



VADEMECUM

Le pensioni

2016





VADEMECUM

Le pensioni

2016



Spi-Cgil

Via dei Frentani, 4/a
00185 Roma
tel. 06/44481.1
e-mail: nazionale@spi.cgil.it

Fnp-Cisl

Via Po, 19
00198 Roma
tel. 06/44881.1
e-mail: posta@fnp.cisl.it

Uilp-Uil

Via Po, 162
00198 Roma
tel. 06/852591
e-mail: segreteria@uilpensionati.it

A cura dei dipartimenti previdenza delle Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil

Grafica e impaginazione: **MEDIA GRAPHICS**

Stampa: Spadamedia Srl

Finito di stampare nel mese di marzo 2016

Indice sommario

Presentazione	pag.	7
I NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E GIUDIZIARI		
La legge di stabilità per l'anno 2016	"	10
Decreto Mille proroghe	"	26
TABELLE E PRONTUARI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		
Il sistema previdenziale italiano		
Le gestioni previdenziali italiane	"	30
La tutela assicurativa in caso d'infortunio o malattia professionale	"	39
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto non cattolico	"	59
La posizione assicurativa		
Contributi obbligatori	"	65
Contributo di solidarietà	"	74
Contributi volontari	"	75
Contributi figurativi	"	77
Contributi da riscatto	"	80
Aspi - Mini-Aspi - Naspi	"	83
La totalizzazione dei periodi assicurativi - Cumulo	"	88
La ricongiunzione delle posizioni assicurative	"	92
Il limite minimo settimanale per l'accredito dei contributi	"	95
Maggiorazioni dell'anzianità contributiva	"	96
Il calcolo della pensione		
I due sistemi di calcolo delle pensioni	"	101
Il doppio calcolo del trattamento pensionistico	"	127
Elementi per il calcolo delle pensioni	"	129
Le pensioni IVS		
La pensione di vecchiaia	"	144
La pensione anticipata	"	161
La pensione anticipata per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti	"	174
Le pensioni in Europa	"	177
Trattamenti di invalidità di natura previdenziale	"	183
Il supplemento di pensione	"	197
La pensione supplementare	"	198
Le pensioni ai superstiti	"	200
L'integrazione al trattamento minimo	"	208
La maggiorazione sociale della pensione	"	218
La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti	"	228
L'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo	"	232
La somma aggiuntiva (14a mensilità)	"	236
Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale	"	242
La pensione sociale opzionale (assegni vitalizi)	"	246

I trattamenti assistenziali		
Pensione sociale	pag.	247
Assegno sociale	"	254
La carta acquisti	"	263
ISEE	"	272
I trattamenti per invalidità civile e di guerra		
Le prestazioni economiche in favore dei disabili	"	277
Le pensioni di guerra	"	334
Indennizzi e indennità per particolari categorie		
Indennizzo per le vittime del terrorismo	"	347
Indennizzo per danni da trasfusione e vaccinazione obbligatoria	"	347
Indennità a favore di lavoratori affetti da particolari patologie	"	348
I trattamenti di famiglia		
Assegni familiari	"	349
Assegno al nucleo familiare	"	354
L'Irpef		
L'imposta sul reddito delle persone fisiche	"	372
Le addizionali locali	"	382
Il pagamento delle pensioni	"	384
Il sistema RED		
Le prestazioni collegate a limiti di reddito	"	387
RED estero: la valuta da utilizzare	"	394
Decodifica della matricola RED	"	395
Tipologia dei redditi influenti sulle prestazioni	"	397
Prestazioni collegate al reddito	"	400
Redditi influenti per rilevanza	"	408
Combinazione dei redditi da denunciare obbligatoriamente o facoltativamente	"	410
Il recupero dei pagamenti indebiti di pensione	"	412
La perequazione delle pensioni	"	420
Gli interessi legali	"	432
La lettura del certificato di pensione: sigle e codici		
Il modello ObisM	"	433
La certificazione unica	"	437
Le sedi dell'INPS per codice numerico	"	440
Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS	"	444
Le pensioni erogate dall'INPS per codice e sigla	"	448
Le pensioni erogate dall'Inpdap per numero d'iscrizione	"	454
Le sedi regionali delle Organizzazioni sindacali dei pensionati		
SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL	"	459
Appendice		
Le pensioni secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2011	"	464
Indice alfabetico	"	492
Prospetto riassuntivo degli importi e dei limiti di reddito PRESUNTIVI 2016 ..	"	496

Siamo arrivati all'edizione numero diciannove del "Vademecum sulle pensioni" a cura di Spi,- Fnp e Uilp. Il testo, è il risultato di un lavoro unitario dei sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL, e riceve l'apprezzamento di tutti gli operatori che, per la loro attività, possono avvalersi della completezza e chiarezza delle informazioni contenute.

Ma il Vademecum è anche una guida importante e di facile consultazione per i tanti che cercano, di comprendere meglio la complessa materia previdenziale.

In tempi in cui tutte le risposte sono affidate alle reti telematiche pensiamo, e ne abbiamo conferma, che questa "vecchia" guida tradizionale conservi una sua importante funzione.

Per questo anche nell'edizione 2016, oltre alle normative che si sono accumulate negli anni precedenti, sono contenute le ultime novità come la prima parziale modifica del regime fiscale applicato ai pensionati, oppure l'intervento sulla cosiddetta opzione donna, sull'ulteriore salvaguardia degli esodati, le problematiche dell'amianto; modifiche che insieme alle altre introdotte dalla legge di stabilità 2016 sono illustrate nelle pagine che seguono.

Naturalmente, mentre vogliamo accrescere la conoscenza dei diritti che nel tempo abbiamo conquistato, restiamo in prima linea per fare in modo che quello che abbiamo ottenuto non venga vanificato e si eviti, per i pensionati di oggi e di domani, un brusco salto indietro.

Il 2015 è stato un anno che ha visto importanti novità per la nostra categoria. Il fatto più rilevante è stata la bocciatura da parte della Corte Costituzionale del blocco delle rivalutazioni nel biennio 2012-2013, operato dalla legge Fornero per i trattamenti superiori a 3 volte il minimo, dando finalmente ragione alle continue richieste da parte delle OO.SS. dei pensionati.

La risposta del Governo, con l'emanazione del DL 65/2015, convertito dalla L. 109/2015, è stata molto parziale e deludente sul piano del diritto e questo, anziché risolvere, ha complicato ancora di più la materia.

Abbiamo provato in ogni modo a definire la questione per via sindacale, con l'apertura di un tavolo di contrattazione con il Ministro del Lavoro Poletti". A conti fatti però il Governo non ha messo in campo una seria volontà di correggere quell'errore, e quindi per questo si torna alla magistratura, chiedendo un nuovo pronunciamento della Corte Costituzionale.

Siamo tutt'ora impegnati per assistere i nostri iscritti e, più in generale tutti i pensionati, che dalla riforma Monti-Fornero hanno subito non un blocco momentaneo, ma un danno permanente all'importo della propria pensione.

Tuttavia l'incontro, a seguito dell'apertura del tavolo con il ministro Poletti ha portato un segnale positivo sulla no-tax area, che si è parzialmente equiparata a quella del lavoro dipendente. È però necessario agire sull'insieme delle detrazioni che vedono ancora i redditi da pensioni molto svantaggiati rispetto al reddito dei lavoratori attivi.

Così come, con la legge di Stabilità 2016, non si è voluto tornare al meccanismo di rivalutazione delle pensioni che era in vigore prima di tutte le manomissioni intervenute dalla Fornero in poi. Secondo la stessa legge di stabilità il sistema di perequazione in vigore prima della legge Fornero sarà ripristinato dal 2019. Dobbiamo vigilare e fare in modo che questo accada.

Intanto il 2016 è iniziato con il solito fuoco incrociato sulle pensioni. Sempre dall'interno del governo si è fatta trasparire la volontà di colpire le future pensioni di reversibilità, salvo poi smentire con grande impegno quello che loro stessi hanno scritto. Pertanto, riteniamo opportuno, come più volte richiesto, che vada cancellata dal decreto delegato approvato dal Consiglio dei ministri, il riferimento alle "pensioni di reversibilità" .legandole al reddito ISEE e quindi trasformate in assistenza, mentre ribadiamo che di fatto sono prettamente di natura previdenziale.

Poi si propone con molta leggerezza di ridurre i contributi di 6 punti, tre per le imprese, e tre per il lavoratore. Chiunque è in grado di capire che questo sarebbe un handicap insopportabile per le future pensioni dei giovani e una bomba sulla tenuta dei conti dell'Inps. È difficile capire la logica di queste esternazioni. Tutti sanno che i sistemi previdenziali hanno soprattutto bisogno di stabilità e certezze. Le niche persone che sembrano non conoscere queste elementari regole sono proprio coloro che ci governano!

Per questo anche nel 2016 il lavoro per i sindacati dei pensionati non mancherà. Abbiamo iniziato sottoscrivendo come Spi-Fnp-Uilp un importante accordo con l'Inps, per contribuire insieme a far funzionare meglio l'Istituto e, di conseguenza, a un concreto miglioramento per i pensionati attraverso l'offerta dei servizi. Inoltre negli incontri Istituzionali è prevista, per la prima volta l' informativa anche sull'andamento della spesa pensionistica in rapporto al PIL, nonché l'istituzione di un tavolo tecnico per identificare la spesa puramente assistenziale.

Proseguiremo nell'incessante sforzo affinché le parti sociali possano continuare a svolgere il proprio ruolo di mediazione e di confronto democratico mettendo in campo le iniziative necessarie per tutelare sempre di più i milioni di pensionati che rappresentiamo.

**Le segreterie nazionali
SPI FNP UILP**

I nuovi

provvedimenti

legislativi

e giudiziari

La legge di stabilità per l'anno 2016

La Legge di Stabilità 2016, L. 208 del 28 dicembre 2015, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30-12-2015, Suppl. Ordinario n. 70, è in vigore dal 1° gennaio 2016.

Qui di seguito riportiamo un'analisi dei commi che riguardano la materia previdenziale, fiscale, del lavoro, sociale e sanitaria di maggiore interesse per i pensionati.

LEGGE. n. 208 del 28 dicembre 2015

Art.1

Commi 2-3 - Adeguamento degli importi dovuti dallo Stato

Al Fondo lavoratori dipendenti, alla gestione speciale minatori, alla gestione ex ENPALS (art. 37, comma 3 ; art.59, comma 34, L. 449/1997 e art.2, comma 4, legge 183/2011), sono stati incrementati della variazione dell'Indice ISTAT 2016, dell' 1%.

Commi 5-6 - L'aumento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti

Previsto dalle precedenti manovre finanziarie è stato rinviato al 2017 e 2018.

Comma 10 - IMU e comodato d'uso

Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado. A quest'ultimi, che la utilizzano come abitazione principale, viene ridotta del 50% la base imponibile Imu, tranne che per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che: il contratto sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile non di lusso adibito a propria abitazione principale.

Comma 13 - Esenzione IMU sui terreni agricoli

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli delle seguenti tipologie:

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

- agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
 - i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Commi 14 - Esenzione dell'abitazione principale e altre modifiche alla normativa Tasi

Con il comma 14 vengono ad essere escluse dal prelievo della TASI le abitazioni principali, a fruire dell'esclusione sono sia i possessori che gli affittuari che hanno scelto quella unità immobiliare come abitazione principale. Sono esenti dal pagamento della TASI anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto, le tettoie e i magazzini, locali di sgombero e cantine 8C/2, ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

Dal 2016 è incrementata la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (fondo per il finanziamento dei comuni con finalità di perequazione, alimentato con quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni stessi) rideterminando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

Commi 17-19 - Fondo di solidarietà comunale

Dal 2016 è incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per compensare i comuni del mancato gettito dovuto all'eliminazione dell'Imu sui terreni agricoli e della Tasi sulle abitazioni principali. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta), la compensazione dell'eliminazione dell'Imu e della Tasi avviene attraverso un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Inoltre, a parziale modifica del comma 380 ter, lettera a), art. 1, della L. 228/2012, al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata a incrementare il contributo spettante ai comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane (art. 53, comma 10, L. 388/2000).

Commi 21-24 - Aggiornamento rendita catastale "Imbullonati"

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono

la qualità e l'utilità. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Commi 25 - Abrogazione Imu secondaria

Viene abrogata la disposizione, in materia di federalismo fiscale municipale, che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS).

Commi 26 - Blocco incrementi tributi e addizionali

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. Sono escluse le regioni con piano di rientro per disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata le maggiorazioni dell'aliquota dell'Irap del 0,15% e dell'addizionale regionale all'Irpef dello 0,3%. È inoltre fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti liquidi certi ed esigibili contratti dalle regioni. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

Comma 27 - Tari

Il comma 652, terzo periodo, dell'art.1, L. 147/2013, è apportato la seguente modifica:

“Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”.

Viene, poi, rinviato al 2018 il termine a decorrere dal quale i Comuni devono avvalersi, nella determinazione dei costi dei servizi, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (di cui la modifica al comma 653, art. 1, L. 147/2013).

Comma 28 - Maggiorazione Tasi

Per l'anno 2016, i Comuni possono mantenere per gli immobili non esentati, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la stessa maggiorazione della Tasi applicata per il 2015.

Comma 29 - Commissione tecnica per i fabbisogni standard

Con DPR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Commi 53-55 - Riduzione IMU e TASI per abitazioni a canone concordato e imposta di registro

È ridotta del 25% l'IMU e la TASI per le unità immobiliari locate a "canone concordato". È inoltre possibile usufruire di una aliquota agevolata al 2% sull'imposta di registro per l'acquisto dell'abitazione principale. Tale agevolazione ha valore anche per chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché sia alienato entro un anno dalla data di firma dell'atto.

Comma 56 - Detrazione Irpef dell'Iva per acquisto casa da costruttori

Viene introdotta una detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata sull'acquisto (entro il 2016) da un'impresa costruttrice di un immobile residenziale, di classe energetica A o B. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei nove periodi successivi.

Comma 58 - Imposta di registro per edilizia convenzionata

L'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione delle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento delle proprietà delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Comma 59 - Sanzioni per i contratti di locazione

È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Si prevede la possibilità di adire, da parte del conduttore, l'autorità giudiziaria nel caso di mancata registrazione entro il termine perentorio di 30 giorni e entro 60 giorni ne dovrà essere data documentata comunicazione al conduttore, il giudice determina il canone dovuto al valore minimo definito per i contratti agevolati per gli studenti universitari. Nei casi di nullità conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.

Commi 74 e 75 e 88 - Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Sono prorogate a tutto il 2016 le detrazioni fiscali Irpef fissate al:

- **65% per gli interventi di riqualificazione energetica**, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si estendono anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, viene introdotta la possibilità, per i soggetti ricadenti nella "no tax area" (pensionati, dipendenti e autonomi), di cui all'art.11, comma 2, e all'art.13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a) del DPR 917/1986, di "cedere" la propria detrazione fiscale a favore del fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- **50% per lavori di ristrutturazione edilizia e per il connesso acquisto di mobili.**

A partire dal 2016, l'agevolazione per l'acquisto di mobili è valida anche per giovani coppie che comprano casa. In pratica, il bonus è riconosciuto a giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi, che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni e in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. L'agevolazione, sotto forma di detrazione IRPEF del 50%, ha un limite di spesa di 16mila euro (e quindi di 8mila euro di rimborso) ed è legata all'acquisto di mobili per l'abitazione principale.

Comma 110 - Esonero contributivo per i nuovi assunti al Sud

A sostegno della ripresa dell'occupazione, con apposito decreto da emanare entro il 30 Aprile 2016, sarà effettuata la ricognizione delle risorse disponibili, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea per l'estensione dell'esonero contributivo – di cui ai successivi commi 178 e 179 – a favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero contributivo interesserà le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017. Inoltre, dovrà essere assicurata una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno sei mesi.

Commi 111-113 - Regime fiscale forfettario

È prevista la possibilità d'accesso al regime forfettario anche ai lavoratori dipendenti e pensionati di cui, rispettivamente, artt. 49 e 50 DPR 917/1986, che abbiano anche un'attività in proprio, se lo stipendio o la pensione non eccede i 30mila euro l'anno.

Commi 134-138 - Riammissione dei contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione debiti tributari

Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione, di cui il DLgs 218/1997, i contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, ne sono riammessi, limitatamente al

versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Commi 152 e 164 - Nuove modalità di versamento ed esenzione del Canone Rai

Ridotto il Canone Rai per l'anno 2016 è fissato in 100 euro (nel 2015 era pari a 113.50 euro). I casi di esenzione riguardano **i soggetti con almeno 75 anni di età** e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l'anno, non convivente con altri soggetti.

La legge di Stabilità, inoltre, prevede che la soglia si alzi fino agli 8.000 euro l'anno, ma ciò dipenderà dall'ammontare delle riscossioni, la cui eccedenza verrebbe destinata, in parte, per alzare la predetta soglia reddituale. Una parte delle maggiori entrate sarà inoltre destinata al "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione". Le modalità operative per l'esenzione in favore degli anziani ultra settantacinquenni saranno definite in uno specifico Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Commi 178-181 - Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulati nel 2016, è riconosciuto l'esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero di 3.250 euro annui. Detto esonero spetta ai datori di lavoro per un periodo massimo di ventiquattro mesi; viceversa esso non si applica ai contratti di apprendistato, ai contratti di lavoro domestico né per quei lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro che abbia già usufruito del beneficio.

L'esonero contributivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento in vigore.

Nel caso in cui un datore di lavoro subentri nella fornitura di servizi in appalto, quest'ultimo preserva il diritto alla fruizione dell'esonero nella durata e nella misura residua presso il datore di lavoro cessante.

Comma 203 e 204 - Misure per i lavoratori autonomi

Prorogato per il 2016 il blocco dell'aliquota previdenziale del 27% in luogo del 28% a favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps (art. 2, c. 26 L. 335/92), titolari di posizioni fiscali ai fini dell'imposta del valore aggiunto e che non risultino iscritti ad altre gestioni previdenziali né siano pensionati. Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione, la relazione tecnica indica per il 2016

una maggiore spesa per 41 milioni di euro, per effetto delle minor entrate contributive. Per tutelare il lavoro autonomo non imprenditoriale e la flessibilità nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato è prevista l'istituzione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un Fondo con dotazioni finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Comma 205 - Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

Prorogato per l'anno 2016 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente da usufruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Il congedo obbligatorio è aumentato da uno a due giorni, fruibili anche in modo non continuativo nell'arco dei cinque mesi in via non continuativa.

Alla copertura finanziaria – valutata in 24 milioni di euro - si provvede in parte con 14 milioni di euro provenienti dalla riduzione del “Fondo sociale per occupazione e formazione”.

Comma 253 - Contributi previdenziali per studenti universitari

Si prevede la facoltà per gli studenti di Medicina – Chirurgia – Odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso di laurea e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la “Quota A” del Fondo di previdenza gestito dall'Ente di previdenza dei Medici (EMPAM) di cui all'elenco A decreto legislativo 509/1994. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente previdenziale, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati.

Comma 263 e 265-273 - Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

Grazie al recupero dei “risparmi” delle altre salvaguardie, è previsto il settimo intervento a favore degli esodati. Garantito l'accesso al trattamento previdenziale con requisiti della previgente normativa a un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine – da 30 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica – entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.

Comma 264 - Salvaguardia lavoratori scuola e AFAM titolari di congedo handicap grave

A seguito dell'attività di monitoraggio e di verifica relativa alle misure di salvaguardia che danno luogo alla rideterminazione degli oneri, i lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e coreutica (AFAM), titolari di congedo per handicap grave (art. 42 comma 5 Dlgs 151/2001) e dei permessi ai sensi della L. 104/92, i quali, in base alle precedenti salvaguardie, risultavano ec-

cedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2013, e che hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1 settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle norme vigenti, di cui il Dlgs 297/1994 e dell'art. 59, comma 9, della L. 449/1997, sulla decorrenza per il personale della scuola e AFAM.

Commi 274-279 e 292 - Lavoratori esposti all'amianto

Viene esteso a tutto il 2016 il termine della maggiorazione contributiva ai sensi della L. 257/1992 per i lavoratori esposti all'amianto, collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa.

Tali maggiorazioni si applicano anche nei confronti di quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione previdenziale diversa da quella dell'Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016. È prevista inoltre la deroga alla scadenza del termine del 30/6/2015 (di cui all' art. 1, c.115 della L. 190/2014), per la presentazione della domanda dei benefici previdenziali, al 31 dicembre 2016.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione.

Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.

È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Comma 280 - Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Tale comma è diretto ad interpretare il comma 18 art. 2 della L. 335/1995 che stabilisce la fissazione di un massimale su cui pagare i contributi e calcolare la pensione per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995. In particolare, la norma precisa che ai lavoratori assunti successivamente a tale data, qualora ac-

quisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, non si applica tale massimale annuo contributivo e pensionabile a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della stessa.

Comma 281 - Opzione donna

La facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo è estesa anche alle lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2015 i requisiti per il diritto, anche se la decorrenza della pensione è successiva a tale data.

Comma 284 - Part-time in uscita

I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento, possono concordare con l'azienda un orario ridotto dal 40 al 60 per cento. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. La contribuzione relativa alle ore non prestate è coperta da contribuzione figurativa a carico dello Stato.

Comma 286 - Indicizzazione delle pensioni

La norma che disciplina la rivalutazione delle pensioni, già prevista per gli anni 2014-2016 dalla L. 147/2013 («Letta»), è prorogata per gli anni 2017 e 2018.

Il risparmio concorre alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla "opzione donna" e delle minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati.

Comma 287 - Nessuna indicizzazione negativa

Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.

Comma 288 - Il conguaglio della perequazione

Il recupero della differenza verificatasi nel 2015 tra valore provvisorio (0,3%) e definitivo (0,2%) della percentuale di rivalutazione delle pensioni non è stato effettuato nel 2016. La rata messa in pagamento a gennaio corrisponde al valore definitivo del 2015, fatta salva l'applicazione del DL 65/2015.

Comma 290 e 291 - Più alta la “no tax area”

Il provvedimento modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati).

Per i soggetti di età inferiore a 75 anni la detrazione risulta pari a:

- 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro;
- 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro e pari o inferiore a 15.000 euro:

Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, la detrazione risulta pari a:

- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;
- 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro:

Comma 298 - Cumulo riscatto laurea con maternità facoltativa

È introdotta la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea.

La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge.

Comma 299 - Trattamenti pensionistici anticipati

Viene meno la penalizzazione applicata alle pensioni anticipate liquidate con un'età inferiore a 62 anni e aventi decorrenza 2012, 2013 e 2014. La ricostituzione ha effetto dal 2016, senza diritto agli arretrati.

Comma 303 – Indicizzazione importi indennizzi INAIL

A decorrere dal 2016 gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL sono rivalutati, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta dello stesso presidente dell'INAIL sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rispetto all'anno precedente.

Commi 312 e 316 - Copertura assicurativa del volontariato

Rinnovo per il biennio 2016-17 della copertura assicurativa per gli operatori del volontariato in particolare per chi esercita tale attività in territori montani, così pure i detenuti che svolgono attività volontarie e gratuite. Il fondo è di 5 milioni di euro.

Commi 386 e 390 - Fondo per la lotta alla povertà

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600 milioni di

euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione, adottato con cadenza triennale e attuano le disposizioni contenute nei commi da 208 a 212 dell'articolo in commento. Per il 2016, le risorse stanziare, pari a 600 milioni di euro, sono ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale (comma 387):

- a) 380 milioni di euro per l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Sono previsti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza;
- b) 220 milioni di euro all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione — ASDI. Il comma 388 finalizza i 1.000 milioni di euro stanziati a regime, per gli anni successivi al 2016, all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà - correlata (come specificato nel corso dell'esame al Senato) alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta - nonché alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti. Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dal 2017, confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, le risorse stanziare per gli ammortizzatori sociali, nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Il comma 390 abroga i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge. Il comma 390 abroga i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della L. 92/2012, relativi all'indennità *tantum* dei lavoratori a progetto.

Nell'ambito dell'istituzione del *"Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale"*, è stabilito che per gli anni successivi al 2016 le risorse previste dal comma 388 siano destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi per il riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche in favore di quei soggetti beneficiari che risiedono all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali. Detti provvedimenti saranno finalizzati all'introduzione di una unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Comma 391 - Carta Famiglia

Istituisce la carta della famiglia, destinata, su richiesta, alle famiglie - costituite da cittadini italiani o da stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale con almeno 3 figli minori a carico. La carta è rilasciata (previo pagamento dei costi di emissione) dai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con apposito decreto ministeriale e consente sconti per l'acquisto di beni e di servizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano aderire all'iniziativa. La carta ha validità biennale. La Carta è altresì funzionale alla creazione

di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per vari servizi (come quelli di trasporto, culturali, sportivi, ludici e turistici).

Comma 400 - Fondo per il sostegno ai disabili gravi

Il comma 400 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 (detto anche "Dopo di Noi") destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari.

Comma 405 - Fondo per le non autosufficienze

Per l'anno 2016 l'incremento del Fondo per le non autosufficienze è di 150 milioni di euro. Queste risorse, che includono gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), si vanno ad aggiungere ai 250 milioni di euro già previsti dalla legge di stabilità 2015, portando complessivamente il Fondo per le non autosufficienze a 400 milioni di euro.

Comma 406 - Vita indipendente dei disabili gravi

Il comma 406 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l'altro previsto dalla L. 162/1998 "Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".

Comma 410 - Aumento dotazione fondo SSN per la sperimentazione clinica con farmaci a base di cellule staminali

Incrementa il FSN di 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni per il 2018 al fine di finanziare la sperimentazione sulle cellule staminali di cui al precedente comma 409.

Comma 472 - Sicurezza e controllo del territorio

È prorogato fino alla fine del 2016, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate.

Comma 475 - Fondo per la terra dei fuochi

È istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica».

Commi 524-537 - Piani di rientro e riqualificazione degli enti del servizio sanitario nazionale

Si introducono i piani di rientro e qualificazione per i singoli enti del SSR: aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, istituti di ricovero e cura (IRCCS).

Dal 2017 estensione alle ASL e relativi presidi a gestione diretta.

Il piano scatta per scostamento 10% tra costi e ricavi del conto economico in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro, e/o per disallineamento parametri di volumi, qualità ed esito delle cure.

Successivi Decreti Ministeriali completeranno la norma.

In sede di prima applicazione le regioni individueranno, entro il 31 marzo, gli Enti da sottoporre a PdR.

Commi 538-545 - Gestione rischio sanitario

Le Regioni e le pubbliche amministrazioni, attivano il monitoraggio, la prevenzione e la gestione del rischio anche attraverso:

- Percorsi di audit ai fini di studio di processi interni e criticità frequenti con segnalazione anonima del quasi errore;
- rilevazione rischio inappropriately nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione per eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
- sensibilizzazione e formazione continua del personale per la prevenzione del rischio;
- assistenza tecnico-legale in caso di contenzioso.

Commi 546 e 547 - Aziende Sanitarie Uniche (ASU)

Le regioni a statuto speciale che hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario, o che ne abbiano avviato la riorganizzazione, ai fini della collaborazione tra SSN e Università, possono costituire Aziende Sanitarie Uniche risultanti dall'accorpamento delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali. Tale possibilità non è prevista per le regioni in piano di rientro.

Commi da 548 a 552 - Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale

Tutti gli acquisti del sistema sanitario devono essere obbligatoriamente fatti tramite centrali regionali di committenza o Consip SpA.

Commi 553-565 - Aggiornamento livelli essenziali di assistenza

Sono destinati 800 mln annui del Fondo Sanitario Nazionale all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L'aggiornamento sarà effettuato tramite DPCM, su proposta Ministero della Salute d'intesa con Economia e Finanze e previa intesa Conferenza Stato Regioni, entro 60 gg. dalla pubblicazione della legge.

Per il 2016 gli 800 mln fanno parte della quota indistinta del Fondo sanitario nazionale, quota che sarà ripartita alle regioni solo se saranno stati definiti i nuovi Lea.

Viene istituita presso il Ministero della Salute la "Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn". La presiede il Ministro. Ne fanno parte il D.G. della programmazione sanitaria e 15 esperti effettivi più 15 supplenti. Carica onorifica per i componenti. Oneri 2016 (segreteria tecnica/rimborsi spese) 1 milione di euro.

Comma 568 - Finanziamento del Fondo sanitario nazionale 2016

Il Fondo Sanitario Nazionale, per l'anno 2016, è finanziato in euro 111 miliardi.

Di tale cifra fanno parte gli 800 milioni destinati ai nuovi LEA che non saranno ripartiti in caso di mancata approvazione dei medesimi.

Dunque il fondo reale disponibile ammonta ad euro 110 miliardi e 200 milioni.

Comma 579 - Supporto tecnico ad Enti del SSN in piano di rientro

Il Ministero della Salute, tramite AGENAS e su richiesta delle Regioni, assicura ai nuovi Enti in Piano di rientro (commi 528-536) il supporto tecnico.

Autorizza a tal fine, in compensazione finanziaria, la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017 e 2018.

Comma 591 - Riduzione compensi Caf

La norma dispone il taglio di 100 milioni di euro relativo ai compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale (Caf) a decorrere dall'anno 2016.

Il Ministero dell'economia e del lavoro ridetermina attraverso apposito decreto, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi spettanti ai Caf in misura tale da realizzare i relativi risparmi di spesa.

Comma 601 - Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Il Fondo per riduzione della pressione fiscale è rimodulato con i seguenti importi annuali: 809,6 milioni di euro per il 2016; 413,4 milioni di euro per il 2017; 411 milioni di euro per il 2018; 388 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Commi 605-607 - Finanziamenti Istituti di patronato e assistenza sociale

Con riferimento all'esercizio finanziario 2016, il Fondo Patronati è ridotto di 15 milioni di euro. Con effetto dal 2017, la percentuale dovuta in sede previsionale

scende dal 72% al 68% e l'aliquota di finanziamento, di cui al comma 1, art. 13 della L. 152/01, è rideterminata nella misura dello 0,199%.

Commi 790 e 791 - Tutela delle vittime di violenza

In attuazione della Direttiva UE 29/2012 (lotta alla violenza sulle donne e alla violenza domestica), viene istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, con risorse finanziarie-umane-strumentali vigenti, un "percorso di tutela delle vittime di violenza", stalking incluso.

Entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge, con DPCM, saranno emanate Linee Guida per la costituzione di gruppi multidisciplinari per l'assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale.

Commi 842 e 854 e 855 e 861 - Banche e fondo di solidarietà a tutela dei risparmiatori

Nella Legge di stabilità è stato assunto il DL 183/2015 inerente le procedure per la risoluzione delle crisi bancarie (banche: NCR Ferrara; Nuova Banca delle Marche; Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio; Nuova Cassa di risparmio di Chieti). Per tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione è stato creato un "Fondo di solidarietà" con dotazione massima di 100 milioni di euro.

Comma 898 - Aumento soglia utilizzo moneta contante e Money transfer

Viene elevato da 1.000 a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Per il servizio di rimessa (money transfer) la predetta soglia resta ferma a mille euro.

Comma 900 e 901 - Micropagamenti bancomat

Viene esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, anche per piccoli importi inferiori a 5 euro, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Dal 1° luglio 2016, si estende l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

Comma 902 - Uso del contante nelle locazioni

È abrogata la norma che prevedeva che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludono l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Comma 904 - Fermo il tetto di 1.000 euro per il pagamento pensioni in contante

Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Resta, quindi, fissato a 1.000 euro il tetto per il pagamento in contante delle pensioni.

Comma 949 - Sistema Tessera Sanitaria e 730 precompilato

Vengono dettate norme per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati sanitari utili per il modello 730 precompilato.

I dati di tutte le prestazioni sanitarie erogate a decorrere dal 1° gennaio 2016 devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate che erogano servizi sanitari anche non accreditate.

Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie risultanti nel sistema telematico Tessera Sanitaria.

Comma 969 - Fondo sicurezza contro il terrorismo

Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno 2016

Comma 982 - Credito d'imposta per l'installazione di impianti di videosorveglianza

È riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016, per le spese sostenute da persone fisiche, non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Decreto milleproroghe

Legge 25 febbraio 2016, n. 21 . Legge di conversione, con modificazioni, del DL 30/2015 (Decreto Milleproroghe)

Il Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Misure di carattere previdenziale, fiscale e relative alle riforme istituzionali", è stato convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26 febbraio 2016, n. 47. La legge di conversione del DL 210/2015 (Milleproroghe) è entrata in vigore il 27 febbraio 2016.

Riportiamo, in sintesi, gli articoli di maggiore interesse.

Art. 1, comma 9

Proroga al 2016 dei termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 1, comma 10 - quinquies

Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Previdenza complementare dei dipendenti pubblici*), limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2

Viene prorogato al 31.12.2016 il termine a partire dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le certificazioni.

Art. 2, comma 2

Per i contratti di solidarietà, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016 e per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Art. 2, quarter

Ad integrazione del comma 285 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) laddove di prevede una misura sperimentale fino al 2018 di “invecchiamento attivo” con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale per i lavoratori prossimi alla pensione, viene esteso il part-time over 63 oltre che alle forme sostitutive, anche alle forme esclusive (ex INPDAP, ex IPOST). La norma comunque non si applica ai dipendenti pubblici, ma solo a chi, pur iscritto a forma previdenziale esclusiva ha un rapporto di lavoro di carattere privatistico.

Art.10, comma 8 - sexies

Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015.

Articolo 11

Prorogata al **30 giugno 2016** la possibilità dei Comuni di avvalersi di Equitalia (che avrebbe dovuto finire di riscuotere i tributi locali dal 1° gennaio del 2012) per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi locali.

Tabelle

e prontuari

in materia

di previdenza

e assistenza

Le gestioni previdenziali italiane

Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria

L'ordinamento previdenziale italiano prevede che i lavoratori dipendenti - sia "privati" sia "pubblici" - e i lavoratori autonomi siano iscritti obbligatoriamente ad una forma assicurativa previdenziale.

In Italia attualmente coesistono 5 diverse forme assicurative obbligatorie di previdenza, con differenze anche notevoli fra le prestazioni che offrono e i sistemi di calcolo della pensione che adottano.

La principale è l'Assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (AGO IVS), cui sono iscritti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi titolari di imprese commerciali, artigiane o diretto-coltivatrici e i lavoratori indipendenti e parasubordinati.

Le altre forme assicurative si caratterizzano per come si pongono in relazione all'obbligo assicurativo generale: esistono quindi le forme i cui iscritti sono "esclusi" dall'ambito di applicazione dell'AGO, le forme "sostitutive" dell'AGO, quelle "integrative", sempre dell'AGO e, fino al 1990, sono esistite anche forme assicurative previdenziali "esonervative" dell'AGO. Esistono inoltre una ventina di casse private cui sono iscritti obbligatoriamente i liberi professionisti, tenuti o meno all'iscrizione ad un albo professionale.

Non sempre forma assicurativa e fondo o gestione previdenziale coincidono i diversi ambiti di pertinenza risultano dal quadro seguente

Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi
Settore pubblico	Settore privato	
INPS - Stato (ex INPDAP – CTPS) - enti locali, sanità, ufficiali giudiziari e insegnanti scuole materne (ex INPDAP – II PP)	INPS - dipendenti in genere (Fondo FPLD) - elettrici, telefonici, autoferrotramvieri - dirigenti aziende industriali	INPS - Gestioni artigiani, commercianti, coltivatori diretti - Gestione lavoratori indipendenti e parasubordinati
	- Fondo gas - Fondo esattoriali	ENASARCO - rappresentanti di commercio
	- Fondi volo, clero - sportivi, spettacolo (ex ENPALS)	CASSE PROFESSIONALI - liberi professionisti
	INPGI - giornalisti	
	INPS - ferrovieri FFSS (ex Ente) - postelegrafonici (ex IPOST)	

L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA è esercitata attraverso le seguenti gestioni:

- FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD) al quale è iscritta la generalità dei lavoratori dipendenti con la esclusione di quei lavoratori dipendenti iscritti obbligatoriamente a forme sostitutive o esclusive dell'AGO.

Al FPLD sono iscritti anche:

- i soci di società e di enti cooperativi di produzione e lavoro (DPR n. 602/70);
- le persone dedite alla "piccola pesca" marittima e delle acque interne (legge n. 250/58);
- i lavoratori a domicilio.

Nell'ambito del FPLD vi sono categorie di lavoratori con particolari normative previdenziali. Tra queste citiamo:

- i naviganti marittimi (legge n. 413/84);
- i soci di società e di enti cooperativi (DPR n. 602/70)
- i lavoratori dipendenti da aziende agricole;
- i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione, con effetto dall'1 gennaio 1996, dell'apposito Fondo sostitutivo dell'AGO (Dlgs n. 414/96);
- i lavoratori dipendenti dall'ENEL e dalle aziende di produzione di elettricità nonché i lavoratori addetti ai servizi di telefonia dopo la soppressione dei rispettivi Fondi sostitutivi, già gestiti dall'INPS, operata con la legge finanziaria per il 2000;
- i dirigenti d'azienda industriale, dopo la soppressione dell'INPDAL con la legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);
- i lavoratori domestici;
- gli apprendisti.
- GESTIONI SPECIALI ISTITUITE NELL'AMBITO DELL'INPS
 - GESTIONE SPECIALE per i dipendenti dagli Enti creditizi (ex fondi c.d. "esonerativi" dell'A.G.O. costituiti nell'ambito del FPLD con Dlgs n. 357/90);
 - GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO per gli iscritti al soppresso Fondo per gli spedizionieri doganali (legge n. 230/97);
 - GESTIONE SPECIALE per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge n. 5/60);
 - FONDO DI PREVIDENZA per la erogazione dei trattamenti previdenziali del personale consortile in pensione e in servizio alla data del 31 marzo 1977 alle dipendenze del Consorzio autonomo del porto di Genova e in servizio alla data del 1° gennaio 1978 alle dipendenze dell'Ente porto di Trieste (art. 13 DL n. 873/86);
- GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. Si tratta delle seguenti gestioni:
 - ART: per la gestione della previdenza degli artigiani (legge n. 463/59);

Le gestioni previdenziali italiane

- COMM: per la gestione della previdenza degli addetti alle attività commerciali (legge n. 613/66);
- CD/C/M: per la gestione della previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri (legge n. 1047/57)
- GESTIONE SEPARATA per i lavoratori indipendenti e parasubordinati (art. 2, comma 26, legge n. 335/95). Sono iscritti in questa gestione i:
 - lavoratori titolari di rapporto di collaborazione in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione coordinata e continuativa (ora collaborazione a progetto) (art. 50, comma 1, lettera c bis, del DPR 917/86 e art. 61, commi 1-3, DLgs 276/2003);
 - soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, arti e professioni, attività di lavoro autonomo con redditi diversi da quelli d'impresa, per cui, con o senza obbligo di iscrizione ad Albo professionale, non è prevista altra forma di assicurazione previdenziale obbligatoria (art. 53, comma 1, DPR 917/86);
 - lavoratori incaricati di vendite a domicilio il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro (art. 36 L 426/71 e art. 44, comma 2, DL 269/2003);
 - prestatori di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro (art. 67, comma 1, lettera l del DPR 917/86 e art. 44, comma 2, DL 269/2003);
 - lavoratori con contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-54 del codice civile, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera c, DPR 917/86 e art. 43 DL 269/2003, come modificato dall'art. 1, comma 157, L 311/2004).

Le **FORME SOSTITUTIVE** dell'AGO sono gestite da alcuni Fondi operanti nell'ambito dell'INPS e da altri con propria autonomia gestionale

- FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;
- FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (Gestione INPS ad esaurimento);
- FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA (Gestione INPS);
- FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL E DELLA AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;
- FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA (Gestione INPS);
- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI), soppresso con l'art. 42 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);

- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” (INPGI) privatizzato a seguito del DLgs n. 509/94;
- FONDO EX ENPALS (Gestione INPS). Con l’art. 21 del DL 201/2011, convertito in L. 214/2011, è stato soppresso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti e le sue funzioni sono state trasferite all’INPS dal 1° gennaio 2012. Come stabilito con l’art. 18 bis del decreto “milleproroghe”, gli adempimenti connessi alla definizione della chiusura dei bilanci vanno attuati entro e non oltre il 1° aprile 2012.

Le **FORME ESCLUSIVE** dell’AGO sono oramai tutte gestite dall’INPS che è subentrato all’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dal 2000, all’IPOST dal 2011 e all’INPDAP dal 2012 per i seguenti lavoratori:

- **Ferrovieri.** Il Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., costituito presso l’Inps con l’art. 43 della legge 488/99, dal 1° aprile 2000 è subentrato al soppresso Fondo pensioni istituito con la legge n. 418/1908, e mantiene la gestione di una forma di previdenza esclusiva dell’AGO ai sensi dell’art. 38, comma 2, del RDL, 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. La costituzione del nuovo Fondo è avvenuta a seguito della legge 210/85, con la quale le Ferrovie dello Stato sono trasformate da Azienda autonoma in Ente di diritto pubblico economico e della delibera CIPE del 12 Agosto 1992, con la quale l’Ente di diritto pubblico Ferrovie dello Stato è stato trasformato in “Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e servizi per Azioni” (FS S.p.A.).
- **Postelegrafonici.** Con l’art. 7, commi 2 e 3, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, l’IPOST (l’Istituto previdenziale competente per i dipendenti degli Uffici Locali delle Agenzie del Ministero delle Poste e telecomunicazioni e, dal 1 agosto 1994, anche per i dipendenti degli Uffici Principali) è stato soppresso e tutte le sue funzioni sono state trasferite all’Inps, che gli subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con effetto dal 31 maggio 2010. L’INPS, con circolare n. 100 del 28.07.2011, ha stabilito i nuovi assetti organizzativi per la gestione delle prestazioni pensionistiche ex Ipost. La gestione Fondo di Quiescenza Poste viene accentrata alla Filiale di coordinamento dell’INPS di Roma EUR (Largo Jo-semaria Escrivà de Balaguer n. 11), presso la quale è costituito uno specifico polo specialistico.
- **Dipendenti dello Stato e delle Aziende Autonome,** iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici per i dipendenti dello Stato (ex CTPS).
- **Dipendenti degli Enti Locali e sanità,** una volta iscritti alle quattro Casse Pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro:
 - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL (R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680)
 - Cassa Pensioni Sanitari - CPS (Legge 6 luglio 1939 n. 1035)
 - Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate - CPI (Legge 6 febbraio 1941 n. 176)
 - Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari - CPUG (Legge 12 luglio 1934 n. 2312).

Le gestioni previdenziali italiane

Le **FORME INTEGRATIVE** dell'AGO gestiscono prestazioni subordinate al conseguimento del diritto alla prestazione erogata dall'AGO.

Alcuni di questi Fondi o Casse sono gestiti direttamente dall'INPS:

- fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
- fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
- gestione speciale per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti trasferiti alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita con l'[art. 75 del DPR n. 761/79](#))

Altri Fondi sono gestiti da appositi Enti come l'ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio).

Altri ancora sono gestiti direttamente da Enti tra i quali l'INPS e l'INAIL in favore dei propri dipendenti.

La **PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI** è gestita da Casse o Fondi pensioni organizzate, in genere, per singola professione. Tali gestioni sono:

1. cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, cui sono iscritti gli avvocati e i procuratori ([legge 8 gennaio 1952 n. 6](#))
2. ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) ([DM lavoro 16 luglio 1997](#))
3. ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPAFL) ([legge 23 novembre 1971 n. 1100](#))
4. cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti (CNPADC) ([legge 3 febbraio 1963 n. 100](#))
5. ente nazionale previdenza e assistenza per i farmacisti (ENPAF) (RD 7 novembre 1929 n. 2174 dpr 9 novembre 1956 n.1719; [DPR 6 febbraio 1976 n.175](#))
6. cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ([legge 24 ottobre 1955 n. 990](#))
7. ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) ([art. 3, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103](#))
8. ente nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti ([legge 4 marzo 1958 n. 179, d.p.r. 30 maggio 1975 n. 301](#))
9. ente nazionale di previdenza e assistenza per i medici (ENPAM) (r.d. 14 luglio 1937 n. 1484, d.m. 18 novembre 1981)
10. ente nazionale di previdenza e assistenza per i notai ([DL 27 maggio 1923, n. 1324](#); DM 26 aprile 1948)
11. ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) ([art. 3, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103](#))

12. ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) (DM lavoro 15 ottobre 1997)
13. ente nazionale di previdenza e assistenza per ragionieri e periti commerciali (CNRPR) ([legge 9 febbraio 1963 n. 160](#))
14. ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) (legge 15 febbraio 1958 n. 91; legge 18 agosto 1965, n. 1357; [legge 12 aprile 1991, n. 136](#))
15. ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - EN-PAIA (DPR 1 luglio 1981, 1025; DM 2 gennaio 1996). Questo ente gestisce il TFR e forme aggiuntive di previdenza per questi lavoratori
16. ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP); ad esso sono iscritti gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di geologo ([art. 3, comma 1, lettera a e art. 4 del DLgs 10 febbraio 1996, n. 103](#))

Si ricorda inoltre che il [Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), ha reso obbligatoria la tutela previdenziale anche per i liberi professionisti che ne erano sprovvisti.

Vi sono infine altre Casse che fanno capo ad appositi Fondi che a loro volta affidano la gestione a compagnie di assicurazione o ad investitori istituzionali.

Le gestioni previdenziali italiane | **Fondi contrattuali di previdenza complementare**

La **previdenza complementare** è stata istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Con il **DLgs 5 dicembre 2005, n. 252**, il settore è stato profondamente riorganizzato ed il decreto legislativo precedente è stato completamente sostituito dal nuovo, con il quale sono state ridisciplinate le forme pensionistiche complementari e stabilito che le forme integrative già in essere devono conformarsi alla nuova disciplina.

40 sono i Fondi che si sono adeguati alla nuova disciplina del DLgs 252/2005, che, quindi, sono stati autorizzati alla raccolta di nuove adesioni entro il 25 settembre 2007 e che risultano in attività alla data del 31 dicembre 2009.

Di seguito si riportano di ciascuno di essi la denominazione in ordine alfabetico, l'indirizzo e il settore interessato. A sinistra di ogni denominazione il numero di iscrizione all'Albo dei Fondi pensione, Sezione 1 – Fondi pensione negoziali, come dall'elenco pubblicato dalla Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione. La COVIP è stata istituita con lo stesso DLgs 124/93 per vigilare sul funzionamento dei fondi pensione e riferirne al Ministero del lavoro e, quindi, al Parlamento.

Oltre ai Fondi elencati di seguito, ricordiamo che è stato costituito presso l'INPS il Fondo di previdenza complementare cosiddetto "residuale", cui sono iscritti quei lavoratori dipendenti che non hanno espresso alcuna scelta di destinazione del TFR nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2007 (o che non la esprimono entro i primi sei mesi dalla data di assunzione) e sono sprovvisti di una forma di previdenza complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, di riferimento. Si tratta del FONDINPS, ed ha sede in via della Frezza, 17 – 00186 ROMA.

- 157 **AGRIFONDO** c/o Fondazione ENPAIA - Via Flavia, 3 - 00187 Roma
LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E IMPIEGATI AGRICOLI
- 89 **ALIFOND** - Viale Pasteur, 66 - 00144 ROMA
INDUSTRIA ALIMENTARE E AFFINI
- 106 **ARCO** - Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20121 MILANO
LEGNO E BOSCHIVO - LATERIZI E MANUFATTI – AFFINI
- 148 **ASTRI** - Via Antonio Nibby, 20 - 00161 ROMA
LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
- 124 **BYBLOS** - Via Oslavia, 50 – 00195 ROMA
EDITORIALI - GRAFICI - CARTOTECNICI - CARTAI - TRASFORMATRICI CARTA -CARTONI - PASTE -
SETTORI AFFINI
- 61 **COMETA** - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 MILANO
METALMECCANICI E AFFINI
- 122 **CONCRETO** - Via Giovanni Amendola, 49 – 00185 - Roma
INDUSTRIA CEMENTO CALCE E GESSO - MANUFATTI IN GESSO
- 96 **COOPERLAVORO** - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA
COOPERATIVE DI LAVORO: LAVORATORI SOCI E DIPENDENTI

- 141 **EDILPRE** - Via delle Sette Chiese, 146 – 00145 ROMA
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
- 145 **ESPERO** - Via Aniene, 14 – 00198 - ROMA
DIPENDENTI PUBBLICI DELLA SCUOLA
- 129 **EUROFER** - Via Bari, 20 - 00161 ROMA
TRASPORTO PUBBLICO FERROVIE DELLO STATO SpA E SETTORI AFFINI CONNESSI AL TRASPORTO
- 108 **FAMIGLIA PER I DESTINATARI DEL D.LGS. N. 565 DEL 16 SETTEMBRE 1996**
Via Pierfrancesco Bonetti, 88/90 - 00128 ROMA
- 128 **F.I.L.COOP. PENSIONISTICO** - Via Flavia, 3 – 00187 ROMA
COOPERATIVE E CONSORZI DEI SETTORI AGRICOLO AGRO-ALIMENTARE, FORESTALE E SETTORI AFFINI
- 107 **FONCER** - Via Giuseppe Mazzini, 335/9 – 41049 SASSUOLO (MO)
CERAMICA PIASTRELLE E AFFINI
- 1 **FONCHIM** - Via G. Da Procida, 11 - 20149 MILANO
CHIMICA, FARMACEUTICA E SETTORI AFFINI
- 167 **FONDAEREO** - Piazza Barberini, 52 – 00187 - ROMA
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAVIGANTI DEL TRASPORTO AEREO -
PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO
- 116 **FONDAPI** - Piazza Cola di Rienzo 80 a – 00192 ROMA
INTERCATEGORIALE PICCOLE E MEDIE AZIENDE CONFAPI
- 2 **FONDENERGIA** - Via del Giorgione, 63 - 00147 ROMA
GRUPPO ENI
- 125 **FONDO GOMMA PLASTICA** - Piazza Medaglie d'oro, 3 - 20135 MILANO
INDUSTRIA GOMMA ED AFFINI E MATERIE PLASTICHE
- 143 **FONDOPOSTE** - Viale Europa, 190 - 00144 ROMA
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A
- 77 **FONDOSANITA'** - Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 - Roma
ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
- 123 **FON.TE.** - Via Cristoforo Colombo, 137 – 00147 ROMA
TERZIARIO - DISTRIBUZIONE - SERVIZI (CONFCOMMERCIO) E SETTORI AFFINI
(COMMERCIO TURISMO E SERVIZI)
- 163 **FONTEMP** - Via Tirso, 26 – 00198 ROMA
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
- 142 **FOPADIVA** - Loc. Autoporto 33/e – 11100 AOSTA
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA
- 99 **FOPEN** - Corso Trieste, 42 - 00198 ROMA
DIPENDENTI GRUPPO ENEL

- 166 **FUTURA** - Lungotevere A. da Brescia, 4 – 00196 ROMA
**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
istituito come patrimonio di destinazione all'interno della CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI**
- 93 **LABORFONDS** - Via della Mostra 11/13 - 39100 BOLZANO
LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO
DEL TRENTINO ALTO ADIGE
- 146 **MARCO POLO** - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA
SETTORI TURISMO (CONFESERCENTI) - TERMALE - DISTRIBUZIONE ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA
(FEDERTURISMO-CONFINDUSTRIA) - CATENE ALBERGHIERE (AICA) - FEDERTERME
- 126 **MEDIAFOND** - Viale Europa, 48 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
MEDIASET E RADIOTELEVISIVO PRIVATO
- 100 **PEGASO** - Via Savoia, 82 - 00198 ROMA
INTERCATEGORIALE ELETTRICITA' GAS E ACQUA MUNICIPALIZZATE
- 164 **PERSEO*** - Via Aniene, 14 – 00198 - ROMA
LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'
- 127 **PREVAER** - Viale Castello della Magliana, 38 – 00148 ROMA
AZIENDE DI GESTIONE AEROPORTUALE E DEI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA,
PERSONALE A TERRA COMPAGNIE AEREE
- 136 **PREVEDI** - Via Nizza, 45 – 00198 ROMA
IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE EDILI E AFFINI
- 88 **PREVIAMBIENTE** - Piazza Cola Di Rienzo, 68 - 00192 ROMA
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E AFFINI
- 102 **PREVICOPER** - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
- 158 **PREV.I.LOG** - Via T. Gulli, 39 – 20147 MILANO
LAVORATORI DELLA LOGISTICA
- 117 **PREVIMODA** - Viale Sarca, 223 - 20126 MILANO
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURA - PELLI - CUIOIO E VARIE (INDUSTRIA)
- 139 **PRIAMO** - Via Marcantonio Colonna, 7 - 00192 ROMA
ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E LAVORATORI SETTORI AFFINI
- 3 **QUADRI E CAPI FIAT** - Via Ottavio Assarotti, 9 – 10122 TORINO
QUADRI E CAPI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO FIAT
- 165 **SIRIO*** - Piazza Vescovio, 5 – 00199 - ROMA
LAVORATORI DEI MINISTERI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL
- 87 **SOLIDARIETA' VENETO** - Via Fratelli Bandiera, 54-58 – 30175 VENEZIA
LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI DEL VENETO
- 103 **TELEMACO** - Via Luigi Bellotti Bon, 14 - 00197 ROMA
TELECOMUNICAZIONE

La tutela assicurativa in caso di infortunio e malattia professionale

Nella tutela degli eventi infortunistici (infortuni e malattie professionali) vige il principio dell'automaticità delle prestazioni che rende effettiva la tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi inerenti all'ambiente di lavoro.

Il fondamento della tutela rispetto a tali eventi trova ragion d'essere nel nesso causale tra l'evento stesso e l'occasione di lavoro. La normativa originaria è rappresentata dalla L. n. 80/1898, che introduce nel nostro ordinamento la prima forma di assicurazione sociale. Attualmente la materia è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965) con le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 1982 e dal Decreto legislativo n. 38 del 2000 (in particolare, quest'ultimo ha esteso l'obbligo assicurativo a nuove categorie di lavoratori, quali i dirigenti, i parasubordinati, gli sportivi, nonché ha introdotto un nuovo sistema di classificazione tariffaria e ha esteso la tutela al danno biologico e all'infortunio in itinere).

1. Presupposti del rapporto assicurativo

La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è affidata dalla legge all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e questo per la generalità dei lavoratori; per poche categorie, l'assicurazione fa capo ad enti differenti; i dipendenti pubblici sono assicurati egualmente presso l'INAIL ma con un'apposita gestione "per conto dello Stato"; la tutela per gli infortuni sul lavoro per i dirigenti ed impiegati agricoli è gestita dall'ENPAIA; per gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima, la tutela assicurativa era gestita dall'IPSEMA ma, a seguito della soppressione dell'Istituto operata dal D.L. 78/2010 (art. 7), con la L. n. 122/2010, la predetta tutela è stata trasferita all'INAIL.

Il rapporto giuridico assicurativo si costituisce al verificarsi dei presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge (artt. 1 e 4 T.U.).

L'onere dell'assicurazione è a totale carico del datore di lavoro che è quindi tenuto a versare all'INAIL i premi assicurativi.

I presupposti soggettivi riguardano i soggetti assicurati, ovvero sia i lavoratori subordinati e non più come era originariamente solo quelli dell'industria (salvo i casi previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 38/2000). Costituiscono, quindi, requisiti essenziali la subordinazione e la manualità della prestazione. Il requisito della manualità della prestazione potrebbe far pensare ad un'esclusione degli impiegati dalla tutela assicurativa, ma in realtà la giurisprudenza ha precisato che l'art. 4 del T.U non opera

La tutela assicurativa in caso di infortunio e malattia professionale

una distinzione, agli effetti assicurativi, tra operai ed impiegati, piuttosto si riferisce a tutti coloro che sono esposti, per ragioni professionali, al rischio proprio di determinate lavorazioni. In questo senso va interpretato il n. 2 del citato art. 4, quando include nella tutela assicurativa coloro che “anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro altrui”. Sono coperti anche i lavoratori dell’area dirigenziale ed i lavoratori parasubordinati. L’art. 12bis del D.L. n. 11/09, conv. in L. n. 38/09, ha fornito l’interpretazione autentica degli art. 1 e 4 del T.U. stabilendo che “le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia”.

Nel settore agricolo sono compresi nella tutela i lavoratori fissi ed avventizi, i sovvrastanti che prestino opera retribuita, i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, che prestino opera manuale abituale nella propria azienda (art. 205 T.U.).

Il requisito oggettivo attiene a quelle attività lavorative che il legislatore ritiene pericolose e che quindi comportano un maggior rischio d’infortunio per il lavoratore.

Adempimenti del datore di lavoro ai fini del rapporto assicurativo

Per quanto riguarda gli adempimenti del datore di lavoro ai fini del rapporto assicurativo si segnala che, dal 1/04/2010, l’iscrizione all’assicurazione avviene mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, da presentare all’ufficio del registro delle imprese quale unico atto amministrativo necessario ai fini dell’avvio dell’attività, che ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

La comunicazione unica sostituisce la tradizionale denuncia dei lavori (art. 12 TU e DM 19/09/2003), che il datore di lavoro, contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa, doveva presentare presso un’unità territoriale INAIL.

Con la comunicazione unica, il datore di lavoro fornisce all’INAIL, per ogni sede di lavoro, tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio (circ. INAIL n. 52/09).

Il datore di lavoro deve poi trasmettere all’INAIL le successive modifiche e cessazione dell’attività d’impresa.

Tra gli ulteriori adempimenti vi è la comunicazione all’INAIL dei dati dei lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro sia iniziato o cessato nell’anno precedente. Questo obbligo è adempiuto con la comunicazione unica per l’instaurazione, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro, ex L 296/06.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del TU devono istituire e tenere il libro unico del lavoro, previsto dal DL 112/08 (art. 39 - 40) conv. in L. 133/08, la cui funzione è quella di accertare “ la regolarità di gestione dei rapporti di lavoro, con riguardo ai profili retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali”. Il libro unico del lavoro sostituisce il libro di matricola e il libro paga previsti dal TU ai fini della gestione del rapporto assicurativo.

I datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo infortunistico devono tenere anche il registro degli infortuni, dove annotare in ordine cronologico gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; sul predetto registro non devono essere annotate le malattie professionali.

Le aziende che esercitano attività particolari e nocive sono tenute ad avere appositi registri delle visite mediche e la cartella clinica di ogni lavoratore.

1.1. L'infortunio sul lavoro

L'infortunio sul lavoro è quello subito dal lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente, assoluta o parziale ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (con l'avvento del S.I.N.P. - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione introdotto dall'art. 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere comunicati anche gli infortuni che comportino un'assenza superiore ad un giorno. Fermo restando il periodo minimo di astensione per l'indennizzabilità da parte dell'Inail superiore ai tre giorni) .

Sono, pertanto, tre gli elementi che debbono sussistere per configurare un infortunio indennizzabile:

- Innanzitutto deve sussistere una lesione fisica o psichica che sia in grado di ridurre od eliminare le attitudini di un soggetto a svolgere una attività lavorativa (danno patrimoniale) o anche a realizzare la propria personalità; ed infatti, grazie alla riforma giurisprudenziale, confluita nella riforma del D.lgs. 38/00, oggetto della tutela è il bene della salute psicofisica della persona in quanto tale ovvero il danno biologico che è indennizzabile indipendentemente da ogni ricaduta patrimoniale. Deve sussistere, inoltre, una causa violenta ovvero sia un fatto esterno che agisca come causa efficiente e rapida in grado di produrre sul soggetto la lesione.
- Altro requisito richiesto dalla legge è l'occasione di lavoro, ovvero sia il legame causale che deve sussistere tra il lavoro e l'infortunio. Rientrano sotto tale espressione anche gli infortuni che si verificano per raggiungere il luogo di lavoro o durante il ritorno alla propria abitazione con mezzi pubblici o con mezzi privati resisi necessari per la mancanza dei primi, nonché, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, anche quando derivino dal caso fortuito o da cause estranee al lavoro. Si tratta del cosiddetto "infortunio in itinere", per il quale in base al T.U. sono indennizzati quelli occorsi durante il percorso dal luogo di abitazione al luogo di lavoro e viceversa, sia che il tragitto venga effettuato a piedi o con mezzi pubblici o con un mezzo personale purché esso si renda necessario per la distanza eccessiva o per l'assenza di trasporto pubblico, anche in ragione di garantire al lavoratore il tempo adeguato alla vita di relazione e alle esigenze familiari.

La tutela assicurativa in caso di infortunio e malattia professionale

- Si segnala che di recente l'INAIL ha riconosciuto l'infortunio in itinere a una donna straniera, violentata a Milano mentre usciva dalla palestra dove lavorava come addetta alle pulizie. L'Istituto – oltre all'indennizzo delle giornate di assenza giustificata dal luogo di lavoro – ha versato alla donna 10mila euro a seguito del danno biologico subito: non solo quello all'integrità fisica, ma anche per le gravi conseguenze di carattere psico-emotivo.
- La circolare INAIL n. 62 del 2014 ha recepito l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che estende la tutela assicurativa agli eventi in itinere accaduti durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola. Il riconoscimento dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, dell'infortunio accaduto al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessità dell'uso del mezzo privato, è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (es. l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e "necessitato" tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata. L'INAIL precisa che la sopradetta circolare si applica ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria o a quelle per le quali è in corso una controversia amministrativa o giudiziaria, o comunque non decise con sentenza passata in giudicato.

Restano esclusi gli infortuni cagionati dall'abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti. Sono inoltre esclusi gli infortuni avvenuti durante spostamenti indipendenti da ragioni lavorative o comunque da esse non necessitate.

In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediatamente comunicazione al datore di lavoro che, a sua volta, deve farne, entro due giorni, denuncia all'Inail, se la prognosi è superiore a 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi per la sua indennizzabilità (art. 53 T.U. e art. 18, comma 1, D.Lgs n. 81/98).

1.2. La malattia professionale

La malattia professionale è un evento dannoso per la persona originata da una causa non violenta ma lenta e progressiva, verificatasi in relazione alle prestazioni di lavoro. Tale malattia non può ricollegarsi genericamente all'occasione di lavoro, come per l'infortunio, ma deve essere in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività. Sono considerate malattie professionali, attualmente in numero di 58 nell'industria e 27 in agricoltura, quelle indicate in una tabella allegata al T.U., denominate malattie tabellate (D.M. 9-4-2008); ad esse vanno aggiunte l'asbestosi (derivante dall'esposizione all'amianto) e la silicosi (derivante dall'esposizione alle polveri libere di silicio).

Le nuove tabelle approvate con il citato DM 9/4/2008, sono entrate in vigore il 22/07/2008 e pertanto il nuovo sistema tabellare si applica alle malattie denunciate dopo tale data. Le malattie denunciate o manifestate entro il 22 luglio 2008 rientrano invece nel precedente sistema di tabellazione.

Nel caso di malattie tabellate, se il lavoratore era addetto alla lavorazione morbigena prevista in dette tabelle, opera una presunzione assoluta circa l'origine professionale della malattia. Il rapporto causa – effetto tra la malattia contratta e la lavorazione è presunto per legge, quindi il lavoratore deve limitarsi a provare di essere o essere stato addetto allo svolgimento della lavorazione tabellata per la patologia contratta, al fine di ottenere la tutela spettante. Tuttavia, per l'operatività di detta presunzione è necessario che la malattia sia denunciata nei termini stabiliti.

La Corte Costituzionale (Sent. n. 206/88) ha precisato che il momento della malattia corrisponde alla manifestazione dei sintomi mentre la data della denuncia ha effetto solamente sulla decorrenza della prestazione economica. Pertanto, anche se il lavoratore denuncia la malattia oltre i termini indicati nella tabella ma dimostra comunque che la malattia stessa si è manifestata nei termini, può avvalersi della presunzione legale.

Nel caso invece il lavoratore non riesca a dimostrare che i sintomi della malattia si sono manifestati entro il periodo massimo d'indennizzabilità, ovvero entro il tempo massimo dalla cessazione della lavorazione, non potrà avvalersi della presunzione legale anzidetta. In tal caso, i lavoratori soggiacciono alla disciplina dettata per le malattie non tabellate.

Queste ultime non possono avvalersi della presunzione perché non previste nella tabella, ma possono dar luogo all'indennizzabilità a condizione che l'interessato sia in grado di fornire la prova dell'origine lavorativa della malattia ovvero la prova del rischio e quella relativa alla dipendenza causale.

La differenza tra il sistema esclusivamente tabellare ed il sistema misto è che per le malattie tabellate vige una presunzione di origine lavorativa, se manifesta entro i termini fissati dal TU, mentre per le malattie non tabellate il lavoratore deve fornire la prova dell'origine lavorativa.

Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro della malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, a pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (art. 52 TU).

Il datore di lavoro deve trasmettere all'INAIL tale denuncia, corredata dal certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello di comunicazione del lavoratore (art. 53 TU). A seguito della recente modifica all'art. 53 co.5, il datore di lavoro, qualora invii la denuncia telematicamente, non deve più trasmettere il certificato medico all'Istituto assicuratore, a meno che non sia quest'ultimo a farne espressa

La tutela assicurativa in caso di infortunio e malattia professionale

richiesta, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Sempre l'art. 53 del TU prevede che il datore di lavoro deve denunciare l'infortunio, da cui siano colpiti i dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni indipendentemente da ogni valutazione circa i requisiti per l'indennizzabilità, entro due giorni da quello in cui il datore stesso ne ha avuto notizia. La denuncia deve essere corredata da certificato medico; qualora il datore effettui la denuncia per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di trasmettere in via telematica all'INAIL la comunicazione ai fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico; il datore ha l'obbligo, inoltre, di trasmettere per via telematica all'INAIL la denuncia a fini assicurativi degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico. Tale obbligo è stato rafforzato anche dal D.p.c.m. 22 luglio 2011, il quale stabilisce all'art. 1 che, " a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione delle istanze, dichiarazioni, ecc. tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica". L'INAIL precisa, con una circolare del 22 gennaio 2013, che entro il 1° luglio del predetto anno, saranno rilasciate le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e malattia professionale in via telematica. Alla data del 1° luglio 2013 l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli, per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti, lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio). Sul punto si segnalano anche le circolari dell'Inail n. 34 e n. 3 rispettivamente del 17 giugno 2013 e 17 gennaio 2014.

I sanitari che effettuano la diagnosi di una malattia professionale devono denunciare ai servizi ispettivi della DPL che alla competente sede INAIL (art. 139 TU).

Qualora durante la trattazione di un caso si ravvisi la possibilità che l'evento denunciato dal lavoratore derivi da un fatto doloso o colposo di un terzo, l'INAIL o l'INPS che riceve la denuncia è tenuta ad iniziare l'azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile, in via cautelativa.

2. Le prestazioni

Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato. Le prestazioni a carico dell'assicurazione infortuni sono di tre tipi: prestazioni sanitarie e cure termali, prestazioni economiche e prestazioni integrative.

Le prime sono destinate a garantire il diritto alla salute e finalizzate al recupero dell'attitudine al lavoro, le seconde sono dirette al risarcimento del danno ed infine le ultime, come suggerisce il termine stesso, sono integrative appunto, di quelle economiche ed attendono al verificarsi di determinati requisiti. Segnaliamo la circolare INAIL n. 50 del 10 ottobre 2013 che, sulla base dei decreti ministeriali previsti in materia, ha rivalutato le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi, con decorrenza 1° luglio 2013.

2.1. Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

In caso di infortunio o di malattia professionale:

- il datore di lavoro corrisponde l'intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'evento o si è manifestata la malattia professionale; per i tre giorni successivi a quello dell'evento provvede sempre il datore di lavoro corrispondendo il 60% della retribuzione, salvo le condizioni di miglior favore fissate dai contratti collettivi;
- dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e per tutta la durata dell'inabilità interviene l'INAIL che eroga un'indennità giornaliera in misura pari al 60% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni precedenti la data dell'evento per i primi 90 giorni di inabilità; la percentuale sale al 75% dal 91esimo giorno in poi fino alla guarigione clinica.

Generalmente il pagamento dell'indennità temporanea è anticipato direttamente dall'azienda per cui l'assicurato presta la propria opera, questa sarà poi successivamente rimborsata dall'Ente assicuratore.

2.2. Rendita per inabilità permanente

2.2.1. Eventi verificatisi dal 25 luglio 2000 - Indennizzo del danno biologico

Per gli infortuni e le malattie professionali denunciati dal 25 luglio 2000 in poi nei casi di inabilità permanente si tiene conto anche dell'indennizzo del danno biologico considerato come lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore.

Con la riforma operata dal D.Lgs n. 38/00 viene, quindi, introdotto un nuovo criterio a base dell'indennizzabilità che non si basa più sull'obbligo di risarcire la perdita della capacità di guadagno provocata dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale, quanto piuttosto su quello di tutelare il diritto fondamentale alla salute dell'individuo (danno biologico o danno alla persona) e, secondariamente, come conseguenza della lesione di tale diritto primario, il danno patrimoniale rappresentato dalla riduzione o perdita di capacità di lavoro. In tale sistema, il calcolo

La tutela assicurativa in caso di infortunio e malattia professionale

della rendita da erogare è indipendente dalla retribuzione precedentemente percepita dal lavoratore. L'importo della prestazione economica è stabilito, infatti, solo sulla base della menomazione, tenendo conto della sua gravità, del sesso o dell'età del lavoratore.

La nuova forma di indennizzo prevede due prestazioni:

- l'**indennizzo in capitale** per danno biologico, in relazione a menomazioni classificabili tra il 6% e il 15%, senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato, ma sulla base della tabella delle menomazioni e della tabella dell'indennizzo del danno biologico (in capitale);
- una **rendita**, per le menomazioni di gravità comprese tra il 16% e il 100%, formata da due quote: una quota per danno biologico, calcolata a prescindere dalla retribuzione percepita dall'assicurato ma sulla base della tabella delle menomazioni e della tabella dell'indennizzo del danno biologico (in rendita), e una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali frutto di un calcolo che tiene conto della retribuzione percepita dal lavoratore, del grado di inabilità, di eventuali familiari a carico e della tabella dei coefficienti relativi alla percentuale di danno riportata.

Nessun indennizzo è previsto per danni di gravità inferiore al 6%.

Di recente si segnala l'aumento delle indennità Inail per danno biologico, disposte con un Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali – in attuazione della legge di stabilità – che rende disponibili per tale scopo 50 milioni nel bilancio dell'Istituto. In questa maniera, viene superato un blocco dell'adeguamento delle prestazioni che durava dal 2009. In particolare, dal 1° gennaio 2014 aumentano del 7,57% le predette indennità Inail per danno biologico. L'aumento, disposto in via straordinaria in attesa dell'introduzione del sistema di rivalutazione automatica delle indennità, tiene conto "della variazione dei prezzi al consumo – si legge in una nota emanata dal dicastero – e si applica sia agli indennizzi sia ai ratei di rendita maturati dall'inizio dell'anno".

Con questo intervento vengono assegnate significative risorse agli oltre 100mila lavoratori infortunati e tecnopatici, superando anche un blocco nell'adeguamento delle prestazioni che durava dal 2009 e che ha provocato effetti negativi sul loro valore reale; in particolare, sono 105mila le rendite in essere interessate dall'incremento previsto dal decreto, 55mila gli indennizzi in capitale annui e 13mila le nuove rendite del 2014.

2.2.2. Eventi verificatisi prima del 25 luglio 2000

Per gli eventi che si sono verificati anteriormente al 25 luglio 2000 è liquidata invece la sola rendita in misura diversa a seconda della gravità della menomazione compresa tra l'11% ed il 100%. Per il danno compreso tra il 65% e il 100% si parla di inabilità permanente assoluta, mentre per il danno superiore al 10% e fino al 64% si parla di inabilità permanente parziale.

Nei casi di inabilità permanente dell'assicurato spetta una rendita corrispondente alla retribuzione annua, relativa ai dodici mesi precedenti l'infortunio o l'insorgenza della malattia, compresa entro un determinato massimale e comunque non inferiore ad un preciso minimale.

La rendita è corrisposta per tutta la vita a meno che il grado di inabilità non scenda sotto l'11% o la rendita venga capitalizzata.

L'importo della rendita è calcolato sulla retribuzione percepita nell'anno precedente la data dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale ed è rapportato al grado di inabilità riconosciuta.

La rendita può essere liquidata in capitale quando, a seguito di visita di revisione, il grado di inabilità risulti compreso tra l'11% e il 15%.

2.3. Assegno di incollocabilità

È previsto per mutilati e invalidi sul lavoro, con meno di 65 anni e aventi una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%, esclusi, a causa della gravità delle menomazioni subite, dai benefici del collocamento obbligatorio.

In seguito ad alcune modifiche, la percentuale minima per l'accesso al beneficio è stata fissata al 20% per tutti gli infortuni verificatisi e le malattie denunciata a decorrere dal 1 gennaio 2007.

2.4. Assegno per assistenza personale continuativa

Spetta al soggetto che, a seguito di infortunio o malattia professionale, necessita di assistenza personale continuativa a causa di particolari necessità.

Il riconoscimento dell'assegno è subordinato alla sola condizione che la menomazione sia elencata nell'apposita tabella di cui all'allegato n. 3 del T.U. n. 1124/65. Precedentemente era invece necessario il riconoscimento di una invalidità permanente assoluta.

2.5. Rendita ai superstiti in caso di morte dell'assicurato

Spetta ai familiari in caso di morte conseguente all'infortunio o alla malattia professionale; in particolare, spetta al coniuge fino alla morte o al nuovo matrimonio e a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto, riconoscibile o adottivo, sino al 18° anno di età o, se inabile, finché dura l'inabilità. In mancanza, spetta agli ascendenti e agli adottanti se conviventi e a carico del defunto, ovvero, alle stesse condizioni, ai fratelli e alle sorelle. Tale rendita è cumulabile con la pensione di reversibilità e viene corrisposta al coniuge superstite nella misura del 50% della retribuzione percepita dal deceduto e del 20% (40% ai figli orfani di entrambi i genitori e ai figli naturali orfani del solo genitore assicurato) a ciascuno degli altri aventi diritto. In mancanza del coniuge e dei figli minori studenti o inabili, la rendita ai superstiti spetta ai genitori e a fratelli e sorelle viventi a carico. La rendita decorre dal giorno successivo alla morte.

Poiché al convivente more-uxorio non è riconosciuto il diritto alla rendita, la Corte Costituzionale ha riconosciuto al figlio naturale orfano, anche di un solo genitore, il diritto alla rendita nella misura del 40% e non del 20% (Sent, n. 86/2009).

Ai superstiti spetta anche un assegno funerario rivalutabile di anno in anno (l'importo a partire dal 1 luglio 2010 è fissato in € 1.907,24). Detto assegno spetta anche a chiunque altro dimostri di avere sostenuto spese per i funerali.

2.6. Rendita di passaggio

Essa spetta all'assicurato affetto da silicosi o asbestosi, qualora la menomazione dell'integrità psicofisica sia di grado pari o non superiore al 60% (art. 150 T.U.). La prestazione decorre dalla data di effettivo abbandono della lavorazione nociva ed è erogata per la durata di un anno.

La rendita di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta entro il termine massimo di 10 anni dalla cessazione della prima, purché la nuova lavorazione risulti dannosa. La seconda volta la prestazione viene riconosciuta a condizione che la successiva attività in cui il lavoratore è occupato risulti comunque dannosa.

2.7. Rivalutazione delle rendite

Dall'anno 2000, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, le retribuzioni di riferimento per la riliquidazione delle rendite INAIL sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

3. Interventi sulle rendite

3.1. Rettifiche per errore

Le prestazioni erogate dall'Istituto assicuratore possono essere rettifiche qualora si rilevino errori commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse. La facoltà di rettifica può essere esercitata entro 10 anni dalla data di comunicazione del provvedimento errato.

3.2. Revisione

La revisione delle rendite e l'indennizzo in capitale per modifiche delle condizioni psicofisiche del lavoratore avvenute non oltre i 10 anni per gli infortuni, 15 anni per le malattie professionali e senza limiti di tempo per la silicosi e l'asbestosi. L'istituto può essere applicato anche alle fattispecie nelle quali inizialmente l'entità della lesione era valutata in misura tale da escludere qualunque indennizzo. In sede di revisione la rendita può essere anche soppressa o ridotta in caso di recupero dell'attitudine al lavoro, nei limiti del minimo indennizzabile (art. 83 T.U.).

4. L'assicurazione contro gli infortuni domestici

La legge 493/99, entrata in vigore il 1° marzo 2001, ha introdotto l'assicurazione obbligatoria, gestita dall'INAIL, per gli infortuni accaduti in ambito domestico. Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono in via esclusiva e non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività finalizzata alla cura della propria famiglia e dell'ambiente domestico dove essa dimora. L'assicurazione copre i casi di infortunio avvenuti, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro che per gli infortuni verificatisi a partire dal 01/01/2007 è fissata al 27%, per gli infortuni precedenti invece la percentuale richiesta era il 33%.

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni domestici non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni; pertanto solo il pagamento del premio dà diritto alla liquidazione delle stesse.

Il costo annuale dell'assicurazione, con scadenza entro il 31 gennaio, è rimasto invariato ed è pari ad € 12,91. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Pagando entro il 31 gennaio, la tutela assicurativa decorre dal 1° gennaio; se invece il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio, l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un reddito che non supera i 4.648,11 euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 euro.

Qualora l'assicurato rimanga vittima di un infortunio grave, avrà diritto ad una rendita, solo se l'inabilità permanente che ne deriva, è pari o superiore al 27%. Il vitalizio sarà erogato per tutta la vita dell'assicurato, con un importo compreso tra € 186,17 mensili, per i casi meno gravi (inabilità del 27%) ed € 1.292,90 al mese, per le inabilità al 100%. Inoltre, dal 17 maggio 2006 nella tutela assicurativa è compreso anche il rischio di morte, con la concessione della rendita ai superstiti. Ed infatti, è prevista l'erogazione della rendita ai superstiti, nonché l'erogazione dell'assegno funerario dell'importo di € 2.132,45.

In caso di infortunio, l'assicurato deve far pervenire alla sede INAIL più vicina alla propria abitazione il modulo per l'eventuale erogazione della rendita prevista dalla legge.

4.1. Le prestazioni

Le prestazioni erogate al verificarsi dell'evento protetto consistono in:

- una rendita per inabilità permanente, di durata vitalizia, esente da oneri fiscali e rapportata al grado di inabilità stessa che viene percepita per tutta la vita e non è soggetta a revisione;
- una rendita ai superstiti e un assegno funerario per i casi di infortunio mortale per gli eventi intervenuti dal 17/05/2006. In tale ipotesi, l'assicurazione corrisponde oltre alla rendita, un assegno funerario.

5. Il fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato istituito il Fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Tale particolare prestazione spetta ai familiari del lavoratore che è deceduto in seguito ad un grave infortunio sul lavoro e prevede l'erogazione di una somma una tantum versata a titolo risarcitorio. La somma spettante varia in funzione del numero dei membri che compongono il nucleo familiare. Il beneficio spetta anche se il deceduto non era assicurato all'INAIL, mentre restano esclusi dal godimento dello stesso i lavoratori morti in seguito ad una malattia professionale.

Con Decreto del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 novembre 2014, sono stati determinati, per l'anno 2014, gli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex art. 1, comma 1187, della L. n. 296/06, fermo restando le procedure, le modalità di accesso ai benefici del Fondo, individuati con Decreto del Ministro del Lavoro del 19 novembre 2008. L'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1 del predetto decreto 19 novembre 2008, è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

- Tipologia A, n. 1 superstite, € 3.500,00 per nucleo superstiti;
- Tipologia B, n. 2 superstiti, € 6.750,00 per nucleo superstiti;
- Tipologia C, n. 3 superstiti, € 10.000,00 per nucleo superstiti;
- Tipologia D, più di 3 superstiti, € 15.000,00 per nucleo superstiti.

Come sopraddetto, i soggetti beneficiari della prestazione una tantum sono sia i superstiti di lavoratori assicurati ai sensi del T.U. che quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, ecc.). Godono del beneficio anche i soggetti assicurati ai sensi della Legge n. 493/99 (lavoro domestico).

È prevista l'anticipazione della rendita ai superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ai sensi del T.U. n. 1124/65 e della L. n. 493/99 ed è corrisposto alle condizioni e nelle misure previste dall'art. 85 T.U. ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.

I benefici in questione non sono soggetti a tassazione.

6. La responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio e la malattia professionale

La presenza dell'assicurazione ha come conseguenza l'esonero di responsabilità civile del datore di lavoro (art. 10 T.U.); tuttavia, la responsabilità civile del datore permane qualora abbia subito una condanna penale che stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, imputabile al datore

di lavoro o ad un suo dipendente (Corte Cost. n. 22/67). In tal caso il lavoratore può agire civilmente contro il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno. Il T.U. stabilisce che il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro è limitato al danno differenziale, ovverosia alla somma stabilita dal giudice che eccede quanto già erogato dall'assicurazione.

Nei casi di accertata responsabilità del datore di lavoro, oltre all'azione che può promuovere il lavoratore o i suoi aventi diritto, anche l'INAIL può agire civilmente per recuperare il denaro corrispondente alle prestazioni erogate.

Ricordiamo la storica sentenza "Thyssenkrupp" del 14 aprile 2011, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, Corte d'Assise, relativa al processo per la morte dei sette operai dell'acciaieria della multinazionale tedesca, bruciati nell'incendio divampato il 6 dicembre 2007 mentre lavoravano. I giudici, in primo grado, condannarono a sei anni e 6 mesi il manager Espenhahn della multinazionale, per omicidio con dolo eventuale, per aver rinviato un investimento importante in materia di sicurezza, accettando il rischio di un disastro. La condanna per omicidio volontario con dolo eventuale aveva segnato un punto di svolta nella giurisprudenza dei processi per gli incidenti sul lavoro. La Corte d'assise d'appello del Tribunale di Torino ha rideterminato la condanna dell'amministratore delegato in dieci anni e soprattutto la condanna di primo grado di omicidio doloso con dolo eventuale è diventata di omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente. La sentenza di secondo grado è stata rimessa alle Sezioni Unite, affinché si pronunciasse chiarendo l'esatta linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente. In particolare rispondendo al quesito: "Se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell'agente circa la non verifica dell'evento comporti la qualificazione giuridica dell'elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale". La Cassazione, con la recente sentenza dell'aprile 2014, ha annullato quella della Corte d'appello di Torino, disponendo di rimodulare le condanne per omicidio colposo e omissione volontaria di cautele contro gli incidenti inflitte ai sei dirigenti della multinazionale tedesca dell'acciaio. Il 18 settembre 2014 sono state depositate le motivazioni delle Sezioni Unite (Cass. Pen. N. 38343/14). In particolare, i Giudici precisano che non è la previsione dell'evento, bensì la violazione, a differenziare il dolo eventuale dalla colpa cosciente: la previsione in termini di concretezza e di probabilità costituisce solo uno degli strumenti offerti al giudice per accertare la sussistenza della violazione. L'accettazione del rischio non può quindi avvenire per pura disattenzione, noncuranza o mero disinteresse, ma a seguito di una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente sceglie tra l'agire accettando l'eventualità di commettere l'azione vietata e il non agire. In ogni modo, sia l'accettazione che la violazione hanno come oggetto non il rischio di evento, ma esattamente l'evento di reato. Costituisce indicatore del dolo eventuale la circostanza che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento. Tale giudizio riduce l'atteggiamento dell'agente a quello proprio del dolo diretto e dunque riduce

**La tutela
assicurativa
in caso
di infortunio
e malattia
professionale**

l'area occupata dalla figura soggettiva in esame. In ogni modo, in tutte le situazioni probatorie irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore dell'imputato e rinunciare all'imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge. È la fattispecie che riguarda l'evento disastroso verificatosi poco dopo la mezzanotte nello stabilimento della ThyssenKrupp ove, a seguito dell'incendio, si formava una nuvola incandescente di olio nebulizzato che si espandeva improvvisamente per un'ampiezza di 12 metri ed investiva gli operai che si erano avvicinati all'incendio con estintori a breve gittata, senza lasciare loro possibilità di scampo.

Anche per quanto riguarda il disastro provocato dalla eternit e la cancerogenicità dell'amianto, attendiamo la sentenza nel processo di appello in corso presso il Tribunale di Torino per le morti negli stabilimenti italiani della multinazionale dell'amianto. Schmidheiny e de Cartier, imputati per disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, in primo grado erano stati condannati a 16 anni di carcere.

In appello la pena è stata aumentata a 18 anni. La Corte d'Appello di Torino ha inoltre disposto cospicui risarcimenti per le parti civili: oltre ai parenti delle vittime, 20 milioni di euro alla Regione Piemonte, 30,9 milioni al comune di Casale Monferrato (il più colpito dalla strage) e una provvisoria di 15 milioni per l'Inail. La recente sentenza di Cassazione penale, sez. I, n. 7981 del 23 febbraio u.s. ha statuito la prescrizione del reato di disastro, liberando i rappresentanti della Eternit Spa da ogni accusa relativa ai danni alla salute provocati dalle cosiddette polveri d'amianto, ed ha cancellato i risarcimenti previsti a favore delle parti civili. I Giudici della Cassazione ritengono che " la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto, prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità a Schmidheiny, quindi non oltre il mese di giugno del 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo, venne meno ogni potere gestorio riferibile all'imputato ed al gruppo svizzero, e gli stabilimenti cessarono l'attività produttiva che aveva determinato, e completato per accumulo e progressivo incessante incremento, la disastrosa contaminazione dell'ambiente lavorativo e del territorio circostante". I Giudici di Cassazione aggiungono che " ammettendo che ai fini della nozione di evento occulto possa rilevare anche il ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici, legato alla lentezza della risposta politica a problemi di tale fatta, almeno a far data dall'agosto dell'anno 1993 non poteva ignorarsi, a livello comune, l'effetto del rilascio incontrollato di polveri e scarti prodotti dalla lavorazione dell'amianto, definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti" e " da tale data a quella del rinvio a giudizio (2009) e della sentenza di primo grado (del 13 febbraio 2012) sono passati ben oltre i 15 anni previsti per la maturazione della prescrizione".

Di amianto si continua ancora a dibattere in tante aule di tribunale d'Italia, come per l'Ilva così anche il petrolchimico di Ravenna, processi che tentano di dare giustizia alle sue vittime o quantomeno di attirare la dovuta e meritata attenzione sulle necessarie bonifiche e sulle misure che si rendono obbligatorie per evitare che di amianto si continui a morire. L'attenzione, a seguito della sentenza di Cassazione che ha annullato le condanne per disastro ambientale nell'ambito del processo Eternit, si è spostata in Parlamento, anche a seguito della presentazione di un ddl sulla prescrizione. Certamente anche la questione sui reati ambientali avrebbe bisogno di essere riformata.

7. Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio: nuova denuncia di malattia professionale

Con sentenza n. 46 del 12 febbraio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131.

Le eccezioni di incostituzionalità erano state poste dal giudice di merito in relazione a fattispecie in cui il lavoratore, avendo continuato ad essere addetto ad attività morbigena anche dopo la costituzione della rendita, chiedeva il riconoscimento di un peggioramento dei postumi intervenuto dopo il decorso del quindicennio.

La Corte Costituzionale ha rilevato che la fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 137 T.U., il quale disciplina esclusivamente l'ipotesi dell'aggravamento dell'inabilità conseguente alla naturale evoluzione della patologia che ha dato luogo alla costituzione della rendita.

La Consulta ha precisato che "[...] quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno e si è quindi in presenza di una "nuova" malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art.131". La materia in questione è stata successivamente oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione che si è espressa nel senso di considerare applicabile il combinato disposto degli artt. 80 e 131 t.u. in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l'aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell'esposizione allo stesso rischio morbigeno.

In tali casi, infatti, in presenza delle medesime condizioni ambientali, dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, si verifica, oltre il decorso del termine suddetto, una variazione delle condizioni fisiche che "[...] non concerne l'evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall'Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell'esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno".

**La tutela
assicurativa
in caso
di infortunio
e malattia
professionale**

Pertanto, la fattispecie, come affermato dalla Corte Costituzionale, deve ritenersi estranea all'ipotesi di cui all'art. 137 T.U. che si riferisce esclusivamente all'aggravamento, eventuale e consequenziale, dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia e deve essere quindi inquadrata in quella contemplata dall'art. 80.

In sintesi, la denuncia di un aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dev'essere considerata come nuova malattia, sempre che ricorra anche la continuazione, oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, dell'esposizione all'agente patogeno che ha dato causa all'originaria patologia professionale.

In ogni diversa ipotesi, sulla base del principio di consolidamento dei postumi alla scadenza dei termini revisionali, l'aggravamento non può essere preso in considerazione.

Di recente l'INAIL è intervenuto in merito all'aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia a seguito di tecnopatia riconosciuta senza postumi indennizzabili in rendita. In particolare, ha considerato l'ipotesi di aggravamento di malattia professionale anche nei casi in cui, pur non essendovi stata la costituzione di una rendita, la protrazione dell'esposizione a rischio morbigeno riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili o indennizzato in capitale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/00. Si potrebbe realizzare la situazione in cui, la malattia professionale, denunciata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/00, è stata riconosciuta ma non indennizzata in capitale (grado di menomazione inferiore al 6%). In questo caso, l'aggravamento che si è verificato dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia, deve essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato la malattia professionale.

Un'altra fattispecie che si potrebbe verificare, riguarda la malattia professionale, denunciata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/00, e riconosciuta ma non indennizzata in capitale (grado di menomazione dal 6 al 15%). In questo caso, l'aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia deve essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato la malattia professionale.

Infine, si potrebbe verificare la fattispecie in cui la malattia professionale, denunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 38/00. Sia stata riconosciuta ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all'11%). In tale caso, l'aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia deve essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell'esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all'agente patogeno che ha causato l'origine professionale della patologia.

8. Il fondo per le vittime dell'amianto

Dal 13 aprile 2011 è in vigore il Regolamento per le vittime dell'amianto.

Con la Legge n. 244/2007 ed il successivo Decreto Interministeriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno reso operativo il Fondo per le vittime dell'amianto. La prestazione spetta a tutti i titolari di rendita che per motivi lavorativi siano stati esposti a lavorazioni con amianto o "Fiberfrax" e a eventuali superstiti del lavoratore se questi è deceduto. Si tratta di una prestazione erogata d'ufficio dall'INAIL aggiuntiva alla rendita già percepita.

A partire da febbraio 2012 l'INAIL ha avviato i pagamenti della prestazione aggiuntiva prevista dal Fondo per le vittime dell'amianto per le competenze dell'anno 2011. Ricordiamo che il fondo, con contabilità autonoma e separata, è finanziato con risorse provenienti dal Bilancio dello Stato e dalle imprese. Gli interessati, per ottenere il beneficio, non devono presentare alcuna istanza. I pagamenti relativi all'anno 2012 sono stati avviati, a seguito del trasferimento delle risorse da parte dello Stato, con un primo acconto della prestazione aggiuntiva, previsto nella misura del 10% della rendita percepita, ed il pagamento di un secondo acconto; nell'anno in corso dovrebbe essere liquidato il conguaglio.

9. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

La Legge di stabilità 2015 all'art. 1, comma 112 dispone che "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva". La disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 e riguarda i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stata annullata la certificazione rilasciata dall'INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/92. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall'INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei soggetti interessati. La norma non riguarda il caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall'interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. La decorrenza delle pensioni non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2015.

La legge di stabilità per il 2015 prevede, inoltre, all'art. 1, comma 115, i benefici previdenziali per esposizione all'amianto per gli assicurati iscritti all'Ago, gestita dall'Inps, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Inail, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci

La tutela assicurativa in caso di infortunio e malattia professionale

anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura del trattamento pensionistico. Sono esclusi gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell'Ago, nonché i lavoratori non soggetti all'Ago contro le malattie professionali gestita dall'Inail. Anche in questo caso la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2015.

È esteso a tutto il 2016 il termine della maggiorazione contributiva ai sensi della L. 257/1992 per i lavoratori esposti all'amianto collocati in mobilità per cessazione attività lavorativa. Tali maggiorazioni si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione previdenziale diversa da quella dell'Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015-2016. La scadenza del termine per la presentazione della domanda è stata derogata al 31-12-2016.

È istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018.

Ai lavoratori del settore produzione materiale rotabile ferroviario che hanno lavorato senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione dell'amianto, sono riconosciuti i benefici previdenziali della L. n. 257/1992 art. 13 c. 8.

È istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie per l'esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali.

10. Il Mobbing

Il mobbing è inteso come l'insieme di atti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, capi, intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati con specifica determinazione e carattere di continuità, volti ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche solo al fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale presta la propria opera.

Sono considerati elementi essenziali della fattispecie l'aggressione o la persecuzione di carattere psicologico, la sua frequenza, la sistematicità e la durata nel tempo, il suo andamento progressivo nonché le gravi conseguenze patologiche che ne derivano per il lavoratore. Le pratiche di mobbing possono menomare l'integrità psicofisica del lavoratore, provocando danni quali la depressione, disturbi post traumatici da stress, con carattere transitori e permanente.

Il mutamento delle malattie professionali ha indotto la giurisprudenza ad indicare principi interpretativi ed applicativi adeguati alla realtà, e con riferimento al nesso causale, la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia.

Per la elaborazione e la revisione periodica delle tabelle contenenti l'elenco delle malattie professionali, per le quali vige l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 139 del TU n. 1124/1965, è stata prevista la costituzione di una Commissione scientifica composta da non più di 15 componenti in rappresentanza di vari Ministeri ed Enti. Questo elenco è stato predisposto per la prima volta con DM 27 aprile 2004, poi aggiornato con DM 14 gennaio 2008 e con successivo DM 11 dicembre 2009. La Commissione ha valutato l'opportunità di ricorrere al concetto di elevata probabilità, oltre che a quelli di limitata probabilità e di possibilità. A queste ultime appartengono le malattie psichiche e psicosomatiche, derivanti da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro (costrittività organizzative). Le malattie possono essere il disturbo all'adattamento cronico, con ansia, depressione, alterazione della condotta e/o dell'emoività, disturbi somatiformi o il disturbo post-traumatico cronico da stress. Si segnala la circolare INAIL n. 71/2013, con la quale l'Istituto calava nei meccanismi propri della malattia professionale non tabellata le malattie da costrittività organizzativa. Le proposte di nuove tabelle valutative delle menomazioni, di cui all'art. 13 del d.lgs. 38/00, elaborate dall'INAIL si soffermano su diverse patologie (es. epilessia con grave compromissione psicofisica a seconda del tipo di crisi, disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, da stress cronico severo, ecc.), tali valutazioni si riferiscono all'indennizzo del danno biologico.

Si segnala la recente sentenza n. 12048/11 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema del mobbing verticale. In particolare i giudici ritengono che "per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico-psichico e del complesso della sua personalità".

11. Stress lavoro correlato

Il rischio di stress nei luoghi di lavoro può avere, nel lavoratore, conseguenze psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress, esaurimento o depressione connessi al lavoro. Alcune condizioni di lavoro che potrebbero comportare rischi psicosociali sono carichi di lavoro eccessivi, richieste contrastanti e mancanza di chiarezza sui ruoli; scarso coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano i lavoratori e mancanza di influenza sul modo in cui il lavoro viene svolto; gestione inadeguata dei cambiamenti organizzativi, precarietà del lavoro; comunicazione inefficace, mancanza di sostegno da parte dei colleghi o dei superiori; molestie psicologiche e sessuali, violenza da parte di terzi. Lo stress si manifesta tra i lavoratori quando le richieste avanzate nei loro confronti superano la loro capacità di farvi fronte. Oltre ai problemi di salute mentale, i lavoratori sottoposti a stress prolungato possono sviluppare gravi problemi di salute fisica come le malattie cardiovascolari o i disturbi muscoloscheletrici.

**La tutela
assicurativa
in caso
di infortunio
e malattia
professionale**

Per le imprese gli effetti negativi possono essere una scarsa redditività complessiva, un maggiore assenteismo, il presentismo (le persone continuano ad andare a lavorare quando sono malate e non possono essere efficienti) e un aumento dei tassi di incidenti e infortuni. Le assenze tendono ad essere più lunghe di quelle dovute ad altre cause e lo stress lavoro-correlato può contribuire ad aumentare i tassi di prepensionamento, in particolare tra gli impiegati. I costi per le imprese e la società sono considerevoli e vengono valutati in miliardi di euro a livello nazionale.

Lo stress è il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa maggiormente segnalato in Europa. Da un sondaggio d'opinione europeo condotto dall'EU-OSHA è emerso che più della metà di tutti i lavoratori considera lo stress lavoro-correlato comune nel proprio luogo di lavoro. Gestire lo stress di lavoro correlato da parte dei datori di lavoro è anche un dovere giuridico stabilito dalla direttiva quadro 89/391/CEE e ribadito dagli "accordi quadro" tra le parti sociali sullo stress lavoro-correlato e sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro. Inoltre, il patto europeo per la salute e il benessere mentale riconosce il mutamento delle esigenze e le crescenti pressioni nei luoghi di lavoro e incoraggia i datori di lavoro ad applicare ulteriori misure volontarie per promuovere il benessere mentale.

In materia, si segnala la recente sentenza di Cassazione Penale, Sez. IV, 8 marzo 2013 n. 11062, che ha per la prima volta affrontato un caso d'infortunio sul lavoro addebitato ad una carente valutazione del rischio da stress da lavoro correlato. Il datore di lavoro, infatti, è stato condannato per un infortunio occorso ad un lavoratore addetto a lavori di pulizia e caduto da una scala a pioli al momento dell'ultimo vetro da pulire in quel sito per l'eccessiva stanchezza accumulata alla fine della giornata lavorativa. Nella sentenza, in particolare, i Giudici aggiungono che *"nella sequenza degli accadimenti che esistono nell'infortunio non intervenne alcun fattore estraneo all'esecuzione del lavoro, sicché è altamente probabile che se quelle condizioni di lavoro fossero state differenti (quelle poste in essere dopo il sinistro) l'infortunio non si sarebbe verificato"*.

Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto non cattolico

Tutela previdenziale del clero

La previdenza sociale è stata prevista, per la prima volta, nel Codice di Diritto Canonico del 1983, ex canone 281, comma 2, il quale prevede il diritto dei chierici ad *“usufruire della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia”*.

Va ricordata la costituzione, sin dall'anno 1941, di una *“Cassa di sovvenzioni per il clero secolare d'Italia”*, nonché la possibilità prevista dall'[art. 27 della L. 222/1985](#), per l'Istituto centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, di svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Per ciò che concerne l'ordinamento statale, gli ecclesiastici godono di una tutela previdenziale generale in quanto cittadini e di una tutela particolare in quanto sacerdoti.

Gli ecclesiastici (sacerdoti, diaconi, religiosi, ecc.), secolari e regolari, che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi (Stato, Enti pubblici, datori di lavoro privato) sono iscritti alle rispettive forme previdenziali per ciò che riguarda la vecchiaia e la invalidità. La [legge n. 392 del 1956](#) ha stabilito che, nei riguardi dei religiosi e delle religiose che prestano attività di lavoro alle dipendenze dei terzi, diversi dagli enti ecclesiastici, l'obbligo delle assicurazioni sociali sussiste anche se le modalità di lavoro siano pattuite tra datore di lavoro e l'Ordine cui appartengono i religiosi, e anche se l'Ordine stesso riscuota direttamente il compenso pattuito per la prestazione di lavoro.

Gli ecclesiastici cattolici appartenenti al clero secolare ed i ministri dei culti diversi da quello cattolico beneficiano di un apposito Fondo Previdenziale (nato dalla fusione del *“Fondo per l'assicurazione e invalidità del clero”* con il *“Fondo per l'assicurazione e invalidità dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica”*, L. 579 e 580 del 1961) disciplinato dalla [L. 22/12/1973 n. 903](#) e dall'[art. 42 della L. 488/1999](#) e gestito dall'INPS, mentre i religiosi che fanno parte del clero regolare, appartenenti ad un Istituto religioso canonicamente eretto, che abbiano emesso i voti pubblici di castità, povertà e obbedienza e conducano vita fraterna in comunità, trovano generalmente ogni forma di sostentamento e di assistenza nell'ambito e a carico dell'ordine o congregazione di appartenenza e sono pertanto esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo Clero.

Al Fondo clero devono essere iscritti obbligatoriamente tutti i sacerdoti cattolici secolari (a decorrere dalla data dell'ordinazione sacerdotale) ed i ministri dei culti diversi da quello cattolico (con effetto dalla data di inizio del ministero ed a seguito della conclusione di una mini-intesa tra l'autorità amministrativa competente e il gruppo religioso di appartenenza). Tale obbligo, originariamente limitato ai soli cit-

Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto non cattolico

tadini italiani residenti, è stato esteso, dal 1° gennaio 2000 (ex art. 42, L. 488/99), ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o di Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese e enti acattolici riconosciuti.

Per quanto riguarda il clero cattolico ed in particolare i sacerdoti rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla L. 222/1985, va precisato che, non esistendo identità temporale tra obbligo contributivo ed accesso al sistema sostentamento, grava esclusivamente sul ministro del culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra la sua ordinazione sacerdotale (o, se già ordinato regolare, di suo ingresso nel clero secolare) ed inserimento in tale sistema, oppure nel periodo compreso tra ingresso in Italia ed inserimento nel sistema di sostentamento; o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.

Contribuzione

La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo *status* di ministro di culto.

I contributi, a carico degli iscritti, sono determinati in misura annua e sono rivalutati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 20 L. 903/1973).

Dal 2011 l'importo annuo del contributo dovuto dagli iscritti del Fondo clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è pari ad € 1.607,04 annui (267,84 € bimestrali e 133,92 € mensili). Tale importo è confermato provvisoriamente anche per il 2013 e 2014 (Decreto Interministeriale dell'11.12.2012 – Circolare Inps del 21.02.2013, n.30).

Il decreto interministeriale del 29 novembre 2013 ha successivamente rideterminato il contributo dovuto per l'anno 2012 dagli iscritti al Fondo di previdenza clero. Il contributo, pari a € 1.650,43 annui (€ 275,07 bimestrali e € 137,54 mensili), resta confermato anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che ne modifichi l'ammontare. A conguaglio degli importi già versati per gli anni 2012 e 2013 (pari ad € 1.607,04 annui), gli iscritti al fondo hanno dovuto versare € 43,39 quale differenza dovuta per ciascun anno (Circolare Inps del 29.01.2014, n. 14).

È stato quindi aggiornato il contributo dovuto per l'anno 2013, con la pubblicazione del decreto interministeriale del 28 luglio 2014. Detto contributo è di € 1.699,92 annui (€ 283,32 bimestrali ed € 146,66 mensili) ed è a carico degli iscritti anche per gli anni 2014, 2015 e 2016 fino a nuova variazione del suo ammontare per effetto di altro decreto. A titolo di conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2013, 2014 (pari a €1.659,43), è dovuta la differenza di € 49,49 per ciascun anno entro il 31 marzo 2015 (Circolare Inps 29.01.2015, n.15).

La contribuzione riferita al 2015 deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2015 che ha rideterminato, ai sensi dell'art. 20 della l. 903/1973, il contributo dovuto per l'anno 2014 dagli iscritti al Fondo Clero. Detto contributo è di € 1.718,64 annui ed è valido per il 2014 e fino al 2017, frazionato in € 286,44 a bimestre oppure in 143,22 € mensili. Rispetto a quanto finora versato è dovuto un conguaglio di 18,72 € per ciascun anno 2014 e 2015. Il termine di versamento dei conguagli 2014-2015, senza l'aggiunta di interessi, è fissato al **31 marzo 2016**. La contribuzione riferita al 2016 deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza (circ. Inps n. 6 del 15/01/2016).

Con circolare n. 30 del 21 febbraio 2013, anche per i versamenti riferiti alla contribuzione dovuta dagli iscritti al Fondo Clero è stato introdotto il bollettino MAV – pagamento mediante avviso – in sostituzione del bollettino di conto corrente postale.

La modalità MAV è riferita ai soli iscritti che provvedono autonomamente al versamento (Sacerdoti secolari esclusi dal sostentamento di cui alla l. 222/1985; Ministri del Culto acattolici tenuti all'assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per Ciascuna Confessione dal relativo decreto interministeriale; Sacerdoti secolari e Ministri di Culto acattolici in contribuzione volontaria). L'introduzione del MAV ha disattivato il pagamento con bollettino postale.

Resta al contrario confermata la modalità di versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti cumulativi a cura dell'Istituto Centrale per il Sostentamento e per le Confessioni Acattoliche.

Con la chiusura dal 31 marzo 2013 del conto corrente postale dedicato, i versamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario intestato alla Sede Inps di Terni, Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo Clero.

Per quanto attiene i sacerdoti stranieri, anche per il 2016 l'Inps accompagna le indicazioni in merito ai nuovi importi contributivi ed alla decorrenza dell'obbligo di iscrizione al Fondo Clero. In particolare, la contribuzione al Fondo, secondo l'ente previdenziale, è dovuta dai sacerdoti stranieri nel "periodo compreso tra l'ingresso in Italia e l'inserimento nel sistema di sostentamento" (circ. Inps n. 6 del 15/01/2016).

Trattamenti

Il Fondo clero per la sua particolare natura giuridica, strettamente legata alle singolari caratteristiche del servizio dei ministri del culto, non può essere accostato né alle gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria, né agli altri Fondi speciali dell'Inps (telefonici, elettrici, ecc.). Infatti, non vi trovano applicazione le nuove di-

**Fondo di
previdenza del
clero secolare
e dei ministri
di culto non
cattolico**

sposizioni in materia di trattamenti pensionistici di cui alla legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del DL 6 dicembre 2011, n. 201.

Tuttavia, la sua distinzione previdenziale, che rispetta la natura e lo status del ministro del culto, non ha evitato al Fondo clero un'autonoma stagione di riforme che, iniziata nel 2000 e tuttora in corso.

Le prestazioni erogate sono:

- **Pensione di vecchiaia** La legge 903/1973 prevedeva la pensione di vecchiaia al raggiungimento di 65 anni di età e almeno 10 anni di contributi. Con la legge 488/99 (finanziaria 2000) è stata realizzata una significativa riforma; infatti, con l'art. 42 (Fondo di previdenza per il Clero) è stata stabilita la progressiva elevazione dell'età anagrafica a 68 anni, in ragione di un anno ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Dalla medesima data e con la medesima progressione temporale è stata elevato anche il requisito minimo di contribuzione a 20 anni. L'art. 42 della l. 488/99 ha inoltre confermato l'età anagrafica di 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Pertanto dal 1° luglio 2013 la pensione di vecchiaia può essere richiesta al compimento di 68 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione o, al compimento di 65 anni con un'anzianità contributiva di 40 anni.

Per effetto del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita, esteso al fondo clero dalla legge 122/2010, i requisiti anagrafici di 68 e 65 anni sono incrementati di tre mesi dal 1° gennaio 2013 al 2015 e di ulteriori 4 mesi a partire dal 1° gennaio 2016 (ossia, 65/68 anni e 7 mesi).

La pensione è costituita da una quota minima, di importo pari al trattamento minimo AGO dovuta in relazione ai requisiti contributivi minimi richiesti per beneficiare della pensione di vecchiaia. A tale importo va aggiunta una ulteriore quota annua, liquidata in relazione a ciascun anno di contribuzione eccedente il minimo contributivo.

La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell'importo.

- **Pensione di invalidità.** Il Fondo prevede una specifica pensione di invalidità che spetta agli iscritti che abbiano contribuito al Fondo per almeno 5 anni e si trovino nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale. Il diritto alla pensione di invalidità è riconosciuto anche all'iscritto esonerato dalle funzioni di ministro di culto o ridotto allo stato laicale, che possa far valere 5 anni di anzianità contributiva nel Fondo stesso e che sia stato dichiarato invalido secondo le norme in vigore nell'AGO.

In presenza dei requisiti di legge, la pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Il suo importo è costituito, come per

la prestazione di vecchiaia, da una quota fissa pari a quella del trattamento minimo AGO, a cui va aggiunta la maggiorazione prevista per gli eventuali anni di assicurazione eccedenti il requisito minimo richiesti per l'anno di liquidazione. Qualora l'iscritto ottenga la prestazione di invalidità con una anzianità contributiva inferiore al requisito minimo, avrà comunque diritto alla liquidazione di un importo pari a quello del minimo di vecchiaia a carico dell'AGO.

- **Pensione ai superstiti.** Indiretta o di reversibilità, introdotta dal 1° gennaio 1973, spetta a domanda ai familiari superstiti di pensionato o iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata nel Fondo.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa ed è corrisposta agli aventi diritto secondo le aliquote percentuali previste nell'AGO. Detta prestazione non può essere inferiore al trattamento minimo che corrisponde il Fondo e non può superare il 100% della pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa.

- **Maggiorazione della pensione** per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo.

La maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il minimo è dal 1° gennaio 2016 pari ad € 5,79.

Il trattamento minimo è dal 1° gennaio 2016 pari a € 501,89.

Totalizzazione

La totalizzazione ai sensi del decreto 42/2006 può essere utilizzata anche dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle Confessioni diverse dalla religione Cattolica.

La legge 903/73 che disciplina il Fondo, non prevede tra le prestazioni pensionistiche a carico dello stesso la pensione di inabilità, ma regola in via autonoma una specifica pensione di invalidità.

Fermo restando l'utilità della contribuzione all'interno del Fondo, per il conseguimento della pensione di inabilità totalizzata presso una diversa gestione, resta esclusa la possibilità per gli iscritti al Fondo di chiedere la liquidazione di una pensione di inabilità.

La determinazione del "pro quota" a carico del fondo dovrà essere determinato applicando il sistema di calcolo contributivo puro, oppure sarà calcolato in base alle norme del fondo qualora l'iscritto abbia già raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una pensione autonoma a carico dello stesso.

Ricongiunzioni

L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'AGO e con altre forme di previdenza sostitutive ad essa o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

**Fondo di
previdenza del
clero secolare
e dei ministri
di culto non
cattolico**

I contributi versati al fondo non sono tuttavia cumulabili con quelli versati o accreditati in altri ordinamenti pensionistici.

Pertanto non sono applicabili alle contribuzioni del fondo le norme sulla ricongiunzione (L. 29/79).

Trattamento minimo di pensione in vigore nel Fondo clero

Anno	Importo mensile	Pensioni liquidate a norma degli artt. 16 e 17 delle Leggi n. 579 e n. 580 del 5/7/1961 e dell'art. 25 della Legge 22/12/1973, n. 903	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo
2005	420,43	87,69	4,84
2006	427,58	89,18	4,92
2007	436,14	90,97	5,02
2008	443,56	92,52	5,11
2009	457,76	95,48	5,27
2010	460,97	96,15	5,31
2011	468,35	97,69	5,40
2012	481,00	100,32	5,55
2013	495,43	103,33	5,72
2014	500,88	104,47	5,79
2015	501,89	104,69	5,79
2016	501,89	104,69	5,79

Contributi obbligatori

Sono i contributi versati presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o presso le forme di essa esclusive, sostitutive o esonerative, in relazione all'attività di lavoro svolta dal soggetto assicurato (lavoratore dipendente o autonomo). Sono calcolati in percentuale sulla retribuzione presa a base per il versamento dei contributi, che è la stessa utilizzata per il calcolo della pensione (o di una quota di essa). Per i lavoratori subordinati i contributi obbligatori sono ripartiti tra dipendente e datore di lavoro ed è su quest'ultimo che grava l'obbligo di versarli, compresa la quota di competenza del lavoratore.

La misura dei contributi

Dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive a carico dei lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive di essa sono aumentate di 0,3 punti percentuali. L'aliquota previdenziale complessiva per IVS, come determinata a seguito di questa disposizione d'aumento (art. 1, comma 769, della legge finanziaria per il 2007), non può essere superiore al 33%.

A seguito di queste disposizioni, le aliquote contributive IVS gravanti sui diversi settori di lavoro sono così determinate:

- lavoratori dipendenti del settore privato in genere: 33% della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia); l'aliquota è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore nelle misure del 23,81% e 9,19%. Differenze anche notevoli, in più o in meno, sono previste in relazione al settore di attività dell'impresa (es. agricoltura), al fondo pensionistico di iscrizione in corso di armonizzazione (es. volo, spettacolo), all'ambito geoeconomico (zone montane, zone svantaggiate), al tipo di contratto riferito alla figura del dipendente (apprendisti, incremento occupazionale) ed eventualmente al processo di regolarizzazione dell'impresa (contratti di riemersione). Fasce di retribuzione convenzionale ed aliquote diverse sono previste per i lavoratori domestici e i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale;
- lavoratori dipendenti del settore pubblico:
 - 32,65% per gli iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) di cui la parte corrispondente al 23,80% a carico del datore di lavoro e quella corrispondente all'8,85% a carico del lavoratore;
 - 33% per gli iscritti alla CTPS (24,20% e 8,80%).

Sulle fasce di retribuzione pensionabile oltre il limite massimo di retribuzione pensionabile (vedi), l'aliquota a carico del lavoratore è aumentata di un punto. Per le pensioni o quote di pensioni calcolate con il sistema contributivo, si considera come se si fosse versato il 33% anche per il periodo dal 1.1.1996 al 31.12.2006 (aliquota di computo).

Contributi obbligatori

Per i lavoratori autonomi iscritti ad una delle gestioni speciali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e per i lavoratori indipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS istituita con l'art. 2, comma 26, della legge 335/95, le aliquote contributive sono riportate nelle tabelle seguenti. I soli iscritti alla gestione commercianti sono tenuti al versamento di un contributo addizionale per finanziare l'indennizzo temporaneo per chiusura definitiva dell'attività commerciale (vedi pag. 242).

ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

(art. 7 e art. 12 L. 233/90)

Anno	Aliquota contributiva IVS da applicare al reddito convenzionale annuo					
	Soggetti con meno di 21 anni		Soggetti con più di 20 anni ma meno di 65 o non in pensione		Pensionati ultra65enni a richiesta	
	Zona normale	Zona svantaggiata	Zona normale	Zona svantaggiata	Zona normale	Zona svantaggiata
2010	17,80%	12,80%	20,30%	17,30%	10,15%	8,65%
2011	17,80%	12,80%	20,30%	17,30%	10,15%	8,65%
2012	19,40%	15,00%	21,60%	18,70%	10,80%	9,35%
2013	20,20%	16,50%	22,00%	19,60%	11,03%	9,80%
2104	21,00%	18,00%	22,40%	20,50%	11,25%	10,25%
2105	21,80%	19,50%	22,80%	21,40%	11,40%	10,70%
2106	22,60%	21,00%	23,20%	22,30%	11,60%	11,15%

Anno	Reddito convenzionale giornaliero	Reddito convenzionale annuo per unità attiva (reddito giornaliero per numero di giornate corrispondente alla fascia di reddito agrario)				contributo addizionale giornaliero IVS (max 156 gg)
		1°	2°	3°	4°	
		gg 156	gg 208	gg 260	gg 312	
2010	50,35	7.854,60	10.472,80	13.091,00	15.709,20	0,60
2011	51,47	8.029,32	10.705,76	13.382,20	16.058,64	0,61
2012	52,45	8.182,20	10.909,60	13.637,00	16.364,40	0,63
2013	53,13	8.288,28	11.051,04	13.813,80	16.576,56	0,63
2014	54,65	8.525,40	11.367,20	14.209,00	17.050,80	0,63
2015	55,05	8.587,80	11.450,40	14.313,00	17.175,60	0,66
2016						0,66

Aliquota di computo		Normativa di riferimento
Attivi	Pensionati ultra65enni	
Tutte	Tutte	
20,00%	10,15%	
20,00%	10,15%	<i>art. 3, c. 3, DLgs 146/1997</i>
21,60%	10,80%	<i>art. 24, c. 23, DL 201/2011 conv. L. 214/2011</i>
22,00%	11,00%	
22,40%	11,20%	
22,80%	11,40%	
23,20%	11,60%	

ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ARTIGIANI

(art. 2, c. 29, e art. 12, c. 4, L. 233/90; art. 10 DL 155/93)

Anno	coadiuvanti con meno di 21 anni	soggetti con più di 21 anni ma meno di 65 o non in pensione		pensionati ultra65enni a richiesta	Normativa di riferimento
	aliquota contributiva	aliquota contributiva	aliquota di computo	aliquota contributiva e di computo	
2010	17,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
2011	17,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
2012	18,30%	21,30%	21,30%	10,65%	<i>art. 24, c. 22, L. 214/2011</i>
2013	18,75%	21,75%	21,75%	10,88%	
2014	19,20%	22,20%	22,20%	11,10%	
2015	19,65%	22,65%	22,65%	11,33%	
2016	20,10%	23,10%	23,10%	11,55%	

NB L'aliquota è aumentata di 1 punto percentuale sulla fascia di reddito eccedente il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nell'anno (*art. 3 ter L 438/1992*).

ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

(art. 2, c. 29, e art. 12, c. 4, L. 233/90; art. 10 DL 155/93)

Anno	Coadiutori con meno di 21 anni			Soggetti con meno di 65 anni o senza pensione				Aliquota di computo
	Aliquota contributiva			Aliquota contributiva				
	IVS	Indennizzo	Totale	IVS	Indennizzo	Totale		
2010	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%	
2011	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%	
2012	18,30%	0,09%	18,39%	21,30%	0,09%	21,39%	21,30%	
2013	18,75%	0,09%	18,84%	21,75%	0,09%	21,84%	21,75%	
2014	19,20%	0,09%	19,29%	22,20%	0,09%	22,29%	22,20%	
2015	19,65%	0,09%	19,74%	22,65%	0,09%	22,74%	22,65%	
2016	20,10%	0,09%	20,19%	23,10%	0,09%	23,19%	23,10%	

NB L'aliquota è aumentata di 1 punto percentuale sulla fascia di reddito eccedente il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente

**Contributi
obbligatori**

Pensionati ultra 65enni a richiesta	Normativa di riferimento
Aliquota contributiva	
10,00%	<i>art. 19 ter, c. 2, DL 185/2008 conv. L. 2/2009</i>
10,00%	
10,65%	<i>art. 24, c. 22, DL 201/2011 conv. L. 214/2011</i>
10,88%	
11,10%	
11,33%	<i>art. 1, c. 490, lett. b), L. 147/2013</i>
11,55%	

nell'anno (art. 3 ter L. 438/1992)

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS LAVORATORI INDIPENDENTI E PARASUBORDINATI

(art. 2, c. 29, L. 335/95)

Anno	Liberi professionisti non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza				Liberi professionisti iscritti di previdenza o		
	Aliquota contributiva			di computo	Titolari di pensione diretta		
	IVS	ANF/MAL	Totale		contributiva	di computo	
2010	26,0%	0,72%	26,72%	26,0%	17,0%	17,0%	
2011	26,0%	0,72%	26,72%	26,0%	17,0%	17,0%	
2012	27,0%	0,72%	27,72%	27,0%	18,0%	18,0%	
2013	27,0%	0,72%	27,72%	27,0%	20,0%	20,0%	
2014	27,0%	0,72%	27,72%	27,0%	22,0%	22,0%	
2015	27,0%	0,72%	27,72%	27,0%	23,5%	23,5%	
2016	28,0%	0,72%	28,72%	28,0%	24,0%	24,0%	

Anno	Collaboratori e figure assimilate non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza				Collaboratori e figure assimilate di previdenza o		
	Aliquota contributiva			di computo	Titolari di pensione diretta		
	IVS	ANF/MAL	Totale		contributiva	di computo	
2010	26,0%	0,72%	26,72%	26,0%	17,0%	17,0%	
2011	26,0%	0,72%	26,72%	26,0%	17,0%	17,0%	
2012	27,0%	0,72%	27,72%	27,0%	18,0%	18,0%	
2013	27,0%	0,72%	27,72%	27,0%	20,0%	20,0%	
2014	27,0%	0,72%	27,72%	27,0%	22,0%	22,0%	
2015	30,0%	0,72%	30,72%	30,0%	23,5%	23,5%	
2016	31,0%	0,72%	31,72%	31,0%	24,0%	24,0%	

**Contributi
obbligatorii**

ad altre forme obbligatorie titolari di pensione			Normativa di riferimento
Iscritti ad altre forme o titolari pens. superstiti		di computo	
contributiva			
17,0%	17,0%		
17,0%	17,0%		
18,0%	18,0%		art. 22, c. 1, L. 183/2011
20,0%	20,0%		art. 2, c. 57, L. 92/2012
22,0%	22,0%		art. 46 bis, c. 1, DL 83/2012 conv. L. 134/2012 e art. 1, cc 491 e 744, L. 147/2013
23,5%			art. 10 bis, DL 192/2014 conv. L. 11/2015
24,0%	24,0%		

iscritti ad altre forme obbligatorie titolari di pensione			Normativa di riferimento
Iscritti ad altre forme o titolari pens. superstiti		di computo	
contributiva			
17,0%	17,0%		
17,0%	17,0%		
18,0%	18,0%		art. 22, c. 1, L. 183/2011
20,0%	20,0%		art. 2, c. 57, L. 92/2012
22,0%	22,0%		art. 46 bis, c. 1, DL 83/2012 conv. L. 134/2012 e art. 1, cc 491 e 744, L. 147/2013
23,5%			
24,0%	24,0%		

Contributi obbligatori

Sono iscritti alla gestione separata dell'INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati anche i lavoratori con contratto di "associazione in partecipazione". I lavoratori indipendenti occasionali e i venditori a domicilio sono iscritti solo se il reddito annuo da lavoro supera il limite di 5.000 euro.

Per tutti questi lavoratori (autonomi, indipendenti e parasubordinati) vige l'aumento di un punto percentuale del contributo relativo alle quote di reddito eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile prevista per i lavoratori dipendenti.

Il limite minimo

Per i lavoratori dipendenti, non sono ammessi versamenti su retribuzioni di importo inferiore al minimo giornaliero stabilito dal contratto di categoria applicabile o da leggi specifiche, e comunque il contributo deve essere commisurato ad una retribuzione di importo non inferiore al minimo generale, stabilito in misura pari al 9,5% del trattamento minimo di pensione INPS vigente nell'anno.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare contribuzione commisurata ad un reddito annuo d'impresa di importo non inferiore ad un determinato limite, anche se il reddito effettivo si colloca al di sotto o è pari a zero; si tratta di una condizione al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico di categoria.

Il limite minimo è fissato dalla legge in misura pari al minimo di retribuzione giornaliera del FPLD moltiplicato per 312, il numero convenzionale di giornate lavorative nell'anno; dal 1992 tale limite è aumentato di 1.300.000 lire, ovvero 671,39 euro.

Non è fissato un limite minimo per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che seguono fasce di reddito convenzionale.

LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

(TM INPS X 9,5%)

(art. 7, comma 1, L. 638/83; art. 1, comma 2, L. 389/89)

anno	TM INPS	misura	limite minimo di retribuzione giornaliera
2006	€ 427,58	9,5%	€ 40,62
2007	€ 436,14	9,5%	€ 41,43
2008	€ 443,56	9,5%	€ 42,14
2009	€ 457,76	9,5%	€ 43,49
2010	€ 460,97	9,5%	€ 43,79
2011	€ 468,35	9,5%	€ 44,49
2012	€ 481,00	9,5%	€ 45,70
2013	€ 495,43	9,5%	€ 47,07
2014	€ 500,88	9,5%	€ 47,58
2015	€ 501,89	9,5%	€ 47,68
2016	€ 501,89	9,5%	€ 47,68

LIMITE MINIMO DI REDDITO IMPONIBILE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NELLE GESTIONI SPECIALI ARTIGIANI E COMMERCianti E NELLA GESTIONE SEPARATA

(limite min. giornaliero FPLD X 312) + 671,39

(art. 1, c. 3, L. 233/1990, art. 6, c. 7, L. 415/1991 e art. 2, comma 29, L. 335/1995)

anno	limite minimo di reddito annuo	limite minimo mensile (per il calcolo dell'accredito parasubordinati)
2006	€ 13.345,00	1.112,08
2007	€ 13.598,00	1.133,17
2008	€ 13.819,00	1.151,58
2009	€ 14.240,00	1.186,67
2010	€ 14.334,00	1.194,50
2011	€ 14.552,00	1.212,67
2012	€ 14.930,00	1.244,17
2013	€ 15.357,00	1.279,75
2014	€ 15.516,00	1.293,00
2015	€ 15.548,00	1.295,67
2016	€ 15.548,00	1.295,67

Contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati dei Fondi previdenziali Telefonici, Trasporti, Elettrici, Volo ed INPDAl confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Il contributo si applica ai trattamenti di importo oltre 5 volte il trattamento minimo. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità, nonché quelle che, applicandovi il contributo di solidarietà, risulterebbero di importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Tuttavia l'Inps ha continuato ad effettuare la trattenuta per contributo di solidarietà anche alle pensioni che, per effetto del blocco della perequazione automatica, nel 2013 sono risultate di importo inferiore al limite.

Il contributo di solidarietà viene applicato nelle seguenti misure:

Anzianità contributiva al 31/12/1995	Da 5 a 15 anni	Oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,30%	0,60%	1,00%
Ex Fondo elettrici	0,30%	0,60%	1,00%
Ex Fondo telefonici	0,30%	0,60%	1,00%
Ex Inpdai	0,30%	0,60%	1,00%
Fondo volo	0,30%	0,60%	1,00%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,50%	0,50%	0,50%
Ex Fondo elettrici	0,50%	0,50%	0,50%
Ex Fondo telefonici	0,50%	0,50%	0,50%
Ex Inpdai	0,50%	0,50%	0,50%
Fondo volo	0,50%	0,50%	0,50%

Per quanto riguarda le pensioni di categoria VDAI, alle quali è stato applicato l'articolo 5 della legge 44/1973 (valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAl e presso ordinamenti previdenziali diversi), è necessario tenere presente che la contribuzione da considerare per individuare l'anzianità contributiva al 31.12.1995, e quindi l'aliquota corretta, è quella risultante dalla valutazione complessiva e non soltanto quella maturata presso l'INPDAl.

Contributi volontari

Sono quei contributi che il lavoratore ha la facoltà di versare per i periodi di non lavoro, non coperti da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa e da riscatto). Per poter esercitare questa facoltà, l'interessato deve chiedere l'autorizzazione all'ente previdenziale a cui risulta iscritto (fino al 1997 la prosecuzione volontaria era possibile solo nell'assicurazione generale obbligatoria e, con regole diverse, nei fondi sostitutivi). Fino al 1996, l'autorizzazione era concessa solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro: dal 1996, invece, per effetto del [DLgs. n. 564/96](#), successivamente modificato dal [DLgs 278/98](#), che costituisce attuazione di una delle deleghe della legge n. 335/1995, nonchè per effetto della [legge 53/2000](#) sui congedi parentali, è possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi seguenti:

- di sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa (aspettative non retribuite per motivi di famiglia o altri);
- di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e finalizzati alla riqualificazione professionale;
- di non effettuazione dell'attività di lavoro all'interno di un rapporto di lavoro part time di tipo orizzontale, verticale o ciclico;
- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell'assegno sociale) per questi stessi periodi;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l'ottavo anno di vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell'assegno sociale) per questi stessi periodi.

In questi casi, quindi, non è necessaria la cessazione dell'attività lavorativa che resta, invece, condizione necessaria per l'autorizzazione in tutti gli altri casi.

I requisiti necessari per la concessione dell'autorizzazione ai versamenti volontari, sono i seguenti:

- cessazione dell'attività lavorativa (tranne nei casi che si è detto ed in altri casi in cui il versamento volontario integra la misura di un contributo obbligatorio già presente, come è per il lavoro domestico sotto le 24 ore settimanali e il lavoro agricolo dipendente a tempo determinato sotto il limite di giornate previsto per la copertura dell'anno);
- almeno 5 anni di contributi.

In assenza di contributi per 5 anni ne sono sufficienti 3, purché presenti negli ultimi 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.

Contributi volontari

In deroga a quest'ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto, non inferiore ad un anno nell'ultimo quinquennio, nel caso in cui la prosecuzione volontaria serva per periodi:

- intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, a carattere stagionale, ovvero all'interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come l'interinale;
- di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione e all'interno di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e ciclico;
- quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell'INPS per i lavoratori parasubordinati.

I versamenti volontari hanno la stessa efficacia di quelli obbligatori e sono incompatibili con qualsiasi altro tipo di contributi eventualmente versati o accreditati per gli stessi periodi.

Inoltre, ai fini fiscali l'importo dei versamenti volontari, prima considerato onere detraibile, viene ora considerato onere deducibile. Si ricorda che le detrazioni agiscono sull'imposta lorda, mentre gli oneri deducibili contribuiscono ad abbassare il reddito imponibile.

Contributi figurativi

Sono contributi assicurativi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a particolari condizioni. L'accredito avviene, infatti, con riferimento al verificarsi di particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono comunque coperti sul piano pensionistico e vengono considerati utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione. I contributi figurativi hanno lo stesso valore di quelli obbligatori (salvo rare eccezioni).

La contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti è prevista per i seguenti periodi:

- di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità);
- di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro il limite massimo di 1 anno e dieci mesi (a regime);
- di percezione dell'indennità di mobilità;
- di cassaintegrazione guadagni;
- di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio;
- corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di almeno 5 anni di contributi versati o accreditati in costanza di rapporto di lavoro dipendente;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni;
- di astensione facoltativa oltre i sei mesi e tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale, con facoltà di integrazione da parte dell'interessato);
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l'ottavo anno di vita (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale con facoltà di integrazione da parte dell'interessato);
- di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive (massimo 170 giorni per figlio);
- di assistenza a portatori di handicap ex L. 104/1992;
- di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l'anno, entro un massimo di 24 mesi);
- di assistenza antitubercolare;

Contributi figurativi

- di servizio militare ed equiparati;
- di persecuzione politica e razziale;
- riconosciuti a lavoratori licenziati per motivi politici di credo politico, sindacale e religioso;
- di aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali;
- di retribuzioni ridotte per contratti di solidarietà;
- di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili;
- di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata;
- di godimento dell'assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (e non per la misura) alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell'assegno compia l'età pensionabile e l'assegno stesso venga trasformato, nonché per la pensione ai superstiti;
- per le giornate di riposo fruito dai donatori di sangue o di midollo osseo.

Fino al 2012 l'accredito di alcune tipologie di contribuzione figurativa avveniva a domanda dell'interessato. Dal 2013, invece, l'accredito avviene in via automatica in tutti i casi (salva facoltà di rinuncia dell'assicurato) tranne quelli per i quali è impossibile per l'Istituto disporre degli elementi di calcolo senza apposita comunicazione del lavoratore: si tratta di eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia o maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, qualsiasi altro periodo per il quale non sia prevista (o non lo sia stata in passato) apposita dichiarazione del datore di lavoro (*INPS, circolare n. 11 del 24/01/2013*). Questa evidente semplificazione è stata resa possibile dal nuovo sistema di denuncia mensile delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro (sistema EMens) che ha permesso anche di superare il calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa basato sulla media delle competenze correnti presenti nell'anno e il passaggio, per tutte le tipologie di contribuzione figurativa, al sistema attualmente vigente per CIG e mobilità: in caso di evento accreditabile (es. assenza dal lavoro per malattia) il datore di lavoro denuncia, oltre alla retribuzione effettivamente corrisposta nel periodo, anche quella "teorica", cioè la retribuzione che sarebbe stata corrisposta se non ci fosse stata l'assenza, al netto di competenze ultramensili e di voci retributive non legate all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. L'accredito di contribuzione figurativa sarà effettuato per un valore pari alla differenza tra i due valori denunciati.

Infine, con la stessa circolare con cui annuncia queste modifiche, l'Inps pubblica una tabella relativa alla progressione del limite massimo di accreditabilità delle settimane di contribuzione figurativa per malattia che contiene una importante novità: dal 1.1.2012 decade la condizione di collocamento temporale delle settimane di aumento, così che, a partire da tale data, è possibile accreditare tutte e 96 le settimane previste dalla legge indipendentemente dal periodo temporale in cui si collocano.

VALUTABILITÀ DEI PERIODI DI MALATTIA RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE TEMPORALE DEGLI EVENTI

Collocazione eventi	Limiti di utilizzo	Limiti e collocazione periodi utili
fino al 31.12.1996	12 mesi = 52 sett.	nella vita assicurativa
01-01-97 31-12-99	14 mesi = 61 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1996
01-01-00 31-12-02	16 mesi = 70 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.1999
01-01-03 31-12-05	18 mesi = 78 sett.	di cui almeno 8 sett. successive al 31.12.2002
01-01-06 31-12-08	20 mesi = 87 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2005
01-01-09 31-12-11	22 mesi = 96 sett.	di cui almeno 9 sett. successive al 31.12.2008
dal 1/1/2012	22 mesi = 96 sett.	nella vita assicurativa

La posizione assicurativa

Contributi da riscatto

Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

- vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, **il riscatto è sempre a titolo oneroso** e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:

- i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
- gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.

La facoltà di riscatto è concessa anche **ai superstiti** del lavoratore o del pensionato deceduto.

Possono essere riscattati i seguenti periodi :

- di lavoro prestato tra il 1° luglio 1920 ed il 31 agosto 1950 con qualifica di impiegato e con retribuzione inferiore ai limiti all’epoca previsti per l’assoggettamento all’obbligo assicurativo, poiché all’epoca esisteva una netta distinzione tra operai e impiegati, con riferimento all’obbligo assicurativo, e cioè i primi dovevano essere assicurati qualunque fosse l’importo della retribuzione percepita, mentre i secondi, invece, erano assicurabili solo se la retribuzione loro corrisposta fosse stata inferiore a determinati limiti nel predetto periodo;
- di lavoro subordinato all’estero, presso Paesi non legati all’Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- di internamento nei campi di concentramento;
- corrispondenti a corsi di studio universitario indicati dall’articolo 1 della [legge 341/1990](#), nel limite della durata legale prevista per il conseguimento del relativo titolo, e cioè: “diploma universitario”, cosiddetta “laurea breve” (corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni); “diploma di laurea” (corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni); “diploma di specializzazione”, successivo alla laurea (corso di durata non inferiore a due

anni); “dottorato di ricerca” (durata variabile, secondo specifiche disposizioni di legge). Fra i periodi di studio universitario sono compresi anche i periodi di frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione. Dal 2008, in seguito all’accordo Sindacati – Governo sul welfare, possono riscattare il periodo di studio anche persone prive di posizione assicurativa; in questo caso, l’onere di riscatto è calcolato con riferimento al reddito minimo imponibile per artigiani e commercianti in vigore nell’anno della domanda di riscatto. Il pagamento dell’onere può avvenire in un numero di rate fino a 120 e l’importo pagato annualmente è interamente deducibile o parzialmente detraibile, a seconda dei casi;

- del corso legale di diplomi professionali (per lo più universitari) diversi dalla laurea, a condizione che il titolo sia richiesto per l’ammissione in servizio o per la progressione in carriera (si veda a questo proposito la [nota informativa dell’INPDAP n. 2 del 17 giugno 1998](#));
- corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, al di fuori del rapporto di lavoro;
- di congedo per motivi familiari di assistenza e cura a disabili in misura non inferiore all’80%;
- di effettuazione di lavori socialmente utili, quando il periodo sia considerabile utile soltanto ai fini del diritto a pensione e non anche della sua misura; e, in alternativa alla prosecuzione volontaria:
- di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni di legge o e contrattuali e privi di copertura assicurativa;
- di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e finalizzati all’inserimento professionale; nonché i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro (*stage*, borse di studio, contratti di inserimento) ove non comportanti l’obbligo assicurativo;
- intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro a carattere stagionale o all’interno di rapporti di lavoro temporanei o discontinui;
- di non effettuazione dell’attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro part-time;
- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino; ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi.

Inoltre, i lavoratori iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo, di cui al [comma 26 dell’art. 2 della legge n. 335/95](#), possono riscattare fino a cinque an-

Contributi da riscatto

nualità precedenti l'istituzione dell'obbligo assicurativo presso la gestione stessa (avvenuta nel 1996), a determinate condizioni.

Importante novità in materia di contributi da riscatto è stata introdotta dalla legge 208/2015 (art.1, comma 298 della Legge di Stabilità per il 2016), che ha abrogato il comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. 503/1992, il quale stabiliva il divieto di cumulabilità del riscatto del periodo del corso legale di laurea con il periodo di astensione facoltativa per maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro. Infatti il comma 2 dell'art. 14 del D.lgs 503/1992 pur riconoscendo il diritto alle lavoratrici laureate di riscattare sia gli anni della laurea sia il periodo di maternità, prevedeva una forte limitazione, cioè, impediva alle stesse lavoratrici la possibilità di poter cumulare entrambi i periodi e allo stesso tempo di recuperare periodi contributivi utili per il diritto e la misura della pensione. Con le modifiche poste in essere dalla legge 208/2015, dal 1° gennaio 2016 si può cumulare il riscatto del corso di laurea con il riscatto del periodo di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2016 in materia di contributi da riscatto hanno effetto retroattivo, ciò va a significare che potrà essere richiesta a domanda degli interessati da presentarsi presso le Sedi Inps territorialmente competenti anche la cumulabilità dei periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 208/15.

Sempre la legge di stabilità 2016 all'art. 1 c. 253 introduce la possibilità ai studenti universitari delle Facoltà di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria a partire dal quinto anno di corso di laurea e fino all'iscrizione nel relativo albo, di rafforzare la propria posizione previdenziale con l'iscrizione e il pagamento della relativa contribuzione presso la quota A del fondo di previdenza dell'Ente previdenziale dei Medici.

ASpl - MiniASpl - NASpl

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero), recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha dettato nuove norme in materia del mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali.

In particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono entrate in vigore due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione: l'indennità di disoccupazione denominata ASpl e l'indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl

Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 a 31.12.2015, è stata così disciplinata:

- a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013:
 - otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
 - dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
- b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014:
 - otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
 - dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque;
 - quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
- c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015:
 - dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
 - dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
 - sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni.

La **Mini-ASpl** nello specifico, è una prestazione a sostegno del reddito, avviata dal 1.1.2013, e destinata ai lavoratori che hanno perduto il lavoro in maniera volontaria. Rispetto all'ASpl, richiede dei requisiti contributivi ridotti.

Per avere diritto alla Mini-ASpl occorre aver versato contributi da attività lavorativa per almeno 13 settimane nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

NASpl

Dal 1° maggio 2015, in sostituzione dell'ASpl e il Mini-ASpl, entra in vigore il nuovo ammortizzatore sociale introdotto dal Decreto Legislativo n. 22/2015, in applicazione della legge delega n.183/2014.

Di seguito riportiamo, ancorché brevemente, gli articoli principali che riguardano le novità introdotte dal richiamato decreto.

Art.1 – A decorrere dal 1° maggio 2015 viene istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) che sostituisce le prestazioni di ASpl e mini-ASpl introdotte dall'articolo 2 della legge n.92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Art.2 – Destinatari della NASpl i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Art.3 – La NASpl è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpl è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Art.4 – La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpl è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpl non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

La NASpl si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Alla NASpl non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (*del 3% della relativa contribuzione AGO e la riduzione dello 0,50% prestazioni del Servizio sanitario nazionale*).

Art.5 – La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (*pari a 104 settimane*). Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpl è corrisposta per 78 settimane.

Art.6 – La domanda di NASpl è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La ASpl spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, o qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art.11 – Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpl nei seguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl.

Art.12 – La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno in corso.

Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni.

Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (*e cioè che la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo*).

Art.13 – Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpl è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4.

Art.15 – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL).

Si tratta di un meccanismo sperimentale solo per l'anno in corso e avrà una durata pari alla metà dei mesi di contributi utili, fino ad un massimo di sei.

Art. 16 – A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale, per l'anno 2015 l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) di cui all'art.1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

Art.17 – Stabilisce l'entrata in vigore del contratto di ricollocazione, finanziato con 50 milioni nel 2015 e 20 nel 2016. Il predetto contratto dovrà costituire il principale strumento di reinserimento offerto nel mercato del lavoro a chi perde il posto di lavoro. Al disoccupato viene riconosciuta una dote individuale, proporzionata al suo profilo di occupabilità spendibile presso i soggetti pubblici e privati accreditati per ricevere un servizio di assistenza nella ricerca di un impiego.

In attesa dell'approvazione degli ulteriori decreti ai fini del completamento del quadro normativo sulla riforma del mercato del lavoro, per completezza di informazione è bene precisare che oltre al decreto 22/2015, che riguarda il riordino della normativa in materia degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, è entrato in vigore anche l'altro decreto legislativo n.23/2015, che riguarda fra l'altro, nell'ambito della riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a "tutele crescenti", l'apprendistato, nonché l'abrogazione di alcune collaborazioni co.co.pro (prive di tutele).

DIS – COLL

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stata introdotta dall'art.15 del decreto legislativo n. 22/2015, ai fini del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Il nuovo ammortizzatore sociale, in via sperimentale per l'anno 2015, è stato prorogato dall'1.1.2016 al 31.12.2016 dal comma 310, art.1 della legge di Stabilità 2016.

In relazione agli eventi di disoccupazione l'indennità di disoccupazione mensile, (DIS-COLL) è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L'indennità è riconosciuta, inoltre, a i soggetti, prima richiamati, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione, oppure, un rapporto di lavoro di collaborazione di durata pari almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che, a sua volta, dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Sulla misura dell'assegno si applicano le stesse regole stabilite per i lavoratori dipendenti con la NASpl.

L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili; l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente del 3 per cento al mese a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.

L'indennità spetta, infine, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazioni della prestazione. In ogni caso la durata **non può superare i 6 mesi**.

I lavoratori devono presentare le domande all'INPS, esclusivamente in via telematica entro, a pena di decadenza, 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

L'indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro; se la domanda è presentata **entro l'ottavo** giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

ASDI

L'Assegno di Disoccupazione spetta ai lavoratori percettori della NASpl, che abbiano fruito di questa per l'intero periodo spettante senza esser riusciti a trovare un nuovo posto di lavoro.

Durante il primo anno di applicazione la prestazione sarà riservata in primis ai lavoratori appartenenti **a nuclei familiari con minorenni e che abbiano un'età vicina al pensionamento, i quali, tuttavia, non hanno maturato i requisiti per i trattamenti pensionistici**.

Per richiedere l'ASDI all'INPS il soggetto deve aver beneficiato della NASPI per tutta la sua durata ed essere ancora **disoccupato**, avere un nucleo familiare con almeno **un minore**, oppure, avere **55+** anni senza aver ancora diritto alla pensione; deve altresì avere un ISEE pari o inferiore a 5mila euro, aver sottoscritto il progetto personalizzato del centro dell'impiego e non aver beneficiato dell'ASDI per 6 mesi o più nei 12 precedenti alla fine dell'erogazione della Naspi (questo requisito in realtà è d'interesse soprattutto in prospettiva di richieste future).

L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 % dell'ultima indennità NASpl percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale.

Il diritto all'ASDI è condizionato all'adesione ad un progetto personalizzato, redatto, dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca del lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, nonché ad accettare adeguate proposte di di lavoro.

La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Tale diritto decade nel momento in cui il percettore dell'indennità intraprende un'attività lavorativa.

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite il canale telematico.

Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ulteriormente incrementato per l'anno 2016 di 220 milioni in base alla legge di Stabilità 2016.

La totalizzazione dei periodi assicurativi - cumulo

Chi ha svolto diversi lavori, con iscrizione a forme assicurative diverse, può ottenere altrettanti trattamenti di pensione – se raggiunge il requisito minimo per il diritto previsto in ciascuna di tali forme – oppure può riunire in una sola le diverse posizioni assicurative maturate, al fine di ottenere una sola pensione, scegliendo – entro certi limiti – la gestione assicurativa che garantisce il trattamento migliore; per far questo, può ricorrere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, che richiede in genere il pagamento di un corrispettivo (si veda l'apposito capitolo), o alla totalizzazione dei periodi assicurativi, che è gratuita.

L'istituto della totalizzazione è più recente di quello della ricongiunzione: è stato introdotto su scala generalizzata con l'art. 71 della legge 388/2000 ed è in vigore dal 1° gennaio 2001. Con il [DLgs 42/2006](#), attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 1, comma 2, lettera o) della legge n. L. 243/04, la disciplina vigente della totalizzazione fu profondamente modificata. Successivamente, con la legge 247/2007 che recepisce l'accordo sul *welfare*, nell'art. 1, commi 76-78, le sue condizioni sono state rese ancora più convenienti, "in attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi". Da ultimo, con la legge di stabilità per 2013 la disciplina è stata ulteriormente modificata per ampliarne il campo di applicazione.

La disciplina in vigore dal 1° gennaio 2008 conferma la facoltà di cumulo di periodi assicurativi presenti in gestioni diverse, purché non coincidenti temporalmente. Ora, i periodi assicurativi possono essere oggetto di totalizzazione anche se singolarmente sufficienti a raggiungere il requisito a pensione autonoma nella gestione di appartenenza, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo. Nelle disposizioni precedenti, invece, la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi era limitata ai soggetti che non raggiungessero il diritto a pensione in nessun'altra maniera che ricorrendo alla totalizzazione.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 è possibile totalizzare periodi di qualsiasi durata anche ai fini del diritto alle pensioni di vecchiaia e anticipata nel regime retributivo, per le quali fino al 2011 i periodi di durata inferiore ciascuno a tre anni dovevano essere scartati ([art. 24, comma 19, DL 201/2011 conv. L. 214/2011](#)). Si ricorda che il limite minimo di tre anni non è mai stato operante per le pensioni di inabilità o quelle indirette ([mess. Inps 17.730 del 2008](#)).

Possono essere totalizzati i contributi versati nell'AGO, nelle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa, nella gestione separata dei parasubordinati (art. 2, c. 26, L. 335/95) e nel Fondo Clero, anche quando i singoli spezzoni siano già sufficienti per conseguire il diritto a pensione.

È preclusa in ogni caso la totalizzazione a chi abbia già acquisito la pensione o

abbia chiesto la restituzione dei contributi versati (ove tale possibilità sia prevista) in data successiva all'entrata in vigore della legge in esame.

La preclusione riguarda anche coloro la cui domanda di ricongiunzione, presentata in data successiva all'entrata in vigore del DLgs 42/2006, sia stata accettata. Non c'è ostacolo al ricorso alla totalizzazione, invece, nei casi in cui la ricongiunzione sia stata richiesta prima, purché l'operazione non si sia conclusa con il pagamento totale dell'onere; in caso di versamento già iniziato, ma non completato, l'interessato può recedere dalla domanda e chiedere la restituzione di quanto versato con maggiorazione degli interessi.

In base a queste disposizioni, che non sono state modificate con la "manovra Monti", le prestazioni conseguibili a seguito di totalizzazione continuano ad essere:

- *nel regime retributivo:*
 - la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, sia per gli uomini che per le donne, in presenza di almeno 20 anni di contributi e degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nei vari ordinamenti;
 - la pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, e in presenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti nei vari ordinamenti;
 - la pensione di inabilità assoluta e permanente in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato inabilitante;
 - la pensione ai superstiti di assicurato in possesso del requisito di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma assicurativa cui lo stesso era iscritto al momento del decesso;
- *nel regime contributivo:*
 - la pensione di vecchiaia;
 - la pensione d'inabilità.

Anche per tali prestazioni, però, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 riguardo l'adeguamento alla speranza di vita (*circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 10*).

La domanda di totalizzazione va inoltrata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione.

A seguito della domanda, ogni gestione interessata liquida la quota-parte di pensione di propria competenza. La materiale corresponsione del trattamento risultante dalla somma delle quote così calcolate è effettuata con le medesime decorrenze previste fino al 31.12.2011 per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, cioè trascorsi 18 mesi dalla fine di quello entro il quale è avvenuto il perfezionamento dei requisiti per il diritto, quando esso avvenga dopo il 31 dicembre 2010 (*art. 12, comma 3, DL 78/2010 conv. L. 122/2010 e circolare Inps 126 del 24 settembre 2010, punto 1.5*). Si precisa che, per effetto della Legge 111/2011, la decorrenza della pensione di anzianità da totalizzazione viene prolungata, rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia, di un mese per chi matura i 40 anni di contributi nel 2012, di due mesi per chi matura 40 anni e 3 mesi di contribuzione (i 3 mesi

La totalizzazione dei periodi assicurativi

sono dovuti all'incremento dell'aspettativa di vita) nel 2013 e di tre mesi per chi maturerà il requisito contributivo a partire dal 2014. Anche sotto l'aspetto della decorrenza, quindi, le prestazioni conseguite a seguito di totalizzazione sfuggono alla nuova disciplina introdotta con la "manovra Monti".

In ogni caso la pensione ai superstiti decorre dal mese successivo a quello di decesso del dante causa e la pensione d'inabilità dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le gestioni previdenziali interessate sono tenute ad applicare esclusivamente il sistema contributivo di calcolo alla quota-parte di loro pertinenza, ricorrendo alle particolari modalità di calcolo previste nel **DLgs 180/1997** in caso di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con il metodo di calcolo contributivo.

Quest'obbligo non sussiste per chi riesce a raggiungere il diritto a pensione di vecchiaia, di inabilità o indiretta solo ricorrendo alla totalizzazione; non si può avvalere di questo beneficio chi accede con la totalizzazione alla pensione di anzianità (**art. 1 cc. 239-249 della legge 2012/228**).

Per chi ha raggiunto il diritto a pensione anche senza totalizzazione, invece, l'obbligo del calcolo contributivo non opera per la quota-parte liquidata a carico di una gestione previdenziale pubblica (quindi non le casse professionali né l'Inpgi) presso la quale si possa far valere un periodo di contribuzione sufficiente, di per sé, a raggiungere il requisito minimo per il diritto; in questi casi, la gestione effettuerà il calcolo della quota di sua pertinenza con il metodo che avrebbe applicato se si fosse trattato di pensione autonoma, anziché di quota-parte (**direttiva del Ministero del lavoro 2 marzo 2006 – allegata alla circolare INPS n. 69 del 9 maggio 2006**). Questa disposizione è soggetta alla condizione che la decorrenza della pensione risultante dalla totalizzazione sia fissata a data non precedente a quella da cui avrebbe avuto decorrenza la pensione autonoma a carico della gestione presso cui si può far valere il diritto autonomo (**Inps, mess. 17.730 del 5 agosto 2008**). In altre parole, la possibilità di ricorrere alla totalizzazione dei contributi per ottenere una decorrenza anticipata rispetto alla soluzione pensione autonoma + pensioni supplementari (ad es. ricorrendo al diverso regime di decorrenze riservato alle pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione rispetto a quelle ottenute con la "quota") rimane ferma anche in presenza del requisito minimo del diritto in una delle gestioni, ma in tal caso il metodo di calcolo da utilizzare sarà quello contributivo, previsto nei casi di opzione, anche in quella gestione.

Particolari disposizioni sono dettate per il trattamento dei periodi giacenti presso una delle casse professionali privatizzate con il **DLgs 509/94** e per quelle dei liberi professionisti senza obbligo di iscrizione ad un albo, istituite in base al **DLgs 103/96**.

In particolare, per questi ultimi, si applicano le comuni regole di calcolo, mentre, per le casse professionali, il montante contributivo segue un sistema di capitalizzazione basato su indici meno efficaci di quelli previsti dalla legge 335/95 (la media mobile quinquennale della variazione dell'importo nominale del PIL); in compenso, la quota di pensione così calcolata viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso il fondo categoriale. Se la quota da calcolare è pertinente ad un periodo assicurativo pari o superiore al requisito minimo per il diritto a

pensione autonoma nella Cassa, allora si applicano le regole di calcolo comuni agli iscritti alla Cassa stessa.

Infine, le pensioni da totalizzazione non sono integrabili al minimo, neanche se uno o più periodi si collocano prima del 1° gennaio 1996, totalmente o parzialmente (*circolare Inps n. 9 del 2008*) e sono totalmente cumulabili con retribuzione o reddito da lavoro di qualsiasi tipo.

Cumulo Legge 228 del 2012

La Legge 228/2012 introduce una ulteriore possibilità di cumulare i periodi assicurativi per l'accesso a pensione. Tale opportunità si affianca alla totalizzazione prevista ai sensi del D. Lgs n. 42/2006 e alla ricongiunzione ai sensi della L. n. 29/1979.

L'esercizio di questa forma di totalizzazione può essere finalizzato solo al conseguimento delle pensioni di vecchiaia secondo le regole introdotte dalla riforma Monti-Fornero, di inabilità e ai superstiti.

Pertanto, non è possibile esercitarla per l'accesso alla pensione anticipata.

La totalizzazione coinvolge tutte le casse obbligatorie pubbliche compresa la Gestione Separata. Rimangono escluse sole le casse privatizzate dei liberi professionisti che, se anche presenti, non pregiudicano l'esercizio della totalizzazione per le casse pubbliche.

Il diritto a pensione si consegue, ovviamente, escludendo i periodi coincidenti che, comunque, saranno considerati ai fini del calcolo della pensione.

Il richiedente non può accedere a tale forma di totalizzazione se, in almeno una delle casse interessate:

- sia già titolare di trattamento pensionistico diretto;
- abbia già maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico.

Poiché la finalità è quella di conseguire un'unica pensione, l'esercizio della totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso tutte le gestioni interessate.

I requisiti necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia sono quelli più elevati tra le gestioni interessate all'esercizio della totalizzazione

Inoltre, bisogna soddisfare ogni altra condizione prevista dall'ultima gestione presso la quale il lavoratore risulta iscritto. Ad esempio, per i lavoratori dipendenti una delle condizioni richieste è la cessazione del rapporto di lavoro.

Ciascuna gestione, applicando le proprie regole di calcolo, determina la propria parte di pensione in pro-quota in ragione della contribuzione in suo possesso anche se coincidente con quella di altre casse.

Ai fini dell'applicazione del metodo di calcolo della pensione (quote retributive e contributive), si sommano le anzianità contributive non coincidenti di tutte le gestioni interessate. Ovviamente, per le anzianità contributive maturate dal 2012, la quota di pensione è calcolata in ogni caso con il metodo contributivo.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

La ricongiunzione

delle posizioni assicurative e il trasferimento dei contributi

La ricongiunzione dei contributi è quell'istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti e al sistema di calcolo previsti dal fondo stesso. La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 7 febbraio 1979, n. 29, e la legge 5 marzo 1990, n. 45.

La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti *(art.1 L. 29/1979)*

La legge dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ...) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti *esclusa* la Gestione separata dei parasubordinati).

Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici diversi avveniva senza oneri per il richiedente. Per le domande presentate a partire dal 1° luglio 2010, invece, la ricongiunzione avviene a seguito del pagamento del relativo onere finanziario.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi è sempre avvenuta con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione di periodi accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti presso altri Fondi (art. 2 L. 29/1979)

Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:

- nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria predetta;
- nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulta iscritto all'atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Tale tipo di ricongiunzione è sempre stata onerosa.

Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l'applicazione dell'art. 1.

La ricongiunzione di periodi assicurativi da e verso le Casse di previdenza dei liberi professionisti (L. 5 marzo 1990, n. 45)

È possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.

Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è **onerosa**.

L'onere di ricongiunzione

Nel regime retributivo l'onere di ricongiunzione corrisponde alla quota di incremento dell'importo di pensione, ottenuto aumentando l'anzianità contributiva con il periodo ricongiunto, capitalizzata secondo il parametro attuariale della speranza di vita, tenuto conto del tempo intercorrente tra il pagamento dell'onere e la data di decorrenza della pensione. Da questo onere si sottrae il valore indicizzato dei contributi che il lavoratore porta con sé nella gestione di destinazione.

La ricongiunzione delle posizioni assicurative

Nel regime contributivo, l'istituto della ricongiunzione è stato sostituito da quello della totalizzazione.

La domanda di ricongiunzione

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell'Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata *una seconda volta*:

- dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro;
- al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Il mancato versamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione. Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato. Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima. L'interruzione del pagamento rateale dell'onere comporta l'annullamento dell'operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

Il trasferimento dei contributi presso il FPLD (L. 2 aprile 1958, n. 322; L. 22 novembre 1962, n. 1646; DPR 29 dicembre 1973, n. 1092; L. 24 dicembre 1986, n. 958)

Nel caso in cui il lavoratore, assicurato presso una gestione esclusiva o sostitutiva dell'AGO, interrompesse il rapporto di lavoro senza ancora aver maturato il diritto ad una pensione, diverse disposizioni di legge prevedevano il trasferimento gratuito al FPLD dei contributi maturati fino a quel momento; con tali contributi veniva costituita una posizione assicurativa nuova di zecca nel FPLD, presso cui il lavoratore poteva attivare la prosecuzione volontaria o attendere il raggiungimento dell'età pensionabile.

A partire dal mese di luglio 2010, queste disposizioni di legge sono state abrogate (art. 12, commi 12octies, 12novies e 12undecies, L. 122/2010; circ Inps n. 142 del 5 novembre 2010): da allora, le possibilità riservate a chi ha periodi di contribuzione in gestioni previdenziali differenti sono la ricongiunzione (onerosa) e la totalizzazione (gratuita). Con una recente disposizione la possibilità di trasferimento gratuito è stata ripristinata limitatamente ai lavoratori del settore enti locali e sanità che hanno chiuso il rapporto di lavoro prima del 1° agosto 2010 senza aver presentato domanda di trasferimento (art. 1 c. 238 L. 228/2012).

Il limite minimo per l'accredito dei contributi

Qualunque sia il tipo di contribuzione accreditata, c'è una stretta correlazione tra l'importo della retribuzione di riferimento (reale, figurativa, tabellare) e il numero di contributi accreditabili.

Per i lavoratori dipendenti, dal 1983, un contributo settimanale può essere accreditato solo quando la retribuzione di riferimento raggiunge o supera un determinato limite (vedi tabella in questa pagina). Se la media settimanale della retribuzione percepita nel corso di uno o più periodi di lavoro collocati in uno stesso anno di calendario è inferiore a tale limite, il numero di contributi settimanali accreditati per quello stesso anno si contrae in proporzione. In pratica, questo può accadere solo in presenza di lavoro a tempo parziale, perché, in caso di lavoro a tempo pieno, il rispetto del minimale contributivo giornaliero (vedi tabella) per n. 6 giorni a settimana garantisce il raggiungimento del minimo settimanale.

Esempi di contrazione per l'anno 2012 (l'arrotondamento è sempre per eccesso):

1. settimane lavorate 52, retribuzione complessiva euro 6.500.

$6.500 / 192,40 = 33,78$, arrotondate a 34 settimane.

2. settimane lavorate 39, retribuzione euro 5.000.

$5.000 / 192,40 = 25,98$, arrotondate a 26.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata il discorso è analogo, anche se il limite di riferimento è diverso (vedi tabella a pag. 73). Un esempio per l'anno 2012 (l'arrotondamento è sempre per difetto): mesi di lavoro 6, reddito euro 6.000.

$6.000 / 1.244,17 = 4,82$ arr. 4 mesi.

Per i lavoratori autonomi non è possibile contrazione perché il minimale per l'accredito coincide con il minimo sotto il quale non è possibile versare contribuzione.

LIMITO MINIMO DI RETRIBUZIONE PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN MISURA PIENA IN TUTTE LE GESTIONI

TM INPS X 40% (art. 7, comma 1, L. 638/83; art. 1, comma 2, L. 389/89)

anno	TM INPS	misura	limite minimo di retribuzione	
			settimanale	annuo
2006	€ 427,58	40,0%	€ 171,03	€ 8.893,56
2007	€ 436,14	40,0%	€ 174,46	€ 9.071,92
2008	€ 443,56	40,0%	€ 177,42	€ 9.225,84
2009	€ 457,76	40,0%	€ 183,10	€ 9.521,20
2010	€ 460,97	40,0%	€ 184,39	€ 9.588,28
2011	€ 468,35	40,0%	€ 187,34	€ 9.741,68
2012	€ 481,00	40,0%	€ 192,40	€ 10.005,00
2013	€ 495,43	40,0%	€ 198,17	€ 10.305,00
2014	€ 500,88	40,0%	€ 200,35	€ 10.418,00
2015	€ 501,89	40,0%	€ 200,76	€ 10.440,00
2016	€ 501,89	40,0%	€ 200,76	€ 10.440,00

Maggiorazioni dell'anzianità contributiva

In alcuni casi l'effettuazione di attività lavorative particolari comporta una copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di maggiorazione. Si tratta in genere di periodi di attività effettuata in condizioni disagiate; quando la maggiorazione ha effetto sull'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione, la finalità cui risponde la maggiorazione è l'anticipazione del momento in cui è possibile ritirarsi in pensione, cessando quindi l'attività lavorativa disagiata se ancora in svolgimento; quando ha effetto anche sulla misura della pensione, la finalità è anche la compensazione del maggior dispendio di energia fisica e psichica necessaria per l'effettuazione dell'attività.

Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo per "particolari attività professionali" non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non è soggetta a questa limitazione la specifica maggiorazione dei periodi di lavoro svolti da non vedenti (art. 9 L 113/1985 e successive modificazioni e integrazioni), in quanto riferita alle condizioni del soggetto che effettua l'attività e non alle particolarità dell'attività professionale stessa. Invece, la maggiorazione prevista in favore di sordomuti ed invalidi per altra causa è soggetta al limite massimo di 5 anni per espressa disposizione della legge istitutiva (art. 80, comma 3, L 388/2000).

Dal 1° gennaio 2012 le maggiorazioni riconoscibili nelle quote calcolate con il sistema contributivo sono utili solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione.

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva - dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della Marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari	29	1/3 del periodo	art. 19, c. 1-2 DPR 1.092/73
servizio prestato a bordo di navi militari da militari dell'Esercito e dell'Aeronautica	31	1/2 del periodo	art. 19, c. 4 DPR 1.092/73
servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine	30	40% del periodo	art. 19, c. 3 DPR 1.092/73

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
servizio di volo	1	1/3 del periodo	<i>art. 20 DPR 1.092/73</i>
servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza	2 e 3	1/2 del periodo per i primi 2 anni 1/3 per i successivi	<i>art. 21 DPR 1.092/73</i>
servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate* o particolarmente disagiate** (compreso il periodo di viaggio tra una sede e l'altra)	6 e 5	1/2 del periodo di servizio in sedi disagiate 3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate	<i>art. 23 DPR 1.092/73</i>
servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero	7 e 8	1/2 del periodo per i primi 2 anni 1/3 per i successivi	<i>art. 24 DPR 1.092/73</i>
servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi di telefonia	37	1/3 del periodo	<i>art. 50 DPR 1.092/73</i>
impiegate coniugate o con prole a carico		5 anni (8 per le ispettrici e le assistenti del corpo di polizia femminile) per maturare il diritto alla pensione di anzianità	
ambasciatori e consiglieri di ambasciata, prefetti, questori, ispettori generali di pubblica sicurezza		cinque anni e aumento di un terzo del servizio per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità	
ispettrici e dalle assistenti del Corpo di polizia femminile		nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (56 anni) aumento di cinque annl	

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
campagne di guerra		un anno ogni campagna	
servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena	4	1/5 del periodo	art. 22 DPR 1.092/73
operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici	9	1/4 del periodo	art. 24 DPR 1.092/73
personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità	43	1/3 del periodo	art. 63 L. 312/80 esposizione ad
amianto	14	1/2 del periodo	art. 13, c. 7 L. 257/92
		dal 2 ottobre 2004 1/4 del periodo	art. 47 DL 269/04 conv. L. 326/04
lavoro svolto da persone non vedenti	19	1/3 del periodo	L. 113/85 e L. 120/91
lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità non inferiore al 74%	42	1/6 del periodo	art. 80, c. 3 L. 388/2000
lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l'attività (solo ai fini del diritto)		da 1/5 a 1/4 del periodo, a seconda della durata	art. 78, c. 23 L. 388/2000
pensione di inabilità		pari al periodo mancante alla data di compimento dell'età pensionabile	art. 2 L. 222/84
prepensionamenti	18 (por- tuali)	c. s. entro determinati limiti massimi (in genere 5, 7 o 10 anni)	leggi specifiche
servizio in colonia e in territorio somalo	10 e 11	1/2 per i primi due anni, poi 1/3	art. 26 DPR 1.092/73
servizio in zona di armistizio	12 e 13	1/2 per i primi due anni, poi 1/3	art. 27 DPR 1.092/73

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
attività particolarmente usuranti e particolarmente usuranti di maggior gravità	15, 16 e 17	un anno del coefficiente di trasformazione ogni 6 anni di attività usurante ai fini del calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, in luogo dell'anticipazione del limite di età nel retributivo	art. 1, commi 35 e 37 L. 335/1995
attività di lavoro svolta prima del raggiungimento del 18° anno di età	20	1/2 dell'importo della contribuzione ai fini del calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo	art. 1, c. 7 L. 335/1995
ex combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte	22		art. 2 L. 336/70
percezione dell'indennità per servizio d'istituto, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato	23	1/5 del periodo	art. 3 L. 284/77
impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione	24	1/5 del periodo	art. 17 L. 187/76
impiego operativo per reparti di truppe alpine	25	1/5 del periodo	art. 18 L. 78/83
navigazione mercantile	26	1/2 del periodo	art. 31 DPR 1.092/73
imbarco su mezzi di superficie	27	1/3 del periodo (misura 3,5%)	art. 18 L. 78/83
imbarco su sommergibili	28	1/3 del periodo (misura 6%)	art. 18 L. 78/83

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
controllo spazio aereo di I, II e III livello	29, 30 e 31	1/3 del periodo	art. 18 L. 78/83
servizio all'estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate* e particolarmente disagiate**	40 e 41	1/2 del periodo di servizio in sedi disagiate 3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate	art. 23 L. 49/87
vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e loro familiari		10 anni	art. 3 L. 206/2004

*** Residenze disagiate (tabella A del DM 1° maggio 1954)**

Addis Abeba; Algeri; Amman; Asmara; Assunzione; Avana; Bahia Blanca; Bogotà; Bombay; Bona; Bucarest; Budapest; Caifa; Calcutta; Campinas; Ciudad Trujillo; Colombo; Curitiba; Dar es Salaam; Gerusalemme; Hong Kong Hankow; La Paz; Londrina; Lourenso Marques; Managua; Manila; New Delhi; Orano; Pechino; Porto Alegre; Porto Principe; Praga; Quito; Recife; Santos; Shanghai; Sofia; Tananarive; Tegucigalpa; Teheran; Tel Aviv; Tientsin; Varsavia.

**** Residenze particolarmente disagiate (tabella B del DM 1° maggio 1954)**

Abidjan; Accra; Aden; Bagdad; Bangkok; Bengasi; Chisimaio; Ciudad Bolivar; Conakry; Dakar; Djakarta; Elisabethville; Gedda; Hargheisa; Kabul; Karachi; Kartoum; Kuala Lumpur; Lagos; Leopoldville; Luanda; Maracaibo; Massana; Mogadiscio; Monrovia; Rangoon; Saigon; Singapore; Seoul; Taiz; Tirana; Yaoundè.

NB i codici CUD sono relativi ai campi da 77 a 80 della parte "dati previdenziali e assistenziali". I codici 21,35,36,38 e 39 non danno luogo a maggiorazioni, attualmente.

I due sistemi di calcolo delle pensioni

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

È quello che assume come base di calcolo la retribuzione del lavoratore. In particolare si assume l'ultima retribuzione percepita o la media delle retribuzioni o dei redditi riferiti ad un periodo più o meno lungo della carriera lavorativa (a seconda dell'ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione.

Come lo conosciamo oggi, questo sistema di calcolo è stato introdotto con l'art. 3 della legge 297/1982 e poi modificato, sia pure solo per le quote di pensione ancora da maturare, con gli artt. 3 e 7 del DLgs 503/1992.

Oggi, questo sistema di calcolo è rimasto in vigore solo per chi ha dato inizio all'assicurazione previdenziale in data precedente il 1° gennaio 1996, e solo per la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995, se essa è inferiore a 18 anni (936 settimane), o entro il 31 dicembre 2011, in caso contrario. La quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dopo tali date è calcolata impiegando il sistema contributivo (vedi pag. 102).

Gli elementi del calcolo retributivo sono:

- la *retribuzione pensionabile*, che in genere è la media delle retribuzioni percepite in un periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione; l'ampiezza del periodo è variabile a seconda del settore di appartenenza del lavoratore e della sua anzianità contributiva; le retribuzioni più remote vengono opportunamente rivalutate per pegerarle al valore dell'anno immediatamente precedente quello di decorrenza della pensione;
- l'*aliquota di rendimento o di trasformazione* (la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile), che varia a seconda dei Fondi pensionistici ma che, per le quote di pensione maturate a partire dal 1995, di norma è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva maturata in tutti i Fondi. In ogni caso, l'aliquota di trasformazione complessiva non può mai essere superiore all'80% della base pensionabile. Inoltre, l'aliquota è gradatamente decrescente per quote di base pensionabile che eccedono un determinato limite annuo (comunemente chiamato "tetto");
- l'*anzianità contributiva utile*, che è data dal numero degli anni o mesi o settimane (a seconda dell'unità di misura di riferimento) di contribuzione utile versata o accreditata; per effetto del limite massimo di rendimento, l'anzianità contributiva può considerarsi utile entro un limite massimo che può essere diverso tra settore e settore, ma che in genere corrisponde a 40 anni.

I due sistemi di calcolo delle pensioni

La formula del calcolo retributivo può essere così sintetizzata:

$$P = RP \times (A \times AC)$$

dove P è l'importo annuo della pensione, RP è la retribuzione che costituisce la base pensionabile, determinata secondo le regole di ciascun settore, A è l'aliquota che indica la parte della retribuzione che si trasforma in pensione per ciascuna unità di anzianità contributiva (anno, mese o settimana) e AC è l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione che si sta calcolando. In alcuni casi A è una costante. In altri casi, dove l'aliquota di trasformazione cresce con progressione non costante al crescere dell'anzianità contributiva, per determinare il valore che, nella formula, è chiuso tra parentesi, è necessario ricorrere ad una tabella (vedi pag. 142).

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

È quello che assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore; in base a questo sistema, introdotto con l'art. 1, comma 6, della legge n. 335/95, la pensione è direttamente commisurata all'importo dei contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa. Sono interessate dal calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 o che optano per il nuovo sistema, nonché le quote di pensione relative all'anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1996, per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di contributi, e a partire dal 1° gennaio 2012, per gli altri.

Gli elementi del calcolo contributivo sono:

- il *montante contributivo*, che è la somma di tutti i contributi computati e rivalutati annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura dei contributi si determina anno per anno, applicando l'aliquota di computo alla retribuzione o al reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno; l'importo risultante si "accantona" e si rivaluta l'anno seguente, assieme agli "accantonamenti" degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione. L'aliquota di computo è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33%, per i coltivatori diretti al 21,60%, per gli artigiani ed esercenti attività commerciali il 21,30% e, per i lavoratori indipendenti iscritti all'apposita gestione separata dell'Inps, al 27% (18% se titolari di pensione o di altra posizione di previdenza obbligatoria). Sono presi in considerazione i contributi dal 1996 in poi per coloro che possono far valere un'anzianità contributiva minore di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 o ne sono affatto privi; i contributi dal 2012 in poi per tutti gli altri. Il tasso di capitalizzazione è pari alla media mobile quinquennale dell'indice di incremento della ricchezza nazionale (Pil nominale);
- il *coefficiente di trasformazione*, che, applicato al montante, consente di ottenere l'importo annuo della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell'età del soggetto che richiede la pensione: esprimendolo in percentuale, si va dal 4,304% con 57 anni al 6,541% con 70.

La formula del calcolo contributivo, che è uguale per tutti i Fondi o Gestioni pensionistici, è la seguente:

$$P = M \times C$$

dove P sta per pensione annua, M per montante contributivo e C per coefficiente di trasformazione.

Il calcolo in caso di opzione per il sistema contributivo

Le persone che possono far valere periodi di contribuzione per meno di 18 anni precedenti il 1996 possono optare per il calcolo dell'intera pensione esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dall'[art. 1, comma 23, della legge 335/95](#). Dal 2012, l'opzione comporta l'applicazione esclusivamente del metodo di calcolo contributivo alla pensione del soggetto che la effettua, e non più, anche, quella dei requisiti per il diritto alla pensione previsti nel regime contributivo.

Il calcolo contributivo effettuato in seguito ad opzione differisce in alcuni punti dal calcolo contributivo normale per la necessità di far rientrare nella logica del "montante" anche i periodi di contribuzione accreditata prima del 1996.

In questi casi, infatti, l'importo complessivo della pensione è costituito dalla somma degli importi della parte relativa al periodo dal 1° gennaio 1996 in poi (per la quale si seguono le regole descritte brevemente qui sopra) e della parte relativa al periodo precedente: per quanto si è detto, infatti, il calcolo in seguito ad opzione potrà riguardare esclusivamente soggetti la cui quota contributiva ha inizio dal 1° gennaio 1996.

La procedura per calcolare quest'ultima prevede la determinazione di un montante virtuale alla data del 31 dicembre 1995 e la sua rivalutazione con i normali coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione.

Per la formazione del montante virtuale al 31 dicembre 1995 si seguono alcune norme particolari: le retribuzioni considerate per estrarne la contribuzione pensionabile non sono quelle effettivamente percepite nel corso di tutto il periodo antecedente il 1996, ma solo quelle di un periodo ridotto immediatamente a ridosso: gli ultimi 10 anni per l'AGO e forme sostitutive mentre, per le forme esclusive dell'AGO, gli ultimi 3 anni o - per i soggetti con più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 - l'ultimo anno e mezzo prima del 1° gennaio 1996. La contribuzione di ciascuno degli anni del periodo di riferimento viene calcolata applicando alla retribuzione o reddito pensionabile l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno in ciascuna gestione, purché entro il limite massimo dell'aliquota contemporaneamente vigente nel FPLD. Per determinare il montante virtuale al 31 dicembre 1995, la media annua, mensile o settimanale delle contribuzioni del periodo di riferimento viene moltiplicata per il numero complessivo di anni, mesi o settimane di contributi

I due sistemi di calcolo delle pensioni

accreditati dall'inizio dell'assicurazione fino al 31 dicembre 1995; questo numero, però, viene opportunamente ridotto riducendo l'anzianità contributiva, anno per anno, in base al rapporto di grandezza tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e quella media ponderata vigente, nella gestione che deve liquidare la pensione, nel decennio temporale immediatamente precedente l'anno in cui è stata effettuata l'opzione.

In pratica, si procede così:

1. *si individua la base imponibile* nel periodo di riferimento (dipendenti privati e autonomi: 10 anni; dipendenti pubblici con almeno 15 anni di servizio al 31.12.1992: 18 mesi; dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contribuzione alla data del 31.12.1992: 3 anni). In ciascun anno, la base imponibile non può essere presa in considerazione per un importo superiore all'importo del massimale imponibile vigente per il sistema contributivo, opportunamente svalutato, rispetto al 1996, in base al coefficiente desunto dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2. *si calcola l'ammontare dei contributi* considerabili per ciascun anno, moltiplicando la base imponibile per l'aliquota contributiva vigente nella gestione di appartenenza in quell'anno. Per aliquote che presentino variazioni in corso d'anno, gli Enti previdenziali hanno l'uso di determinare l'aliquota media annua ponderata; in ogni caso, il risultato non può eccedere il valore dell'aliquota (o della media delle aliquote) vigente nello stesso anno nel FPLD. Per i dipendenti dello Stato, si applicano le stesse aliquote del FPLD, ad eccezione degli ufficiali giudiziari che hanno le proprie già dal 1984; per i lavoratori autonomi, per gli anni precedenti al 1990, si applicano le stesse aliquote in vigore nel 1990;
3. *si rivaluta ciascuna contribuzione annua* su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione PIL e si sommano i risultati;
4. *si calcola la contribuzione media rivalutata al 31 dicembre 1995*, dividendo la somma per il numero di anni (o di mesi o di settimane) presi in considerazione;
5. *si individua l'anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento* espressa in anni, mesi o settimane a seconda dell'unità di misura prescelta (lavorare in settimane permette calcoli più rapidi e precisi). Quindi, se il periodo di riferimento è completamente coperto di contribuzione, si tratta dei contributi dall'inizio del rapporto assicurativo fino a tutto il 1985 per i dipendenti privati e gli autonomi e fino a tutto il 1992 per i dipendenti pubblici, indipendentemente – questa volta – dal fatto che abbiano più o meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 ([almeno secondo le disposizioni dell'INPDAP con circ. 65 del 30.11.2001](#));
6. *si riduce il numero di contributi* (settimanali o mensili, a seconda dei casi) presenti

in ciascuno degli anni antecedenti al periodo di riferimento (come individuati al punto 5) moltiplicandolo per il quoziente che risulta dal rapporto tra l'aliquota contributiva IVS in vigore in ciascuno di questi anni (o, come fanno gli Enti previdenziali, la media ponderata delle aliquote, in caso di variazione in corso d'anno) e la media delle aliquote contributive che sono state in vigore in ciascuno dei 10 anni precedenti l'anno durante il quale è stata effettuata l'opzione. Anche in questo caso, le aliquote vanno prese entro il limite costituito dalle aliquote contemporaneamente vigenti nel FPLD. L'esclusione del periodo di riferimento dall'operazione di abbattimento della contribuzione comporta problemi, in caso di contribuzione mista lavoro dipendente - lavoro autonomo prima del 1996, che il Ministero del lavoro ha risolto stabilendo un calcolo separato per ognuno dei periodi di contribuzione in gestioni diverse (*circ. INPS n. 108 del 7 giugno 2002 con esempi di calcolo*). Invece, almeno per quanto riguarda l'INPDAP, ai fini del calcolo della media contributiva dei 10 anni precedenti l'anno in cui è stata effettuata l'opzione, periodi di vuoto contributivo presenti eventualmente nel decennio, seguiti da iscrizione a gestione previdenziale diversa da quella precedente, vanno riempiti come se fosse stata in vigore l'aliquota della gestione seguente il periodo vuoto;

7. si sommano i contributi ridotti secondo l'operazione di cui al punto 6 e ad essi si aggiunge, senza alcuna riduzione, il numero di contributi compresi nel periodo di riferimento. Si determina così l'*anzianità contributiva complessiva* per il periodo precedente il 1996;
8. si moltiplica la contribuzione media rivalutata di cui al punto 4 (mensile, settimanale o annua) per l'*anzianità contributiva complessiva* precedente il 1996, come ottenuta al punto precedente (a sua volta omogeneamente espressa in mesi, settimanale o anni di contributi). Il risultato costituisce la quota di montante relativa al periodo precedente il 1996, da rivalutare con i coefficienti PIL nel periodo dal 1996 fino all'anno precedente la data di decorrenza della pensione;
9. si determina l'importo annuo lordo della pensione sommando le due quote di montante rivalutate e applicandovi l'aliquota di trasformazione relativa all'età raggiunta dal soggetto al momento della decorrenza della pensione.

IL PERIODO TRANSITORIO

Nel corso degli anni '90 del secolo scorso, il regime pensionistico di tutte le forme assicurative previdenziali ha subito profonde modificazioni e, con esso, il sistema di calcolo della pensione. La modifica principale è rappresentata dall'introduzione del regime contributivo (regole per il diritto e regole per il calcolo della pensione) in tutte le forme assicurative, ma modifiche importanti sono intervenute a più riprese anche all'interno del sistema retributivo di calcolo, in misura e modalità diverse a

I due sistemi di calcolo delle pensioni

seconda delle gestioni previdenziali, soprattutto in direzione di una sempre più pronunciata armonizzazione della normativa vigente nelle diverse forme assicurative.

Poiché le modifiche sono intervenute in momenti successivi e poiché, in genere, ogni nuovo intervento legislativo conteneva clausole di salvaguardia della normativa previgente per gli assicurati in particolari condizioni di età o di anzianità contributiva, per tutto il periodo transitorio (cioè fino a quando non si applicherà soltanto il regime contributivo, vale a dire approssimativamente dopo il 2036) le pensioni dovranno essere calcolate contemporaneamente con tre o (nel caso delle forme esclusive e sostitutive dell'AGO) anche più sistemi diversi, ognuno dei quali dà luogo ad una quota del prodotto finale: l'importo della pensione è la somma di tali quote.

Si possono avere le seguenti quote di pensione:

- la quota A, calcolata con le regole del retributivo proprie di ciascun fondo o gestione vigenti prima dell'inizio del processo di riforma (media retributiva rivalutata degli ultimi 5 anni, nell'assicurazione generale obbligatoria; retribuzione, ovvero stipendio dell'ultimo mese, semestre o anno per i fondi esclusivi e per alcuni sostitutivi), con riferimento ai periodi di contribuzione versata o accreditata fino al 31 dicembre 1992;
- la quota B, applicabile a chi non arriva a 15 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992. Al periodo individuato per la determinazione della base pensionabile nella quota A qui si aggiungono tutti gli anni retribuiti dal 1° gennaio 1992 in poi, col risultato che, in presenza di attività lavorativa continua, nel FPLD - AGO le retribuzioni o i redditi che entrano a far parte della base pensionabile sono tutti quelli percepiti dal 1° gennaio 1988 in poi, nelle Gestioni speciali lavoratori autonomi dal 1° gennaio 1983 e, nelle forme esclusive e sostitutive, dal 1° gennaio 1992 in poi. Questa base pensionabile si applica all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, per le forme assicurative esclusive dell'AGO, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 (variante B') per le gestioni AGO a seconda del fatto che l'anzianità contributiva al 31.12.1995 non raggiunga o raggiunga i 18 anni;
- la quota B1, applicabile a chi alla data del 31 dicembre 1992 può far valere almeno 15 anni di contribuzione. Il periodo per la determinazione della base pensionabile sale a 520 settimane nel FPLD - AGO, 180 mesi nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e a 10 anni nelle forme esclusive e sostitutive dell'AGO. Questa base pensionabile si applica all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, per le forme assicurative esclusive dell'AGO IVS, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 (variante B1') per le gestioni AGO a seconda del fatto che l'anzianità contributiva al 31.12.1995 non raggiunga o raggiunga i 18 anni;
- la quota B2, a partire dalla quale l'aliquota di trasformazione si adegua al 2% anche nelle forme assicurative esclusive dell'AGO e si applica all'anzianità con-

tributiva maturata nel solo 1995 o dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 (variante B2') a seconda del fatto che l'anzianità contributiva al 31.12.1995 non raggiunga o raggiunga i 18 anni;

- la quota B3', a partire dalla quale, nelle forme assicurative esclusive dell'AGO, l'aliquota di trasformazione viene ridotta per le fasce di base pensionabile eccedenti il massimale nella stessa misura dell'AGO. L'aliquota si applica all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 e perciò riguarda solo i soggetti che hanno raggiunto i 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995;
- la quota C, determinata con il sistema contributivo e relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995, per coloro che al 31 dicembre 1995 non hanno raggiunto 18 anni di anzianità contributiva;
- la quota C', determinata con il sistema contributivo e relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2011 per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva.

La particolare forma che comprende anche una quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo viene detta anche calcolo con il sistema misto.

Nelle pagine seguenti:

- il quadro 1) sintetizza gli elementi della formula di calcolo per quota di pensione in ciascuna delle forme assicurative principali;
- il quadro 2) permette di verificare i sistemi di calcolo applicabili in ciascuna delle situazioni contributive date, con indicazione delle quote di pensione nel periodo transitorio;
- il quadro 3) mostra la successione delle modifiche legislative con indicazione degli elementi della formula di calcolo su cui tali modifiche hanno avuto effetto e la quota di pensione su cui insistono.

Di seguito ai quadri, una descrizione più dettagliata dei sistemi di calcolo applicabili nel periodo transitorio alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali lavoratori autonomi, alle pensioni a carico dell'INPDAP e a quelle liquidate con le norme dei tre principali Fondi sostitutivi dell'AGO.

Per la definizione di AGO e Fondi alternativi, si veda a [pag. 30](#).

Quadro 1 - Gli elementi della formula di calcolo della pensione con il sistema retributivo, quota

Forme assicurative		Anzianità contributiva	Quota A	
			Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata al 31.12.1992	<ul style="list-style-type: none"> - importo complessivo di stipendio base, RIA e altre indennità - maggiorato del 18% - più IIS 	retribuzione annua (retribuzione mensile dovuta al momento del pensionamento moltiplicata per 12 mensilità)
	EE LL e sanità		<ul style="list-style-type: none"> - importo complessivo delle voci retributive assoggettate a contribuzione (tutte, con esclusione di alcune indennità non ricorrenti) - più IIS 	retribuzione annua (retribuzione mensile dovuta al momento del pensionamento moltiplicata per 13 mensilità)
AGO IVS	FPLD		tutte le voci assoggettate a contribuzione <i>art. 6 DLgs 314/97</i>	retribuzione media settimanale (media settimanale delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 260 settimane e rivalutate)
	GGSS LLAA	Importo complessivo del reddito dichiarato ai fini Irpef al netto degli ammortamenti <i>artt. 5 e 8 L. 233/90</i>	reddito medio mensile (media mensile dei redditi complessivi annui assoggettati a contribuzione dalla data di decorrenza indietro per 120 mesi e rivalutati)	

per quota

Aliquota trasformazione	
	35% con i primi 15 anni di servizio; 1,8% annuo per anni successivi; max 80% con 40 anni di servizio
	come da tabella a pag. 142 (max 100% con 40 anni di servizio)
	2% annuo (max 80% con 40 anni AC) con riduzioni art. 12 DLgs 503/92

Segue



Il calcolo della pensione

Segue **Gli elementi della formula quota per quota**

Forme assicurative		Quote B - B'		
		Anzianità contributiva	Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata negli anni 1993-1994	tutte (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi)	retribuzione media annua (media giornaliera delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro fino al 1° gennaio 1993 e rivalutate, moltiplicata per 360)
	EE LL e sanità			
AGO IVS	FPLD	maturata negli anni 1993-1995 (B) o negli anni 1993-2011 (B')	tutte le voci assoggettate a contribuzione <i>art. 6 DLgs 314/97</i>	retribuzione media settimanale (media settimanale delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro fino al 1° gennaio 1993, più altre 260 settimane, e rivalutate)
	GGSS LLAA		Importo complessivo del reddito dichiarato ai fini Irpef al netto degli ammortamenti <i>artt. 5 e 8 L. 233/90</i>	reddito medio mensile (media mensile dei redditi complessivi annui assoggettati a contribuzione dalla data di decorrenza indietro fino al 1° gennaio 1993, più altri 120 mesi, rivalutati)

Aliquota trasformazione
come quota A ma applicando <u>progressivamente</u> le riduzioni di cui all'art. 12 del DLgs 503/92
2% annuo (max 80% con 40 anni di anzianità contributiva) con riduzioni art. 12 DLgs 503/92

Segue



Segue **Gli elementi della formula quota per quota**

Forme assicurative		Quote B1 - B1'		
		Anzianità contributiva	Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata negli anni 1993-1994	tutte (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi)	retribuzione media annua (media giornaliera delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 3.600 giorni e rivalutate, moltiplicata per 360)
	EE LL e sanità			
AGO IVS	FPLD	maturata negli anni 1993-1995 (B1) o negli anni 1993 - 2011 (B1')	tutte le voci assoggettate a contribuzione <i>art. 6 DLgs 314/97</i>	retribuzione media settimanale (media settimanale delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 520 settimane e rivalutate)
	GGSS LLAA		Importo complessivo del reddito dichiarato ai fini Irpef al netto degli ammortamenti <i>artt. 5 e 8 L. 233/90</i>	reddito medio mensile (media mensile dei redditi complessivi annui assoggettati a contribuzione dalla data di decorrenza indietro per 180 mesi e rivalutati)

Aliquota trasformazione
come quota A ma applicando <u>progressivamente</u> le riduzioni di cui all'art. 12 del DLgs 503/92
2% annuo (max 80% con 40 anni di anzianità contributiva) con riduzioni art. 12 DLgs 503/92

Segue



Segue **Gli elementi della formula quota per quota**

Forme assicurative		Quote B2 - B2'		
		Anzianità contributiva	Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata nell'anno 1995 (B2) o negli anni 1995-1997 (B2')	tutte (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi)	retribuzione media annua (media giornaliera delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro fino al 1° gennaio 1993, per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992, o per 3.600 giorni, rivalutate, moltiplicata per 360)
	EE LL e sanità			

Forme assicurative		Quota B3'		
		Anzianità contributiva	Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata negli anni 1998 - 2011	art. 6 DLgs 314/97 (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi)	retribuzione media annua (media giornaliera delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro fino al 1° gennaio 1993, per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992, o per 3.600 giorni, rivalutate, moltiplicata per 360)
	EE LL e sanità			

Aliquota trasformazione
2% annuo (purché aliquota complessiva non superi quella determinabile con il sistema previgente) e applicando <u>progressivamente</u> le riduzioni di cui all' art. 12 DLgs 503/92

Aliquota trasformazione
2% annuo (purché aliquota complessiva non superi quella determinabile con il sistema previgente) e applicando <u>integralmente</u> le riduzioni di cui all' art. 12 DLgs 503/92 , come nell'AGO

Segue



Forme assicurative	Quota C			
	Anzianità contributiva	Montante		Periodo
		Voci retributive / reddito		
Tutte	-	Tutte		Dal 1° gennaio 1995

Forme assicurative	Quota C'			
	Anzianità contributiva	Montante		Periodo
		Voci retributive / reddito		
Tutte	-	Tutte		Dal 1° gennaio 2012

**Quadro 2 - Situazione contributiva e quote di pensione corrispondenti nell'AGO - IVS
dal 2012 in poi**

Anni di contribuzione		Quote di pensione			Pensione
al 31.12.1992	al 31.12.1995				
>15	>18	A	B1'	C'	mista
>15	<18	A	B1	C	mista
<15	>18	A	B'	C'	mista
<15	<18	A	B	C	mista
0	> 0	-	B	C	mista
0	0	-	-	C	contributiva pura

dal 1996 al 2011

Anni di contribuzione		Quote di pensione			Pensione
al 31.12.1992	al 31.12.1995				
>15	>18	A	B1	-	retributiva pura
>15	<18	A	B1	C	mista
<15	>18	A	B	-	retributiva pura
<15	<18	A	B	C	mista
0	> 0	-	B	C	mista
0	0	-	-	C	contributiva pura

	Aliquota trasformazione
	Secondo l'età alla decorrenza
	Aliquota trasformazione
	Secondo l'età alla decorrenza

Quadro 3 - Modifiche agli elementi della formula di calcolo di pensione e quote corrispondenti

legge	data	forma assicurativa	elemento modificato	articolo	quota
<i>DLgs 503/92</i>	1-1-1993	tutte	base pensionabile (periodo)	<i>artt. 3 e 7</i>	B - B' B1 - B1'
			aliquota di trasformazione (tetto)	<i>art. 12</i>	
<i>L. 724/94</i>	1-1-1995	forme esclusive dell'AGO	aliquota di trasformazione (2%)	<i>art. 17, c. 1</i>	B2 - B2'
			base pensionabile (IIS) valido per tutte le quote	<i>art. 15, c. 3</i>	tutte
<i>L. 335/95 L. decreti legislativi delegati</i>	1-1-1996	forme esclusive e sostitutive dell'AGO	base pensionabile (elementi accessori) valido per l'intera quota B	<i>art. 2, cc. 9-11</i>	B2 - B2'
			tutte		
			base pensionabile (periodo) tutti (sistema contributivo)	<i>art. 1, c. 17</i> <i>art. 1, c. 12</i>	B1 - B1' C
<i>L. 449/97</i>	1-1-1998	forme esclusive e sostitutive dell'AGO	aliquota di trasformazione (tetto)	<i>art. 59, c. 1</i>	B3 - B3'
			anzianità contributiva (arrotondamento) valido per tutte le quote	<i>art. 59, c. 1, lett. b)</i>	tutte
<i>DL 201/2011 conv. L. 214/2011</i>	1-1-2012	tutte	tutti (sistema contributivo)	<i>art. 24, comma 2</i>	C'

I due sistemi di calcolo delle pensioni

Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al FPLD e lavoratori autonomi

Le regole del metodo di calcolo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria sono contenute nella legge n. 297/82, come modificata dal decreto legislativo n. 503/92 e dalla legge n. 335/1995.

La formula di calcolo nel regime generale è:

$$P = RMP \times 2\% \times AC$$

dove *P* sta per pensione annua; *RMP* sta per retribuzione media pensionabile annua; 2% è la percentuale della retribuzione pensionabile che si trasforma in pensione per ogni anno di anzianità contributiva; *AC* sta per anzianità contributiva utile espressa in anni. Nella pratica si usa la *Retribuzione Media Settimanale (RMS)* come base pensionabile, purché anche l'*Anzianità Contributiva (AC)* sia espressa in settimane: il risultato non cambia.

Nell'assicurazione generale obbligatoria, il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media pensionabile va dagli ultimi 5 anni, per la quota A, agli ultimi 10 anni, per la quota B', ovvero all'intera vita lavorativa a seconda dell'anzianità contributiva al 31.12.1992, per la quota B; l'aliquota di trasformazione è pari al 2% per ogni anno di contribuzione; il limite massimo di anzianità contributiva utile è pari a 40 anni.

Lavoratori dipendenti pubblici

Il calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici e, in generale, dei soggetti iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps presenta alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono, soprattutto, sul calcolo della quota A della pensione. In particolare si registrano le seguenti differenze con il regime generale.

La retribuzione pensionabile

Per la quota A della pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l'ultimo stipendio base (o con la retribuzione annua spettante nell'ultimo mese di servizio), con esclusione degli elementi variabili e non ricorrenti della retribuzione, cosiddetti "elementi accessori" (ma tale non è la 14° mensilità di retribuzione corrisposta ai lavoratori postelegrafonici, che pertanto entra anche nella base di calcolo della quota A di pensione). Per quanto riguarda gli elementi della retribuzione c.d. accessori, occorre fare riferimento al DPR 1.092/1973 e ai contratti di categoria.

L'equiparazione tra la retribuzione pensionabile dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici è avvenuta a partire dal 1996, con riferimento all'intera quota B di pensione, ma solo per le retribuzioni percepite dal 1996 in poi che eventualmente entrino nella base di calcolo, perché solo da tale data c'è corrispondenza tra elementi assoggettati a contribuzione previdenziale ed elementi pensionabili.

Per i dipendenti dello Stato iscritti all'apposita gestione dell'Inpdap, la base di calcolo costituita dalla quota A di pensione, costituita dal solo stipendio tabellare percepito nell'ultimo mese di servizio, è aumentata del 18% a titolo di considerazione forfetaria degli elementi accessori. Ai fini del calcolo della quota B e B' di pensione, il salario accessorio viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo, al posto di esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita dal 118% dello stipendio tabellare.

L'Indennità integrativa speciale nella base di calcolo

Fino al 31 dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale, componente della retribuzione dei dipendenti pubblici, non entrava nel calcolo della pensione base ma veniva aggiunta ad essa per formare il trattamento pensionistico complessivo (c.d. di 'quiescenza'). L'Indennità integrativa speciale da aggiungere alla pensione veniva determinata in rapporto agli anni di servizio, in caso di pensioni anticipate di anzianità, ovvero veniva corrisposta in misura intera (cioè, per i pensionati, nella misura pari all'80% di quella dei dipendenti in servizio) nei casi di pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti.

Per effetto della legge n. 724/94, l'indennità integrativa speciale è entrata, a tutti gli effetti, nella retribuzione pensionabile di tutte le quote di pensione, per le pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1995, ma, per gli statali, rimane fuori della base maggiorabile del 18%.

L'aliquota di rendimento o di trasformazione

Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento erano differenti tra lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e lavoratori iscritti a regimi esclusivi o sostitutivi di essa.

Dal 1° gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi maturati a partire da tale data, si applica per tutti l'aliquota dell'assicurazione generale obbligatoria pari al 2%; tuttavia, per espressa disposizione di legge, il rendimento non può essere superiore a quello che sarebbe spettato mantenendo l'applicazione delle aliquote precedenti, il cui incremento annuo, in certi casi e per certi periodi, è inferiore a 2 punti percentuale. Questo determina ancora per lungo tempo una situazione differenziata tra soggetto e soggetto, in relazione al numero di anni di contribuzione già maturati alla data in cui è avvenuto il cambiamento.

Il limite massimo di retribuzione pensionabile

Con il decreto legislativo n. 503/92 fu prevista l'introduzione graduale del sistema di abbattimento delle aliquote di trasformazione oltre il limite massimo di retribuzione pensionabile, già in vigore nell'AGO, che prima del 1993 non esisteva affatto per gli iscritti ai fondi esclusivi (ed a quasi tutti i sostitutivi). Dal 1998, per effetto della legge 449/97, questo sistema di abbattimento ha trovato applicazione piena.

I due sistemi di calcolo delle pensioni

Di conseguenza:

- la quota A della pensione degli iscritti ai fondi esclusivi (e sostitutivi) è calcolata senza l'applicazione di limiti massimali alla retribuzione pensionabile;
- la parte di quota B della pensione riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997, o anche prima per altri fondi speciali (quote B, B', B1, B1', B2 e B2'), è calcolata con limiti massimali più elevati di quelli vigenti nel regime generale, in graduale lenta diminuzione fino ad eguagliare il limite comune;
- la parte di quota B della pensione riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1998 (quota B3'), è calcolata applicando per intero i limiti massimali vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e, quindi, i rendimenti decrescenti per le fasce di retribuzione eccedenti il massimale.

Il procedimento per la determinazione degli elementi di calcolo

Tenere conto di tutte le variabili nel calcolo della pensione nel periodo transitorio per gli iscritti a forme assicurative esclusive dell'AGO, elemento per elemento, quota per quota, può risultare difficile senza alcuni accorgimenti. Uno di essi è quello di procedere al calcolo degli elementi che compongono una quota di pensione per differenza fra il totale e il valore degli elementi contenuti nella quota precedente o la somma dei valori delle quote precedenti. Di seguito una guida per l'applicazione pratica del procedimento.

Tabella 1 - Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato

Base pensionabile quota A

{ [(Ultimo stipendio mensile + RIA + eventuali voci quando espressamente indicate) + 18%] + IIS mensile } X 12

Base pensionabile quote B1, B2 e B3 per ciascun anno

- il maggiore fra: [(stipendio complessivo + voci pensionabili) + 18%] + IIS compl. } / mesi X 12 e: [(stipendio complessivo + voci val. A+ voci access.) + IIS compl.] / mesi X 12
- per coefficiente di rivalutazione quota B
- somma dei risultati
- divisione per il numero di giorni del periodo di riferimento
- moltiplicato 360

Periodo di riferimento per media retributiva quote B

- per chi aveva più di 15 anni di servizio al 31.12.1992: 3.600 giorni. Nella fase transitoria, il 50% dei giorni di calendario compresi tra il 1.1.1993 e il 31.12.1995 più il 66,6% dei giorni di calendario compresi tra il 1.1.1996 e il giorno precedente la decorrenza della pensione
- per chi aveva meno di 15 anni di servizio: l'intero numero di giorni compreso tra il 1.1.1993 e il giorno precedente la decorrenza della pensione

Anzianità di servizio o contributiva

da dividere in quote secondo questa suddivisione:

- fino al 31.12.1992 (quota A)
- dal 1.1.1993 al 31.12.1994 (quota B1)
- dal 1.1.1995 al:
 - 31.12.1995 se meno di 18 anni di servizio al 31.12.1995 (B2)
 - 31.12.1997 se almeno 18 anni di servizio al 31.12.1995 (B2)
- dal 1.1.1996 al giorno di cessazione dal servizio (se meno di 18 anni 1995 (quota C)
- dal 1.1.1998 al giorno di cessazione dal servizio (se almeno 18 anni 1995 (quota B3)

Aliquota maturata al 31.12.1992 – aliquota di trasformazione quota A

- se anzianità contributiva quota A maggiore di 15 anni: 35% più 1,8% (o frazione in 12mi) per ogni anno (o frazione in mesi) eccedente il 15mo
- se anzianità contributiva quota A meno di 15 anni: $(35 / 15 \times n. \text{anni interi}) + (35 / 15 / 12 \times n. \text{mesi})$

Aliquota maturata al 31.12.1994

- se anzianità contributiva quota A + quota B1 maggiore di 15 anni: 35% più 1,8% (o frazione in 12mi) per ogni anno (o frazione in mesi) eccedente il 15mo
- se anzianità contributiva quota A + quota B1 meno di 15 anni: $(35 / 15 \times n. \text{anni interi}) + (35 / 15 / 12 \times n. \text{mesi})$

Aliquota di trasformazione quota B1

risulta dalla differenza tra il valore al 31.12.1994 e l'aliquota calcolata per la quota A

Aliquota maturata al 31.12.1997

all'aliquota maturata al 31.12.1994 si aggiunge il 2% (o frazione in 12mi) per ogni anno di contribuzione (o frazione in mesi) ricadente nel periodo. Quest'aliquota complessiva non può essere superiore a quanto previsto applicando la procedura di cui alle quote precedenti. In sostanza, si applica la minore derivante dal confronto.

Aliquota di trasformazione quota B2

risulta dalla differenza tra il valore al 31.12.1997, calcolato come sopra, e la somma delle aliquote definite per quota A e quota B1

Aliquota maturata alla data di cessazione dal servizio

all'aliquota maturata al 31.12.1997 si aggiunge il 2% (o frazione in 12mi) per ogni anno di contribuzione (o frazione in mesi) ricadente nel periodo. Quest'aliquota complessiva non può essere superiore a quanto previsto applicando la procedura di cui alle quote precedenti. In sostanza, si applica la minore derivante dal confronto.

Aliquota di trasformazione quota B3

risulta dalla differenza tra il valore alla cessazione, calcolato come sopra, e la somma delle aliquote definite per quota A, quota B1 e quota B2

Tabella 2 - Ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro

Base pensionabile quota A

(Ultimo stipendio mensile + voci fisse e ricorrenti + IIS mensile) X 13

Base pensionabile quote B1, B2 e B3 per ciascun anno

- stipendio complessivo + voci fisse e ricorrenti + voci accessorie + IIS
- per coefficiente di rivalutazione quota B
- somma dei risultati
- divisione per il numero di giorni del periodo di riferimento
- moltiplicato 360

Periodo di riferimento per media retributiva quote B

- per chi aveva più di 15 anni di servizio al 31.12.1992: 3.600 giorni. Nella fase transitoria, il 50% dei giorni di calendario compresi tra il 1.1.1993 e il 31.12.1995 più il 66,6% dei giorni di calendario compresi tra il 1.1.1996 e il giorno precedente la decorrenza della pensione
- per chi aveva meno di 15 anni di servizio: l'intero numero di giorni compreso tra il 1.1.1993 e il giorno precedente la decorrenza della pensione

Anzianità di servizio o contributiva

da dividere in quote secondo questa suddivisione:

- fino al 31.12.1992 (quota A)
- dal 1.1.1993 al 31.12.1994 (quota B1)
- dal 1.1.1995 al:
 - 31.12.1995 se meno di 18 anni di servizio al 31.12.1995 (B2)
 - 31.12.1997 se almeno 18 anni di servizio al 31.12.1995 (B2)
- dal 1.1.1996 al giorno di cessazione dal servizio (se meno di 18 anni 1995 (quota C)
- dal 1.1.1998 al giorno di cessazione dal servizio (se almeno 18 anni 1995 (quota B3)

Aliquota maturata al 31.12.1992 – aliquota di trasformazione quota A

- tabella A di cui alla legge 965/1965 (vedi pag. 142)

Aliquota maturata al 31.12.1994

- tabella A di cui alla legge 965/1965 (vedi pag. 142)

Aliquota di trasformazione quota B1

risulta dalla differenza tra il valore al 31.12.1994 e l'aliquota calcolata per la quota A (con modulazione per quote di retribuzione eccedenti il massimale previsto nell'art. 12 DLgs 503/92)

Aliquota maturata al 31.12.1997

all'aliquota maturata al 31.12.1994 si aggiunge il 2% (o frazione in 12mi) per ogni anno di contribuzione (o frazione in mesi) ricadente nel periodo. Quest'aliquota complessiva non può essere superiore a quanto previsto dall'applicazione della tabella A L 965/1965 all'anzianità contributiva della quota in esame. In sostanza, si applica la minore derivante dal confronto.

Aliquota di trasformazione quota B2

risulta dalla differenza tra il valore al 31.12.1997, calcolato come sopra, e la somma delle aliquote definite per quota A e quota B1 (con modulazione per quote di retribuzione eccedenti il massimale previsto nell'art. 12 DLgs 503/92)

Aliquota maturata alla data di cessazione dal servizio

all'aliquota maturata al 31.12.1997 si aggiunge il 2% (o frazione in 12mi) per ogni anno di contribuzione (o frazione in mesi) ricadente nel periodo. Quest'aliquota complessiva non può essere superiore a quanto previsto dall'applicazione della tabella A L 965/1965 all'anzianità contributiva complessiva maturata alla data di cessazione dal servizio. In sostanza, si applica la minore derivante dal confronto.

Aliquota di trasformazione quota B3

risulta dalla differenza tra il valore alla cessazione, calcolato come sopra, e la somma delle aliquote definite per quota A, quota B1 e quota B2 (con modulazione per quote di retribuzione eccedenti il massimale previsto per il FPLD).

Particolarità di calcolo per i dipendenti della Ferrovie dello Stato SpA

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., costituito presso l'Inps in base all'art. 43 della legge 448/1999, due particolarità:

1. con l'art. 59, comma 1, della legge 449/97, a decorrere dal 1/1/1998 è stato rivisto il sistema dell'arrotondamento dell'anzianità contributiva utile a pensione, prevedendo il frazionamento in 12mi della percentuale annua di rendimento pari al 2% per poter passare dal sistema di arrotondamento ad anno al sistema di arrotondamento a mese;
2. l'Inps con messaggio del 16/10/2007, ha esteso anche ai ferrovieri iscritti al fondo speciale FS, cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore a 37 anni, il cosiddetto doppio calcolo alle pensioni in fase di liquidazione, mentre quelle già liquidate saranno, al contrario, ricalcolate a seguito dell'inoltrò di specifica istanza, nei limiti della prescrizione quinquennale. Le modalità di calcolo, in sintesi, partono da due distinte procedure: la prima: si calcola l'importo di pensione che spetterebbe considerando, per la determinazione della quota A, l'anzianità maturata al 31/12/1992 (limitatamente ai 37 anni nel caso il requisito sia stato raggiunto a quella data) e per la quota B, l'anzianità maturata dall' 1/1/1993 alla cessazione del servizio limitata al raggiungimento dei 37

**Il calcolo
della
pensione**

anni; la seconda: l'importo della pensione che spetterebbe considerando, ai fini della quota B, tutta l'anzianità maturata dall'1/1/1993 alla cessazione del servizio ed ai fini della quota A, soltanto gli anni utili per il raggiungimento di una anzianità pari a 37 anni. Effettuati i due diversi calcoli, dovrà essere posto in pagamento la pensione di importo più favorevole.

Particolarità di calcolo per i lavoratori postelegrafonici

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, la base pensionabile della quota A è costituita dall'ultima retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili (es. stipendio tabellare, RIA, P.E.D. indennità fisse e ricorrenti previste dal CCNL, eccetera), aumentata del 18%.

Lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi dell'AGO

Caratteristica fondamentale dei Fondi sostitutivi dell'AGO è, in genere, la diversa retribuzione di riferimento, sia in termini di voci retributive che la componono sia in termini di periodo di riferimento.

La fase di riordino previdenziale recentemente trascorsa ha visto l'emanazione di numerose norme che hanno introdotto una serie di cambiamenti normativi e, circa il metodo di calcolo delle pensioni, sono stati introdotti criteri di graduale parificazione con quello del FPLD.

Alcuni dei fondi sostitutivi sono gestiti dall'INPS e vengono comunemente chiamati "Fondi speciali", per distinguerli dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Essi sono:

1. il fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
2. il fondo per il clero cattolico e delle altre confessioni religiose.

I fondi di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia sono stati soppressi recentemente, in momenti diversi, e sono confluiti nel FPLD, che ha preso in carico anche i trattamenti già liquidati. Poiché una parte del calcolo della pensione degli iscritti a questi fondi rimarrà regolata dalle vecchie norme ancora per qualche tempo, riportiamo di seguito alcuni cenni in proposito.

Lavoratori dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private

Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD con la legge 488/99. In precedenza, il Decreto Lgs. 562/96, concernente l'armonizzazione del Fondo Elettrici, aveva introdotto una serie di novità nel calcolo della pensione.

È stato eliminato il sistema di arrotondamento ad anno intero dei contributi pari ad almeno 6 mesi.

Il calcolo delle pensioni viene effettuato in settimane e su quattro quote che (escludendo l'eventuale quota C calcolata con il sistema contributivo) sono denominate come segue:

- quota A, per servizio utile sino al 31.12.92, rendimento 2,514% a base annua, ovvero con coefficiente 0,01934061 per calcolo settimanale;

- quota B_1 , per servizio negli anni 1993 e '94, sempre con rendimento del 2,514;
- quota B_2 per gli anni 1995 e '96 con rendimento al 2 per cento.
Le quote B_1 e B_2 riducono il loro rendimento base sopra indicato per le fasce di retribuzione superiori agli scaglioni più elevati, secondo la tabella di graduale avvicinamento ai valori del regime AGO.
- Quota B_3 , per il servizio utile dal 1° gennaio 1997; il calcolo viene effettuato con gli stessi criteri dei rendimenti e dei massimali AGO applicati per la quota B nel FPLD.

Per il calcolo della quota A, la retribuzione è quella degli ultimi 6 mesi di attività pienamente retribuiti e rapportati ad anno (ultimi 6 mesi x 2).

Per il calcolo delle quote B, ferme restando le specifiche prima annotate, il periodo di riferimento delle retribuzioni pensionabili varia in funzione della data di decorrenza della pensione ed è in fase di crescita fino a raggiungere i valori fissati per il FPLD.

Le norme di armonizzazione consentono il computo di un servizio utile sino ad un massimo di 40 anni (2080 sett.), mentre in precedenza la pensione era riferita in quarantesimi della retribuzione pensionabile, sino ad un massimo di 35 quarantesimi, pari all'88% della retribuzione della quota A.

Le nuove disposizioni e le interpretazioni ministeriali hanno stabilito che, pur calcolata nelle quattro quote prima indicate, la pensione massima erogata dal Fondo non possa superare il più favorevole tra l'importo pari all'80% della retribuzione AGO e l'88% della media ponderale delle retribuzioni di quota A e B del Fondo.

Lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto

Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD (con separata evidenza contabile) con **DLgs 414/96**. Le particolari condizioni di passaggio del Fondo all'AGO hanno però consentito agli iscritti di conservare alcuni vantaggi previsti dalla precedente normativa:

- calcolo della pensione con le precedenti regole del Fondo per il servizio sino al 31/12/95;
- mantenimento del sistema di arrotondamento ad anno intero per periodi superiori a 6 mesi, per il servizio sino al 31/12/95 ma solo ai fini della misura (in quarantesimi);
- nel caso di servizio utile al 31/12/95 superiore a 35 anni e 6 mesi il calcolo della pensione avviene praticamente tutto in quota A. Ulteriore anzianità, seppure segnalata, non assume peso nel calcolo della pensione.

Il calcolo retributivo di una pensione (quindi sempre escludendo l'eventuale quota C) avviene nelle seguenti quote:

- quota A, riferita all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992;
- quota B_1 , riferita all'anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994;

I due sistemi di calcolo delle pensioni

- quota B₂, riferita all'anzianità maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1995 — per rapporti in essere al 24.8.1996 — e dal 1.1.1995 alla cessazione, per rapporti di lavoro risolti anteriormente a tale data;
- quota B₃ (o "quota AGO"), riferita alle anzianità maturate post. 1.1.1996 ovvero ante e post 1.1.1996 a seconda della pensione in liquidazione, per rapporti di lavoro in essere al 24.8.1996.

L'aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione sino al 31.12.1994 è del 2,5%. Per i periodi sino al 31.12.1992 il 2,5% si riferisce alla retribuzione Fondo degli ultimi 12 mesi (30 x 12 = 360 gg.); le retribuzioni accessorie percepite nel periodo, però, non possono essere computate per un importo superiore al 40% di quelle percepite nell'arco degli ultimi 36 mesi. Per gli anni 1993 e '94 pur rimanendo il rendimento al 2,5% occorre far riferimento ad un più ampio arco temporale di retribuzione che si raccorda alla data di decorrenza della pensione. Per l'anno 1995 il rendimento scende al 2 per cento. Per contribuzioni successive al 1995 il calcolo è come quello della quota B dell'AGO, stessi criteri, parametri e coefficienti: tale quota, nel Fondo trasporti viene chiamata quota B₃.

Si annota infine che per le quote B₁ e B₂ (anni 1993, '94 e '95) anche la retribuzione del Fondo trasporti subisce un abbattimento nel rendimento base a partire dalle fasce superiori.

Lavoratori addetti ai pubblici servizi di telefonia

Il calcolo della pensione viene effettuato nelle seguenti 4 quote (sempre se si esclude l'eventuale quota C):

- quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92;
- quota B₁, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994;
- quota B₂, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996;
- quota B₃, per il servizio utile dall'1.1.1997.

La retribuzione di cui si deve tenere conto nelle varie quote è la seguente:

- per il calcolo della quota A si deve far riferimento alla retribuzione teorica pensionabile secondo le regole del Fondo degli ultimi 12 mesi, raffrontati con l'ultimo triennio, purché non superiore alla media maggiorata del 12 per cento. Per la quota A non esistono limiti massimi di retribuzione pensionabile;
- per il calcolo delle quote B₁ e B₂ si utilizza sempre la retribuzione teorica del Fondo; la retribuzione media settimanale è ricavata, in base alla decorrenza, su un numero di settimane crescente, dopo aver rivalutato le retribuzioni dei vari anni con gli stessi coefficienti della quota B/AGO. Pur non esistendo, di fatto, massimale, è in atto la diminuzione progressiva dei rendimenti;
- per la quota B₃ sono integralmente applicate le norme AGO, salvo il numero di settimane da prendere a riferimento per la RMS che è determinato con gli stessi criteri in uso per le quote B₁ e B₂.

La pensione massima erogabile non può superare il 90% della media ponderata della RMS (x 52) delle quote A e B₁, ovvero, se più favorevole, dell'80% della retribuzione AGO.

Il doppio calcolo del trattamento pensionistico

L'articolo 24 comma 2 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha previsto, per i soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, che la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 sia calcolata secondo il sistema contributivo.

La legge finanziaria per il 2015 all'[articolo 1, comma 707](#) ha modificato, integrandolo, il comma 2 dell'art. 24, alla luce delle nuove modifiche normative risulta così riformulato: *"A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»".*

Pertanto, ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico, la norma richiede che venga effettuato un doppio calcolo ponendo in pagamento l'importo più basso.

I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:

- a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
- b. pensione calcolata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato.

Al riguardo, l'anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari *"all'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa"*. Il legislatore, quindi, per il nuovo calcolo interamente retributivo supera

Il doppio calcolo del trattamento pensionistico

il concetto di massima anzianità contributiva, stabilendo che l'anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l'anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione. Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell'importo della stessa retribuzione pensionabile.

La legge finanziaria per il 2015 ha disposto all'articolo 1, comma 708, che il doppio calcolo si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015.

Le Sedi INPS provvederanno d'ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, ponendo a raffronto l'importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo le regole di cui al punto b) al fine di porre in pagamento, a decorrere dalla medesima data, l'importo pensionistico di minore entità, procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data.

(Circ. INPS n. 74 del 10 aprile 2015)

Elementi per il calcolo delle pensioni

COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

*Pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema contributivo
(art. 1, comma 9, L. 335/95)*

Coefficiente di capitalizzazione	relativo all'anno:	da utilizzare per rivalutare il montante contributivo maturato a tutto il:	per pensioni con decorrenza nell'anno:
1,053597	1998	31.12.1997	1999
1,056503	1999	31.12.1998	2000
1,051781	2000	31.12.1999	2001
1,047781	2001	31.12.2000	2002
1,043698	2002	31.12.2001	2003
1,041614	2003	31.12.2002	2004
1,039272	2004	31.12.2003	2005
1,040506	2005	31.12.2004	2006
1,035386	2006	31.12.2005	2007
1,033937	2007	31.12.2006	2008
1,034625	2008	31.12.2007	2009
1,033201	2009	31.12.2008	2010
1,017935	2010	31.12.2009	2011
1,016165	2011	31.12.2010	2012
1,011344	2012	31.12.2011	2013
1,000000	2013	31.12.2012	2014
1,005058	2014	31.12.2013	2015
1,005058	2015	31.12.2014	2016

NB Il montante e l'accantonamento di ciascun anno si rivalutano al 31 dicembre dell'anno seguente, con il coefficiente relativo allo stesso anno seguente (art. 1, comma 8, L. 335/95 e nota Min. lavoro, DG prev. soc., n. 7/61418/L. 335/95 del 15.10.99)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1965 - 2016 E FATTORI DI RIDUZIONE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Anno	FPLD e dip. Stato		Lavoratori autonomi					
			artigiani		commercianti		coltivatori diretti	
	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore
1965	18,71	0,57	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1966	18,56	0,56	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1967	18,91	0,57	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1968	19,60	0,60	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1969	20,56	0,62	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1970	20,56	0,62	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1971	18,91	0,57	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1972	19,01	0,58	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1973	19,01	0,58	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1974	19,95	0,61	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1975	20,73	0,63	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1976	23,31	0,71	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1977	23,31	0,71	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1978	23,31	0,71	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1979	23,31	0,71	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1980	23,89	0,73	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1981	24,01	0,73	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1982	24,16	0,73	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1983	24,51	0,74	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1984	24,51	0,74	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1985	24,51	0,74	12,00	0,62	12,00	0,61	14,00	0,68
1986	25,51		12,00		12,00		14,00	
1987	25,51		12,00		12,00		14,00	
1988	25,51		12,00		12,00		14,00	
1989	25,92		12,00		12,00		14,00	
1990	25,92		12,00		12,00		14,00	
1991	26,09		12,75		12,75		14,75	
1992	26,47		13,50		13,50		14,50	

IN CASO DI OPZIONE ESERCITATA NELL'ANNO: 2016

Istituti di previdenza Ministero del tesoro									Anno
enti locali		sanitari		insegnanti		ufficiali giudiziari			
aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore		
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	18,71	0,57	1965	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	18,56	0,57	1966	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	18,91	0,58	1967	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	19,60	0,60	1968	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	20,56	0,63	1969	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	20,56	0,63	1970	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	18,91	0,58	1971	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	19,01	0,58	1972	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	19,01	0,58	1973	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	19,95	0,61	1974	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	20,73	0,64	1975	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,31	0,72	1976	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,31	0,72	1977	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,31	0,72	1978	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,31	0,72	1979	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,89	0,73	1980	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	24,01	0,74	1981	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	24,16	0,74	1982	
23,05	0,71	26,70	0,82	18,55	0,57	24,51	0,75	1983	
23,05	0,71	26,70	0,82	18,55	0,57	28,00	0,86	1984	
23,83	0,73	26,70	0,82	19,50	0,60	28,00	0,86	1985	
24,00	0,74	26,70	0,82	19,50	0,60	28,00	0,86	1986	
24,00	0,74	26,70	0,82	19,50	0,60	28,00	0,86	1987	
24,00	0,74	26,70	0,82	19,50	0,60	28,00	0,86	1988	
24,25	0,74	26,70	0,82	19,75	0,61	28,05	0,86	1989	
24,55	0,75	26,70	0,82	20,05	0,62	28,35	0,87	1990	
25,77	0,79	27,10	0,83	21,10	0,65	29,32	0,90	1991	
26,45	0,81	27,85	0,86	21,85	0,67	30,45	0,94	1992	

segue

segue **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E FATTORI DI RIDUZIONE**

Anno	FPLD e dip. Stato		Lavoratori autonomi					
			artigiani		commercianti		coltivatori diretti	
	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore
* 1993	26,97		14,29		14,29		16,29	
* 1994	26,97		15,00		15,00		17,00	
* 1995	27,12		15,00		15,00		17,00	
1996	32,70		15,00		15,09		17,00	
1997	32,70		15,00		15,39		17,00	
1998	32,70		15,80		16,19		17,80	
1999	32,70		16,00		16,39		18,30	
2000	32,70		16,20		16,59		18,80	
2001	32,70		16,40		16,70		19,30	
2002	32,70		16,60		16,99		19,80	
2003	32,70		16,80		17,19		20,30	
2004	32,70		17,00		17,39		20,30	
2005	32,70		17,20		17,59		20,30	
2006	32,70		17,40		17,79		20,30	
2007	33,00		19,50		19,59		20,30	
2008	33,00		20,00		20,09		20,30	
2009	33,00		20,00		20,09		20,30	
2010	33,00		20,00		20,09		20,30	
2011	33,00		20,00		20,09		20,30	
2012	33,00		21,30		21,39		21,60	
2013	33,00		21,75		21,84		22,00	
2014	33,00		22,20		22,29		22,40	
2015	33,00		22,65		22,74		22,80	
2016	33,00		23,10		23,19		23,20	
media 2007/16	33,00		21,05		21,14		21,35	

(*) Sulle quote di retribuzione eccedenti la 1° fascia di retribuzione pensionabile (€ 27.617,54 nel 1993, le aliquote devono essere maggiorate di 1 punto percentuale ai fini della determinazione della media NB I fattori di riduzione sono calcolati nell'ambito della stessa gestione previdenziale. Se si tratta di gestioni da ridurre, per la media in grassetto della gestione che deve erogare la pensione.

Istituti di previdenza Ministero del tesoro								Anno
enti locali		sanitari		insegnanti		ufficiali giudiziari		
aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	
27,65		29,15		23,15		31,45		* 1993
28,15		29,65		23,65		37,95		* 1994
28,40		29,90		23,90		32,20		* 1995
28,75		30,25		30,25		32,35		1996
32,35		32,35		32,35		32,35		1997
32,35		32,35		32,35		32,35		1998
32,35		32,35		32,35		32,35		1999
32,35		32,35		32,35		32,35		2000
32,35		32,35		32,35		32,35		2001
32,35		32,35		32,35		32,35		2002
32,35		32,35		32,35		32,35		2003
32,35		32,35		32,35		32,35		2004
32,35		32,35		32,35		32,35		2005
32,35		32,35		32,35		32,35		2006
32,65		32,65		32,65		32,65		2007
32,65		32,65		32,65		32,65		2008
32,65		32,65		32,65		32,65		2009
32,65		32,65		32,65		32,65		2010
32,65		32,65		32,65		32,65		2011
32,65		32,65		32,65		32,65		2012
32,65		32,65		32,65		32,65		2013
32,65		32,65		32,65		32,65		2014
32,65		32,65		32,65		32,65		2015
32,65		32,65		32,65		32,65		2016
32,65		32,65		32,65		32,65		media 2007/16

€ 28.592,61 nel 1994 e € 29.736,56 nel 1995) e comprese entro i limiti del massimale contributivo, contributiva del periodo di riferimento.

diverse, il fattore va calcolato a mano, dividendo l'aliquota della gestione di appartenenza, nell'anno

**ALIQUOTE DI TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno
tutte le pensioni o quote di esse calcolate con il sistema contributivo**

Aliquote per il calcolo di pensioni o quote con decorrenza fino al 31.12.2009 (*art. 1, comma 6, L. 335/1995*)

ETÀ mesi	anni								
	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0	4,7200	4,8600	5,0060	5,1630	5,3340	5,5140	5,7060	5,9110	6,1360
1	4,7317	4,8722	5,0191	5,1773	5,3490	5,5300	5,7231	5,9298	
2	4,7433	4,8843	5,0322	5,1915	5,3640	5,5460	5,7402	5,9485	
3	4,7550	4,8965	5,0453	5,2058	5,3790	5,5620	5,7573	5,9673	
4	4,7667	4,9087	5,0583	5,2200	5,3940	5,5780	5,7743	5,9860	
5	4,7783	4,9208	5,0714	5,2343	5,4090	5,5940	5,7914	6,0048	
6	4,7900	4,9330	5,0845	5,2485	5,4240	5,6100	5,8085	6,0235	
7	4,8017	4,9452	5,0976	5,2628	5,4390	5,6260	5,8256	6,0423	
8	4,8133	4,9573	5,1107	5,2770	5,4540	5,6420	5,8427	6,0610	
9	4,8250	4,9695	5,1238	5,2913	5,4690	5,6580	5,8598	6,0798	
10	4,8367	4,9817	5,1368	5,3055	5,4840	5,6740	5,8768	6,0985	
11	4,8483	4,9938	5,1499	5,3198	5,4990	5,6900	5,8939	6,1173	

Aliquote per il calcolo di pensioni o quote con decorrenza dal 1.1.2013 in poi

(*art. 24, comma 4, DL 201/2011 conv. L. 214/2011 e DM lavoro 15 maggio 2012 ex art. 12 quinquies DL 78/2010 conv. L. 122/2010*)

ETÀ mesi	anni								
	57	58	59	60	61	62	63	64	
0	4,3040	4,4160	4,5350	4,6610	4,7960	4,9400	5,0940	5,2590	
1	4,3133	4,4259	4,5455	4,6723	4,8080	4,9528	5,1078	5,2737	
2	4,3227	4,4358	4,5560	4,6835	4,8200	4,9657	5,1215	5,2883	
3	4,3320	4,4458	4,5665	4,6948	4,8320	4,9785	5,1353	5,3030	
4	4,3413	4,4557	4,5770	4,7060	4,8440	4,9913	5,1490	5,3177	
5	4,3507	4,4656	4,5875	4,7173	4,8560	5,0042	5,1628	5,3323	
6	4,3600	4,4755	4,5980	4,7285	4,8680	5,0170	5,1765	5,3470	
7	4,3693	4,4854	4,6085	4,7398	4,8800	5,0298	5,1903	5,3617	
8	4,3787	4,4953	4,6190	4,7510	4,8920	5,0427	5,2040	5,3763	
9	4,3880	4,5053	4,6295	4,7623	4,9040	5,0555	5,2178	5,3910	
10	4,3973	4,5152	4,6400	4,7735	4,9160	5,0683	5,2315	5,4057	
11	4,4067	4,5251	4,6505	4,7848	4,9280	5,0812	5,2453	5,4203	

Aliquote per il calcolo di pensioni o quote con decorrenza dal 1.1.2010 al 31.12.2012
(art. 1, comma 14, L. 247/2007)

ETÀ mesi	anni								
	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0	4,4190	4,5380	4,6640	4,7980	4,9400	5,0930	5,2570	5,4320	5,6200
1	4,4289	4,5485	4,6752	4,8098	4,9528	5,1067	5,2716	5,4477	
2	4,4388	4,5590	4,6863	4,8217	4,9655	5,1203	5,2862	5,4633	
3	4,4488	4,5695	4,6975	4,8335	4,9783	5,1340	5,3008	5,4790	
4	4,4587	4,5800	4,7087	4,8453	4,9910	5,1477	5,3153	5,4947	
5	4,4686	4,5905	4,7198	4,8572	5,0038	5,1613	5,3299	5,5103	
6	4,4785	4,6010	4,7310	4,8690	5,0165	5,1750	5,3445	5,5260	
7	4,4884	4,6115	4,7422	4,8808	5,0293	5,1887	5,3591	5,5417	
8	4,4983	4,6220	4,7533	4,8927	5,0420	5,2023	5,3737	5,5573	
9	4,5083	4,6325	4,7645	4,9045	5,0548	5,2160	5,3883	5,5730	
10	4,5182	4,6430	4,7757	4,9163	5,0675	5,2297	5,4028	5,5887	
11	4,5281	4,6535	4,7868	4,9282	5,0803	5,2433	5,4174	5,6043	

	65	66	67	68	69	70
	5,4350	5,624	5,826	6,046	6,283	6,541
	5,4508	5,6408	5,8443	6,0658	6,3045	
	5,4665	5,6577	5,8627	6,0855	6,3260	
	5,4823	5,6745	5,8810	6,1053	6,3475	
	5,4980	5,6913	5,8993	6,1250	6,3690	
	5,5138	5,7082	5,9177	6,1448	6,3905	
	5,5295	5,7250	5,9360	6,1645	6,4120	
	5,5453	5,7418	5,9543	6,1843	6,4335	
	5,5610	5,7587	5,9727	6,2040	6,4550	
	5,5768	5,7755	5,9910	6,2238	6,4765	
	5,5925	5,7923	6,0093	6,2435	6,4980	
	5,6083	5,8092	6,0277	6,2633	6,5195	

**Il calcolo
della
pensione**

Aliquote per il calcolo di pensioni o quote con decorrenza dal 1.1.2016 in poi
 (art. 24, comma 4, DL 201/2011 conv. L. 214/2011 e DM lavoro 22 giugno 2015)

ETÀ	anni								
mesi	57	58	59	60	61	62	63	64	
0	4,2460	4,3540	4,4680	4,5890	4,7190	4,8560	5,0020	5,1590	
1	4,2550	4,3635	4,4781	4,5998	4,7304	4,8682	5,0151	5,1729	
2	4,2640	4,3730	4,4882	4,6107	4,7418	4,8803	5,0282	5,1868	
3	4,2730	4,3825	3,3510	4,6215	4,7533	4,8925	5,0413	5,2008	
4	4,2820	4,3920	4,5530	4,6323	4,8440	4,9047	5,0543	5,2147	
5	4,2910	4,4015	4,5484	4,6432	4,7761	4,9168	5,0674	5,2286	
6	4,3000	4,4110	4,5620	4,6540	4,7875	4,9290	5,0805	5,2425	
7	4,3090	4,4205	4,5386	4,6648	4,7989	4,9412	5,0936	5,2564	
8	4,3180	4,4300	4,5487	4,6757	4,8103	4,9533	5,1987	5,2703	
9	4,3270	4,4395	4,5588	4,6865	4,8218	4,9655	5,1198	5,2843	
10	4,3360	4,4490	4,5688	4,6973	4,8332	4,9777	5,1328	5,2982	
11	4,3450	4,4585	4,5789	4,7082	4,8446	4,9898	5,1459	5,3121	

LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE E PENSIONABILE

nel sistema contributivo

(art. 2, comma 18, L. 335/95)

anno	limite
2005	€ 84.049,00
2006	€ 85.478,00
2007	€ 87.188,00
2008	€ 88.670,00
2009	€ 91.507,00
2010	€ 92.147,00
2011	€ 93.622,00
2012	€ 96.149,00
2013	€ 99.034,00
2014	€ 100.123,00
2015	€ 100.324,00
2016	€ 100.324,00

	65	66	67	68	69	70
	5,3260	5,506	5,700	5,910	6,135	6,378
	5,3410	5,5222	5,7175	5,9288	6,1553	
	5,3560	5,5383	5,7350	5,9475	6,1755	
	5,3710	5,5545	5,7525	5,9663	6,1958	
	5,3860	5,5707	5,7700	5,9850	6,2160	
	5,4010	5,5868	5,7875	6,0038	6,2363	
	5,4160	5,6030	5,8050	6,0225	6,2565	
	5,4310	5,6192	5,8225	6,0413	6,2768	
	5,4460	5,6353	5,8400	6,0600	6,2970	
	5,4610	5,6515	5,8575	6,0788	6,3173	
	5,4760	5,6677	5,8750	6,0975	6,3375	
	5,4910	5,6838	5,8925	5,9916	6,3578	

LIMITE MASSIMO DI REDDITO IMPONIBILE E PENSIONABILE

per artigiani e commercianti nel sistema retributivo

limite max FPLD + 2/3 (art. 5, c. 4, e art. 1, c. 4, L. 233/90)

anno	limite
2005	€ 64.402,00
2006	€ 65.495,00
2007	€ 66.805,00
2008	€ 67.942,00
2009	€ 70.115,00
2010	€ 70.607,00
2011	€ 71.737,00
2012	€ 73.673,00
2013	€ 75.883,00
2014	€ 76.718,00
2015	€ 76.872,00
2016	€ 76.872,00

**Il calcolo
della
pensione**

LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE nel sistema retributivoQuota A della pensione (anzianità contributiva al 31 dic. 1992) *art. 21, c. 6, L 67/88*

anno	fasce di retribuzione pensionabile			coefficienti di trasformazione di retribuzione o reddito in pensione	
		importo settimanale	importo annuo	per pens. mese: coefficiente	per pens. anno: aliquota %
2009	fino a euro	809,02	42.069,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	266,98	13.882,77	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	266,98	13.882,77	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.342,97	69.834,54	0,00076923	1
2010	fino a euro	814,67	42.363,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	268,84	13.979,79	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	268,84	13.979,79	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.352,36	70.322,58	0,00076923	1
2011	fino a euro	827,73	43.042,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	273,15	14.203,86	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	273,15	14.203,86	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.374,03	71.449,72	0,00076923	1
2012	fino a euro	850,08	44.204,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	280,53	14.587,32	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	280,53	14.587,32	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.411,13	73.378,64	0,00076923	1
2013	fino a euro	875,58	45.530,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	288,94	15.024,90	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	288,94	15.024,90	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.453,46	75.579,80	0,00076923	1
2014	fino a euro	885,21	46.031,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	292,12	15.190,23	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	292,12	15.190,23	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.469,45	76.411,46	0,00076923	1
2015	fino a euro	886,98	46.123,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	292,70	15.220,59	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	292,70	15.220,59	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.472,39	76.564,18	0,00076923	1
2016	fino a euro	886,98	46.123,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	292,70	15.220,59	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	292,70	15.220,59	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.472,39	76.564,18	0,00076923	1

Quota B della pensione (anzianità contributiva a partire dal 1 gen. 1993) art. 12 DLgs 503/92

anno	fasce di retribuzione pensionabile			coefficienti di trasformazione di retribuzione o reddito in pensione	
		importo settimanale	importo annuo	per pens. mese: coefficiente	per pens. anno: aliquota %
2009	fino a euro	809,02	42.069,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	266,98	13.882,77	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	266,98	13.882,77	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	194,17	10.096,56	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.537,14	79.931,10	0,000692307	0,9
2010	fino a euro	814,67	42.363,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	268,84	13.979,79	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	268,84	13.979,79	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	195,52	10.167,12	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.547,88	80.489,70	0,000692307	0,9
2011	fino a euro	827,73	43.042,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	273,15	14.203,86	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	273,15	14.203,86	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	198,66	10.330,08	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.572,69	81.779,80	0,000692307	0,9
2012	fino a euro	850,08	44.204,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	280,53	14.587,32	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	280,53	14.587,32	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	204,02	10.608,96	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.615,15	83.987,60	0,000692307	0,9
2013	fino a euro	875,58	45.530,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	288,94	15.024,90	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	288,94	15.024,90	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	210,14	10.927,20	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.663,60	86.507,00	0,000692307	0,9
2014	fino a euro	885,21	46.031,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	292,12	15.190,23	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	292,12	15.190,23	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	212,45	11.047,44	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.681,90	87.458,90	0,000692307	0,9
2015	fino a euro	886,98	46.123,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	292,70	15.220,59	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	292,70	15.220,59	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	212,88	11.069,52	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.685,26	87.633,70	0,000692307	0,9
2016	fino a euro	886,98	46.123,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	292,70	15.220,59	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	292,70	15.220,59	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	212,88	11.069,52	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.685,26	87.633,70	0,000692307	0,9

**COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
DELLE RETRIBUZIONI/REDDITI
PENSIONABILI**

*Pensioni o quote con decorrenza
2016 calcolate con il sistema retributivo*

anno	coefficiente di rivalutazione	
	quota A	quota B
2016	1,0000	1,0000
2015	1,0000	1,0000
2014	1,0020	1,0120
2013	1,0130	1,0333
2012	1,0440	1,0753
2011	1,0720	1,1149
2010	1,0890	1,1435
2009	1,0970	1,1628
2008	1,1320	1,2112
2007	1,1520	1,2442
2006	1,1750	1,2808
2005	1,1950	1,3145
2004	1,2180	1,3520
2003	1,2480	1,3978
2002	1,2790	1,4453
2001	1,3130	1,4968
2000	1,3470	1,5491
1999	1,3680	1,5869
1998	1,3920	1,6286
1997	1,4129	1,6721
1996	1,4773	1,7517
1995	1,5723	1,8612
1994	1,6394	1,9505
1993	1,7092	2,0484
1992	1,7896	2,1771
1991	1,9278	2,3362
1990	2,0660	2,4988

N.B. Fino al 1998, i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota A della pensione sono stati calcolati in base alla variazione dell'indice del costo vita calcolato ai fini della scala mobile, mentre quelli per la quota B in base all'indice dei prezzi al consumo. Dal 1998, invece, anche i coefficienti quota A sono stati rapportati all'indice dei prezzi al consumo

(art. 54, comma 12, L. 449/97).

Il coefficiente quota B beneficia dell'aumento composto di 1 punto percentuale.

anno	coefficiente di rivalutazione	
	quota A	quota B
1989	2,2001	2,6851
1988	2,3174	2,8397
1987	2,4437	2,9952
1986	2,5877	3,2018
1985	2,8059	3,5048
1984	3,1164	3,9051
1983	3,5520	4,5250
1982	4,1188	5,3040
1981	4,8755	6,3436
1980	5,7615	7,7423
1979	6,6401	9,0263
1978	7,4771	10,2243
1977	8,8023	12,1633
1976	10,2710	14,2753
1975	11,9876	16,8462
1974	14,0527	20,2659
1973	15,7410	22,5269
1972	16,7717	23,9597
1971	17,6293	25,3339
1970	18,5147	26,8062
1969	19,1343	26,9910
1968	19,4471	27,9388
1967	19,8676	29,0583
1966	20,3897	29,8402
1965	21,3537	31,3455
1964	22,8777	33,4254
1963	24,8654	36,1745

anno	coefficiente di rivalutazione	
	quota A	quota B
1962	26,2952	38,2699
1961	26,9818	39,6458
1960	27,6617	40,9619
1959	27,5520	41,0576
1958	28,6030	43,2975
1957	29,4533	44,4154
1956	30,9738	46,9225
1955	31,6396	48,5392
1954	32,3577	50,1579
1953	32,8025	51,4496
1952	33,5554	53,9660
1951	36,8148	59,5730
1950	36,3203	59,1294
1949	36,8526	60,3609
1948	39,0197	64,2950
1947	63,2358	104,8186
1946	74,6301	124,4432
1945	146,9870	246,5459
1944	653,2016	1.102,0796
1943	1.095,4311	1.859,0156
1942	1.266,1175	2.161,6731
1941	1.464,9866	2.515,0830
1940	1.709,6352	2.951,9630
1939	1.785,1470	3.099,9602
1938	1.922,2278	3.356,9696
1937	2.104,1306	3.695,4046
1936	2.263,0604	3.996,8552

ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione

Allegato A alla legge 965/1965

Anzianità di servizio alla

Anni	Anzianità di servizio alla						
	0	1	2	3	4	5	
0	23,865	23,913	23,961	24,009	24,057	24,106	
1	24,456	24,507	24,559	24,611	24,663	24,716	
2	25,093	25,148	25,203	25,259	25,315	25,371	
3	25,775	25,834	25,893	25,953	26,013	26,073	
4	26,502	26,565	26,628	26,691	26,755	26,819	
5	27,275	27,341	27,408	27,475	27,542	27,61	
6	28,093	28,163	28,234	28,305	28,376	28,447	
7	28,956	29,03	29,104	29,179	29,254	29,329	
8	29,865	29,943	30,021	30,099	30,178	30,257	
9	30,819	30,901	30,983	31,065	31,118	31,231	
10	31,819	31,904	31,99	32,076	32,162	32,249	
11	32,865	32,954	33,043	33,133	33,223	33,313	
12	33,955	34,048	34,141	34,235	34,329	34,423	
13	35,091	35,188	35,285	35,382	35,48	35,578	
14	36,273	36,374	36,475	36,576	36,677	36,779	
15	37,5	37,605	37,71	37,816	37,922	38,03	
16	38,8	38,913	39,026	39,141	39,256	39,371	
17	40,2	40,321	40,443	40,566	40,689	40,813	
18	41,7	41,83	41,96	42,091	42,222	42,355	
19	43,3	43,438	43,576	43,716	43,856	43,996	
20	45	45,146	45,293	45,441	45,589	45,738	
21	46,8	46,955	47,11	47,266	47,422	47,58	
22	48,7	48,863	49,026	49,191	49,356	49,521	
23	50,7	50,871	51,043	51,216	51,389	51,563	
24	52,8	52,98	53,16	53,341	53,522	53,705	
25	55	55,188	55,376	55,566	55,756	55,946	
26	57,3	57,496	57,693	57,891	58,089	58,288	
27	59,7	59,905	60,11	60,316	60,522	60,73	
28	62,2	62,413	62,626	62,841	63,056	63,271	
29	64,8	65,021	65,243	65,466	65,689	65,913	
30	67,5	67,73	67,96	68,191	68,422	68,655	
31	70,3	70,538	70,776	71,016	71,256	71,496	
32	73,2	73,446	73,693	73,941	74,189	74,438	
33	76,2	76,455	76,71	76,966	77,222	77,48	
34	79,3	79,563	79,826	80,091	80,356	80,621	
35	82,5	82,771	83,043	83,316	83,589	83,863	
36	85,8	86,08	86,36	86,641	86,922	87,205	
37	89,2	89,488	89,776	90,066	90,356	90,646	
38	92,7	92,996	93,293	93,591	93,889	94,188	
39	96,3	96,605	96,91	97,216	97,522	97,83	
40	100,00						

lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro

data del pensionamento

MESI

	6	7	8	9	10	11
	24,155	24,204	24,254	24,304	24,354	24,405
	24,769	24,822	24,876	24,93	24,984	25,038
	25,428	25,485	25,542	25,6	25,658	25,716
	26,133	26,194	26,255	26,316	26,378	26,44
	26,883	26,948	27,013	27,078	27,143	27,209
	27,678	27,746	27,815	27,884	27,953	28,023
	28,519	28,591	28,663	28,736	28,809	28,882
	29,405	29,481	29,557	29,634	29,711	29,788
	30,336	30,416	30,496	30,576	30,657	30,738
	31,314	31,397	31,481	31,565	31,649	31,734
	32,336	32,423	32,511	32,599	32,687	32,776
	33,404	33,495	33,586	33,678	33,77	33,862
	34,518	34,613	34,708	34,803	34,899	34,995
	35,676	35,775	35,874	35,973	36,073	36,173
	36,881	36,983	37,086	37,189	37,292	37,393
	38,138	38,246	38,356	38,466	38,576	38,688
	39,488	39,605	39,722	39,841	39,96	40,08
	40,938	41,063	41,189	41,316	41,443	41,571
	42,488	42,621	42,756	42,891	43,026	43,163
	44,138	44,28	44,422	44,566	44,71	44,855
	45,888	46,038	46,189	46,341	46,493	46,646
	47,738	47,896	48,056	48,216	48,376	48,538
	49,688	49,855	50,022	50,191	50,36	50,53
	51,738	51,913	52,089	52,266	52,443	52,621
	53,888	54,071	54,256	54,441	54,626	54,813
	56,138	56,33	56,522	56,716	56,91	57,105
	58,488	58,688	58,889	59,091	59,293	59,496
	60,938	61,146	61,356	61,566	61,776	61,988
	63,488	63,705	63,922	64,141	64,36	64,58
	66,138	66,363	66,589	66,816	67,043	67,271
	68,888	69,121	69,356	69,591	69,826	70,063
	71,738	71,98	72,222	72,466	72,71	72,955
	74,688	74,938	75,189	75,441	75,693	75,946
	77,738	77,996	78,256	78,516	78,776	79,038
	80,888	81,155	81,422	81,691	81,96	82,23
	84,138	84,413	84,689	84,966	85,243	85,521
	87,488	87,771	88,058	88,341	88,626	88,913
	90,938	91,23	91,522	91,816	92,11	92,405
	94,488	94,788	95,08	95,391	95,693	95,996
	98,138	98,446	98,756	99,066	99,376	99,688

La pensione di vecchiaia

La legge di riforma del 2011 ridefinisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che nel regime contributivo. Questi nuovi requisiti sono applicabili dal 1° gennaio 2012, esclusivamente a chi non aveva ancora perfezionato il requisito per il diritto alla pensione con le regole vigenti prima di tale data ([art. 24 del DL 201/2011 conv. L. 214/2011](#)).

REGIME RETRIBUTIVO

(inizio assicurazione previdenziale prima del 1° gennaio 1996)

Requisito di età

Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31. 12.2011, viene elevato a 66 dal 1° gennaio 2012, inglobando così l'attesa ulteriore di un anno per la decorrenza della pensione, prevista fino al 2011 e abolita con questa nuova disciplina.

Questa modifica è stata applicata immediatamente a tutti coloro che alla data del 31.12.2011 dovevano far valere 65 anni di età, ivi comprese le lavoratrici delle pubbliche amministrazioni per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era già previsto a partire dal 2012.

Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, la legge ha previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018. Si tratta delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome. Per effetto della diversa durata della finestra, che viene inglobata anche in questi casi, i passaggi del periodo transitorio risultano diversi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome.

Per le prime l'età anagrafica è stata fissata a 62 anni nel 2012 e incrementata di 18 mesi ogni due anni fino al 2018.

Per le lavoratrici autonome, fra le quali vanno considerate anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata, l'età anagrafica è stata fissata a 63 anni e 6 mesi nel 2012, incrementata di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 e di 6 mesi nel 2018.

Nel 2013 il requisito anagrafico è stato incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente ([art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L. 214/2011](#)). Il primo adeguamento è stato di tre mesi; il successivo, come previsto dal [decreto del Ministero dell'Economica e Finanze del 16 dicembre 2014](#), sarà di 4 mesi. Gli adeguamenti avranno cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo, l'adeguamento avrà cadenza biennale. Comunque, la

legge prevede che nel 2021 i requisiti anagrafici, opportunamente adeguati alla speranza di vita, non possano essere inferiori a 67 anni (*art. 24, comma 9, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*).

Restano fissati a quelli che erano prima del 1993 (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne) i limiti di età per i lavoratori non vedenti e quelli invalidi in misura non inferiore all'80% (*circ. n. 35 del 14/03/2012 punto 1.1.1 ultimo paragrafo*).

Requisito di contribuzione

Il requisito contributivo è fissato a 20 anni per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti sia del settore privato che pubblico.

Continuano ad operare le disposizioni di deroga di cui all'*art. 2, comma 3, del DLgs 503/92* perché non espressamente abrogate dalla nuova normativa (*Circ. Inps n. 16 del 1 febbraio 2013 punto 2 penultimo paragrafo*).

Si tratta di:

- a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente che consistono in 15 anni di contributi di qualsiasi tipo (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993 anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
- b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992. Per questi lavoratori, sempre che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992, anche se non hanno effettuato versamenti anteriormente alla predetta data, il requisito contributivo è fissato in 15 anni che possono essere raggiunti in qualsiasi momento.
- c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Anche per questi lavoratori il requisito contributivo è fissato in 15 anni anziché 20.

Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992.

Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è necessario tenere presente che si fa riferimento alla durata dell'occupazione e non alla relativa copertura assicurativa. Ad esempio rientrano nella deroga i lavoratori che hanno coperto di versamenti volontari le settimane di non occupazione nell'anno e i lavoratori agricoli a tempo determinato che raggiungono la copertura contributiva piena grazie alla contribuzione figurativa per disoccupazione mentre non rientrano nella deroga

le lavoratrici e i lavoratori domestici occupati a tempo indeterminato ma con meno di 12 ore a settimana, cosa che comporta la contrazione della copertura assicurativa annuale.

- d) Lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile. Per questi lavoratori vige un requisito contributivo personalizzato che è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile. Poiché dal 1 gennaio di quest'anno il risultato di tale somma non può essere inferiore a 20 anni, questa eccezione in pratica riguarda solo chi ne ha chiesto l'applicazione entro l'anno 2012; in questo caso come nei casi precedenti le sedi Inps hanno l'obbligo di riesaminare tutte le domande respinte prima dell'emanazione della *circolare n. 16 del 1 febbraio 2013*.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Tale requisito non è necessario per i lavoratori autonomi.

Decorrenza

Con la nuova legge è stata soppressa l'attesa di 12 o i 18 mesi prevista per la decorrenza dalla previgente normativa. Pertanto, tutti i lavoratori e le lavoratrici di qualsiasi settore di lavoro che raggiungono il diritto a pensione di vecchiaia nel regime retributivo a partire dal 1° gennaio 2012 si vedranno liquidare la pensione, a seconda della prestazione e della gestione che liquida, dal 1° giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive e sostitutive dell'Ago, dal giorno successivo il raggiungimento del requisito (*art. 24, comma 5, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*). I lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, ivi compresa, per i lavoratori dipendenti, la cessazione del rapporto di lavoro sottostanno al regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente alla data in cui il requisito si è perfezionato. Per questo, vedi l'apposito capitolo pubblicato in appendice, a *pag. 463*. Comunque, nel caso in cui questi stessi lavoratori, pur avendo perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, si trovino anche nelle condizioni previste dalla nuova normativa per il diritto a pensione, possono accedervi senza alcun differimento. Ad esempio, un lavoratore autonomo che abbia compiuto 65 anni di età nel mese di dicembre 2011 e, alla data di entrata in vigore della nuova normativa fosse ancora in attesa dell'apertura della finestra, fissata al 18° mese dal compimento dei requisiti, quindi al 1° giugno 2013, può essere andato in pensione il 1° gennaio 2013, cioè il primo giorno del mese

successivo alla data di compimento del 66° anno di età, requisito previsto per la pensione di vecchiaia dalla nuova normativa nel 2012. Si veda per questo la [circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.1](#). Il Ministero della funzione pubblica esclude tale possibilità per i dipendenti pubblici ([circ. 2 dell'8 marzo 2012](#)).

ANNO	ETA' (in anni e mesi)				CONTRIBUZIONE (in anni)
	donne		uomini		donne e uomini
	dipendenti settore privato	autonome	dipendenti settore pubblico	tutti i settori	tutti i settori
2012	62	63.6	66	66	20
2013	62.3	63.9	66.3	66.3	
2014	63.9	64.9	66.3	66.3	
2015	63.9	64.9	66.3	66.3	
2016	65.7	66.1	66.7	66.7	
2017	65.7	66.1	66.7	66.7	
2018	66.7	66.7	66.7	66.7	
2019	66.11	66.11	66.11	66.11	
2020	66.11	66.11	66.11	66.11	
2021	67.2	67.2	67.2	67.2	

REGIME CONTRIBUTIVO

(inizio assicurazione previdenziale dopo il 31 dicembre 1995)

Requisito di età

Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31.12.2011, viene elevato a 66 dal 1° gennaio 2012, inglobando così l'attesa ulteriore di un anno per la decorrenza della pensione, prevista fino al 2011 e abolita con questa nuova disciplina.

Questa modifica si applica immediatamente a tutti coloro che, alla data del 31.12.2011, dovevano far valere 65 anni di età, ivi comprese le lavoratrici delle pubbliche amministrazioni per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era previsto a partire dal 2012.

Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, la legge ha previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018. Si tratta delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome. Per effetto della diversa durata della finestra, che viene inglobata anche in questi casi, i passaggi del periodo transitorio risultano diversi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome.

La pensione di vecchiaia

Per le prime l'età anagrafica è stata fissata a 62 anni nel 2012 e viene incrementata di 18 mesi ogni due anni fino al 2018.

Per le lavoratrici autonome, fra le quali vanno considerate anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata, l'età anagrafica è stata fissata a 63 anni e 6 mesi nel 2012 e viene incrementata di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 e di 6 mesi nel 2018.

Nel 2013 il requisito anagrafico è stato incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente (*art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*). Il primo adeguamento è stato di tre mesi; il successivo, come previsto dal decreto del Ministero dell'Economica e Finanze del 16 dicembre 2014, sarà di 4 mesi. Gli adeguamenti avranno cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo, l'adeguamento avrà cadenza biennale. Comunque, la legge prevede che nel 2021 i requisiti anagrafici, opportunamente adeguati alla speranza di vita, non possano essere inferiori a 67 anni (*art. 24, comma 9, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*).

Requisito di contribuzione

Il requisito contributivo è elevato a 20 anni, per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico. Al 70° anno di età il requisito si riduce a 5 anni, con contribuzione effettiva, come previsto dalla normativa previgente (*circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 1.2, lett. b*). Per contribuzione effettiva si intende la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il limite di 70 anni è anch'esso soggetto ad adeguamento per speranza di vita.

La riduzione del requisito contributivo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31 dicembre 1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita all'assicurazione previdenziale in data precedente, abbiano poi optato per il sistema di calcolo interamente contributivo (*art. 24, comma 7, ultimo periodo, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*).

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Tale requisito non è necessario per i lavoratori autonomi.

Requisito d'importo

La legge 335/1995, istitutiva del sistema contributivo di calcolo, prevede che una pensione, calcolata esclusivamente con tale sistema, non può essere liquidata finché l'importo, risultante dall'applicazione del coefficiente di trasformazione le-

gato all'età, non raggiunga un determinato limite o finché l'età del richiedente, alla data da cui dovrebbe avere decorrenza la pensione, non abbia raggiunto il massimo previsto.

Nella normativa previgente, tale importo - soglia era fissato ad 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale vigente volta per volta; si prescindeva dal requisito d'importo al compimento dell'età di 65 anni.

Per tutti coloro che raggiungono il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012 in poi, la nuova normativa prevede che l'importo della pensione calcolata con il sistema contributivo sia pari o superiore al maggiore fra i seguenti due importi:

1. quello risultante dalla rivalutazione, fino alla data di decorrenza teorica della pensione, dell'importo pari a 1,5 volte l'assegno sociale vigente nel 2012. La rivalutazione è effettuata perequando tale importo di partenza alla dinamica della media quinquennale del valore nominale del PIL nei 5 anni precedenti ciascun anno;
2. quello pari a 1,5 volte l'assegno sociale vigente alla data di decorrenza teorica della pensione.

Nel 2012 l'importo soglia è, pertanto, pari a 643,50 euro (429,00 X 1,5) mensili lordi.

Inoltre, la nuova normativa prevede che si prescinde dal requisito d'importo all'età di 70 anni, anch'essa soggetta all'incremento per speranza di vita (*circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 1.2, lett. b*) in presenza del requisito di contribuzione che, a tale età, è fissato a 5 anni di contribuzione effettiva.

Il requisito d'importo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31 dicembre 1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita all'assicurazione previdenziale in data precedente, abbiano poi optato per il sistema di calcolo interamente contributivo (*art. 24, comma 7, ultimo periodo, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*).

Decorrenza

Con la nuova legge è stata soppressa l'attesa di 12 o i 18 mesi prevista per la decorrenza dalla previgente normativa. Pertanto, tutti i lavoratori e le lavoratrici di qualsiasi settore di lavoro, che raggiungano il diritto a pensione di vecchiaia nel regime contributivo a partire dal 1° gennaio 2012, si vedranno liquidare la pensione a seconda della prestazione e della gestione che liquida, dal 1° giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive e sostitutive dell'Ago, dal giorno successivo il raggiungimento del requisito (*art. 24, comma 5, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*). I lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, ivi compresa, per i lavoratori dipendenti, la cessazione del rapporto di lavoro sottostanno al regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente alla data in cui il requisito si è perfezionato. Per questo, vedi l'ap-

La pensione di vecchiaia

ANNO	ETA'			
	donne			uomini
	dipendenti settore privato	autonome	dipendenti settore pubblico	tutti i settori
2012	62	63.6	66	66
2013	62.3	63.9	66.3	66.3
2014	63.9	64.9	66.3	66.3
2015	63.9	64.9	66.3	66.3
2016	65.7	66.1	66.7	66.7
2017	65.7	66.1	66.7	66.7
2018	66.7	66.7	66.7	66.7
2019	66.11	66.11	66.11	66.11
2020	66.11	66.11	66.11	66.11
2021	67.2	67.2	67.2	67.2

posito capitolo pubblicato in appendice, a pag. 463. Comunque, nel caso in cui questi stessi lavoratori, pur avendo perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011 si trovino anche nelle condizioni previste dalla nuova normativa per il diritto a pensione, possono accedervi senza alcun differimento. Ad esempio, un lavoratore autonomo che abbia compiuto 65 anni di età nel mese di dicembre 2011 e, alla data di entrata in vigore della nuova normativa fosse ancora in attesa dell'apertura della finestra, fissata al 18° mese dal compimento dei requisiti, quindi al 1° giugno 2013, può essere andato in pensione il 1° gennaio 2013, cioè il primo giorno del mese successivo alla data di compimento del 66° anno di età, requisito previsto per la pensione di vecchiaia dalla nuova normativa nel 2012. Si veda per questo la [circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.1](#). Il Ministero della funzione pubblica esclude tale possibilità per i dipendenti pubblici ([circ. 2 dell'8 marzo 2012](#)).

CONTRIBUZIONE		IMPORTO	
donne e uomini		donne e uomini	
tutti i settori		tutti i settori	
fino al 69° anno di età	fino al 70° anno di età	fino al 69° anno di età	fino al 70° anno di età
20	5 (contribuzione effettiva)	il più elevato tra: - importo dell'AS vigente nel 2012 X 1,5 rivalutato con media quinquennale PIL - importo dell'AS vigente nell'anno di decorrenza teorica della pensione X 1,5	non richiesto

ECCEZIONI E DEROGHE

(sia per il regime retributivo che per il regime contributivo)

La legge 214/2011 ha individuato alcuni casi eccezionali in cui si continua ad applicare la normativa previgente in luogo della nuova o in cui si fissano requisiti particolari. Per quanto riguarda la normativa previgente, si intende che essa viene richiamata interamente, requisiti e regime di decorrenza, con le rispettive deroghe ed eccezioni. Per evitare di complicare l'esposizione della normativa vigente dal 2012, la redazione del "Vademecum" ha preferito isolare l'intero corpus di norme vigenti alla data del 31 dicembre 2011 in un apposito capitolo pubblicato in appendice, a pag. 463, da consultare ogni volta che la nuova disciplina faccia riferimento alla vecchia.

Requisiti maturati al 31 dicembre 2011

Mantengono il diritto al pensionamento con le norme stabilite dalla normativa previgente le lavoratrici e i lavoratori che avevano maturato i requisiti necessari per la pensione alla data del 31 dicembre 2011. Questi soggetti possono chiedere, all'Ente di appartenenza, la certificazione dell'avvenuta acquisizione del diritto (*art. 24, comma 3, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*). Comunque, questi stessi, se

La pensione di vecchiaia

appartenenti al settore privato, possono accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata in base ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina se vi trovano convenienza, come ad esempio per il fatto che la decorrenza della pensione non è più soggetta a differimento (*circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.1*). Il Ministero della funzione pubblica esclude tale possibilità per i dipendenti pubblici (*circ. 2 dell'8 marzo 2012*).

Totalizzazione

Mantengono il diritto al pensionamento con le norme stabilite dalla normativa previgente le lavoratrici e lavoratori che conseguono il diritto ricorrendo alla totalizzazione dei periodi assicurativi (*circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 10*).

Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico

Requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.

Poiché non è stato emanato il regolamento di armonizzazione - *ex art. 24 comma 18 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011* - rivivono i requisiti previsti dalla previgente normativa, per cui rimangono invariati sostanzialmente i requisiti necessari, sia per il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia che di anzianità, a cui andranno aggiunti, per il personale interessato che, al 31.12.2010 non aveva raggiunto i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, la c.d. "finestra mobile" - 12 mesi di ulteriore permanenza in servizio ai fini della decorrenza del trattamento - e gli incrementi connessi all'aumento della speranza di vita.

Pensione di Vecchiaia

Continuano ad applicarsi i limiti ordinamentali stabiliti per la pensione di vecchiaia e specificatamente:

- 60 anni da Agente a Primo Dirigente;
- 63 anni Dirigente Superiore;
- 65 anni Dirigente Generale.

Solo nel caso in cui il personale interessato, raggiungendo il citato limite ordinamentale di età per la pensione di vecchiaia, non abbia maturato in precedenza i requisiti previsti per il pensionamento di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato di tre mesi, a cui andrà aggiunto eventualmente il regime della decorrenza di 12 mesi (finestra mobile).

Esodati ed altre categorie di salvaguardati

Sia con la stessa legge istitutiva delle nuove regole previdenziali (il [DL 201/2011 convertito in legge 214/2011](#)) che con una serie di provvedimenti legislativi e ministeriali successivi, la fase di passaggio dalla vecchia normativa alla richiesta dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata è stata temperata per categorie di soggetti, per i quali la cessazione del rapporto di lavoro era già avvenuta o era stata già decisa nel contesto normativo previgente; soggetti per i quali, in sostanza, l'affidamento su una determinata data di raggiungimento del diritto a pensione era entrata anche indirettamente nel processo decisionale del licenziamento o delle dimissioni incentivate prima della data di avvio dell'iter parlamentare della nuova normativa, specialmente nei casi in cui tale decisione coinvolga per legge più soggetti in procedure codificate (es. liquidazione coatta o collocamento in mobilità). L'assenza di un intervento specifico avrebbe comportato (ed in molti casi, purtroppo, ha comportato) per i soggetti coinvolti un periodo più o meno lungo di assenza di reddito, non più retribuzione e non ancora pensione, esclusivamente a causa del mancato coordinamento tra norme previdenziali e norme lavorative.

Il susseguirsi di questi provvedimenti, scandito dalla avvilente necessità di reperire le risorse necessarie volta per volta, ha portato alla costituzione di sette gruppi di "salvaguardati", individuati in base a criteri a volte differenti tra un gruppo e l'altro e con effetti anch'essi a volte diversi che di seguito vengono riepilogati nella seguente tabella e illustrando per intero, infine, il 7° provvedimento di salvaguardia.

Vecchiaia

	1° Salvaguardia	2° Salvaguardia	3° Salvaguardia	
Categoria di lavoratori	DL 201/211 DM 1° giugno 2012	DL 95 DM 8 ottobre 2012	Legge 228/2012 DM 22 aprile 2013	
In mobilità Ordinaria	25.590		2.560	
Con ammortizzatori Sociali per gestire eccedenze		20.000 *		
In mobilità lunga	3.460			
A carico dei fondi di solidarietà	17.710	1.600		
Contributori volontari	10.250	7.400	7.590***	
Contributori volontari in mobilità ordinaria			850	
In esonero	950			
In congedo	150			
Cessati con accordi con il datore	6.890	6.000	5.130	
Cessati con risoluzione unilaterali				
A tempo determinato				
Totale	65.000	35.000	16.130	
Termine ultimo per invio domande	21/12/2012	21/05/2013	25/09/2013	
Pensioni certificate °	64.374	17.114	7.344	
Pensioni liquidate °	44.114	9.593	5.981	

° Dati aggiornati al 23.01.2015;

* numero così determinato dalla legge 147/2014;

** comprende anche i cessati con accordi con il datore;

La pensione di vecchiaia

Settima salvaguardia (L. 208/2015)

Con la settima salvaguardia sono stati salvaguardati 26.300 unità. I soggetti interessati sono:

- a) 6300 lavoratori** collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano i

4° Salvaguardia	5° Salvaguardia	6° Salvaguardia	7° Salvaguardia	Totale
DL 102/2013 ****	Legge 147/2014 DM febbraio 2014	Legge 147/2014	Legge 208/2016	39.980
			Circ. Min. del Lavoro n.36 del 31.12.2015	
		5.500	6.330	20.000
				3.460
				19.310
	9.900	12.000	9.000	56.140
	1.000			1.850
				950
2.500		1.800	2.000	6.450
	900		6.000	24.920
2.500*	5.200	8.800**		16.500
		4.000	3.000	7.000
5.000	17.000	32.100		170.230
27/02/2014	16/06/2014	05/01/2015	1° marzo 2016	
5.870	3.294	0		97.996
1.399	2.990	0		64.077

*** l'art.1, comma 191, della legge n.147 del 2013 (legge di Stabilità 2014), ha incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei procuratori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2012.

**** Art. 2, commi 5 bis e 5 ter, DL 101/2013, conv. L 125/2013 e artt. 11 e 11 bis DL 102/2013 conv. L 124/2013.

requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione

**Le pensioni
IVS**

dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016;

- lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato o di lavoro subordinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016;
- b) 9.000 lavoratori** autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedente la data del 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anche se al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016;
 - lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso

al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016;

- c) n. 6.000 lavoratori** il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016;
- d) n. 2000 lavoratori** di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto legge 201 n.2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del DL n.151, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016;
- e) n. 3.000 lavoratori** con contratto a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non riacqu岸ati a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016.

Legge n.208/2016

Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 36 del 31.12.2015

Circolare INPS n. 1 dell'8 gennaio 2016

La pensione di vecchiaia

Requisiti ridotti

In base ad una precisa indicazione di deroga, sono stati temporaneamente esclusi dall'applicazione delle nuove norme i lavoratori appartenenti a categorie per le quali, in base alla normativa precedente, vigevano requisiti di età ridotti in considerazione della particolarità dell'attività che svolgono; l'applicazione dei requisiti vigenti al 31.12.2011 in ciascuna categoria sarebbe stata garantita fino all'emanazione di un regolamento di armonizzazione delle norme previdenziali di tali categorie con le norme applicabili alla generalità dei cittadini, pur tenendo conto della specificità dell'attività svolta (*art. 24, comma 18, DL 201/2011, conv. L. 214/2011*).

Il primo decreto di armonizzazione è stato pubblicato il 28 ottobre 2013 (*DPR 157/2013*) e riguarda gli spedizionieri doganali, i lavoratori non giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa sospesi dal lavoro per crisi, il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i lavoratori marittimi, i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti iscritti all'ex Enpals, già esclusi dall'applicazione dei requisiti anagrafici introdotti con il DLgs 503/1992. Con questo decreto si pone fine al periodo transitorio, sancendo così il diritto a pensione per chi l'ha raggiunto entro il 31 dicembre 2013 sulla base dei requisiti specifici vigenti in ogni categoria a tale data, e si dispongono nuovi limiti di età categoria per categoria, anch'essi soggetti alla disciplina dell'adeguamento automatico alla crescita dell'aspettativa di vita, applicabili a partire dal 1° gennaio 2014.

Età richiesta per la pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2014

(in anni e mesi)

Anno	Spedizionieri doganali	poligrafici (in crisi)	autoferrotramvieri (personale viaggiante)		marittimi		
					piloti e addetti al pilotaggio		altri
					M	F	
2014	66.3	35.3	61.3	58.9	61.3	58.9	56.3
2015	66.3	35.3	61.3	58.9	61.3	58.9	56.3
2016		36.7	61.7	60.7	61.7	60.7	57.7
2017		36.7	61.7	60.7	61.7	60.7	57.7
2018		37.7	61.7	60.7	61.7	61.7	58.7
2019							
2020							
2021							
2022							

Per tutte le categorie interessate dal decreto di armonizzazione è garantita l'applicazione delle norme di salvaguardia, dalla prima alla quinta (che non era stata ancora pubblicata alla data di entrata in vigore del decreto) se più favorevoli (art. 11, commi 1 e 2, DPR 157/2013).

Per il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico si è in attesa di un secondo decreto di armonizzazione, da emanare non appena sia completato l'opportuno confronto con le categorie interessate. In attesa di tale decreto, a tali lavoratori continuano ad applicarsi le rispettive normative vigenti al 31.12.2011. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche questi lavoratori sono soggetti agli incrementi della speranza di vita (art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L. 214/2011, Mess. Inps 545 del 10.01.2013).

Per quanto riguarda invece il personale delle Ferrovie dello Stato, delle Poste italiane, i lavoratori iscritti agli ex Fondi speciali per i telefonici, elettrici, gasisti e dazieri, categorie che alla data del 31 dicembre 2011 usufruivano anch'esse di regimi particolari di età pensionabile in considerazione delle specificità dell'attività svolta, il DL 201/2011 non contiene disposizioni particolari: pertanto, la nuova normativa è applicabile integralmente a tali lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012 (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 11).

Lavoratrici del settore privato nate nel 1952

Le lavoratrici dipendenti del settore privato che raggiungono 20 anni di contribuzione e 60 anni di età entro il 31.12.2012 potranno accedere al

sport e spettacolo								ENAV
ballo	attori		canto		sportivi professionisti			
-	M	F	M	F	M	F	-	
46.3	60.3	64.3	61.3	57.3	53.3	49.3	60.3	
46.3	60.3	64.3	61.3	57.3	53.3	49.3	60.3	
46.7	61.7	64.7	61.7	58.7	53.7	50.7	60.7	
46.7	61.7	64.7	61.7	58.7	53.7	50.7	60.7	
46.7	62.7	64.7	61.7	59.7	53.7	51.7	60.7	
46.11	62.11	64.11	61.11	59.11	53.11	51.11		
46.11	62.11	64.11	61.11	60.11	53.11	52.11		
47.2	64.2	65.2	62.2	61.2	54.2	53.2		
47.2	65.2	65.2	62.2	62.2	54.2	54.2		

La pensione di vecchiaia

pensionamento di vecchiaia al compimento dei 64 anni (*art. 24, comma 15 bis, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*).

A questo proposito, l'Inps precisa che anche il requisito anagrafico di 64 anni è soggetto agli adeguamenti della speranza della vita, quindi le lavoratrici del settore privato che nel corso del 2012 compiranno 60 anni e avranno 20 anni di contributi potranno accedere alla pensione di vecchiaia a 64 anni e 7 mesi. I 7 mesi si ricavano dalla somma del primo scatto dell'adeguamento alla speranza di vita del 2013 definito in 3 mesi, e del successivo del 2016, che sarà di 4 mesi come previsto dal decreto *del Ministero dell'Economia e Finanze del 16 dicembre 2014*.

Inoltre, l'Inps sottolinea che tale norma eccezionale va applicata alle lavoratrici che, alla data del 28 dicembre 2011 stavano svolgendo attività lavorativa dipendente nel settore privato (*circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 6, lettera b*).

La pensione anticipata

REGIME RETRIBUTIVO

(inizio assicurazione previdenziale prima del 1° gennaio 1996)

Requisito di età

La pensione anticipata si consegue indipendentemente dal requisito anagrafico, anche se subisce una penalizzazione d'importo nel caso in cui venga liquidata ad un'età inferiore a 62 anni.

Requisito di contribuzione

Il requisito di contribuzione per la pensione anticipata è uguale per tutti i settori di lavoro ma è differente secondo il sesso; infatti, gli uomini raggiungono il requisito con un anno di contributi in più rispetto alle donne ([art. 24, comma 10, DL 201/2011 conv. L. 214/2011](#)). Il nuovo requisito previsto per le donne di fatto corrisponde a quello richiesto dalla normativa previgente per la pensione di anzianità, se si considera il vecchio requisito "alternativo" pari a 40 anni di contributi e vi si aggiunge il differimento della decorrenza (la cosiddetta "finestra") che, ai sensi dell'[art. 18, comma 22 ter, del DL 98/2011](#) convertito in L 111/2011, avrebbe dovuto raggiungere la misura di 1 anno e 3 mesi nel 2014.

Di conseguenza, il requisito contributivo per la pensione anticipata è fissato in 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne nel 2012, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 e 2 mesi per le donne nel 2013 e dal 2014 per gli uomini 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne. Poiché l'adeguamento alla speranza di vita riguarda non solo i requisiti anagrafici ma anche il requisito contributivo per le pensioni anticipate ([art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L. 214/2011](#)), il requisito effettivamente richiesto anno per anno agli uomini e alle donne va ricavato dalla tabella che segue.

La contribuzione da considerare per il raggiungimento del requisito contributivo è quella versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore dell'assicurato, fermo restando il perfezionamento dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità così come disposto dalla previgente normativa, cioè senza il concorso di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro; non è necessaria per i lavoratori autonomi.

La pensione anticipata

anno	CONTRIBUZIONE (in anni e mesi)	
	donne tutti i settori	uomini tutti i settori
2012	41.1	42.1
2013	41.5	42.5
2014	41.6	42.6
2015	41.6	42.6
2016	41.10	42.10
2017	41.10	42.10
2018	41.10	42.10
2019	42.2	43.2
2020	42.2	43.2
2021	42.5	43.5

Misura della pensione anticipata

Se si accede al pensionamento ad un'età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, che per alcuni corrisponde all'anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 mentre per coloro che si trovano nel c. d. sistema misto corrisponde all'anzianità contributiva maturata entro il 31.12.1995.

La misura di tale riduzione è pari all'1% per ciascuno dei primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età e al 2% per ogni ulteriore anno mancante.

La riduzione non si applica se il raggiungimento del requisito contributivo avviene entro il 31 dicembre 2017 (*art. 6, comma 2 quater, DL 216/2011 conv. L. 14/2012*).

REGIME CONTRIBUTIVO

(inizio assicurazione dopo il 31 dicembre 1995)

PENSIONE ANTICIPATA A PRESCINDERE DALL'ETÀ

(art. 24, comma 10, DL 201/2011 conv. L. 214/2011).

Requisito di età

La pensione anticipata si consegue indipendentemente dal requisito anagrafico.

Requisito di contribuzione

Il requisito di contribuzione per la pensione anticipata è uguale per tutti i settori di lavoro ma è differente secondo il sesso; infatti, gli uomini raggiungono il requisito con un anno di contributi in più rispetto alle donne (*art. 24, comma 10, DL 201/2011*

conv. L. 214/2011). Il nuovo requisito previsto per le donne di fatto corrisponde a quello richiesto dalla normativa previgente per la pensione di anzianità, che si conseguiva con 40 anni di anzianità contributiva, più un anno di differimento della decorrenza (un anno e mezzo per gli autonomi) e ulteriori 3 mesi di differimento che, come stabilito con l'*art. 18, commi 22 ter, 22 quater e 22 quinquies del decreto-legge 98/2011* convertito in legge 111/2011, verranno aggiunti gradualmente.

Di conseguenza, il requisito contributivo per la pensione anticipata è fissato in 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne nel 2012, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 e 2 mesi per le donne nel 2013 e dal 2014 per gli uomini 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne. Poiché l'adeguamento alla speranza di vita riguarda non solo i requisiti anagrafici ma anche il requisito contributivo per le pensioni anticipate (*art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*), il requisito effettivamente richiesto anno per anno agli uomini e alle donne va ricavato dalla tabella che segue.

La contribuzione da considerare per il raggiungimento del requisito contributivo è quella versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore dell'assicurato con esclusione di quella accreditata volontariamente.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro; non è necessaria per i lavoratori autonomi.

Requisito d'importo

Per la pensione anticipata, conseguibile indipendentemente dall'età anagrafica nel sistema contributivo, non è richiesto alcun requisito d'importo.

anno	CONTRIBUZIONE (in anni e mesi)	
	donne tutti i settori	uomini tutti i settori
2012	41.1	42.1
2013	41.5	42.5
2014	41.6	42.6
2015	41.6	42.6
2016	41.10	42.10
2017	41.10	42.10
2018	41.10	42.10
2019	42.2	43.2
2020	42.2	43.2
2021	42.5	43.5

La pensione anticipata

PENSIONE ANTICIPATA CON ALMENO 63 ANNI DI ETÀ
(art. 24, comma 11, DL 201/2011 conv. L. 214/2011).

Nel solo regime contributivo la pensione anticipata è conseguibile anche con un'anzianità contributiva ridotta, purché sussistano alcune condizioni di età e d'importo. È opportuno precisare che, per regime contributivo, si intende il regime applicabile ai soli soggetti per i quali l'assicurazione previdenziale ha avuto inizio dopo il 1995 e non anche quelli che, in presenza delle prescritte condizioni, optano per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo. Si tratta di una precisa disposizione contenuta nell'art. 24, comma 7, ultimo periodo, del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011.

Requisito di età

In questo caso è necessario rispettare un requisito minimo di età, fissato a 63 anni. Dal 2013 anche questo requisito anagrafico sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita. Il primo adeguamento scatterà nel 2013 e porterà il requisito anagrafico a 63 anni e 3 mesi. A causa del minimo di contribuzione richiesto (20 anni a partire dal 1° gennaio 1996), questa possibilità di accesso alla pensione sarà attivabile, di fatto, soltanto a partire dal 1° gennaio 2016, quando l'età richiesta sarà presumibilmente 63 anni e 7 mesi per effetto del suo adeguamento alla speranza di vita.

Requisito di contribuzione

In presenza dell'età sopra indicata, per accedere alla pensione anticipata sono sufficienti 20 anni di contribuzione. Per il raggiungimento dei 20 anni è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro; non è necessaria per i lavoratori autonomi.

Requisito d'importo

In questo caso, raggiungendo il diritto a pensione con una anzianità contributiva sensibilmente ridotto, si richiede un requisito d'importo senza il quale la pensione non viene liquidata.

Per tutti coloro che raggiungono il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012 in poi, la nuova normativa prevede che l'importo della pensione calcolata con il sistema contributivo sia pari o superiore al maggiore fra i seguenti due importi:

1. quello risultante dalla rivalutazione, fino alla data di decorrenza teorica della pensione, dell'importo pari a 2,8 volte l'assegno sociale vigente nel 2012, pari a 1.201,20 euro (429,00 X 2,8). La rivalutazione è effettuata perequando tale importo di partenza alla dinamica della media quinquennale del valore nominale del PIL nei 5 anni precedenti ciascun anno;

2. quello pari 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale vigente alla data di decorrenza teorica della pensione.

Questo limite si applica solo per età inferiori a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia (vedi). Infatti, a tale età, il requisito d'importo è stabilito in 1,5 volte l'assegno sociale (osservando la regola del maggiore importo tra vigente o perequato). In ogni caso, la nuova normativa prevede che si prescinde dal requisito d'importo all'età di 70 anni, anch'essa soggetta all'incremento per speranza di vita (*circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 1.2, lett. b*) in presenza del requisito di contribuzione che, a tale età, è fissato a 5 anni di contribuzione effettiva.

Il requisito d'importo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31 dicembre 1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita all'assicurazione previdenziale in data precedente, abbiano poi optato per il sistema di calcolo interamente contributivo (*art. 24, comma 7, ultimo periodo, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*).

Anno	Età (in anni e mesi)	Contribuzione (in anni)	Importo		
	donne e uomini				
	tutti i settori				
			fino all'età pensionabile	dall'età pensionabile fino a 70 anni	dal 70° anno di età
2012	63	20	il più elevato tra: - importo dell'AS vigente nel 2012 X 2,8 rivalutato con media quinquennale PIL - importo dell'AS vigente nell'anno di decorrenza teorica della pensione X 2,8	il più elevato tra: - importo dell'AS vigente nel 2012 X 1,5 rivalutato con media quinquennale PIL - importo dell'AS vigente nell'anno di decorrenza teorica della pensione X 1,5	non richiesto
2013	63.3				
2014	63.3				
2015	63.3				
2016	63.7				
2017	63.7				
2018	63.7				
2019	63.11				
2020	63.11				
2021	64.2				

ECCEZIONI E DEROGHE

(sia per il regime retributivo che per il regime contributivo)

La legge ha individuato alcuni casi eccezionali in cui si continua ad applicare la normativa precedente in luogo della nuova oppure si fissano requisiti particolari. Per quanto riguarda la normativa precedente, si intende che essa viene richiamata

La pensione anticipata

interamente, requisiti e regime di decorrenza, con le rispettive deroghe ed eccezioni. Per evitare di complicare l'esposizione della normativa vigente dal 2012, la redazione del "Vademecum" ha preferito isolare l'intero corpus di norme vigenti alla data del 31 dicembre 2011 in un apposito capitolo pubblicato in appendice, a pag. 463, da consultare ogni volta che la nuova disciplina faccia riferimento alla vecchia.

Requisiti maturati al 31 dicembre 2011

Mantengono il diritto al pensionamento con le norme stabilite dalla normativa previgente le lavoratrici e i lavoratori che avevano maturato i requisiti necessari per la pensione alla data del 31 dicembre 2011. Questi soggetti possono chiedere, all'Ente di appartenenza, la certificazione dell'avvenuta acquisizione del diritto (*art. 24, comma 3, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*). Comunque, questi stessi, se appartenenti al settore privato, possono accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata in base ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina se vi trovano convenienza, come ad esempio per il fatto che la decorrenza della pensione non è più soggetta a differimento (*circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.1*). Il Ministero della funzione pubblica esclude tale possibilità per i dipendenti pubblici (*circ. 2 dell'8 marzo 2012*).

Opzione sperimentale donne

Rimane confermata la possibilità di accedere al pensionamento optando per il calcolo interamente contributivo, così come previsto dalla disciplina previgente (art. 1, comma 9, della legge 243/2004). Con la legge di stabilità per il 2016 al comma 281 questa facoltà di opzione è stata estesa anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna. In tal senso devono ritenersi superate le indicazioni contenute *nelle circolari INPS nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012* nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243.

Totalizzazione

Mantengono il diritto al pensionamento con le norme stabilite dalla normativa previgente le lavoratrici e i lavoratori che conseguono il diritto ricorrendo alla totalizzazione dei periodi assicurativi (*circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 10*).

Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico

Requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015

Poiché non è stato emanato il regolamento di armonizzazione - ex **art. 24 comma 18 del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011** - rivivono i requisiti previsti dalla previgente normativa, per cui rimangono invariati sostanzialmente i requisiti necessari, sia per il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia che di anzianità, a cui andranno aggiunti, per il personale interessato che, al 31.12.2010 non aveva raggiunto i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, la c.d. "finestra mobile" - 12 mesi di ulteriore permanenza in servizio ai fini della decorrenza del trattamento - e gli incrementi connessi all'aumento della speranza di vita.

Ai fini della pensione di anzianità, l'adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e l'accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell'anzianità contributiva 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all'età;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con una età di almeno 57 anni e 3 mesi;
- il raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% a condizione che la stessa sia stata raggiunta entro il 31.12.2011 (atteso l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di una età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'art.12, comma 2 della legge 122/2010 (Circolare Inps 545/2013).

Esodati ed altre categorie di salvaguardati

Sia con la stessa legge istitutiva delle nuove regole previdenziali (il DL 201/2011 convertito in legge 214/2011) che con una serie di provvedimenti legislativi e ministeriali successivi, la fase passaggio dalla vecchia normativa alla richiesta dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata è stata temperata per categorie di soggetti per i quali la cessazione del rapporto di lavoro era già avvenuta o era stata già decisa nel contesto normativo previgente; soggetti per i quali, in sostanza, l'affidamento su una determinata data di raggiungimento del diritto a pensione era entrata anche indirettamente nel processo decisionale del licenziamento o delle dimissioni incentivate prima della data di avvio dell'iter parlamentare della nuova normativa, specialmente nei casi in cui tale decisione coinvolga per legge più soggetti in procedure codificate (es. liquidazione coatta o collocamento in mobilità). L'assenza di un intervento specifico avrebbe comportato (ed in molti casi, purtroppo, ha comportato) per i soggetti coinvolti un periodo più o meno lungo di assenza di reddito, non più retribuzione e non ancora pensione, esclusivamente a causa del mancato coordinamento tra norme previdenziali e norme lavorative. Il susseguirsi di questi provvedimenti, scandito dalla avvilente necessità di reperire le risorse necessarie volta per volta, ha portato alla costituzione di sette gruppi di "salvaguardati", individuati in base a criteri a volte differenti tra un gruppo e l'altro e con effetti anch'essi a volte diversi che di seguito vengono riepilogati nella seguente tabella e illustrando per intero, infine, il 7° provvedimento di salvaguardia.

Anticipata

	1° Salvaguardia	2° Salvaguardia	3° Salvaguardia	
Categoria di lavoratori	DL 201/211 DM 1° giugno 2012	DL 95 DM 8 ottobre 2012	Legge 228/2012 DM 22 aprile 2013	
In mobilità Ordinaria	25.590		2.560	
Con ammortizzatori Sociali per gestire eccedenze		20.000 *		
In mobilità lunga	3.460			
A carico dei fondi di solidarietà	17.710	1.600		
Contributori volontari	10.250	7.400	7.590***	
Contributori volontari in mobilità ordinaria			850	
In esonero	950			
In congedo	150			
Cessati con accordi con il datore	6.890	6.000	5.130	
Cessati con risoluzione unilaterali				
A tempo determinato				
Totale	65.000	35.000	16.130	
Termine ultimo per invio domande	21/12/2012	21/05/2013	25/09/2013	
Pensioni certificate °	64.374	17.114	7.344	
Pensioni liquidate °	44.114	9.593	5.981	

° Dati aggiornati al 23.01.2015;

* numero così determinato dalla legge 147/2014;

** comprende anche i cessati con accordi con il datore;

La pensione anticipata | *Settima salvaguardia (L. 208/2015)*

Con la settima salvaguardia sono stati salvaguardati 26.300 unità. I soggetti interessati sono:

- a) 6300 lavoratori** collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano i

4° Salvaguardia	5° Salvaguardia	6° Salvaguardia	7° Salvaguardia	Totale
DL 102/2013 ****	Legge 147/2014 DM febbraio 2014	Legge 147/2014	Legge 208/2016	39.980
			Circ. Min. del Lavoro n.36 del 31.12.2015	
		5.500	6.330	20.000
				3.460
				19.310
	9.900	12.000	9.000	56.140
	1.000			1.850
				950
2.500		1.800	2.000	6.450
	900		6.000	24.920
2.500*	5.200	8.800**		16.500
		4.000	3.000	7.000
5.000	17.000	32.100		170.230
27/02/2014	16/06/2014	05/01/2015	1° marzo 2016	
5.870	3.294	0		97.996
1.399	2.990	0		64.077

*** l'art.1, comma 191, della legge n.147 del 2013 (legge di Stabilità 2014), ha incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei prosecutori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2012.

**** Art. 2, commi 5 bis e 5 ter, DL 101/2013, conv. L 125/2013 e artt. 11 e 11 bis DL 102/2013 conv. L 124/2013.

requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere

**Le pensioni
IVS**

effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016;

- lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato o di lavoro subordinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016;

b) 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedente la data del 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016;

- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anche se al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza

entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016;

- c) **n. 6.000 lavoratori** il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016;
- d) **n. 2000 lavoratori** di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto legge 201 n.2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del DL n.151, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016;
- e) **n. 3.000 lavoratori** con contratto a tempo determinato e lavoratori con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato, a condizione che la pensione possa avere decorrenza entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016.

Legge n.208/2016

Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociale n. 36 del 31.12.2015

Circolare INPS n. 1 dell'8 gennaio 2016

La pensione anticipata

Oltre ai casi di deroga in cui continua ad applicarsi interamente la disciplina vigente al 31.12.2011, fin qui elencati, la legge prevede alcune eccezioni applicabili esclusivamente alla nuova normativa della pensione anticipata.

Pensione a 64 anni avendo raggiunto quota 96 nel 2012

- ai lavoratori e lavoratrici del settore privato che avrebbero conseguito il diritto a pensione entro il 2012 sulla base della tabella B allegata alla Legge 243 del 23 agosto 2004, cioè con il sistema cosiddetto "delle quote" (almeno 96 tra anni di contribuzione ed anni di età nel 2012, di cui almeno 35 di contribuzione e almeno 60 di età), la legge consente di accedere al pensionamento al compimento del 64° anno di età (*art. 24, comma 15 bis, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*). Secondo l'Inps, anche il requisito anagrafico dei 64 anni di età è soggetto agli incrementi per speranza di vita (*circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 6, lettera a*).

Misura intera della pensione anticipata

- non subiscono riduzione d'importo coloro che raggiungono il requisito contributivo previsto per la nuova pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 anche se con età inferiore a 62 anni, a condizione che l'anzianità contributiva prevista derivi esclusivamente da: 1) prestazione effettiva di lavoro; 2) periodi di assenza limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria (*art. 6, comma 2 quater, DL 216/2011 conv. L. 14/2012*). Successivamente, con decreto legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125 del 30/10/2013 sono state aggiunte, tra le tipologie di contribuzione utili, i periodi di assenza per donazione sangue ed emocomponenti ed i congedi parentali per maternità e paternità. Infine, con l'art. 1, comma 483 della legge n. 147/2013 (stabilità 2014), sono stati inclusi anche i permessi ed i congedi concessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992. Dopo l'ultima modifica legislativa, ai lavoratori che conseguono la pensione anticipata prima dei 62 anni di età non si applica la riduzione percentuale della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo a condizione che maturino il diritto entro il 31/12/2017 esclusivamente sulla base di contribuzione derivante da:
 - prestazione effettiva di lavoro;
 - periodi di astensione obbligatoria per maternità;
 - servizio militare;
 - malattia e infortunio;
 - cassa integrazione guadagni ordinaria;
 - donazione di sangue ed emocomponenti;
 - congedi parentali per maternità e paternità;
 - permessi e congedi ai sensi dell'art. 33 delle legge 104/92.

Inoltre, con il comma 113 della L. 190 del 23 dicembre 2014, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. La legge di stabilità per il 2016 al comma 299 estende l'applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di eliminare anche per essi le penalizzazioni, esclusivamente ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016. La ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016 (*Circ. INPS n.45 del 29 febbraio 2016*).

Gli assicurati che perfezioneranno il requisito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2018 avranno, in ogni caso, la riduzione sulla quota retributiva della pensione anticipata se di età inferiore a 62 anni alla data di decorrenza del trattamento.

Maggiorazione per i lavoratori iscritti al Fondo volo

- ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione anticipata, come previsto dalla nuova disciplina, i lavoratori iscritti al Fondo volo mantengono la maggiorazione di un anno di anzianità contributiva ogni 5 di attività purché abbiano totalizzato almeno 20 anni di contribuzione al Fondo o 15 come tecnico di volo o pilota collaudatore (*circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 11.2.2*).

Decorrenza

Con la nuova legge è stata soppressa l'attesa di 12 o i 18 mesi prevista per la decorrenza dalla previgente normativa. Pertanto, tutti i lavoratori e le lavoratrici di qualsiasi settore di lavoro che raggiungono il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 si vedranno liquidare la pensione, a seconda della prestazione e della gestione che liquida, dal 1° giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive e sostitutive dell'Ago, dal giorno successivo il raggiungimento del requisito (*art. 24, comma 5, DL 201/2011 conv. L. 214/2011*).

La pensione anticipata per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti

La previsione della possibilità di anticipo della pensione per i lavoratori addetti ad attività usuranti nel settore privato risale al 1993 (DLgs 374/1993). Nel settore pubblico tale possibilità era già prevista ed aveva ricevuto sistemazione definitiva con il Testo unico [DPR 1092/1973](#).

Il DLgs 374/1993 prevedeva l'anticipo di un anno, rispetto all'età pensionabile allora prevista, per ogni 6 anni di svolgimento di una delle attività comprese in una apposita lista. Poiché l'onere relativo al beneficio pensionistico andava interamente compensato all'interno del settore lavorativo, con un prelievo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, tale disposizione rimase di fatto inattuata, anche dopo le modifiche apportate dalla legge di riforma del 1995 ([art. 1, commi 34-38, L. 335/1995](#)) e le disposizioni della legge attuativa dell'accordo Sindacati – Governo del 2007, fino all'approvazione del [DLgs 67/2011](#), che ha posto le premesse per l'applicazione concreta di tale possibilità anche se in misura più limitata di quanto prevedessero le disposizioni precedenti. Con la manovra "Salva Italia" del 2011, sono stati modificati i criteri di accesso agevolato previsti dal [D.Lgs. 67/2011](#); infatti, per effetto della riforma, a decorrere dal 2012, viene meno il bonus già previsto dell'anticipo di tre anni rispetto ai requisiti generali per la pensione di anzianità. Al suo posto, per i lavoratori adibiti a lavorazioni usuranti continuano ad applicarsi i previgenti requisiti di accesso al pensionamento secondo il cosiddetto sistema delle quote ([art. 24, commi 17 e 17 bis, del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011](#)).

Oggi, la normativa consente l'anticipato accesso al pensionamento a soggetti che, in possesso di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed età non inferiore a determinati limiti, possano far valere determinati valori di somma tra età e contributi (c. d. "quote").

Si tratta di lavoratori:

- a) addetti a mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro del 19/05/1999;
- b) addetti a lavoro notturno come previsto dal Decreto legislativo n° 66 del 2003;
- c) addetti alla cosiddetta "linea catena";
- d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Tra i requisiti stabiliti per il diritto al pensionamento anticipato, è prevista una attività di almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, nelle mansioni sopra indicate negli ultimi 10 anni di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017. Per pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 l'attività usurante, debitamente documentata, riguarderà almeno la metà della vita lavorativa del richiedente.

Tabella requisiti necessari per presentare la domanda di pensionamento anticipato anno 2016

Domanda entro il 1° marzo per chi raggiunge i requisiti nell'anno

Attività usurante	LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
	Quota	Età minima (in anni)	Minimo contributi (in anni)	Quota	Età minima (in anni)	Minimo contributi (in anni)
Lavoro notturno 1 (da 64 a 71 notti)	99,6* mesi	63,7* mesi	35	100,6* mesi	64,7* mesi	35
Lavoro notturno 2 (da 72 a 77 notti)	98,6* mesi	62,7* mesi	35	99,6* mesi	63,7* mesi	35
Lavoro notturno 3 (78 notti e più)	97,6* mesi	61,7* mesi	35	98,6* mesi	62,7* mesi	35
Lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo	97,6* mesi	61,7* mesi	35	98,6* mesi	62,7* mesi	35
Requisiti generali per lavori faticosi e pesanti	97,6*	61,7*	35	98,6*	62,7*	35

N.B. per questi lavoratori continuano ad applicarsi le cosiddette "finestre"; a partire dal 2013 si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall'Istat; ferma restando l'età anagrafica minima indicata e l'anzianità contributiva minima di 35 di contributi, la quota richiesta può essere raggiunta anche sommando frazioni di anni di età e contributi.

* requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16 dicembre 2014, in attuazione articolo 12 legge n.122 del 2010 e s.m.i.

Va peraltro sottolineato che alla decorrenza della pensione per i lavoratori di che trattasi, saranno applicate le cosiddette "finestre mobili" di cui all'art. 12, comma 2, della legge n° 122/2010 e più precisamente:

- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi se il trattamento pensionistico risulta a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Si annota altresì che i parametri di accesso al pensionamento saranno adeguati ai requisiti raccordati alle "speranze di vita" previsti dall'art. 12 della legge 122/2010 e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande è stato finora fissato al 1° marzo di ogni anno. Nel caso di inoltro della domanda entro un mese dalla scadenza la decorrenza della prestazione subirà il differimento di 1 mese; per un ritardo superiore, ma entro 2 mesi, il differimento sarà di 2 mesi. Per 3 mesi e oltre di ritardo il differimento sarà di 3 mesi. Per quanto riguarda le istruzioni relative al riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per l'anno 2014, si veda il messaggio Inps n. 2668 del 19 febbraio 2014.

Le pensioni IVS

La pensione anticipata per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti

Per il 2015, ai fini della presentazione delle domande per i lavoratori che maturano i requisiti, vedi messaggio n. 9963 del 30.12.2014.

Il comma 721, articolo unico della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ha disposto la riduzione dello stanziamento per il pensionamento anticipato degli addetti ai lavori usuranti a decorrere dal 2015 a 233 milioni rispetto ai 383 milioni di euro assegnati per gli anni 2013 e 2014.

Per le istruzioni relative alla presentazione delle domande di riconoscimento.

Le problematiche afferenti il tema in oggetto sono trattate in dettaglio dalla DG INPS con i seguenti messaggi:

messaggio n° 3435 del 28.2.2011

messaggio n° 12693 del 25.8.2011

messaggio n° 16762 del 25.8.2011

messaggio n° 22647 del 30.11.2011

messaggio n° 3844 del 2.3.2012

messaggio n° 21266 del 27.12. 2012

messaggio n° 876 del 15.01.2013

messaggio n° 2668 del 19.02.2014

messaggio n°9963 del 30.12.2014

art. 1 – Legge 190/2014, comma 721

messaggio n° 386 del 29.01.2016

Le pensioni in Europa

Età di pensionamento

In tutta Europa l'età legale di pensionamento (età pensionabile) è in fase di aumento, stabilito con regole e con tempi diversi Paese per Paese; l'Italia è l'unico in cui vige l'aggancio automatico all'andamento dell'indice della speranza di vita all'età di 66 anni, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. Altro aspetto comune, il superamento graduale della differenza di età fra uomini e donne.

Nella tabella che pubblichiamo, a sinistra le colonne che riportano l'età pensionabile alla data attuale e a destra il valore a regime, alla conclusione del processo di crescita. Nelle note, le informazioni sulla gradualità di aumento dell'età, quando disponibili.

Prepensionamento

Il prepensionamento è consentito in:

- Belgio con 60 anni e mezzo di età e 38 anni di assicurazione oppure 60 anni di età e 40 di assicurazione;
- Finlandia a decorrere dai 60 anni ;
- Lussemburgo con 40 anni di contributi;
- Portogallo con 30 anni di contributi;
- Spagna a decorrere dai 63 anni con 30 anni di contribuzione e 6 mesi di disoccupazione non volontaria;
- Svezia a decorrere dai 61 anni.

Cumulo dei redditi da pensione o da lavoro

Il cumulo dei redditi da pensione e da lavoro è consentito senza limitazioni in Finlandia, Olanda, Portogallo, Regno Unito e Svezia.

Inoltre è consentito in:

- Belgio fino ad un certo importo; se si supera la pensione viene ridotta;
- Danimarca con graduale decurtazione;
- Francia solo a certe condizioni, ma la pensione viene sospesa se si lavora per l'ultimo datore di lavoro prima del pensionamento;
- Germania dopo i 65 anni; prima dei 65 anni la pensione viene ridotta se il reddito annuale supera una certa cifra;
- Grecia con la riduzione della pensione;
- Irlanda a decorrere dai 65 anni;
- Lussemburgo solo per le pensioni di vecchiaia;
- Spagna dai 60 anni solo con lavoro part-time e per gli ultra 65enni.

Le pensioni in Europa¹

Paese	Età pensionabile				Note
	attuale		a regime		
	uomini	donne	uomini	donne	
Austria	65	60	65	65	Per le donne progressione limite età pensionabile entro 2024-2033 – Pensione anticipata minimo 62 anni uomini e donne con 40 anni di contribuzione
Belgio	65	65	65	65	Anticipata: 61 U e D con 39 di contribuzione, in alternativa 60 anni età con almeno 40 anni di assicurazione
Bulgaria	63	60	65	63	Dal 31/12/2011 l'età di pensionamento ha iniziato ad aumentare di 4 mesi per ciascun anno solare fino a raggiungere 63 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini. Due sistemi pensione anticipata: pubblico e privato
Cipro	65	65	65	65	la pensione non può tuttavia essere corrisposta prima dei 58 anni di età
Croazia	65	60	65	65	La nuova legge in vigore il 1 novembre 2010 aumenta l'età pensionabile per le donne fino a 65 anni per il 2030
Repubblica Ceca	62	60 (*)	65	65	(*) Decresce in funzione del n. dei figli: max 57 anni- Aumento graduale età pensionabile. Uomini e Donne senza figli, fino a 65 anni. Anticipata: Possibilità di anticipare fino a 3 anni prima dell'età normale di pensionamento
Danimarca	65	65	65	65	Pensione sociale: nessun pensionamento è possibile prima dell'età pensionabile obbligatoria di 65 anni
Estonia	63	61	65	63-65	Aumento graduale età pensionabile: dal 2016 D 63 anni; dal 2017 ulteriore incremento per cui entro il 2026 65 anni U e D
Finlandia	65	65	65	65	Si va dai 63 ai 68 anni, a seconda dei guadagni, con pensione nazionale a 65 anni. Pensione anticipata a partire dall'età di 62
Francia	60-62	60-62	65-67	65-67	Periodo minimo di iscrizione è completato: 60 anni per e persone nate prima del 1° luglio 1951. L'età pensionabile aumenta di 5 mesi l'anno di nascita fino a raggiungere 62 per i nati nel 1955 o più tardi. periodo minimo di iscrizione non è stato completato: 65 per le persone nate prima del 1° luglio 1951. Aumento graduale per anno di nascita per arrivare a 67 anni per i nati nel 1955 o più tardi. Pensione anticipata: tra i 56 ed i 60 anni di età, a seconda dell'anno di nascita, dell'età in inizio di attività, della durata di assicurazione e dei contributi
Germania	65	65	67	67	Graduale aumento fra il 2012 e il 2029 È tuttavia possibile per gli assicurati andare in pensione a 65 anni senza riduzioni in presenza di 45 anni di contributi obbligatori
Grecia	65*	62*	62-67	62-67**	* Già assicurati alla data del 1/1/1993: ** Assicurati dall'1.1993, se si siano maturati 15 anni di assicurazione (67 anni) o 40 di contribuzione (62 anni)
Irlanda	66	66	68	68	Dal 65 a 66 nel 2014 ; 67 nel 2021 e 68 nel 2028
Islanda	67	67	67	67	Molti lavoratori godono di un prolungamento flessibile fino a 70 anni

Paese	Età pensionabile				Note
	attuale		a regime		
	uomini	donne	uomini	donne	
Italia	66	60	67	67	Donne dal 2016: lavoratrici privato 65 e 7 mesi; autonome 66 e 1 mese - Donne pubblico impiego dal 2016: 66 e 7 mesi; Uomini: 66 anni e 7 mesi. Pensione anticipata dal 2016: donne 41 e 10 mesi; uomini 42 anni e 10 mesi, non sono previste penalizzazioni fino al 31 dicembre 2017
Lettonia	62	62	62	62	L'età di pensionamento è gradualmente aumentata di 3 mesi all'anno fino a raggiungere i 65 anni nel 2025. L'età di pensionamento è aumentata di tre mesi l'anno fino al raggiungimento del 65° anno di età nel 2025. Pensione anticipata per determinate situazioni socio-politiche con almeno 30 anni di contribuzione
Liechtenstein	64	64	64	64	
Lituania	62	60	65	65	Dal 2012 aumento graduale. Entro 2026 U e D 65 anni
Lussemburgo	65	65	65	65	Pensione di vecchiaia anticipata (60 o 57 anni) con almeno 480 mesi di assicurazione effettiva
Malta	65	65	65	65	Per i lavoratori più anziani l'età varia dai 60 ai 64 anni. Pensione anticipata: persone nate tra il 1952 ed il 1961 a 61 anni e 35 contributi; nate dopo 1962 con 40 anni di contributi
Macedonia	64	62	64	62	Almeno 15 anni di contributi
Norvegia	67	67	67	67	Alcune condizioni trovano applicazione per i pensionamenti che avvengono prima dei 67 anni. Non esiste la pensione anticipata
Paesi Bassi	65	65	67	67	66 anni nel 2020 e 67 nel 2025 Non esiste la pensione anticipata
Polonia	65	60	67	67	Dal 2013 aumento graduale U e D - Pens antic: U 60 anni e 35 contr. - D 55 anni e 30 contrib. La pensione anticipata è riconosciuta alle persone nate prima del 1° gennaio 1949
Portogallo	65	65	65	65	Pensione anticipata: U e D con 55 anni e 30 di contributi
Regno Unito	65	60	65	65	Aumento graduale per le D entro il 2018. Non esiste la pensione anticipata. Da dicembre 2018 l'età pensionabile statale per uomini e donne inizierà ad aumentare fino a raggiungere l'età di 66 anni entro ottobre 2020
Romania	64	59	65	63	Dal 2015 U 65 anni – D dal 2030 63 anni – Pensione anticipata a determinate condizioni di età e di contribuzione
Slovacchia	62	62	62	62	Pensione di anzianità – Pens anticipata a determinate condizioni di età e di contribuzione
Slovenia	63	61	63	61	Pensione anticipata: 60 anni di età e 40 anni di contributi
Spagna	65	65	67	67	Aumento graduale dal 2018 al 2027
Svezia	67	67	67	67	Sistema di pensionamento flessibile tra i 61 e 67 anni, con il consenso datore di lavoro
Svizzera	65	64	65	64	Pens. antic. (solo 1° pilastro): 2 anni prima rispetto pens. vecchiaia
Turchia	60	58	65	65	Gradualmente dal 2036 al 2048
Ungheria	62	62	65	65	Gradualmente entro il 2022

¹ - La Croazia dal 1.1.2013 è il 28° Paese che fa parte della UE;
- Da 3 passano a 2 i Paesi candidati ad entrare nella UE (Macedonia e Turchia);
- Resta immutato il numero dei Paesi EFTA (Associazione Europea Libero Scambio) , che sono (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

Le pensioni in Europa | **La legislazione comunitaria**

- Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883 – Legislazione applicabile dal 1° maggio 2010 -Relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) ;
- Regolamento 16 settembre 2009, n. 987 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera);
- Regolamento (CE) del 16 settembre 2009, n. 988 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera);
- Regolamento (UE) del 24 novembre 2010, n. 1231 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità- Tutela dei cittadini extracomunitari residenti legalmente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- Regolamento (UE) del 22 maggio 2012, n. 465 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera).

In ottemperanza dei Regolamenti comunitari che regolano i rapporti fra gli Stati aderenti in materia di sicurezza sociale, l'Inps, nel tempo, ha illustrato, attraverso le proprie circolari, il contenuto del disposto normativo soffermandosi sugli aspetti principali che riguardano la sicurezza sociale in materia di disoccupazione,

di prestazioni familiari, di malattia e maternità, di legislazione applicabile ai lavoratori nella UE, nello SEE (Spazio Economico Europeo) e in Svizzera, prestazioni pensionistiche, di cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini dei prepensionamenti, di tutela dei cittadini extracomunitari residenti legalmente in uno degli Stati membri dell'Unione europea, di precisazioni sull'applicazione di prestazioni orfanili e tassi di cambio, di assegni al nucleo familiare, di assegno per l'assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità, di maggiorazione sociale, di lavoratori frontalieri e giornalieri, ecc.ecc.

In particolare, per quanto all'Inps, il Regolamento n.883/2004, si applica:

- all'assicurazione IVS ed alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla Gestione separata di cui all'art.21, comma 2, della legge 8 agosto 2005, n.335;
- ai regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
- all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, CIG, CIGS mobilità;
- alle prestazioni familiari;
- alle assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternità.

Europa - Stati membri dell'Ue

Stati	Data membro Ue	Valuta euro	Stati aderenti trattato di Schengen
AUSTRIA	1° gennaio 1995	Dal 1° gennaio 1999	Dal 28 aprile 1995
BELGIO	25 marzo 1957	Dal 1° gennaio 1999	Dal 1° gennaio 1999
BULGARIA	1° gennaio 2007	Lev Bulgaro (BGN)	NO
CIPRO	1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2008	NO
CROAZIA	1° luglio 2013	Kruna croata (HRK)	NO
DANIMARCA	1° gennaio 1973	Corona danese (HRK)	Dal 19 dicembre 2001
ESTONIA	1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2001	Dal 1° maggio 2004
FINLANDIA	1° gennaio 1995	Dal 1° gennaio 2009	Dal 19 dicembre 1996
FRANCIA	25 marzo 1957	Dal 1° gennaio 1999	Dal 14 giugno 1985
GERMANIA	25 marzo 1957	Dal 1° gennaio 1999	Dal 14 giugno 1985
GRECIA	1° gennaio 1981	Dal 1° gennaio 2001	Dal 6 novembre 1992
IRLANDA	1° gennaio 1973	Dal 1° gennaio 1999	NO
ITALIA	25 marzo 1957	Dal 1° gennaio 1999	Dal 27 novembre 1990
LETTONIA	1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2014	Dal 21 dicembre 2007
LITUANIA	1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2015	Dal 21 dicembre 2007
LUSSEMBURGO	25 marzo 1957	Dal 1° gennaio 1999	Dal 14 giugno 1985
MALTA	1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2008	Dal 1° maggio 2004
PAESI BASSI	25 marzo 1957	Dal 1° gennaio 1999	Dal 14 giugno 1985
POLONIA	1° maggio 2004	Zloty polacco (PLN)	Dal 21 dicembre 2007
PORTOGALLO	1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1999	Dal 25 giugno 1991
REGNO UNITO	1° gennaio 1973	Lira sterlina (GBP)	NO
REPUBBLICA CECA	1° maggio 2004	Corona ceca (CZK)	Dal 1° maggio 2004
ROMANIA	1° gennaio 2007	Leu rumeno (RON)	NO
SLOVACCHIA	1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2009	Dal 21 dicembre 2007
SLOVENIA	1° maggio 2004	Dal 1° gennaio 2007	Dal 21 dicembre 2007
SPAGNA	1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1999	Dal 25 giugno 1991
SVEZIA	1° gennaio 1995	Corona svedese (SEK)	Dal 19 dicembre 1996
UNGHERIA	1° maggio 2004	Fiorino ungherese (HUF)	Dal 25 giugno 1991

Trattamenti di invalidità di natura previdenziale

La pensione di inabilità

È la prestazione che, in base alle [leggi n. 222/84](#) e [n. 335/95](#), spetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps ed alle forme esclusive e sostitutive che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro. Per il diritto alla prestazione, oltre alla condizione di assoluta inabilità al lavoro, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.

Si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità è connessa a finalità di servizio.

La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata tenendo conto di quanto disposto dall'art. 24 comma 2, del decreto 201/2012, per le pensioni di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale (art 2, comma 3 della legge 12.6.1984 n.222) si calcola secondo le regole del sistema contributivo (2080 settimane anzianità – 60 anni uomini e donne). La legge istitutiva stabilisce che l'importo delle pensioni di inabilità liquidate a dipendenti pubblici non possa superare quello della pensione privilegiata attribuibile alle stesse condizioni; non è ancora chiaro come questa condizione possa essere verificata dopo l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata ([art. 6, DL 201/2011, conv. L. 214/2011](#)).

È incumulabile con le rendite vitalizie dell'Inail liquidate per lo stesso evento invalidante. L'incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita stessa (le quote di pensione eccedenti la rendita vengono messe in pagamento) e riguarda le pensioni liquidate dopo l'agosto 1995. I trattamenti liquidati prima di settembre 1995 sono congelati. Con il disegno di legge 3.448, presentato al Senato il 31 maggio 2005, è previsto il ripristino della cumulabilità limitatamente all'importo derivante dal calcolo (eventualmente integrato al minimo), senza la maggiorazione di anzianità contributiva.

La decorrenza è fissata al mese successivo a quello di presentazione della domanda o all'insorgere dello stato inabilitante se successivo. In ogni caso la pensione non può essere erogata fino alla cessazione dell'attività lavorativa.

L'assegno di assistenza personale e continuativa

Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'assegno:

- non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Inail allo stesso titolo;
- è ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITÀ

art. 5 L. 222/1984

decorrenza	importo mensile	DM lavoro
1.7.2003	€ 398,66	31.7.2003, art. 2
1.1.2004	€ 406,99	15.10.2004, art. 2
1.7.2005	€ 415,13	20.9.2005, art. 2
1.7.2006	€ 422,19	27.9.2006, art. 2
1.7.2007	€ 430,63	13.7.2007, art. 2
1.1.2008	€ 457,67	30.7.2008, art. 2
1.7.2009	€ 472,45	12.6.2009, art. 2
1.7.2010	€ 475,99	21.7.2010, art. 2
1.7.2011	€ 483,37	13.6.2011, art. 2
1.1.2012	€ 510,83	22.5.2012
1.7.2013	€ 526,26	10.6.2013
1.7.2014	€ 532,21	10.6.2014
1.7.2015	€ 533,22	

L'assegno di invalidità

È la prestazione che, in base alla legge n. 222/84, spetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed a buona parte delle forme sostitutive, che hanno una capacità di lavoro, in attività confacenti alle proprie attitudini, ridotta a meno di 1/3. Occorre che il lavoratore abbia maturato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo quando l'invalidità è connessa a finalità di servizio e se non spettano prestazioni dell'assicurazione infortuni per lo stesso evento invalidante.

La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ogni triennio e, comunque, entro e non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza, può esserne richiesto il rinnovo, subordinato all'accertamento della permanenza dello stato invalidante.

Al terzo riconoscimento consecutivo, l'assegno diventa definitivo e, al compimento dell'età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti per quest'ultima prestazione, ivi compreso la cessazione dell'attività lavorativa.

In ogni caso, finché non si trasforma, l'assegno rimane soggetto a revisione dei requisiti sanitari nel caso in cui il reddito da lavoro conseguito dal titolare superi il limite fissato per la sospensione della vecchia pensione d'invalidità e a divieto parziale di cumulo con reddito da lavoro (vedi sotto).

La trasformazione in pensione di vecchiaia

Per effetto di quanto disposto in materia di età pensionabile dalla legge 214 del dicembre 2011, la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012 si verifica a 62 anni per le lavoratrici dipendenti, a 63 anni e mezzo per le lavoratrici autonome e le Co.Co.Co, a 66 anni per i lavoratori dipendenti e autonomi nonché per i Co.Co.Co. Dal 2014 la trasformazione subirà un ulteriore rinvio per arrivare a 66 anni per tutti nel 2018 e dal 2021 a 67 anni. Resta in ogni caso ferma la disciplina riguardante l'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita.

Continuano ad ottenere la trasformazione dell'assegno a 55 e a 60 anni rispettivamente le donne e gli uomini non vedenti e i portatori di una invalidità che riduca la loro capacità lavorativa in misura pari superiore all'80%.

Per i soggetti che rientrano nella casistica "eccezioni e deroghe" al nuovo regime, per i quali continuano ad applicarsi le regole previdenziali in vigore alla data del 31 dicembre 2011, anche l'assegno di invalidità rimane soggetto alle vecchie regole. Si tratta di soggetti che hanno perfezionato tutti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011, anche se la decorrenza della pensione si colloca in data successiva per effetto dello slittamento della "finestra" e dei soggetti in possesso dell'autorizzazione ai versamenti volontari alla data del 31.12.2011. In questi casi, però, la trasformazione in pensione di vecchiaia non potrà avvenire se non al momento dell'apertura della

Trattamenti di invalidità di natura previdenziale

“finestra”: nel periodo compreso tra il compimento dell'età pensionabile (sia pure quella prevista dalla normativa in vigore al 31.12.2011) e la data di decorrenza della pensione, l'assegno rimane tale, quindi soggetto a revoca per motivi sanitari, a scadenza del triennio ed anche a divieto parziale di cumulo con il reddito di attività lavorativa, dipendente o autonoma.

Altra eccezione rispetto alla nuova età pensionabile e, conseguentemente, alla trasformazione dell'assegno, riguarda le donne che, se entro il 31 dicembre 2012 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e un'età di almeno 60, possono ottenere la trasformazione al compimento del 64° anno di età.

Rimane infine invariata la possibilità di avere la trasformazione dell'assegno a 55 e 60 anni rispettivamente per le donne e per gli uomini portatori di un'invalidità pari o superiore all'80%, come previsto dalla Legge 335/95. In questo caso la trasformazione che si collochi dopo il 31 dicembre 2011, produrrà effetti dal mese successivo al compimento delle predette età senza applicazione di “finestre”.

La trasformazione in pensione di anzianità

La possibilità di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità, invece, che era stata ammessa tra il 2002 e il 2004 in base all'orientamento prevalente della Magistratura, è venuta meno con un definitivo pronunciamento della Corte di Cassazione a sezioni unite. Si veda per tutte la [circolare n. 134 dell'Inps del 29 settembre 2004](#).

L'integrazione al minimo dell'assegno

L'assegno d'invalidità è calcolato sulla base della contribuzione versata e accreditata. Nel caso in cui il suo importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere integrato di una quota non superiore all'importo dell'assegno sociale, entro il limite del trattamento minimo stesso, se il titolare non possiede redditi superiori a due volte l'importo dell'assegno sociale. Se il richiedente è coniugato, ai fini dell'integrazione al minimo, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Non esiste integrazione parziale: con reddito entro il limite, la quota di integrazione spetta sempre fino a concorrenza dell'assegno sociale o, insieme all'importo a calcolo, fino a concorrenza del trattamento minimo.

I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.

La decorrenza

La decorrenza è fissata al 1° giorno del mese alla presentazione della domanda o al mese successivo al riconoscimento dello stato di invalidità se intervenuto dopo la presentazione della domanda.

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ oltre i quali l'integrazione non spetta

art. 1 L. 222/84; art. 3, c. 6, L. 335/95; lettera Min. lavoro n. 7/61587/L.335/95 del 24.7.1997

Anno	Pensionato non coniugato (ASx26)	Pensionato coniugato (ASx39)
2005	€ 9.758,58	€ 14.637,87
2006	€ 9.924,72	€ 14.887,08
2007	€ 10.123,36	€ 15.185,04
2008	€ 10.295,48	€ 15.443,22
2009	€ 10.625,16	€ 15.937,74
2010	€ 10.699,78	€ 16.049,67
2011	€ 10.871,12	€ 16.306,68
2012	€ 11.164,66	€ 16.746,99
2013	€ 11.499,80	€ 17.249,70
2014	€ 11.626,42	€ 17.439,63
2015	€ 11.649,82	€ 17.474,73
2016	€ 11.649,82	€ 17.474,73

La riduzione dell'importo in presenza di redditi da lavoro

L'assegno è compatibile con attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle seguenti misure:

- interamente quando i redditi sono inferiori a 4 volte il trattamento minimo annuo;
- per tre quarti del loro ammontare (al 75%) quando i redditi da lavoro sono di importo tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo;
- per la metà del loro ammontare (50%), quando i redditi da lavoro superano il limite delle cinque volte il minimo annuo.

In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l'assegno viene posto in pagamento in misura ridotta o, se già in pagamento, viene ridotto alle percentuali indicate, tranne gli assegni con decorrenza precedente al 1996 che vengono congelati quando i redditi da lavoro superano i limiti indicati o se li superavano già alla data di entrata in vigore della legge 335/95, il 17 agosto 1995.

Le riduzioni in questione operano in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero, nello stesso anno di percezione dell'assegno. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia. Non devono essere valutati i

**Le pensioni
IVS**

Trattamenti di invalidità di natura previdenziale

trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata

La vecchia pensione di invalidità

È la prestazione che veniva liquidata ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps ed a cui era stata riconosciuta la riduzione a meno di 1/3 della capacità di guadagno in attività confacenti alle proprie attitudini. Questa prestazione è stata soppressa dalla legge n. 222/1984 che ha istituito la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità. Continua ad essere erogata, tuttavia, a tutti coloro a cui è stata liquidata prima dell'entrata in vigore della legge n. 222/84.

È calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata ed è integrabile al minimo secondo le norme comuni.

È compatibile con l'attività di lavoro. È soggetta alle regole sul cumulo con i redditi da lavoro e viene, inoltre, completamente sospesa in caso di redditi da lavoro di importo superiore a tre volte il minimo, quando il pensionato è di età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia.

Trattamenti d'invalidità ordinari (per infermità derivante da cause comuni)

denominazione	categoria	requisiti	
		contrib.	sanitario
pensione d'invalidità	Dipendenti civili e militari dello Stato. Dipendenti PPTT	15	inidoneità alla mansione per cause comuni
pensione d'invalidità	Dipendenti Enti locali e sanità	15	assoluta e permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, dovuta a cause comuni
pensione d'invalidità		20	inabilità permanente a svolgere mansioni della propria qualifica dovuta a cause comuni
pensione d'invalidità	Personale società ex FFSS	10	inidoneità alla mansione per cause comuni
pensione d'inabilità	tutte	5 (di cui 3 nell'ultimo quinquennio)	impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa dovuta a cause comuni

In questo caso sono da considerare i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali, o all'estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia. Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Le pensioni anticipate per invalidità dei dipendenti pubblici

Per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria non è previsto l'assegno di invalidità ma pensioni anticipate per invalidità o per malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio. Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per la concessione di queste prestazioni. Accanto ad esse sono previste le prestazioni privilegiate per causa di servizio che assolvono quella funzione indennitaria e risarcitoria svolta dalla rendite dell'assicurazione contro gli infortuni, che non opera per buona parte dei dipendenti pubblici. I diversi trattamenti e le loro caratteristiche sono indicate nei quadri sinottici che seguono.

	altre condizioni	riferimenti di legge
	Incollocabilità in altra mansione. Cessazione dal servizio per infermità	<i>art. 42 e art. 52 TU DPR 1.092/1973</i>
	Cessazione dal servizio per infermità	<i>art. 7, comma 1, lettera a), L. 379/1955</i>
	Sussistenza dell'inabilità all'atto della cessazione dal servizio	<i>art. 7, comma 1, lettera b), L. 379/1955</i>
	Incollocabilità in altra mansione. Cessazione dal servizio per infermità	<i>art. 219, comma 5, TU DPR 1.092/1973</i>
	Cessazione dal servizio per inabilità (o inabilità riconosciuta esistente alla data di cessazione) dovuta a cause comuni	<i>art. 2, comma 12, e art. 1, comma 15, L. 335/95</i>

Trattamenti d'invalidità privilegiati (per infermità derivante da causa di servizio)

denominazione	categoria	requisiti	
		contrib.	sanitario
pensione d'invalidità	Dipendenti civili dello Stato. Dipendenti PPTT	nessuno	inabilità al servizio dovuta a causa di servizio (tab. A L 915/78)
pensione d'invalidità	Dipendenti Enti locali e sanità	nessuno	inabilità al servizio dovuta a causa di servizio (tab. A L 313/1968)
pensione d'invalidità	Personale ex FFSS	nessuno	invalidità al servizio ferroviario per causa di servizio
pensione d'invalidità	Dipendenti militari Stato Personale Polizia di Stato	nessuno	Menomazione ascrivibile ad una delle 8 categorie di cui tab. A DPR 915/1978 e non suscettibile di miglioramento

altre condizioni	importo	riferimenti di legge
Incollocabilità in altra mansione. Riconoscimento causa di servizio (anche posteriore alla cessazione)	<p>impiegati: 80% base pensionabile se 1° categoria invalidità 1/40 base pensionabile per anno se categoria diversa da 1° (con limite minimo e massimo)</p> <p>operai: come vecchiaia con maggiorazione dell'anzianità contributiva pari 10 anni servizio (con limite minimo e massimo)</p>	<p><i>art. 64 TU</i> <i>DPR 1.092/1973</i></p>
Incollocabilità in altra mansione. Riconoscimento causa di servizio (anche posteriore alla cessazione)	<p>come ordinaria maggiorato del 10% (con limite minimo e massimo)</p>	<p><i>artt. 42 e 43</i> <i>L. 379/1955</i></p>
Incollocabilità in altra mansione. Riconoscimento causa di servizio (anche posteriore alla cessazione)	<p>Come ordinaria, maggiorata da un supplemento di importo variabile in base a determinati criteri e con limiti minimo e massimo. Se più favorevole, pensione corrispondente ad anzianità effettiva e retribuzione teorica proiettata ad età pensionabile</p>	<p><i>artt. 225-227 TU</i> <i>DPR 1.092/1973</i></p>
nessuna	<p>1° categoria: 100% base pensionabile Altre categ.: percentuali ridotte (con correttivo 7° e 8°) Con anzianità contributiva di almeno 15 anni (12 effett.): pensione normale con maggioraz. 10% Per alcuni gradi: importo come da tabella</p>	<p><i>art. 67 TU</i> <i>DPR 1.092/1973</i></p>

Trattenute in presenza di retribuzione o reddito da lavoro

Sia nel settore privato che nel settore pubblico, in aggiunta all'eventuale riduzione dell'importo di cui alla tabella G della legge 335/95, operata in fase di liquidazione o di determinazione dell'ammontare annuo, il trattamento di invalidità subisce una trattenuta giornaliera in presenza di retribuzione da lavoro dipendente e mensile in presenza di reddito da lavoro autonomo. Infatti, l'abolizione del divieto di cumulo pensione-retribuzione o reddito da lavoro, disposta dal 1° gennaio 2009 con l'*art. 19 del DL 112/2008, convertito in legge 133/2008*, non riguarda gli assegni e gli altri trattamenti di invalidità.

La regolamentazione del cumulo con retribuzione da lavoro dipendente

La regola

Le pensioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, gli assegni di invalidità e gli altri trattamenti di invalidità delle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO sono cumulabili con retribuzione da lavoro dipendente nella misura del trattamento minimo INPS più la metà della quota che eccede il minimo, fermo restando che l'importo della trattenuta non può comunque superare quello del reddito da lavoro (*art. 10 DLgs 503/1992*).

Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell'AGO, con l'indennità integrativa speciale distinta dalla "pensione base", viene sospesa l'erogazione della indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione.

Le eccezioni

- 1 Tutti i trattamenti di invalidità possono essere cumulati interamente con retribuzione, reddito o assegni derivanti da:
 - attività svolta con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell'anno solare. La cumulabilità in parola è correlata soltanto alla durata complessiva, nell'anno solare, dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine e non all'entità del reddito;
 - attività dalla quale derivi un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è correlata esclusivamente all'entità del reddito prodotto e prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta;
 - occupazione in qualità di operai agricoli;
 - occupazione in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari;

- occupazione in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE) n.11 (CEEA) dei Consigli del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successive modificazioni;
- 2 le pensioni e gli assegni di invalidità, liquidati da tutte le forme previdenziali esclusive dell'AGO e dai Fondi sostitutivi per i lavoratori elettrici, telefonici e dipendenti da aziende di navigazione aerea con decorrenza fino al 31 dicembre 1994, possono essere cumulate interamente con qualsiasi retribuzione da lavoro dipendente;
- 3 tutti i trattamenti di invalidità liquidati a fronte di 40 anni di contribuzione possono essere cumulati interamente con qualsiasi retribuzione o reddito derivante da attività lavorativa.

La regolamentazione del cumulo con reddito da lavoro autonomo

La regola

Le pensioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, gli assegni di invalidità e gli altri trattamenti di invalidità delle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il 70% della quota che eccede il minimo, fermo restando che l'importo della trattenuta non può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro (*art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

In altre parole, il trattamento di invalidità subirà una riduzione il cui importo corrisponde al minore fra i due seguenti:

- il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS;
- il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato.

Le eccezioni:

- 1 non comporta conseguenze sul trattamento pensionistico un reddito complessivo annuo da lavoro autonomo non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è correlata esclusivamente all'entità del reddito prodotto e prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta;
- 2 le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati a carico di qualsiasi Fondo o gestione con decorrenza fino al 31 dicembre 1994 possono essere cumulati interamente con reddito da lavoro autonomo di qualsiasi importo;
- 3 tutti i trattamenti di invalidità liquidati a fronte di 40 anni di contribuzione possono essere cumulati interamente con qualsiasi retribuzione o reddito derivante da attività lavorativa.

Indennità ed altre somme che non sono considerabili reddito da lavoro

Ai fini del divieto cumulo non sono considerati retribuzione né reddito (e quindi sono totalmente cumulabili):

- le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge n. 816/85¹ e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive. Quindi, oltre a quelle relative alle cariche richiamate nella legge 816/85, non sono rilevanti ai fini del cumulo neanche le indennità percepite, ad esempio, dai presidenti e dai membri dei consigli regionali e quelle dei parlamentari nazionali ed europei (*art. 1, comma 173 ter, L. 662/96 e nota del Min. Lavoro del 4 marzo 1998*);
- gli assegni alimentari corrisposti a pensionati sospesi dal servizio a norma dei regolamenti per il personale degli Enti di appartenenza. In caso di riammissione in servizio con regolarizzazione delle retribuzioni, ai fini del cumulo si dovrà far riferimento alla "retribuzione da lavoro dipendente" e non agli "assegni alimentari";
- le indennità derivanti dallo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (*art. 10, comma 5, DLgs 503/92*);
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace (*art. 11, comma 4 bis, L. 673/94*);
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario (*art. 34 L. 342/2000*).

¹ Si tratta delle indennità relative:

- alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali, presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e componente di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende;
- alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali, componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;
- alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane, comitati di gestione e assemblea delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili, di consorzi e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli organi dei suddetti enti.

Il cumulo con la rendita INAIL

L'assegno di invalidità, se liquidato in conseguenza di infortunio e malattia professionale, è incumulabile con le rendite vitalizie dell'Inail liquidate per lo stesso evento invalidante, allo stesso modo della pensione di inabilità. Anche per l'assegno è in progetto il ripristino del cumulo, come già la pensione ai superstiti derivante da trattamento di inabilità, limitatamente all'importo a calcolo anche se inferiore al minimo.

LIMITE DI REDDITO OLTRE IL QUALE LA PENSIONE DI INVALIDITA' VIENE SOSPESA E L'ASSEGNO D'INVALIDITÀ SOTTOPOSTO A REVISIONE

art. 8 DL 463/83 conv. L. 638/83; art. 9 L. 222/84

Anno	limite individuale (TM X 39)
2006	€ 16.675,62
2007	€ 17.009,46
2008	€ 17.298,84
2009	€ 17.852,64
2010	€ 17.977,83
2011	€ 18.265,65
2012	€ 18.759,00
2013	€ 19.321,77
2014	€ 19.534,32
2015	€ 19.573,71
2016	€ 19.573,71

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO D'INVALIDITA' IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI

tabella G art. 1, comma 42, L. 335/95

anno	ammontare dei redditi	percentuale di riduzione dell'assegno
2011	fino a euro 24.354,20 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 24.354,21 a euro 30.442,75 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 30.442,76 in poi	50 per cento
2012	fino a euro 25.012,00 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 25.012,01 a euro 31.265,00 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 31.265,01 in poi	50 per cento
2013	fino a euro 25.762,36 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 25.762,37 a euro 32.202,95 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 32.202,96 in poi	50 per cento
2014	fino a euro 26.045,76 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 26.045,77 a euro 32.557,20 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 32.557,21 in poi	50 per cento
2015	fino a euro 26.098,28 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 26.098,29 a euro 32.622,85 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 32.622,86 in poi	50 per cento
2016	fino a euro 26.098,28 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 26.098,29 a euro 32.622,85 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 32.622,86 in poi	50 per cento

NB Per evitare che la riduzione dell'assegno determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario confrontare i seguenti importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l'importo di miglior favore:

A	B
importo dell'assegno ridotto della percentuale relativa alla fascia in cui si situa il soggetto	importo dell'assegno ridotto della percentuale relativa alla fascia immediatamente precedente oppure senza alcuna riduzione <i>più</i> importo limite superiore fascia di reddito precedente <i>meno</i> ammontare reddito influente del soggetto

Se B risulta maggiore di A, si mette in pagamento B (circ. INPS n. 234 del 25 agosto 1995)

Il supplemento di pensione

Nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, i contributi relativi a periodi di lavoro successivi alla pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione del cosiddetto supplemento di pensione, che viene determinato con i normali criteri di calcolo delle pensioni.

La domanda di supplemento può essere presentata quando:

- sono trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
- sono trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purché il pensionato abbia compiuto l'età pensionabile; in questo caso la domanda può essere presentata una sola volta; per le successive richieste occorrerà attendere nuovamente 5 anni.

Il supplemento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e diventa parte integrante della pensione.

I nuovi requisiti anagrafici, introdotti dall'[art. 24 del DL 201](#) convertito in Legge 214/2011, trovano applicazione ai fini della liquidazione del supplemento di pensione, laddove la relativa disciplina subordina il riconoscimento del diritto al compimento dell'età pensionabile o al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui il supplemento deve essere liquidato. Ai fini dell'individuazione dell'età e secondo i chiarimenti forniti dall'Inps, questa si cristallizza per coloro che hanno perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia vigenti al 31/12/2011 se:

- titolari di pensione di vecchiaia entro la predetta data;
- titolari di pensione di anzianità o pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto o contributivo qualora abbiano compiuto l'età anagrafica vigente per la pensione di vecchiaia al 2011.

La cristallizzazione opera anche per coloro che hanno perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia al 2011, ma che non sono ancora titolari di pensione entro la predetta data.

Per chi ha conseguito la pensione di anzianità nel sistema retributivo o misto o la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo anteriormente al 2012 e non ha perfezionato l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia vigente alla predetta data entro il 2011, si può dar luogo alla liquidazione del supplemento dopo due anni dalla decorrenza della pensione, purché l'interessato abbia perfezionato la nuova età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita, nel corso dei due anni seguenti la decorrenza, sempre che presenti domanda.

La pensione supplementare

È un particolare tipo di pensione liquidata al lavoratore che ha una posizione assicurativa costituita presso una delle gestioni dall'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, in misura non sufficiente a permettergli il raggiungimento del requisito contributivo per il diritto a pensione in tale gestione e che abbia già conseguito (o consegua contestualmente) la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una gestione diversa, che sia dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali autonome, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla sola condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme vigenti nella Gestione o Fondo che la liquida, o che sia invalido (*art. 5 L. 1.338/1962*).

Dal 1° gennaio 2012 l'età per ottenere la pensione supplementare soggiace ai nuovi requisiti anagrafici stabiliti dal **DL 201/2011**, convertito in legge 214/2011, e all'adeguamento alla speranza di vita alle stesse scadenze previste per la pensione di vecchiaia. Pertanto, dal 1° gennaio 2015, per la pensione di vecchiaia sarà quindi necessario raggiungere il requisito anagrafico di 63 anni e 9 mesi per le donne lavoratrici dipendenti iscritte all'AGO mentre per le autonome, il requisito anagrafico di 64 anni e 9 mesi. Per gli uomini, dipendenti ed autonomi, restano validi i 66 anni di età e 3 mesi di adeguamento alla speranza di vita (per le tabelle si faccia riferimento al capitolo "Pensione di vecchiaia" in questo volume).

Per quanto riguarda la pensione anticipata, il requisito della sola anzianità contributiva dal 2015 passa a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

In sintesi, il diritto alla pensione supplementare è condizionato a:

- l'esistenza di una pensione a carico di gestione previdenziale diversa da quella in cui si richiede la pensione supplementare, acquisita in presenza dei requisiti prescritti;
- il compimento dell'età prescritta per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si chiede la pensione supplementare.

Non sono richiesti altri requisiti, né di contribuzione né, ad esempio, il requisito d'importo previsto nel regime contributivo. La pensione supplementare è calcolata in base alle regole previste nella Gestione o Fondo che la liquida, sulla base della sola posizione contributiva ivi esistente e col sistema retributivo o contributivo a seconda del periodo temporale in cui essa si colloca. L'importo risultante dal calcolo non è integrabile al trattamento minimo.

Il ricorso alla pensione supplementare è d'obbligo quando non esistono forme di collegamento (ricongiunzione, totalizzazione) tra diverse forme assicurative: un

esempio comune è l'attività di collaborazione (coordinata e continuativa o meno) svolta con iscrizione all'apposita gestione separata dell'INPS, che dà titolo a trattamenti nel solo regime contributivo, dopo un'attività di lavoro in altra forma assicurativa o dopo il pensionamento. In questi casi, nel caso in cui il pensionato-collaboratore non raggiunga il requisito contributivo di 20 anni per il diritto ad una pensione autonoma nel regime contributivo o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore al limite di importo richiesto, può chiedere la pensione supplementare, dopo il compimento dell'età stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime contributivo (vedi capitolo "La pensione di vecchiaia" in questo volume); questo, anche se aveva già compiuto 57 anni di età alla data del 31 dicembre 2007 (*circ. INPS n. 112 del 25.5.1996, parte seconda, punto 3; mess. INPS n. 404 dell'11.12.2003; mess. INPS n. 11.137 del 15.5.2008*).

Come già accennato, per le domande di pensione supplementare presentate dal 1° gennaio 2012 occorre fare riferimento alle nuove età pensionabili, di cui all'[art. 24 della L. 214/2011](#), adeguate agli incrementi legati alla speranza di vita.

Tuttavia l'Inps chiarisce che non verranno accolte le domande di pensione supplementare presentate nel 2012 da coloro i quali, in base ai requisiti vigenti al 31/12/2011 (vale a dire, 5 anni di ctb + 65 anni di età + 1,2 volte l'importo dell'A.S.), abbiano già perfezionato un diritto autonomo a pensione nel sistema contributivo. Ciò in forza di quanto recita l'[art. 5 della l. 1338/62](#), che riconosce il diritto alla pensione supplementare in assenza del perfezionamento del diritto autonomo. Detta domanda verrà respinta in quanto l'entrata in vigore della nuova normativa che ha innalzato i requisiti contributivi e anagrafici (20 anni di ctb e almeno 66 anni), non invalida il diritto acquisito al 2011 ([Messaggio Inps n. 219 del 4/01/2013](#)).

Per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 alla Gestione Separata che non perfezionano il diritto ad una pensione in regime autonomo, possono ottenere la pensione supplementare se titolari di un trattamento a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti o di una forma previdenziale esclusiva o sostitutiva dell'AGO, ovvero di una delle Gestioni dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti. Anche in questo caso, l'importo non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, pur in presenza dei requisiti di età anagrafica e contributiva per la pensione di vecchiaia, in regime autonomo, introdotti dalla legge 214/11.

Le pensioni ai superstiti

Con la denominazione 'pensione ai superstiti' si indicano due tipi di prestazione pensionistica, le cui modalità di calcolo ed i cui beneficiari sono, tuttavia, identici:

- la pensione indiretta ai superstiti di lavoratore assicurato;
- la pensione di reversibilità ai superstiti di pensionato.

Soggetti aventi diritto e condizioni

Spetta, in primo luogo, al coniuge ed ai figli superstiti del pensionato o del lavoratore assicurato. In particolare, hanno diritto alla pensione:

- il coniuge superstite. Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data della morte del coniuge ne è separato legalmente. Se si tratta di separazione consensuale, o con addebito al defunto, il coniuge superstite ha diritto alla pensione ai superstiti senza altre condizioni; se il coniuge superstite, invece, è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli fosse stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti ([circ. INPS n. 277 del 28 dicembre 1989](#));
- l'ex o gli ex coniugi superstiti divorziati. In questo caso, la pensione spetta a condizione che sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto, tenendo presente che, sia in questo che nel caso di coniuge separato per sua colpa, non è necessario che l'assegno sia stato materialmente percepito, purché ne risulti stabilita la titolarità in seguito a sentenza giudiziaria già pronunciata ([art. 5 L. 263/2005](#)). In caso di coesistenza di altro coniuge superstite (non divorziato al momento della morte) e/o altri ex coniugi, le modalità di ripartizione spettano in base ad una serie di elementi, esposti di seguito in questo stesso testo e riepilogati nella [circolare dell'INPS n. 132 del 27 giugno 2001](#);
- i figli e gli equiparati: di età inferiore ai 18 anni; di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, a carico del genitore al momento del decesso e non prestanti attività retribuita; di età compresa entro il 26° anno, se studenti universitari a carico del genitore al momento del decesso e non prestanti attività retribuita; di qualsiasi età, se inabili a carico del genitore al momento del decesso. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto ai trattamenti di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della [Corte Costituzionale n. 180/99](#), vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni;
- in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori a carico, privi di pensione diretta o indiretta e di età superiore ai 65 anni;
- in mancanza di tutti i soggetti prima elencati, i fratelli celibi o le sorelle nubili a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di diritto a pensione diretta o indiretta ad altro titolo.

Per il diritto alla prestazione, devono sussistere l'una o l'altra delle seguenti condizioni:

- la titolarità di pensione diretta da parte del soggetto deceduto;
- che il lavoratore deceduto iscritto al sistema fosse in possesso di almeno 15 anni di contributi, oppure del requisito di contribuzione per le prestazioni di invalidità (almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte).

Nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio (che non abbiano dato, luogo alla liquidazione di una rendita dell'assicurazione infortuni) la pensione indiretta ai superstiti è liquidata a prescindere dal requisito contributivo.

La misura della pensione

Tutte le gestioni

La misura della pensione ai superstiti è data dall'applicazione, alla pensione diretta in pagamento o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto, delle aliquote di commisurazione riportate nello specchio seguente, che dal 17 agosto 1995 si applicano a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie.

Percentuale	Beneficiari	Percentuale	Beneficiari
60%	coniuge	30%	due genitori
80%	coniuge con un figlio	15%	un fratello o una sorella
100%	coniuge con due figli	30%	due sorelle o fratelli
70%	un figlio	45%	tre fratelli o sorelle
80%	due figli	60%	quattro fratelli o sorelle
100%	tre o più figli	75%	cinque fratelli o sorelle
15%	un genitore	90%	sei fratelli o sorelle

Prima del 17 agosto 1995 le aliquote di reversibilità in vigore nei Fondi esclusivi dell'AGO erano così fissate:

Stato e PPTT (art. 88 del DPR 1.092/1973):

- coniuge superstite ovvero genitori: 50%;
- orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40%; quattro, 50%; più di quattro, 60%;
- coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65%; con tre 70%; con più di tre, 75%.

Enti locali e sanità (art. 6 L 965/1965)

- per il coniuge ovvero i genitori: 50%;
- per gli orfani soli: uno 40%; due 50%; tre 60%; quattro o più 70%;
- per il coniuge con orfani minorenni con diritto a pensione: con uno, 60%; con due, 70%; con tre, 80%; con quattro o più, 90%;
- per i fratelli e le sorelle: uno solo, 40%; due o più, 50%.

Le pensioni ai superstiti

Quando il coniuge superstite viveva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrono orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione veniva ripartita nel modo seguente: 40% al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.

Misure diverse erano stabilite se la diretta era costituita da un trattamento privilegiato d'invalidità e comunque in presenza di causa di servizio.

Le aliquote di cui sopra dovrebbero essere applicate anche alle pensioni di reversibilità con decorrenza successiva al 16 agosto 1995, se la pensione diretta da cui traggono origine ha decorrenza precedente al 1° gennaio 1995. Lo stabilisce l'art. 15, comma 5, della legge 724/1994, in base al quale, oltre alle aliquote (in genere meno convenienti di quelle AGO), dovrebbero applicarsi a tali pensioni di reversibilità anche gli altri aspetti della disciplina vigente prima del 1995, tra cui il diritto all'indennità integrativa speciale. Questa norma di salvaguardia è stata recentemente abrogata con l'art. 1, comma 776, della legge finanziaria per il 2007, che fa parte di una più vasta disposizione di interpretazione autentica già impugnata dalle parti sociali.

La riduzione dell'aliquota di reversibilità per elevata differenza di età in matrimoni tardivi e di breve durata

Le aliquote di reversibilità come sopra elencate subiscono un abbattimento percentuale nel caso in cui si verificano contemporaneamente tre condizioni:

1. il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del settantesimo anno di età del soggetto che genera la pensione ai superstiti (dante causa);
2. fra i coniugi vi fosse una differenza di età maggiore di 20 anni;
3. il matrimonio sia durato meno di 10 anni.

Se si verificano queste condizioni, l'aliquota di reversibilità da applicare all'importo della diretta viene abbattuta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante alla durata minima di 10; l'aliquota di abbattimento è proporzionalmente rideterminata per frazione d'anno.

L'abbattimento non viene praticato nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

L'applicazione dell'abbattimento non impedisce l'eventuale riduzione d'importo in presenza di altri redditi (art. 18, comma 5, DL 98/2011, conv. L 111/2011).

La riduzione dell'importo della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi

In presenza di altri redditi del coniuge superstite, l'importo della pensione spettante a quest'ultimo e calcolata come sopra può subire riduzioni. In particolare, se la vedova o il vedovo possiedono redditi:

- non superiori a tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata per intero;
- fra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;
- tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;
- oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 50%.

Non si procede a queste riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili. Inoltre, una norma di salvaguardia garantisce i pensionati che posseggono redditi in misura di poco superiore al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella in cui si colloca il reddito posseduto. Per far questo, si procede ad un doppio calcolo, i cui passaggi sono evidenziati in nota alla tabella a pagina seguente.

I redditi influenti sono gli stessi che vengono presi a riferimento per la verifica del diritto all'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza posteriore al 1993 (vedi) escludendo però sia la pensione ai superstiti oggetto della verifica sia eventuali altre pensioni ai superstiti. Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla pensione ai superstiti, si veda il capitolo "Le prestazioni collegate a limiti di reddito" in questo volume, a [pag. 387](#).

La pensione ai superstiti in caso di divorzio

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con [sentenza n. 159/98](#), risolvendo questioni di interpretazione dell'art. 9, c. 3, della Legge 898/70, come modificato dall'art. 13 della Legge 74/87, ha affermato il principio secondo il quale in caso di sopravvivenza di un coniuge divorziato ed un coniuge superstite, all'uno o all'altro spetta una quota dell'unico trattamento di reversibilità diviso tra i due aventi diritto.

La ripartizione della pensione di reversibilità va fatta dal Tribunale che tiene conto della durata del matrimonio e dell'importo del reddito posseduto.

Tale indirizzo è stato superato da un successivo intervento della Cassazione (sent. 2920/00) che sulla base di una sentenza [della Corte Costituzionale, la n. 419 del dicembre 1999](#), ha ritenuto che l'espressione "tenuto conto della durata del matrimonio" usata dal legislatore, non stia ad indicare l'unico elemento, ancorché sia preponderante, cui il Tribunale deve attenersi per individuare la quota di pensione spettante all'uno e all'altro avente titolo; ad esso invece vanno affiancati altri elementi di valutazione, quale la condizione economica dei due superstiti.

Solo in questo modo, secondo la richiamata giurisprudenza, si giustifica l'intervento del Tribunale, operazione che, diversamente, potrebbe essere fatta automaticamente dall'Istituto assicuratore risolvendosi in un puro calcolo aritmetico.

Tenuto conto dei principi sopra enunciati, il coniuge divorziato:

- ha diritto, ricorrendone le condizioni, all'integrazione al minimo, in misura corrispondente alla quota di pensione attribuita dal Tribunale;
- subisce la riduzione della propria quota di pensione in caso di superamento dei limiti reddituali, come previsto dall'art. 1, comma 41 della legge 335/95;

Le pensioni ai superstiti

- ha diritto, a domanda, all'intero trattamento di reversibilità in caso di decesso o successivo matrimonio del coniuge superstite;
- ha diritto, in caso di proprio successivo matrimonio, all'assegno previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 39/45, nell'importo pari a due annualità della quota di pensione di sua spettanza.

Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve considerarsi valido e legittimo anche il matrimonio consolare, ovvero celebrato presso una Ambasciata estera situata in Italia, sin dalla data della sua celebrazione.

Lo hanno affermato i giudici della Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 25.564/2010); in particolare, hanno osservato che ai sensi del principio di extraterritorialità lo Stato ospitante deve garantire l'espletamento della missione diplomatica senza turbative ed intromissioni. In più, i coniugi hanno beneficiato per tutto il periodo, dalla celebrazione del matrimonio fino al divorzio, di un possesso di Stato, conforme all'atto di celebrazione, che legittima l'unione. Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità, per i Giudici nel caso di specie, deve considerarsi la durata dell'unione dalla data della celebrazione del rito, fermo restando che più in generale deve tenersi conto anche delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi, dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, dei periodi di convivenza prematrimoniale, con carattere di stabilità e realizzazione di una effettiva comunione di vita e di ogni altro elemento desumibile dall'art. 5 della L. 898/1970.

Il cumulo con la rendita INAIL indiretta

Se il lavoratore o pensionato che ha dato origine alla pensione ai superstiti è deceduto in conseguenza di infortunio e malattia professionale per il quale i superstiti percepiscono la rendita INAIL indiretta, dal mese di agosto del 1995 al mese di giugno del 2000 la pensione ai superstiti è stata corrisposta solo per differenza. Dal 1° luglio del 2000 le due prestazioni sono tornate cumulabili. Per le modalità di riattivazione del cumulo e corresponsione dei relativi arretrati si vedano le circolari dell'INPS n. 207 dell'11 dicembre 2000 e n. 38 del 15 febbraio 2001.

L'indennità una tantum ai superstiti di lavoratore deceduto senza diritto a pensione

Regime retributivo

In luogo della pensione indiretta, nel caso in cui al momento della morte l'assicurato non possa far valere requisiti sufficienti per la liquidazione di una pensione con il sistema retributivo o misto, spetta ai superstiti un'indennità una tantum rapportata all'ammontare dei contributi versati (art. 13 L. 4.4.1952, n. 218).

L'unica condizione è che il lavoratore abbia maturato almeno un anno di contribuzione nell'AGO nel periodo di cinque anni che precede la morte.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato (*circ. Inps n. 104 del 16.6.2003*).

Regime contributivo

Con l'introduzione del regime contributivo, si stabilì che in caso di morte di un lavoratore, qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, possa spettare in luogo di essa un'indennità *una tantum*, di importo pari all'ammontare mensile dell'assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra i superstiti in base ai criteri operanti per la pensione.

Per avere diritto all'indennità il o i superstiti non devono aver conseguito una rendita Inail ai superstiti originata dallo stesso evento che ha causato la morte del lavoratore e devono trovarsi nelle condizioni di reddito per il diritto all'assegno sociale (*art. 1, comma 20, terzo periodo, L. 335/1995; DM economia 13 gennaio 2003; circ. Inps n. 104 del 16.6.2003*).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI

(tabella F art. 1, comma 41, L. 335/95)

anno	ammontare dei redditi	percentuale di riduzione della pensione
2011	fino a euro 18.265,65 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 18.265,66 a euro 24.354,20 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 24.354,21 a euro 30.442,75 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 30.442,76 in poi	50 per cento
2012	fino a euro 18.759,00 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 18.759,01 a euro 25.012,00 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 25.012,01 a euro 31.265,00 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 31.265,01 in poi	50 per cento
2013	fino a euro 19.321,77 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 19.321,78 a euro 25.762,36 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 25.762,37 a euro 32.202,95 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 32.202,96 in poi	50 per cento
2014	fino a euro 19.534,32 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 19.534,33 a euro 26.045,76 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 26.045,77 a euro 32.557,20 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 32.557,21 in poi	50 per cento
2015	fino a euro 19.573,71 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 19.573,72 a euro 26.098,28 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 26.098,29 a euro 32.622,85 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 32.622,86 in poi	50 per cento
2016	fino a euro 19.573,71 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 19.573,72 a euro 26.098,28 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 26.098,29 a euro 32.622,85 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 32.622,86 in poi	50 per cento

A	B
importo pensione ridotta della percentuale relativa alla fascia in cui si situa il soggetto	importo pensione ridotta della percentuale relativa alla fascia immediatamente precedente oppure senza alcuna riduzione <i>più</i> importo limite superiore fascia di reddito precedente <i>meno</i> ammontare reddito influente del soggetto

Se B risulta maggiore di A, si mette in pagamento B (circ. INPS n. 234 del 25 agosto 1995)

Invio telematico comunicazione decesso e prestazioni erogate con riserva

Come è noto, l'[art. 1, c. 303 e seguenti della L. 190/2014](#) (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto alcune importanti novità in materia.

Con la modifica dell'[art. 2 del decreto legge 663/79](#), convertito nella L. 33/80, a partire dal 1° gennaio 2015 il medico che accerta il decesso ha l'obbligo, entro 48 ore dall'evento, di trasmettere all'Inps per via telematica on line il certificato di accertamento della avvenuta morte. In caso di violazione di tale obbligo si applicano le sanzioni previste dalla L. 323/2003.

Il versamento da parte dell'Inps delle prestazioni in denaro per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente bancario o presso un istituto postale è effettuato con riserva. La banca e la Società Poste Italiane Spa sono tenute alla loro restituzione all'Inps se corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. Tale obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente, né l'istituto bancario o la Società Poste possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Detto obbligo di restituzione all'Inps è esteso anche a coloro che hanno riscosso le somme direttamente in contanti per delega o di cui hanno potuto disporre sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno autorizzato o svolto un'operazione di pagamento a carico del conto disponente. Nel caso in cui l'istituto bancario o la Società Poste Italiane Spa rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo, devono comunicare all'Inps le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto.

L'integrazione al trattamento minimo

L'integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo (con l'eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo) quando quest'ultime, nel cosiddetto importo 'a calcolo', risultino di importo inferiore ad un determinato livello, il trattamento minimo. Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da corrispondere non può superare l'importo dell'assegno sociale.

Fino al 1983 l'integrazione al minimo era possibile anche su più pensioni facenti capo ad un unico titolare. Dal 1983 spetta, invece, su una sola pensione. Prima del 1983, però, non tutte le categorie avevano diritto all'integrazione al minimo su più pensioni. Questa disparità di trattamento per i periodi anteriori al 1983 ha dato luogo ad un vastissimo contenzioso che ha poi portato a ripetute pronunce della Corte costituzionale – fra cui la n. 314/85 - che hanno equiparato i trattamenti per i periodi anteriori al 1983; inoltre, con la sentenza n. 240/94, la Corte Costituzionale ha stabilito che, di tali pensioni, quella che perdeva il diritto all'integrazione in seguito alle nuove disposizioni di legge, andasse cristallizzata all'importo del trattamento minimo vigente alla data del 30 settembre 1983, ferma rimanendo la condizione del non superamento del limite di reddito.

Dal 1996, con la legge 335/95, l'integrazione al minimo è stata estesa anche ai pensionati ex dipendenti pubblici.

Importo pensione integrata al minimo FPLD e GG SS

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2006	€ 427,58	€ 427,58	€ 5.558,54	€ 5.558,54
2007	€ 436,14	€ 436,14	€ 5.669,82	€ 5.669,82
2008	€ 443,56	€ 443,12	€ 5.766,28	€ 5.760,56
2009	€ 457,76	€ 458,20	€ 5.950,88	€ 5.956,60
2010	€ 460,97	€ 460,97	€ 5.992,61	€ 5.992,61
2011	€ 468,35	€ 467,43	€ 6.088,55	€ 6.076,59
2012	€ 481,00	€ 480,53	€ 6.253,00	€ 6.246,89
2013	€ 495,43	€ 495,43	€ 6.440,59	€ 6.440,59
2014	€ 500,88	€ 501,38	€ 6.511,44	€ 6.517,94
2015	€ 501,89	€ 502,39	€ 6.524,57	€ 6.531,07
2016	€ 501,89	€ 501,89	€ 6.524,57	€ 6.524,57

Le pensioni cui non spetta l'integrazione

La legge prevede esplicitamente che le pensioni supplementari, attribuite a titolare di pensione a carico dell'AGO in possesso di contribuzione accreditata in altra gestione, non sufficiente ad integrare il requisito contributivo in tale gestione previsto e non congiunta o totalizzata (vedi la [scheda apposita](#) in questo stesso "Vademecum"), non sono integrabili al minimo. Ugualmente, la disciplina dell'integrazione al minimo non è applicabile alle pensioni liquidate esclusivamente con le regole del nuovo sistema contributivo; tuttavia, in questi casi, all'età di 65 anni e 7 mesi, i titolari di pensione di importo intorno al limite di 1,5 volte l'assegno sociale possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale pari al massimo ad 1/3 dell'importo dell'assegno stesso.

Infine, l'assegno di invalidità è integrabile al minimo con regole e misure diverse da quelle in vigore per il resto dei trattamenti pensionistici, riportate nel corpo della [scheda relativa](#) all'assegno di invalidità in questo stesso "Vademecum".

Le condizioni reddituali

Per verificare il diritto all'integrazione al minimo occorre considerare la situazione reddituale del pensionato.

Fino al decreto legislativo n. 503/1992 (riforma Amato), si consideravano i soli redditi personali del pensionato. Dopo il decreto legislativo n. 503/92, come modificato dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) occorre far riferimento anche ai redditi del coniuge, sia pure solo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1994 in poi. Pertanto, per aver diritto all'integrazione al minimo, i redditi dell'interessato (insieme, eventualmente, a quelli del suo coniuge) non devono superare i limiti esposti nella tabella seguente.

1. Pensionato solo

Ha diritto all'integrazione in misura intera se possiede redditi entro il limite dell'ammontare annuo del trattamento minimo, calcolato moltiplicando per 13 l'importo mensile in pagamento a gennaio. Ha diritto all'integrazione in misura parziale se i suoi redditi sono compresi tra questo limite ed uno pari al doppio del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 26 l'importo mensile in pagamento a gennaio. Se il reddito supera anche questo secondo limite, il diritto all'integrazione al minimo viene meno.

2. Pensionato coniugato

Oltre al reddito personale (vedi punto 1) si deve tener conto anche del reddito del coniuge che, sommato a quello personale, non deve essere superiore a quattro volte quello del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 52 l'importo

L'integrazione al trattamento minimo

mensile in pagamento a gennaio. Questo limite vale per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi. Per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a 5 volte l'importo annuo del trattamento minimo.

Una deroga a tale disciplina è stata prevista dalla [legge 385/2000](#): hanno diritto ad una quota, sia pure ridotta, di integrazione al minimo, le lavoratrici e i lavoratori che si trovavano in determinate condizioni di età e contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, anche se il reddito coniugale di cui dispongono supera il limite di 4, 5 e 6 volte l'importo del trattamento minimo che vale come parametro di riferimento.

Per le pensioni, infine, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, continua a valere la vecchia disciplina e si devono considerare, quindi, solo i limiti di reddito personale.

Il tipo di reddito influente

Il reddito da prendere in considerazione è il reddito assoggettabile all'IRPEF, con esclusione:

- dell'importo della pensione da integrare;
- del reddito della casa d'abitazione;
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- solo per le pensioni con decorrenza dal 1/1/94 in poi, dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all'IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione comunque specificata (deduzione per assicurare la progressività dell'imposta, oneri deducibili, detrazioni d'imposta) introdotta solo per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti, e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali. Quindi non devono essere presi in considerazione, oltre ai redditi già citati:

- i redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti corrisposti al possessore di obbligazioni);
- i redditi esenti da imposta sul reddito (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull'integrazione al trattamento minimo si veda [pagina 387](#).

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITÀ O AI SUPERSTITI

(L. 218/52, art. 6 DL 463/83 conv. L. 638/83, art. 4 DLgs 503/92; art. 11, c. 38, L. 537/93 e art. 2, c. 14, L. 335/95)

Anno	Limite individuale		Limite coniugale			
			pensioni con decorrenza tra il 1° feb. e il 31 dic. 1994		pensioni con decorrenza dal 1995 in poi	
	entro il quale l'integrazione spetta in misura intera (limite meno 1 importo annuo defin.)	oltre il quale l'integrazione non spetta (TM definitivo al 1° gennaio X 26)	entro il quale l'integrazione spetta in misura intera (limite meno 1 importo annuo defin.)	oltre il quale l'integrazione non spetta (TM definitivo al 1° gennaio X 65)	entro il quale l'integrazione spetta in misura intera (limite meno 1 importo annuo defin.)	oltre il quale l'integrazione non spetta (TM definitivo al 1° gennaio X 52)
2006	€ 5.558,54	€ 11.117,08	€ 22.234,16	€ 27.792,70	€ 16.675,62	€ 22.234,16
2007	€ 5.669,82	€ 11.339,64	€ 22.679,28	€ 28.349,10	€ 17.009,46	€ 22.679,28
2008	€ 5.766,28	€ 11.532,56	€ 23.065,12	€ 28.831,40	€ 17.298,84	€ 23.065,12
2009	€ 5.950,88	€ 11.901,76	€ 23.803,52	€ 29.754,40	€ 17.852,64	€ 23.803,52
2010	€ 5.992,61	€ 11.985,22	€ 23.970,44	€ 29.963,05	€ 17.977,83	€ 23.970,44
2011	€ 6.088,55	€ 12.177,10	€ 24.354,20	€ 30.442,75	€ 18.265,65	€ 24.354,20
2012	€ 6.253,00	€ 12.506,00	€ 25.012,00	€ 31.265,00	€ 18.759,00	€ 25.012,00
2013	€ 6.440,59	€ 12.881,18	€ 25.762,36	€ 32.202,95	€ 19.321,77	€ 25.762,36
2014	€ 6.511,44	€ 13.022,88	€ 26.045,76	€ 32.557,20	€ 19.534,32	€ 26.045,76
2015	€ 6.524,57	€ 13.049,14	€ 26.098,28	€ 32.622,85	€ 19.573,71	€ 26.098,28
2016	€ 6.524,57	€ 13.049,14	€ 26.098,28	€ 32.622,85	€ 19.573,71	€ 26.098,28

La normativa speciale di cui alla legge 385/2000

Per considerare la situazione di soggetti che avrebbero compiuto l'età pensionabile entro pochi anni dopo l'entrata in vigore della disposizione che ha condizionato il diritto all'integrazione al minimo al reddito del coniuge, la [legge 385/2000](#) ha previsto una normativa particolare.

In deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'[articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due o tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita:

**Le pensioni
IVS**

L'integrazione al trattamento minimo

- nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo
- nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

L'integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda dell'età del pensionato al 31 dicembre 1992.

Pensioni a carico del FPLD:

dal 1° gennaio 2000

- donne nate entro il 31 dicembre 1939
- uomini nati entro il 31 dicembre 1934

dal 1° gennaio 2001

- donne nate dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940
- uomini nati dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935

dal 1° gennaio 2002

- donne nate dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940
- uomini nati dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935

Pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi

dal 1° gennaio 2000

- donne nate entro il 31 dicembre 1934
- uomini nati entro il 31 dicembre 1929

dal 1° gennaio 2001

- donne nate dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935
- uomini nati dal 1° gennaio 1930 al 30 giugno 1930

dal 1° gennaio 2002

- donne nate dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935
- uomini nati dal 1° luglio 1930 al 31 dicembre 1930.

L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia. La parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la disciplina comune.

L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

Le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DLgs 503/92, riguardano:

- lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato 15 anni di assicurazione e contribuzione;
- lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503.

Per quanto riguarda le **condizioni reddituali**, perché la deroga sia operante il reddito coniugale non deve superare i limiti riportati nella tabella che segue:

Fasce di reddito coniugale e percentuale di integrazione

Legge n. 385 del 14 dicembre 2000

<i>anno</i>	<i>percentuale di integrazione = 70%</i>	<i>percentuale di integrazione = 40%</i>
2006	da euro 22.234,16 a euro 27.792,70	da euro 27.792,71 a euro 33.351,24
2007	da euro 22.679,28 a euro 28.349,10	da euro 28.349,11 a euro 34.018,92
2008	da euro 23.065,12 a euro 28.831,40	da euro 28.831,41 a euro 34.597,68
2009	da euro 23.803,52 a euro 29.754,40	da euro 29.754,41 a euro 35.705,28
2010	da euro 23.970,44 a euro 29.963,05	da euro 29.963,06 a euro 35.955,66
2011	da euro 24.354,20 a euro 30.442,75	da euro 30.442,76 a euro 36.531,30
2012	da euro 25.012,00 a euro 31.265,00	da euro 31.265,01 a euro 37.518,00
2013	da euro 25.762,36 a euro 32.202,95	da euro 32.202,96 a euro 38.643,54
2014	da euro 26.045,76 a euro 32.557,20	da euro 32.557,21 a euro 39.068,64
2015	da euro 26.098,28 a euro 32.622,85	da euro 32.622,86 a euro 39.147,42
2016	da euro 26.098,28 a euro 32.622,85	da euro 32.622,86 a euro 39.147,42

Per l'applicazione della normativa di deroga si veda la [circolare dell'INPS n. 49 del 2 marzo 2001](#)

L'integrazione al trattamento minimo

L'integrazione al minimo delle pensioni liquidate in regime internazionale e/o corrisposte a residenti all'estero

L'integrabilità al minimo di una pensione liquidata in regime internazionale (cioè sulla base di contribuzione italiana ed estera, grazie alla totalizzazione prevista dal regolamento UE e dalle convenzioni bilaterali in materia di previdenza), oppure corrisposta a persona residente all'estero, o in ambedue le condizioni dipende da una serie di fattori, tra i quali il Paese di residenza, il Paese con il quale è stata attivata la totalizzazione, la data di decorrenza della pensione, l'anzianità contributiva maturata in Italia in costanza di rapporto di lavoro.

La combinazione di condizioni per il diritto o meno all'integrazione al minimo risulta dalle tabelle seguenti.

La prima tabella riguarda le pensioni c. d. "autonome", cioè liquidate sulla base di contribuzione esclusivamente italiana e corrisposta a soggetti residenti all'estero: pensionati italiani che si sono trasferiti all'estero, cittadini stranieri che hanno lavorato in Italia, emigrati italiani che hanno potuto conseguire un trattamento per il lavoro svolto all'estero ed un altro per la posizione assicurativa italiana, sufficiente per generare una pensione "autonoma".

La seconda tabella riguarda le pensioni il cui diritto è stato acquisito ricorrendo alla totalizzazione di contribuzione accreditata in Italia ed altra contribuzione accreditata in uno o più Paesi membri dell'Unione europea, oppure in uno dei Paesi con i quali la Repubblica italiana ha stipulato apposite Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale che prevedono il reciproco riconoscimento dei periodi assicurativi ai fini del diritto a pensione in ciascuno dei due ordinamenti. I Paesi extraeuropei con i quali alla data di oggi risultano in vigore convenzioni in materia di sicurezza sociale sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada-Quebec, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Capoverde, Croazia, Jersey e isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Stati Uniti d'America, Stato Città del Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, pur non facendo parte dell'Unione europea, applicano il regolamento comunitario in tema di sicurezza sociale.

Nel caso in cui per il diritto all'integrazione sia prescritto un limite minimo di contribuzione in Italia, deve trattarsi di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro: quindi con l'esclusione di versamenti per prosecuzione volontaria, contributi da riscatto di periodi di studio o comunque non pertinenti ad attività lavorativa, contributi figurativi per servizio militare o maternità fuori del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui per il diritto alla pensione sia stata determinante la contribuzione estera, il calcolo della quota di integrazione al minimo – quando spettante – va fatto tenendo conto anche dell'importo della pensione estera (pro-rata), come facente parte dell'importo a calcolo da integrare insieme alla pensione italiana (pro-rata).

Pensione liquidata sulla base di contribuzione esclusivamente italiana (o trasferita in Italia)

Paese di residenza	data di decorrenza della pensione	l'integrazione al minimo:
Italia	qualsiasi	spetta alle condizioni comuni
Paese UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e (dal 1.6.2002) Svizzera	fino a gennaio 1991 compreso	spetta alle condizioni comuni
	da febbraio 1991 a maggio 1992 compreso (per VO e SO, anche giugno se domanda presentata entro 6.1997)	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 7 L. 407/1990)</i>
	da luglio 1992 in poi	non spetta
qualsiasi altro Paese	qualsiasi	spetta alle condizioni comuni

**Le pensioni
IVS**

Pensione liquidata con il concorso di contribuzione estera

Paese di residenza	Paese che eroga il pro-rata estero	data di decorrenza del pro-rata italiano	l'integrazione al minimo:
Italia	Paese UE più Argentina, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Croazia, Macedonia, Monaco, Capoverde, San Marino, Serbia, Slovenia, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay	qualsiasi	spetta alle condizioni comuni
	Canada-Quebec, Jersey e isole del Canale, Turchia, Venezuela	fino a gennaio 1991 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In assenza di tale requisito, cristallizzazione ad euro 268,33 (importo del minimo vigente a gennaio 1991) (<i>art. 7 L. 407/1990</i>)
		da febbraio 1991 a settembre 1992 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia (<i>art. 7 L. 407/1990</i>)
		da ottobre 1992 a gennaio 1995 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 260 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia (<i>art. 3 DL 384 conv. L. 438/1992</i>)
		da febbraio 1995 in poi	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 520 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia (<i>art. 17 L. 724/1994</i>)

Paese di residenza	Paese che eroga il pro-rata estero	data di decorrenza del pro-rata italiano	l'integrazione al minimo:
Paese UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e (dal 1.6.2002) Svizzera	Paese UE più qualsiasi altro Paese in rapporto di convenzione con l'Italia	fino a gennaio 1991 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In assenza di tale requisito, cristallizzazione ad euro 268,33 (importo del minimo vigente a gennaio 1991) <i>(art. 7 L. 407/1990)</i>
		da febbraio 1991 a maggio 1992 compreso (per VO e SO, anche giugno se domanda presentata entro 6.1997)	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 7 L. 407/1990)</i>
		da luglio 1992 in poi	non spetta
qualsiasi altro Paese	Paese UE più qualsiasi altro Paese in rapporto di convenzione con l'Italia	fino a gennaio 1991 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In assenza di tale requisito, cristallizzazione ad euro 268,33 (importo del minimo vigente a gennaio 1991) <i>(art. 7 L. 407/1990)</i>
		da febbraio 1991 a settembre 1992 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 7 L. 407/1990)</i>
		da ottobre 1992 a gennaio 1995 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 260 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 3 DL 384 conv. L. 438/1992)</i>
		da febbraio 1995 in poi	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 520 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 17 L. 724/1994)</i>

NB Quando spettante, la quota di integrazione si calcola in misura pari alla differenza fra il trattamento minimo e la somma del pro-rata italiano e di quello estero

La maggiorazione sociale della pensione e il suo incremento

La maggiorazione sociale della pensione (MSP) è una prestazione mensile, di carattere assistenziale, aggiuntiva della pensione. Spetta, a domanda, ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, che sia di importo inferiore a quello risultante dalla somma del minimo e della maggiorazione teoricamente spettante in base all'età, a condizione che non posseggano altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in misura tale da consentire l'attribuzione della maggiorazione in misura parziale.

Importo

Al contrario della pensione, che aumenta ogni anno per perequazione automatica, la maggiorazione sociale è fissa ed esente da Irpef.

Inizialmente l'importo della MSP era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2001 fu portato a 50.000 lire per i soggetti con 60 anni, 160.000 lire per quelli con 65 e fu introdotto un ulteriore livello, di 180.000 lire, al compimento del 75° anno di età.

Dal 1° gennaio 2002 l'importo della maggiorazione è stato incrementato di 41,13 euro a partire dal compimento del 70° anno di età, in modo da raggiungere (tra integrazione al minimo, maggiorazione e incremento) la somma di 516,46 euro che, nell'anno del passaggio all'euro, corrispondeva alla cifra di 1 milione di lire. Dal 1° gennaio 2008, in base alla legge applicativa dell'accordo sindacati – governo per l'aumento delle pensioni basse, l'incremento è stato a sua volta aumentato di 12,67 euro in modo da raggiungere, nel complesso, la somma di 580 euro al mese (art. 5, comma 5, L. 127/2007); 12 di questi 12,67 euro vengono però assorbiti dalla "somma aggiuntiva" (vedi) istituita con la stessa legge a favore dei pensionati 64enni con trattamenti fino a 1,5 volte il minimo.

Se si tiene presente che:

- i titolari di pensione di inabilità che siano nelle condizioni per il diritto alla maggiorazione sociale possono ottenere l'incremento fin dall'età di 60 anni;
- il limite di età fissato per l'incremento può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni (cioè fino a 65 anni di età), nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione;
- il limite di incremento aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS, e quindi, in costanza di condizioni reddituali, anche l'importo dell'incremento può considerarsi fisso come quello della maggiorazione, limitatamente ai pensionati da lavoro con pensione al minimo.

Il quadro degli importi conseguibili alle soglie di età prefissate, a titolo di maggiorazione sociale e incremento, risulta il seguente:

età (in anni)	importo mensile in euro		
	maggiorazione	incremento	totale
60	25,83	-	25,83
60 inabili	25,83	110,61	136,44
64 inabili	25,83	98,61	124,44
65	82,64	-	82,64
65/69 inabili o con contribuzione	82,64	41,80	124,44
70	82,64	41,80	124,44
75	92,97	31,47	124,44

Quanto all'anticipo dell'età per il diritto all'incremento, la frazione di quinquennio pari o superiore a 2 anni e mezzo si arrotonda a 5 anni, come è esposto nello specchio seguente.

Anzianità contributiva		Età	
<i>in anni</i>	<i>in settimane</i>	<i>alla quale spetta l'incremento</i>	<i>(n. anni di riduzione)</i>
meno di 2 e mezzo	fino a 129	70	0
da 2 e mezzo	da 130 fino a 389	69	1
da 7 e mezzo	da 390 fino a 649	68	2
da 12 e mezzo	da 650 fino a 909	67	3
da 17 e mezzo	da 910 fino a 1169	66	4
da 22 e mezzo in poi	da 1170 in poi	65	5

Trattamenti pensionistici

Dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, alle medesime condizioni.

Limiti di reddito e misura

Le condizioni per il diritto all'incremento coincidono fin dalla sua istituzione con quelle per il diritto alla maggiorazione sociale. Per questo, d'ora in avanti, quando si legge "maggiorazione sociale" si intenda "maggiorazione sociale e suo incremento".

La maggiorazione sociale della pensione spetta ai soggetti che:

- non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo del trattamento minimo di pensione vigente nel FPLD e della maggiorazione stessa;

**Le pensioni
IVS**

La maggiorazione sociale della pensione e il suo incremento

- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione al minimo, della maggiorazione stessa e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In presenza di reddito, di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione verrà corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite stabilito. In caso di coppia di coniugi, la maggiorazione verrà corrisposta nella minor misura necessaria ad integrare il limite personale o il limite coniugale.

Redditi da considerare

- Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o assimilati.
- *Non sono presi in considerazione*, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito della casa di abitazione:
 - le pensioni di guerra;
 - le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
 - l'indennità per i ciechi parziali e i sordi prelinguali;
 - l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
 - l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge 388/2000.
- Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni connessi a situazioni personali e contingenti senza continuità.

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l'importo della pensione su cui deve essere attribuita la maggiorazione.

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla maggiorazione sociale si veda a [pagina 387](#).

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLA PENSIONE

oltre uno solo dei quali la maggiorazione non spetta

(art. 1, commi 1 e 12, L. 544/88, art. 38 L. 448/2001, art. 5, comma 5, L. 127/2007)

anno	limite individuale per quota MSP: $(TM+MSP) \times 13$ per quota INC: $(TM+MSP+INC) \times 13$	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) per quota MSP: $(TM+MSP+AS) \times 13$ per quota INC: $(TM+MSP+INC+AS) \times 13$
per la quota di INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE		
2011	€ 7.862,27	€ 13.297,83
2012	€ 8.026,72	€ 13.609,05
2013	€ 8.214,31	€ 14.045,07
2014	€ 8.285,16	€ 14.098,37
2015	€ 8.298,29	€ 14.123,20
2016	€ 8.298,29	€ 14.123,20
per la quota di MAGGIORAZIONE SOCIALE con età pari o superiore a 75 ANNI		
2011	€ 7.297,16	€ 12.732,72
2012	€ 7.461,61	€ 13.043,94
2013	€ 7.649,20	€ 13.399,10
2014	€ 7.720,05	€ 13.533,26
2015	€ 7.733,18	€ 13.558,09
2016	€ 7.733,18	€ 13.558,09
per la quota di MAGGIORAZIONE SOCIALE nella fascia di età tra 65 e 74 ANNI		
2011	€ 7.162,87	€ 12.598,43
2012	€ 7.327,32	€ 12.909,65
2013	€ 7.514,91	€ 13.264,81
2014	€ 7.585,76	€ 13.398,97
2015	€ 7.598,89	€ 13.423,80
2016	€ 7.598,89	€ 13.423,80
per la quota di MAGGIORAZIONE SOCIALE nella fascia di età tra 60 e 64 ANNI		
2011	€ 6.424,34	€ 11.859,90
2012	€ 6.588,79	€ 12.171,12
2013	€ 6.776,38	€ 12.526,28
2014	€ 6.847,23	€ 12.660,44
2015	€ 6.860,36	€ 12.685,27
2016	€ 6.860,36	€ 12.685,27

IMPORTO PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SOCIALE

(art. 1, commi 1 e 12, L. 544/88, art. 38 L. 448/2001, art. 5, comma 5, L. 127/2007)

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
PENSIONE CON MAGGIORAZIONE E INCREMENTO - SI diritto somma aggiuntiva <i>TM mens. + € 123,77 fino al 2007, poi (€ 136,44 - 12)</i>				
2011	€ 592,79	€ 591,87	€ 7.706,27	€ 7.694,31
2012	€ 605,44	€ 604,97	€ 7.870,72	€ 7.864,61
2013	€ 619,87	€ 619,87	€ 8.058,31	€ 8.058,31
2014	€ 625,32	€ 625,82	€ 8.129,16	€ 8.135,66
2015	€ 626,33	€ 626,83	€ 8.142,29	€ 8.148,79
2016	€ 626,33	€ 626,33	€ 8.142,29	€ 8.142,29

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE E INCREMENTO - NO diritto somma aggiuntiva
(TM mens. + € 136,44)

2011	€ 604,79	€ 603,87	€ 7.862,27	€ 7.850,31
2012	€ 617,44	€ 616,97	€ 8.026,72	€ 8.020,61
2013	€ 631,87	€ 631,87	€ 8.214,31	€ 8.214,31
2014	€ 637,32	€ 637,82	€ 8.285,16	€ 8.291,66
2015	€ 638,33	€ 638,83	€ 8.298,29	€ 8.304,79
2016	€ 638,33	€ 638,33	€ 8.298,29	€ 8.298,29

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SENZA INCREMENTO - età pari o superiore a 65 ANNI
(TM mens + £ 80.000 fino al 2000, poi £ 160.000 o € 82,64)

2011	€ 550,99	€ 550,07	€ 7.162,87	€ 7.150,91
2012	€ 563,64	€ 563,17	€ 7.327,32	€ 7.321,21
2013	€ 578,07	€ 578,07	€ 7.514,91	€ 7.514,91
2014	€ 583,52	€ 584,02	€ 7.585,76	€ 7.592,26
2015	€ 584,53	€ 585,03	€ 7.598,89	€ 7.605,39
2016	€ 584,53	€ 584,53	€ 7.598,89	€ 7.598,89

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SENZA INCREMENTO - età pari o superiore a 60 ANNI
(TM mens + € 25,83)

2011	€ 494,18	€ 493,26	€ 6.424,34	€ 6.412,38
2012	€ 506,83	€ 506,36	€ 6.588,79	€ 6.582,68
2013	€ 521,26	€ 521,26	€ 6.776,38	€ 6.776,38
2014	€ 526,71	€ 527,21	€ 6.847,23	€ 6.853,73
2015	€ 527,72	€ 528,22	€ 6.860,36	€ 6.866,86
2016	€ 527,72	€ 527,72	€ 6.860,36	€ 6.860,36

La maggiorazione sociale e il suo incremento all'estero

A causa delle direttive comunitarie sulle prestazioni di tipo non contributivo e in seguito a recenti interventi legislativi nazionali, le disposizioni per il diritto e la misura della maggiorazione sociale della pensione e del suo incremento da corrispondere a titolari residenti all'estero sono sensibilmente differenti, per due aspetti, da quelle vigenti in Italia.

Il primo aspetto è l'esistenza di una prestazione pensata in via esclusiva per i pensionati cittadini italiani residenti all'estero, il cosiddetto ulteriore incremento della maggiorazione fino a reddito equivalente.

Il secondo aspetto è la cessazione del pagamento della maggiorazione sociale, e relativi incrementi, a partire dal 1° giugno 2005, a pensionati residenti all'estero, in Paesi dell'ambito UE.

L'ulteriore incremento della maggiorazione sociale

Per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione e nelle condizioni anagrafiche e reddituali per avere diritto all'incremento della maggiorazione sociale, la quota di trattamento assistenziale in aggiunta alla pensione, eventualmente integrata al minimo o meno, consta di tre fasce:

1. la maggiorazione sociale, di cui alla legge 544/1988;
2. l'incremento della maggiorazione sociale, introdotto con la legge 448/2001;
3. l'ulteriore incremento della maggiorazione sociale, attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero con la legge finanziaria per il 2003, fino a garantire un reddito proprio che assicuri un potere d'acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili.

L'introduzione dell'incremento delle maggiorazioni nel 2001 aveva posto un problema, per i titolari di pensione all'estero; mentre per i residenti in Italia tale prestazione di fatto consiste nella differenza tra il trattamento minimo più maggiorazione e il limite fissato per l'incremento, per i titolari di pensione liquidata in regime internazionale, residenti all'estero, la formulazione letterale della legge (*"la misura delle maggiorazioni sociali... è incrementata... fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro mensili"*) avrebbe potuto comportare la concessione di una somma ben maggiore, quando la pensione non fosse integrata per mancanza del requisito di contribuzione italiana in costanza di rapporto di lavoro al quale per loro è condizionato il diritto all'integrazione al minimo. Di fatto, la concessione dell'incremento avrebbe potuto vanificare le restrizioni introdotte dal 1991 in poi in tema di integrazione al minimo. Su sollecitazione dell'Inps, questo problema fu risolto poco dopo, il 24 luglio 2002, quando il Ministero del lavoro stabilì in una nota che, alle pensioni per le quali vige l'inesportabilità del trattamento minimo, l'incremento e la maggiorazione sociale insieme potessero essere attribuiti nella misura massima di 123,77 euro, pari alla differenza fra il limite di incremento e il trattamento minimo, anche se non attribuito; questo significava che, in mancanza della quota di integrazione al minimo, l'importo complessivo percepito da pensionati

La maggiorazione sociale della pensione e il suo incremento

all'estero, sebbene nelle condizioni reddituali ed anagrafiche per avere diritto all'incremento, non avrebbe mai raggiunto lo stesso livello di pensionati nelle stesse condizioni, ma residenti in Italia.

Successivamente, con l'*articolo 38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, questa differenza fu parzialmente ridotta: si dispose che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani in possesso dei requisiti per il diritto alla maggiorazione sociale e al suo incremento, fosse concesso un ulteriore incremento fino a garantire un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione oltreché delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico degli Organismi esteri, che assicurino un potere d'acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità. L'introduzione del concetto di reddito equivalente serviva a parificare non già il valore assoluto del reddito personale, bensì il potere d'acquisto in ambiti geografici economicamente diversificati: a questo proposito fu pubblicata una tabella di coefficienti per i quali moltiplicare il valore di 516,46 euro (o il diverso valore vigente negli anni successivi al 2002) in modo da ricavare il limite da non superare in ciascun Paese. Per i Paesi esteri nei quali si identifichi un reddito equivalente superiore a quello corrispondentemente vigente in Italia, il relativo importo di equivalenza viene sostituito con quello di parità (in altre parole, il coefficiente viene ridotto a 1).

I requisiti di accesso al diritto all'ulteriore incremento (*circ. Inps n. 124 dell'8 luglio 2003*) erano i seguenti:

- la cittadinanza italiana;
- la titolarità di redditi che non superino il livello del reddito equivalente;
- i periodi di contribuzione effettiva in Italia non inferiori a 1 anno (legge n. 407/90), a 5 anni (legge n. 438/92) o a 10 anni (legge n. 724/94).

Subito dopo l'introduzione, il requisito di contribuzione in Italia dovette essere abolito (*DM lavoro, economia e Italiani nel mondo 1° dicembre 2003*), perché altrimenti la nuova normativa sarebbe rimasta di fatto inapplicata: nessuno avrebbe percepito l'ulteriore beneficio, perché ad averne diritto sarebbero rimasti solo i pensionati che, essendo titolari di integrazione al minimo, già percepivano il massimo cui si poteva avere diritto.

Infine, il **28 gennaio 2009** sono stati ritoccati i coefficienti di conversione della parità di potere d'acquisto, con decorrenza 2008, in ragione del mutato rapporto di cambio euro/dollaro statunitense. A questo punto l'Inps dovrebbe riprendere la liquidazione di questa prestazione che è stata interrotta subito dopo il pagamento relativo al 2005, proprio in previsione dell'introduzione dei nuovi coefficienti che – stando alle prime informazioni – avrebbero dovuto avere efficacia fin dallo stesso 2005.

L'inesportabilità delle prestazioni in denaro a carattere non contributivo

In base alle disposizioni del regolamento comunitario 12478/1992, che stabiliva che determinate prestazioni a carattere previdenziale/assistenziale dovessero rima-

nera a carico dello Stato di residenza, con un nuovo regolamento emanato nel 2005 si sono individuate, Paese per Paese, le prestazioni assoggettabili a tale regime.

Per l'Italia, sono stati individuate le seguenti prestazioni (*art. 10-bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, come sostituito dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 647/2005*):

- le pensioni sociali
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili
- le pensioni e le indennità ai sordomuti
- le pensioni e le indennità ai ciechi civili
- l'integrazione della pensione minima
- l'integrazione dell'assegno di invalidità
- l'assegno sociale
- la maggiorazione sociale (e relativi incrementi).

Pertanto, a partire dal 5 maggio 2005 anche la maggiorazione sociale, che rientra pienamente nella categoria delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, è divenuta inespportabile nell'ambito dell'Unione europea: dalla stessa data (e cioè a partire dalla prima rata di pensione in pagamento dopo tale data) non possono più essere corrisposte le maggiorazioni sociali già attribuite ai soggetti residenti in uno degli Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia (*circ. Inps n. 10 del 30.1.2006*).

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NON CONTRIBUTIVE DIVERSE DALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese di residenza	diritto alla prestazione		
	maggiorazione sociale della pensione (<i>art. 1 L. 544/1988</i>)	incremento della maggiorazione sociale (<i>art. 38 L. 448/2001</i>)	ulteriore incremento della maggiorazione (<i>art. 38 L. 289/2002</i>)
Italia	si	si	no
Paese membro UE	no	no	no
qualsiasi altro Paese (compresi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)	si	si	si

COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DELLA PARITÀ DI POTERE D'ACQUISTO/TASSO DI

Paese		anno di riferimento		Paese		anno di riferimento	
sigla*	denominazione	2009**	2011***	sigla*	denominazione	2009**	2011***
AF	Afghanistan		0,410	EG	Egitto	0,2613	0,403
AL	Albania	0,4876	0,411	SV	El Salvador	0,4629	0,056
DZ	Algeria	0,4075	0,574	AE	Emirati Arabi Uniti		0,860
AO	Angola	0,6314	0,809	ER	Eritrea	0,1982	0,743
SA	Arabia Saudita	0,7830	0,764	EE	Estonia	0,5866	0,680
AR	Argentina	0,3121		ET	Etiopia	0,1406	0,291
AM	Armenia	0,2792	0,509	RU	Federazione Russa	0,4182	0,536
AU	Australia	1,0423	1,391	PH	Filippine	0,2313	0,519
AT	Austria	1,1250	1,063	FI	Finlandia	1,2500	1,178
AZ	Azerbaijan	0,2496	0,620	FR	Francia	1,125	1,087
BD	Bangladesh	0,2161	0,363	GA	Gabon	0,7933	0,702
BE	Belgio	1,1250	1,088	GM	Gambia	0,1450	0,252
BJ	Benin	0,5313	0,447	GE	Georgia	0,3691	0,531
BY	Bielorussia	0,3413	0,380	DE	Germania	1,1250	1,009
BO	Bolivia	0,3698	0,420	GH	Ghana	0,1790	0,753
BA	Bosnia-Erzegovina	0,3204	0,480	JM	Giamaica	0,7743	
BW	Botsuana	0,5397	0,462	JP	Giappone	1,2400	1,232
BR	Brasile	0,4147	0,977	JO	Giordania	0,4278	0,706
BG	Bulgaria	0,3845	0,436	GR	Grecia	0,8750	0,896
BF	Burkina Faso	0,3241	0,425	GT	Guatemala	0,5222	0,582
BI	Burundi	0,1342	0,411	GF	Guinea	0,2246	0,398
KH	Cambogia	0,1454	0,343	GW	Guinea-Bissau	0,2566	0,444
CM	Camerun	0,4247	0,482	HT	Haiti	0,2561	0,559
CA	Canada	1,0125	1,126	HN	Honduras	0,3725	0,502
TD	Ciad	0,2171	0,553	HK	Hong Kong, Cina	0,7798	0,628
CL	Cile	0,5199	0,624	IN	India	0,2055	0,383
CN	Cina	0,2323	0,585	ID	Indonesia	0,3346	0,680
CO	Colombia	0,3056	0,641	IR	Iran	0,3262	
CG	Congo, Rep.	1,1620	0,721	IE	Irlanda	1,1250	1,051
CD	Congo, Rep. Dem.	0,1681	0,559	IL	Israele	0,7232	0,981
KR	Corea, Rep.	0,7017	0,679	IT	Italia	1,0000	1,000
CI	Costa d'Avorio	0,6146	0,603	KZ	Kazakistan	0,3677	0,78
CR	Costa Rica	0,4677	0,641	KE	Kenia	0,4578	0,427
HR	Croazia	0,6370	0,658	KG	Kirghizistan	0,2279	0,422
DK	Danimarca	1,4199	1,322	KW	Kuwait	1,0125	1,042
EC	Ecuador	0,6075		LA	Laos	0,2197	0,425

* Sigla internazionale in uso per individuare i domini internet di 1° livello

** DM 29 maggio 2009

*** DM 28 gennaio 2014

CAMBIO UFFICIALE

Paese		anno di riferimento		Paese		anno di riferimento	
sigla*	denominazione	2009**	2011***	sigla*	denominazione	2009**	2011***
LS	Lesoto	0,2978	0,603	CF	Rep. Centro Africana	0,3034	0,538
LV	Lettonia	0,5625	0,654	RO	Romania	0,4063	0,502
LB	Libano	0,9097	0,654	RW	Ruanda	0,1674	0,409
LT	Lituania	0,5099	0,593	SN	Senegal	0,4255	0,519
MK	Macedonia	0,4016	0,395	SL	Sierra Leone	0,2449	0,385
MG	Madagascar	0,2997	0,433	SG	Singapore	0,8987	0,758
MW	Malawi	0,2594	0,369	SY	Siria	1,4876	
MY	Malesia	0,4796	0,561	SI	Slovenia	0,7852	0,809
ML	Mali	0,4006	0,540	ES	Spagna	1,000	0,901
MA	Marocco	0,3995	0,549	LK	Srilanka	0,2501	0,459
MR	Mauritania	0,2107	0,430	US	Stati Uniti d'America	1,0125	0,903
MU	Mauritius	0,4160	0,531	ZA	Sud Africa	0,4232	0,651
MX	Messico	0,6726	0,548	SD	Sudan	0,3078	0,652
MD	Moldovia	0,3613	0,528	SE	Svezia	1,3224	1,243
MN	Mongolia	0,3013	0,596	CH	Svizzera	1,4698	1,473
MZ	Mozambico	0,2382	0,484	SZ	Swaziland	0,4389	0,560
NA	Namibia	0,4232	0,716	TJ	Tagikistan	0,2727	0,362
NP	Nepal	0,1814	0,439	TH	Tailandia	0,3247	0,519
NI	Nicaragua	0,2350	0,384	TZ	Tanzania	0,4543	0,318
NE	Niger	0,3080	0,542	TG	Togo	0,2444	0,516
NG	Nigeria	0,4693	0,535	TT	Trinidad-Tobago	0,8036	0,616
NO	Norvegia	1,4421	1,466	TN	Tunisia	0,4050	0,421
NZ	Nuova Zelanda	1,0728	1,057	TR	Turchia	0,5063	0,556
OM	Oman	0,5192	0,794	TM	Turkmenistan		
NL	Paesi Bassi	1,1250	1,059	UA	Ucraina	0,2094	0,448
PK	Pakistan	0,2868	0,389	UG	Uganda	0,1834	0,302
PA	Panama	0,6075	0,507	HU	Ungheria	0,6023	0,586
PG	Papua Nuova Guinea	0,2830	0,596	UY	Uruguay	0,4163	0,820
PY	Paraguay	0,2565	0,578	UZ	Uzbekistan		
PE	Peru'	0,4454	0,529	VE	Venezuela	0,7083	0,765
PL	Polonia	0,4980	0,572	VN	Vietnam	0,2095	0,372
PT	Portogallo	0,8750	0,795	YE	Yemen, Rep.	0,7403	0,527
GB	Regno Unito	1,1045	0,983	ZM	Zambia	0,5621	0,791
CZ	Repubblica Ceca	0,5476	0,710	ZW	Zimbabwe		
DO	Repubblica Dominicana	0,2909	0,508				
SK	Repubblica Slovacca	0,5304	0,667				

Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto è il numero di unità di moneta locale necessario per l'acquisto nel mercato locale della stessa quantità di beni e servizi acquistabili sul mercato statunitense con un dollaro

La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti

La maggiorazione della pensione fu istituita nel 1985, con l'[art. 6 della legge 140/85](#), in favore di persone che potessero far valere la qualifica di ex combattente e che non potessero ottenere, allo stesso titolo, dei benefici pensionistici stabiliti con la [legge 336/70](#) a favore degli iscritti a forme previdenziali esclusive dell'AGO e consistenti, in sostanza, nell'impiego di un'aliquota di trasformazione base pensionabile/pensione più elevata di 7 anni rispetto a quella spettante in funzione del servizio utile.

I criteri per l'individuazione della qualifica furono ripresi dalla legge 336/70: si trattava di persone che, in quanto militari, avessero partecipato in modo diretto e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra. Inoltre, alla categoria degli ex combattenti sono assimilate le categorie di partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace.

Il beneficio pensionistico, invece di risultare dal meccanismo di calcolo, come con la legge 336/70, fu stabilito in misura uguale per tutti: una maggiorazione di 30.000 lire mensili (15,49 euro). Inizialmente, il diritto alla maggiorazione fu esteso anche a coloro che erano già in pensione alla data di entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 1985, purché con decorrenza non anteriore alla data in cui il disegno di legge, poi divenuto legge col n. 336/70, era stato presentato in Parlamento, l'8 marzo 1968.

Per i primi due anni l'importo fu corrisposto per la metà, e in misura intera dal 1° gennaio 1987.

Dal 1° gennaio 1989, infine, con l'[art. 6 della legge 544/88](#), ottennero la maggiorazione anche i titolari di pensione con decorrenza precedente l'8 marzo 1968, che iniziarono a percepire la maggiorazione nell'importo di 30.000 lire quando i loro commilitoni che avevano ottenuto la maggiorazione dal 1° gennaio 1985, in quanto pensionati con decorrenza successiva alla loro, stavano già percependo la maggiorazione nell'importo di 36.688 lire al mese, (euro 18,95) per effetto della perequazione automatica.

Nel testo di ambedue le leggi è stabilito che:

- la maggiorazione è reversibile;
- la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica;
- la maggiorazione è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo né trasforma la pensione in superiore al minimo.

Si tratta di indicazioni chiare intorno alle quali, però, non sono mancate interpretazioni che hanno dato luogo a controversie, alcune delle quali sono ancora in atto.

I superstiti di ex combattenti

Una prima questione nacque rispetto alla possibilità dei superstiti di ex combattente, titolari di pensione di reversibilità o indiretta da esso originata, di attivare il diritto alla maggiorazione. La legge stabilisce che la maggiorazione è reversibile: secondo gli Enti erogatori, però, tale espressione andava intesa nel senso che, una volta acquisita sulla pensione della persona in possesso della qualifica, la maggiorazione sarebbe entrata a far parte della pensione di reversibilità ai superstiti, nell'aliquota di legge. In altre parole, il diritto non sarebbe stato azionabile su pensioni indirette né su pensioni di reversibilità nate prima che il dante causa avesse potuto far domanda di maggiorazione o comunque prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva (4 maggio 1985). Soltanto con la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1990 la questione fu risolta in senso favorevole per i superstiti di pensionato o ex combattente deceduto senza aver ottenuto l'attribuzione della maggiorazione o del riconoscimento della qualifica ai fini pensionistici. Questo diritto è azionabile ancora oggi dai superstiti di ex combattente o assimilato, sebbene con effetto soltanto dal mese seguente quello in cui viene inoltrata la domanda di riconoscimento.

La perequazione del trattamento

Nella legge istitutiva, è specificato che la maggiorazione "è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti".

Inoltre, con un comma a parte, si stabilisce che "la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica".

Questa frase fu sempre intesa nel senso che, una volta attribuita nell'importo iniziale, la maggiorazione ex combattenti subisce la perequazione automatica come la pensione di cui è parte integrante.

Se così stessero le cose, non ci sarebbe stato bisogno della seconda specificazione: sarebbe stata sufficiente la prima, in quanto la pensione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica con tutte le sue parti integranti. Sulla base di queste considerazioni, sostenute dai patronati sindacali, la Magistratura ha sancito il diritto ad un importo iniziale della maggiorazione rapportato al valore del denaro nel 1985, quando la maggiorazione fu istituita (C. Cass. n. 14.285 del 7 luglio 2005).

In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, chi ottenga oggi la maggiorazione ex combattenti dovrebbe vedersi riconosciuta la somma di 34,69 euro al mese anziché 15,49 e chi l'ha ottenuta in precedenza avrebbe diritto agli arretrati.

Per eliminare questa prospettiva, nella legge finanziaria per il 2008 è contenuta una disposizione di interpretazione autentica che annulla le decisioni della Corte di Cassazione (art. 2, comma 505, L. 244/2007).

**La
maggiorazione
della pensione
per gli ex
combattenti**

Si riportano di seguito le tabelle con gli importi perequati della maggiorazione intera e in aliquota di reversibilità nell'ambito temporale della prescrizione.

**IMPORTO DI PENSIONE FPLD INTEGRATA AL TRATTAMENTO
MINIMO COMPRENSIVO DI MAGGIORAZIONE EX COMBATTENTI**

Pensione con decorrenza compresa fra aprile 1968 e gennaio 1985

Maggiorazione intera

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2006	€ 462,27	€ 462,27	€ 6.009,51	€ 6.009,51
2007	€ 471,52	€ 471,52	€ 6.129,81	€ 6.129,76
2008	€ 479,54	€ 479,07	€ 6.234,04	€ 6.227,91
2009	€ 494,89	€ 495,37	€ 6.433,61	€ 6.439,81
2010	€ 498,36	€ 498,37	€ 6.478,72	€ 6.478,81
2011	€ 506,34	€ 505,35	€ 6.582,43	€ 6.569,55
2012	€ 520,02	€ 519,51	€ 6.760,26	€ 6.753,63
2013	€ 535,63	€ 535,63	€ 6.963,19	€ 6.963,19
2014	€ 541,53	€ 542,07	€ 7.039,89	€ 7.046,91
2015	€ 542,63	€ 543,17	€ 7.054,19	€ 7.061,21
2016	€ 542,63	€ 542,63	€ 7.054,19	€ 7.054,19

in aliquota di reversibilità coniuge

2006	€ 448,39	€ 448,39	€ 5.829,12	€ 5.829,12
2007	€ 457,37	€ 457,37	€ 5.945,81	€ 5.945,78
2008	€ 465,15	€ 464,69	€ 6.046,94	€ 6.040,97
2009	€ 480,04	€ 480,50	€ 6.240,52	€ 6.246,53
2010	€ 483,41	€ 483,41	€ 6.284,27	€ 6.284,33
2011	€ 491,14	€ 490,18	€ 6.384,88	€ 6.372,37
2012	€ 504,41	€ 503,92	€ 6.557,36	€ 6.550,93
2013	€ 519,55	€ 519,55	€ 6.754,15	€ 6.754,15
2014	€ 525,27	€ 525,79	€ 6.828,51	€ 6.835,32
2015	€ 526,33	€ 526,86	€ 6.842,34	€ 6.849,15
2016	€ 526,33	€ 526,33	€ 6.842,34	€ 6.842,34

**IMPORTO DI PENSIONE FPLD INTEGRATA AL TRATTAMENTO MINIMO
COMPENSIVO DI MAGGIORAZIONE EX COMBATTENTI**

Pensione con decorrenza precedente il mese di aprile 1968

Maggiorazione intera

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2006	€ 455,95	€ 455,95	€ 5.927,35	€ 5.927,35
2007	€ 465,08	€ 465,08	€ 6.046,01	€ 6.046,04
2008	€ 472,99	€ 472,53	€ 6.148,86	€ 6.142,89
2009	€ 488,13	€ 488,61	€ 6.345,70	€ 6.351,93
2010	€ 491,55	€ 491,56	€ 6.390,20	€ 6.390,28
2011	€ 499,42	€ 498,45	€ 6.492,50	€ 6.479,85
2012	€ 512,92	€ 512,42	€ 6.667,96	€ 6.661,46
2013	€ 528,31	€ 528,31	€ 6.868,03	€ 6.868,03
2014	€ 534,13	€ 534,66	€ 6.943,69	€ 6.950,58
2015	€ 535,21	€ 535,74	€ 6.957,73	€ 6.964,62
2016	€ 535,21	€ 535,21	€ 6.957,73	€ 6.957,73

in aliquota di reversibilità coniuge

2006	€ 444,60	€ 444,60	€ 5.779,83	€ 5.779,83
2007	€ 453,50	€ 453,50	€ 5.895,53	€ 5.895,55
2008	€ 461,22	€ 460,77	€ 5.995,83	€ 5.989,96
2009	€ 475,98	€ 476,45	€ 6.187,77	€ 6.193,80
2010	€ 479,32	€ 479,32	€ 6.231,16	€ 6.231,21
2011	€ 486,99	€ 486,04	€ 6.330,92	€ 6.318,55
2012	€ 500,15	€ 499,66	€ 6.501,98	€ 6.495,63
2013	€ 515,16	€ 515,16	€ 6.697,05	€ 6.697,05
2014	€ 520,83	€ 521,35	€ 6.770,79	€ 6.777,52
2015	€ 521,88	€ 522,40	€ 6.784,47	€ 6.791,20
2016	€ 521,88	€ 521,88	€ 6.784,47	€ 6.784,47

L'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo

Con la legge finanziaria per il 2001 si è aperta per i pensionati al minimo la prospettiva di fruire, in futuro, dell'“imposta negativa”, cioè di incassare la somma corrispondente alla parte di detrazione d'imposta non utilizzata perché eccedente l'importo dell'imposta lorda calcolata sulla pensione.

Allora ci si limitò a riconoscere ai pensionati al minimo un *bonus* fiscale “quale rimborso forfetario delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto” (art. 1 bis DL 268/2000, conv. L. 354/2000). Si trattava di 103,29 euro (200.000 lire) da corrispondere *una tantum* in aggiunta alla 13ª mensilità del 2000 ai titolari di pensione “il cui importo complessivo annuo... non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti”. Dal 2001 la corresponsione di questa somma, aumentata a 154,94 euro (300.000 lire) fu resa permanente e fu condizionata a limiti di reddito, personale e coniugale, un po' più ampi di quelli stabiliti per il diritto all'integrazione al minimo (art. 70, commi 7 – 10, L. 388/2000).

I requisiti per il diritto

L'importo aggiuntivo spetta a due condizioni che debbono verificarsi insieme:

1. condizione d'importo della pensione. L'importo annuo della pensione (o l'importo complessivo delle pensioni di cui sia titolare la stessa persona), comprensivo della maggiorazione sociale o incremento eventualmente percepiti, non deve superare l'importo annuo del trattamento minimo; nel caso in cui invece superi il limite (ferma restando la condizione di cui al n. 2), l'importo aggiuntivo viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del minimo più l'importo aggiuntivo stesso;
2. condizione di reddito complessivo. Il reddito personale non deve superare un importo pari ad una volta e mezza il trattamento minimo vigente nell'anno; inoltre, il reddito complessivo dei coniugi non deve superare un importo pari a tre volte il trattamento minimo vigente nell'anno: se si supera anche di un centesimo uno solo di questi due limiti, l'importo aggiuntivo non spetta.

LIMITI DI PENSIONE E DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'IMPORTO AGGIUNTIVO

(art. 70, commi 7 - 10, L 388/2000)

misura intera dell'importo aggiuntivo		mensile		annua	
		£	(23.077)	£	300.000
		€	(11,92)	€	154,94
anno	condizioni		importi mensili	importi annui	
2006	1) limite di importo della/delle pensioni				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera		€	427,58	€ 5.558,54
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale		€	439,5	€ 5.713,48
	2) limite di reddito complessivo				
	- limite individuale		€	-	€ 8.337,81
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)		€	-	€ 16.675,62
2007	1) limite di importo della/delle pensioni				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera		€	436,14	€ 5.669,82
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale		€	448,06	€ 5.824,76
	2) limite di reddito complessivo				
	- limite individuale		€	-	€ 8.504,73
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)		€	-	€ 17.009,46
2008	1) limite di importo della/delle pensioni				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera		€	443,56	€ 5.766,28
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale		€	455,48	€ 5.921,22
	2) limite di reddito complessivo				
	- limite individuale		€	-	€ 8.649,42
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)		€	-	€ 17.298,84
2009	1) limite di importo della/delle pensioni				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera		€	457,76	€ 5.950,88
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale		€	469,68	€ 6.105,82
	2) limite di reddito complessivo				
	- limite individuale		€	-	€ 8.926,32
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)		€	-	€ 17.852,64
2010	1) limite di importo della/delle pensioni				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera		€	460,97	€ 5.992,61
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale		€	472,89	€ 6.147,55
	2) limite di reddito complessivo				
	- limite individuale		€	-	€ 8.988,92
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)		€	-	€ 17.977,83

anno	condizioni	importi mensili	importi annui
2011	1) limite di importo della/delle pensioni		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 468,35	€ 6.088,55
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 480,27	€ 6.243,49
	2) limite di reddito complessivo		
	- limite individuale	€ -	€ 9.132,83
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 18.265,65
2012	1) limite di importo della/delle pensioni		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 481,00	€ 6.253,00
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 492,92	€ 6.407,94
	2) limite di reddito complessivo		
	- limite individuale	€ -	€ 9.379,50
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 18.759,00
2013	1) limite di importo della/delle pensioni		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 495,43	€ 6.440,59
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 507,35	€ 6.595,53
	2) limite di reddito complessivo		
	- limite individuale	€ -	€ 9.660,89
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 19.321,77
2014	1) limite di importo della/delle pensioni		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 500,88	€ 6.511,44
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 512,80	€ 6.666,38
	2) limite di reddito complessivo		
	- limite individuale	€ -	€ 9.767,16
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 19.534,32
2015	1) limite di importo della/delle pensioni		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 501,89	€ 6.524,57
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 513,81	€ 6.679,51
	2) limite di reddito complessivo		
	- limite individuale	€ -	€ 9.786,86
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 19.573,71
2016	1) limite di importo della/delle pensioni		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 501,89	€ 6.524,57
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 513,81	€ 6.679,51
	2) limite di reddito complessivo		
	- limite individuale	€ -	€ 9.786,86
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 19.573,71

Redditi da considerare

Si prende in considerazione il solo reddito assoggettabile all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:

- del reddito della casa d'abitazione e pertinenze;
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull'importo aggiuntivo si veda a [pagina 387](#).

Natura dell'importo aggiuntivo

Date le vicende della sua istituzione, l'importo aggiuntivo dovrebbe avere natura di rimborso fiscale forfetario. A prova di quest'impostazione, l'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali, cioè non è tassato e non è influente sul diritto né sulla misura di prestazioni previdenziali e assistenziali condizionate al reddito.

Tuttavia, a partire dal 2002, dietro disposizione del Ministero del lavoro, l'Inps considera la maggiorazione sociale della pensione ed il relativo incremento, eventualmente percepiti dal pensionato, come parte integrante dell'importo della pensione, che in questo modo viene a superare il limite stabilito dalla legge (*circ. Inps n. 163 del 31.10.2002, punto 4*). In seguito a questa disposizione, i connotati dell'importo aggiuntivo cambiano, per divenire una sorta di trattamento assistenziale, sia pure alla rovescia: di esso, infatti, possono avvalersi oggi solo i pensionati che hanno altri redditi oltre la pensione tali da impedire la corresponsione della maggiorazione sociale. L'importo di questi redditi extra può non avere limiti quando si tratta di redditi esenti da Irpef, mentre, per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'Irpef, devono essere comunque in misura non tale da superare il limite di reddito.

Trattano dell'importo aggiuntivo le seguenti disposizioni attuative:

Inps: circolare n. 68 del 20 marzo 2001

Inps: circolare n. 183 del 18 ottobre 2001

Inps: circolare n. 163 del 31 ottobre 2002

Inps: circolare n. 173 del 6 novembre 2003

Inps: circolare n. 144 del 25 ottobre 2004

Inps: circolare n. 119 del 14 dicembre 2005

Inps: circolare n. 139 del 5 dicembre 2006

La somma aggiuntiva

(quattordicesima mensilità)

La somma aggiuntiva è una prestazione che viene corrisposta una volta l'anno, in aggiunta alla rata di pensione di luglio e, perciò, viene chiamata anche "quattordicesima" mensilità di pensione. Essa nasce nel 2007 dalla rivendicazione avanzata delle Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil circa il recupero del potere d'acquisto delle pensioni, fortemente diminuito negli ultimi 15 anni in seguito ai provvedimenti restrittivi sulla perequazione automatica degli anni 1992 – 1995, al protrarsi del fenomeno del drenaggio fiscale e ad alcune caratteristiche del meccanismo di perequazione che ne limitano l'efficacia di fronte all'andamento del costo della vita.

Con l'accordo sindacati – Governo del 10 luglio 2007 (parte dell'accordo generale sul *welfare* del 23 luglio), si è convenuto di iniziare dalle pensioni più basse quest'opera di recupero, che dovrà essere estesa in seguito, e con la necessaria gradualità, anche alle altre.

L'onere finanziario di quest'opera di recupero è stato posto a carico dello Stato: per questo, pur non essendo una prestazione di carattere assistenziale, il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un reddito personale non eccedente il limite di una volta e mezza il trattamento minimo annuo dell'Inps. La somma aggiuntiva è attribuita d'ufficio al compimento dell'età di 64anni, uomini e donne, salva verifica delle condizioni reddituali, attuata con procedura RED.

Importo e natura della somma aggiuntiva

L'importo della somma aggiuntiva ha tre valori diversi, in funzione dell'anzianità contributiva complessiva della o delle pensioni del titolare, e non è soggetto a perequazione automatica. Una volta stabilita la fascia, la somma spetta per intero fino a che il reddito personale dell'interessato si mantiene entro il limite stabilito per l'anno: oltre, viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite di reddito più la somma aggiuntiva stessa.

Come l'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo, la somma aggiuntiva non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali, con esclusione dell'incremento delle maggiorazioni sociali per un importo annuo pari a 156 euro.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, questo non vuol solo dire che la somma aggiuntiva non viene tassata, ma anche che il pensionato che sia fiscalmente a carico

IMPORTO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA

(art. 5, comma 1, L. 127/2007)

fascia di anzianità contributiva o di servizio	importo annuo netto (in euro)	
	per l'anno 2007	dal 2008 in poi
- <i>AGO e forme sostitutive (in settimane)</i>		
1° fascia da 1 a 780	262,000	336,000
2° fascia da 781 a 1.300	327,000	420,000
3° fascia da 1.301 in poi	392,000	504,000
- <i>forme esclusive dell'AGO (in mesi)</i>		
1° fascia da 1 a 180	262,000	336,000
2° fascia da 181 a 300	327,000	420,000
3° fascia da 301 in poi	392,000	504,000
- <i>gestioni speciali lavoratori autonomi (in mesi)</i>		
1° fascia da 1 a 216	262,000	336,000
2° fascia da 217 a 336	327,000	420,000
3° fascia da 337 in poi	392,000	504,000

del coniuge o di altro contribuente non corre il rischio di superare il limite di reddito prescritto.

Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale e assistenziale, chi percepisce prestazioni legate a limiti di reddito (quale pensione ai superstiti, assegno d'invalidità, integrazione al minimo, maggiorazione sociale e relativo incremento) continuerà a percepire lo stesso importo, come se la somma aggiuntiva non esistesse, con una sola eccezione, dettata dalla necessità di rientrare nello stanziamento per l'intervento complessivo sulle pensioni basse realizzato con l'accordo del 10 luglio 2007: chi ha diritto alla somma aggiuntiva non vedrà l'aumento di 12 euro al mese disposto con lo stesso accordo per i titolari di incremento delle maggiorazioni sociali a partire dal 1° gennaio 2008, ma si limiterà all'importo in vigore nel 2007 (regolarmente adeguato in base all'indice annuale di perequazione).

Trattamenti pensionistici cui spetta la somma aggiuntiva

L'espressione della legge è "trattamenti pensionistici a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici

**Le pensioni
IVS**

La somma aggiuntiva (14^a mensilità)

di previdenza obbligatoria” (*art. 5, comma 1, L. 127/2007*): quindi, pensioni che nascono da una posizione assicurativa previdenziale. Può trattarsi di pensioni di qualsiasi tipo: vecchiaia, anzianità, superstiti, pensione d’invalidità, assegno d’invalidità, pensione supplementare. Non sono contemplati invece trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l’assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

La condizione della natura “pubblica” degli enti previdenziali e della natura “obbligatoria” della previdenza che essi gestiscono è sufficiente ad escludere soggetti che sono titolari esclusivamente di pensioni a carico dell’INPGI o di casse professionali (ingegneri, architetti, medici, ragionieri ecc.) che sono di diritto privato, o a carico della gestione lavori di cura (*ex casalinghe*) che sono ed erano ad iscrizione facoltativa.

Infine, deve trattarsi di Enti previdenziali italiani: non ci sono condizioni di cittadinanza né residenza per il pensionato, mentre la sua pensione (o almeno una parte di essa, il cosiddetto *pro rata*) deve essere a carico del sistema previdenziale italiano. In questo senso, hanno diritto alla somma aggiuntiva, ad esempio, cittadini sloveni o croati che, trovandosi in Istria o Dalmazia negli anni della seconda guerra mondiale, hanno avuto il riconoscimento del servizio militare svolto sotto la giurisdizione italiana ai fini della liquidazione di un *pro-rata* italiano; mentre, al contrario, non è nell’ambito di applicazione della legge un cittadino italiano, residente in Italia, che per qualsiasi ragione sia titolare esclusivamente di una o più pensioni erogate da Istituti previdenziali esteri.

L’anzianità contributiva utile

Per la verifica del requisito di anzianità contributiva si prendono in considerazione i contributi di qualsiasi genere: obbligatori, volontari, figurativi, ricongiunti, da riscatto, derivanti da maggiorazioni convenzionali dell’anzianità contributiva, relativi a periodi di lavoro successivi alla decorrenza (purché siano stati già utilizzati per la liquidazione di supplementi). Ad esempio, la contribuzione figurativa per servizio militare — che in alcuni casi costituisce l’unica base contributiva del *pro-rata* italiano in pensioni liquidate in regime internazionale — è sufficiente a far conseguire il diritto alla somma aggiuntiva.

Inoltre, dove vi sia differenza tra l’anzianità contributiva valida per il diritto a pensione e quella utilizzata per il calcolo di essa (può accadere per contrazione di periodi di versamenti volontari in classi inferiori a quella assegnata, di giornate di donne e fanciulli nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di lavoro a svolto a tempo parziale o, al contrario, in presenza di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione nel caso di pensioni d’anzianità), l’orientamento degli Enti previdenziali è di considerare quella di maggior favore per il pensionato.

È utile tutta l’anzianità contributiva che ha concorso alla liquidazione della

pensione diretta o della quota italiana di pensione diretta: in caso di più pensioni, si fa la somma dell'anzianità contributiva di tutte le pensioni e quote di pensioni dirette.

L'anzianità contributiva dei trattamenti ai superstiti viene presa in considerazione soltanto se il titolare non ha altre pensioni dirette. In questo caso, l'anzianità contributiva che ha concorso alla liquidazione della pensione o delle pensioni originarie viene considerata solo in parte, corrispondente all'aliquota di reversibilità vigente al momento dell'applicazione del beneficio. Ad esempio: una vedova con una pensione di reversibilità integrata al minimo, derivante da 20 anni di contribuzione da lavoro dipendente del marito, ha diritto a 336 euro perché può far valere $20 \times 60\% = 12$ anni di contributi, cosa che la colloca nella fascia più bassa.

L'anzianità contributiva della pensione estera o della quota di pensione a carico di Ente estero non viene presa in considerazione, come del resto quella accreditata presso Enti o gestioni previdenziali di diritto privato, ancorché di carattere obbligatorio, quali l'Inpgi o le casse previdenziali dei professionisti: in caso di pensione liquidata in regime di totalizzazione, l'anzianità contributiva pertinente a pro rata a carico di Ente estero o di tali gestioni viene espunta.

Per determinare la misura della somma aggiuntiva, l'anzianità contributiva deve essere confrontata con le fasce riportate in tabella: quelle per i lavoratori autonomi, se la pensione è a carico di una delle forme pensionistiche italiane da lavoro autonomo gestite dall'Inps (cioè quando la pensione riporti una delle sigle seguenti: VR, IR, SR, VOART, IOART, SOART, VOCOM, IOCOM, SOCOM, eventualmente seguite da una S se si tratta di pensione in regime internazionale, o VOAUT, IOAUT e SOAUT) e quelle per i lavoratori dipendenti in tutti gli altri casi. Nel caso in cui le pensioni italiane, o quote, siano più di una, per decidere quali fasce utilizzare si fa riferimento alla sigla della pensione principale: in questo senso per principale si intende quella con maggiore anzianità contributiva e non quella di maggior importo.

L'età

La somma aggiuntiva spetta al compimento del 64° anno di età: questo limite è uguale per donne e uomini, e dà diritto alla somma aggiuntiva a partire dall'anno di compimento dell'età, nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi trascorsi con 64 anni d'età (compreso il mese nel quale si compie l'età).

Le condizioni reddituali

La somma aggiuntiva spetta a condizione che reddito personale del pensionato non superi una volta e mezza il trattamento minimo di pensione vigente nello stesso anno.

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA SOMMA AGGIUNTIVA

(art. 5, commi 1 e 2, L. 127/2007)

Anno		Limite individuale			
		entro il quale la somma spetta in misura intera $TM \text{ annuo} \times 1,5$		oltre il quale la somma non spetta $(TM \text{ annuo} \times 1,5) + \text{somma}$	
2011	1° fascia	€	9.132,83	€	9.468,83
	2° fascia	€		€	9.552,83
	3° fascia	€		€	9.636,83
2012	1° fascia	€	9.379,50	€	9.715,50
	2° fascia	€		€	9.799,50
	3° fascia	€		€	9.883,50
2013	1° fascia	€	9.660,89	€	9.996,89
	2° fascia	€		€	10.080,89
	3° fascia	€		€	10.164,89
2014	1° fascia	€	9.767,16	€	10.103,16
	2° fascia	€		€	10.187,16
	3° fascia	€		€	10.271,16
2015	1° fascia	€	9.786,86	€	10.122,86
	2° fascia	€		€	10.206,86
	3° fascia	€		€	10.290,86
2016	1° fascia	€	9.786,86	€	10.122,86
	2° fascia	€		€	10.206,86
	3° fascia	€		€	10.290,86

La somma aggiuntiva (14ª mensilità)

Per verificare il diritto alla somma aggiuntiva occorre considerare i redditi di qualsiasi natura, e quindi:

- il reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva;
- i redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali;
- i redditi esenti da imposte.

Per il diritto alla somma aggiuntiva NON sono influenti:

- il reddito della casa di abitazione e sue pertinenze;
- i redditi a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni precedenti);
- i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia);

- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro per le pensioni al minimo ([art. 70, c. 10, L. 388/2000](#));
- le pensioni di guerra ([art. 77, L. 915/78](#));
- gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla L.210/1992 (nota del Ministero del tesoro n. 55.963 del 10/7/2000);
- le indennità di accompagnamento, delle indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
- i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Ai fini del diritto alla somma aggiuntiva, il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla somma aggiuntiva si veda a [pagina 387](#).

Gli adempimenti del pensionato e l'Ente che liquida la prestazione

Il diritto alla somma aggiuntiva insorge semplicemente quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano verificate: non è richiesta alcuna domanda, per perfezionarlo. Se manca qualche informazione sulla sussistenza delle condizioni (di fatto solo quella relativa al reddito diverso dalle pensioni, che sono conosciute dal Casellario centrale pensionati), l'Ente previdenziale competente per la liquidazione della somma aggiuntiva la richiederà e, al momento in cui avrà ricevuto le necessarie dichiarazioni, liquiderà la somma aggiuntiva con tutti gli arretrati fino dalla data di entrata in vigore della legge o del compimento del 64° anno di età (e comunque entro il limite di prescrizione).

Poiché l'onere finanziario è a carico dello Stato, la legge pone la competenza della liquidazione della somma aggiuntiva in capo all'Inps, ove possibile, perché quest'Ente dispone della Gestione interventi a carico dello Stato, in seno alla quale si realizza il trasferimento di flussi ai pensionati per conto dello Stato. Questo significa che ove il pensionato percepisca più pensioni, delle quali almeno una a carico dell'Inps sarà quest'ultimo a liquidare la somma aggiuntiva sulla prestazione di sua competenza, anche quando si tratti di pensione ai superstiti o pensione supplementare, in base agli elementi segnalati dagli altri Enti erogatori. Ove le pensioni siano di competenza soltanto di Enti diversi dall'Inps, sarà il Casellario centrale pensionati a decidere quello che deve liquidare la somma aggiuntiva.

Trattano della somma aggiuntiva le seguenti disposizioni attuative:

Inps: messaggio n. 22.211 dell'11.9.2007

Inpdap: circolare n. 26 del 25.9.2007

Inpdap: nota operativa n. 30 del 28.9.2007

Ipost: nota operativa del 2.10.2007

Inps: circolare n. 119 dell'8.10.2007

Inpdap: nota operativa n. 33 del 25.10.2007

Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale

Con il DLgs 207/1996 è stato istituito un indennizzo temporaneo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ad alcune categorie di iscritti alla gestione speciale dell'INPS per gli esercenti attività commerciali. Per finanziare l'indennizzo, fu introdotto un contributo aggiuntivo alla contribuzione IVS dovuta da tutti gli iscritti alla gestione nella misura dello 0,9%.

Nel tempo, l'indennizzo è stato prorogato ed esteso ad altre categorie; conseguentemente, l'obbligo contributivo addizionale è stato rinnovato a più riprese con nuove disposizioni di legge.

Tra le più recenti, ricordiamo la disposizione contenuta nell'art. 35, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto "collegato - lavoro alla legge finanziaria"), in base alla quale l'indennizzo era concesso agli iscritti alla gestione autonoma dei commercianti che avevano cessato definitivamente l'attività nel periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011, dietro domanda da presentarsi entro il 31 gennaio 2012. La concessione dei benefici era finanziata dal prelievo di un'aliquota aggiuntiva alla contribuzione previdenziale a carico degli iscritti alla gestione speciale commercianti; il prelievo dell'aliquota aggiuntiva è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 35 della predetta legge ha previsto che gli indennizzi per la cessazione dell'attività commerciale, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, siano prorogati fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia, posticipata al massimo di 18 mesi per effetto dell'introduzione delle cosiddette "finestre".

Detta proroga è concessa esclusivamente a quei soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, in assenza di proroga, rimarrebbero senza indennizzo e senza pensione.

Deve essere, altresì, garantita anche a quei soggetti che ancora percepiscono l'indennizzo e che, in base ai nuovi requisiti contributivi e di età, stabiliti dalla [legge n. 214/2011](#), rimarrebbero di fatto senza alcuna forma di sostentamento.

Con la legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013, comma 490) sono stati nuovamente riaperti i termini, fissati al 31/12/2016, per richiedere il beneficio. La presentazione delle istanze è prorogata fino al 31 /12/2017.

Conseguentemente anche l'aliquota di finanziamento dello 0,9% a carico dei commercianti è stata prorogata al 2018.

Destinatari

- Soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Requisiti

L'indennizzo è concesso a condizione che l'interessato abbia perfezionato i seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne; questi requisiti, a seguito di parere emesso dai Ministeri vigilanti e recepito dall'Inps (con messaggio n. 9656 del 13/6/2013), sono stati elevati fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne, purché i richiedenti abbiano, al momento del compimento dell'età pensionabile, il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia previsto dalla previgente normativa (20 anni). A partire dal 1° gennaio 2016 i limiti si sono innalzati a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 62 anni e 1 mese per le donne. Per chi fosse, però, beneficiario nello stesso tempo delle disposizioni di salvaguardia (con requisiti ante riforma), è possibile concedere la proroga dell'indennizzo fino alla prima decorrenza teorica della pensione di salvaguardia (messaggio Inps 604 del 2015). In questa circostanza si possono trovare, ad esempio, coloro che avevano fatto domanda di versamento ai contributi volontari prima del 4 dicembre 2011.
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni che devono verificarsi tutte entro il periodo di validità:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata o, per coloro che hanno avviato l'attività commerciale con la legge di riforma (D.Lgs. 114/1998), comunicazione al Comune di cessazione dell'attività;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale

- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per le attività di commercio al minuto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'articolo 26, comma 6, nell'abrogare la legge 11 giugno 1971, n. 426 ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ha fatto venir meno l'obbligo dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione.

Misura, durata e modalità di erogazione dell'indennizzo

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

Esso spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile. L'Inps, con il messaggio n. 4832 del 2014, ha chiarito che per l'età pensionabile si fa riferimento alla nuova età stabilita dalla legge 214/2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia, l'indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione stessa.

L'indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età.

Inoltre, l'Inps con il messaggio n. 7384 del 1° ottobre 2014 precisa che l'indennizzo può essere concesso, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge, anche ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, per la pensione anticipata nella gestione commercianti. Il relativo trattamento spetterà fino al mese di compimento delle età pensionabile previste dalla legge n. 214 del 2011.

A decorrere dal 1 gennaio 2011, in base alla legge n. 122 del 30 luglio 2011, gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi (c.d. finestra mobile).

L'erogazione cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma,

perché l'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro. Il beneficiario deve comunicare all'Inps la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. Non è prevista invece alcuna incompatibilità con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati prima del compimento dell'età pensionabile. Allo stesso modo l'indennizzo è cumulabile con l'assegno sociale, poiché il diritto all'assegno è subordinato al fatto che il beneficiario non abbia redditi propri o li posseda d'importo inferiore alla misura dello stesso assegno sociale annualmente determinato, né può derivare nella maggior parte dei casi la revoca dell'assegno, laddove sia superato il limite reddituale annuale che è attestato attorno ai 5.900 euro.

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

Infine, la legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) dispone che gli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 272 della L. 311/2004 siano prorogati al 31/12/2011, in luogo del vecchio termine del 31/12/2008.

A parziale rettifica del messaggio 4832 del 2014 è intervenuto il messaggio 604 del 2015, il quale sostituisce la lettera a) del punto 1.1 "Destinatari" con la dicitura "coloro che maturano i requisiti per l'indennizzo di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo che va dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016".

Tale premessa, amplia il diritto di presentare la domanda per "l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale", anche in favore di coloro che avevano maturato il diritto oltre i termini previsti originariamente dall'articolo 19 ter della legge n° 2 del 2009 (ossia il 31 dicembre 2011) modificato dalla legge 147 del 2013 e che non hanno presentato la relativa domanda o è stata loro rigettata perché presenta oltre il termine di scadenza del 31 gennaio 2012. Oggi la richiesta può essere presentata entro il 31 gennaio 2017, con l'erogazione della prestazione a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda.

[Circolare Inps n. 20 del 21 gennaio 2002](#)

[Messaggio Inps n. 9656 del 13/6/2013](#)

[Messaggio Inps n. 4832/2014](#)

[Messaggio Inps n.7384 del 1/10/2014](#)

[Messaggio Inps n° 604 del 26/01/2015](#)

Assegni vitalizi - pensioni "PSO"

Fino al 31.12.75, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione dei dipendenti ENPDED, IPOST e INADEL, venivano liquidati da parte degli Enti di appartenenza degli assegni vitalizi che venivano posti a carico del Fondo Sociale presso l'INPS equiparandoli a tutti gli effetti alla pensione sociale secondo quanto previsto dall'[art. 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969](#).

Nel 1976 la [legge n. 177](#) ha disciplinato normativamente la posizione previdenziale di questi aspetti stabilendo che si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS, secondo le disposizioni dell'[art. 124 del DPR n. 1092 del 29 dicembre 1973](#).

Sono esclusi dall'applicazione di queste disposizioni i titolari di assegni vitalizi che si sono avvalsi del diritto di opzione per il mantenimento degli assegni in godimento.

I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato diritto di opzione, mantengono il trattamento più favorevole fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale viene assorbita per effetto degli aumenti che intervengono nel tempo.

In ogni caso, le pensioni di categoria PSO sono considerate trattamenti previdenziali (delibera CdA INPS n. 156 del 18.7.1980 e [circ. INPS 738 AGO del 2 marzo 1981](#)) e, come tali, possono dare luogo a corresponsione di trattamenti di famiglia, di maggiorazione sociale della pensione ex art. 1 L. 544/88 e di relativo incremento di cui all'[art. 38 della legge 448/2001](#), quando ne ricorrano le condizioni.

Importo dell'assegno vitalizio

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2011	€ 266,96	€ 266,43	€ 3.470,48	€ 3.463,59
2012	€ 274,17	€ 273,36	€ 3.564,21	€ 3.553,68
2013	€ 282,40	€ 282,40	€ 3.671,20	€ 3.671,20
2014	€ 285,51	€ 285,79	€ 3.711,63	€ 3.715,27
2015	€ 286,09	€ 286,37	€ 3.719,17	€ 3.722,81
2016	€ 286,09	€ 286,37	€ 3.719,17	€ 3.722,81

Pensione sociale

È una prestazione di natura assistenziale, istituita dalla legge n. 153/69 (art. 26). A partire dal 1° gennaio 1996 questa prestazione è stata sostituita dall'“assegno sociale” (vedi) ma continua ad essere erogata, sussistendone le condizioni, a tutti coloro che l'hanno conseguita entro la stessa data.

La pensione sociale (PS) è corrisposta alle persone ultrasessantacinquenni prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non superiore a quello della pensione sociale stessa. È condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l'anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

La pensione sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che abbiano compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età. I ciechi civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento economico cui hanno diritto. Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili.

L'importo

L'importo della pensione sociale è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche.

Oltre che per perequazione, l'importo mensile della pensione sociale è stato aumentato, dal 1° gennaio 1999, con l'art. 67 della L. 448/98 e, dal 1° gennaio 2000, con l'art. 52 a legge 488/99, rispettivamente di 100 e 18mila lire: ambedue questi aumenti sono entrati a far parte dell'importo della pensione sociale stessa, e quindi ne seguono la perequazione automatica. In presenza di rendite, prestazioni o redditi, purché di importo non superiore al limite, la pensione sociale è ottenibile in misura parziale.

Per i mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e i sordomuti, la pensione sociale sostitutiva, invece, è sempre corrisposta in misura intera purché il reddito non superi il limite (circ. INPS n. 739 AGO – 66030 dell'11 maggio 1981). Anche a causa di questa differenza, gli aumenti della pensione stabiliti dalle leggi del 1998 e 1999 costituiscono una prestazione a sé stante per questi soggetti: infatti questi aumenti vengono attribuiti alle stesse condizioni vigenti per i richiedenti non invalidi e, in presenza di reddito, possono essere corrisposti in misura parziale.

Pensione sociale *I limiti di reddito*

Per ottenere la pensione, il reddito eventualmente posseduto non deve superare determinati limiti. In particolare, il richiedente non deve possedere reddito personale in misura superiore all'importo annuo della pensione sociale; inoltre, se è coniugato, oltre a rispettare il limite di reddito personale, non deve possedere redditi che, cumulati con quelli del coniuge, siano superiori ad un determinato importo, pari inizialmente a 4,15 volte l'importo annuo della PS. Dal 1999, per effetto dell'aumento dell'importo della PS disposto dalla L. 448/98, che non ha aumentato anche il limite di reddito coniugale, tale rapporto è sceso a 3,53 e a 3,48 dal 2000, per effetto del nuovo aumento.

I redditi da considerare sono quelli soggetti ad Irpef in generale, con l'esclusione del reddito della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito personale, l'INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte le "rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere di continuità".

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla pensione sociale si veda a [pagina 387](#).

La pensione sociale sostitutiva dei trattamenti economici dei mutilati e invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto 65 anni di età

Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile.

Ricorrendo le condizioni di reddito, ad un invalido civile o sordomuto che l'abbia conseguita prima del 1996, la pensione sociale continua ad essere corrisposta nella misura – base, cioè senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie del 1999 e del 2000, senza l'aumento non perequabile introdotto con la legge 544/88 e senza i relativi incrementi introdotti prima con legge 388/2000 e poi, fino a concorrenza di un milione di lire, con legge 448/2001. Per ottenere anche l'importo corrispondente agli aumenti di cui alle leggi finanziarie del 1999 e del 2000, che variano in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti la pensione sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito coniugale. Per l'aumento di cui alla legge 544/88 e relativi incrementi, il reddito da verificare è ancora diverso.

L'aumento della pensione sociale di cui alla legge 544/88

È una prestazione introdotta dalla legge n. 140/1985 ed ha subito modifiche con la legge n. 544/1988. Al pari della pensione sociale è un trattamento di natura

assistenziale che è stato sostituito dall'assegno sociale. Continuerà, però, ad essere corrisposto, in presenza delle condizioni, a coloro che l'hanno conseguito entro il 1° gennaio 1996.

L'aumento della pensione sociale (APS) è corrisposto alle persone ultrasessantacinquenni prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non superiore a quello della pensione sociale comprensivo dell'importo dell'aumento stesso. È condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l'anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

L'aumento si aggiunge, in genere, alla pensione sociale ma può essere erogato, in alcuni casi, anche al cittadino in situazione di reddito che non consente l'ottenimento della pensione sociale.

Al contrario della pensione sociale non è soggetto a perequazione automatica. L'importo iniziale era pari a 125.000 lire mensili (per 13 mensilità); dal 1° gennaio 2001, con gli aumenti di 25.000 e 40.000 lire mensili disposti, rispettivamente, per i soggetti con meno di 75 anni di età e per quelli più anziani, il suo importo massimo è salito rispettivamente a 150.000 e 165.000 lire al mese. Dal 1° gennaio 2002, inoltre, l'importo dell'aumento della pensione sociale (insieme a quello della maggiorazione sociale delle pensioni e della maggiorazione dell'assegno sociale) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro per 13 mensilità, trattamento poi elevato a 580 euro dal 1° gennaio 2008 con l'accordo Sindacati - Governo del 2007. In ogni caso, il limite di incremento aumenta di anno in anno di tanto quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più.

L'APS spetta ai soggetti che:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento stesso, comprensivo di incremento dopo il 70° anno di età;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale, dell'aumento stesso (comprensivo di incremento) e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad im-

Pensione sociale

posta sostitutiva, *con esclusione* dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito catastale della casa di abitazione:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l'importo della pensione sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.

Sull'aumento della pensione sociale da corrispondere nel primo semestre di ciascun anno è influente il reddito conseguito nel secondo anno precedente, mentre, dal 1° luglio, diviene influente quello conseguito l'anno precedente.

A queste condizioni, l'aumento è attribuibile anche ai titolari di pensione sociale che sostituisce i trattamenti economici corrisposti fino al 65° anno di età ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti. Ai ciechi civili, invece, l'aumento può spettare sotto forma di maggiorazione dell'assegno sociale (vedi) anche se i soggetti abbiano compiuto 65 anni di età prima del 1° gennaio 1996. Ai soggetti invalidi al 100%, un aumento di pari misura e alle stesse condizioni è attribuito fin dalla data di compimento del 60° anno di età.

IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE
(comprensivo degli aumenti di cui alla L. 448/98 e 488/99)

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2006	€ 314,58	€ 314,58	€ 4.089,54	€ 4.089,54
2007	€ 320,88	€ 320,88	€ 4.171,44	€ 4.171,44
2008	€ 326,34	€ 326,02	€ 4.242,42	€ 4.238,26
2009	€ 336,79	€ 337,11	€ 4.378,27	€ 4.382,43
2010	€ 339,15	€ 339,15	€ 4.408,95	€ 4.408,95
2011	€ 344,58	€ 343,90	€ 4.479,54	€ 4.470,70
2012	€ 353,89	€ 353,54	€ 4.600,57	€ 4.596,02
2013	€ 364,51	€ 364,51	€ 4.738,63	€ 4.738,63
2014	€ 368,52	€ 368,89	€ 4.790,76	€ 4.795,57
2015	€ 369,26	€ 369,63	€ 4.800,38	€ 4.805,19
2016	€ 369,26	€ 369,26	€ 4.800,38	€ 4.800,38

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO
art. 2 L 544/88, art. 70, c. 4, L. 388/2000,

anno	importo mensile		
Età pari o superiore a 75 anni			
	<i>Quota APS</i>	<i>Quota incremento</i>	<i>Totale</i>
2009	€ 85,22	€ 172,19	€ 257,41
2010	€ 85,22	€ 173,04	€ 258,26
2011	€ 85,22	€ 174,99	€ 260,21
2012	€ 85,22	€ 178,33	€ 263,55
2013	€ 85,22	€ 182,14	€ 267,36
2014	€ 85,22	€ 183,58	€ 268,80
2015	€ 85,22	€ 183,85	€ 269,07
2016	€ 85,22	€ 183,85	€ 269,07

Pensione sociale **IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE CON AUMENTO E INCREMENTO**

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
<i>PS + APS + differenza fino al TM + 123,77 fino al 2007 poi 136,44</i>				
2011	€ 604,79	€ 603,87	€ 7.862,27	€ 7.850,31
2012	€ 617,44	€ 616,97	€ 8.026,72	€ 8.020,61
2013	€ 631,87	€ 631,87	€ 8.214,31	€ 8.214,31
2014	€ 637,32	€ 637,82	€ 8.285,16	€ 8.291,66
2015	€ 638,33	€ 638,83	€ 8.298,29	€ 8.304,79
2016	€ 638,33	€ 638,83	€ 8.298,29	€ 8.298,29

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE

art. 26 L. 153/69

anno	entro il quale la pensione spetta in misura intera		oltre anche uno solo dei quali la pensione non spetta	
	limite individuale	limite coniugale per il titolare coniugato (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale (PSx13)	limite coniugale per il titolare coniugato (in aggiunta al limite individuale)
2006	€ 0	€ 10.002,18	€ 4.089,54	€ 14.091,72
2007	€ 0	€ 10.202,26	€ 4.171,44	€ 14.373,70
2008	€ 0	€ 10.375,70	€ 4.242,42	€ 14.618,12
2009	€ 0	€ 10.707,63	€ 4.378,27	€ 15.085,90
2010	€ 0	€ 10.782,57	€ 4.408,95	€ 15.191,52
2011	€ 0	€ 10.955,19	€ 4.479,54	€ 15.434,73
2012	€ 0	€ 11.251,02	€ 4.600,57	€ 15.851,59
2013	€ 0	€ 11.588,56	€ 4.738,63	€ 16.327,19
2014	€ 0	€ 11.716,04	€ 4.790,76	€ 16.506,80
2015	€ 0	€ 11.739,49	€ 4.800,38	€ 16.539,87
2016	€ 0	€ 11.739,54	€ 4.800,38	€ 16.539,92

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE E AL RELATIVO INCREMENTO

*oltre anche uno solo dei quali l'aumento non spetta
(art. 2 L. 544/88, art. 38 L. 448/2001 e art. 5, comma 5, L. 127/2007)*

anno	limite individuale		limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	
	<i>per quota APS: (PS+APS) x 13 per quota INC: (PS + APS + INC) x 13</i>		<i>per quota APS: (PS + APS + TM) x 13 per quota INC: (PS + APS + INC + AS) x 13</i>	
<i>per la quota di INCREMENTO DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE</i>				
2011	€	7.862,27	€	13.297,83
2012	€	8.026,72	€	13.609,05
2013	€	8.214,31	€	13.964,21
2014	€	8.285,16	€	14.098,37
2015	€	8.298,29	€	14.123,20
2016	€	8.298,29	€	14.123,20
<i>per la quota di AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE con età pari o superiore a 75 ANNI</i>				
2011	€	5.587,40	€	11.675,95
2012	€	5.708,43	€	11.961,43
2013	€	5.846,49	€	12.287,08
2014	€	5.898,62	€	12.410,06
2015	€	5.908,24	€	12.432,81
2016	€	5.908,24	€	12.432,81

**I trattamenti
assistenziali**

Assegno sociale

L'assegno sociale è il trattamento assistenziale che, in base all'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. Possono ottenere l'assegno sociale i cittadini italiani anziani che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e siano in condizioni economiche disagiate.

Per cittadini italiani si intendono i soggetti in possesso della cittadinanza italiana e i soggetti in possesso di titoli equiparati alla cittadinanza italiana, come:

- stranieri o apolidi ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "rifugiato politico" e lo "status di protezione sussidiaria" ed i rispettivi coniugi ricongiunti (*circolare Inps n. 175 del 24.8.1983, artt. 2 e 22 DLgs. 251/2007, messaggio n. 4090 del 18.2.2008*);
- stranieri extracomunitari o apolidi titolari di "carta di soggiorno" (*circolare Inps n. 82 del 21.4.2000, messaggio n. 47 del 2.2.2001*) o del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", permesso che ha sostituito la "carta di soggiorno" stessa come disposto dal decreto legislativo n. 3 dell'8.1.2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 109/CE/2003 (*messaggio n. 7742 del 23.3.2007*);
- cittadini comunitari e i loro familiari a carico, che soggiornano in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, oltre il quale hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza, ai sensi del decreto n. 30/2007 (*messaggio n. 4602 del 25.2.2008*);
- cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia.

Per anziani si intendono i soggetti che hanno compiuto l'età di 65 anni, incrementata di un anno dal 1° gennaio del 2018 (*art. 24, comma 8, DL 210/2011, convertito in legge 214/2011*) e comunque adeguata alla speranza di vita alle scadenze previste (*art. 12 DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, come modificato dall'art. 24, comma 13, DL 210/2011, convertito in legge 214/2011*). In seguito a queste disposizioni, l'età richiesta per il diritto all'assegno sociale nei prossimi anni si ricava dalla tabella seguente, dove i valori in corsivo indicano l'adeguamento al valore stimato della speranza di vita alle rispettive scadenze.

ANNO	ETA' (in anni e mesi) donne e uomini tutti i settori
2012	65
2013	65.3
2014	65.3
2015	65.3
2016	65.7

ANNO	ETA' (in anni e mesi) donne e uomini tutti i settori
2017	65.7
2018	66.7
2019	66.11
2020	66.11
2021	67.2

Per residenza abituale ed effettiva non è sufficiente che sia fissata nell'ambito del territorio nazionale la semplice residenza anagrafica, ma è necessario che lo sia anche la dimora effettiva; per la condizione di abitualità, è necessario tenere presente che l'Inps, in seguito a controlli, può sospendere l'erogazione dell'assegno per periodi di assenza prolungata dal territorio nazionale salvo casi di gravi e comprovati motivi di salute (*messaggio Inps n. 12886 del 4 giugno 2008*).

Per i trattamenti liquidati a partire dall'1.2.2009, è richiesta l'ulteriore condizione di aver soggiornato legalmente per almeno dieci anni nel territorio nazionale, e in via continuativa (*art. 20, comma 10, DL 112/2008 conv. L. 133/2008 e circ. Inps n. 105 del 2.12.2008*). Non è necessario che il periodo si collochi a ridosso della domanda di assegno sociale ma è indispensabile che non vi siano interruzioni per almeno 10 anni. Inoltre, si deve tener presente che il [Regolamento comunitario 1.048/71, all'articolo 10bis](#), prevede la revoca delle cosiddette "clausole di residenza", anche ai fini del diritto all'assegno sociale. In pratica, la fonte comunitaria, cui quella nazionale rimane subordinata, stabilisce la parificazione dei periodi di residenza maturati in Italia a quelli maturati in qualsiasi altro Stato membro. Quindi, hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani ed equiparati che maturano il requisito decennale della residenza in qualsiasi Stato dell'Unione e che rispettino le altre condizioni.

L'assegno sociale spetta a domanda per 13 mensilità l'anno e decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. La pensione sociale resta in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che l'hanno conseguita fino al gennaio '96, sussistendone le condizioni.

Ai titolari di pensione sociale che, avendone perso il diritto per uno o più anni, la richiedano di nuovo dopo il 31 dicembre 1995, viene corrisposto invece l'assegno sociale, nella misura e alle condizioni previste per questa prestazione. Ciò vale per tutte le domande di prestazione sociale avanzate dal 1° gennaio 1996 in poi, indipendentemente dall'epoca di maturazione dei requisiti e quindi dall'eventualità di aver compiuto i 65 anni di età prima del 1996 (*Min. lavoro, lettera 7/61587/L. 335.95 del 24 luglio 1997*).

A partire dal 1° febbraio 1996 l'assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano l'età prescritta, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età. I ciechi civili, invece, parziali o assoluti, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il compimento dell'età prescritta. Quando siano d'importo inferiore a quello dell'assegno sociale, o in caso siano coniugati, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale. Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili.

L'importo

L'importo mensile dell'assegno fu stabilito inizialmente nella misura di 480.000 lire dalla legge 335/95 ed è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche.

Assegno sociale

Oltre che per perequazione, dal 1° gennaio 1999 è stato aumentato di lire 100.000 con l'[art. 67 della L. 448/98](#); questo aumento, ricorrendo le condizioni reddituali, è attribuibile agli assegni sociali corrisposti in sostituzione dei trattamenti economici erogati a mutilati e invalidi civili e ai sordomuti ed anche alle pensioni dei ciechi civili oltre i 65 anni di età.

Dal 1° gennaio 2000 è intervenuto un nuovo aumento di 18.000 lire ([art. 52 L. 488/99](#)), anch'esso attribuibile anche agli assegni sostitutivi di trattamenti economici corrisposti ad invalidi civili e sordomuti. A differenza che l'aumento disposto nell'anno precedente, questo aumento non è destinato anche alle pensioni dei ciechi civili né alle quote integrative di assegno sociale eventualmente loro spettante.

L'assegno sociale può essere corrisposto in misura ridotta, anche in assenza di redditi, se il titolare è ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. La misura della riduzione non può superare il 50% ([art. 3, comma 7, L. 335/1995](#)).

I limiti di reddito

In presenza di redditi, purché di importo non superiore al limite stabilito, l'assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite. Questa regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali e parziali e sordomuti, ai quali l'assegno è sempre corrisposto in misura intera purché il reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale. A questi soggetti sono erogabili in misura parziale gli aumenti della legge 448/98 e 488/99, che costituiscono per loro vere e proprie prestazioni a sé stanti.

Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l'importo dell'assegno.

Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell'assegno stesso. In questo caso, in presenza di reddito di importo inferiore al limite, l'assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e comunque fino a concorrenza del suo importo intero.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto. Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno sociale.

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull'assegno sociale si veda in questo volume il capitolo "Le prestazioni legate al reddito", a [pag. 387](#).

L'assegno sociale sostitutivo

Per verificare la sussistenza del diritto all'assegno sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto l'età richiesta per il diritto

all'assegno dopo il 31 dicembre 1995, hanno conseguito l'assegno sociale in sostituzione del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile, ovvero si fa riferimento al solo reddito individuale e non a quello coniugale. Il livello di reddito influente stabilito per i mutilati e invalidi civili parziali coincide con quello stabilito per il diritto all'assegno sociale, mentre quello stabilito per i mutilati e invalidi civili totali e per i sordomuti è di misura maggiore e coincide con quello applicabile alle corrispondenti categorie sotto i 65 anni di età.

Ricorrendo le condizioni di reddito, l'assegno sociale viene corrisposto agli invalidi civili e ai sordomuti senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie del 1999 e del 2000. Per ottenere anche l'importo corrispondente a questi aumenti, che varia in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti l'assegno sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito del coniuge. Per le relative tabelle, si veda il capitolo apposito.

La maggiorazione dell'assegno sociale (MAS)

Dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno sociale è stato maggiorato di 25.000 o di 40.000 lire mensili a seconda dell'età. Questa maggiorazione costituisce una quota aggiuntiva dell'assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta a perequazione automatica. Dal 1° gennaio 2002, l'importo della maggiorazione (insieme a quello dell'aumento della pensione sociale e della maggiorazione sociale delle pensioni) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro per 13 mensilità, per i soggetti con almeno 70 anni (o con età inferiore, in presenza di anzianità contributiva che il soggetto possa far valere in qualsiasi fondo o gestione). Questo limite è stato elevato a 580 euro dal 1° gennaio 2008 con l'accordo Sindacati - Governo del 2007. In ogni caso, il limite di incremento aumenta di anno in anno di tanto quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più.

La maggiorazione dell'assegno sociale spetta ai soggetti che:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, eventualmente comprensiva di incremento a partire dal 70° anno di età;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'importo del limite di cui al punto a) più l'ammontare annuo dell'assegno sociale: in pratica, due volte l'assegno so-

ciale più la maggiorazione ed eventualmente l'incremento. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, *con esclusione* dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito catastale della casa di abitazione:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l'importo dell'assegno sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla maggiorazione dell'assegno sociale si veda in questo volume il capitolo "Le prestazioni legate al reddito", a pag. 387.

A queste condizioni, la maggiorazione è attribuibile anche ai titolari di assegno sociale sostitutivo dei trattamenti economici corrisposti ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti e ai ciechi civili.

Ai soggetti invalidi al 100% (invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti, oltre che titolari di pensione di inabilità), l'incremento fino a 516,46 euro è attribuito fin dalla data di compimento del 60° anno di età.

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell'assegno sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo della MAS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultima (MAS), considerando nel reddito influente l'intero importo dell'assegno sociale come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.

IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE

(comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99)

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2006	€ 381,72	€ 381,72	€ 4.962,36	€ 4.962,36
2007	€ 389,36	€ 389,36	€ 5.061,68	€ 5.061,68
2008	€ 395,98	€ 395,59	€ 5.147,74	€ 5.142,67
2009	€ 408,66	€ 409,05	€ 5.312,58	€ 5.317,65
2010	€ 411,53	€ 411,53	€ 5.349,89	€ 5.349,89
2011	€ 418,12	€ 417,30	€ 5.435,56	€ 5.424,90
2012	€ 429,41	€ 429,00	€ 5.582,33	€ 5.577,00
2013	€ 442,30	€ 442,30	€ 5.749,90	€ 5.749,90
2014	€ 447,17	€ 447,61	€ 5.813,21	€ 5.818,93
2015	€ 448,07	€ 448,07	€ 5.824,91	€ 5.824,91
2016	€ 448,07	€ 448,07	€ 5.824,91	€ 5.824,91

IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE E DEL RELATIVO INCREMENTO

art. 70 L. 388/2000, art. 38 L. 448/2001 e art. 5, c. 5, L. 127/2007

anno	importo mensile		
Età pari o superiore a 75 anni			
	<i>Quota MAS</i>	<i>Quota incremento</i>	<i>Totale</i>
2011	€ 20,66	€ 166,01	€ 186,67
2012	€ 20,66	€ 167,37	€ 188,03
2013	€ 20,66	€ 168,91	€ 189,57
2014	€ 20,66	€ 169,49	€ 190,15
2015	€ 20,66	€ 169,60	€ 190,26
2016	€ 20,66	€ 169,60	€ 190,26
Età fino a 74 anni			
	<i>Quota MAS</i>	<i>Quota incremento</i>	<i>Totale</i>
2011	€ 12,92	€ 173,75	€ 186,67
2012	€ 12,92	€ 175,11	€ 188,03
2013	€ 12,92	€ 176,65	€ 189,57
2014	€ 12,92	€ 177,23	€ 190,15
2015	€ 12,92	€ 177,34	€ 190,26
2016	€ 12,92	€ 177,34	€ 190,26

**IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE CON MAGGIORAZIONE
O CON MAGGIORAZIONE E INCREMENTO**

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
ASSEGNO CON MAGGIORAZIONE E INCREMENTO <i>AS + MAS + differenza fino al TM + 123,77 poi 136,44</i>				
2006	€ 551,35	€ 551,35	€ 7.167,55	€ 7.167,55
2007	€ 559,91	€ 559,91	€ 7.278,83	€ 7.278,83
2008	€ 580,00	€ 580,00	€ 7.540,00	€ 7.540,00
2009	€ 594,20	€ 594,64	€ 7.724,60	€ 7.730,32
2010	€ 597,41	€ 597,41	€ 7.766,33	€ 7.766,33
2011	€ 604,79	€ 603,87	€ 7.862,27	€ 7.850,31
2012	€ 617,44	€ 616,97	€ 8.026,72	€ 8.020,61
2013	€ 631,87	€ 631,87	€ 8.214,31	€ 8.214,31
2014	€ 637,32	€ 637,82	€ 8.285,16	€ 8.291,66
2015	€ 638,33	€ 638,83	€ 8.298,29	€ 8.304,79
2016	€ 638,33	€ 638,33	€ 8.298,29	€ 8.298,29
ASSEGNO CON MAGGIORAZIONE SENZA INCREMENTO <i>AS + MAS</i>				
2006	€ 394,64	€ 394,64	€ 5.130,32	€ 5.130,32
2007	€ 402,28	€ 402,28	€ 5.229,64	€ 5.229,64
2008	€ 408,90	€ 408,51	€ 5.315,70	€ 5.310,63
2009	€ 421,58	€ 421,97	€ 5.480,54	€ 5.485,61
2010	€ 424,45	€ 424,45	€ 5.517,85	€ 5.517,85
2011	€ 431,04	€ 430,22	€ 5.603,52	€ 5.592,86
2012	€ 442,33	€ 441,92	€ 5.750,29	€ 5.744,96
2013	€ 455,22	€ 455,22	€ 5.917,86	€ 5.917,86
2014	€ 460,09	€ 460,53	€ 5.981,17	€ 5.986,89
2015	€ 460,99	€ 460,99	€ 5.992,87	€ 5.992,87
2016	€ 460,99	€ 460,99	€ 5.992,87	€ 5.992,87

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO SOCIALE

art. 3, comma 6, L. 335/95

Anno	Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l'assegno non spetta (ASx13)	Limite coniugale per i coniugati oltre il quale l'assegno non spetta (ASx26)
2006	€ 4.962,36	€ 9.924,72
2007	€ 5.061,68	€ 10.123,36
2008	€ 5.147,74	€ 10.295,48
2009	€ 5.312,58	€ 10.625,16
2010	€ 5.349,89	€ 10.699,78
2011	€ 5.435,56	€ 10.871,12
2012	€ 5.582,33	€ 11.164,66
2013	€ 5.749,90	€ 11.499,80
2014	€ 5.813,21	€ 11.626,42
2015	€ 5.824,91	€ 11.649,82
2016	€ 5.824,91	€ 11.649,82

**I trattamenti
assistenziali**

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE

oltre anche uno solo dei quali l'aumento non spetta

art. 70 L. 388/2000, art. 38 L. 448/2001 e art. 5, c. 5, L. 127/2007

Anno	limite individuale		limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	
	<i>per quota MAS: (AS + MAS) x 13</i> <i>per quota INC: (AS + MAS + INC) x 13</i>		<i>per quota MAS: (AS + MAS + TM) x 13</i> <i>per quota INC: (2AS + MAS + INC) x 13</i>	
<i>per la quota di INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE</i>				
2011	€	7.862,27	€	13.297,83
2012	€	8.026,72	€	13.609,05
2013	€	8.214,31	€	13.964,21
2014	€	8.285,16	€	14.098,37
2015	€	8.298,29	€	14.123,20
2016	€	8.298,29	€	14.123,20
<i>per la quota di MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE con età pari o superiore a 75 ANNI</i>				
2011	€	5.704,14	€	11.792,69
2012	€	5.850,91	€	12.103,91
2013	€	6.018,48	€	12.459,07
2014	€	6.081,79	€	12.593,23
2015	€	6.093,49	€	12.618,06
2016	€	6.093,49	€	12.618,06
<i>per la quota di MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE con età fino a 74 ANNI</i>				
2011	€	5.592,86	€	11.669,45
2012	€	5.750,29	€	12.003,29
2013	€	5.917,86	€	12.358,45
2014	€	5.981,17	€	12.492,61
2015	€	5.992,87	€	12.517,44
2016	€	5.992,87	€	12.517,44

**Assegno
sociale**

La carta acquisti

La carta acquisti in via ordinaria

La carta acquisti, come strumento di contrasto alla povertà, è stata istituita con l'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Fondo speciale per la carta acquisti è stato incrementato per l'anno 2014, di euro 250 milioni di euro, dal comma 216, art.1, legge 147/2014.

Il comma 156, art.1, legge 190/2014, ha disposto che il fondo relativo alla Carta Acquisti ordinaria di cui il D.L. 112/2008, è aumentato di 250 milioni dal 2015. Il comma 157, inoltre, dispone che restano validi gli effetti della Carta Acquisti in merito ai compensi da corrispondere a Poste Italiane per il servizio prestato in qualità di gestore.

Dal 1° gennaio 2015, occorrerà presentare domanda utilizzando il nuovo modello di Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), introdotto con la riforma del ricometro dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri numero 159 del 2013.

La carta acquisti è una normale carta di pagamento elettronica prepagata, utilizzabile solo per spese alimentari presso esercizi commerciali convenzionati abilitati al circuito Mastercard e permette di pagare le utenze domestiche (gas e elettricità) presso gli Uffici Postali.

Non è abilitata al prelievo dei contanti.

Permette di beneficiare di uno sconto pari al 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa. Lo sconto del 5% sui prodotti farmaceutici non è applicabile per determinate specialità di medicinali o per il pagamento del ticket sanitario. Inoltre, i titolari della Carta possono ottenere la misurazione gratuita della pressione arteriosa e/o del peso corporeo presso le farmacie che ne sono attrezzate.

Dal 2013 è sospesa l'erogazione del contributo aggiuntivo di 20 euro riservato agli utilizzatori sul territorio nazionale di gas naturale o GPL ma sarà comunque garantito l'accredito ordinario degli 80 euro bimestrali.

La legge di stabilità 2014, art. 1 c. 216, ha esteso la titolarità del diritto, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini *di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo*»

La Carta Acquisti viene concessa ai cittadini di età pari o superiore a 65 anni e ai bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della carta è un esercente la patria potestà).

La carta acquisti

Ai beneficiari aventi diritto sono accreditati con cadenza bimestrale 80 euro e se in possesso degli ulteriori requisiti richiesti si andranno ad aggiungere le eventuali somme messe a disposizione dagli enti territoriali di residenza.

Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l'indicatore ISEE che regolano l'accesso al citato contributo, per il 2016, sono perequati al tasso di inflazione ISTAT. Pertanto, a partire dall'1 gennaio 2016, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così rideterminati:

- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3 e per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, entrambi nella misura di euro 6.788,61€.
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, rispettivamente in euro 6.788,61€ e in euro 9.051,48€

Inoltre, i beneficiari dovranno non essere (singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge):

- intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatari di utenze elettriche non domestiche;
- intestatari di più di un utenza del gas;
- proprietari di più di un autoveicolo;
- proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria C7;
- titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, non superiore a euro 15.000;

Inoltre non dovranno fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in Istituti di cura di lunga degenza o detenzione in Istituti di pena.

Per quanto riguarda i minori di età inferiore a 3 anni di cittadinanza italiana devono:

- avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.788,61 €;
- non essere insieme agli esercenti la patria potestà o ai soggetti affidatari;
- intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;
- intestatari di più di due utenze del gas;
- proprietari di più di due autoveicoli;
- proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

- proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
- titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.

La domanda deve essere presentata presso un Ufficio Postale dai cittadini con età pari o superiore a 65 anni, dai tutori, dagli esercenti la patria potestà o dai soggetti affidatari utilizzando gli appositi moduli.

Nella stessa, l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'Ufficio Postale trasmetterà in via telematica all'INPS la domanda per le necessarie verifiche. In caso di esito positivo delle verifiche, le Poste, con opportuna comunicazione, inviteranno il titolare a recarsi presso uno dei loro uffici per ritirare la carta, su cui sarà già stato accreditato l'importo relativo al bimestre di presentazione della domanda.

In caso di mancata accettazione della domanda, l'INPS invierà opportuna comunicazione ai richiedenti indicando le motivazioni dell'esito negativo.

La carta acquisti in via sperimentale

Con l'articolo 60 del DL 5/2012, conv. L 35/2012, si è stabilito che, fermo restando l'esercizio in via ordinaria della carta acquisti grazie ai nuovi stanziamenti, venga istituito per dodici mesi un esercizio sperimentale della carta in alcune località italiane. In applicazione di questa disposizione di legge, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha predisposto il testo del decreto (registrato dalla Corte dei Conti il 10.04.2013) con il quale vengono individuate le 12 città con popolazione superiore ai 250.000 abitanti (Tabella 1 del decreto) (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona) e stabiliti i criteri per l'utilizzo della Carta Acquisti in via sperimentale per 12 mesi, in particolare:

- nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
- le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

La carta acquisti

- la decorrenza della prestazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;
- i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

Il decreto prevede, inoltre, nuove potenzialità dell'indicatore di situazione economica, ricorrendo alle seguenti misure:

- l'adozione di una nuova definizione di reddito disponibile che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
- il miglioramento della capacità selettiva, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia che all'estero, al netto del debito residuo della stessa e tenuto conto delle persone relative;
- la possibilità di differenziazione per le diverse tipologie di prestazioni.

I beneficiari e le modalità di attribuzione sono specificati negli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale:

Articolo 4

1. La richiesta del beneficio è presentata ai Comuni da un componente del Nucleo Familiare entro la data stabilita dai Comuni medesimi al fine di soddisfare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà predisposto dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.

2. Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) essere residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno dal momento di presentazione della domanda.

3. I nuclei familiari beneficiari al momento della presentazione della richiesta devono essere in possesso dei seguenti:

a. Requisiti concernenti la condizione economica:

- i. ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000;
- ii. per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini ICI della abitazione di residenza inferiore a euro 30.000;

- iii. patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;
 - iv. valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;
 - v. nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a 600 euro mensili;
 - vi. nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.
- b. Requisiti concernenti le caratteristiche familiari:
- i. presenza nel nucleo di almeno un componente di età minore di anni 18;
 - ii. precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altri condizioni, per i Nuclei Familiari in almeno una delle seguenti condizioni:
 - A. disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune;
 - B. Nucleo Familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;
 - C. Nucleo Familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;
 - D. Nucleo Familiare con uno o più figli minorenni con disabilità;
 - iii. quale ulteriore criterio di precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni, sono favoriti i Nuclei per i quali, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'età del figlio più piccolo.
- c. Requisiti concernenti la condizione lavorativa:
- i. Assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo per il quale, nei 36 mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell'attività, ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni;
 - ii. Alternativamente al caso di cui alla lettera i), assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; il valore complessivo

per il Nucleo Familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non deve superare euro 4.000.

d. Requisiti eventuali ed ulteriori definiti dal Comune d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il soggetto attuatore, sulla base delle graduatorie inviate dai Comuni, effettuate le verifiche di cui all'articolo 8, comma 1, individua i Nuclei Familiari Beneficiari nei limiti della quota di risorse attribuita a ciascun Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, avuto riguardo alla modulazione del beneficio in base alla numerosità del Nucleo Familiare ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. I Nuclei Familiari Beneficiari accedono, oltre che alla Carta acquisti sperimentale, agli interventi e servizi attivi sul territorio, ai sensi delle disposizioni vigenti a livello comunale in materia di prestazioni sociali.

6. I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.

Articolo 5

1. Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario, calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef diverse dal coniuge e dai figli, secondo le modalità di cui alla Tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Ai beneficiari della Sperimentazione è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente al primo accredito, della compatibilità delle informazioni acquisite sui Nuclei Familiari con i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Nel caso in cui nel Nucleo Familiare siano presenti uno o più beneficiari della Carta acquisti ordinaria, l'attribuzione dei benefici economici connessi alla Sperimentazione potrà avvenire solo previa rinuncia del beneficiario/titolare, per il periodo della Sperimentazione stessa, ai benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria, da dichiarare espressamente nel modulo di richiesta della Carta acquisti sperimentale.

Il [comma 216, della legge 147/2013](#) ha previsto l'incremento del Fondo della carta sperimentale precisando che "in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione.

Il decreto ministeriale interministeriale firmato il 19 febbraio 2014, fra l'altro, prevede, ai fini della copertura dell'estensione della carta acquisti sperimentale alle regioni del Sud, 167 milioni di euro, così suddivisi:

Regione	Risorse
Campania	46.906.988
Sicilia	43.073.981
Puglia	34.153.790
Calabria	18.600.236
Sardegna	10.401.070
Abruzzo	7.067.553
Basilicata	4.848.306
Molise	1.948.075
Totale	167.000.000

Il valore di ciascuna Social Card straordinaria varia in base al numero dei membri del nucleo familiare del richiedente:

- 231 euro mensili per famiglie composte da 2 membri;
- fino a 281 euro per famiglie di 3 membri;
- a 331 euro per famiglie con 4 componenti;
- fino a 404 euro per famiglie di 5 persone o più, valore massimo della social card.

La Social Card 2015 per disoccupati che ha caratteristiche analoghe a quella sperimentale di cui l'articolo 60 del D.L. 5/2012, conv. L. 35/2012, in vigore dal 2013, per la sua attivazione si resta in attesa delle definitive disposizioni del Ministero del Lavoro che a tal proposito ha emesso un comunicato stampa del 26 gennaio 2015, nel quale si rende noto che non è ancora possibile presentare le domande.

Messaggio INPS n.680/2015

Carta Acquisti ordinaria 2016

La legge di Stabilità 2016, al fine di garantire l'attuazione di un Piano Nazionale per la lotta alla povertà, all'articolo 1, comma 386, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, che dovrà finanziare la legge delega sulla povertà.

A tale proposito, il comma 387 dispone che le risorse del fondo, per l'anno 2016, siano destinate, tra l'altro, al consolidamento della sperimentazione del programma "carta acquisti" di cui l'articolo 60, del decreto legge n.5/2012 convertito in legge n. 35/2012, per garantire in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero dei figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata.

La carta acquisti

Pertanto al Fondo per la carta acquisti di cui all'articolo 81 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133 /2008, sono stati destinati 380 milioni di euro, oltre alle risorse, già previste dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147/2013.

Di seguito riepiloghiamo, in sintesi, gli aspetti essenziali per richiedere la Social Card ordinaria, dianzi dettagliatamente riportati; le uniche variazioni riguardano gli aggiornamenti Istat per quanto riguarda il limite massimo del valore ISEE.

Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all'INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il **modulo di richiesta** con la relativa documentazione.

A partire dall'1 gennaio 2016, il limite massimo del valore dell'indicatore ISEE e dell'importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rideterminati come di seguito riportato.

I cittadini di età pari o superiore a 65 anni, per il diritto alla Carta, dovranno avere i seguenti requisiti:

- non godere di trattamenti, oppure godere, nell'anno di competenza del beneficio, di trattamenti, forniti a qualsiasi titolo, di importo **inferiore** a (dati MEF e INPS):
 - euro **6.788,61*** per l'anno 2016, se di età pari o superiore a 65 anni e inferiore a 70 anni
 - euro **9.051,48*** per l'anno 2016, se di età pari o superiore a 70 anni

* *i trattamenti ISEE 2015, rispetto al 2016, ridotti dello 0,1% in relazione al dato definitivo Istat dello 0,2 % anziché dello 0,3%*

Alla luce delle suddette variazioni, a partire dal 1.1.2016, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali aggiornati. I moduli sono disponibili presso gli Uffici postali e nei siti internet di INPS, POSTE ITALIANE, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Social Card Sperimentale

Fermo restando quanto stabilito dai provvedimenti legislativi in vigore, ai fini dei requisiti e delle procedure per l'accesso alla Social Card Sperimentale, già descritti, in relazione al provvedimento ultimo sulla costituzione del fondo per la lotta alla povertà, ci riserviamo gli ulteriori aggiornamenti.

L'articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, a far data dai trenta giorni dopo l'approvazione del nuovo modello di dichiarazione unica (DSU), è stato abrogato il DLgs. 31.03.1998, n. 109 che introdusse, in via sperimentale, il sistema unificato di valutazione della situazione economica equivalente.

Diverse sono le novità del nuovo ISEE: maggiori controlli; nuova nozione di reddito; ISEE corrente; introduzione di franchigie distinte in base al grado di disabilità.

Sui controlli, la novità del nuovo indicatore riguarda la modalità di raccolta delle informazioni e la sistematicità dei controlli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate sulle DSU, che garantiranno una maggiore veridicità delle informazioni dichiarate dal cittadino.

Con il nuovo sistema solo una parte dei dati utili per il calcolo ISEE sarà autocertificata. I dati fiscali (es. reddito complessivo) e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall'Inps saranno compilati direttamente sia dall'Inps che dall'Agenzia delle Entrate.

Sulla nuova nozione di reddito, è stata adottata una definizione più ampia in cui vengono inclusi, oltre ai redditi ai fini Irpef, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo d'imposta (es. cedolare secca sugli affitti, premi di produttività ecc.); tutti i redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ricevuti (assegni al nucleo familiare, pensione e assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità ecc.); i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Di recente, tuttavia, il Consiglio di Stato con le sentenze 838, 841, 842, depositate il 29 febbraio 2016, confermando quanto già disposto dal Tar del Lazio nelle sue sentenze 2454, 2458 e ,2459 del 2015, si è espresso negativamente sull'inclusione nel calcolo del reddito ai fini ISEE dei trattamenti indennitari erogati dalle pubbliche amministrazioni a favore dei disabili, come ad esempio l'indennità di accompagnamento. Il Consiglio di Stato considera questi trattamenti un sostegno alla persona che versa in condizione di grave disabilità e non una remunerazione assistenziale. Di conseguenza parte del regolamento ISEE dovrà essere modificata.

Con la nuova disciplina sono previsti degli abbattimenti al reddito: per i redditi da lavoro dipendente viene sottratta una quota pari al 20% e fino ad un massimo di 3000 euro dei redditi; si sottrae una quota fino ad un massimo di euro 1000 dai

redditi da pensione e dai trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari; ai fini dei costi connessi all'abitazione, viene aumentato da 5.165 a 7000 euro, l'importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto registrato che può essere portato in detrazione.

I disabili e i non autosufficienti non sono considerati come in precedenza, in maniera indistinta ma, differenziati in rapporto al tipo di disabilità media, grave e non autosufficiente. A tal fine sono introdotte delle franchigie al reddito della famiglia in cui è presente la persona con disabilità, così distinte: euro 4000, per persona con disabilità media, incrementati a 5500 se minorenni; euro 5000 per persona con disabilità grave, incrementati a 7500 se minorenni; euro 7000 per persona non autosufficiente, incrementati a 9000 se minorenni.

Inoltre, per le persone non autosufficienti viene introdotta la possibilità di sottrarre, fino a un massimo di 5000 euro, le spese concernenti la situazione di disabilità, certificate ai fini fiscali: spese sanitarie per disabili; spese per l'acquisto di cani guida; spese sostenute per i servizi d'interpretariato per le persone sorde; spese mediche e di assistenza specifica per i disabili. Vi è, inoltre, la possibilità di detrarre, per i soli non autosufficienti, il costo per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale regolarmente assunti, comprensivi di contributi, fino all'ammontare delle prestazioni assistenziali ricevuti (o indennitarie o previdenziali esenti da imposte) di cui gode la persona non autosufficiente, al netto della franchigia massima di 1000 euro (20%).

Per quanto riguarda i dati patrimoniali, la riforma ha apportato una maggiore valorizzazione del patrimonio: viene considerato il valore degli immobili rivalutati ai fini IMU (invece che ICI); viene ridotta la franchigia sulla componente mobiliare articolata in funzione dei componenti il nucleo familiare; viene considerato il patrimonio estero.

In riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.

Per tenere conto dei costi dell'abitazione viene riservato un trattamento particolare sulla prima casa: il valore IMU è calcolato al netto di una franchigia di 52500 euro, incrementata di euro 2500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell'abitazione così calcolato, viene abbattuto a due terzi, tenuto conto che il valore, comunque, è al netto del mutuo.

L'ISEE corrente, altra novità introdotta dalla riforma, fa riferimento al reddito dell'ultima dichiarazione che a sua volta si riferisce all'anno precedente. Poiché, specialmente in casi di situazioni di crisi economica, la condizione delle persone può cambiare anche rapidamente, è stata introdotta la possibilità di calcolare un ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali ad esempio il mancato rinnovo del contratto di lavoro, oppure risoluzione, sospensione o riduzione attività lavorativa ecc.

Per quanto riguarda il nucleo familiare, con la riforma, viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

La famiglia anagrafica va intesa quale formazione costituita da persone che coabitano e sono legate da vincoli matrimoniali, parentela, affinità adozione, tutela ed anche solo da vincoli affettivi, nonché legate da convivenza anagrafica quale insieme di persone normalmente e abitualmente coabitanti nello stesso comune per motivi, religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili.

Le persone addette alla famiglia anagrafica o alla convivenza anagrafica per ragioni di impiego o di lavoro, se convivono abitualmente, sono considerate rispettivamente membri della famiglia, se sussistono vincoli affettivi, o altrimenti membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.

Le persone ospitate abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno comunque parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore ecc.

Il figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive. Se non è convivente con i genitori ed è a loro carico ai fini Irpef, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Se il figlio maggiorenne è coniugato e/o ha figli, fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

L'altra novità è che la nuova DSU assuma un carattere modulare e cioè non vi è più un'unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata su più moduli, ed all'interno di essi, su più Quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

La situazione economica equivalente (ISE) è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche).

La formula di calcolo che deve essere elaborata dall'ente erogatore, è così articolata:

$$ISEE = ISE/Scala\ equivalenza;$$

$$ISE = ISR (Indicatore\ Situazione\ Reddituale) + 20\% ISP (Indicatore\ Situazione\ Patrimoniale)$$

Di seguito riportiamo alcuni degli aspetti rilevanti ai fini della dichiarazione ISEE.

Dati ordinariamente acquisiti:

- **dall’Agenzia delle Entrate** che riguardano il reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU), di cui reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta; spese per le quali spetta la detrazione d’imposta o la deduzione dal reddito complessivo (riferite all’anno precedente).
- **Dall’INPS** che riguardano i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS (riferiti all’anno precedente); spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale (riferita all’anno precedente).

Oppure:

- **Da autodichiarare** che sono i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU); i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione), rilevati alla data di presentazione della DSU; i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo e valore della giacenza media annua; i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli); i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, i redditi fondiari prodotti all’estero (riferiti al secondo anno solare precedente alla presentazione della DSU); gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU); gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

Il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’ISEE del richiedente è costituito di norma dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

Isee

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando sia stata pronunciata separazione giudiziale;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità in materia di servizi sociali.

Il figlio minore fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

- **L'ISEE corrente:** per richiedere nuovo ISEE corrente al fine di aggiornare i dati reddituali di una Dichiarazione Sostitutiva Unica già presentata, e variata a causa di un evento avverso che ha modificato la situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare con uno scostamento pari al 25% rispetto alla precedente deve:

- essere in possesso di un ISEE 2016;
- avere avuto una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti del nucleo familiare;
- avere avuto una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella indicata nel precedente ISEE ancora in corso di validità e calcolato in maniera ordinaria.

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

Vanno sotto il nome di "civile" le categorie di soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio: ci sono, così, i mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti. Per queste categorie, anche quando sprovviste della tutela previdenziale che nasce dall'esistenza di una posizione assicurativa, il Ministero dell'Interno, prima, e le Regioni, ora, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell'età, della categoria di disabili cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.

I trattamenti previsti, che vengono erogati dall'INPS, sono di due tipi:

1. la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza e simili; trattamenti che, come le prestazioni di tipo previdenziale, sono erogati per 13 mensilità. La concessione di questi trattamenti dipende da determinate condizioni economiche: il reddito che si prende in considerazione, in genere, è quello assoggettabile all'IRPEF conseguito dalla persona che richiede l'intervento economico. Tuttavia, recentemente, tali trattamenti sono stati aumentati di somme che spettano solo dietro verifica del reddito di qualsiasi genere (ivi compreso il reddito esente da IRPEF, come la prestazione stessa) conseguito, oltre che dal soggetto interessato, anche dal coniuge;
2. per le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, che siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste anche provvidenze economiche chiamate indennità. Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che per compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti; quindi, sono corrisposte per 12 mesi all'anno e, spettando a titolo esclusivo della minorazione, non sono condizionate dal reddito del disabile. A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e sulla misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

Sia le pensioni o assegni che le indennità, sono attribuiti, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante la carta di soggiorno. Condizione per il diritto è la residenza in Italia.

La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile e dei relativi benefici economici e non, fino al 31/12/2009, doveva essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio. Dal 1° gennaio 2010, le domande in materia di invalidità civile, cecità civile e sordità civile devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica, complete di documentazione sanitaria. Il certificato medico deve essere compilato ed inviato telematicamente dal "medico certificatore" su apposita modulistica predisposta dall'INPS.

La Commissione medica ASL, fissa la data della visita medica e la convocazione arriva al domicilio indicato dall'interessato, mediante lettera raccomandata, nella quale saranno indicati il giorno e il luogo prestabiliti. Qualora il soggetto fosse impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica, potrà essere richiesta una visita domiciliare.

La Commissione ASL, una volta effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, stabilisce la percentuale d'invalidità riportando l'esito su un verbale. Terminata la procedura di accertamento sanitario, l'interessato riceverà al domicilio il verbale di visita medica. Dal 1° gennaio 2010, le Commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. Nel caso in cui la Commissione medica stabilisca che la minorazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo, può fissare un termine alla scadenza del quale l'interessato dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari. In questo caso, nel verbale viene precisato che la patologia è "ri-vedibile" entro un termine di tempo. La revisione è obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età.

Il soggetto già riconosciuto invalido civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare "domanda di aggravamento". La domanda deve contenere la certificazione e la documentazione sanitaria comprovante le modifiche del quadro clinico preesistente, eventuale richiesta di visita domiciliare, il verbale di invalidità, ecc. Dal 1° gennaio 2010, le domande di aggravamento devono essere inoltrate all'INPS in via esclusivamente telematica.

Terminata la fase degli accertamenti sanitari, la persona disabile riceverà a domicilio il verbale della visita con il giudizio finale della Commissione medica. Qualora a seguito dell'accertamento sanitario vi sia la possibilità di accedere ad una prestazione economica, il cittadino sarà invitato a presentare all'INPS la dichiarazione degli elementi socio-economici necessari all'erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

Negli ultimi anni la gamma delle prestazioni previste per i disabili si è ampliata in misura notevole, soprattutto nelle fasce di età più elevate. Le prestazioni che si sono venute accumulando differiscono l'una dall'altra per ambito di applicazione, condizioni di concessione, età minima prevista ed ora anche in base alla contribuzione previdenziale che qualche titolare di pensione o assegno di assistenza possa far comunque valere.

Per orientarsi in questa congerie di trattamenti e condizioni, è necessario aver presente la gamma delle categorie di disabili e delle ulteriori condizioni rilevanti ai fini dell'accesso ad una o più prestazioni: l'elenco completo è riportato di seguito, nella **tabella 1**. Nella **tabella 2**, l'elenco completo delle diverse prestazioni previste per i disabili in genere, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto. La lettera rimanda ad un quadro nel quale si possono trovare, in sintesi, tutte le informazioni relative alla prestazione stessa: una breve descrizione, l'importo della prestazione e del relativo limite di reddito, i redditi influenti sul diritto, eccetera. Nella **tabella 3**, infine, l'elenco delle categorie di disabili, divise per fasce di età e l'elenco delle prestazioni accessibili per ogni categoria ad ogni fascia di età.

Tab. 1 – Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici

codice	categoria
1	Mutilati e invalidi civili totali (100%)
2	Mutilati e invalidi civili parziali (74 – 99%)
3	Ciechi civili assoluti non ricoverati
4	Ciechi civili assoluti ricoverati
5	Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20
6	Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 (categoria abrogata nel 1966)
7	Sordomuti

Tab. 2 – I diversi trattamenti economici previsti per i disabili

quadro	prestazione	pag.
A	Pensione di inabilità (invalidi totali) – Pensione non reversibile (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)	282
B	Pensione non reversibile per i ciechi assoluti non ricoverati	285
C	Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali	288
D	Indennità di frequenza per i minorenni invalidi o ipoacusici	291
E	Assegno a vita per i ciechi "decimisti"	292
F	Maggiorazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità (art. 70, comma 6, L. 388/2000)	295
G	Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi dei trattamenti per gli invalidi civili e i sordomuti con almeno 65 anni (art. 10 L. 381/70 e art. 19 L. 118/71)	297
H	Aumento dell'importo della pensione sociale e dell'assegno sociale (art. 67, comma 2, L. 448/98 e art. 52, comma 2, L. 488/99)	303
I	Aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 67, comma 3, L. 448/98 – corrisponde a H)	308
L	Aumento della pensione sociale (art. 2 L. 544/88) e maggiorazione dell'assegno sociale (art. 70, comma 1, L. 388/2001)	313
M	Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 70, comma 5, L. 388/2000 – corrisponde a L)	318
N	Incremento di tutte le maggiorazioni (art. 38 L. 448/2001)	324
O	Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali	330
P	Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti	331
Q	Indennità speciale per i ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20	332
R	Indennità di comunicazione per i sordomuti	333

Tab. 3 – I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili

categoria		condizioni	anni di età		
1	Mutilati e invalidi civili totali		a	minorenni	
			b	meno di 60	
			c	60 - 65	
			d	65 – 70	
			e	da 70 in poi	
2	Invalidi civili parziali		a	minorenni	
			b	meno di 60	
			c	60 - 65	
			d	65 – 70	
			e	da 70 in poi	
3	Ciechi civili assoluti	non ricoverati	a	minorenni	
			b	meno di 60	
			c	60 - 65	
			d	65 – 70	
			e	da 70 in poi	
4		ricoverati	a	minorenni	
			b	meno di 60	
			c	60 - 65	
			d	65 – 70	
			e	da 70 in poi	
5	Ciechi civili parziali	residuo visivo non superiore a 1/20	a	minorenni	
			b	meno di 60	
			c	60 - 65	
			d	65 – 70	
			e	da 70 in poi	
6		residuo visivo non superiore a 1/10	c	60 - 65	
			d	65 – 70	
			e	da 70 in poi	
7		Sordomuti		a	minorenni
				b	meno di 60
	c			60 - 65	
	d			65 – 70	
	e			da 70 in poi	

prestazioni accessibili (in presenza delle condizioni reddituali prescritte)

O (indennità di accompagnamento)

A (pensione); **F** (maggiorazione); **O** (indennità di accompagnamento)

A (pensione); **F** (maggiorazione); **N** (incremento); **O** (indennità di accompagnamento)

G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); **H** (aumenti PS o AS); **N** (incremento);

O (indennità di accompagnamento)

D (indennità di frequenza); **F** (maggiorazione)

C (assegno di assistenza); **F** (maggiorazione)

G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); **H** (aumenti PS o AS); **L** (APS o MAS)

G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); **H** (aumenti PS o AS); **N** (incremento)

P (indennità di accompagnamento)

B (pensione); **F** (maggiorazione); **P** (indennità di accompagnamento)

B (pensione); **F** (maggiorazione); **N** (incremento); **P** (indennità di accompagnamento)

B (pensione); **I** (aumento ultra65enni); **N** (incremento);

P (indennità di accompagnamento)

P (indennità di accompagnamento)

A (pensione); **F** (maggiorazione); **P** (indennità di accompagnamento)

A (pensione); **F** (maggiorazione); **N** (incremento); **P** (indennità di accompagnamento)

A (pensione); **I** (aumento ultra65enni); **N** (incremento);

P (indennità di accompagnamento)

A (pensione); **Q** (indennità speciale)

A (pensione); **F** (maggiorazione); **Q** (indennità speciale)

A (pensione); **I** (aumento ultra65enni); **M** (nuovo aumento ultra65enni); **Q** (indennità speciale)

A (pensione); **I** (aumento ultra65enni); **N** (incremento); **Q** (indennità speciale)

E (assegno a vita); **F** (maggiorazione)

E (assegno a vita); **I** (aumento ultra65enni); **M** (nuovo aumento ultra65enni)

E (assegno a vita); **I** (aumento ultra65enni); **N** (incremento)

R (indennità di comunicazione)

A (pensione non reversibile); **F** (maggiorazione); **R** (indennità di comunicazione)

A (pensione non reversibile); **F** (maggiorazione); **N** (incremento); **R** (indennità di comunicazione)

G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); **H** (aumenti PS o AS); **N** (incremento);

R (indennità di comunicazione)

PENSIONE DI INABILITÀ (invalidi) - PENSIONE NON REVERSIBILE (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)

(Invalidi civili: art. 12 L. 118/71; art. 14 septies L. 33/80; art. 8 DLgs 509/88; art. 3 L. 407/90; art. 12 L. 412/91)

Ciechi: L. 66/62; artt. 7 e 8 L. 382/70; art. 14 septies L. 33/80; art. 5 L. 508/88; art. 3 L. 407/90; art. 12 L. 412/91

Sordomuti: art. 1 L. 381/70; art. 14 septies L. 33/80; art. 8 DLgs 509/88; art. 12 L. 407/90; art. 12 L. 412/91; DM sanità 5/2/92)

I trattamenti spettano per 13 mensilità:

- ai mutilati ed invalidi civili totali, ovvero ai cittadini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità del 100% (inabilità assoluta e permanente);
- ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore), che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge;
- ai ciechi assoluti ricoverati gratuitamente in struttura pubblica a causa della loro menomazione; ai soggetti non ricoverati, o non ricoverati gratuitamente, può spettare la pensione di cui al quadro B;
- ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65, ovvero ai cittadini con il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12). Per i ciechi e sordomuti la pensione è compatibile con l'attività lavorativa.

L'importo è identico a quello dell'assegno mensile di assistenza (vedi quadro C) per gli invalidi parziali, ma il limite di reddito è più alto di quello. Non ne è prevista la corresponsione in misura parziale: finché il reddito influente è inferiore al limite, i trattamenti spettano in misura intera.

Ambedue i trattamenti, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasformano in assegno sociale a carico dell'INPS.

Importo

- importo - base

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	238,07	€	238,07	€	3.094,91	€	3.094,91
2007	€	242,84	€	242,84	€	3.156,92	€	3.156,92
2008	€	246,97	€	246,73	€	3.210,61	€	3.207,49
2009	€	254,88	€	255,13	€	3.313,44	€	3.316,69
2010	€	256,67	€	256,67	€	3.336,71	€	3.336,71
2011	€	260,78	€	260,27	€	3.390,14	€	3.383,51
2012	€	267,83	€	267,57	€	3.481,79	€	3.478,41
2013	€	275,87	€	275,87	€	3.586,31	€	3.586,31
2014	€	278,91	€	279,19	€	3.625,83	€	3.629,47
2015	€	279,47	€	279,75	€	3.633,11	€	3.636,75
2016	€	279,47	€	279,47	€	3.633,11	€	3.633,11

- importo con maggiorazione di 20.000 lire L. 388/2000 (vedi quadro F)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	248,40	€	248,40	€	3.229,20	€	3.229,20
2007	€	253,17	€	253,17	€	3.291,21	€	3.291,21
2008	€	257,30	€	257,06	€	3.344,90	€	3.341,78
2009	€	265,21	€	265,46	€	3.447,73	€	3.450,98
2010	€	267,00	€	267,00	€	3.471,00	€	3.471,00
2011	€	271,11	€	270,60	€	3.524,43	€	3.517,80
2012	€	278,16	€	277,90	€	3.616,08	€	3.612,70
2013	€	286,20	€	286,20	€	3.720,60	€	3.720,60
2014	€	289,24	€	289,52	€	3.760,12	€	3.763,76
2015	€	289,80	€	290,08	€	3.767,40	€	3.771,04
2016	€	289,80	€	289,80	€	3.767,40	€	3.767,40

Limite di reddito

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta

Anno	Limite di reddito		Anno	Limite di reddito	
2006	€	13.973,26	2012	€	15.627,22
2007	€	14.238,75	2013	€	16.127,30
2008	€	14.480,81	2014	€	16.449,85
2009	€	14.886,28	2015	€	16.532,10
2010	€	15.154,24	2016	€	16.532,10
2011	€	15.305,79			

Tipo di reddito influente

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.

Dopo anni di contenzioso giudiziario in merito all'applicazione dell'articolo 14 septies, comma 4, della legge 33/1980, che in materia di redditi rilevanti ai fini della pensione per gli invalidi civili totali non aveva escluso né palesemente incluso i redditi del coniuge, con l'articolo 10, commi 5 e 6, del DL 76/2013 conv. L. 99/2013, si è fissato definitivamente il principio secondo il quale, ai fini della pensione di invalidità civile di cui all'articolo 12 della legge 118/71, rileva esclusivamente il reddito del richiedente.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla pensione di inabilità e sulla pensione non reversibile si veda a [pagina 387](#).

PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI

*(L. 66/62; L. 382/70; art. 14 septies L. 33/80; art. 3 L. 407/90;
art. 12 L. 412/91; art. 5 L. 508/88)*

La pensione spetta ai cittadini che abbiano più di 18 anni e che siano stati riconosciuti ciechi assoluti (cioè totalmente privi della vista o in grado di percepire solo ombre e luci). Con la legge 29/2/80 n. 33, la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508, detta prestazione è stata sostituita dall'indennità di accompagnamento.

La pensione spetta, per 13 mensilità, se il cittadino, riconosciuto cieco assoluto, non possiede redditi di importo superiore al limite stabilito e non è ricoverato gratuitamente in struttura pubblica a causa della sua infermità. In quest'ultimo caso, può spettare la pensione di cui al quadro A.

La legge n. 407/90, aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12. La pensione è compatibile con l'attività lavorativa.

Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età. L'importo in pagamento rimane tale: al compimento del 65°, 70° o 75° anno di età, ad esso vengono aggiunti gli aumenti o le maggiorazioni spettanti per legge.

L'importo della pensione è maggiore di quello della pensione di inabilità che spetta agli invalidi civili totali, mentre il limite di reddito coincide con quello. Non ne è prevista la corresponsione in misura parziale: finché il reddito influente è inferiore al limite, i trattamenti spettano in misura intera.

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

Importo della pensione

- importo - base

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	257,47	€	257,47	€	3.347,11	€	3.347,11
2007	€	262,62	€	262,62	€	3.414,06	€	3.414,06
2008	€	267,09	€	266,83	€	3.472,17	€	3.468,79
2009	€	275,64	€	275,91	€	3.583,32	€	3.586,83
2010	€	277,57	€	277,57	€	3.608,41	€	3.608,41
2011	€	282,02	€	281,46	€	3.666,26	€	3.658,98
2012	€	289,64	€	289,36	€	3.765,32	€	3.761,68
2013	€	298,33	€	298,33	€	3.878,29	€	3.878,29
2014	€	301,62	€	301,91	€	3.921,06	€	3.924,83
2015	€	302,23	€	302,53	€	3.928,99	€	3.932,89
2016	€	302,23	€	302,23	€	3.928,99	€	3.928,99

- importo con maggiorazione di 20.000 lire L. 388/2000 (vedi quadro F)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	267,80	€	267,80	€	3.481,40	€	3.481,40
2007	€	272,95	€	272,95	€	3.548,35	€	3.548,35
2008	€	277,42	€	277,16	€	3.606,46	€	3.603,08
2009	€	285,97	€	286,24	€	3.717,61	€	3.721,12
2010	€	287,90	€	287,90	€	3.742,70	€	3.742,70
2011	€	292,35	€	291,79	€	3.800,55	€	3.793,27
2012	€	299,97	€	299,69	€	3.899,61	€	3.895,97
2013	€	308,66	€	308,66	€	4.012,58	€	4.012,58
2014	€	311,95	€	312,24	€	4.055,35	€	4.059,12
2015	€	312,56	€	312,86	€	4.063,28	€	4.067,18
2016	€	312,56	€	312,56	€	4.063,28	€	4.063,28

Limite di reddito

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta

Anno	Limite di reddito		Anno	Limite di reddito	
2006	€	13.973,26	2012	€	15.627,22
2007	€	14.238,75	2013	€	16.127,30
2008	€	14.480,81	2014	€	16.449,85
2009	€	14.886,28	2015	€	16.532,10
2010	€	15.154,24	2016	€	16.532,10
2011	€	15.305,79			

Tipo di reddito influente

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla pensione non reversibile per i ciechi assoluti si veda a [pagina 387](#).

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

(art. 13 L. 118/71; art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33; artt. 8 e 9 DLgs 509/88; art. 3 L. 29/12/90 n. 407; art. 12 L. 412/91)

L'assegno di assistenza spetta per 13 mensilità ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%, a condizione che:

- la percentuale di invalidità riconosciuta non sia inferiore al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
- il reddito personale non superi un determinato limite, stabilito per legge;
- il titolare non svolga attività lavorativa (l'assegno spetta finché tale condizione sussiste). La sussistenza di tale condizione va autocertificata ogni anno dal 2008, in seguito all'art. 1, comma 35, L. 247/2007. In precedenza era richiesta l'iscrizione alle speciali liste di collocamento degli invalidi civili;
- l'invalido non sia titolare di altre prestazioni incompatibili, quali (dal 1° gennaio 1982) la pensione diretta di invalidità a qualsiasi titolo erogata dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell'INPS.

L'assegno è d'importo pari a quello previsto per gli invalidi totali (vedi [quadro A](#)), ma il limite di reddito fissato per averne diritto è notevolmente più basso e coincide con l'importo della pensione sociale. Non ne è prevista la corresponsione in misura parziale: finché il reddito influente è inferiore al limite, i trattamenti spettano in misura intera.

Importo dell'assegno

- importo - base

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	238,07	€	238,07	€	3.094,91	€	3.094,91
2007	€	242,84	€	242,84	€	3.156,92	€	3.156,92
2008	€	246,97	€	246,73	€	3.210,61	€	3.207,49
2009	€	254,88	€	255,13	€	3.313,44	€	3.316,69
2010	€	256,67	€	256,67	€	3.336,71	€	3.336,71
2011	€	260,78	€	260,78	€	3.390,14	€	3.383,51
2012	€	267,83	€	267,57	€	3.481,79	€	3.478,41
2013	€	275,87	€	275,87	€	3.586,31	€	3.586,31
2014	€	278,91	€	279,19	€	3.625,83	€	3.629,47
2015	€	279,47	€	279,19	€	3.633,11	€	3.629,47
2016	€	279,47	€	279,47	€	3.633,11	€	3.633,11

- importo con maggiorazione di 20.000 lire L. 388/2000 (vedi quadro F)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	248,40	€	248,40	€	3.229,20	€	3.229,20
2007	€	253,17	€	253,17	€	3.291,21	€	3.291,21
2008	€	257,30	€	257,06	€	3.344,90	€	3.341,78
2009	€	265,21	€	265,46	€	3.447,73	€	3.450,98
2010	€	267,00	€	267,00	€	3.471,00	€	3.471,00
2011	€	271,11	€	270,60	€	3.524,43	€	3.517,80
2012	€	278,16	€	277,90	€	3.616,08	€	3.612,70
2013	€	286,20	€	286,20	€	3.720,60	€	3.720,60
2014	€	289,24	€	289,52	€	3.760,12	€	3.763,76
2015	€	289,80	€	290,08	€	3.767,40	€	3.771,04
2016	€	289,80	€	289,80	€	3.767,40	€	3.767,40

Limite di reddito

Dal 1991 il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile per gli invalidi civili parziali è pari all'importo annuo della pensione sociale in vigore nello stesso anno (art. 12 L. 412/91)

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta

Anno	Limite di reddito		Anno	Limite di reddito	
2006	€	4.089,54	2012	€	4.600,57
2007	€	4.171,44	2013	€	4.738,63
2008	€	4.242,42	2014	€	4.790,76
2009	€	4.382,43	2015	€	4.800,38
2010	€	4.408,95	2016	€	4.800,38
2011	€	4.479,54			

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

Tipo di reddito influente

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull'assegno mensile di assistenza si veda a [pagina 387](#).

INDENNITA' DI FREQUENZA

(art. 1 L. 289/90; L. 412/91)

L'indennità di frequenza spetta ai minori di anni 18, riconosciuti invalidi in quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minorenni ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.

La concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

L'indennità mensile di frequenza è di importo pari all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali, è erogata alle medesime condizioni reddituali e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica (vedi quadro C). Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 20.000 lire introdotta con la legge 388/2000 sulla base degli stessi criteri reddituali (vedi quadro F).

È incompatibile con le indennità di accompagnamento, con la speciale indennità per i ciechi parziali, con l'indennità di comunicazione.

ASSEGNO A VITA

(art. 19 L. 66/62; art. 6 L. 382/70)

Soggetti aventi diritto

L'assegno è stato abrogato con la legge 66/62. Si continua a corrisponderlo, per 13 mensilità, ai soggetti che ne beneficiavano alla data di abrogazione, riconosciuti ciechi cosiddetti decimisti (cioè aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione).

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l'incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità, ma è comunque assoggettata a limiti di reddito.

Non ne è prevista la corresponsione in misura parziale: finché il reddito influente è inferiore al limite, i trattamenti spettano in misura intera.

Importo dell'assegno

- importo - base

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2006	€ 176,67	€ 176,67	€ 2.296,71	€ 2.296,71
2007	€ 180,21	€ 180,21	€ 2.342,73	€ 2.342,73
2008	€ 183,28	€ 183,10	€ 2.382,64	€ 2.380,30
2009	€ 189,15	€ 189,33	€ 2.458,95	€ 2.461,29
2010	€ 190,48	€ 190,48	€ 2.476,24	€ 2.476,24
2011	€ 193,53	€ 193,15	€ 2.515,89	€ 2.510,95
2012	€ 198,76	€ 198,57	€ 2.583,88	€ 2.581,41
2013	€ 204,73	€ 204,73	€ 2.661,49	€ 2.661,49
2014	€ 206,99	€ 207,19	€ 2.690,87	€ 2.693,47
2015	€ 207,41	€ 207,62	€ 2.696,33	€ 2.699,06
2016	€ 207,41	€ 207,41	€ 2.696,33	€ 2.696,33

- importo con maggiorazione di 20.000 lire L. 388/2000 (vedi quadro F)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	187,00	€	187,00	€	2.431,00	€	2.431,00
2007	€	190,54	€	190,54	€	2.477,02	€	2.477,02
2008	€	193,61	€	193,43	€	2.516,93	€	2.514,59
2009	€	199,48	€	199,66	€	2.593,24	€	2.595,58
2010	€	200,81	€	200,81	€	2.610,53	€	2.610,53
2011	€	203,86	€	203,48	€	2.650,18	€	2.645,24
2012	€	209,09	€	208,90	€	2.718,17	€	2.715,70
2013	€	215,06	€	215,06	€	2.795,78	€	2.795,78
2014	€	217,32	€	217,52	€	2.825,16	€	2.827,76
2015	€	217,74	€	217,52	€	2.830,62	€	2.827,76
2016	€	217,74	€	217,74	€	2.830,62	€	2.830,62

Limite di reddito

limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta

Anno	Limite di reddito		Anno	Limite di reddito	
2006	€	6.717,94	2012	€	7.513,13
2007	€	6.854,58	2013	€	7.753,56
2008	€	6.961,96	2014	€	7.908,64
2009	€	7.156,90	2015	€	7.948,19
2010	€	7.285,73	2016	€	7.948,19
2011	€	7.358,59			

Tipo di reddito influente

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.

***Le prestazioni
economiche
in favore
dei disabili***

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull'assegno a vita si veda a [pagina 387](#).

Quadro F

MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE O DELL'ASSEGNO

(art. 70, comma 6, L. 388/2000)

Soggetti aventi diritto

Sulla pensione di inabilità e sull'assegno di assistenza corrisposto agli invalidi civili spetta una maggiorazione di 10,33 euro (20mila lire alla data di istituzione) al mese, a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

La maggiorazione spetta a condizione che la persona invalida:

- a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
- b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Come per le altre prestazioni economiche per invalidità civile, non è prevista la corresponsione in misura parziale della maggiorazione: finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera. (circ. INPS n. 61 del 14.3.2001 e n. 77 del 12.4.2002).

- importo della maggiorazione e limiti di reddito

Anno	Reddito personale annuo (AS+MAG)x13		Reddito annuo complessivo della coppia (AS+MAG+TM)x13		Importo mensile della maggiorazione	
2006	€	5.096,65	€	10.655,19	€	10,33
2007	€	5.195,97	€	10.865,79	€	10,33
2008	€	5.282,03	€	11.048,31	€	10,33
2009	€	5.446,87	€	11.397,75	€	10,33
2010	€	5.484,18	€	11.476,79	€	10,33
2011	€	5.569,85	€	11.658,40	€	10,33
2012	€	5.716,62	€	11.969,62	€	10,33
2013	€	5.884,19	€	12.324,78	€	10,33
2014	€	5.947,50	€	12.458,94	€	10,33
2015	€	5.959,20	€	12.483,77	€	10,33
2016	€	5.959,20	€	12.483,77	€	10,33

Limite di reddito

Il limite di reddito personale è pari alla somma dell'importo annuo dell'assegno sociale e dell'importo annuo della maggiorazione stessa. Il limite coniugale è pari alla somma del limite personale e dell'importo annuo del trattamento minimo di pensione vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tipo di reddito influente

In mancanza di indicazioni nella legge, si prende in considerazione lo stesso tipo di redditi presi a riferimento per la concessione della pensione e dell'assegno di assistenza: si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla maggiorazione della pensione o dell'assegno si veda a [pagina 387](#).

PENSIONE SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVI

(art. 10 L. 381/70 e art. 19 L. 118/71)

Al compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza in pagamento ai mutilati o invalidi civili, totali o parziali, e ai sordomuti, sono sostituiti da una prestazione di importo pari all'assegno sociale. Se il 65° anno di età è stato raggiunto prima del 1996, i trattamenti in pagamento sono stati sostituiti da una prestazione di importo pari alla pensione sociale, il trattamento assistenziale disponibile prima dell'istituzione dell'attuale assegno sociale. Chi ha ottenuto la pensione sociale sostitutiva, prima del 1996, continua a percepirla anche oggi.

Dal 2013 il limite di età per ottenere l'assegno sociale è stato adeguato alla dinamica della speranza di vita e inoltre, nel 2018, sarà elevato di un anno (vedi capitolo "Assegno sociale" in questo volume). Data la relazione stretta che c'è fra i trattamenti d'invalidità civile e quelli economici di tipo assistenziale, c'è da ritenere che l'età alla quale avviene la sostituzione seguirà la stessa evoluzione.

Pensione e assegno sociale differiscono profondamente per concezione di fondo e quindi per criteri di attribuzione. Essi comportano anche una rilevante differenza d'importo, che in genere è celata entro l'importo complessivo risultante dall'applicazione dell'incremento fino a 516,46 euro.

Per quanto riguarda la differenza tra i criteri di attribuzione, questo aspetto non influisce su pensione e assegno sociale quando siano concessi in sostituzione dei trattamenti per invalidità civile, perché in questo caso si mantengono le condizioni reddituali previste per i trattamenti di provenienza (quadri A e C): si ricordi che i criteri per invalidità civile prendono in considerazione il solo reddito assoggettabile all'IRPEF, il reddito del solo soggetto interessato, con esclusione di quello del coniuge, e non prevedono la corresponsione in misura parziale.

Per quanto riguarda la differenza d'importo, invece, la differenza si fa notare in tutta la sua ampiezza perché pensione e assegno sociale sostitutivi vengono corrisposti agli invalidi civili e sordomuti nel loro importo – base, cioè senza i trattamenti accessori (APS e MAS) ma anche senza i veri e propri aumenti di importo introdotti con le manovre finanziarie per il 1999 e per il 2000.

Ciò comporta quindi che la pensione sociale e l'assegno sociale, quando concessi in sostituzione di trattamenti agli invalidi civili e sordomuti, non solo siano d'importo differente tra di loro, ma anche di importo differente dalla pensione sociale e dall'assegno sociale concessi a cittadini che invalidi non sono.

Per avere diritto alla pensione sociale e all'assegno sociale nella stessa misura vigente per la generalità dei cittadini, infatti, invalidi civili e sordomuti oltre i 65 anni di età devono sottoporsi a verifica reddituale alle condizioni stabilite per la pensione e l'assegno sociale. Quindi, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei cittadini (corrispondente, in pratica, all'importo originario degli aumenti perequato nel tempo) può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età (vedi quadri H e I).

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

Riportiamo di seguito, separatamente, l'importo e il limite di reddito previsto per il diritto alla pensione sociale sostitutiva (ancora corrisposta a invalidi civili e sordomuti che hanno compiuto 65 anni entro il 1995, cioè nati prima del 1° gennaio 1931) e l'importo e il limite di reddito previsti per il diritto all'assegno sociale sostitutivo. Le caratteristiche del reddito influente, invece, che sono identiche, sono riportate in un unico paragrafo.

Importo della pensione sociale sostitutiva

- importo - base

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	243,71	€	243,71	€	3.168,23	€	3.168,23
2007	€	248,59	€	248,59	€	3.231,67	€	3.231,67
2008	€	252,82	€	252,57	€	3.286,66	€	3.283,41
2009	€	260,92	€	261,17	€	3.391,96	€	3.395,21
2010	€	262,75	€	262,75	€	3.415,75	€	3.415,75
2011	€	266,96	€	266,43	€	3.470,48	€	3.463,59
2012	€	274,17	€	273,91	€	3.564,21	€	3.560,83
2013	€	282,40	€	282,41	€	3.671,20	€	3.671,20
2014	€	285,51	€	285,79	€	3.711,63	€	3.715,27
2015	€	286,09	€	286,37	€	3.719,17	€	3.722,81
2016	€	286,09	€	286,09	€	3.719,17	€	3.719,17

- importo con aumenti L. 448/98 e L. 488/99 (vedi quadro H)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	314,58	€	314,58	€	4.089,54	€	4.089,54
2007	€	320,88	€	320,88	€	4.171,44	€	4.171,44
2008	€	326,34	€	326,02	€	4.242,42	€	4.238,26
2009	€	336,79	€	337,11	€	4.378,27	€	4.382,43
2010	€	339,15	€	339,15	€	4.408,95	€	4.408,95
2011	€	344,58	€	343,90	€	4.479,54	€	4.470,70
2012	€	353,89	€	353,54	€	4.600,57	€	4.596,02
2013	€	364,51	€	364,51	€	4.738,63	€	4.738,63
2014	€	368,52	€	368,89	€	4.790,76	€	4.795,57
2015	€	369,26	€	369,63	€	4.800,38	€	4.805,19
2016	€	369,26	€	369,26	€	4.800,38	€	4.800,38

- con aumenti L 448/98 e L. 488/99 e con APS di 125, 150mila lire e poi con incremento (quadri H, L e N)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	551,35	€	551,35	€	7.167,55	€	7.167,55
2007	€	559,91	€	559,91	€	7.278,83	€	7.278,83
2008	€	580,00	€	-	€	7.540,00	€	-
2009	€	594,20	€	594,64	€	7.724,60	€	7.730,32
2010	€	597,41	€	597,41	€	7.766,33	€	7.766,33
2011	€	604,79	€	603,87	€	7.862,27	€	7.850,31
2012	€	617,44	€	616,97	€	8.026,72	€	8.020,61
2013	€	631,87	€	631,87	€	8.214,31	€	8.214,31
2014	€	637,32	€	637,82	€	8.285,16	€	8.291,66
2015	€	638,33	€	638,83	€	8.298,29	€	8.304,79
2016	€	638,33	€	638,33	€	8.298,29	€	8.298,29

Limite di reddito per la pensione sociale sostitutiva

Il livello di reddito influente per il diritto alla pensione sociale sostitutiva coincide con quello applicabile ai soggetti sotto i 65 anni di età (si veda il quadro C per gli invalidi civili parziali e il quadro A per gli invalidi civili totali e i sordomuti). A sua volta, il limite di reddito per gli invalidi civili parziali coincide con il limite individuale stabilito per il diritto alla pensione sociale (livello stabilito per la generalità dei cittadini, quindi pari all'importo della pensione sociale comprensivo degli aumenti).

limite di reddito individuale annuo oltre il quale l'importo - base della prestazione non spetta

Anno	Mutilati ed invalidi civili totali e sordomuti	Mutilati ed invalidi civili parziali
2006	€ 13.973,26	€ 4.089,54
2007	€ 14.238,75	€ 4.171,44
2008	€ 14.480,81	€ 4.242,42
2009	€ 14.886,28	€ 4.378,27
2010	€ 15.154,24	€ 4.408,95
2011	€ 15.305,79	€ 4.479,54
2012	€ 15.627,22	€ 4.600,57
2013	€ 16.127,30	€ 4.738,63
2014	€ 16.449,85	€ 4.790,76
2015	€ 16.532,10	€ 4.800,38
2016	€ 16.532,10	€ 4.800,38

Importo dell'assegno sociale sostitutivo

- importo - base

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	310,85	€	310,85	€	4.041,05	€	4.041,05
2007	€	317,07	€	317,07	€	4.121,91	€	4.121,91
2008	€	322,46	€	322,15	€	4.191,98	€	4.187,95
2009	€	332,79	€	333,11	€	4.326,32	€	4.330,43
2010	€	335,13	€	335,13	€	4.356,69	€	4.356,69
2011	€	340,50	€	339,83	€	4.426,50	€	4.417,79
2012	€	349,69	€	349,37	€	4.546,23	€	4.541,81
2013	€	360,19	€	360,20	€	4.682,47	€	4.682,60
2014	€	364,16	€	364,51	€	4.734,08	€	4.738,63
2015	€	364,89	€	365,26	€	4.743,57	€	4.748,38
2016	€	364,89	€	364,89	€	4.743,57	€	4.743,57

- importo con aumenti L. 448/98 e L. 488/99 (vedi quadro H)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2006	€	381,72	€	381,72	€	4.962,36	€	4.962,36
2007	€	389,36	€	389,36	€	5.061,68	€	5.061,68
2008	€	395,98	€	395,59	€	5.147,74	€	5.142,67
2009	€	408,66	€	409,05	€	5.312,58	€	5.317,65
2010	€	411,53	€	411,53	€	5.349,89	€	5.349,89
2011	€	418,12	€	417,30	€	5.435,56	€	5.424,90
2012	€	429,41	€	429,00	€	5.582,33	€	5.577,00
2013	€	442,30	€	442,30	€	5.749,90	€	5.749,90
2014	€	447,17	€	447,61	€	5.813,21	€	5.818,93
2015	€	448,07	€	448,52	€	5.824,91	€	5.830,76
2016	€	448,07	€	448,07	€	5.824,91	€	5.824,91

- con aumenti L. 448/98 e L. 488/99 e con MAS di 25.000 lire, poi con incremento (quadri H, L e N)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
<i>a 65 anni (AS mensile + L. 25.000 o € 12,92)</i>								
2006	€	394,64	€	394,64	€	5.130,32	€	5.130,32
2007	€	402,28	€	402,28	€	5.229,64	€	5.229,64
2008	€	408,90	€	408,51	€	5.315,70	€	5.310,63
2009	€	421,58	€	421,97	€	5.480,54	€	5.485,61
2010	€	424,45	€	424,45	€	5.517,85	€	5.517,85
2011	€	431,04	€	430,22	€	5.603,52	€	5.592,86
2012	€	442,33	€	441,92	€	5.750,29	€	5.744,96
2013	€	455,22	€	455,22	€	5.917,86	€	5.917,86
2014	€	460,09	€	460,53	€	5.981,17	€	5.986,89
2015	€	460,99	€	460,99	€	5.992,87	€	5.992,87
2016	€	460,99	€	460,99	€	5.992,87	€	5.992,87
<i>a 70 anni o invalidi totali (AS mensile + incremento)</i>								
2006	€	551,35	€	551,35	€	7.167,55	€	7.167,55
2007	€	559,91	€	559,91	€	7.278,83	€	7.278,83
2008	€	580,00	€	-	€	7.540,00	€	-
2009	€	594,20	€	594,64	€	7.724,60	€	7.730,32
2010	€	597,41	€	597,41	€	7.766,33	€	7.766,33
2011	€	604,79	€	603,87	€	7.862,27	€	7.850,31
2012	€	617,44	€	616,97	€	8.026,72	€	8.020,61
2013	€	631,87	€	631,87	€	8.214,31	€	8.214,31
2014	€	637,32	€	637,82	€	8.285,16	€	8.291,66
2015	€	638,33	€	638,83	€	8.298,29	€	8.304,79
2016	€	638,33	€	638,33	€	8.298,29	€	8.298,29

Limite di reddito per l'assegno sociale sostitutivo

Il livello di reddito influente stabilito per i mutilati e invalidi civili parziali coincide con quello stabilito per il diritto all'assegno sociale, mentre quello stabilito per i mutilati e invalidi civili totali e per i sordomuti è di misura maggiore e coincide con quello applicabile alle corrispondenti categorie sotto i 65 anni di età.

limite di reddito individuale annuo

Anno	Mutilati ed invalidi civili totali e sordomuti	Mutilati ed invalidi civili parziali
2006	€ 13.973,26	€ 4.962,36
2007	€ 14.238,75	€ 5.061,68
2008	€ 14.480,81	€ 5.142,67
2009	€ 14.886,28	€ 5.312,58
2010	€ 15.154,24	€ 5.349,89
2011	€ 15.305,79	€ 5.435,56
2012	€ 15.627,22	€ 5.582,33
2013	€ 16.127,30	€ 5.749,90
2014	€ 16.449,85	€ 5.813,21
2015	€ 16.532,10	€ 5.824,91
2016	€ 16.532,10	€ 5.824,91

Tipo di reddito influente sia sul diritto alla pensione sociale sostitutiva che all'assegno sociale sostitutivo

Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile (*circ. INPS n. 86 del 27 aprile 2000*).

Si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla pensione sociale e assegno sociale sostitutivo si veda a [pagina 387](#).

**AUMENTI DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE
E DELL'ASSEGNO SOCIALE**

(art. 67, comma 2, L. 448/98 e art. 52, comma 2, L. 488/99)

Con la legge finanziaria per il 1999 la pensione sociale e l'assegno sociale furono aumentati di 100.000 lire al mese; con la legge finanziaria dell'anno seguente, fu attribuito un secondo aumento di 18.000 lire. Questi aumenti furono estesi alle pensioni e agli assegni sociali sostitutivi dei trattamenti economici per invalidi civili e sordomuti a condizione che si tenesse conto *"dei criteri economici adottati per l'accesso e il calcolo della ... pensione sociale o dell'assegno sociale"* e non dei criteri seguiti per la concessione dei trattamenti economici previsti fino al 65° anno di età e della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi di essi.

Per questa ragione, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei cittadini può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età. In pratica, il suo importo per gli invalidi civili e i sordomuti corrisponde all'importo originario degli aumenti perequato nel tempo: 100.000 lire nel 1999; 119.600 nel 2000 (100.000 + perequazione + 18.000); 122.700 nel 2001 (119.600 + perequazione) e così via.

Invece, per quanto riguarda i ciechi civili, c'è da considerare una sensibile differenza: la legge finanziaria per il 1999, con la quale era stato introdotto l'aumento di 100.000 lire, stabiliva che lo stesso aumento fosse corrisposto *"anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato..."* adottati per l'accesso e il calcolo alla pensione e all'assegno sociale. Non così la legge finanziaria per il 2000, per cui l'importo dell'aumento per i ciechi civili presenta una differenza in meno, rispetto a quello riservato alle altre categorie di disabili, pari inizialmente all'importo di lire 18.000 e, in seguito, aumentato della perequazione automatica: per i ciechi civili, infatti, questo aumento ammonta a 100.000 lire nel 1999, 101.600 nel 2000, 104.250 nel 2001 e così via ([vedi quadro I](#)).

Gli aumenti della pensione sociale sono corrisposti agli invalidi civili e ai sordomuti titolari di pensione sociale sostitutiva in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale spettante alla generalità dei cittadini, come incrementata con l'art. 67 della legge 448/98 e l'art. 52 della legge 488/99, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della pensione sociale stessa. Per i titolari di assegno sociale sostitutivo, invece, gli aumenti sono corrisposti in modo da raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità dei cittadini, quindi incrementato con l'art. 67 della legge 448/98 e con l'art. 52 della legge 488/99 (sempre tenendo

conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dell'assegno sociale stesso).

Riportiamo di seguito, separatamente, l'importo, il limite di reddito e le condizioni reddituali per il diritto all'aumento della pensione sociale e per il diritto all'aumento dell'assegno sociale.

TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA

Il limite di reddito personale è pari all'importo annuo della pensione sociale, comprensivo degli aumenti: coincide di fatto con il limite previsto per gli invalidi civili parziali.

Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l'importo degli aumenti stessi.

Per ottenere sulla loro prestazione l'importo corrispondente a questi aumenti, i soggetti interessati devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale e poi procedere alla verifica del reddito cumulato con quello del coniuge.

importo dell'aumento della pensione sociale sostitutiva (AUM) e limiti di reddito

Anno	Importo mensile dell'aumento della PS base	Reddito personale annuo (PS x 13)	Reddito annuo comples. della coppia (limite coniugale PS)
2006	€ 70,87	€ 4.089,54	€ 14.091,72
2007	€ 72,29	€ 4.171,44	€ 14.373,70
2008	€ 73,52	€ 4.242,42	€ 14.618,12
2009	€ 75,87	€ 4.378,27	€ 15.085,90
2010	€ 76,40	€ 4.408,95	€ 15.191,53
2011	€ 77,62	€ 4.479,54	€ 15.434,76
2012	€ 79,72	€ 4.600,57	€ 15.851,51
2013	€ 82,11	€ 4.738,63	€ 16.327,19
2014	€ 83,01	€ 4.790,76	€ 16.506,80
2015	€ 83,17	€ 4.800,38	€ 16.539,87
2016	€ 83,17	€ 4.800,38	€ 16.539,92

Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti

Sono da considerare i redditi assoggettabili all'IRPEF, con le seguenti eccezioni:

- pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano né il reddito catastale della casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione;
- pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le "rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità" quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti dal coniuge).

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente della pensione sociale sostitutiva si veda a [pagina 387](#).

TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO

Il limite di reddito personale è di importo pari all'importo annuo dell'assegno sociale, comprensivo degli aumenti.

Se il pensionato è coniugato si considera il limite di reddito coniugale che, in questo caso, è pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, comprensivo degli aumenti.

Per ottenere sulla loro prestazione l'importo corrispondente a questi aumenti, i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale, ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

importo dell'aumento dell'assegno sociale sostitutivo (AUM) e limiti di reddito

Anno	Importo mensile dell'aumento dell'AS base	Limiti di reddito annuo	
		Pensionato non coniugato (AS x 13)	Pensionato coniugato (AS x 26)
2006	€ 70,87	€ 4.962,36	€ 9.924,72
2007	€ 72,29	€ 5.061,68	€ 10.123,36
2008	€ 73,52	€ 5.147,74	€ 10.295,48
2009	€ 75,87	€ 5.312,58	€ 10.625,13
2010	€ 76,40	€ 5.349,89	€ 10.699,78
2011	€ 77,62	€ 5.435,56	€ 10.871,12
2012	€ 79,72	€ 5.582,33	€ 11.164,66
2013	€ 82,11	€ 5.749,90	€ 11.499,80
2014	€ 83,01	€ 5.813,21	€ 11.626,42
2015	€ 83,17	€ 5.824,91	€ 11.649,82
2016	€ 83,17	€ 5.824,91	€ 11.649,82

Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge) al netto dell'imposizione fiscale.

Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del trattamento di fine rapporto, nonché l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo, in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno sociale.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente dell'assegno sociale sostitutivo si veda a [pagina 387](#).

**AUMENTO DELL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO AI CIECHI CIVILI CHE
COMPIONO L'ETÀ PREVISTA PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO SOCIALE**
(art. 67, comma 3, L. 448/98)

Quando compiono 65 anni di età, agli invalidi civili e ai sordomuti viene corrisposta una prestazione di importo pari a quello dell'assegno o della pensione sociale, a seconda del fatto che la data del 65° compleanno cada entro il 1995 o dopo. I ciechi civili, parziali o assoluti, invece, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni (vedi quadri B ed E) anche dopo il 65° anno di età, alle stesse condizioni ivi descritte.

Tuttavia, con la stessa legge che ha istituito l'aumento di 100.000 lire a favore dei titolari di pensione sociale e di assegno sociale (L. 448/98, legge finanziaria per il 1999), è stato stabilito che un aumento di pari importo venga attribuito sia alla pensione sociale che all'assegno sociale "sostitutivi" corrisposti agli invalidi civili e sordomuti a partire dal 65° anno di età, sia ai trattamenti corrisposti ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, "tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale". Quindi, mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economici appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all'assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati prima del 1° gennaio del 1931 dagli altri:

- per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa dell'assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti di reddito previsti per la pensione sociale;
- per i secondi, che hanno compiuto o compiranno l'età in vigore della normativa dell'assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti previsti per quest'ultimo.

Come per gli invalidi civili e i sordomuti, anche per i ciechi civili l'aumento costituisce una prestazione a se stante, poiché viene appoggiato ad una prestazione conseguibile sulla base di criteri reddituali affatto diversi.

Insomma, l'aumento che può essere assegnato ai ciechi civili al compimento del 65° anno di età, in aggiunta al trattamento economico che percepiscono, corrisponde in tutto e per tutto all'aumento della pensione sociale e dell'assegno sociale conseguibile sia dalla generalità dei cittadini che dalle altre categorie di disabili (per le quali il compimento dell'età prevista per il diritto all'assegno sociale comporta la sostituzione dei loro trattamenti con l'assegno sociale), se non fosse che per un particolare nient'affatto irrilevante: l'ulteriore aumento di 18.000 lire introdotto dal 1° gennaio 2000 con la legge 488/99 (legge finanziaria per il

2000) in favore dei titolari di pensione o assegno sociale, fu esteso agli invalidi civili e sordomuti ma non anche ai ciechi civili. Così, è venuta a determinarsi tra categoria e categoria una differenza di importo, destinata ad aumentare nel tempo per effetto della perequazione automatica, e quindi una differenza di limite di reddito che costringe a tenere separati esposizioni e tabelle quando si tratti di ciechi civili.

Nella sua misura iniziale, stabilita per il 1999, l'aumento ammontava a lire 100.000 mensili. L'aumento è soggetto a perequazione automatica con gli stessi criteri della pensione sociale e dell'assegno sociale e può essere corrisposto in misura parziale, in presenza di redditi del richiedente o del coniuge.

L'aumento è corrisposto ai ciechi civili ultra65enni in una misura che consenta all'avente diritto di non superare, a seconda dei casi, un reddito pari all'importo della pensione sociale o un reddito pari all'importo dell'assegno sociale, come incrementati con l'art. 67 della legge 448/98, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo, rispettivamente, della pensione o dell'assegno sociale stessi. Non è indifferente a quali dei due criteri si faccia riferimento: perché, anche con gli aumenti di cui alle leggi finanziarie per il 1999 e il 2000, l'importo della pensione sociale e dell'assegno sociale rimangono piuttosto distanti e, di conseguenza, il limite di reddito per il diritto all'aumento con i criteri dell'assegno sociale è di gran lunga più favorevole di quello con i criteri della pensione sociale, almeno per il soggetto singolo.

Si riportano di seguito, separatamente, l'importo, il limite di reddito e le condizioni reddituali previste per il diritto all'aumento previsto dalla legge 448/98 per i ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930 (regole della pensione sociale) e quelli previsti per i ciechi civili nati dal 1° gennaio 1931 in poi (regole dell'assegno sociale).

CIECHI CIVILI NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1930

Il limite di reddito personale per il diritto all'aumento è pari all'importo annuo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento nella misura risultante dall'applicazione della perequazione automatica all'importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X 13).

Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l'importo dell'aumento stesso.

Se il pensionato è coniugato, prima deve verificare se rientra nel limite di reddito personale e poi deve fare lo stesso controllo con il limite di reddito coniugale, sommando i propri redditi con quelli del coniuge. Se passa ambedue gli esami, per sapere quanto gli spetta di aumento deve calcolare la differenza tra ciascun limite di reddito e il reddito corrispondente (personale e poi coniugale); il risultato minore è l'importo di aumento che gli spetta sulla prestazione.

importo dell'aumento (AUM) con limiti di reddito pensione sociale

Ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930

Anno	Importo mensile dell'aumento		Reddito personale annuo (PS sost. + AUM magg.) x 13	Reddito annuo complessivo della coppia lim. coniug. PS base + (AUM magg.x 13)
	Ciechi parziali e ciechi assoluti ricoverati	Ciechi assoluti non ricoverati		
2006	€ 60,23	€ 46,47	€ 3.951,22	€ 13.953,40
2007	€ 61,43	€ 47,40	€ 4.030,26	€ 14.232,52
2008	€ 62,47	€ 48,20	€ 4.098,77	€ 14.474,47
2009	€ 64,47	€ 49,74	€ 4.230,07	€ 14.937,80
2010	€ 64,93	€ 50,09	€ 4.259,84	€ 15.042,52
2011	€ 65,96	€ 50,89	€ 4.327,96	€ 15.283,15
2012	€ 67,76	€ 52,29	€ 4.445,09	€ 15.696,03
2013	€ 69,80	€ 53,86	€ 4.578,60	€ 16.167,16
2014	€ 70,57	€ 54,46	€ 4.629,04	€ 16.345,08
2015	€ 70,72	€ 54,57	€ 4.638,53	€ 16.378,02
2016	€ 70,72	€ 54,57	€ 4.638,53	€ 16.378,07

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

Tipo di reddito influente sul diritto all'aumento

Sono da considerare i redditi soggetti ad IRPEF, con le seguenti eccezioni:

- pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano il reddito catastale della casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili);
- pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le "rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità" quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti dal coniuge).

Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all'aumento deve essere incluso l'importo della pensione da cieco civile.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull'aumento dell'importo del trattamento ai ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930 si veda a [pagina 387](#).

CIECHI CIVILI NATI DAL 1° GENNAIO 1931 IN POI

Il limite di reddito personale è di importo pari all'importo annuo dell'assegno sociale, comprensivo dell'aumento nell'importo risultante dall'applicazione della perequazione automatica all'importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X 13).

Se il pensionato è coniugato si prende a riferimento il limite di reddito coniugale che, in questo caso, è pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, comprensivo dell'aumento (una volta sola).

Per ottenere sulla loro prestazione l'importo corrispondente a quest'aumento, i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale, ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.

importo dell'aumento (AUM) con limiti di reddito assegno sociale

Ciechi civili nati dal 1° gennaio 1931 in poi

Anno	Importo mensile dell'aumento	Limiti di reddito annuo	
		Pensionato non coniugato <i>(AS sost. + AUM) x 13</i>	Pensionato coniugato <i>(AS sost. + AUM + AS) x 13</i>
2006	€ 60,23	€ 4.824,04	€ 9.786,40
2007	€ 61,43	€ 4.920,50	€ 9.982,18
2008	€ 62,47	€ 5.004,09	€ 10.151,83
2009	€ 64,47	€ 5.164,38	€ 10.476,96
2010	€ 64,93	€ 5.200,78	€ 10.550,67
2011	€ 65,96	€ 5.283,98	€ 10.719,54
2012	€ 67,76	€ 5.427,11	€ 11.009,44
2013	€ 69,80	€ 5.589,87	€ 11.339,77
2014	€ 70,57	€ 5.651,49	€ 11.464,70
2015	€ 70,72	€ 5.662,93	€ 11.487,84
2016	€ 70,72	€ 5.662,93	€ 11.487,84

Tipo di reddito influente sul diritto all'aumento

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge) al netto dell'imposizione fiscale.

Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del trat-

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

tamento di fine rapporto, nonché l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno sociale.

Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all'aumento deve essere incluso l'importo della pensione da cieco civile.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull'aumento dell'importo del trattamento ai ciechi civili nati dal 1° gennaio 1930 in poi si veda a [pagina 387](#).

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS) E MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE (MAS)

(art. 2 L. 544/88 e art. 70 L. 388/2000)

Negli anni, tutte le prestazioni assistenziali hanno subito migliorie e aumenti. Dapprima la pensione sociale, l'unica prestazione assistenziale che c'era; poi l'assegno sociale, che l'ha sostituita dal 1° gennaio 1996.

Nata nel 1969, la pensione sociale subì un primo aggiustamento nel 1972 ed il suo importo fu aumentato in due riprese, nel 1999 e nel 2000, interessando anche i titolari di pensione sociale sostitutiva dei trattamenti di invalidità civile e, in parte, i ciechi civili. Tuttavia, fin dal 1985, i titolari di pensione sociale senza altri redditi poterono contare su un trattamento accessorio, l'Aumento della Pensione Sociale (APS), di 75.000 lire al mese (importo fisso non perequabile). Nel 1988 l'importo dell'APS fu portato a 125.000 lire al mese e nel 2001 a 150.000, elevabile a 165.000 al compimento del 75° anno di età. Infine, dal 2002 l'APS è stato incrementato, alle stesse condizioni reddituali, fino a raggiungere un reddito proprio di 516,46 euro mensili (un milione di lire) perequabili, ulteriormente aumentati dal 2008 a 580 euro. L'incremento è destinato ai pensionati che abbiano compiuto i 70 anni di età (o meno se esiste contribuzione); ma, per aver conseguito la pensione sociale prima del 1996, attualmente i titolari di APS sono tutti in questa condizione.

L'assegno sociale fu istituito nel 1996, nell'importo iniziale di 480.000 lire al mese, perequabile. L'assegno fu istituito in sostituzione della pensione sociale (che continua ad essere corrisposta a chi l'aveva conseguita prima dell'entrata in vigore della norma istitutiva dell'assegno sociale) e, quindi, si volle far corrispondere il suo importo a quello della vecchia prestazione, più l'APS. Tuttavia, nelle more dell'approvazione della norma, l'importo fissato nel disegno di legge rimase immutato e così, alla data dell'entrata in vigore, la pensione sociale aveva subito due scatti di perequazione. L'"aggancio" voluto dal legislatore era andato perso, e ancora oggi l'importo mensile dell'assegno sociale è inferiore di circa 10 euro alla somma della pensione sociale ed aumento della pensione sociale. Questa differenza, infatti, si mantiene costante perché ogni aumento o maggiorazione subiti dall'assegno sociale negli anni (1999, aumento di 100.000 lire; 2000, aumento di 18.000 lire; 2001, maggiorazione) corrisponde ad un intervento parallelo effettuato sulla pensione sociale o sul suo trattamento accessorio. La maggiorazione dell'assegno sociale (MAS) spetta a partire dal 1° gennaio 2001 nella misura di 25.000 lire mensili per i soggetti con età fino a 75 anni e di lire 40.000 per i soggetti di 75 anni di età e superiore. A partire dal 2002, l'importo della MAS è incrementato fino a concorrenza di un reddito complessivo personale pari a 516,46 euro mensili perequabili, ulteriormente aumentati dal 2008 a 580 euro, per i pensionati con almeno 70 anni di età, almeno 65 in presenza di contribuzione previdenziale o almeno 60 se invalidi totali o sordomuti.

Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di reddito influente per l'Aumento della pensione sociale e della Maggiorazione dell'assegno sociale.

Titolari di Aumento della Pensione Sociale

Di fatto, trattandosi di persone nate prima del 1931, dal 2002 l'APS viene incrementato per tutti gli aventi diritto e quindi il suo importo viene assorbito da quello dell'incremento (si veda [quadro N](#)).

L'APS spetta ai soggetti che:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento stesso;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensivo dell'aumento e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia l'APS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante della pensione sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo dell'APS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultimo (APS), considerando nel reddito influente l'intero importo della pensione sociale come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.

importo dell'aumento della pensione sociale (APS) e limiti di reddito

Anno	Importo mensile dell'APS	Reddito personale annuo (PS + APS) x 13	Reddito annuo compless. della coppia (PS + APS + TM) x 13
Età pari o superiore a 75 anni			
2011	€ 85,22	€ 5.587,40	€ 11.675,95
2012	€ 85,22	€ 5.708,43	€ 11.961,43
2013	€ 85,22	€ 5.846,49	€ 12.287,08
2014	€ 85,22	€ 5.898,62	€ 12.410,06
2015	€ 85,22	€ 5.908,24	€ 12.432,81
2016	€ 85,22	€ 5.908,24	€ 12.432,81

Tipo di reddito influente sul diritto all'APS

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Fino al 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo della pensione sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull'aumento della pensione sociale si veda a [pagina 387](#).

TITOLARI DI MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE

Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per gli invalidi totali e sordomuti), la maggiorazione dell'assegno sociale spetta nella misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi soggetti si veda il [quadro N](#), relativamente agli anni dal 2002 in poi.

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda gli invalidi parziali tra i 65 e i 70 anni, anche dal 2002 in poi, la MAS spetta nella misura fissa stabilita con la legge istitutiva, a condizione che gli interessati:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite.

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell'assegno sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo della MAS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultima (MAS), considerando nel reddito influente l'intero importo dell'assegno sociale come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.

importo della maggiorazione dell'assegno sociale (MAS) e limiti di reddito

Anno	Importo mensile della MAS	Reddito personale annuo (AS + MAS) x 13	Reddito annuo compl. della coppia (AS + MAS+TM) x 13
Età pari o superiore a 75 anni			
2011	€ 20,66	€ 5.704,14	€ 11.792,69
2012	€ 20,66	€ 5.850,91	€ 12.103,91
2013	€ 20,66	€ 6.018,48	€ 12.459,07
2014	€ 20,66	€ 6.081,79	€ 12.593,23
2015	€ 20,66	€ 6.093,49	€ 12.618,06
2016	€ 20,66	€ 6.093,49	€ 12.618,06
Età fino a 74 anni			
2011	€ 12,92	€ 5.603,52	€ 11.692,07
2012	€ 12,92	€ 5.750,29	€ 12.003,29
2013	€ 12,92	€ 5.917,86	€ 12.358,45
2014	€ 12,92	€ 5.981,17	€ 12.492,61
2015	€ 12,92	€ 5.992,87	€ 12.517,44
2016	€ 12,92	€ 5.992,87	€ 12.517,44

Tipo di reddito influente sul diritto alla MAS

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale rivalutato della casa di abitazione.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito della casa di abitazione:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l'importo dell'assegno sociale da maggiorare.

Per il solo anno 2001 è stato considerato anche il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sulla maggiorazione dell'assegno sociale si veda a [pagina 324](#).

**NUOVO AUMENTO DEL TRATTAMENTO AI CIECHI CIVILI CHE
COMPIONO L'ETÀ PREVISTA PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO SOCIALE**
(art. 70, comma 5, L. 388/2000)

Il fatto che, a differenza degli invalidi civili e dei sordomuti, i ciechi civili continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il compimento del 65° anno di età, comporta la conseguenza che ogni aumento o maggiorazione della pensione o dell'assegno sociale che vengano eventualmente disposti per legge (come è successo più volte negli ultimi anni) debbano essere esplicitamente estesi ogni volta ai ciechi civili, con il rischio di determinare qualche dimenticanza (come è successo con la legge finanziaria per il 2000) e quindi un disallineamento delle prestazioni economiche fra i ciechi ultra65enni e le altre categorie di disabili che sono invece "agganciate" alla sorte dei due trattamenti assistenziali previsti per la generalità dei cittadini oltre i 65 anni di età.

Nello stabilire l'aumento dell'APS e l'istituzione della MAS (quadro L) con la legge finanziaria per il 2001, il legislatore non si è dimenticato dei ciechi civili, che quindi possono usufruire di aumenti dello stesso importo alle stesse condizioni reddituali; solo che, anche in questo caso, come già nel caso dell'aumento previsto dalla legge finanziaria per il 1999 (quadri H e I), mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economici appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all'assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati entro il 31 dicembre 1930 dagli altri. Per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa dell'assegno sociale, si fa riferimento ai limiti di reddito previsti per l'aumento della pensione sociale (APS); per i secondi, che hanno compiuto o compiranno 65 anni in vigenza della normativa dell'assegno sociale, si fa riferimento ai limiti previsti per la maggiorazione quest'ultimo (MAS).

Vale la pena di notare che questi nuovi aumenti sono concessi a condizioni affatto diverse da quelle previste per l'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999.

In primo luogo, lì si tratta delle stesse condizioni reddituali previste per la pensione sociale (ad esempio, la pensione di guerra e la rendita INAIL sono rilevanti) o l'assegno sociale (ad esempio, si tiene conto del reddito al netto dell'IRPEF e, nel caso di pensionato coniugato, non si procede al doppio controllo del reddito); qui, invece, delle condizioni previste per l'APS e la MAS che sono identiche fra loro, non tengono conto di pensione di guerra o rendita INAIL, costringono alla doppia verifica: reddito individuale – reddito coniugale e per le quali, fino al 2001, era rilevante anche il reddito della casa di abitazione che invece era stato escluso fin dall'inizio ai fini del diritto alla pensione e all'assegno sociale.

In secondo luogo, all'età stabilita per il diritto all'incremento dell'APS e della MAS, questi nuovi aumenti scompaiono di fatto, assorbiti nel nuovo importo per il diritto al quale vigono le stesse identiche condizioni reddituali (vedi [quadro N](#)). Non così per l'aumento della legge finanziaria per il 1999, che è soggetto a condizioni reddituali diverse e che quindi potrebbe spettare anche a chi non rientri nei parametri per il diritto all'incremento.

Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di reddito influente per il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930 e a quelli nati dal 1° gennaio 1931 in poi.

CIECHI CIVILI NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1930

Come per l'APS, l'importo del nuovo aumento dal 2002 è di fatto assorbito da quello dell'incremento (si veda il [quadro N](#)), trattandosi di persone con più di 70 anni d'età.

Il nuovo aumento spetta a soggetti che:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso, più l'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

importo del nuovo aumento (NAUM) con limiti di reddito pensione sociale

Ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930

Anno	Importo mensile del nuovo aumento	Reddito personale annuo (PS sost. + AUM + NAUM) x 13	Reddito annuo compless. della coppia (PS sost. + AUM + NAUM + TM) x 13
Età pari o superiore a 75 anni			
2011	€ 20,66	€ 4.596,54	€ 10.685,09
2012	€ 20,66	€ 4.713,67	€ 10.966,67
2013	€ 20,66	€ 4.847,18	€ 11.287,77
2014	€ 20,66	€ 4.897,62	€ 11.409,06
2015	€ 20,66	€ 4.907,11	€ 11.431,68
2016	€ 20,66	€ 4.907,11	€ 11.431,68

Tipo di reddito influente

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;

— l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere attribuito il nuovo aumento.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sul nuovo aumento dell'importo del trattamento ai ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930 si veda a [pagina 387](#).

CIECHI CIVILI NATI DAL 1° GENNAIO 1931 IN POI

Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per i ciechi assoluti), il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati dal 1931 in poi è corrisposto nella misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese, aumentato a 580 euro dal 2008: per questi soggetti si veda il [quadro N](#), relativamente agli anni dal 2002 in poi.

Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda i ciechi parziali tra i 65 e i 70 anni, anche dal 2002 in poi, il nuovo aumento spetta nella misura fissa stabilita con la legge istitutiva, a condizione che gli interessati:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999, e del nuovo aumento stesso;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999, del nuovo aumento stesso e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, il nuovo aumento viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del limite.

importo del nuovo aumento (NAUM) con limiti di reddito assegno sociale

Ciechi civili nati dal 1° gennaio 1931 in poi

Anno	Importo mensile del nuovo aumento	Reddito personale annuo (AS sost. + AUM + NAUM) x 13	Reddito annuo comples. della coppia (AS sost. + AUM + NAUM + TM) x 13
Età pari o superiore a 75 anni			
2011	€ 20,66	€ 5.451,94	€ 11.540,49
2012	€ 20,66	€ 5.595,07	€ 12.035,66
2013	€ 20,66	€ 5.757,83	€ 12.198,42
2014	€ 20,66	€ 5.819,45	€ 12.330,89
2015	€ 20,66	€ 5.830,89	€ 12.355,46
2016	€ 20,66	€ 5.830,89	€ 12.355,46
Età fino a 74 anni			
2011	€ 12,92	€ 5.552,56	€ 11.641,11
2012	€ 12,92	€ 5.695,69	€ 12.136,28
2013	€ 12,92	€ 5.858,45	€ 12.299,04
2014	€ 12,92	€ 5.920,07	€ 12.431,51
2015	€ 12,92	€ 5.931,51	€ 12.456,08
2015	€ 12,92	€ 5.931,51	€ 12.456,08

Importo

Calcolo del nuovo aumento con i limiti AS in funzione del reddito posseduto

Tipo di reddito influente

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;

- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n. 354;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere attribuito il nuovo aumento.

Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

Periodo di riferimento

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sul nuovo aumento dell'importo del trattamento ai ciechi civili nati dal 1° gennaio 1930 in poi si veda a [pagina 387](#).

INCREMENTO

(art. 38 L. 448/2001; art. 39 L. 289/2002; art. 5, comma 5, L. 127/2007)

L'importo della maggiorazione sociale della pensione (MSP) istituita con legge 140/85, ridisciplinata dall'art. 1 della legge 544/88 e già aumentato nel 2001; l'importo dell'aumento della pensione sociale (APS), anch'esso istituito con la legge 140/85, ridisciplinato con l'art. 2 della legge 544/88 ed aumentato nel 2001; l'importo della maggiorazione dell'assegno sociale (MAS), istituita con l'art. 70, comma 1, della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2002 sono stati incrementati di una somma variabile, tale da "garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese" (art. 38, comma 1, L. 448/2001), limite aumentato a 580 euro con l'art. 5, comma 5, della legge 127/2007. Il limite è soggetto a regolare perequazione annuale.

I medesimi benefici sono garantiti anche ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi della legge 381/70 (sordomuti) e della legge 118/71 (mutilati e invalidi civili) nonché ai ciechi civili titolari di pensione (art. 38, comma 2, L. 448/2001). Il fatto che l'incremento non sia stato cristallizzato in un importo definito, ma agisca "a concorrenza" del limite, indipendentemente dal livello della prestazione che concorre ad incrementare, e il fatto che esso riguardi per legge pressoché tutti i trattamenti assistenziali esistenti, permettono la sostanziale perequazione dei trattamenti economici di tipo assistenziale, realizzando il superamento delle differenze, piccole o grandi, imputabili alla lenta e contraddittoria formazione del "parco" trattamenti assistenziali nel nostro Paese. Se questo apre diversi grandi problemi di principio, nei confronti di pensionati che hanno contribuito al finanziamento del sistema previdenziale per anni e che vengono assorbiti tra coloro che risultano a carico della fiscalità generale, tuttavia, almeno nel campo dei disabili anziani, costituisce un'opera di razionalizzazione di cui si sentiva il bisogno.

L'incremento spetta ai soggetti con almeno 70 anni di età, con due eccezioni:

1. in presenza di contribuzione previdenziale, anche non utilizzata per la liquidazione della pensione, il limite di età può scendere fino a 65 anni, in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione fatta valere. Poiché spezzoni di almeno 2 anni e mezzo di contribuzione sono arrotondati per eccesso, il limite di età può abbassarsi di un anno in presenza di 2 anni e mezzo di contribuzione, di due anni in presenza di 7 anni e mezzo di contribuzione, e così via. Per altri dettagli sulla contribuzione da considerare si veda l'apposita scheda di approfondimento in questo stesso manuale;
2. gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti e i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge 222/84, hanno diritto all'incremento all'età di 60 anni.
L'incremento spetta ai soggetti che:
 - a. non possiedano redditi propri per un importo annuo pari o superiore all'importo annuo del limite;
 - b. non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'importo del limite di cui al punto a) più l'ammontare annuo dell'assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In pratica, qualunque sia la prestazione — base percepita dal richiedente, la maggiorazione può essere corrisposta fino a concorrenza del limite vigente se il soggetto stesso non possiede altri redditi ed il suo coniuge non abbia niente di più che l'assegno sociale o reddito equivalente. In caso contrario, *"l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi"* (art. 38, comma 5, lettera c, della L. 448/2001) o non spetta affatto.

Con la legge 289/2002, per mantenere inalterato l'importo di tale incremento, tale limite viene aumentato di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di MSP continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di trattamenti di importo inferiore, come le persone disabili, percepiscono ogni anno di più.

Di fatto, questa nuova prestazione assorbe l'importo delle maggiorazioni sociali a partire dall'età a cui è concesso. Poiché i titolari di APS hanno superato tutti l'età massima richiesta (70 anni), si può affermare che l'incremento di cui alla legge finanziaria per il 2002 ha soppiantato completamente la normativa dell'aumento della pensione sociale e delle maggiorazioni comunque denominate spettanti ai disabili nati prima del 1° gennaio 1931. In ogni caso, per non creare soluzioni di continuità nel diritto, l'INPS ha assunto che, a partire dal 2002, le condizioni reddituali richieste per il diritto all'incremento, in quanto più favorevoli (non si computa il reddito della casa di abitazione), si applichino anche alle maggiorazioni eventualmente spettanti prima della data di compimento dei 70 anni di età.

L'importo della quota di incremento

Nelle tabelle seguenti si riporta la quota di incremento nell'importo massimo spettante nell'anno in corso alle diverse categorie di disabili e, per ciascuna, alle diverse età, considerando come dato di partenza l'importo complessivo del trattamento economico spettante a quella determinata età. Nel far questo, si è tenuto conto solo dei trattamenti che potrebbero continuare a spettare anche in mancanza del diritto all'incremento, in quanto condizionati da norme reddituali più favorevoli, senza riportare le maggiorazioni spettanti in base a condizioni assimilabili a quelle stabilite per l'incremento e quindi da esso assorbite di fatto. Unica eccezione, invalidi civili parziali e ciechi parziali che conseguono il diritto all'incremento 5 anni dopo il conseguimento delle maggiorazioni stesse. In questi casi, come dato di partenza si è indicato un importo composto da trattamento-base, aumento e maggiorazione (che può essere costituita da APS, MAS o nuovo aumento per i ciechi civili). Le categorie di disabilità, le condizioni specifiche e i trattamenti sono contrassegnati con i codici utilizzati nella tabella 3 all'inizio di questo capitolo.

importo mensile dell'incremento in funzione dei trattamenti base e relativi aumenti e mag

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>1c, 7c, 4c - invalidi civili totali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti età 60-64</i>			
trattamenti:	pensione A	maggiorazione F	totale parziale	
	279,75	10,33	289,80	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Pensione sociale sostitutiva</i>			
trattamenti:	PS sostitutiva G	aumento PS sost. H	totale parziale	
	286,09	83,17	369,26	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Assegno sociale sostitutivo</i>			
trattamenti:	AS sostitutivo G	aumento AS sost. H	totale parziale	
	364,89	83,17	448,06	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Pensione sociale sostitutiva e APS</i>			
trattamenti:	PS sostitutiva G	aumento PS sost. H	totale parziale	
	286,09	83,17	369,26	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Assegno sociale sostitutivo e MAS</i>			
trattamenti:	AS sostitutivo G	aumento AS sost. H	totale parziale	
	364,89	83,17	448,06	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>3c - ciechi civili assoluti non ricoverati età 60-64</i>			
trattamenti:	pensione B	maggiorazione F	totale parziale	
	302,23	10,33	312,56	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>4c, 1c, 7c - ciechi assoluti ricoverati, invalidi civili totali e sordomuti età 60-64</i>			
trattamenti:	pensione A	maggiorazione F	totale parziale	
	279,47	10,33	289,80	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati prima del 1931</i>			
trattamenti:	pensione B	aumento I	totale parziale	
	302,23	54,57	356,80	

giorazioni

			incremento N	TOTALE
			<i>348,53</i>	<i>638,33</i>

			incremento N	TOTALE
			<i>269,07</i>	<i>638,33</i>

			incremento N	TOTALE
			<i>190,27</i>	<i>638,33</i>

	APS L	totale parziale	incremento N	TOTALE
	<i>85,22</i>	<i>454,48</i>	<i>183,85</i>	<i>638,33</i>

	MAS L	totale parziale	incremento N	TOTALE
	<i>12,92</i>	<i>460,98</i>	<i>177,35</i>	<i>638,33</i>

			incremento N	TOTALE
			<i>325,77</i>	<i>638,33</i>

			incremento N	TOTALE
			<i>348,53</i>	<i>638,33</i>

	nuovo aumento M	totale parziale	incremento N	TOTALE
	<i>12,92</i>	<i>369,72</i>	<i>268,61</i>	<i>638,33</i>

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati dopo il 1930 con almeno 65 anni di età</i>			
trattamenti:	pensione B	aumento I	totale parziale	
	279,47	70,72	350,19	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>4de - ciechi civili assoluti ricoverati con almeno 65 anni di età (data di nascita inin)</i>			
trattamenti:	pensione A	aumento I	totale parziale	
	279,47	70,72	350,19	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>5e - ciechi civili parziali 1/20 con almeno 70 anni di età (data di nascita ininfluente)</i>			
trattamenti:	pensione A	aumento I	totale parziale	
	279,47	70,72	350,19	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>5e - ciechi civili parziali 1/10 con almeno 70 anni di età (data di nascita ininfluente)</i>			
trattamenti:	assegno a vita E	aumento I	totale parziale	
	207,41	70,72	278,13	

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

Tipo di reddito influente sul diritto all'incremento

Le caratteristiche del reddito influente sul diritto all'incremento sono le stesse che sono state in vigore per la maggiorazione sociale della pensione, la maggiorazione dell'assegno sociale e l'aumento della pensione sociale fino al 2001, con l'unica eccezione costituita dall'esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal 2002, peraltro, del reddito della casa di abitazione non si tiene più conto neanche per il diritto alle maggiorazioni citate alle fasce di età che non danno ancora luogo all'incremento del loro importo.

Quindi, stando alla normativa che regola il diritto a queste tre prestazioni, e che ora è identica in tutti i casi, sono influenti i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili all'IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale ed anche degli oneri deducibili. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;

	nuovo aumento M	totale parziale	incremento N	TOTALE
	12,92	363,11	275,22	638,33

fluente)

	nuovo aumento M	totale parziale	incremento N	TOTALE
	12,92	363,11	275,22	638,33

	nuovo aumento M	totale parziale	incremento N	TOTALE
	12,92	363,11	275,22	638,33

	nuovo aumento M	totale parziale	incremento N	TOTALE
	12,92	291,05	347,28	638,33

- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'[articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), per i titolari di pensioni al minimo, cosiddetti "incapienti".

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Il periodo di riferimento del reddito influente

Per il periodo nel quale va ricercato il reddito influente sull' incremento si veda a [pagina 387](#).

**I trattamenti
per invalidità
civile
e di guerra**

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

(L. 18/80; L. 392/84; art. 1 L. 508/88; L. 289/90; L. 429/91)

Spetta ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche a causa della loro inabilità.

Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Dal 1° marzo 1991, la legge 429/91 consente alle persone affette da più minorazioni, che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità.

Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. È erogata per 12 mensilità.

A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili è stabilito in L. 539.000 mensili. L'importo iniziale è perequato annualmente.

Importo dell'indennità di accompagnamento

Anno	mensile		annuo (12 mensilità)	
2006	€	450,78	€	5.409,36
2007	€	457,66	€	5.491,92
2008	€	465,09	€	5.581,08
2009	€	472,04	€	5.664,48
2010	€	480,47	€	5.765,64
2011	€	487,39	€	5.848,68
2012	€	492,97	€	5.915,64
2013	€	499,27	€	5.991,24
2014	€	504,07	€	6.048,84
2015	€	507,49	€	6.089,88
2016	€	512,34	€	6.148,08

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI

(L. 406/68; L. 382/70; L. 682/79; L. 165/83; L. 508/88; L. 289/90; L. 429/91)

L'indennità spetta ai cittadini riconosciuti ciechi civili assoluti.

Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. È erogata per 12 mensilità.

La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1° marzo 1991.

La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall'[articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342](#), mediante l'applicazione dell'indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.

A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti è stabilito in L. 588.000 mensili. L'importo iniziale è perequato annualmente.

Importo dell'indennità di accompagnamento

Anno	mensile		annuo (12 mensilità)	
2006	€	689,56	€	8.274,72
2007	€	710,32	€	8.523,84
2008	€	733,41	€	8.800,92
2009	€	755,71	€	9.068,52
2010	€	783,60	€	9.403,20
2011	€	807,35	€	9.688,20
2012	€	827,05	€	9.924,60
2013	€	846,16	€	10.153,92
2014	€	863,85	€	10.366,20
2015	€	880,70	€	10.568,40
2016	€	899,38	€	10.792,56

INDENNITA' SPECIALE

(art. 3 L. 508/88; L. 289/90; L. 131/2001; art. 39, c.6, L. 289/2002)

A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.

L'importo iniziale è perequato annualmente. Dal 1° gennaio 2002 l'importo è stato elevato a 215.730 lire mensili con la legge 131/2001: l'aumento ha assorbito lo scatto di perequazione relativo al 2002. La perequazione riprende a decorrere dal 1° gennaio 2003 con le modalità stabilite nell'art. 3, comma 4, della legge 508/88. Dal 1° gennaio 2004, inoltre, con la legge finanziaria per il 2003, l'indennità aumenta di 41 euro per 12 mensilità.

L'indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari.

Importo dell'indennità speciale

Anno	mensile		annuo (12 mensilità)	
2006	€	164,96	€	1.979,52
2007	€	168,70	€	2.024,40
2008	€	176,00	€	2.112,00
2009	€	180,11	€	2.161,32
2010	€	185,25	€	2.223,00
2011	€	189,63	€	2.275,56
2012	€	193,26	€	2.319,12
2013	€	196,78	€	2.361,41
2014	€	200,04	€	2.400,51
2015	€	203,15	€	2.437,84
2016	€	206,67	€	2.480,04

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE

(art. 4 L. 508/88; DM sanità del 5.2.1992; art. 80, c. 17, L. 289/2002)

A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità. L'importo iniziale è perequato annualmente. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con la legge finanziaria per il 2003, l'indennità è stata aumentata di 41 euro per 12 mensilità.

L'indennità può essere richiesta anche prima dei 18 e dopo i 65 anni.

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

I beneficiari dell'indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

Per la sua erogazione si prescinde dal reddito, sia personale che familiare.

Importo dell'indennità di comunicazione

Anno	mensile		annuo (12 mensilità)	
2006	€	226,53	€	2.718,36
2007	€	229,64	€	2.755,68
2008	€	233,00	€	2.796,00
2009	€	236,15	€	2.833,80
2010	€	239,97	€	2.879,64
2011	€	243,10	€	2.917,20
2012	€	245,63	€	2.947,56
2013	€	249,04	€	2.988,48
2014	€	251,22	€	3.014,64
2015	€	253,26	€	3.039,12
2016	€	254,39	€	3.052,68

Le pensioni di guerra

Sono prestazioni di carattere risarcitorio erogate a tutti i cittadini che hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata una definitiva perdita o menomazione della capacità lavorativa. Sono pertanto previsti trattamenti diretti e trattamenti-indiretti, la cui misura varia a seconda del grado della menomazione e di reversibilità.

Accanto ai trattamenti pensionistici sono previsti, inoltre, indennità, assegni, aumenti di integrazione o di maggiorazione. Tutta la disciplina è contenuta nel **DPR del 23 dicembre 1978, n. 915**.

La perequazione degli importi e dei limiti di reddito avviene in base alle variazioni dell'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, secondo l'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.160 e la **legge 10 ottobre 1989, n. 342**.

Le pensioni di guerra dirette

Il trattamento pensionistico diretto viene liquidato in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata una definitiva perdita o menomazione della capacità lavorativa. Il termine per la presentazione di prime domande per infermità contratte a causa di eventi bellici verificatosi anteriormente al 31 gennaio 1979 è attualmente chiuso. Per le infermità contratte a causa di eventi successivi al 1° febbraio 1979 (ad esempio scoppio di un ordigno di provenienza bellica) l'istanza deve essere presentata entro cinque anni dalla data dell'evento stesso.

Coloro che già percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento, corredata da adeguata certificazione medica, indirizzata alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.

I trattamenti di guerra si suddividono in otto categorie di pensione, d'importo economico differente a seconda della gravità della infermità pensionata. Nel caso in cui il grado di invalidità non rientri in nessuna delle categorie può essere concessa una indennità *tantum*.

Ai pensionati appartenenti alla prima categoria **tabella E** che hanno riportato menomazioni gravissime spettano anche:

- L'assegno di super invalidità
- L'indennità di assistenza e accompagnamento

Classificazioni delle infermità:

A seconda della gravità delle menomazioni, sono previste:

- **La tabella B**, che comprende alcune infermità di grado più lieve;
- **La tabella A**, che suddivide le infermità in otto categorie, di importo economico differente a seconda della loro gravità;
- **La tabella E**, nella quale sono elencate le infermità più gravi, che danno diritto ad un assegno di super invalidità in aggiunta al trattamento.

Le pensioni di guerra indirette

Il trattamento pensionistico di guerra indiretto **tabella G** spetta al coniuge superstite, agli orfani: minori di 21 anni, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche:

- del militare o civile morto per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra;
- del titolare di pensione di guerra di 1° categoria;
- del titolare di pensione di guerra dalla 2° alla 8° categoria morto per aggravamento o complicità dell'infermità che determinarono l'invalidità di guerra. La decisione circa la sussistenza dell'interdipendenza della morte dalle infermità pensionate spetta alla commissione medica di verifica, territorialmente competente.

La pensione di guerra indiretta nella misura della **tabella M** spetta:

- al padre, purché 58enne o inabile a proficuo lavoro e in disagiate condizioni economiche;
- alla madre vedova e in disagiate condizioni economiche (e, se risposata, purché il marito sia inabile a proficuo lavoro);
- ad altri soggetti equiparati o assimilati per legge ai genitori (adottanti, affilianti e chi ha provveduto al mantenimento e all'educazione del dante causa).

Se anche la vedova o gli orfani fruiscono di pensione, al genitore spetta un trattamento d'importo ridotto **tabella S**.

Per il genitore che ha perduto più figli o l'unico figlio a causa della guerra, è prevista una pensione di guerra d'importo maggiorato, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

La reversibilità sulle pensioni di guerra

La pensione di reversibilità **tabella N** spetta al coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiori inabili in disagiate condizioni economiche, del titolare di pensione di guerra dalla 2° alla 8° categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra.

Il coniuge superstite ha diritto alla reversibilità a condizione che non sia separato legalmente per sua colpa. Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto al trattamento di reversibilità.

Gli orfani maggiorenni hanno diritto alla reversibilità a condizione che siano dichiarati inabili a qualsiasi proficuo lavoro dalla competente Commissione medica di verifica e che siano provvisti di un reddito imponibile inferiore al limite stabilito annualmente dalla legge.

Per ottenere la reversibilità di guerra al pari delle pensioni dirette e indirette occorre presentare apposita domanda alla Ragioneria territoriale dello Stato competente.

La domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data di insorgenza del diritto. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.

Le pensioni di guerra di reversibilità e indirette possono essere revocate perché vengono meno le condizioni economiche (reddito) previste dalla legge o perché

Le pensioni di guerra

viene meno il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro. Per chiedere il ripristino di questi trattamenti pensionistici gli interessati devono:

- presentare domanda alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, chiedendo anche gli eventuali assegni accessori;
- allegare alla domanda la certificazione che prova la presenza dei requisiti necessari per fruire di nuovo del trattamento pensionistico.

A seguito della domanda di ripristino, la Ragioneria territoriale dello Stato verificherà, comunque, la sussistenza di tutti i requisiti, compreso, se previsto, quello concernente l'inabilità a proficuo lavoro, da accertare da parte della Commissione competente per territorio.

Assegni accessori

Gli assegni accessori vengono liquidati su domanda degli interessati.

Per il coniuge superstite è previsto un aumento di integrazione, qualora conviva con orfani minorenni, o studenti universitari o maggiorenni inabili in possesso dei requisiti economici di legge.

Al coniuge superstite e agli orfani è attribuito un assegno di maggiorazione nel momento in cui questi si trovino in condizioni tali da non superare i limiti di reddito previsti dalla legge.

Inoltre al coniuge superstite del pensionato di 1ª categoria spetta un assegno supplementare, se ha convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.

La legge prevede un assegno a titolo di indennità speciale annua in favore al coniuge superstite, agli orfani e al genitore, qualora non svolgano attività lavorativa e si trovino nelle condizioni economiche previste dalla legge.

L'assegno accessorio viene liquidato d'ufficio agli orfani, quando l'aumento dell'integrazione deve essere ripartito tra più aventi diritto.

TRATTAMENTI TABELLARI AI PENSIONATI DI GUERRA

Legge 10 ottobre 1989, n. 342

PENSIONI DIRETTE - Tabella C

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità	644,63	7.735,61	658,30	7.899,60
2ª categoria	580,06	6.960,67	592,35	7.108,24
3ª categoria	514,80	6.177,55	525,71	6.308,51
4ª categoria	451,90	5.422,82	461,48	5.537,78
5ª categoria	387,32	4.647,88	395,53	4.746,42
6ª categoria	322,86	3.874,30	329,70	3.956,44
7ª categoria	258,20	3.098,39	263,67	3.164,08
8ª categoria	193,62	2.323,44	197,72	2.372,70

Tabella F
Assegno per cumulo di infermità

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A -A/bis-B	2.464,99	29.579,90	2.517,25	30.206,99
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lett. A e A/bis e l'altra nelle lettere C-D-E	1.877,35	22.528,15	1.917,15	23.005,75
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lett. B e l'altra nelle lettere C-D-E	1.032,66	12.391,96	1.054,56	12.654,67
Per due superinvalidità contemplate nella tab. E	775,54	9.306,46	791,98	9.503,76
Per una seconda infermità della 1ª categ.tab.A	587,73	7.052,72	600,19	7.202,24
Per una seconda infermità della 2ª categ.tab.A	529,09	6.349,04	540,30	6.483,64
Per una seconda infermità della 3ª categ.tab.A	470,10	5.641,22	480,07	5.760,81
Per una seconda infermità della 4ª categ.tab.A	411,45	4.937,40	420,17	5.042,07
Per una seconda infermità della 5ª categ.tab.A	352,72	4.232,60	360,19	4.322,33
Per una seconda infermità della 6ª categ.tab.A	293,81	3.525,75	300,04	3.600,50
Per una seconda infermità della 7ª categ.tab.A	234,99	2.819,89	239,97	2.879,67
Per una seconda infermità della 8ª categ.tab.A	176,36	2.116,32	180,10	2.161,19

Tabella E
Assegno di superinvalidità

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Lettera A	1.858,18	22.298,21	1.897,58	22.770,93
Lettera A/bis	1.672,34	20.068,07	1.707,79	20.493,51
Lettera B	1.486,49	17.837,87	1.518,00	18.216,03
Lettera C	1.300,64	15.607,69	1.328,21	15.938,57
Lettera D	1.114,89	13.378,69	1.138,53	13.662,32
Lettera E	929,04	11.148,50	948,74	11.384,85
Lettera F	743,19	8.918,32	758,95	9.107,39
Lettera G	557,45	6.689,36	569,26	6.831,17
Lettera H	371,60	4.459,16	379,47	4.553,69
Assegno integrativo di 1ª categoria	185,80	2.229,60	189,74	2.276,87

Indennità di assistenza e di accompagnamento

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Lettera A	880,62	10.567,45	899,29	10.791,48
Lettera A/bis	768,25	9.218,98	784,54	9.414,42
Lettera B	678,81	8.145,74	693,20	8.318,43
Lettera C	596,25	7.155,03	608,89	7.306,72
Lettera D	504,52	6.054,25	515,22	6.182,60
Lettera E	417,38	5.008,52	426,23	5.114,70
Lettera F	327,94	3.935,28	334,89	4.018,71
Lettera G	240,79	2.889,52	245,90	2.950,78
Lettera H	158,24	1.898,84	161,59	1.939,10

Integrazione all'indennità di assistenza e accompagnamento**Indennità di accompagnamento aggiuntiva****Ulteriore integrazione art. 2, c. 2 e 3, L. 422/90, da conglobare nell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 3 L. 236/2000**

Art. 3 L. 656/86	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
A n.1 - Ciechi con mancanza dei due arti inferiori o sordità bilaterale con 1 ^a integrazione	3.236,25	38.834,96	3.304,86	39.658,26
Idem con 1 ^a e 2 ^a integrazione	6.472,49	77.669,88	6.609,71	79.316,48
Idem con 1 ^a integrazione e ulteriore importo di 1 ^a integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	3.532,49	42.389,84	3.607,38	43.288,50
Idem con 1 ^a e 2 ^a integrazione e ulteriori importi di 1 ^a e 2 ^a integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	7.064,97	84.779,62	7.214,75	86.576,95
A n. 2 - Perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle mani e dei piedi insieme, con 1 ^a integrazione	3.236,25	38.834,96	3.304,86	39.658,26
Idem con 1 ^a e 2 ^a integrazione	6.472,49	77.669,88	6.609,71	79.316,48
Art. 8 L. 656/86				
A n.1 - Ciechi con perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani (A/bis n.1), con indennità aggiuntiva	3.236,25	38.834,96	3.304,86	39.658,26
Idem con indennità aggiuntiva e 1 ^a integrazione	6.472,49	77.669,88	6.609,71	79.316,48
Idem con indennità aggiuntiva e 1 ^a e 2 ^a integrazione	9.708,74	116.504,86	9.914,56	118.974,76

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Idem con indennità aggiuntiva e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	3.532,49	42.389,84	3.607,38	43.288,50
Idem con indennità aggiuntiva, 1ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422 (*)	7.064,97	84.779,62	7.214,75	86.576,95
Idem con indennità aggiuntiva, 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª, 2ª e 3ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	10.597,46	127.169,47	10.822,12	129.865,46
A n. 1 - Ciechi con disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione dell'apparecchio di protesi (A/bis n. 2), con indennità aggiuntiva	3.236,25	38.834,96	3.304,86	39.658,26
Idem con indennità aggiuntiva e 1ª integrazione	6.472,49	77.669,88	6.609,71	79.316,48
Idem con indennità aggiuntiva e 1ª e 2ª integrazione	9.708,74	116.504,86	9.914,56	118.974,76
Idem con indennità aggiuntiva e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422/90 (*)	3.532,49	42.389,84	3.607,38	43.288,50

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Idem con indennità aggiuntiva, 1ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422/90 (*)	7.064,97	84.779,62	7.214,75	86.576,95
Idem con indennità aggiuntiva, 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª, 2ª e 3ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422/90 (*)	10.597,46	127.169,47	10.822,12	129.865,46
A n. 2 - Perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore della gamba e degli avambracci, con indennità aggiuntiva	3.236,25	38.834,96	3.304,86	39.658,26
Idem con indennità aggiuntiva e 1ª integrazione	6.472,49	77.669,88	6.609,71	79.316,48
Idem con indennità aggiuntiva e 1ª e 2ª integrazione	9.708,74	116.504,86	9.914,56	118.974,76
Art. 3 L. 656/86				
A nn. 1-3-4 (comma 2° e 3°) con 1ª integrazione	2.157,50	25.889,94	2.203,23	26.438,81
Idem con 1ª e 2ª integrazione	4.315,00	51.779,95	4.406,47	52.877,68
A n. 1 - Ciechi con perdita funzionale dei due arti inferiori fino al limite della perdita dei due piedi, con 1ª integrazione	2.157,50	25.889,94	2.203,23	26.438,81
Idem con 1ª e 2ª integrazione	4.315,00	51.779,95	4.406,47	52.877,68

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Idem con 1 ^a integrazione e ulteriore importo di 1 ^a integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	2.453,74	29.444,83	2.505,76	30.069,06
Idem con 1 ^a e 2 ^a integrazione e ulteriori importi di 1 ^a e 2 ^a integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	4.907,47	58.889,68	5.011,51	60.138,14
A n.1 - Ciechi con perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede con 1 ^a integrazione (**)	2.157,50	25.889,94	2.203,23	26.438,81
Idem con 1 ^a e 2 ^a integrazione	4.315,00	51.779,95	4.406,47	52.877,68
Idem con 1 ^a integrazione e ulteriore importo di 1 ^a integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	2.305,62	27.667,39	2.354,49	28.253,94
Idem con 1 ^a e 2 ^a integrazione e ulteriori importi di 1 ^a e 2 ^a integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	4.611,23	55.334,79	4.708,99	56.507,89
A/bis n.1 con 1 ^a integrazione	1.437,94	17.255,23	1.468,42	17.621,04
Idem con 1 ^a e 2 ^a integrazione	2.875,87	34.510,47	2.936,84	35.242,09
A/bis n. 2 con 1 ^a integrazione	718,37	8.620,49	733,60	8.803,24

**Assegno per cumulo art. 17 DPR 23.12.1978, n. 915
(cumuli di II categoria)**

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
2/10	50,08	600,90	51,14	613,64
3/10	75,11	901,35	76,70	920,46
5/10	125,19	1.502,26	127,84	1.534,11

**Assegno di incollocabilità o compensativo
art. 20 DPR 23.12.1978, n. 915**

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
1ª categoria	185,80	2.229,60	189,74	2.276,87
2ª categoria	436,18	5.234,10	445,42	5.345,06
3ª categoria	501,44	6.017,26	512,07	6.144,83
4ª categoria	564,32	6.771,89	576,29	6.915,45
5ª categoria	628,91	7.546,92	642,24	7.706,91
6ª categoria	693,37	8.320,47	708,07	8.496,86
7ª categoria	758,03	9.096,39	774,10	9.289,23
8ª categoria	822,61	9.871,32	840,05	10.080,59

* Beneficio da concedere a domanda degli interessati e con provvedimento dell'amministr. centrale (art. 2, c. 4, L. 422/90)

** Le altre invalidità previste dall'art. 2, c. 2, della L. 422/90 risultano assorbite da quelle indicate nei punti precedenti

PENSIONI INDIRETTE

Tabella G (anno 2003 così come modificato dalla L. 234/2003)

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Vedove ed orfani	365,90	4.390,76	373,65	4.483,84
Vedove grandi invalidi	365,90	4.390,76	373,65	4.483,84

**Assegno supplementare
alle vedove di grandi invalidi**

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Lettera A	929,09	11.149,12	948,79	11.385,48
Lettera A/bis	836,17	10.034,03	853,90	10.246,75
Lettera B	743,25	8.918,94	759,00	9.108,02
Lettera C	650,32	7.803,85	664,11	7.969,29
Lettera D	557,45	6.689,36	569,26	6.831,17
Lettera E	464,52	5.574,25	474,37	5.692,42
Lettera F	371,60	4.459,16	379,47	4.553,69
Lettera G	278,80	3.345,56	284,71	3.416,49
Lettera H e incollocabilità	185,80	2.229,60	189,74	2.276,87
1ª categoria senza superinvalidità	92,90	1.114,77	94,87	1.138,40

Assegno di maggiorazione

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
	90,59	1.087,04	92,51	1.110,09

**Tabella N
Riversibilità vedove ed orfani**

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
2ª categoria	212,93	2.555,21	217,45	2.609,38
3ª categoria	188,15	2.257,84	192,14	2.305,71
4ª categoria	165,15	1.981,81	168,65	2.023,82
5ª categoria	141,65	1.699,75	144,65	1.735,78
6ª categoria	117,98	1.415,81	120,49	1.445,83
7ª categoria	108,34	1.300,04	110,63	1.327,60
8ª categoria	105,40	1.264,75	107,63	1.291,56

Tabella M**Genitori che abbiano perduto uno o più figli**

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Per 1 figlio caduto	176,41	2.116,90	180,15	2.161,78
Per 2 figli caduti	335,18	4.022,16	342,29	4.107,43
Per 3 figli caduti	493,95	5.927,39	504,42	6.053,05
Per 4 figli caduti	652,72	7.832,58	666,55	7.998,63
Per 5 figli caduti	811,48	9.737,81	828,69	9.944,25
Per 6 figli caduti	970,26	11.643,07	990,83	11.889,90
Per 7 figli caduti	1.129,02	13.548,25	1.152,96	13.835,47
Per 8 figli caduti	1.287,79	15.453,51	1.315,09	15.781,12

Genitori rimasti totalmente privi di prole

Per 1 figlio caduto	264,62	3.175,38	270,22	3.242,70
Per 2 figli caduti	423,38	5.080,58	432,36	5.188,29
Per 3 figli caduti	582,15	6.985,82	594,49	7.133,92
Per 4 figli caduti	740,92	8.891,06	756,63	9.079,55
Per 5 figli caduti	899,69	10.796,30	918,77	11.025,18
Per 6 figli caduti	1.058,46	12.701,50	1.080,90	12.970,77
Per 7 figli caduti	1.217,23	14.606,74	1.243,03	14.916,40
Per 8 figli caduti	1.376,00	16.511,96	1.405,17	16.862,01

Tabella S**Genitori che abbiano perduto uno o più figli**

Per 1 figlio caduto	173,13	2.077,55	176,80	2.121,59
Per 2 figli caduti	328,95	3.947,34	335,92	4.031,02
Per 3 figli caduti	484,76	5.817,12	495,04	5.940,44
Per 4 figli caduti	640,58	7.686,93	654,16	7.849,89
Per 5 figli caduti	796,40	9.556,76	813,28	9.759,36
Per 6 figli caduti	952,21	11.426,54	972,40	11.668,78
Per 7 figli caduti	1.108,03	13.296,33	1.131,52	13.578,21
Per 8 figli caduti	1.263,84	15.166,10	1.290,64	15.487,62

Genitori rimasti totalmente privi di prole

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Per 1 figlio caduto	259,70	3.116,35	265,20	3.182,42
Per 2 figli caduti	415,51	4.986,10	424,32	5.091,81
Per 3 figli caduti	571,33	6.855,91	583,44	7.001,26
Per 4 figli caduti	727,14	8.725,72	742,56	8.910,71
Per 5 figli caduti	882,96	10.595,51	901,68	10.820,13
Per 6 figli caduti	1.038,78	12.465,30	1.060,80	12.729,56
Per 7 figli caduti	1.194,59	14.335,11	1.219,92	14.639,01
Per 8 figli caduti	1.350,41	16.204,91	1.379,04	16.548,45

MEDAGLIE	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Medaglia d'oro	417,24	5.006,84	426,08	5.112,99
Medaglia d'argento	74,17	890,08	75,75	908,95
Medaglia di bronzo	23,18	278,16	23,67	284,06
Croce di guerra	13,91	166,87	14,20	170,41

LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO AI TRATTAMENTI TABELLARI DI GUERRA

Legge 10 ottobre 1989, n. 342 e art. 2 L. 236/2000

	2015		2016	
	mensile	annuo	mensile	annuo
	-	16.370,16	-	16.717,21

Indennizzi e indennità per particolari categorie

INDENNIZZO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO

Nel 2004 è stato istituito un complesso di provvedimenti economici ed assistenziali a favore di vittime di atti terroristici. I provvedimenti consistevano in accredito di contribuzione figurativa ai lavoratori, aumento dei trattamenti in pagamento a pensionati, ecc. (*art. 5, c. 3, L. 206/2004*).

Oggi, con la legge di stabilità per il 2014, è stato riconosciuto uno speciale assegno vitalizio non reversibile, d'importo pari a € 1.033,00 mensili rivalutabili, a chi subisca o abbia subito un'invaldità permanente non inferiore al 50% per effetto di ferite o lesioni causate da atti di terrorismo e stragi di tale matrice. Lo speciale assegno viene riconosciuto anche al coniuge ed ai figli del soggetto (*art. 1, commi 494-495, L. 147/2013*).

La nuova legge prevede inoltre che l'assegno spetti al coniuge anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e ai figli anche se siano nati dopo.

Il diritto all'assegno vitalizio non spetta qualora sia stato riconosciuto al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedenti matrimoni e viventi al momento dell'evento.

L'assegno non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

All'onere di spesa si provvederà mediante la riduzione, per gli anni dal 2014 al 2023, del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" di cui al DL 282/2004, convertito in legge 307/2004.

Il Ministero dell'Interno dovrà monitorare gli oneri di spesa e, qualora si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministero dell'Economia, con propri decreti, utilizzerà una quota parte delle entrate del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive".

INDENNIZZO PER DANNI DA TRASFUSIONE E VACCINAZIONE OBBLIGATORIA

La legge 210 del 1992 ha previsto un indennizzo per tutti coloro che, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente. L'indennizzo spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione

Indennizzi e indennità per particolari categorie

contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. Tale indennizzo spetta anche a coloro che presentino danni irreversibili provocati da epatiti post-trasfusionali.

L'indennizzo, cumulabile con altro indennizzo percepito a qualsiasi titolo, consiste in un assegno vitalizio reversibile per 15 anni uguale a quello stabilito per i militari che hanno avuto riconosciuta l'infermità per causa di servizio (*Tabella B L. 29-4-1976 n. 177*). Inoltre, l'indennizzo è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Se a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

La domanda per l'indennizzo deve essere presentata all'Asl di competenza, corredata della documentazione medica inerente il caso, entro tre anni nel caso di vaccinazioni di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV.

INDENNITÀ A FAVORE DI LAVORATORI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE

Dal 2002 i lavoratori affetti da *talassemia major* (morbo di Cooley) e drepanocitosi, con un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (*art. 39, comma 1, L. 448/2001*). Dal 2004 tale diritto è stato esteso anche ai lavoratori, in pari condizioni anagrafiche e contributive, affetti da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea (*art. 3, comma 131, L. 350/2003*).

L'Inps liquida questi trattamenti come prestazioni di categoria INVCIV con fascia, rispettivamente, 70, 71, 72 e 73.

Assegni familiari

Per alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, caratisti imbarcati) e per i pensionati ex lavoratori autonomi è prevista una prestazione che, per i primi, continua ad essere denominata "assegni familiari" mentre per i secondi è denominata "quote di maggiorazione della pensione" per carichi di famiglia. È pari a 10,21 euro mensili (una volta, 19.760 lire) per ogni familiare a carico ed è concessa in base alla normativa precedente alla legge n. 153/88 (istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare). Questo trattamento spetta, se il reddito familiare non supera determinati limiti, per i seguenti componenti del nucleo: il coniuge a carico; i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico del pensionato; i figli studenti fino a 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, e fino a 26 anni, se frequentanti l'università; i figli maggiorenni apprendisti; gli equiparati ai figli. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda "pensione ai superstiti").

La normativa regolante l'attribuzione dei trattamenti di famiglia è la stessa sia per i coltivatori diretti in attività che pensionati delle gestioni speciali. Per stabilire il diritto e la misura del trattamento di famiglia spettante è necessario in primo luogo individuare i soggetti da considerare a carico del titolare della pensione o del reddito di coltivatore diretto, in base alla tabella relativa al reddito individuale mensile. Successivamente, è necessario procedere al controllo del reddito complessivo del nucleo familiare perché dal 1 gennaio 1984 trova applicazione il disposto della legge 27.12.1983, n. 730, concernente la cessazione del pagamento delle quote di maggiorazione non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale.

1) Limiti di reddito individuale mensile per il diritto agli assegni familiari (art. 43 L. 30.4.69, n. 153 e art. 6 DL 267/72, conv. L. 11.8.1972, n. 485; art. 3 bis L. 27 luglio 1994, n. 473)

I limiti di reddito individuale di cui alla tabella seguente sono riferiti al reddito mensile assoggettabile all'IRPEF contestuale all'eventuale diritto al trattamento, comprensivo del rateo mensile di emolumenti ultramensili, e sono dati da:

- l'importo del trattamento minimo mensile di pensione INPS determinato in via previsionale alle diverse decorrenze di perequazione (art. 6, comma 18, DL 30.12.87, n. 536, conv. L. 29.12.88, n. 48; art. 24, comma 5, L. 28.2.1986, n. 41; delibera CdA INPS n. 157 del 18.7.1980)

- maggiorato di 1/12 (a titolo di rateo di tredicesima mensilità)
- ulteriormente maggiorato del 30%.

LIMITI DI REDDITO MENSILE

Anno	Importo			
	Per il coniuge, figlio o genitore ($TM+1/12$) +30%		Per la coppia di genitori [($TM+1/12$) +30%] +75%	
2010	euro	649,19	euro	1.136,08
2011	euro	658,29	euro	1.152,02
2012	euro	676,75	euro	1.184,31
2013	euro	697,73	euro	1.221,03
2014	euro	706,11	euro	1.235,69
2015	euro	707,53	euro	1.238,18
2016	euro	707,53	euro	1.238,18

Assegni familiari

2) Limiti di reddito familiare per la corresponsione del trattamento (art. 20 L. 27.12.1983, n. 730; art. 23, commi 1-4 della L. 28 febbraio 1986, n. 41)

Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi è in particolari condizioni (famiglia monoparentale in presenza di minorenni, presenza di un invalido totale) i limiti di reddito sono proporzionalmente più alti.

Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni familiari nel periodo dal 1° luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno ancora successivo (art. 6, comma 20, DL 30.12.87, n. 536, conv. L. 29.2.88, n. 48).

In dettaglio, i redditi da prendere in considerazione sono:

- redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all'estero, l'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);
- redditi di qualsiasi natura, compresi, se complessivamente superiori a 2 milioni di lire (1.032,92 euro), quelli esenti da imposta (assegni e pensioni sociali, borse di studio, assegni e pensioni agli invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi bancari e postali, vincite del Lotto, ecc.).

Sono invece esclusi:

- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione;
- assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia;
- indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- pensioni di guerra;
- rendite INAIL;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati INPS di inabilità;
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF.

Il limite di reddito originario è stato stabilito con la legge 730/83 e modificato più volte. Esso viene perequato ogni anno in ragione del tasso programmato d'inflazione. A seguito di un'interpretazione ministeriale, il tasso d'inflazione programmato da prendere a riferimento è quello contenuto nella relazione previsionale e programmatica *per l'anno precedente quello da rivalutare*.

TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO...

... per l'anno:	valevole per la perequazione limiti AF per l'anno:	Valore	Fonte
2005	2006	1,6%	Circ. INPS 2/2006
2006	2007	1,5%	Circ. INPS 12/2007
2007	2008	2,0%	Circ. INPS 6/2008
2008	2009	1,7%	Circ. INPS 2/2009
2009	2010	1,5%	Circ. INPS 2/2010
2010	2011	1,5%	Circ. INPS 1/2011
2011	2012	1,5%	Circ. INPS 25/2012
2012	2013	2,1%	Circ. INPS 150/2012
2013	2014	2,0%	Circ. INPS 182/2013
2014	2015	2,1%	Circ. INPS 181/2014
2015	2016	0,6%	Circ. INPS 211/2015

NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE BASE

Nucleo familiare composto da:	Livelli di reddito percepiti negli anni 2014 - 2015 dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell'anno 2016			
	per cessazione 1° figlio e genitori		per cessazione di tutti gli assegni o quote	
1 persona	euro	9.444,55		-
2 persone	euro	15.672,15	euro	18.769,07
3 persone	euro	20.151,44	euro	24.129,49
4 persone	euro	24.065,83	euro	28.820,24
5 persone	euro	27.983,53	euro	33.511,03
6 persone	euro	31.714,28	euro	37.979,74
7 persone ed oltre	euro	35.444,34	euro	42.447,71

RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE, CELIBE O NUBILE

Nucleo familiare composto da:	Livelli di reddito percepiti negli anni 2014 - 2015 dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell'anno 2016			
	per cessazione 1° figlio e genitori		per cessazione di tutti gli assegni o quote	
1 persona	euro	10.389,01		-
2 persone	euro	17.239,37	euro	20.645,98
3 persone	euro	22.166,58	euro	26.542,44
4 persone	euro	26.472,41	euro	31.702,26
5 persone	euro	30.781,88	euro	36.862,13
6 persone	euro	34.885,71	euro	41.777,71
7 persone ed oltre	euro	38.988,77	euro	46.692,48

NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO ATTRIBUIRSI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

Nucleo familiare composto da:	Livelli di reddito percepiti negli anni 2014 - 2015 dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell'anno 2016			
	per cessazione 1° figlio e genitori		per cessazione di tutti gli assegni o quote	
1 persona	euro	14.166,83		-
2 persone	euro	23.508,23	euro	28.153,61
3 persone	euro	30.227,16	euro	36.194,24
4 persone	euro	36.098,75	euro	43.230,36
5 persone	euro	41.975,30	euro	50.266,55
6 persone	euro	47.571,42	euro	56.969,61
7 persone ed oltre	euro	53.166,51	euro	63.671,57

RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE, CELIBE O NUBILE E TOTALMENTE INABILE O IN NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO ATTRIBUIRSI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

Nucleo familiare composto da:	Livelli di reddito percepiti negli anni 2014 - 2015 dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell'anno 2016			
	per cessazione 1° figlio e genitori		per cessazione di tutti gli assegni o quote	
1 persona	euro	15.111,28		-
2 persone	euro	25.075,44	euro	30.030,51
3 persone	euro	32.242,30	euro	38.607,18
4 persone	euro	38.505,33	euro	46.112,38
5 persone	euro	44.773,65	euro	53.617,65
6 persone	euro	50.742,85	euro	60.767,58
7 persone ed oltre	euro	56.710,94	euro	67.916,34

Assegno al nucleo familiare

È una prestazione introdotta dal *DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153* che spetta sia ai lavoratori dipendenti attivi sia ai pensionati ex lavoratori dipendenti e che, per queste categorie, ha sostituito i vecchi assegni familiari a partire dal 1988. Serve ad integrare il reddito del nucleo familiare quando inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare comprendente il titolare della pensione o il lavoratore dipendente che richiedono l'assegno.

I soggetti aventi diritto

Il nucleo familiare da considerare, sia per l'individuazione del reddito sia per la determinazione dell'importo dell'assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente o dal lavoratore dipendente che richiedono l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (a cui, in base all'*art. 1, comma 559, della L. 311/2004*, l'assegno va materialmente corrisposto); i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.

Dal 1° gennaio 2007, oltre i soggetti sopra indicati, fanno parte del nucleo familiare anche i figli ed equiparati con più di 18 anni e meno di 21, se apprendisti o studenti, a condizione che nella famiglia vi siano almeno 4 figli di età minore di 26 anni compiuti (*art.1, comma 11, lett. d, L. 296/2006*). Quest'ultima condizione è verificata indipendentemente dalla convivenza con il nucleo, dal carico fiscale, dallo stato civile o dalla qualifica di lavoratore o studente (*circ. Inps 13/2007, punto 6.1*).

L'equiparazione ai figli è disciplinata con l'*art. 38 del DPR 818/57*, che fa riferimento ai figli adottivi, agli affiliati, ai figli naturali legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati, ai figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e ai minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della *sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99*, vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni (*circ. Inps n. 195/1999 e n. 213/2000*); tuttavia, dal momento che la sentenza parla di minorenni, l'equiparazione dei nipoti a figli viene meno con il compimento del 18° anno di età, così che non entrano nel nucleo familiare, ai fini dell'assegno, i nipoti maggiorenni inabili né quelli apprendisti o studenti in caso di nucleo numeroso, né i nipoti fra i 18 e 26 anni possono rilevare ai fini della numerosità del nucleo (*circ. Inps 132/2007*). La condizione di vivenza a carico è verificata col mantenimento abituale da parte dei nonni, in presenza dell'impossibilità dei genitori di provvedervi perché sprovvisti di reddito.

In ogni caso, se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, fanno parte del nucleo familiare anche i nipoti, i fratelli e le sorelle del richiedente se sono minorenni o inabili.

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi:

- quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;
- quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile), titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.

In ambedue i casi si utilizzano le tabelle orfanili nn. 13, 16 e 19, a seconda dei casi (*circ. INPS n. 98 del 6 maggio 1998*).

In seguito a nuove disposizioni dell'INPS (*circolare 182 del 7 novembre 2000*) l'assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO (vedi capitolo "Assegni vitalizi - pensioni PSO").

Inoltre, con la legge finanziaria per il 2001, è stato stabilito che gli assegni al nucleo familiare, che spettano ai soggetti iscritti alla Gestione speciale INPS per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vengano corrisposti con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti.

I limiti di reddito

I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del 1° luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare.

Si tratta dei:

- redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all'estero, l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);
- redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo superiore a 2 milioni di lire, pari a 1.032,91 euro:
 - i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili);
 - i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT);
 - i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF (es. vincite del lotto o di altri giochi a premi).

Sono invece esclusi dal computo:

- trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni;
- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia;
- indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali;
- pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio;

Assegno al nucleo familiare

- pensioni di guerra;
- rendite INAIL;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati INPS di inabilità;
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF.

Per aver diritto all'assegno, la somma dei redditi da lavoro dipendente e da pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. A questo fine l'Inps ha stabilito (*con circolare n. 12 del 1990, al punto 4*) che, in quanto redditi da lavoro dipendente a norma dell'art. 49, comma 2, lettera a), del DPR 917/1986, sono considerati utili al raggiungimento del 70% anche:

- le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti;
- le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- gli assegni periodici corrisposti dal coniuge — ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o divorzio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c.;
- a partire dal 1.1.2001, i redditi da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (*art. 34 L. 342/2000 e circ. INPS 199/2003*).

L'importo dell'ANF

La misura dell'assegno non è soggetta a perequazione automatica, mentre i livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Sia i livelli di reddito che la misura degli assegni al nucleo familiare, come determinati nell'art. 2 della disposizione istitutiva della prestazione, sono stati successivamente modificati in diverse occasioni:

- nel 1994 fu aumentato l'importo mensile dell'assegno per i nuclei familiari con 2 o più figli nella misura di 20.000 lire per ogni figlio oltre il primo;
- nel 1995 fu disposto un aumento di 84.000 lire per ogni figlio dal terzo in poi, originariamente solo in via provvisoria;
- nel 1996, a titolo di restituzione delle somme trattenute in misura distorta per effetto del cosiddetto "drenaggio fiscale" che aveva colpito, negli anni passati, i nuclei familiari che vivono di lavoro dipendente, è stato confermato l'aumento sopra indicato ed è stato disposto l'aumento dell'importo mensile in misura va-

riabile, a seconda della composizione del nucleo, solo per i nuclei con figli minorenni;

- nel 1997 sono stati aumentati del 20% gli importi mensili dell'assegno, vigenti al 31.12.1996, per tutti; è stato aumentato il valore delle fasce di reddito per aumentare del 20% il numero dei beneficiari di questa prestazione ed è stato ulteriormente aumentato, del 25%, l'importo dell'assegno per i nuclei familiari comprendenti soggetti inabili;
- nel 1998, sempre in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, gli importi e i limiti di reddito vigenti al 31.12.97 per i nuclei familiari con figli sono stati ulteriormente aumentati in varia misura, con particolare riferimento ai nuclei con più figli, ai nuclei monoparentali e a quelli in cui sono presenti soggetti portatori di handicap;
- nel 2007, nell'ambito di una manovra generale di redistribuzione del reddito da pensione e da lavoro dipendente, attuata con legge finanziaria sul versante fiscale e su quello dei trattamenti di famiglia, sono stati portati da 56 – 58 mila euro a 86 – 95 mila i limiti di reddito nelle situazioni mono e biparentali con figli minori, senza soggetti inabili, introducendo il passo di 100 euro per uno scaglionamento più fine dell'importo spettante, anch'esso potenziato; sono stati inoltre aumentati del 15% gli importi di tutte le altre situazioni familiari con figli, mentre sono rimaste soggette alla precedente disciplina le situazioni senza figli tranne per il fatto che, anche per queste, la rivalutazione dei limiti di reddito prevista per luglio 2007 è stata rinviata al 1° luglio 2008. In conseguenza del finissimo scaglionamento delle tabelle 11 e 12, in alcuni casi si verificò la situazione paradossale per cui a parità di numero di componenti e di reddito complessivo, nuclei familiari con soggetto inabile (tabelle 14 e 15) conseguirono un trattamento minore di quello corrisposto ad un nucleo corrispettivo senza inabili. La soluzione stava nella rideterminazione delle altre tabelle con criteri analoghi a quelli seguiti per la 11 e la 12; come soluzione provvisoria per il 2007, i Ministeri della famiglia e del lavoro stabilirono che il trattamento per i nuclei con soggetti inabili non potesse essere inferiore a quello previsto per nuclei senza soggetti inabili, a parità delle altre condizioni (*DM 7 marzo 2007*);
- nel 2008, con uno stanziamento di 30 milioni di euro, è stata disposta la ristrutturazione delle altre tabelle con figli, in modo da eliminare la disparità di trattamento sopra evidenziata; in seguito alla ristrutturazione, le tabelle con figli maggiorenni inabili (17 e 18) sono state assorbite dalle tabelle 14 e 15, per nuclei familiari con soggetto inabile e almeno un figlio minorenni, rispettivamente in presenza di entrambi i genitori o solo uno. L'importo dell'assegno ai nuclei orfanili e a quelli senza figli, ma con presenza di soggetto inabile, sono stati aumentati del 10% nelle rispettive fasce di reddito, che non hanno subito modifiche. Non hanno subito modifiche né aumenti, infine, le tabelle relative a nuclei senza figli e senza componenti inabili (*art. 1, comma 200, L. 244/2007, legge finanziaria per il 2008, e DM 25 marzo 2008*).

Assegno al nucleo familiare

Negli ultimi anni, la sequenza degli interventi legislativi e delle conseguenti sistemazioni amministrative può essere ricostruita sulla base delle seguenti circolari dell'INPS:

- 2000/2001: n. 113 del 14.6.2000;
- 2001/2002: n. 121 del 5.6.2001;
- 2002/2003: n. 110 del 13.6.2002;
- 2003/2004: n. 110 del 24.6.2003;
- 2004/2005: n. 94 del 15.6.2004;
- 2005/2006: n. 70 del 30.5.2005;
- 2006/2007: n. 83 del 16.6.2006;
- 1.1.2007 – 30.6.2008: n. 13 del 12.1.2007;
- 1.1.2008 – 30.6.2008: n. [68 del 10.6.2008](#);
- 2008/2009: n. [69 del 4.7.2008](#);
- 2009/2010: n. [81 del 16.6.2009](#);
- 2010/2011: n. [69 del 26.5.2010](#);
- 2011/2012: n. [83 del 13.06.2011](#);
- 2012/2013: n. [79 del 8.06.2012](#);
- 2013/2014: n. [84 del 23.05.2013](#);
- 2014/2015: n. [76 del 11.06.2014](#);
- 2015/2016: n. [109 del 27.05.2015](#).

I tipi di nucleo familiare rilevanti ai fini della concessione dell'assegno in base alle fasce di reddito e al numero di componenti, così come stabilito dalla legge istitutiva, erano 4: nuclei familiari in situazione "base"; nuclei familiari monoparentali; nuclei familiari con soggetti inabili; nuclei familiari monoparentali con soggetti inabili. In seguito alle modificazioni che sono intervenute in merito all'importo degli assegni e ai livelli di reddito, con riferimento alle diverse situazioni familiari (anche non contemplate dalla legge istitutiva), l'intera tipologia viene coperta oggi da 13 tabelle, contraddistinte dalla numerazione non ufficiale adottata dagli Enti previdenziali ed esposta nel quadro riepilogativo che segue.

Per mancanza di spazio sono pubblicate in questo volume solo le tabelle vigenti per nuclei senza figli: le altre sono comunque disponibili nell'ipertesto formato pdf.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TABELLE ANF PER TIPOLOGIA E SITUAZIONE FAMILIARE
(in nero i nuclei con inabili)

	tipo di nucleo familiare	n. tabella
NUCLEI CON FIGLI	Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)	11
	Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)	12
	Nuclei con entrambi i genitori ed almeno un figlio (in cui sia presente almeno un componente inabile)	14
	Nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio (in cui sia presente almeno un componente inabile)	15
NUCLEI ORFANILI	Nuclei orfanili composti solo da minori non inabili	13
	Nuclei orfanili composti da almeno un minore (in cui sia presente almeno un componente inabile)	16
	Nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili	19
NUCLEI SENZA FIGLI	Nuclei con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)	20A
	Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)	20 B
	Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)	21 A
	Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)	21 B
	Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)	21 C
	Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)	21 D

TABELLA numero 20 A

Livelli di reddito percepito durante l'anno 2014 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016						
				1	2	
da euro	1,00	a euro	24.918,71			
da euro	24.918,72	a euro	28.313,67			
da euro	28.313,68	a euro	31.711,95			
da euro	31.711,96	a euro	35.108,90			
da euro	35.108,91	a euro	38.506,55			
da euro	38.506,56	a euro	41.903,48			
da euro	41.903,49	a euro	45.300,48			
da euro	45.300,49	a euro	48.698,08			
da euro	48.698,09	a euro	52.093,72			
da euro	52.093,73	a euro	55.492,03			
da euro	55.492,04	a euro	58.888,97			

**NUCLEI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)**

Numero dei componenti il nucleo familiare

	3	4	5	6	7 o più
Importo mensile euro					
	107,94	156,23	204,51	252,80	301,09
	96,58	136,35	190,31	244,29	286,89
	73,85	116,46	170,43	238,60	272,69
	53,97	96,58	150,55	224,40	258,49
	34,09	73,85	136,35	218,72	244,29
	14,20	53,97	116,46	204,51	232,93
	-	34,09	82,38	184,64	210,20
	-	14,20	48,29	164,75	190,31
	-	-	14,20	142,02	176,11
	-	-	-	68,17	156,23
	-	-	-	-	68,17

TABELLA numero 20 B

Livelli di reddito percepito durante l'anno 2014 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016						
				1	2	
da euro	1,00	a euro	27.182,01		62,49	
da euro	27.182,02	a euro	30.580,29		48,29	
da euro	30.580,30	a euro	33.977,26		34,09	
da euro	33.977,27	a euro	37.373,55		14,20	
da euro	37.373,56	a euro	40.769,84		-	
da euro	40.769,85	a euro	44.167,47		-	
da euro	44.167,48	a euro	47.565,11		-	
da euro	47.565,12	a euro	50.962,73		-	
da euro	50.962,74	a euro	54.361,05		-	
da euro	54.361,06	a euro	57.757,98		-	
da euro	57.757,99	a euro	61.153,61		-	

* Richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero

**NUCLEI MONOPARENTALI* SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)**

Numero dei componenti il nucleo familiare

	3	4	5	6	7 o più
Importo mensile euro					
	107,94	156,23	204,51	252,80	301,09
	96,58	136,35	190,31	244,29	286,89
	73,85	116,46	170,43	238,60	272,69
	53,97	96,58	150,55	224,40	258,49
	34,09	73,85	136,35	218,72	244,29
	14,20	53,97	116,46	204,51	232,93
	-	34,09	82,38	184,64	210,20
	-	14,20	48,29	164,75	190,31
	-	-	14,20	142,02	176,11
	-	-	-	68,17	156,23
	-	-	-	-	68,17

non convenzionato

TABELLA numero 21 A

Livelli di reddito percepito durante l'anno 2014 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016						
				1	2	
da euro	1,00	a euro	13.593,49		46,48	
da euro	13.593,50	a euro	16.991,12		36,15	
da euro	16.991,13	a euro	20.388,74		25,82	
da euro	20.388,75	a euro	23.785,05		10,33	
da euro	23.785,06	a euro	27.182,01		-	
da euro	27.182,02	a euro	30.580,29		-	
da euro	30.580,30	a euro	33.977,26		-	
da euro	33.977,27	a euro	37.373,55		-	
da euro	37.373,56	a euro	40.769,84		-	
da euro	40.769,85	a euro	44.167,47		-	
da euro	44.167,48	a euro	47.565,11		-	

**NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)**

Numero dei componenti il nucleo familiare

	3	4	5	6	7 o più
Importo mensile euro					
	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
	-	25,82	61,97	139,44	160,10
	-	10,33	36,15	123,95	144,61
	-	-	10,33	108,46	134,28
	-	-	-	51,65	118,79
	-	-	-	-	51,65

TABELLA numero 21 B

Livelli di reddito percepito durante l'anno 2014 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016						
				1	2	
da euro	1,00	a euro	15.858,13		46,48	
da euro	15.858,14	a euro	19.256,43		36,15	
da euro	19.256,44	a euro	22.652,06		25,82	
da euro	22.652,07	a euro	26.049,03		10,33	
da euro	26.049,04	a euro	29.447,97		-	
da euro	29.447,98	a euro	32.844,92		-	
da euro	32.844,93	a euro	36.242,56		-	
da euro	36.242,57	a euro	39.638,21		-	
da euro	39.638,22	a euro	43.035,83		-	
da euro	43.035,84	a euro	46.433,45		-	
da euro	46.433,46	a euro	49.831,09		-	

* Richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero

**NUCLEI MONOPARENTALI *
 SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
 (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)**

Numero dei componenti il nucleo familiare

	3	4	5	6	7 o più
	Importo mensile euro				
	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
	-	25,82	61,97	139,44	160,10
	-	10,33	36,15	123,95	144,61
	-	-	10,33	108,46	134,28
	-	-	-	51,65	118,79
	-	-	-	-	51,65

non convenzionato

**NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE
E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)**

Numero dei componenti il nucleo familiare

	3	4	5	6	7 o più
Importo mensile euro					
	90,89	130,67	170,43	210,20	249,96
	79,53	113,62	159,07	204,51	238,60
	62,49	96,58	142,02	198,84	227,24
	45,45	79,53	124,98	187,47	215,88
	28,40	62,49	113,62	181,80	204,51
	11,36	45,45	96,58	170,43	193,16
	-	28,40	68,17	153,38	176,11
	-	11,36	39,77	136,35	159,07
	-	-	11,36	119,31	147,71
	-	-	-	56,82	130,67
	-	-	-	-	56,82

TABELLA numero 21 D

Livelli di reddito percepito durante l'anno 2014 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016						
				1	2	
da euro	1,00	a euro	27.182,01		51,13	
da euro	27.182,02	a euro	30.580,29		39,77	
da euro	30.580,30	a euro	33.977,26		28,40	
da euro	33.977,27	a euro	37.373,55		11,36	
da euro	37.373,56	a euro	40.769,84		-	
da euro	40.769,85	a euro	44.167,47		-	
da euro	44.167,48	a euro	47.565,11		-	
da euro	47.565,12	a euro	50.962,73		-	
da euro	50.962,74	a euro	54.361,05		-	
da euro	54.361,06	a euro	57.757,98		-	
da euro	57.757,99	a euro	61.153,61		-	

* Richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero

**NUCLEI MONOPARENTALI*
 SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
 (IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)**

Numero dei componenti il nucleo familiare

	3	4	5	6	7 o più
Importo mensile euro					
	90,89	130,67	170,43	210,20	249,96
	79,53	113,62	159,07	204,51	238,60
	62,49	96,58	142,02	198,84	227,24
	45,45	79,53	124,98	187,47	215,88
	28,40	62,49	113,62	181,80	204,51
	11,36	45,45	96,58	170,43	193,16
	-	28,40	68,17	153,38	176,11
	-	11,36	39,77	136,35	159,07
	-	-	11,36	119,31	147,71
	-	-	-	56,82	130,67
	-	-	-	-	56,82

non convenzionato

L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Dopo la legge 289/2002 e la legge 311/2004, con le quali sono stati attuati il primo e il secondo "modulo" della riforma fiscale del Governo Berlusconi, il Testo Unico delle disposizioni sull'Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il [DPR 917/86 \(TUIR\)](#), è stato nuovamente modificato con la legge 296/2006, la legge finanziaria per il 2007.

Con le nuove modifiche, sono state abolite le deduzioni d'imponibile, ripristinate le detrazioni d'imposta per spese di produzione del reddito e per carichi di famiglia e riparametrata la tabella delle aliquote d'imposizione; in pratica, si torna alla struttura del sistema d'imposizione vigente fino al 2002. Dal complesso di norme introdotte dall'ex ministro Tremonti nel 2003, il nuovo ha tratto un sistema di calcolo dell'importo delle detrazioni che permette una modulazione più precisa e più equa del beneficio, in misura inversamente proporzionale al reddito assoggettabile, rispetto al vecchio sistema degli scaglioni secchi. Le modifiche apportate con la legge finanziaria riguardano anche la legge istitutiva delle imposte addizionali locali.

Dal 1° gennaio 2007, le operazioni di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si svolgono in questa sequenza:

1. **determinazione della base imponibile.** Per determinare la base imponibile Irpef è necessario dedurre dall'importo del reddito complessivo un importo pari a quello degli oneri e dei redditi indicati nell'[art. 10 del TUIR](#) (contribuzione previdenziale, per sé o per soggetti diversi, assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge, rendita catastale della casa dell'abitazione principale e sue pertinenze, ecc.). La deduzione di tali oneri è prevista anche in sede di determinazione della base imponibile delle imposte addizionali locali ([art. 50, comma 2, DLgs 446/97](#) e [art. 1, comma 4, DLgs 360/98](#));
2. **determinazione dell'imposta lorda.** Per determinare l'imposta, si applicano alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno degli scaglioni di reddito imponibile: l'imposta complessiva risulta dalla somma degli importi calcolati per ciascuno degli scaglioni;
3. **determinazione dell'imposta netta.** Per giungere all'importo da pagare a titolo di Irpef è necessario detrarre dall'imposta lorda:
 - un importo pari alla detrazione di cui all'[art. 13 del TUIR](#), in misura variabile a seconda dell'importo e del tipo di reddito complessivo posseduto (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione), da assumere al netto del reddito della casa d'abitazione e pertinenze ([art. 1, c. 15, n. 4, L 244/2007](#));
 - un importo pari alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'[art. 12 del TUIR](#), spettanti in base alla situazione familiare e al reddito complessivo posseduto,

anche in questo caso da assumere al netto del reddito della casa d'abitazione e pertinenze. Ai fini fiscali, possono essere considerati a carico del contribuente:

1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2. i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
3. i seguenti altri familiari:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. "altri familiari a carico") è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Per tutti i familiari elencati nei punti 1, 2 e 3, condizione per essere considerati a carico è l'assenza di reddito personale o il possesso di reddito assoggettabile all'Irpef di importo non maggiore di 2.840,52 euro (5.500.000 lire);

- un importo pari alla somma delle quote detraibili di spese sostenute nei casi previsti nell'art. 15 del TUIR (protesi sanitarie, ticket per medicinali o esami diagnostici, ristrutturazione immobili, interessi passivi sul mutuo per l'acquisto della prima casa, ecc.).

Queste detrazioni non possono essere applicate all'imposta addizionale locale dell'Irpef, come calcolata applicando l'aliquota stabilita alla base imponibile.

La tutela delle pensioni più basse

Questo nuovo sistema è stato studiato in modo da produrre benefici fiscali per i redditi fino a circa 40.000 euro annui, in particolare per i nuclei con figli a carico. Parte dell'onere finanziario di questo beneficio è sopportato dai redditi di importo maggiore, per i quali si è determinato un progressivo aggravio d'imposta rispetto alla normativa introdotta nel 2005 (secondo modulo della riforma Tremonti) anche se non tale da ritornare alla situazione precedente il 2005. Di conseguenza, la nuova normativa non prevede nessuna norma di salvaguardia del tipo di quelle in vigore dal 2003 al 2006, che permettevano l'applicazione di una delle discipline previgenti, se più favorevoli, ottenendo il rimborso della differenza con modello 730. Invece, nell'**art. 11, comma 2, del TUIR**, è stabilito che l'imposta non sia dovuta da titolari di solo reddito da pensione d'importo annuo non maggiore di 7.500 euro, senz'altri redditi all'infuori di redditi da terreni d'importo annuo non superiore a 185,92 e/o il reddito della casa d'abitazione.

La tassazione delle pensioni

Con la legge di stabilità 2016, [art.1, comma 290](#), l'area entro la quale le pensioni non subiscono tassazione, si allarga dai previgenti 7.500 euro a 7.750 annui (8.000 per i pensionati con almeno 75 anni d'età).

Una parziale modifica delle detrazioni si è avuta anche per i redditi da pensione compresi tra 7.750 (8.000 per i pensionati con almeno 75 anni d'età) e 15.000 euro.

Le detrazioni d'imposta esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all'anno e non vengono applicate in sede di calcolo dell'Irpef sulla tredicesima mensilità, il cui importo netto, di conseguenza, è diverso da quello di ciascun altro rateo mensile nell'anno. Altra fonte di possibile differenza fra l'importo netto della tredicesima e quello delle altre mensilità di pensione sta nel rapporto tra scaglioni d'imposta calcolati su base mensile e quelli calcolati su base annuale: essendo tale rapporto pari a 12 e non a 13, quante sono le mensilità in cui viene corrisposta la pensione annua, potrebbe verificarsi il salto di aliquota marginale in sede di tassazione annua rispetto a quella mensile. Anche l'importo netto della rata di dicembre risulta differente da quello delle rate precedenti, perché la legge prescrive che l'Irpef addizionale venga trattenuta in un numero di rate variabile a seconda del tipo di pagamento e comunque fino e non oltre il periodo di paga scadente a novembre.

Perciò, per calcolare l'imposta effettivamente dovuta su ciascuna delle prime 12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili degli scaglioni d'aliquota e delle detrazioni; per calcolare l'imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare le quote di Irpef effettivamente trattenute dalle prime dodici rate e sottrarre tale somma dall'importo dell'imposta calcolata sull'intero reddito annuo: la differenza costituisce l'importo dell'Irpef dovuta sulla tredicesima.

Questa regola ha un'eccezione: quando una stessa persona percepisca più di un trattamento pensionistico, gli Enti erogatori, in quanto sostituti d'imposta, sono tenuti a calcolare la tassa dovuta sull'importo complessivo delle pensioni e a ripartirla in proporzione all'imponibile erogato da ciascuno di essi. Di conseguenza, poiché quella che viene ripartita è l'Irpef già al netto delle detrazioni, il suo peso risulterà ripartito equamente su tutte le rate di pensione, tredicesima compresa (*Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e finanze, circolare n. 57 del 22 dicembre 2003*).

Nel caso di titolarità di più pensioni, di regola gli Enti previdenziali trattengono la somma corrispondente alle imposte addizionali dalla pensione di maggior importo lordo.

Per facilitare le operazioni di calcolo, questo "Vademecum" riporta di seguito la descrizione delle operazioni relative all'Irpef, prima nei suoi valori mensili e poi nei suoi valori annui, e la descrizione delle operazioni relative all'addizionale regionale e comunale, prima nell'importo a saldo e poi nell'importo in acconto.

IL CALCOLO DELL'IRPEF SULLA PENSIONE*(come effettuata dal sostituto d'imposta)***Importo mensile - mensilità di pensione diverse dalla 13°****1 – Determinazione della base imponibile**

Dall'importo complessivo lordo di pensione gli Istituti di previdenza deducono i seguenti importi rapportati a mese:

- oneri contributivi di tipo diverso: eventuale contributo di solidarietà e, dalle sole pensioni a carico dell'INPS, il contributo all'ONPI, nella misura di centesimi 1 (uno);
- trattenute relative al pagamento rateale di riscatti e ricongiunzioni;
- trattenute relative al divieto di cumulo con attività lavorativa;
- trattenute disposte dalla Magistratura a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge.

2 – Determinazione dell'imposta lorda**CALCOLO IMPOSTA SU IMPORTO mensile REDDITO**

aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007

Scaglione in cui si situa l'imponibile		Aliquota marginale da applicare	Correttivo da detrarre dal risultato	(imposta massima nella fascia)
Da €	0,01 a € 1.250,00	23	0,00	287,50
Da €	1.250,01 a € 2.333,33	27	50,00	292,50
Da €	2.333,34 a € 4.583,33	38	306,67	855,00
Da €	4.583,34 a € 6.250,00	41	444,17	683,33
Da €	6.250,01 in poi	43	569,17	s. q.

3 – Determinazione dell'imposta netta

Dal 1° gennaio 2007 le detrazioni d'imposta da applicare possono consistere di un importo fisso, variabile o in parte variabile e in parte fisso: la situazione da applicare dipende dallo scaglione in cui si colloca il reddito complessivo posseduto.

La detrazione fissa, o la parte fissa di detrazione, è applicabile immediatamente.

La detrazione variabile, o la parte variabile di detrazione, va calcolata moltiplicandone l'importo teorico massimo per un coefficiente. Il coefficiente è il quoziente di una divisione, il cui primo termine, il dividendo, va ridotto dell'importo mensile di pensione o è esso stesso costituito dall'importo mensile di pensione. Il divisore, invece, può essere fisso o consistere anch'esso di due parti.

DETRAZIONE mensile PER REDDITO DA PENSIONE
(art. 1, comma 6, lett. d, L. 296/2006 - Art. 1, comma 290 L. 280/2015)

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo mensile del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1,00 a € 645,83	148,58	-	-	-
Da € 645,84 a € 1.250,00	104,58	44,00 X coefficiente	15.000 - pens. annua	7.250
Da € 1.250,01 a € 4.583,33	-	104,58 X coefficiente	55.000 - pens. annua	40.000
Da € 4.583,34 in poi	-	-	-	-

DETRAZIONE mensile PER REDDITO DA PENSIONE
SOGGETTI CON ALMENO 75 ANNI D'ETÀ
(art. 1, comma 6, lett. d, L. 296/2006 - Art. 1, comma 290 L. 280/2015)

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo mensile del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1,00 a € 666,66	156,66	-	-	-
Da € 666,67 a € 1.250,00	108,08	48,58 X coefficiente	15.000 - pens. annua	7.000
Da € 1.250,01 a € 4.583,33	-	108,08 X coefficiente	55.000 - pens. annua	40.000
Da € 4.583,34 in poi	-	-	-	-

DETRAZIONE mensile PER CONIUGE
(art. 1, comma 6, lett. c, L. 296/2006)

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo mensile del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1,00 a € 1.250,00	57,50	9,17 - (9,17 X coefficiente)	pensione annua	15.000
Da € 1.250,01 a € 2.416,67	57,50	-	-	-
Da € 2.416,68 a € 2.433,33	58,33	-	-	-
Da € 2.433,34 a € 2.891,67	59,17	-	-	-
Da € 2.891,68 a € 2.916,67	60,00	-	-	-
Da € 2.916,68 a € 2.925,00	59,17	-	-	-
Da € 2.925,01 a € 2.933,33	58,33	-	-	-
Da € 2.933,34 a € 3.333,33	57,50	-	-	-
Da € 3.333,34 a € 6.666,67	-	57,5 X coefficiente	80.000 - pens. annua	40.000
Da € 6.666,68 in poi	-	-	-	-

DETRAZIONE mensile PER FIGLI

(art. 1, comma 6, lett. c, L. 296/2006 e art. 1, comma 483, L. 228/2012)

operazioni di calcolo

detrazione teorica massima

importo base	<input type="text" value="79,17"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
importi aggiuntivi				
- per età < 3 anni	<input type="text" value="22,50"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
- per condizione di handicap	<input type="text" value="33,33"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
- contribuente con più di 3 figli a carico	<input type="text" value="16,67"/>	x n. figli	<input type="text"/>	=
		somma importi teorici massimi		x
			coefficiente	=
			<hr/>	
			detrazione effettiva	

elementi per la determinazione del coefficiente

dividendo

importo base			<input type="text" value="95.000"/>	+
importo aggiuntivo				
- contribuente con più di 1 figlio a carico	<input type="text" value="15.000"/>	x n. figli - 1	<input type="text"/>	=
			somma	-
			pensione annua	=
			<hr/>	
			dividendo	

divisore

importo base			<input type="text" value="95.000"/>	+
importo aggiuntivo				
- contribuente con più di 1 figlio a carico	<input type="text" value="15.000"/>	x n. figli - 1	<input type="text"/>	=
			divisore	

Ai contribuenti con almeno 4 figli a carico è attribuita un'ulteriore detrazione fissa, d'importo pari a 100 euro, da dividere in parti uguali con l'altro genitore se non è legalmente ed effettivamente separato e se non è a carico dell'altro: in caso d'incapienza, la detrazione viene attribuita ugualmente come credito d'imposta (art. 1, c. 15, nn 1 – 3, L. 244/2007; DM 31 gennaio 2008).

DETRAZIONE mensile PER ALTRI FAMILIARI

(art. 1, comma 6, lett. c, L. 296/2006)

operazione di calcolo

detrazione teorica massima

importo base		<input type="text" value="62,50"/>	x
		coefficiente	=
		<hr/>	
		detrazione effettiva	

elementi per la determinazione del coefficiente

dividendo

importo base		<input type="text" value="80.000"/>	-
		pensione annua	=
		<hr/>	
		dividendo	

divisore

L'imposta sul reddito delle persone fisiche

Importo mensile - 13^a mensilità di pensione

Determinazione dell'imposta

imposta calcolata sul reddito annuo da pensione
meno
(imposta calcolata su base mensile X
n. mensilità riscosse nello stesso anno esclusa la 13^a)
uguale
imposta da detrarre dalla 13^a mensilità

Importo annuo**1 – Determinazione della base imponibile**

Dall'importo complessivo lordo di pensione gli Istituti di previdenza deducono soltanto i seguenti importi:

- oneri contributivi di tipo diverso: eventuale contributo di solidarietà e, dalle sole pensioni a carico dell'INPS, il contributo all'ONPI, nella misura di centesimi 13;
- trattenute relative al pagamento rateale di riscatti e ricongiunzioni;
- trattenute relative al divieto di cumulo con attività lavorativa;
- trattenute disposte della Magistratura a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge.

Per ottenere il riconoscimento di oneri diversi da quelli indicati, il pensionato potrà agire in sede di dichiarazione dei redditi.

2 – Determinazione dell'imposta lorda**CALCOLO IMPOSTA SU IMPORTO annuo REDDITO**

aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007

(art. 1, comma 6, lett. b, L. 296/2006)

Scaglione in cui si situa l'imponibile		Aliquota marginale da applicare	Correttivo da detrarre dal risultato	(imposta massima nella fascia)
Da €	1 a € 15.000	23	-	3.450
Da €	15.001 a € 28.000	27	600	3.510
Da €	28.001 a € 55.000	38	3.680	10.260
Da €	55.001 a € 75.000	41	5.330	8.200
Da €	75.001 in poi	43	6.830	s. q.

3 – Determinazione dell'imposta netta

Dal 1° gennaio 2007 le detrazioni d'imposta da applicare possono consistere di un importo fisso, variabile o in parte variabile e in parte fisso: la situazione da applicare dipende dallo scaglione in cui si colloca il reddito complessivo posseduto.

La detrazione fissa, o la parte fissa di detrazione, è applicabile immediatamente.

La detrazione variabile, o la parte variabile di detrazione, va calcolata moltiplicandone l'importo teorico massimo per un coefficiente. Il coefficiente è il quoziente di una divisione, il cui primo termine, il dividendo, va ridotto dell'importo annuo di pensione o è esso stesso costituito dall'importo annuo di pensione. Il divisore, invece, può essere fisso o consistere anch'esso di due parti.

Gli importi detraibili per spese di cui all'art. 15 TUIR, eventualmente sostenute, possono essere fatti valere solo in sede di dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONE annua PER REDDITO DA PENSIONE*(art. 1, comma 6, lett. d, L. 296/2006 - Art. 1, comma 290 L. 280/2015)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo annuo del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1 a € 7.750	1.783	-	-	-
Da € 7.751 a € 15.000	1.255	528 X coefficiente	15.000 - pens. annua	7.250
Da € 15.001 a € 55.000	-	1.255 X coefficiente	55.000 - pens. annua	40.000
Da € 55.001 in poi	-	-	-	-

DETRAZIONE annua PER REDDITO DA PENSIONE**SOGGETTI CON ALMENO 75 ANNI D'ETÀ***(art. 1, comma 6, lett. d, L. 296/2006 - Art. 1, comma 290 L. 280/2015)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo annuo del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1 a € 8.000	1.880	-	-	-
Da € 7.751 a € 15.000	1.297	583 X coefficiente	15.000 - pens. annua	7.000
Da € 15.001 a € 55.000	-	1.297 X coefficiente	55.000 - pens. annua	40.000
Da € 55.001 in poi	-	-	-	-

DETRAZIONE annua PER CONIUGE*(art. 1, comma 6, lett. c, L. 296/2006)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo annuo del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1 a € 15.000	-	800 - (110 X coefficiente)	pensione annua	15.000
Da € 15.001 a € 29.000	690	-	-	-
Da € 29.001 a € 29.200	700	-	-	-
Da € 29.201 a € 34.700	710	-	-	-
Da € 34.701 a € 35.000	720	-	-	-
Da € 35.001 a € 35.100	710	-	-	-
Da € 35.101 a € 35.200	700	-	-	-
Da € 35.201 a € 40.000	690	-	-	-
Da € 40.001 a € 80.000	-	690 X coefficiente	80.000 - pens. annua	40.000
Da € 80.001 in poi	-	-	-	-

DETRAZIONE annua PER FIGLI

(art. 1, comma 6, lett. c, L. 296/2006 e art. 1, comma 483, L. 228/2012)

operazioni di calcolo

detrazione teorica massima

importo base	<input type="text" value="950"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
importi aggiuntivi				
- per età < 3 anni	<input type="text" value="270"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
- per condizione di handicap	<input type="text" value="400"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
- contribuente con più di 3 figli a carico	<input type="text" value="200"/>	x n. figli	<input type="text"/>	=
		somma importi teorici massimi	x	
			coefficiente	=
			<hr/>	
			detrazione effettiva	

elementi per la determinazione del coefficiente

dividendo

importo base			<input type="text" value="95.000"/>	+
importo aggiuntivo				
- contribuente con più di 1 figlio a carico	<input type="text" value="15.000"/>	x n. figli - 1	<input type="text"/>	=
			somma	-
			pensione annua	=
			<hr/>	
			dividendo	

divisore

importo base			<input type="text" value="95.000"/>	+
importo aggiuntivo				
- contribuente con più di 1 figlio a carico	<input type="text" value="15.000"/>	x n. figli - 1	<input type="text"/>	=
			divisore	

Ai contribuenti con almeno 4 figli a carico è attribuita un'ulteriore detrazione fissa, d'importo pari a 1.200 euro, da dividere in parti uguali con l'altro genitore se non è legalmente ed effettivamente separato e se non è a carico dell'altro: in caso d'incapienza, la detrazione viene attribuita ugualmente come credito d'imposta (art. 1, c. 15, nn 1 – 3, L. 244/2007; DM 31 gennaio 2008).

DETRAZIONE annua PER ALTRI FAMILIARI

(art. 1, comma 6, lett. c, L. 296/2006)

operazione di calcolo

detrazione teorica massima		
importo base	750	x
	coefficiente	=
	<hr/>	
	detrazione effettiva	

elementi per la determinazione del coefficiente

dividendo		
importo base	80.000	-
	pensione annua	=
	<hr/>	
	dividendo	
divisore		
	80.000	

CALCOLO DELLE C. D. IMPOSTE ADDIZIONALI LOCALI SULLA PENSIONE

(come effettuato dal sostituto d'imposta)

Determinazione della base imponibile

La base imponibile delle imposte locali addizionali dell'Irpef coincide con il reddito al netto degli oneri deducibili di cui all'[art. 10 del TUIR](#).

Determinazione dell'imposta

- *a saldo*

L'importo annuo dell'imposta regionale e di quella comunale si determina applicando alla base imponibile dell'anno di imposta l'aliquota o le aliquote stabilite per lo stesso anno dai Consigli regionale e comunale della località nella quale il pensionato ha il suo domicilio fiscale (cioè la residenza legale) alla data del:

- 31 dicembre dello stesso anno, per l'addizionale regionale;
- 1° gennaio dello stesso anno, per le addizionali provinciale e comunale.

- *in acconto (addizionale comunale)*

Come modificato con la legge finanziaria per il 2007, l'[art. 1, comma 4, del DLgs 360/1998](#) stabilisce che il versamento dell'imposta comunale è effettuato in acconto e a saldo. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota deliberata, per l'anno di imposta, dal Comune nel cui

territorio il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dello stesso anno, alla base imponibile dell'anno precedente. Se tale deliberazione viene pubblicata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, l'aliquota da impiegare nelle operazioni di calcolo dell'acconto resta determinata nella misura prevista per lo stesso anno precedente (*art. 40, c. 7, DL 159/2007 conv. L 222/2007*).

Poiché gli Enti previdenziali effettuano il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni prima della fine dell'anno precedente, l'importo dell'acconto riportato sui certificati di pensione e sulla CUD può non coincidere con quello che va effettivamente trattenuto ai pensionati residenti nel territorio di Comuni che modificano l'aliquota e pubblicano la relativa delibera entro la data del 31 dicembre. In questo caso, l'Ente deve inviare al pensionato una nuova CUD con i nuovi importi, entro il termine per la dichiarazione dei redditi.

Inoltre, sempre per effetto della legge finanziaria, dal 2007 in poi i Comuni possono esentare dal pagamento dell'addizionale i soggetti con reddito al di sotto di determinate soglie. L'esenzione vale anche per l'acconto (*circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23 del 20 aprile 2007*).

Effettuazione delle trattenute

L'importo dell'acconto di addizionale comunale viene diviso in 9 parti, che vengono trattenute dalla rata di pensione relativa al mese di marzo fino a quella di novembre.

L'importo dei saldi, sia quello relativo all'intera imposta regionale, sia quello costituito dalla parte residua di imposta comunale, viene trattenuto dall'importo di pensione in pagamento l'anno seguente quello di imposta, in 11 rate a partire da quella di gennaio o in numero minore di rate, purché non oltre quella di novembre.

Nell'insieme, ogni anno gli Enti previdenziali tratterranno dalla pensione una somma pari al 100% dell'imposta regionale di competenza dell'anno precedente a titolo di saldo; il 30% dell'imposta comunale di competenza dell'anno stesso a titolo di acconto e il residuo dell'imposta comunale di competenza dell'anno precedente a titolo di saldo. Per il solo 2007, anno di istituzione del doppio regime per l'imposta comunale, l'importo delle trattenute sulla pensione è costituito dal 100% dell'imposta regionale e da circa il 130% dell'imposta comunale.

In ogni caso, si tenga presente che tutti gli importi di addizionale riportati su un certificato di pensione (l'imposta regionale a saldo, l'imposta comunale in acconto e l'imposta comunale a saldo) sono calcolati non già sulla base dell'importo di pensione riportato sullo stesso certificato ma a quello dell'anno precedente, contenuto nel modello di CUD allegato al certificato di pensione.

Le aliquote

Per l'addizionale comunale è consultabile il sito Internet del Ministero delle finanze, che aggiorna di anno in anno l'elenco delle aliquote in vigore negli 8.102 Comuni italiani e le eventuali condizioni di esenzione alla pagina

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/index.html

Il pagamento delle pensioni

In Italia

Viene nuovamente modificata la normativa riguardante l'uso del contante: la Legge di Stabilità 2016 aumenta il limite dai precedenti mille euro agli attuali tremila, Money Transfer esclusi, ed interviene sull'obbligo di accettare pagamenti con carte di credito e debito da parte di professionisti e commercianti a prescindere dall'importo. Dal 1° gennaio è possibile pagare in contanti fino a 2.999,99 euro. Aumenta dunque il limite per l'utilizzo del denaro cash, la cui soglia precedente era stata fissata a 999,99 euro a seguito del decreto "salva-Italia" 201 del 2011. L'art. 12 del decreto Salva-Italia interveniva sull'art. 49 D.lgs. 231/2007 nel quale il limite all'utilizzo del contante veniva fissato a 2.500 euro, portando tale limite alla soglia di mille euro. Ora la nuova modifica normativa prevista dal *comma 899 dell'art. 1 L. 208/2015 (L. di Stabilità per il 2016)*, che innalza il limite all'utilizzo del denaro contante a 3000 euro.

Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici. Resta, quindi, fissato a 1.000 euro il tetto per il pagamento in contante delle pensioni.

INPS

Il pagamento di quasi tutte le pensioni avviene in rate mensili anticipate e la somma è disponibile primo giorno del mese bancabile. Gli uffici postali e bancari, al fine di evitare i disagi di code prolungate agli sportelli, possono scaglionare i pagamenti in più giorni secondo un calendario prestabilito. Nel mese di dicembre oltre alla quota mensile della pensione viene pagata la tredicesima.

Le pensioni di importo superiore a € 5,00 e fino a € 60,00 (anche se l'importo totale è riferito a più pensioni) vengono pagate in due rate semestrali anticipate. Le pensioni di importo fino a € 5,00 mensili vengono pagate con una rata annuale anticipata.

Dal 1° gennaio 2016 è stata armonizzata la data di pagamento delle prestazioni previdenziali. Come disposto dall'articolo 6 del D.L. 21.05.2015, n. 65, convertito in legge 17.07.2015, n.109, ha sostituito l'Articolo 1, comma 302, della legge 23.12.2015, n.190, di seguito riportato:

« A decorrere dal 1° giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompa-

gnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancario, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancario. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancario di ciascun mese.».

L'Inps, in ottemperanza delle disposizioni di cui la normativa prima richiamata, con [messaggio del 18.12.2015, n. 7508](#), ha comunicato il calendario per il pagamento delle pensioni relative all'anno 2016, di seguito riportato:

CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI ANNO 2016

GENNAIO

04 LUNEDÌ 2° giorno bancario per POSTE ITALIANE

05 MARTEDÌ 2° giorno bancario per ISTITUTI DI CREDITO

FEBBRAIO

01 LUNEDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

MARZO

01 MARTEDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

APRILE

01 VENERDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

MAGGIO

02 LUNEDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

GIUGNO

01 MERCOLEDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

LUGLIO

01 VENERDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

AGOSTO

01 LUNEDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

SETTEMBRE

01 GIOVEDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

OTTOBRE

01 SABATO 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE

03 LUNEDÌ 1° giorno bancario per ISTITUTI DI CREDITO

NOVEMBRE

02 MERCOLEDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

DICEMBRE

01 GIOVEDÌ 1° giorno bancario per POSTE ITALIANE E ISTITUTI DI CREDITO

Il pagamento delle pensioni

All'estero

Il pensionato può richiedere il pagamento della prestazione tramite:

- accredito su conto corrente in euro o moneta locale;
- bonifico bancario domiciliato a nome del pensionato presso un istituto di credito;
- riscossione in contanti allo sportello bancario o assimilato;
- riscossione con card ricaricabile (nei Paesi in cui tale servizio è disponibile).

Per l'accredito in conto corrente il pensionato deve sempre indicare il codice IBAN e BIC, se il pagamento è disposto in uno Stato della UE o le coordinate bancarie complete se il pagamento è disposto in uno Stato extra UE.

La periodicità dei pagamenti è identica a quella delle pensioni pagate in Italia.

I pagamenti sono effettuati a partire dal primo giorno bancario utile del mese. I pagamenti sono sempre eseguiti franco spese per il beneficiario.

Le prestazioni collegate a limiti di reddito

L'ordinamento pensionistico italiano prevede che l'attribuzione di alcune prestazioni previdenziali, come l'assegno di invalidità e la pensione ai superstiti, e tutti i trattamenti di tipo assistenziale (dall'integrazione al minimo ai trattamenti per invalidità civile) sia subordinata alla condizione economica del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, dell'intero nucleo familiare. In deroga alla normativa ISEE, tale situazione economica viene comprovata con l'assenza o l'importo di determinati tipi di reddito. Le prestazioni e i trattamenti collegati al reddito sono circa 30. Più della metà dei pensionati italiani sono titolari di uno o più di tali prestazioni o trattamenti e quindi devono rispondere, per una ragione o per l'altra, a determinati requisiti economici.

Per la verifica dei redditi di questi soggetti, l'Inps deve rispondere ad alcune precise disposizioni di legge:

1. La legge 412 del 1991 che, all'**art. 13**, obbliga l'Istituto alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche e al recupero entro l'anno successivo di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Trascorso tale termine, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite è consentita solo a seguito di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente;
2. L'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i **titolari di prestazioni collegate al reddito**, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, **sono tenuti** ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione".
3. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, l'Istituto ha deciso che **non saranno più inviate** le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. L'obiettivo non solo è quello di non chiedere ai pensionati informazioni che si possono acquisire in altro modo, ma perché viene posto sul titolare della prestazione l'obbligo di dichiarare all'INPS la propria situazione reddituale.

Secondo l'Inps questa scelta si rende possibile in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti.

A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell'anno precedente.

4. La legge 289/2002, regola il rapporto con i redditi prodotti all'estero. Secondo l'art. 49, comma 1, tali redditi, comunque rilevanti per la verifica dei requisiti reddituali se fossero prodotti in Italia, devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

Il sistema di controllo dei redditi influenti sulle prestazioni

Il complesso di adempimenti necessari per la verifica dei redditi, chiamato "sistema RED", è stato messo a punto a partire dal 1983 ad oggi, dal 1998 prevede la partecipazione dei CAF e di altri soggetti intermediari che, in base a convenzione temporanea con l'Inps, si impegnano ad asseverare le dichiarazioni di responsabilità dei pensionati soggetti a verifica, cioè a confrontare i dati della dichiarazione con la certificazione prodotta a sostegno dall'interessato stesso e a trasmettere la dichiarazione all'Inps in via telematica

Attualmente, il sistema RED si va configurando sempre più come un sistema residuale. Infatti, per ridurre gli adempimenti a carico dei pensionati, l'Inps si basa in primo luogo sui dati che riceve direttamente dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia del territorio (art. 15, comma 1, del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102). Vengono acquisiti direttamente dai pensionati soggetti a verifica solo i dati relativi ai redditi esenti da Irpef o soggetti ad imposta diversa dall'Irpef.

Per permettere l'utilizzo dei dati trasmessi in via telematica, la trasmissione deve avvenire in forma disaggregata per singola tipologia di redditi. Questo ha comportato per l'INPS l'analisi e la classificazione in 35 voci dei tipi di **reddito influente** sul diritto o la misura di una o più prestazioni legate al reddito e in 26 **rilevanze**. Per acquisire o mantenere il diritto ad una determinata prestazione, interessata da una o più rilevanze, il reddito del titolare, prodotto in un determinato anno (**anno di reddito**) deve rimanere entro determinati limiti, stabiliti dalla legge in ciascun **anno di riferimento**.

Di seguito riportiamo il significato di alcuni termini tecnici:

- a. "rilevanza" il motivo per il quale una prestazione (pensione, assegno o altro) è soggetta a determinate condizioni di reddito. I codici numerici INPS che contraddistinguono le rilevanze sono elencati nella **tabella 4** e nella **tabella 5**.

- b. "reddito influente" quel particolare tipo di reddito di cui si deve tener conto in presenza di una determinata rilevanza. I codici alfanumerici INPS che contraddistinguono i redditi sono esposti nella [tabella 3](#) e nella [tabella 5](#).
- c. "anno di riferimento", o "anno di verifica", l'anno nel corso del quale il soggetto percepisce la prestazione legata al reddito, il limite da non superare è quello stabilito dalla legge per quello stesso anno.
- d. "anno di reddito" si intende quello nel quale deve essere ricercato il reddito, influente sulla prestazione da verificare, il cui importo va posto a confronto con i limiti vigenti nell'anno di riferimento. Anno di reddito e anno di riferimento possono non coincidere.

"L'anno di reddito"

A seguito di recenti modifiche della normativa, si possono distinguere tre periodi per i quali sono influenti i redditi prodotti in periodi temporali diversi: è necessario tenerli presenti tutti e tre, nell'ambito del decennio di prescrizione, per poter verificare adeguatamente la correttezza delle richieste di restituzione di somme indebitamente percepite eventualmente avanzate dagli Enti previdenziali e riguardanti archi temporali più o meno lunghi. Tali periodi sono:

1. dall'inizio al 30 giugno 2009 (specifiche disposizioni di legge);
2. dal 1° luglio 2009 al 31 maggio 2010 (*art. 35 DL 207/2008 conv. L. 14/2009*);
3. dal 1° giugno 2010 in poi (*art. 13 DL 78/2010 conv. L. 122/2010*).

Primo periodo - dall'inizio al 30 giugno 2009:

- ANF e AF (rilevanze n. 9 e 10): reddito dell'anno cui si riferisce la più recente dichiarazione fiscale (*art. 23 L. 41/1986 e art. 5 DL 69/1989*);
- INVCIV: reddito dell'anno precedente;
- tutte le altre prestazioni: reddito dell'anno in corso alla data di erogazione.

Secondo periodo - dal 1° luglio 2009 al 31 maggio 2010:

- ANF e AF (rilevanze n. 9 e 10): come prima;
- cumulo dell'assegno e pensione d'invalidità con i redditi da lavoro (rilevanze n. 2 - 12 - 16 - 18): reddito dell'anno in corso alla data di erogazione;
- tutte le altre rilevanze: reddito dell'anno cui si riferisce la più recente dichiarazione fiscale (semestri), con l'eccezione delle rilevanze in sede di prima liquidazione, per le quali è influente il reddito dell'anno in corso alla data di erogazione.

Terzo periodo - dal 1° giugno 2010:

- ANF e AF (rilevanze n. 9 e 10): come prima;
- cumulo dell'assegno e pensione d'invalidità con i redditi da lavoro (rilevanze n. 2 - 12 - 16 - 18): reddito dell'anno in corso alla data di erogazione;

Le prestazioni collegate a limiti di reddito

- tutte le altre rilevanzze, reddito dell'anno precedente, con una doppia eccezione: reddito dell'anno in corso quando si tratta di prima liquidazione;
- importo dell'anno in corso quando si tratta di reddito da pensione, rendita ed ogni altro trattamento periodico considerato nel Casellario centrale pensionati.

Il messaggio INPS 5178 del 5 agosto 2015. È stato chiesto al Ministero se, nel caso in cui un titolare di pensione ai superstiti cessa l'attività lavorativa per acquisire la pensione diretta, ai fini della verifica della riduzione della pensione ai superstiti di cui alla tabella F dell'articolo 1, **comma 41, della legge n. 335 del 1995**, occorrere tener conto sia del reddito da pensione diretta percepita nell'anno in corso sia del reddito da lavoro conseguito nell'anno precedente.

Analogamente, è stato domandato se, nel caso in cui il coniuge di un titolare di assegno ordinario di invalidità integrato al trattamento minimo cessa l'attività lavorativa per acquisire la pensione diretta, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'AOI (Assegno Ordinario di Invalidità), occorre tener conto sia del reddito da pensione diretta percepita dal coniuge nell'anno in corso sia dei redditi da lavoro conseguiti dal coniuge nell'anno precedente.

Sulla base della risposta del Ministero l'Istituto ha chiarito che "ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge - dell'anno in corso.

Il criterio sopra descritto si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016".

Modalità di dichiarazione dei dati reddituali – modello 730 0 UNICO
- pensionati residenti in Italia (circolare Inps 195 del 30 novembre 2011).

L'obbligo di dichiarare all'Istituto la situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve, in primo luogo, attraverso la presentazione del modello 730 o del modello UNICO all'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari - laddove rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all'Istituto.

Modalità di dichiarazione dei dati reddituali – modello RED

Vi sono alcune tipologie reddituali la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In tale ipotesi, i percettori

delle prestazioni in esame sono tenuti ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali all'Istituto. Queste tipologie reddituali sono elencate nella circolare INPS citata.

Inoltre, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all'Istituto i titolari di prestazioni collegate al reddito che hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva). Queste tipologie reddituali sono elencate nella circolare INPS citata.

La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che pur essendo esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, che abbiano rilevanza fiscale. Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale. Tali soggetti sono tenuti a dichiarare all'Istituto il reddito della casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall'obbligo ai fini fiscali.

Chi percepisce pensioni di qualsiasi tipo di fonte estera, chi ha conseguito reddito di lavoro autonomo di qualsiasi tipo e chi è titolare di reddito agrario deve comunicare l'importo con dichiarazione RED, anche se tali dati sono già contenuti nella dichiarazione fiscale. In tal caso la dichiarazione RED dovrà contenere anche i dati dei redditi già denunciati ai fini fiscali.

La tabella 2, allegato 1, della predetta circolare elenca le rilevanze e i redditi influenti per ciascuna rilevanza

Nel caso in cui almeno uno dei soggetti appartenenti al nucleo abbia l'obbligo di presentare la dichiarazione reddituale mediante modello RED, devono essere acquisiti anche tutti i redditi degli altri soggetti del nucleo influente, anche nel caso in cui questi ultimi siano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate (mediante il 730 o Unico).

Modalità di acquisizione delle dichiarazioni reddituali per i residenti in Italia - Il nuovo RED semplificato.

I cittadini che, secondo quanto precisato nei precedenti paragrafi, sono tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali all'Istituto, potranno comunicare i redditi rilevanti per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle seguenti modalità:

1. direttamente, accedendo ai Servizi on line del Cittadino con il PIN dispositivo;
2. tramite il Contact Center;

**Le prestazioni
collegate
a limiti
di reddito**

- tramite le Strutture territoriali INPS;
- avvalendosi dell'intermediazione dei CAF o degli altri soggetti abilitati convenzionati, di cui al D.lgs. 241/97.

La procedura semplificata. Il cittadino, attraverso il PIN dispositivo, potrà effettuare la dichiarazione accedendo al sito **www.inps.it** seguendo il percorso:

Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Dichiarazione Reddittuale > Anno Campagna > Tipo Campagna sarà guidato a rendere la dichiarazione in base alla condizione in cui viene a ritrovarsi. La circolare più volte citata illustra le diverse opportunità offerte dalla procedura semplificata.

L'acquisizione attraverso i CAF - L'Inps, fornisce loro il codice alfanumerico (stringhe) relativo ai nominativi che ciascuno dei CAF allega alla richiesta, con relativa dichiarazione di responsabilità circa l'esistenza di specifica delega rilasciata dal pensionato. In questo modo i CAF sono in grado di espletare le procedure RED eventualmente necessarie nello stesso momento in cui adempiono agli obblighi fiscali per conto del pensionato e di trasmettere all'Inps sia i dati che interessano anche l'amministrazione tributaria sia quelli che non hanno rilevanza fiscale

Pensionati residenti all'estero

Il Decreto Ministeriale del 12.5.2003, con il quale vengono fissate le norme di attuazione dell'art. 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, definisce le tipologie di reddito prodotti all'estero che sono rilevanti ai fini della verifica dei requisiti reddituali previsti per l'erogazione della prestazione. La norma stabilisce, inoltre, che i redditi sono valutati dall'Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:

- redditi previdenziali italiani e esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della casa di abitazione;
- redditi a carattere assistenziale.

Con lo stesso DM, si precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.

1. Redditi derivanti da prestazioni previdenziali ed assistenziali

I redditi di questo tipo debbono essere sempre certificati. Il pensionato è tenuto a produrre, anche se negativa, una certificazione rilasciata dall'Organismo estero che, in ciascun Paese, eroga le prestazioni assistenziali ed è quindi legittimato a rilasciare la certificazione stessa.

Sono da ritenersi valide ai fini dell'accertamento reddituale: la certificazione già in possesso del pensionato assimilabile ai modd. ObisM e CU (Certificazione UNICA); la certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo; la ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.

2. Redditi diversi da prestazioni previdenziali e assistenziali

I redditi diversi da prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere dichiarati con modalità differenti a seconda del Paese di residenza.

Se il pensionato risiede in: AUSTRALIA; FRANCIA; CANADA; GERMANIA; CIPRO; SPAGNA; COREA; GRECIA; ESTONIA; PAESI BASSI; GIAPPONE; REGNO UNITO; ISRAELE; DANIMARCA; LETTONIA; PORTOGALLO; LITUANIA; FINLANDIA; MALTA; SVEZIA; NUOVA ZELANDA; BELGIO; POLONIA; LUSSEMBURGO; REPUBBLICA CECA; IRLANDA; REPUBBLICA SLOVACCA; AUSTRIA; SLOVENIA; NORVEGIA; STATI UNITI; ISLANDA; TURCHIA; LIECHTENSTEIN; UNGHERIA; REPUBBLICA DI SAN MARINO; CITTÀ DEL VATICANO: deve essere certificato attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'Autorità fiscale dello Stato di residenza. È ammessa l'autocertificazione per i pensionati per i quali il livello di reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione fiscale.

Se il pensionato risiede in un Paese diverso da quelli sopra elencati, è sufficiente autocertificazione dalla quale risultino i redditi percepiti.

Le autocertificazioni devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato.

I redditi vanno dichiarati utilizzando la valuta come risulta dalla [tabella 1](#) a pagina seguente.

Dal 2014 la campagna di dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati residenti all'estero è avviata contemporaneamente alla campagna di raccolta delle dichiarazioni di esistenza in vita (*mess. Inps 1916 del 3 febbraio 2014*). Ai pensionati che sono tenuti ad effettuare dichiarazione RED, ma i cui nominativi non risultino fra quelli pervenuti a seguito dell'accertamento dell'esistenza in vita viene inviata, anche in questo caso nel mese di giugno, la lettera di richiesta di dichiarazione con relativo modello REDEST.

Per fornire uno strumento utile a chi è impegnato nel lavoro di assistenza ai pensionati che devono adempiere agli obblighi di legge e di controllo dell'operato degli Enti sulle prestazioni che corrispondono, il "Vademecum pensioni" riporta nelle pagine seguenti prospetti e tabelle che riguardano tutte le prestazioni previdenziali e i trattamenti assistenziali condizionati a limiti di reddito secondo le disposizioni legislative vigenti.

**Le prestazioni
collegate
a limiti
di reddito**

La **tabella n. 1** (qui sotto) permette l'individuazione della valuta da utilizzare per le dichiarazioni reddituali dei pensionati residenti all'estero.

La **tabella n. 2** (a pagina seguente) contiene la decodifica della stringa di caratteri (anche espressa come codice a barre) identificativa dei dati del dichiarante, familiari e modalità di dichiarazione dei redditi (cosiddetta "matricola").

La **tabella n. 3** presenta la descrizione dettagliata di ogni *reddito* che sia influente per una o più rilevanze. Anche in questo caso è riportata la codifica (vecchio e nuovo tipo) attribuita dall'INPS.

La **tabella n. 4** rappresenta l'indicazione sintetica dei redditi influenti per ciascuna *rilevanza*. Nella prima colonna è riportato, ove attribuito dall'INPS, anche un numero di codice.

Nella **tabella n. 5** vengono incrociate le rilevanze, di cui alla tabella 4, con i redditi influenti, di cui alla tabella 3. In questo modo è possibile la ricerca rapida dei redditi influenti per ciascuna delle rilevanze e viceversa, ovvero delle rilevanze per le quali è influente un determinato reddito.

La **tabella n. 6** è elaborata per dar conto se ciascun reddito sia da dichiarare obbligatoriamente o no, indipendentemente dalla sua influenza per ciascuna rilevanza. La mancata dichiarazione di un reddito, quando obbligatoria, comporta la rinuncia alla percezione della rilevanza corrispondente.

Tabella 1 - Valuta da utilizzare dai residenti all'estero per la dichiarazione RED

Reddito	Valuta		
	Euro	Del Paese di residenza	Del Paese che eroga la pensione
Redditi prodotti in Italia	X		
Redditi da pensione NON italiane del Titolare			X
Altri redditi prodotti all'estero		X	
Redditi da pensioni NON italiane del Coniuguee dei Familiari			X

Tabella 2 - Decodifica della matricola che individua la dichiarazione RED

MATRICOLA: la matricola è costituita da 32 caratteri alfanumerici (i caratteri alfabetici sono in lettere maiuscole) -
A = record alfabetico; **N** = record numerico; **AN** = record alfanumerico

Numero	Distanza	Lunghezza	Tipo	Descrizione	Valori
1	0	15	AN	Codice fiscale	Codice fiscale senza controcodice
2	15	1	A	CC del codice fiscale	Controcodice del codice fiscale
3	16	1	AN	Emissione	Codifica dell'Ente per il quale viene emesso il RED. Quest'anno vale: 1 = Inps 2 = Inpdap 3 = iPost 4 = Enpals
4	17	1	N	Anni richiesti	Bittario degli anni richiesti: 5 = anno richiesto: quest'anno = 2016
5	18	1	N	Codice stato civile	0 = Non noto 1 = Celibe/nubile 2 = Coniugato/a 3 = Vedovo/a 4 = Separato/a 5 = Divorziato/a"
6	19	1	N	Codice rilevanza coniuge	0 = Non rilevante (coniuge non richiesto anche se presente) 1 = Rilevante (coniuge richiesto se presente) 2 = Rilevante ma non richiesto (richiesto con dichiarazione separata)"
7	20	2	N	Numero figli	Numero dei figli per i quali vengono percepiti assegni (da 00 a 14)
8	22	2	AN	Codice righe	Codice da A0 a G0. Codice 99 per nuclei errati non acquisibili
9	24	1	N	Flag lavoro dipendente	0 = assenza di lavoro dipendente del titolare 1 = presenza di lavoro dipendente del titolare"
10	25	1	N	Flag lavoro autonomo	0 = dichiarazione periodi A2, A3, A4 solo in presenza di tali redditi 1 = richiesta di dichiarazione obbligatoria periodi titolare A2, A3, A4 per il solo anno 2015 2 = richiesta di dichiarazione obbligatoria periodi titolare A3, A4 per gli anni 2015, 2016
11	26	1	N	Flag pensioni estere	0 = assenza di pensioni estere del titolare 1 = presenza di pensioni estere del titolare"
12	27	1	N	Flag pensioni complementari	0 = non presente 1 = presente
13	28	1	N	Flag rilevanza 12	0 = non presente 1 = presente

Segue tabella 2 - Decodifica della matricola che individua la dichiarazione RED

Numero	Distanza	Lunghezza	Tipo	Descrizione	Valori
14	29	1	A	Controcodice stringa	Entrano nel calcolo del controcodice i dodici campi da 2 a 13 I dati alfabetici vengono trasformati in numerici: per il campo 2, A =0, B=1.....Z=25 ognuno di questi dati numerici viene moltiplicato per la posizione (*): il campo 2 per 16, il 3 per 17,.....il campo 13 per 29 Tutti i prodotti vengono sommati e la somma viene divisa per 2. Il resto della divisione viene trasformato in lettera (controcodice): 0 = A, 1 =B.....25 =Z"
15	30	2	A	tipologia di richiesta	Indica la tipologia di richiesta Red e/o INVCIV. Il valore di questo campo è un bittario per default è 00. 01 = solo richiesta RED 02 = solo richiesta ICRIC 04 = solo richiesta IC LAV 08 = solo richiesta unico ACC AS/PS 16 = solo richiesta duplice ACC AS/PS in caso di presenza di più richieste, il campo rappresenta la somma algebrica del valore dei ogni singola richiesta
Totale		32			

(*) Note: I primi quindici caratteri (il codice fiscale senza controcodice) non entrano nel calcolo del controcodice matricola
I caratteri vengono moltiplicati per la posizione (che parte da 1) e non per il displacement (che invece partirebbe da 0)
Per i campi di lunghezza maggiore di 1 (il campo 7 e il campo 8), ogni carattere viene singolarmente moltiplicato per la propria posizione.

Tabella 3 - Tipologia di redditi influenti sulle prestazioni

Codice INPS		Tipologia di reddito	Dettaglio dei redditi
vecchio	nuovo		
1	A1	REDDITI DA LAVORO	Lavoro dipendente prestato in Italia.
30	A2		Lavoro dipendente prestato all'estero.
3	A3		Lavoro autonomo.
35	A4		Prestazioni coord. e continuative, Lavoro Progetto.
18	B1	IMMOBILI	Casa di abitazione.
19	B2		Altri immobili (terreni e fabbricati).
14	C1	CAPITALI	Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento ecc. Da indicare al lordo della ritenuta IRPEF effettuata alla fonte.
28	D1	ASSISTENZIALI	Prestazioni assistenziali in danaro (esenti IRPEF) erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri finalizzate al raggiungimento di un determinato livello di reddito. Sono escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed ogni altra prestazione assistenziale destinata a bisogni strettamente connessi ad una personale e contingente situazione quali, ad esempio, assegno di cura erogato dalla Regione, assegni mensili erogati da Comuni a titolo di sostegno a persone anziane/invalide, fondo sociale affitti.
2	E1	ARRETRATI - TFR	- Arretrati di lavoro dipendente PRESTATO IN ITALIA - Redditi soggetti a tassazione separata da dichiarare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nel caso in cui siano dovuti sul reddito da dichiarare.
31			Arretrati di lavoro dipendente PRESTATO ALL'ESTERO.
17	E2		Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti.
16			- Indennità di fine rapporto - Indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro: TFR, buonuscita, liquidazione ecc. Se erogati da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto (non sostituto di imposta) tali redditi vanno in dichiarazione dei redditi.

Codice INPS		Tipologia di reddito	Dettaglio dei redditi
vecchio	nuovo		
21	F1	ALTRI REDDITI	Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
34	F2		Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato.
15	F3		Altri redditi assoggettabili a IRPEF Indicare i redditi di capitale anche se assoggettati a tassazione a titolo di imposta.
20			- Altri redditi assoggettabili a IRPEF Indicare i redditi di capitale anche se assoggettati a tassazione a titolo di imposta.
27	F4		- Altri redditi non assoggettabili a IRPEF; - Vanno indicati redditi o quote di reddito esenti dall'Irpef, ad esempio: quota esente dai redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a € 7.500, quota esente (pari ad un massimo di € 3.098,74) dei redditi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato fino a € 9.296, importi per prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher).

29	G1	ALTRE INFORMAZIONI	Ammontare dell'IRPEF pagata nell'anno in relazione ai redditi indicati negli altri righi.
33	G2		- Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro - Importo delle trattenute delle quote di pensione effettuate dal datore di lavoro ai pensionati che percepiscono pensioni erogate a titolo di "assegni di invalidità" di importo superiore al minimo (e che pur essendo pensionati continuano a lavorare). L'importo si rileva dalla buste paga o da specifica dichiarazione del datore di lavoro.

TIPOLOGIA DI REDDITI INFLUENTI SULLE PRESTAZIONI

8a	H1	PENSIONI ESTERE	- Pensioni dirette erogate da Enti Esteri (compreso AVS Svizzera).
8b	H2		- Pensioni ai superstiti (di reversibilità) erogate da Enti Esteri (compreso AVS Svizzera).
32	H3		- Pensioni estere da infortunio sul lavoro - Prestazioni erogate da Enti Esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro, erogate agli ex minatori belgi, rendite per malattia professionale concessa dal FDMP.
39	H4		- Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (previdenza complementare estera) erogate da soggetti residenti in Stati Esteri.
9	H5		- Arretrati riferiti ad anni precedenti, relativi sia alle pensioni dirette che a quelle ai superstiti, erogati da Enti Esteri.

Codice INPS		Tipologia di reddito	Dettaglio dei redditi
vecchio	nuovo		

REDDITI NON DICHIARATI NEL RED IN QUANTO RILEVATI AUTOMATICAMENTE DALL'INPS

4	A4	LAVORO	Pensioni INPS.
6			Pensioni a carico di altri Enti, diversi dall'INPS, e conosciute dal Casellario centrale pensionati.

5	E3	ARRETRATI	Arretrati di pensioni erogate dall'INPS riferiti ad anni precedenti.
7			Arretrati di pensioni a carico di altri Enti, diversi dall'INPS, e conosciute dal Casellario centrale pensionati, riferiti ad anni precedenti.

25	D1	ASSISTENZIALI	Prestazioni economiche agli invalidi civili, ciechi e sordomuti diverse dalle indennità di accompagnamento e simili.
----	----	---------------	--

22	—	TRATTAMENTI INDENNITARI	Rendite per infortunio o malattia professionale erogate dall'INAIL, anche se liquidate in capitale.
23			Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi.
24			Pensioni di guerra.
26			Assegno vitalizio combattenti guerra 1915 - 1918.

Tabella 4 - Prestazioni collegate al reddito

Codice INPS	Descrizione prestazione
1	Integrazione al minimo ex art. 6 della L. n. 638/1983. Pensioni con decorrenza anteriore al 01/02/94
2	Sospensione della pensione di invalidità ex art. 8 della L. n. 638/1983. Pensioni con decorrenza anteriore al 01/08/84
3	Integrazione al minimo IO ex art. 1 della legge n. 222/1984. Assegni/Pensioni con decorrenza 01/08/84
4	Integrazione al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992. Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994
5	Maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000
6	Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969
7	Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995
8	Aumento della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988 e articolo 70, comma 4 della legge 388/2000

	Limiti di reddito anno in corso (2016)		Fonti normative
	Individuale	Coniugale	
	€ 13.049,14		L. 11/11/83 n. 638 art. 6, c. da 1 a 7
	€ 19.573,71		L. 11/11/83 n. 638 art. 8
	€ 11.649,82	€ 17.474,73	L. 12/6/84 n. 222, art. 1, c. 4
	€ 13.049,14	- dec. nel 94 € 32.655,85 - dec. post 94 € 26.098,28	L. 11/11/83 n. 638 art. 6, c. da 1 a 7 Dlgs. 30/12/92 n. 503, art. 4 L. 24/12/93 n. 537 art.11, c. 38 L. 8/8/95 n. 335 art. 2, c. 14
	da 60 a 64 anni: € 6.860,36 da 65 a 74 anni: € 7.733,18 da 75 anni: € 7.739,68 <i>NB: Da 70 anni vedi il n. 24 (incremento)</i>	da 60 a 64 anni: € 12.685,27 da 65 a 74 anni: € 13.423,80 da 75 anni: € 13.558,09 <i>NB Da 70 anni vedi il n. 24 (incremento)</i>	L. 15/4/1985 n. 140 art. 1 L. 29/12/1988 n. 544 art. 1 L.23/12/2000 n. 388 art. 69 L. 28/12/2001 n. 448 art. 38
	€ 4.800,38	€ 16.539,92	L. 30/4/1969, n. 153 art. 26 L. 16/4/1974, n. 114 art.2 DL 31.12.2007, n. 248 art. 50, c. 3 Mess. Inps n. 400 del 7.1.2008
	€ 5.824,91	€ 11.649,82	L. 8/8/1995, n. 335 art. 3, c. 6 DL 31.12.2007, n. 248 art. 50, comma 3 Mess. Inps n. 400 del 7.1.2008
	da 75 anni: € 5.807,49	da 75 anni: € 12.332,06	L. 15/4/1985 n. 140 art. 2 L. 29/12/1988 n. 544 art. 2 L. 23/12/2000 n. 388 art. 70 L. 28/12/2001 n. 448 art. 38

Codice INPS	Descrizione prestazione
9	Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988
10	Trattamenti di famiglia ex articolo 23 L. 41/1986
11	Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, L. 335/1995 TAB. F
12	Incumulabilità dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995. TAB. G
13	Revisione straordinaria dell'assegno di invalidità ex articolo 9 L. 222/1984

Limiti di reddito anno in corso (2016)		Fonti normative
<p>Vedere Tabelle e limiti di reddito Al capitolo Trattamenti di Famiglia</p>		<p>L. 13/5/88 n. 153 di conv. del D.L. n. 69/88 (art. 2) L. n. 451/94, di conv. del D.L. n. 299/94 (art. 12 c. 8) L. n. 85/95 di conv. del D.L. n. 41/95 (art. 47 quinquies) e relativo DM di att. del 1/8/95 L. n. 550/95 (art. 3, comma 3) e relativo D.M. di att. dell'11/4/96 L. n. 663/96 (art. 3, comma 2) e relativo D.M. di attuazione del 19/3/97 L. n. 550/97 (art. 3, comma 2) e relativo D.M. di attuazione del 13/5/98 L. n. 449/97 (art. 59, comma 16) e relativo D.M. di attuazione del 27/5/98 L. n. 448/98 (art. 26) L. n. 296/06 (art. 1, c. 11)</p>
<p>Il limite di reddito per essere considerati a carico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - è pari all'importo mensile del trattamento minimo del FPLD determinato in via previsionale al 1° gennaio di ciascun anno - aumentato di 1/12 a titolo rateo di 13 mensilità - moltiplicato per 1,30 se si tratta di figlio, coniuge o un genitore - ulteriormente moltiplicato per 1,75 per 2 genitori 		<p>D.P.R. 30/5/55 n. 797 (T.U.A.F.) L. n. 41/86, art. 23 (cessazione o riduzione degli A.F.) L. n. 473/94 di conversione del D.L. n. 330/94 (art. 3bis) (esclusione di alcune tipologie di reddito)</p>
<p>In presenza di redditi di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiore a 3 volte il trattamento minimo, la pensione viene erogata per intero: 19.573,71 - fra 3 e 4 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%: 26.098,28; - tra 4 e 5 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%: 32.622,85; - oltre le 5 volte il minimo annuo, la pensione è al 50% 		<p>L. 8/8/95 n. 335 art. 1, c. 41</p>
<p>In presenza di reddito da lavoro :</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo, l'assegno viene erogato per intero: 26.098,28; - tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo l'assegno viene erogato per tre quarti: 32.622,85; - oltre 5 volte il minimo annuo l'assegno viene erogato per la metà. 		<p>L. 8/8/95 n. 335 art. 1, c. 42</p>
<p>€ 19.573,71</p>		<p>L. 12/6/84, n. 222, art. 9</p>

Codice INPS	Descrizione prestazione
14	Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti
15	ITM estero
16	Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo ex articolo 11 L. 537/1993
17	Mantenimento dell'importo al 30/9/83 ex sentenza C.C. n. 240/1994. Cristallizzazione
18	Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente all'estero ex articolo 7 L. 407/1990
19	Aumento di L.100.000 dal 1/ 1/1999 e di L.18.000 dal 1/1/2000 per le prestazioni INVCIV con le regole di PS (nati prima del 1° gennaio 1931)
20	Aumento di L. 100.000 dal 1/1/1999 e di L.18.000 dal 1/1/2000 per le prestazioni INVCIV con le regole di AS (nati dopo il 31 dicembre 1930)
21	Aumento di L. 20.000 per le prestazioni INVCIV infrasessantacinquenni
22	Maggiorazione Sociale per gli Assegni Sociali
23	Importo aggiuntivo di L. 300.000 (€ 154,94)

Limiti di reddito anno in corso (2016)		Fonti normative
L'importo del limite di reddito è quello previsto per il trattamento economico corrisposto prima dei 65° anno di età: 16.532,10 - mutilati e invalidi totali e sordomuti: 4.800,38; - per i mutilati e invalidi parziali il limite coincide con quello da pensione o dell'assegno sociale, a seconda del fatto che il 65 anno di età sia stato compiuto dopo il 1995 o prima del 1996: 5.824,91		L. 30/12/1991, n. 412, art. 12, c. 3
€ 6.524,57		DLgs 30/12/1992, n. 503 art. 10 L. 24/12/1993, n. 537 art. 11
€ 13.049,14		Sentenza C. Cost. 8-10 giugno 1994, n. 240 Legge 23/12/1996, n. 662, art. 1, c. 181-184
- 50% importo IO della parte eccedente il minimo FPLD		Legge 30/4/1969, n. 153 art. 20 e 22 DLgs 30/12/1992, n. 503 art. 10 L. 29/12/1990, n. 407 art. 7
Gli stessi limiti previsti per la pensione sociale (vedi n. 6).		L. 23/12/1998, n. 448, art. 67 L. 23/12/1999, n. 488, art. 52
Lo stesso limite previsto per l'assegno sociale (vedi n. 7).		L. 23/12/1998, n. 448, art. 67 L. 23/12/1999, n. 488, art. 52
€ 5.959,20	€ 12.483,77	L. 23/12/2000 n. 388, art. 70
da 65 a 74 anni: € 5.992,87 da 75 anni: € 6.093,49 NB: da 70 anni, vedi il n. 24 (incremento)	da 65 a 74 anni: € 12.517,44 da 75 anni: € 12.618,06 NB: da 70 anni, vedi il n. 24 (incremento)	L. 23/12/2000 n. 388, art. 70 L. 28/12/2001 n. 448, art. 38
L'importo della pensione non deve superare: € 6.524,57 in caso di superamento, l'importo aggiuntivo è riconosciuto in misura tale da non far superare il limite pari al TM + importo aggiuntivo € 6.678,76 - Reddito complessivo € 9.786,86	€ 19.573,71	L. 23/12/2000 n. 388, art. 70

Codice INPS	Descrizione prestazione	
24	Incremento maggiorazione (legge finanziaria 2002)	
25	Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno di età	
29	"Quattordicesima": Decreto Legge n. 81 del 2.7.2007 convertito con modificazioni con la Legge n. 127 del 3.8.2007. Soggetti che hanno compiuto o compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione; la somma è legata all'anzianità contributiva e al reddito	
	GUERRA	
	Sanatorie indebiti	
	IIS cumulo	
	INV INAIL cumulo	

	Limiti di reddito anno in corso (2016)		Fonti normative
	Individuale	Coniugale	
	€ 8.298,29	€ 14.123,20	L. 28/12/2001 n. 448, art. 38, c. 1, 2 e 5 L. 23/12/2002 n. 239, art. 39, c. 4, 5 e 8
	<ul style="list-style-type: none"> - Mutilati e invalidi totali, ciechi e sordomuti: € 16.532,10 - Ciechi parziali (c. d. decimisti) con solo assegno a vita: € 7.948,19 - Mutilati e invalidi parziali: pari all'importo annuo della pensione sociale € 4.800,38 		L. 30/12/1991, n. 412, art. 12 DM intermin. 31/10/1992, n. 553
	<ul style="list-style-type: none"> - Per la corresponsione in misura intera: € 9.786,86 - Per la corresponsione in misura parziale: - somma aggiuntiva di € 336,00 = € 10.122,86 - somma aggiuntiva di € 420,00 = € 10.206,86 - somma aggiuntiva di € 504,00 = € 10.290,86 		L. 3/8/2007, n. 127 art. 5, c. 1 e 2
	€ 16.717,21		DPR 23/12/1978, n. 915 L. 10/10/1989, n. 342 L. 18/8/2000, n. 236
	€ 16.000.000 (€ 8.263,31). Oltre questo limite, il recupero dell'indebito può essere effettuato entro il limite del 75% del suo importo.		L.28/12/2001 n. 448 art. 38, c. 6-9
	€ 6.524,57		L. 27/5/1959, n. 324 DPR 29/12/1973, n. 1.092 art. 99 Legge 21/12/1978, n. 843 art. 17 Sentenza C. Cost. n. 376 del 26/10 – 7/11 1994
	Sospesa la prestazione di importo minore (nel caso di disoccupazione, facoltà di opzione)		L. 8/8/1995, n. 335 art. 1, c. 43

Tabella 5 - Redditi influenti per rilevanza

	codice INPS	1	30	3	35	4	6	18	19	14	28		25	22	23
		A1	A2	A3	A4			B1	B2	C1	D1	D1			
codice INPS	redditi rilevanze	lavoro dipendente IT	lavoro dipendente EST	lavoro autonomo	CO. CO. CO.	pensioni INPS	pensioni altri Enti	casa di abitazione	altri immobili	interessi	assistenza ^g	MSP	INVCIV <65 anni	INAIL	pens. privil. tabellari leva
		1	ITM < 94 ^a	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
2	IO < 7/84	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ITM INV ^a	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4	ITM > 93 ^a	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
5	MSP	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	X	2	2	2
6	PS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	1	1	2	1	1
7	AS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
8	APS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
9	ANF ^b	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
10	AF ^b	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
11	SO tab. F ^c	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	INV tab. G	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	REVISIONE INV	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PS AS SOST	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	X	0	0
15	ITM est. ^d														
16	cumulo lav. aut.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cristallizzazione ^a	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
18	cumulo lav. dip. estero ^b														
19	aum. INVCIV PS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	1	1	2	1	1
20	aum. INVCIV AS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
21	Maggiorazione INVCIV	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
22	MAS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
23	Importo aggiuntivo	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
24	Incremento	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
25	INVCIV	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	X	0	0
29	Somma aggiuntiva	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	GUERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Sanatorie indebiti ^e	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	IIS cumulo ^f	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV INAIL cumulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Legenda 0 = il reddito non è influente sulla prestazione • 1 = il reddito è influente quando conseguito dal titolare
 reddito conseguito da qualsiasi componente il nucleo familiare

Note a = non è influente l'importo a calcolo della pensione da integrare • b = i redditi C, D ed F4 sono influenti
 superstiti • d = redditi conseguiti all'estero, dello stesso tipo influente sulla corrispondente prestazione in
 solo altra IIS o altra forma di adeguamento al costo della vita corrisposto su pensione o retribuzione

Al momento della stampa siamo in attesa di verificare le nuove modalità di gestione dei RED riguardo a delle nuove rilevanze

	24	26	68	2	31	17	16	5	7	21	34	15	20	27	29	33	8a	8b	32	39	9
				E1	E1	E2	E3			F1	F2	F3	F3	F4	G1	G2	H1	H2	H3	H4	H5
	pens. GUERRA	vitalizio 15/18	assegni su metaglie VM	arretrati lav. dip. IT	arretrati lav. dip. EST	arretrati CIG	TFR e simili	arretrati pens. INPS	arretrati pens. altri	rendite finanziarie IT	ass. mantenim. da coniuge	partecipazione societaria	altri IRPEF	altri NON IRPEF	IRPEF per AS	trattenute cumulo	pensioni dirette EST	pens. superstiti EST	inf. o mal. prof. EST	rendite finanziarie EST	arretrati pens. EST
	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0	2	0
	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2
	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	1	2	2
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0
	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2
	0	3	0	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	0	3	3
	0	3	0	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	0	3	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	1	2	2
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0
	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0	2	2
	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0	2	0
	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
	X	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

della prestazione da controllare • 2 = è influente il reddito conseguito sia dal titolare che dal coniuge • 3 = è influente il

solo se superano complessivamente l'importo annuo di 1.033 euro • c = esclusa la pensione stessa ed altre pensioni ai Italia • e = i redditi vanno considerati al netto degli oneri deducibili e della deduzione art. 10 TUIR • f = è influente • g = rientrano in questa categoria tutte le prestazioni continuative di tipo puramente assistenziale.

Tabella 6 - Combinazione dei redditi da denunciare obbligatoriamente (SI) o facoltativamente

Codice rilevanza	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1	D1	E1	E2
1	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
7	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
9	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
10	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
11	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
12	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
15	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
16	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
17	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
18	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
19	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
20	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
21	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
22	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
23	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
24	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
25	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
26	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
27	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
28	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO
29	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO

(NO)

Codice reddito

	E3	F1	F2	F3	F4	G1	G2	H1	H2	H3	H4	H5
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI

Il recupero dei pagamenti indebiti di pensione

La disciplina degli indebiti pensionistici INPS

L'articolo 13, c2, della legge 412/1991 dispone che l'Inps debba procedere annualmente "alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza."

Sulla materia, nel tempo, si sono succedute le disposizioni previste dall'art. 80, comma 3, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 dall'art. 52 della l.88/1989 dall'art. 13 della l. 412/1991.

Le leggi 23 dicembre 1996, n. 662 e 28 dicembre 2001, n. 448 hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000.

Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 trova di nuovo applicazione la disciplina di regime di cui all' art. 13 della legge 412/1991 (circ. 31/2006 - msg. 15803/06 - msg.17881/06). Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri.

Indebiti successivi al 31.12.2000

L'articolo 13, comma 1, della legge 412/1991, consente il recupero dei pagamenti indebiti determinati dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato, di fatti intervenuti dopo il provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali che incidono sul diritto o sulla misura della pensione. Le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate in ogni caso.

Al contrario, non sono recuperabili gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti conosciuti dall'Istituto, successivi al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione (es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità per passaggio a nuove nozze).

Successivamente sono intervenute le seguenti norme:

Il **D.L. 78/2009**, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, che, all'art. 15, comma 1, stabilisce:

A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della legge 412/1991, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari i rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell'art. 35 del D.L. 35/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2007 sono abrogati.

Il **D.L. 5/2012**, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha modificato l'articolo 13 della legge 412/1991 inserendo questa disposizione:

“con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”.

In sostanza, con la prima norma si dispone che l'INPS procede al controllo reddituale dopo avere acquisito le necessarie informazioni dall'Amministrazione finanziaria, i cui tempi vanno ben oltre l'anno. La seconda norma, considerate le difficoltà organizzative, prolunga il termine per l'eventuale recupero entro il limite del secondo anno successivo a quello della verifica.

L'Inps considera come anno di verifica quello in cui l'Amministrazione finanziaria trasmette i dati reddituali. In questo modo gli anni possono diventare anche più di due se si considera la data di emanazione del provvedimento in contestazione.

Modalità di recupero

Sulle modalità di recupero l'Inps è intervenuto con Messaggio del 2 Luglio 2011, n. 11059, a seguito dei cambiamenti normativi intervenuti nel corso degli anni, recepiti nella “Determinazione” del Presidente dell'Inps n. 434, del 28 novembre 2011.

Il recupero dei pagamenti indebiti di pensione

La "Determinazione" ha definito i criteri di gestione dei crediti derivanti da indebiti pensionistici e da indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario.

L'accertamento dell'indebitato è effettuato a seguito della verifica della persistenza del diritto alla prestazione e della correttezza della sua quantificazione, che viene effettuato a livello centrale, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'interessato, dei dati in possesso dell'Istituto e delle ulteriori informazioni acquisite presso le pubbliche amministrazioni e istituzioni estere, sulla base degli accordi convenzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

La Comunicazione dell'indebitato, invece, al fine di garantire le ragioni creditorie dell'Istituto, viene notificata al pensionato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le altre modalità che la legge considera equivalenti e deve contenere:

- l'importo;
- il periodo di riferimento;
- la prestazione della quale si contesta l'indebita percezione;
- la motivazione di fatto e di diritto in base alla quale si è accertato che l'importo erogato era superiore all'importo spettante, ovvero non dovuto le possibili modalità di recupero;
- le possibili modalità di recupero;
- l'invito al pensionato a fornire alla sede di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, elementi utili alla correzione del provvedimento direttamente ovvero tramite la casella di posta elettronica certificata indicata nella comunicazione stessa;
- l'indicazione del termine di 90 giorni per la presentazione del ricorso al Comitato provinciale con l'avviso che la presentazione del ricorso non sospende l'azione di recupero in via amministrativa;
- le modalità con le quali, trascorso il suddetto termine di 30 giorni, l'Istituto potrà avviare le procedure di recupero dell'indebitato.

Il recupero viene effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- compensazione con crediti, relativi a quote di prestazioni di pensionistiche o assistenziali, vantati nei confronti dell'Istituto;
- recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche o assistenziali;
- pagamento mediante rimesse di denaro.

Il recupero mediante trattenuta sulla prestazione pensionistica o assistenziale può avvenire solo relativamente a somme indebitamente percepite per le prestazioni

come: assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale, trattamenti di invalidità civile. Solo nel caso in cui vi sia espressa autorizzazione dell'interessato, tali prestazioni potranno essere oggetto di trattenuta anche relativamente a somme indebitamente erogate a titolo di prestazione diverso da quello per il quale deve essere operata la trattenuta. L'ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell'importo della prestazione medesima. Il recupero mediante trattenuta sulle prestazioni pensionistiche deve essere effettuato in un'unica soluzione qualora l'indebito sia di importo non superiore ad un quinto dell'importo mensile della pensione oggetto del recupero e sia comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo per le prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Rateizzazione del recupero

Qualora non vi siano i presupposti per effettuare il recupero in un'unica soluzione, l'Istituto definisce un piano di recupero secondo i seguenti criteri:

- il recupero è effettuato mediante trattenute di importo pari ad 1/5 della prestazione pensionistica calcolata sull'importo lordo;
- qualora la trattenuta di 1/5 della prestazione pensionistica (nel rispetto del trattamento minimo) non consenta l'integrale recupero delle somme indebitamente erogate nel termine di 120 mensilità, si procede alla richiesta di pagamento diretto della parte residua secondo modalità concordate con l'interessato; in alternativa, il recupero potrà avvenire con trattenute di importo superiore al quinto della pensione, se autorizzate espressamente dal pensionato;
- nel caso in cui il debitore sia titolare di più trattamenti pensionistici a carico dell'istituto, la trattenuta di 1/5 deve essere operata sul complesso dei trattamenti, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni;
- nel caso di assegno di invalidità o pensioni ai supersiti corrisposte con importo ridotto per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 41 della legge n. 335/1995, l'importo di 1/5 deve essere calcolato al lordo delle suddette trattenute;
- nel caso in cui il debitore sia titolare di trattamenti pensionistici per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 o in regime di convenzione internazionale, la trattenuta sulle prestazioni a carico dell'Istituto è effettuata nei limiti del quinto, e nel rispetto del trattamento minimo, calcolati sul totale delle prestazioni, comprensive del pro rata estero.

A fronte di eventuali richieste del pensionato di effettuare il pagamento mediante trattenute di importo più basso, i responsabili delle sedi territoriali

Il recupero dei pagamenti indebiti di pensione

possono concedere una rateizzazione con trattenute inferiori ad 1/5 previa verifica della situazione reddituale dell'interessato presso l'Agenzia delle Entrate, fermo restando che la trattenuta non può essere inferiore a 10 euro mensili.

In ogni caso il recupero può essere effettuato oltre le 24 mensilità, e comunque non oltre le 60, quando l'interessato percepisce trattamenti pensionistici che complessivamente non superino un importo pari a due volte il trattamento minimo. In deroga a quanto sopra è possibile concedere un piano di recupero superiore a 60 rate, nei limiti comunque delle 120, nei confronti dei pensionati più bisognosi.

La richiesta di pagamento mediante rimessa diretta in denaro può essere effettuata quando il debitore si trovi in una delle seguenti situazioni:

- non sia titolare di crediti verso l'Istituto che possano dar luogo a compensazione;
- sia titolare di prestazioni assistenziali che non consentono la trattenuta diretta, ossia di INCVIV o Assegno sociale qualora si tratti di indebiti relativi a prestazioni di diverso titolo, relativamente alle quali non sia stata data espressa autorizzazione al recupero da parte dell'interessato;
- sia titolare esclusivamente di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria che non superino il trattamento minimo.

Tale modalità di recupero è attivata per crediti non inferiori a 12 euro e previa verifica della situazione reddituale dell'interessato presso l'Agenzia delle Entrate. L'Istituto invia richiesta di pagamento con diffida ad adempiere, mediante versamento su conto corrente, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica della diffida medesima con l'avvertimento che trascorso infruttuosamente tale termine si procederà all'emissione dell'avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 78/2009 convertito con modificazione dalla legge 30 giugno 2010, n. 122, e alla conseguente riscossione mediante agente della riscossione secondo la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, 602 e successive modificazioni. Alla richiesta di pagamento sono allegati: il bollettino postale (che sarà progressivamente sostituito dal MAV o dal RID) per il pagamento in un'unica soluzione, il modulo per la richiesta di rateizzazione e il modulo per la richiesta di differimento del pagamento di 12 mesi.

La richiesta di rateizzazione può essere presentata alla Sede territoriale competente per debiti superiori a 100 euro. Nel caso in cui sia stata accolta la richiesta di rateizzazione del versamento, la prima rata deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica di accoglimento della rateizzazione. Nel caso in cui la predetta richiesta non sia accoglibile, il pagamento dell'intero importo dovrà essere effettuato entro i 30 giorni dalla data di notifica della reiezione. Ciascuna rata è dovuta entro l'ultimo giorno del mese.

Nel caso sia stata concordata la rateizzazione del pagamento, qualora il debitore non adempia alla rata dovuta alla scadenza stabilita, l'Istituto notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute, con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento in 30 giorni si procederà all'emissione dell'avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla conseguente riscossione mediante concessionario secondo la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

In caso di pagamento della rata insoluta nel termine di 30 giorni il recupero proseguirà secondo le modalità di rateizzazione concordate. In tal caso, però, qualora il debitore interrompa nuovamente il pagamento delle rate delle somme dovute alle scadenze stabilite, verrà meno la possibilità di restituzione dell'indebitto in forma rateale; in tal caso, l'Istituto notificherà una diffida ad adempiere al versamento dell'intero importo residuo con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento in 30 giorni si procederà all'emissione dell'avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010.

La richiesta di differimento del pagamento di 12 mesi può essere concessa per particolari motivi di carattere eccezionale (spese sanitarie di rilevante importo documentato o altri eventi eccezionali, cause di forza maggiore etc.). È altresì concesso il differimento del pagamento sino a 12 mesi ai pensionati più bisognosi, ossia a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- non siano titolari di trattamenti pensionistici, ovvero siano titolari di prestazioni integrate al trattamento minimo;
- abbiano un ISEE, in corso di validità, inferiore all'importo annuo del trattamento minimo;
- non siano titolari di altri redditi riscontrati all'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanze, o altre.

Il differimento del pagamento è notificato all'interessato con l'avviso che, qualora alla scadenza dei 12 mesi non sia stato pagato l'intero importo o la prima rata del pagamento (nel caso in cui sia stata concordata una rateizzazione) si procederà al recupero coattivo delle somme residue.

Limitatamente ai casi di forza maggiore, laddove le autorità competenti dispongano la soppressione degli obblighi fiscali e contributivi, l'Istituto disporrà, per il medesimo periodo, il differimento dei recuperi.

In riferimento a tali crediti, l'Istituto notifica all'indebitto percettore, una diffida a restituire l'intero importo relativo alle rate riscosse post mortem, con l'avvertimento che in caso di mancato pagamento in 30 giorni si procederà

Il recupero dei pagamenti indebiti di pensione

all'emissione dell'avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla conseguente riscossione mediante concessionario secondo la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Oltre alle già illustrate fattispecie di "riscossione post mortem" e "mancata accettazione del piano di rateizzazione o interruzione del pagamento del piano di rateizzazione già concesso", la restituzione delle somme indebitamente erogate deve essere effettuata mediante rimessa in denaro dell'intero importo dovuto nelle seguenti situazioni:

- riscossione indebita con dolo accertato;
- falsi invalidi, per tali intendendosi i soggetti il cui stato di malattia o handicap sia derivante da intenzionale falsa attestazione di natura sanitaria da parte del professionista medico, oppure da alterazioni dolose della certificazione medica legittimamente rilasciata;
- revoca pensione sociale/assegno sociale e trattamenti di invalidità civile per permanenza all'estero.

Prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito pensionistico

Il termine della prescrizione degli arretrati di pensione con l'art. 38, comma 1 lettera d, e comma 4, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni legge 111/2011 è sceso da dieci a cinque anni, tranne per le prestazioni di invalidità civile. Tale novità si applica a partire dal 6 luglio 2011, il meccanismo di riduzione graduale (da 10 a 5 anni) è illustrato nel Messaggio Inps n. 220 del 14 gennaio 2013.

La disciplina degli indebiti pensionistici INPDAP

A differenza di quanto previsto per l'INPS, la modifica del provvedimento e il recupero delle somme indebitamente corrisposte può essere disposta entro termini di tempo e con causali espressamente previste dalla legge.

La revoca e la modifica del trattamento di pensione per i dipendenti dello Stato sono disciplinate dagli articoli [203](#), [204](#), [205](#) e [206 del DPR 1092/1973](#), cui si aggiungono le leggi 315/67 e 538/86 per quanto riguarda i pensionati iscritti alla CPDEL e alle altre casse degli ex Istituti di previdenza.

Il provvedimento definitivo può essere revocato:

- **entro 3 anni** per mancata valutazione di elementi che risultano agli atti (errore di fatto), oppure per errata valutazione dei servizi o dell'importo di pensione;

- **entro 60 giorni** dal rinvenimento di nuovi documenti o dichiarata falsità di alcuni di essi (per gli iscritti alla CPDEL questo termine è esteso fino a 10 anni).

Al di fuori dei termini e delle causali previste dalla legge, il provvedimento definitivo non può essere modificato o revocato e le somme indebitamente corrisposte non sono recuperabili. ([circ. INPDAP 50/2005](#)).

La perequazione delle pensioni

Con il 2014 è terminato il blocco dell'adeguamento al costo della vita stabilito dall'[art. 24, comma 25, del DL 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale fu stabilito che, per gli anni 2012 e 2013, la perequazione automatica spettasse soltanto alle pensioni di importo complessivo non superiore al triplo del trattamento minimo in vigore l'anno precedente.

Alla fine del blocco era previsto il ripristino del sistema di perequazione precedentemente in vigore, di cui l'[art. 69 della legge 388/2000](#). Invece, con la legge di stabilità per il 2014 sono state introdotte norme che limitano l'efficacia della perequazione automatica per altri tre anni. Infatti, con l'[art. 1, comma 483 della legge 147/2013](#), nel triennio 2014 - 2016 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta:

- a) interamente, ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo;
- b) al 95% del valore dell'aliquota di aumento, alle pensioni di importo complessivo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo;
- c) al 75%, alle pensioni di importo complessivo compreso fra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- d) al 50%, alle pensioni di importo complessivo fra cinque e sei volte il trattamento minimo;
- e) al 45%, alle pensioni di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo. Per questi ultimi trattamenti e solo per l'anno 2014 è stata prevista una limitazione ulteriore: il valore dell'aliquota di perequazione viene abbattuto del 40 anziché del 45% che viene applicato soltanto alla quota di pensione entro il limite di sei volte il trattamento minimo anziché sull'intero importo. Dal 2015, le pensioni d'importo superiore a sei volte il trattamento minimo, riceveranno l'adeguamento al 45% dell'aliquota di perequazione calcolato sull'intero importo della pensione.

Le nuove regole prevedono che l'aliquota di aumento, spettante ad ogni pensione a seconda del gruppo in cui si colloca, venga applicata all'intero importo della pensione. Per fare un esempio, con il meccanismo precedente una pensione di 2.010 euro lordi sarebbe stata rivalutata al 100% per i primi 1.502,64 euro (pari a tre volte il trattamento minimo) e al 90% per la parte rimanente, mentre oggi la misura dell'aliquota da applicare sull'intero al gruppo d'importo in questione è ridotta al 75%.

Per evitare che, per effetto dell'applicazione di un'aliquota maggiore, le pensioni che si collocano in un gruppo d'importo possano scavalcare quelle che si trovano nel gruppo superiore, la legge prevede una clausola di salvaguardia secondo cui per ogni classe di importo il trattamento pensionistico complessivo non possa comunque essere minore, per effetto della indicizzazione riconosciuta, al limite superiore riva-

lutato della classe di importo inferiore. a tutte le pensioni è garantito un aumento non inferiore a quello necessario per eguagliare l'importo perequato del limite massimo del gruppo precedente: Perciò, ad esempio, una pensione di 1.502,70 euro, che si colloca nel secondo gruppo e a cui spetterebbe, quindi, un aumento di 4,28 euro, tale da portarla a quota € 1.506,98 riceverà invece un aumento tale da raggiungere quota € 1.507,14 cioè quanto possono al massimo raggiungere le pensioni del gruppo inferiore.

Il 30 aprile 2015 la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 70/2015 con la quale ha dichiarato illegittimo il comma 25 art. 24 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 nella parte in cui *“prevede che “in considerazione della contingente situazione finanzia, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34 comma 1 della legge 448/1998, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%”.*

Sostanzialmente, quindi, la Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il blocco totale della perequazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo.

Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l'articolo 1, comma 1, del [decreto legge n. 65/2015](#) novella il predetto comma 25 dell'art. 24 del decreto legge 201/2011 aggiungendo il comma 25 bis; quest'ultimo stabilisce la restituzione solo parziale degli arretrati dovuti per il 2012 e 2013 per i trattamenti complessivi fino a sei volte il trattamento minimo (compresi gli assegni derivanti da uffici elettivi), escludendo di fatto la restituzione di qualunque arretrato per i trattamenti oltre 6 volte il trattamento minimo e gestendo con diversa percentuale l'effetto trascinarsi della parziale perequazione attribuita nel 2012-2013 negli anni successivi. In base al nuovo meccanismo di rivalutazione introdotto dal dl 65/2015 coloro che hanno trattamenti inferiori a 3 volte il trattamento minimo non hanno ricevuto arretrati perché non hanno subito il blocco della perequazione. Viceversa, gli arretrati sono stati attribuiti con l'assegno in pagamento il 1 di agosto 2015 nella misura del 40% per trattamenti pensionistici complessivi da 3 a 4 volte il trattamento minimo; del 20% per trattamenti da 4 a 5 volte; del 10%, da 5 a 6 volte. Nulla è spettato ai trattamenti superiori a 6 volte il predetto limite.

Con la conversione del DL 65/2015 in legge 109/2015 è stato chiarito che gli arretrati attribuiti per il 2012/2013 entrano a far parte della base di calcolo per determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014 nella misura del 20% per gli anni 2014 e 2015 e del 50% dal 2016 in poi (il cosiddetto effetto trascinarsi) e su questi incrementi viene applicata la percentuale di perequazione prevista dall'art. 1 comma 483 legge 147/2013. Viene inoltre disposta l'applicazione, fino al 2016, dell'indicizzazione secondo il meccanismo previsto dal Governo Letta; inoltre, a partire dal 2017, se non fossero intervenute nuove modifiche avrebbe dovuto riprendere vigore il meccanismo previsto dall'art. 69 della legge

388/2000, vale a dire per la fascia di trattamenti complessivi entro 3 volte il trattamento minimo 100%, per la fascia oltre 3 volte e fino a 5 volte 90%, per la fascia oltre 5 volte il trattamento minimo 75%.

Tuttavia la legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 286 della Legge n. 208/2015) ha disposto la proroga per gli anni 2017 e 2018 dell'applicazione dell'art. 1, comma 483 della legge 147/2013, per quanto concerne la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, già prevista per gli anni 2014-2016. Il risparmio concorre alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall' regime sperimentale dell' "Opzione donna" e delle minori entrate derivanti dalla riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati (no tax area).

L'aumento delle pensioni per il 2016

Pensioni previdenziali a carico di qualsiasi fondo o gestione, pensione sociale e assegno sociale

Con il decreto del 19 novembre 2015 – pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2015 - il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato ufficialmente che:

- 0,2% è il valore definitivo dell'aumento che l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ha subito nel 2015 rispetto al 2014; valore che è risultato più basso rispetto a quello calcolato in via previsionale ed applicato provvisoriamente alle pensioni nel corso del 2015: 0,3%
- 0,0% è il valore previsionale della variazione dello stesso indice nel 2016 rispetto al 2015, valevole ai fini dell'aumento delle pensioni nel 2016 per perequazione automatica in via provvisoria, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Pertanto, i valori provvisori dell'anno 2016 sono identici a quelli definitivi dell'anno 2015. In assenza di rivalutazione per l'anno 2016, ai destinatari della disposizione è posto in pagamento un importo di pensione pari a quello spettante in via definitiva a gennaio 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell'anno 2015.

A titolo di conguaglio delle differenze corrisposte nell'anno 2015 sulla base del maggior indice di rivalutazione attribuito in via provvisoria, l'Inps avrebbe dovuto trattenere sulla mensilità di gennaio 2016, lo 0,1% di rivalutazione, pari alla differenza tra lo 0,3% attribuito dall'istituto all'inizio del 2015 e il suo valore definitivo che è risultato essere dello 0,2%; tuttavia in presenza della differenza negativa (-0,1%) tra il valore previsionale e il definitivo 2015, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 288 della l. 208/2015) ha stabilito la sospensione del recupero della differenza di perequazione, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015, che viene rinviato al prossimo anno (*circ. INPS n. 210 del 31/12/2015*).

La stessa Legge di Stabilità 2016 dispone inoltre che, con riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ai parametri ad essi connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'Istat, non può essere inferiore a zero.

Per quanto riguarda l'applicazione per l'anno 2016 degli incrementi previsti dal DL 65/2015 spettanti sulla base della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, per le pensioni oltre le tre volte il trattamento minimo Inps e inferiori a sei volte il predetto limite nel 2011, è stato rideterminato l'importo di pensione 2016, attribuendo per gli anni 2012-2013 un indice di rivalutazione pari al 50% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nella quale si colloca la pensione. Pertanto, dal 1° gennaio 2016, "l'effetto trascinamento" è del 20%, del 10% e del 5%, rispetto al 40%, al 20% e al 10% ossia alle percentuali di rivalutazione, corrispondenti alle diverse fasce di importo, introdotte dal meccanismo di rivalutazione in base al DL 65/2015.

All'importo 2013 così calcolato, è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.

A partire dall'anno 2016, la somma attribuita a titolo di rivalutazione in applicazione del DL 65/2015 diventa parte integrante della pensione e sarà oggetto della rivalutazione complessivamente dovuta dal 2017 (*circ. INPS n. 210 del 31/12/2015, punto 4.3*).

Alle pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici per le quali l'indennità integrativa speciale è corrisposta come emolumento a se stante dalla voce pensione, l'Inps precisa che, come sempre, ai fini del calcolo dell'importo da attribuire per perequazione, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell'indennità integrativa speciale. A causa dell'accantonamento temporaneo del sistema perequativo per fasce d'importo, però, l'accorgimento seguito finora per garantire l'attribuzione dell'aliquota intera alla quota di IIS perde di efficacia. Per questa ragione, se l'importo complessivo mensile della pensione in pagamento nel mese di dicembre 2015 comprensivo di IIS, risulti superiore a tre volte il minimo (1.502,64 euro), l'incremento risultante dalla perequazione di tale importo è stato attribuito alla sola voce pensione e di conseguenza la quota di IIS pagata nello stesso mese è rimasta invariata (*circ. INPS n. 210 del 31/12/2015, punto 11.1*).

Trattamenti per invalidi civili, ciechi, sordomuti

Le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti seguono l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come tutte le pensioni di carattere previdenziale e assistenziale.

La determinazione della perequazione, definitiva per l'anno 2015 e previsionale per l'anno 2016, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono rimasti invariati. L'indice corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito al periodo agosto 2014-luglio 2015 e il periodo precedente agosto 2013-luglio 2014 è risultato pari a -0,1. Tuttavia questo indice di riferimento è stato ricondotto a zero dall'art. 1, comma 287 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

La perequazione delle pensioni

- il limite di reddito per l'assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali segue i criteri di perequazione della pensione sociale (0% per il 2016);
- le indennità economiche di accompagnamento e assimilate aumentano della percentuale di variazione dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria (al netto delle variazioni del volume di lavoro) tra i due periodi agosto-luglio immediatamente precedenti il 1° gennaio di ciascun anno. Si tratta del sistema di perequazione stabilito nel 1975 per i trattamenti minimi di pensione (*art. 9, L. 160/1975*), rimasto in vigore per le pensioni di guerra e le indennità per invalidità civile anche quando l'adeguamento del trattamento minimo fu adeguato alla disciplina generale. Ai fini dell'aumento di tali indennità nel 2016, tale valore è risultato in via definitiva pari al **2,12%**, con l'avvertenza che tale percentuale va applicata sull'intero importo solo all'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti. Per l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, l'indennità di comunicazione e l'indennità speciale per i ciechi ventesimisti, invece, l'aliquota di perequazione viene applicata soltanto ad una parte variabile dell'indennità e l'aumento così risultante viene aggiunto all'importo che aveva l'indennità nell'anno precedente.

Pensioni di guerra

Le pensioni di guerra, per le quali l'aumento di perequazione viene calcolato in base allo stesso indice Istat previsto per le indennità di accompagnamento, sono state perequate per il 2015 nella misura definitiva del **2,12%** (*Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro, ufficio VII, circ. 969 del 30 dicembre 2013*). Della stessa percentuale è aumentato anche il limite di reddito.

Privilegiate INPDAP

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria seguono lo stesso indice di perequazione delle pensioni di guerra e quindi anch'essi sono aumentati in via definitiva del **2,12%**.

Rendite INAIL e assegno di assistenza personale continuativa

Sono rivalutate annualmente, con decorrenza 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente (*art. 11 DLgs 38/2000*). L'assegno di assistenza personale e continuativa corrisposto ai titolari di pensione d'inabilità in particolari condizioni, in base all'art. 5 della L. 222/1984, è rivalutato con gli stessi criteri. Quindi, tutti questi trattamenti sono aumentati in misura pari al **0,19%** dal 1° luglio 2015 (*circ. INAIL n. 73 del 23 settembre 2015*).

Criteri generali di calcolo e di attribuzione dello scatto di perequazione

Il valore percentuale dell'aumento applicato alle pensioni in via previsionale ogni anno risulta dall'impiego di indici mensili del costo della vita in parte definitivi ed in parte ipotizzati. Infatti, perché gli Enti aggiornino l'intero *stock* delle pensioni in tempo

per metterle in pagamento già dal 1° gennaio dell'anno seguente nell'importo adeguato, nel mese di ottobre di ogni anno si calcola la media degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno intero, considerando 9 indici (quelli da gennaio a settembre) nel loro valore effettivo e tre con un valore fittizio; in particolare, si applica all'indice di settembre (l'ultimo conosciuto nel suo valore effettivo) la stessa misura di variazione che si è verificata l'anno precedente nel passaggio tra il mese di settembre e quello di ottobre, e si stabilisce convenzionalmente che gli indici di novembre e dicembre rimangano invariati rispetto a quello di ottobre così costruito. Si tratta comunque di un procedimento che dà un risultato solo indicativo, perché la decisione finale spetta al Ministero che agisce con decreto.

Ai fini del controllo del certificato di pensione, è necessario tenere presente anche il fatto che il valore di aumento calcolato per un determinato anno deve essere applicato all'importo che la pensione ha assunto l'anno precedente in via definitiva, importo che può non corrispondere a quello che appare sui relativi certificati di pensione. Se, alla data in cui si rende noto il valore definitivo della variazione rispetto all'anno precedente risulta uguale a quello ipotizzato, allora il certificato di pensione ha valore definitivo; in caso contrario, l'aumento di perequazione non va applicato all'importo che risulta sul certificato ma su quello "ricostruito" in base al valore definitivo di perequazione. Per favorire le operazioni di controllo negli anni in cui si verifica uno scostamento tra il valore presuntivo e quello definitivo dell'aumento di perequazione, nelle sue tabelle il Vademecum riporta sia i valori provvisori, in carattere corsivo, sia quelli definitivi, in tondo.

In caso di contitolarità di più pensioni, l'aumento di perequazione è determinato in base all'importo complessivo dei trattamenti di pensione corrisposti alla stessa persona (*art. 34 L 448/1998*); se le pensioni sono a carico di Enti diversi, è il Casellario centrale pensionati che si incarica di calcolare l'aliquota complessiva di aumento e comunicarla agli Enti interessati, che provvedono in corso d'anno alla variazione e al conguaglio eventualmente necessari. In genere, l'importo di perequazione calcolato in base all'aliquota complessiva viene ripartito sui diversi trattamenti in proporzione al loro ammontare.

In caso di titolarità di pensione sulle quali l'indennità integrativa speciale è corrisposta come emolumento a se stante dalla voce pensione, come base di calcolo per l'attribuzione dell'aliquota di aumento va considerata il trattamento pensionistico complessivo, ovvero comprensivo dell'indennità integrativa speciale: per non generare importi di IIS differenti tra una pensione e l'altra, finché rimane in vigore il sistema di adeguamento regressivo per fasce d'importo di una stessa pensione, l'IIS viene sempre considerata parte della prima quota di pensione e perciò perequata con l'aliquota intera. A causa dell'accantonamento temporaneo del sistema perequativo per fasce d'importo, però, questo accorgimento perde di efficacia e nel triennio 2014-2016 si segue un criterio diverso (vedi sopra).

LE ALIQUOTE DI AUMENTO DELLE PENSIONI DAL 1992 AD OGGI

data di applicazione	aliquota definitiva	aliquota presuntiva	estremi del decreto ministeriale	estremi delle disposizioni legislative di modifica
mag. 1992	2,6	2,6	DM 26/11/1991 (GU 286 6/12/1991)	
nov. 1992	-	1,8		art. 2, c. 1, DL 384/92
gen. 1993	-	-	DM 30/12/1992 (GU 18 23/1/1993)	
giu. 1993	1,8	-		art. 2, c. 1 bis, L. 438/92
dic. 1993	1,7	-		
gen. 1994	0,7*	-	DM 20/11/1993 (GU 293 15/12/1993)	art. 11, c. 5. L. 537/93
nov. 1994	4	3,5		art. 11, c. 1, DLgs 503/92
nov. 1995	-	-		art. 14 L. 724/94
1996	5,4	5,2	DM 20/11/1995 (GU 276 25/11/1995)	
1997	3,9	3,8	DM 20/11/1996 (GU 277 26/11/1996)	
1998	1,7*	1,7*	DM 20/11/1997 (GU 280 1/12/1997)	art. 59, c. 13, L. 449/97
1999**	1,8	1,7	DM 20/11/1998 (GU 282 30/11/1998)	
2000	1,6	1,5	DM 20/11/1999 (GU 281 30/11/1999)	
2001	2,6	2,4	DM 20/11/2000 (GU 277 27/11/2000)	art. 69, c. 1 e 2, L. 388/2000
2002	2,7	2,7	DM 20/11/2001 (GU 283 5/12/2001)	art. 163, c. 1 e 2, L. 388/2000
2003	2,4	2,4	DM 20/11/2002 (GU 285 5/12/2002)	
2004	2,5	2,5	DM 20/11/2003 (GU 283 5/12/2003)	
2005	2	1,9	DM 20/11/2004 (GU 289 10/12/2004)	
2006	1,7	1,7	DM 18/11/2005 (GU 278 29/11/2005)	
2007	2	2	DM 20/11/2006 (GU 294 19/12/2006)	
2008	1,7*	1,6*	DM 19/11/2007 (GU 278 29/11/2007)	art.1, c. 19, L. 247/2007
2009	3,2	3,3	DM 20/11/2008 (GU 290 12/12/2008)	
2010	0,7	0,7	DM 19/11/2009 (GU 280 1/12/2009)	
2011	1,6	1,4	DM 19/11/2010 (GU 279 29/11/2010)	
2012	2,7*	2,6*	DM 18/01/2012 (GU 18 23/01/2012)	art. 24, comma 25, DL 201/2011 conv. L. 214/2011
2013	3,0*	3,0*	DM 16/11/2012 (GU 277 27/11/2012)	
2014	1,1*	1,2*	DM 20/11/2013 (GU 280 29/11/2013)	art. 1, comma 483, L.147/2013
2015	0,2	0,3	DM 20/11/2014 (GU 280 2/12/2014)	
2016	0	0	DM 19/11/2015 (GU 280 1/12/2015)	

* A gennaio del 1994, l'aumento è stato attribuito solo alle pensioni di importo non superiore ad 1 milione di lire. Nel 1998, solo alle pensioni di importo non superiore a 5 volte il TM. Nel 2008, solo alle pensioni di importo non superiore a 8 volte il TM. Nel 2012 e 2013, solo alle pensioni d'importo non superiore a 3 volte il TM (ma le pensioni d'importo compreso tra il limite e il limite perequato hanno ricevuto la differenza).

** A partire dal 1999 l'aliquota di perequazione si applica all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti allo stesso titolare (art. 34 L. 448/1998)

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER FASCE D'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PENSIONI

(art. 24 L 28 febbraio 1986, n. 41, art. 69, comma 1, L. 388/2000, art. 5, c. 6, L. 127/2007)

periodo	aliquota			fascia di pensione		
		provvisoria	definitiva	limiti	importo	aumento max nella fascia
dal 1 gen. 1996	aliquota piena	5,2	5,4	fino a lire 1.252.900	1.252.900	67.656,60
	aliquota al 90%	4,68	4,86	da lire 1.252.950 a lire 1.879.350	626.450	30.445,47
	aliquota al 75%	3,9	4,05	da lire 1.879.400 in poi		
dal 1 gen. 1997	aliquota piena	3,8	3,9	fino a lire 1.320.600	1.320.600	51.503,40
	aliquota al 90%	3,42	3,51	da lire 1.320.650 a lire 1.980.900	660.300	23.176,53
	aliquota al 75%	2,85	2,925	da lire 1.980.950 in poi		
dal 1 gen. 1998	aliquota piena	1,7	1,7	fino a lire 1.372.100	1.372.100	23.325,70
	aliquota al 90%	1,53	1,53	da lire 1.372.150 a lire 2.058.150	686.050	10.496,57
	aliquota al 75%	1,275	1,275	da lire 2.058.200 a lire 3.430.250		
dal 1 gen. 1999	aliquota piena	1,7	1,8	fino a lire 1.395.400	1.395.400	25.117,20
	aliquota al 90%	1,53	1,062	da lire 1.395.401 a lire 2.093.100	697.700	7.409,57
	aliquota al 75%	1,275	1,35	da lire 2.093.101 a lire 3.488.500	1.395.400	18.837,90
	aliquota al 30%	0,51	0,54	da lire 3.488.501 a lire 5.581.600	2.093.100	11.302,74
	aliquota nulla	0	0	da lire 5.581.600 in poi		
dal 1 gen. 2000	aliquota piena	1,5	1,6	fino a lire 1.420.500	1.420.500	22.728,00
	aliquota al 90%	1,35	1,44	da lire 1.420.501 a lire 2.130.750	710.250	10.227,60
	aliquota al 75%	1,125	1,2	da lire 2.130.751 a lire 3.551.250	1.420.500	17.046,00
	aliquota al 30%	0,45	0,48	da lire 3.551.251 a lire 5.682.000	2.130.750	10.227,60
	aliquota nulla	0	0	da lire 5.682.001 in poi		
dal 1 gen. 2001	aliquota piena	2,4	2,6	fino a lire 2.164.800 fino a € 1.118,03	2.164.800	56.284,80
	aliquota al 90%	2,16	2,34	da lire 2.164.850 a lire 3.608.000 da € 1.118,04 a € 1.863,38	1.443.200	33.770,88
	aliquota al 75%	1,8	1,95	da lire 3.608.050 in poi da € 1.863,39 in poi		
dal 1 gen. 2002	aliquota piena	2,7	2,7	fino a € 1.147,08	1.147,08	30,97
	aliquota al 90%	2,43	2,43	da € 1.147,09 a € 1.911,80	764,72	18,58
	aliquota al 75%	2,025	2,025	da € 1.911,81 in poi		

<i>periodo</i>	<i>aliquota</i>			<i>fascia di pensione</i>		
		provvisoria	definitiva	limiti	importo	aumento max nella fascia
dal 1 gen. 2003	aliquota piena	2,4	2,4	fino a € 1.178,07	1.178,07	28,27
	aliquota al 90%	2,16	2,16	da € 1.178,08 a € 1.963,45	785,38	16,96
	aliquota al 75%	1,8	1,8	da € 1.963,46 in poi		
dal 1 gen. 2004	aliquota piena	2,5	2,5	fino a € 1.206,36	1.206,36	30,16
	aliquota al 90%	2,25	2,25	da € 1.206,37 a € 2.010,60	804,24	18,10
	aliquota al 75%	1,875	1,875	da € 2.010,61 in poi		
dal 1 gen. 2005	aliquota piena	1,9	2	fino a € 1.236,54	1.236,54	24,73
	aliquota al 90%	1,71	1,8	da € 1.236,55 a € 2.060,90	824,36	14,84
	aliquota al 75%	1,425	1,5	da € 2.060,91 in poi		
dal 1 gen. 2006	aliquota piena	1,7	1,7	fino a € 1.261,29	1.261,29	21,44
	aliquota al 90%	1,53	1,53	da € 1.261,30 a € 2.102,15	840,86	12,87
	aliquota al 75%	1,275	1,275	da € 2.102,16 in poi		
dal 1 gen. 2007	aliquota piena	2	2	fino a € 1.282,74	1.282,74	25,65
	aliquota al 90%	1,8	1,8	da € 1.282,75 a € 2.137,90	855,16	15,39
	aliquota al 75%	1,5	1,5	da € 2.137,91 in poi		
dal 1 gen. 2008	aliquota piena	1,6	1,7	fino a € 2.180,70	2.180,70	37,07
	aliquota al 75%	1,2	1,275	da € 2.180,71 in poi		
dal 1 gen. 2009	aliquota piena	3,3	3,2	fino a € 2.217,80	2.217,80	70,97
	aliquota al 75%	2,475	2,400	da € 2.217,81 in poi		
dal 1 gen. 2010	aliquota piena	0,7	0,7	fino a € 2.288,80	2.288,80	16,02
	aliquota al 75%	0,525	0,525	da € 2.288,81 in poi		
dal 1 gen. 2011	aliquota piena	1,4	1,6	fino a € 1.382,91	1.382,91	22,13
	aliquota al 90%	1,26	1,44	da € 1.382,92 a € 2.304,85	921,94	13,28
	aliquota al 75%	1,05	1,2	da € 2.304,86 in poi		
dal 1 gen. 2012	aliquota piena	2,6	2,7	fino a € 1.405,05	1.405,05	37,95
dal 1 gen. 2013	aliquota piena	3	3	fino a € 1.443,00	1.443,00	43,29

anno	aliquota			importi mensili			
				limiti d'importo dei gruppi di pensioni	importo massimo aumento	limite massimo perequato	
2014	Provvisoria	aliquota piena	1,2	fino a € 1.486,29		17,84	1.504,13
		aliquota al 95%	1,14	da € 1.486,30	a € 1.981,72	22,6	2.004,32
		aliquota al 75%	0,9	da € 1.981,73	a € 2.477,15	22,3	2.499,45
		aliquota al 50%	0,6	da € 2.477,16	a € 2.972,58	17,84	2.990,42
		aliquota al 40%	0,48	fino a € 2.972,59 in poi		14,27	
	Definitiva	aliquota piena	1,1	fino a € 1.486,29		16,35	1.502,64
		aliquota al 95%	1,045	da € 1.486,30	a € 1.981,72	20,71	2.002,43
		aliquota al 75%	0,825	da € 1.981,73	a € 2.477,15	20,44	2.497,59
		aliquota al 50%	0,55	da € 2.477,16	a € 2.972,58	16,35	2.988,93
		aliquota al 40%	0,44	fino a € 2.972,59 in poi		13,08	
2015	Provvisoria	aliquota piena	0,3	fino a € 1.502,64		4,51	1.507,15
		aliquota al 95%	0,285	da € 1.502,65	a € 2.003,52	5,72	2.009,24
		aliquota al 75%	0,225	da € 2.003,53	a € 2.504,40	5,64	2.510,04
		aliquota al 50%	0,15	da € 2.504,41	a € 3.005,28	4,51	3.009,79
		aliquota al 45%	0,135	da € 3.005,29 in poi		4,06	
	Definitiva	aliquota piena	0,2	fino a € 1.502,64		3,01	1.505,65
		aliquota al 95%	0,19	da € 1.502,65	a € 2.003,52	3,81	2.007,33
		aliquota al 75%	0,15	da € 2.003,53	a € 2.504,40	3,76	2.508,16
		aliquota al 50%	0,1	da € 2.504,41	a € 3.005,28	3,01	3.008,29
		aliquota al 45%	0,09	da € 3.005,29 in poi			
2016	Provvisoria	aliquota piena	0	fino a € 1.505,67		0	1.505,67
		aliquota al 95%	0	da € 1.505,68	a € 2.003,52	0	2.003,52
		aliquota al 75%	0	da € 2.003,53	a € 2.504,40	0	2.504,40
		aliquota al 50%	0	da € 2.504,41	a € 3.005,28	0	3.005,28
		aliquota al 45%	0	da € 3.005,29 in poi		0	
	Definitiva	aliquota piena	0	fino a € 1.505,67		0	1.505,67
		aliquota al 95%	0	da € 1.505,68	a € 2.003,52	0	2.003,52
		aliquota al 75%	0	da € 2.003,53	a € 2.504,40	0	2.504,40
		aliquota al 50%	0	da € 2.504,41	a € 3.005,28	0	3.005,28
		aliquota al 45%	0	da € 3.005,29 in poi		0	

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE COME ASSEGNO A SE STANTE SU PENSIONI A CARICO DI FORME ESCLUSIVE DELL'AGO

Pensioni con decorrenza precedente al 1 luglio 1988*

Anno	importo mensile (1)		13 ^a mensilità (2)	
	definitivo	presuntivo	definitivo	presuntivo
2005	643,90	643,26	623,90	623,26
2006	654,85	654,85	634,85	634,85
2007	667,95	667,95	647,95	647,95
2008	679,31	678,64	659,31	658,64
2009	701,05	701,73	681,05	681,73
2010	705,96	705,96	685,96	685,96
2011	717,26	715,84	697,26	695,84
2012	736,63	735,91	716,63	715,91
2013	758,72	758,72	738,72	738,72
2014	767,07	767,83	747,07	747,83
2015	768,60	767,07	748,60	747,07
2016	768,60	768,60	767,07	748,60

* 1.1.81 per i dipendenti FFSS

(1) Importi corrisposti mensilmente e per 12 mensilità.

(2) Importo corrisposto ad integrazione dal 1975: corrisponde al valore mensile detratto 38.720 lire

**La
perequazione
delle
pensioni**

Pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1988 in poi*

L'importo della IIS è pari a quello per le pensioni con decorrenza precedente, da cui va detratto il seguente importo conglobato in paga-base, che varia in relazione agli anni di servizio maturati alla data di cessazione

Anni di servizio	Somma da detrarre dall'importo IIS	Anni di servizio	Somma da detrarre dall'importo IIS	Anni di servizio	Somma da detrarre dall'importo IIS
<i>importi in lire</i>					
15	31.529	24	46.123	33	60.716
16	33.151	25	47.744	34	62.338
17	34.772	26	49.366	35	63.959
18	36.394	27	50.987	36	65.581
19	38.015	28	52.609	37	67.202
20	39.637	29	54.230	38	68.824
21	41.258	30	55.851	39	70.445
22	42.880	31	57.473	40	72.067
23	44.501	32	59.095		
<i>importi in euro</i>					
15	16,28	24	23,82	33	31,36
16	17,12	25	24,66	34	32,19
17	17,96	26	25,50	35	33,03
18	18,80	27	26,33	36	33,87
19	19,63	28	27,17	37	34,71
20	20,47	29	28,01	38	35,54
21	21,31	30	28,84	39	36,38
22	22,15	31	29,68	40	37,22
23	22,98	32	30,52		

* (art. 54 del DPR 8/5/87, n. 266; per i dipendenti Fs, art. 2 della legge 22/12/1980, n. 885, con decorrenza dal 1/1/1981).

Gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria del credito

Tutti gli Istituti di previdenza sono tenuti a corrispondere interessi legali in caso di ritardato pagamento delle prestazioni: fino a tutto il 1991, spettava anche la maggior somma per svalutazione monetaria mentre, dal 1° gennaio 1992, per effetto della [legge n. 412/91](#), i due benefici non possono essere cumulati, restando fruibile quello più favorevole.

Attualmente l'INPS corrisponde gli interessi computati a partire dal 121° giorno dalla domanda di prestazione; l'INPDAP paga d'ufficio interessi e rivalutazione monetaria per i provvedimenti di riconoscimento di pensione (decreti) emessi dal 1° gennaio 1992 in poi, prescindendo dalla prescrizione per tutto il periodo in cui il trattamento ha avuto la caratteristica della provvisorietà.

Per i provvedimenti emessi in data anteriore al 1° gennaio 1992, fermi restando i termini di prescrizione che decorrono dal decreto di pensione definitiva, gli interessi sono liquidati a domanda dell'interessato.

Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa dei valori percentuali degli interessi spettanti nel tempo.

Per quanto riguarda l'individuazione del momento della formazione del ritardo (*dies a quo*), l'INPDAP fa riferimento ai termini previsti dai Regolamenti emanati dalle diverse Amministrazioni, in attuazione della L. 241/90 sulla trasparenza.

Tale posizione è peraltro avallata da una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti. Va in ogni caso tenuto presente che per i pubblici dipendenti, a decorrere dal 29 marzo 1997, il ritardo si verifica se la prestazione viene liquidata dopo il 30° giorno dalla data di cessazione dal servizio.

Il diritto agli interessi è soggetto a prescrizione quinquennale, salvo interruzione dei termini.

Periodo	Misura del saggio	Riferimento normativo
fino al 31 dicembre 1998	5%	<i>art. 2, c. 185, L 662/1996</i>
dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	2,5%	<i>DM 10/12/1998</i>
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001	3,5%	<i>DM 11/12/2000</i>
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003	3%	<i>DM 11/12/2001</i>
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007	2,5%	<i>DM 1/12/2003</i>
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	3%	<i>DM 12/12/2007</i>
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	1%	<i>DM 4/12/2009</i>
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011	1,5%	<i>DM 7/12/2010</i>
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013	2,5%	<i>DM 12/12/2011</i>
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014	1,0%	<i>DM 12/12/2013</i>
dal 1° gennaio 2015	0,5%	<i>DM 15/12/2014</i>
dal 1° gennaio 2016	0,2%	<i>DM 11/12/2015</i>

Il modello ObisM

Il certificato annuale di pensione nell'Inps è denominato modello ObisM. È una sigla che risale agli anni '70 del secolo scorso, quando i processi automatici di elaborazione dei dati e di stampa dei risultati venivano indicati con il nuovo termine "meccanizzazione". In questo caso, "O" sta per "organizzazione" e "M", appunto, per "meccanizzazione".

Nel certificato di pensione è contenuta la maggior parte delle informazioni indispensabili per il controllo dell'importo della pensione in pagamento: i dati anagrafici del titolare, il tipo, la categoria e la decorrenza della pensione o delle pensioni, la gestione che le ha in carico, i dati fiscali, quelli relativi alle prestazioni accessorie legate al reddito, l'organizzazione sindacale cui eventualmente il pensionato corrisponda la quota di iscrizione, eventuali trattenute, cessioni del quinto, ecc..

Il dati relativi agli importi in pagamento sono organizzati in tre colonne: la prima riguarda la mensilità di gennaio, la seconda quella di dicembre e la terza la tredicesima; sono i mesi in corrispondenza dei quali è previsto che l'importo netto di pensione cambi, nella grande maggioranza dei casi, per effetto della cessazione del prelievo per addizionali locali (dicembre) e a causa del conguaglio fiscale che grava sull'ultima mensilità in pagamento (tredicesima). Negli altri casi, cioè nei mesi da febbraio a novembre, si presuppone che l'importo rimanga uguale a quello di gennaio. In realtà, per i residenti nei Comuni che hanno istituito l'addizionale all'Irpef, l'importo delle rate da marzo a novembre è inferiore a quello di gennaio e febbraio perché, oltre le rate a saldo, in questi mesi si applica a titolo di acconto anche la ritenuta del 30% dell'addizionale comunale dovuta per l'anno in corso.

Categoria e gestione per il codice pag 448	Data di decorrenza	Voci fiscali
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2016		
PENSIONE AI SUPERSTITI Categoria ETn_XXXXX Decorrenza ottobre 1975		
	Gennaio	Tredicesima
IMPORTI MENSILI		
Pensione lorda	1.269,05	1.269,05
Trattamenti di famiglia	52,91	
PENSIONE LORDA COMPLESSIVA	1.321,96	1.269,05
TRATTENUTE		
Contributo ex-ONFI	0,01-	0,01-
Trattenuta IRPEF	188,60-	342,65-
Addizionale reg.le IRPEF	25,94-	
Addizionale com.le IRPEF	9,45-	
Trattenuta sindacale (*)	5,44-	5,44-
XXXXXX		
PENSIONE AL NETTO	euro 1.092,52	920,95
DELLE TRATTENUTE		
- La trattenuta per acconto di addizionale comunale IRPEF 2016 viene effettuata dalla rata di marzo alla rata di novembre. - Le trattenute per addizionali regionale e comunale IRPEF 2015 vengono effettuate dalla rata di gennaio alla rata di novembre. (*) Si tratta delle quote associative che l'INPS versa al sindacato da Lei indicato.		

Per la mancanza di spazio a disposizione, o per ragioni di riservatezza, alcune informazioni sono codificate, come la categoria di pensione e la gestione che l'ha in carico e la denominazione dell'organizzazione sindacale alla quale il pensionato ha destinato la propria quota associativa. Per interpretare tali codici, vedere gli elenchi a pag. 448 e pag. 444 di questo Vademecum.

Da quest'anno, l'Inps non fornisce più indicazioni sulle detrazioni d'imposta applicate; il controllo in merito andrà effettuato l'anno seguente sulla CUD o calcolato al momento (per le modalità di calcolo, vedi il capitolo sull'Irpef in questo volume). In ogni caso, la "Detrazione per redditi di pensione" deve essere sempre presente, a meno che il titolare non abbia consapevolmente evitato di chiederla in sede di domanda di pensione o vi abbia espressamente rinunciato in seguito.

In altri riquadri, il modello ObisM contiene altre informazioni sulla perequazione automatica e sull'applicazione delle imposte addizionali all'Irpef. Si tratta di informazioni non personalizzate, nel senso che il testo è identico in tutti i modelli ObisM (perequazione) o almeno in tutti quelli dello stesso Comune (addizionali locali). In quest'ultimo quadro, è di particolare importanza la segnalazione della data alla quale il modello ObisM è stato elaborato: infatti, è possibile che il Comune di residenza del titolare abbia deciso di istituire l'imposta addizionale all'Irpef, o di cambiarne l'importo, dopo la data in cui l'Inps ha impostato le trattenute fiscali; in questo caso, l'Inps è tenuto ad applicare la nuova normativa anche in corso d'anno, e così le nuove trattenute non corrisponderanno più a quelle indicate nel certificato.

INFORMAZIONI FISCALI

ADDITIONALI ALL'IRPEF TRATTENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2016

Sull'importo dell'imponibile IRPEF relativo all'anno 2015 viene operata:

- la ritenuta per l'addizionale regionale prevista dalla Regione Lazio
- la ritenuta per l'addizionale comunale prevista a favore del Comune di ROMA
- l'acconto di ritenuta per l'addizionale comunale per l'anno 2016 a favore del Comune di ROMA

L'importo delle addizionali regionale e comunale dovuto per l'anno 2015 viene ripartito in 11 rate e trattenuto su ognuna delle mensilità poste in pagamento da gennaio a novembre dell'anno 2016.

L'importo dell'acconto di addizionale comunale per l'anno 2016 viene ripartito in 9 rate e trattenuto su ognuna delle mensilità poste in pagamento da marzo a novembre dell'anno 2016.

Le addizionali sono certificate nel modello CU 2016.

Le ritenute per le addizionali regionale e comunale sono calcolate sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono aggiornate al 2 dicembre 2015.

Quando l'importo della pensione non supera il limite al quale imposta dovuta e detrazione applicata coincidono, non vengono effettuate ritenute e nel modello ObisM non appaiono voci fiscali. È il caso delle pensioni integrate al minimo, il cui importo si colloca sotto tale limite, almeno fino ad oggi. Di conseguenza, le colonne riportate nel prospetto riepilogativo di pensioni al minimo sono soltanto due, perché non c'è alcuna variazione d'importo a dicembre in conseguenza del venir meno delle trattenute per addizionali locali. La tredicesima è sempre segnalata per l'eventualità del diritto a trattamento di famiglia, che viene corrisposto per 12 mensilità.

Trattandosi di importi minimi è probabile che sulla pensione vengano corrisposte la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva e altre prestazioni di tipo assistenziale condizionate al reddito, che vengono regolarmente segnalate nel prospetto riepilogativo e nei quadri ulteriori.

Trattamento minimo
Vedi pag. 208

Maggiorazione più
incremento meno 12
euro vedi pag. 218

Importo a calcolo

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA PENSIONE PER L'ANNO 2016

PENSIONE DI VECCUTATA
Categoria VGART
Decorrenza settembre 2002

IMPORTI MENSILI	Gennaio	Tredicesima
Pensione lorda	501,89	501,89
Trattamenti di famiglia	10,21	
Maggiorazione sociale	121,29	121,29
PENSIONE LORDA COMPLESSIVA	633,39	623,18
TRATTENUTE		
Contributo ex-ONFI	0,01-	0,01-
PENSIONE AL NETTO DELLE TRATTENUTE	euro 633,38	623,17

- La pensione è integrata al trattamento minimo in via provvisoria, in attesa della verifica della Sua situazione reddituale.
Importo della pensione non integrata al 1° gennaio 2016: euro 343,07

FAMILIARE PER IL QUALE E' CORRISPOSTO IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA
Cessazione e nome Cessazione diritto

Come si può verificare nell'illustrazione alla pagina precedente, l'importo indicato sotto la voce "maggiorazione sociale" comprende in realtà sia la maggiorazione sociale vera e propria (L 544/1988) sia l'incremento della maggiorazione (L 448/2001), detratti i 12 euro per somma aggiuntiva (L 247/2007). Non è indicato, invece, l'importo della quota di integrazione al minimo: esso si ricava per differenza tra l'importo del trattamento minimo vigente nell'anno e quello dell'importo a calcolo indicato in basso a destra nel prospetto.

A volte si trovano trattenute fiscali anche su pensioni integrate al minimo; è il caso di chi ha più di un trattamento, per il quale l'importo complessivo dell'Irpef, calcolato sulla somma delle pensioni, viene ripartito fra tutte proporzionalmente all'importo di ciascuna. Si deve tenere presente che in una pensione integrata al minimo è assoggettabile all'Irpef sia l'importo a calcolo sia la quota di integrazione, mentre la maggiorazione sociale e gli altri trattamenti assistenziali eventualmente spettanti sono esenti da Irpef.

PENSIONE AI SUPERSTITI			
Categoria SO n. XXXXX			
Decorrenza maggio 2006			
IMPORTI MENSILI	Gennaio	Dicembre	Tredicesima
Pensione lorda	532,63	532,63	532,63
TRATTENUTE			
Contributo ex-ONPI	0,01-	0,01-	0,01-
Trattenuta IRPEF	67,03-	67,03-	67,03-
PENSIONE AL NETTO			
DELLE TRATTENUTE	euro 465,59	465,59	465,59
	(pari a lire 901.507	901.507	901.507)
<p>- La trattenuta per acconto di addizionale comunale IRPEF 2012 viene effettuata dalla rata di marzo alla rata di novembre.</p> <p>- Le trattenute per addizionale regionale e comunale IRPEF 2011 vengono effettuate dalla rata di gennaio alla rata di novembre.</p>			
<p style="text-align: right;">Trattenuta Irpef ripartita</p>			
PENSIONE DI VECCHIATA			
Categoria VO n. XXXXX			
Decorrenza marzo 2006			
IMPORTI MENSILI	Gennaio	Tredicesima	
Pensione lorda	480,53	480,53	
TRATTENUTE			
Contributo ex-ONPI	0,01-	0,01-	
Trattenuta IRPEF	60,63-	60,63-	
Trattenuta sindacale ()*	2,40-	2,40-	
PENSIONE AL NETTO			
DELLE TRATTENUTE	euro 417,49	417,49	
	(pari a lire 808.373	808.373)	
<p>- (*) Si tratta delle quote associative che l'INPS versa al sindacato indicato dal pensionato.</p> <p>- La pensione è integrata al trattamento minimo. Importo della pensione non integrata al 1° gennaio 2012: euro 294,27.</p>			

Certificazione unica

L'Agenzia delle entrate ha stabilito che dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d'imposta debbono utilizzare un solo modello, il modello di "Certificazione Unica" (CU), per attestare sia i redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera. Il modello va poi trasmesso in via telematica a cura del sostituto d'imposta all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo.

Qui di seguito la riproduzione della CU 2016, contenente i dati reddituali dell'anno 2015 relativi al pensionato il cui modello Obism è riportato a pag. 433.

CERTIFICAZIONE UNICA 2016		CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2015	
DATI ANAGRAFICI			
Codice fiscale 80078750587		Cognome o Denominazione ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA Comune ROMA		Prov. e CAP RM 00144	
Indirizzo, via e numero VIA CIRO IL GRANDE, 21		Codice civico 843000	
Indirizzo di posta elettronica numero		Codice sede 11	
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONARIO O ALTRO PERCEPITORE DELLE SOMME			
Codice fiscale		Cognome o Denominazione	
Nome		Nome	
Sesso (su 1) 4 F		Data di nascita 4 giorno mese anno - - - - -	
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia di nascita (sigla) TR		Categoria professionale 8	
DOWNGIUDIZIO FISCALI ALL' 1/1/2015		Eventi eccezionali 9	
Comune ROMA		Casi di esclusione dalle precompilate 10	
DOWNGIUDIZIO FISCALI ALL' 1/1/2016		Provincia (sigla) RM	
Comune Provincia (sigla) Codice comune H501		Provincia (sigla) Codice comune 23	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE			
Codice fiscale 30		Cognome o Denominazione	
Nome		Nome	
RISERVO AI PERCEPITI ESTERI			
Codice di identificazione fiscale estero 40		Località di residenza estero 41	
Via e numero civico 42		Non residenti Schumaker 43	
Codice Stato estero 44		Firma del sostituto di imposta Tito Michele Boeri	
Emesso il 07/04/2016 alle 12.02			

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone:

- **Frontespizio**, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;

- **Quadro CT**, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;

recuperi di somme effettuati sulla pensione (ad es. somme indebite, conguaglio negativo per perequazione, pagamenti rateali autorizzati dal pensionato) ed eventualmente l'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge o al coniuge separato in presenza di specifica disposizione del giudice.

Sullo stesso imponibile si calcolano sia l'Irpef nazionale sia i diversi tipi di addizionale locale. L'importo lordo dell'Irpef, derivante dall'applicazione delle aliquote di legge, è riportato nella casella 11. Applicando le detrazioni spettanti, riportate prima in dettaglio e poi complessivamente nella casella 102, si ottiene l'importo netto dell'imposta (casella 11), che dovrebbe corrispondere a quanto trattenuto a rate nel corso dell'anno precedente e riportato nel mod. ObisM dello stesso anno precedente. Invece, poiché le addizionali calcolate sull'imponibile di un anno vengono trattenute dalla pensione in pagamento l'anno seguente, l'importo evidenziato nelle caselle 12 e 17 dovrebbe corrispondere rispettivamente alle voci "Addizionale reg.le IRPEF" e "Addizionale com.le IRPEF" nel modello ObisM relativo allo stesso anno in cui è stata emessa la CUD. In questo caso si può verificare che gli importi riportati nella CUD qua sopra corrispondono a 11 volte gli importi evidenziati nel modello ObisM riportato a [pag. 433](#).

Sigle e codici

Sedi INPS per codice numerico

codice	descrizione	codice	descrizione	codice	descrizione
0100	AGRIGENTO	0996	CANOSA DI PUGLIA	1600	BRINDISI
0101	SCIACCA	0997	TRANI	1690	OSTUNI
0190	LICATA	0998	MOLFETTA	1691	FRANCAVILLA FONTANA
0191	CANICATTI'	0999	BARI - MURAT	1700	CAGLIARI
0192	BIVONA	1000	BELLUNO	1701	IGLESIAS
0200	ALESSANDRIA	1090	AGORDO	1770	CAGLIARI - SANT'ELIA
0290	CASALE MONFERRATO	1091	FELTRE	1790	SANLURI
0291	ACQUI TERME	1092	PIEVE DI CADORE	1791	QUARTU SANT'ELENA
0292	NOVI LIGURE	1100	BENEVENTO	1792	CARBONIA
0293	TORTONA	1190	TELESE	1793	GIBA
0300	ANCONA	1200	BERGAMO	1794	ASSEMINI
0390	FABRIANO	1290	TREVIGLIO	1795	CAGLIARI - PIRRI
0391	JESI	1291	CLUSONE	1796	SENORBI
0392	SENIGALLIA	1292	ZOGNO	1797	CAGLIARI - MULINU BECCIU
0393	OSIMO	1293	TERNO D'ISOLA	1800	CALTANISSETTA
0400	AOSTA	1294	GRUMELLO DEL MONTE	1890	GELA
0490	VERRES	1295	ROMANO DI LOMBARDIA	1900	CAMPOBASSO
0500	AREZZO	1300	BOLOGNA	1990	TERMOLI
0591	SANSEPOLCRO	1301	IMOLA	1991	LARINO
0592	MONTEVARCHI	1390	BUDRIO	2000	CASERTA
0600	ASCOLI PICENO	1391	VERGATO	2001	AVERSA
0690	FERMO	1392	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	2090	PIEDIMONTE MATESE
0691	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1393	SAN LAZZARO DI SAVENA	2092	SESSA AURUNCA
0692	MONTEGRANARO	1394	CASALECCHIO DI RENO	2100	CATANIA
0700	ASTI	1395	SAN GIORGIO DI PIANO	2190	CALTAGIRONE
0790	NIZZA MONFERRATO	1400	BOLZANO - BOZEN	2191	PATERNO'
0800	AVELLINO	1490	BRESSANONE - BRIXEN	2192	ADRANO
0890	ARIANO IRPINO	1491	MERANO - MERAN	2193	ACIREALE
0891	SANT ANGELO DEI LOMBARDI	1492	BRUNICO - BRUNECK	2194	GIARRE
0892	CERVINARA	1493	EGNA - NEUMARKT	2196	MASCALUCIA
0900	BARI	1494	SILANDRO - SCHLANDERS	2200	CATANZARO
0901	ANDRIA	1500	BRESCIA	2201	LAMEZIA TERME
0970	BARI - CARBONARA	1590	BRENO	2202	VIBO VALENTIA
0971	BARI - SAN PAOLO	1591	VILLANUOVA SUL CLISI	2203	CROTONE
0990	MONOPOLI	1592	SAREZZO	2290	SOVERATO
0991	CONVERSANO	1593	DESENZANO DEL GARDA	2291	CIRO' MARINA
0992	PUTIGNANO	1594	MANERBIO	2293	SERRA SAN BRUNO
0993	GIOIA DEL COLLE	1595	CHIARI	2294	TROPEA
0994	ALTAMURA	1596	MONTICHIARI	2300	CHIETI
0995	BARLETTA	1597	ISEO	2390	LANCIANO

codice	descrizione	codice	descrizione	codice	descrizione
2391	VASTO	3192	LUCERA	4290	CECINA
2400	COMO	3193	MANFREDONIA	4300	LUCCA
2401	LECCO	3194	RODI GARGANICO	4390	VIAREGGIO
2490	CANTU'	3200	FORLI' CESENA	4391	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
2491	ERBA	3201	RIMINI	4392	PIETRASANTA
2492	MENAGGIO	3290	CESENA	4393	CAPANNORI
2493	MERATE	3291	SAVIGNANO SUL RUBICONE	4400	MACERATA
2500	COSENZA	3292	MORCIANO DI ROMAGNA	4490	CAMERINO
2501	ROSSANO	3300	FROSINONE	4491	CIVITANOVA MARCHE
2590	PAOLA	3301	CASSINO	4492	TOLENTINO
2591	CASTROVILLARI	3390	SORA	4500	MANTOVA
2592	TREBISACCE	3391	ANAGNI	4590	OSTIGLIA
2593	SAN MARCO ARGENTANO	3400	GENOVA	4591	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
2594	ACRI	3401	SESTRI LEVANTE	4592	SUZZARA
2595	SAN GIOVANNI IN FIORE	3402	GENOVA - SESTRI PONENTE	4600	MASSA CARRARA
2596	RENDE	3470	GENOVA - VALPOLCEVERA	4690	AULLA
2597	SCALEA	3471	GENOVA - CAMOGLI	4691	MASSA
2600	CREMONA	3473	GENOVA - NERVI	4700	MATERA
2690	CREMA	3474	GENOVA - SANPIERDARENA	4790	POLICORO
2691	CASALMAGGIORE	3490	CHIAVARI	4800	MESSINA
2700	CUNEO	3500	GORIZIA	4890	PATTI
2790	SALUZZO	3590	MONFALCONE	4891	SANTA TERESA DI RIVA
2791	ALBA	3600	GROSSETO	4892	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
2792	MONDOVI'	3690	CASTEL DEL PIANO	4893	SANT' AGATA DI MILITELLO
2793	SAVIGLIANO	3691	ORBETELLO	4894	MILAZZO
2794	BRA	3700	IMPERIA	4900	MILANO
2800	ENNA	3790	VENTIMIGLIA	4901	MONZA
2890	NICOSIA	3791	SANREMO	4902	MILANO - NORD
2891	PIAZZA ARMERINA	3800	L'AQUILA	4903	MILANO - MISSORI
2900	FERRARA	3801	SULMONA	4904	MILANO - FIORI
2990	CODIGORO	3802	AVEZZANO	4905	MILANO - CORVETTO
3000	FIRENZE	3900	LA SPEZIA	4908	LEGNANO
3001	PRATO	3990	SARZANA	4909	SEREGNO
3071	TAVERNUZZE	4000	LATINA	4927	LODI
3090	EMPOLI	4090	FORMIA	4945	BOLLATE
3091	BORGO SAN LORENZO	4091	TERRACINA	4946	GARBAGNATE MILANESE
3092	PONTASSIEVE	4100	LECCE	4947	RHO
3093	SCANDICCI	4101	CASARANO	4948	MILANO - NIGUARDA
3094	SESTO FIORENTINO	4190	NARDO'	4949	MILANO - PALMANOVA
3095	FIRENZE - SUD EST	4191	TRICASE	4950	CINISELLO BALSAMO
3096	CASTELFIORENTINO	4192	MAGLIE	4951	COLOGNO MONZESE
3097	FIRENZE - GAVINANA	4193	GALLIPOLI	4952	GORGONZOLA
3098	FIRENZE - ISOLOTTO	4194	CAMPI SALENTINA	4953	PADERNO DUGNANO
3100	FOGGIA	4195	GALATINA	4955	SESTO SAN GIOVANNI
3190	CERIGNOLA	4200	LIVORNO	4971	MELZO
3191	SAN SEVERO	4201	PIOMBINO	4973	MILANO - BAGGIO

codice	descrizione	codice	descrizione	codice	descrizione
4974	MILANO - LORENTEGGIO	5393	SORGONO	6390	MONTECATINI TERME
4975	MAGENTA	5394	SINISCOLA	6400	POTENZA
4976	PARABIAGO	5395	GAVOI	6490	MELFI
4977	SANT'ANGELO LODIGIANO	5400	PADOVA	6491	LAGONEGRO
4978	CARATE BRIANZA	5490	CITTADELLA	6492	VILLA D'AGRI
4979	VIMERCATE	5491	ESTE	6500	RAGUSA
4990	CASSANO D'ADDA	5492	CAMPOSAMPIERO	6590	MODICA
4991	MELEGNANO	5493	PIOVE DI SACCO	6591	VITTORIA
4992	CODOGNO	5500	PALERMO	6600	RAVENNA
4995	DESIO	5501	PALERMO - NORD	6690	FAENZA
4996	CESANO MADERNO	5502	PALERMO - SUD	6691	LUGO
4997	ABBIATEGRASSO	5590	TERMINI IMERESE	6700	REGGIO DI CALABRIA
4999	CASTANO PRIMO	5591	PARTINICO	6790	PALMI
5000	MODENA	5592	CORLEONE	6791	LOCRI
5090	PAVULLO NEL FRIGNANO	5593	BAGHERIA	6792	CAULONIA
5091	MIRANDOLA	5594	PETRALIA SOPRANA	6793	MELITO DI PORTO SALVO
5092	CARPI	5596	MISILMERI	6794	POLISTENA
5093	VIGNOLA	5600	PARMA	6795	VILLA SAN GIOVANNI
5094	SASSUOLO	5691	FIDENZA	6800	REGGIO NELL'EMILIA
5100	NAPOLI	5692	LANGHIRANO	6891	GUASTALLA
5101	CASTELLAMMARE DI STABIA	5700	PAVIA	6892	CASTELNOVO NE' MONTI
5102	NOLA	5790	STRADELLA	6900	RIETI
5103	FRATTAMAGGIORE	5791	VIGEVANO	6990	POGGIO MIRTETO
5104	NAPOLI - SOCCAVO	5792	VOGHERA	7000	ROMA
5105	NAPOLI - VOMERO	5793	MEDE	7001	ROMA - EUR
5106	POZZUOLI	5800	PERUGIA	7002	ROMA - MONTEVERDE
5172	TORRE DEL GRECO	5801	CITTÀ DI CASTELLO	7003	ROMA - OSTIA-LIDO
5173	NAPOLI CENTRO	5890	FOLIGNO	7004	ROMA - MONTESACRO
5174	CHIAIA	5891	SPOLETO	7005	ROMA - CENTRO
5175	SCAMPIA	5892	GUBBIO	7006	CIVITAVECCHIA
5176	COSTIERO VESUVIANA	5893	TODI	7009	ROMA - CASILINO-PRENESTINO
5190	ISCHIA	5894	CASTIGLIONE DEL LAGO	7010	ROMA - TUSCOLANO
5191	AFRAGOLA - NAPOLI NORD	5900	PESARO URBINO	7012	ROMA - AURELIO
5193	FRATTAMAGGIORE	5990	FOSSOMBRONE	7013	ROMA - TIBURTINO
5195	TORRE ANNUNZIATA	5991	URBINO	7014	ROMA - FLAMINIO
5196	POMIGLIANO D'ARCO	5992	FANO	7015	POMEZIA
5197	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	5993	NOVAFELTRIA	7056	FIUMICINO
5198	SOMMA VESUVIANA	6000	PESCARA	7070	SPINACETO
5199	GIUGLIANO IN CAMPANIA	6090	PENNE	7071	FIDENE
5200	NOVARA	6091	MONTESILVANO	7074	GROTTAFERRATA
5290	VERBANO CUSIO OSSOLA	6100	PIACENZA	7077	BORGHESIANA
5291	BORGOMANERO	6190	CASTEL SAN GIOVANNI	7090	COLLEFERRO
5300	NUORO	6191	FIORENZUOLA D'ARDA	7091	TIVOLI
5390	LANUSEI	6200	PISA	7092	VELLETRI
5391	MACOMER	6290	PONTEREDERA	7093	BRACCIANO
5392	ISILI	6300	PISTOIA	7094	MONTEROTONDO

codice	descrizione	codice	descrizione	codice	descrizione
7095	ANZIO	8091	AMELIA	8600	UDINE
7096	PALESTRINA	8092	NARNI	8690	TOLMEZZO
7097	ALBANO LAZIALE	8100	TORINO	8691	CERVIGNANO DEL FRIULI
7099	GUIDONIA MONTECELIO	8101	MONCALIERI	8692	CIVIDALE DEL FRIULI
7100	ROVIGO	8102	IVREA	8693	CODROIPO
7190	ADRIA	8103	TORINO - NORD	8694	SAN DANIELE DEL FRIULI
7191	BADIA POLESINE	8104	TORINO - SUD	8700	VARESE
7200	SALERNO	8105	PINEROLO	8790	BUSTO ARSIZIO
7201	NOCERA INFERIORE	8106	COLLEGNO	8791	LUINO
7202	BATTIPAGLIA	8107	TORINO 7	8792	GALLARATE
7290	SAPRI	8110	TORINO - LINGOTTO	8795	TRADATE
7291	VALLO DELLA LUCANIA	8170	TORINO - PARELLA	8800	VENEZIA
7293	MINORI	8171	TORINO NORD - C.SO VIGEVANO	8801	SAN DONA' DI PIAVE
7294	SALA CONSILINA	8172	TORINO - SAN PAOLO	8890	PORTOGRUARO
7295	AGROPOLI	8174	TORINO - LUCENTO STURA	8891	CHIOGGIA
7298	CAVA DE' TIRRENI	8175	TORINO - SAN CARLO	8892	DOLO
7300	SASSARI	8176	TORINO - MIRAFIORI	8893	MIRANO
7390	OLBIA	8177	LINGOTTO	8894	MESTRE 1
7391	OZIERI	8178	TORINO - CROCETTA	8895	MESTRE 2
7392	TEMPIO PAUSANIA	8179	VENARIA REALE	8900	VERCELLI
7393	ALGHERO	8190	RIVAROLO CANAVESE	8901	BIELLA
7394	THIESI	8191	ORBASSANO	8990	BORGOSERIA
7400	SAVONA	8192	CHIERI	9000	VERONA
7490	CARCARE	8193	CHIVASSO	9090	LEGNAGO
7491	ALBENGA	8194	BUSSOLENO	9091	SAN BONIFACIO
7492	FINALE LIGURE	8195	CARMAGNOLA	9092	CAPRINO VERONESE
7500	SIENA	8196	CIRIE'	9093	VILLAFRANCA DI VERONA
7590	ABBADIA SAN SALVATORE	8197	VANCHIGLIA	9100	VICENZA
7591	COLLE DI VAL D'ELSA	8200	TRAPANI	9190	BASSANO DEL GRAPPA
7592	MONTEPULCIANO	8290	MARSALA	9191	SCHIO
7600	SIRACUSA	8291	ALCAMO	9192	LONIGO
7601	NOTO	8292	CASTELVETRANO	9193	ARZIGNANO
7690	LENTINI	8293	MAZARA DEL VALLO	9194	THIENE
7691	AUGUSTA	8300	TRENTO	9200	VITERBO
7700	SONDRIO	8390	ROVERETO	9290	MONTEFASCONI
7800	TARANTO	8391	CLES	9292	CIVITA CASTELLANA
7890	MANDURIA	8392	BORGO VALSUGANA	9300	PORDENONE
7891	GROTTAGLIE	8393	CAVALESE	9390	SPILIMBERGO
7892	CASTELLANETA	8394	RIVA DEL GARDA	9400	ISERNIA
7893	MARTINA FRANCA	8400	TREVISO	9490	AGNONE
7900	TERAMO	8490	CONEGLIANO	9500	ORISTANO
7990	ATRI	8491	MONTEBELLUNA	9590	GHILARZA
7991	GIULIANOVA	8492	ODERZO		
7992	NERETO	8493	PIEVE DI SOLIGO		
8000	TERNI	8494	CASTELFRANCO VENETO		
8090	ORVIETO	8500	TRIESTE		

Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS

Per ragioni inerenti la tutela dei dati riservati, sul certificato di pensione dell'Inps (il modello ObisM) dal 2005 non appare più l'indicazione per esteso dell'organizzazione sindacale cui il pensionato è iscritto ed alla quale l'Inps versa l'importo della quota associativa eventualmente trattenuto dalla pensione. Dal 2006, sui modelli ObisM appare tra parentesi un codice numerico, alfabético o alfanumerico, che individua l'organizzazione. Pubblichiamo su questo manuale, ad uso esclusivamente interno, l'elenco dei codici delle organizzazioni sindacali con le quali l'Inps ha stipulato convenzione per la trattenuta della quota associativa dalla pensione o da altri trattamenti previdenziali.

codice	sigla	denominazione
1	SPI - CGIL	Sindacato Pensionati Italiani - CGIL
1A	FP - CGIL	Federazione Lavoratori Funzione Pubblica CGIL
1B	FISAC - CGIL	Fisac CGIL
1C	SLC-CGIL	Sindacato lavoratori comunicazioni - CGIL
2	FNP - CISL	Federazione Nazionale Pensionati - CISL
2A	FED. AGR. ALI. AMB. IND. CISL	Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale CISL
2B	FIBA - CISL	Fiba CISL
2C	SLP-CISL	Federazione lavoratori poste
3	UILP	Unione Italiana Lavoratori Pensionati
3A	UILA MONOPOLI	Uila MONOPOLI
3B	UILCA	Uilca
3C	UIL-POST	Unione Italiana Lavoratori Poste
4	ANP - CIA CONFCOLTIVATORI	Associazione Nazionale Pensionati - CIA CONFCOLTIVATORI
4A	UNSI	Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
5	CNCD COLDIRETTI	Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
6	CNA PENSIONATI	Confederazione Nazionale Artigianato - Pensionati
7	UGL - PENSIONATI	Unione Generale Lavoro - Pensionati
7B	U.G.L. CREDITO	UGL credito
8	CGAI CONFAGRICOLTURA	Confederazione Generale Agricoltori Italiani Confagricoltura
9	ANAP - CGIA	Associazione Nazionale Artigiani Pensionati Confartigianato
A	50&PIU'	Federazione Nazionale Anziani Commercio Turismo
AA	FE.S.I.C.A.	Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato
A2	SINFUB	Sinfub
A3	DIRCREDITO	Associazione Sindacale Nazionale dell'Area Direttiva e delle Altre Professionalità del Credito, della Finanza, delle Attività similari e strumentali, delle Fondazioni Bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunemente denominate Dircredito

codice	sigla	denominazione
A5	FAP ACLI	Federazione Anziani e Pensionati Acli
A6	FEDERPENSIONATI-CONFSAL	Federpensionati Confsal
A8	FAGRI	Associazione Filiera Agricola
A9	FAPI	Federazione Artigiani Pensionati Italiani
B	FNPA - CASA	Federazione Nazionale Artigiani Pensionati Confederazione Autonoma Sindacato Artigiani
B1	UNIAP	Associazione Nazionale di Artigianato e Piccole e medie Imprese
B2	FNAMP - AMPI	Federazione Nazionale Associazione Mediterranea Pensionati dell'Associazione Mediterranea Piccole Imprese
B3	ASSOPENSIONATI	Associazione Pensionati Autonomi
B5	AILP	Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati
B6	SAPP	Sindacato Autonomo Pensionati Padani
B7	FENALPI	Fenalpi
B9	FEDERPENSIONATI - CONF SAL- AREA TRASPORTI	Federpensionati Confsal - Area Trasporti
C	CIDA FENDEP (ANDIP)	Federazione Nazionale Dirigenti Pensionati
C1	FEDERDIRIGENTI - CREDITO	Federdirigenti Credito
C2	FAILP-CISAL	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici
C5	CONF.LAVORATORI	Confederazione dei Lavoratori
C6	RDB	Rappresentanti sindacali di base
C8	API	Associazione Pensionati Italiani
C9	FIALS	Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità
C0	CAPIMED	Confederazione Nazionale Artigiani Piccoli e Medi Imprenditori
D	ASNDP - INPS	Associazione Nazionale ex Dipendenti Inps
D4	CONFINPRESE ITALIA	Confinprese Italia
D5	C.E.S.A.C.	Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio
D6	ASSIDIPOST-FEDERMANAGER	Assidipost-Federmanager
F	FIPAC-CONFESERCENTI	federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali
F5	CONFSAL COMUNICAZIONI	Confsal Comunicazioni
G	FIP - CISAL	Federazione Italiana Pensionati Cisl
G1	SAILP CONFSAL	Sindacato autonomo italiano lavoratori postelegrafonici
H	FIAP	Federazione Italiana Autonoma Pensionati
H2	CONFA.S.I.	Confederazione Autonoma Sindacati Italiani
H3	FAST FERROVIE	Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
H4	FIT - CISL	Federazione Italiana Trasporti
H5	UGL ATTIVITA' FERROVIARIE	Unione Generale del Lavoro Attività Ferroviarie

codice	sigla	denominazione
H6	OR.S.A - SETTORE FERROVIE	Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base - Settore Ferrovie
H7	UILTRASPORTI	Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti
H9	COPAGRI MARCHE	Confederazione Produttori Agricoli delle Marche
H0	FILT CGIL	Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
I1	FENALCA	Sindacato Fenalca Pensionati
I2	SALPI	Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati e Imprenditori
I3	CONFA.L.P.	Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati
I4	SI.NA.L.P.	Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e Pensionati
I6	CONFEL.L.	Confederazione Italiana Lavoratori
I7	A.I.C.	Associazione Italiana Coltivatori
I8	ALPAI	Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani
I9	A.L.D.E.P.I.	Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani
I0	A.N.P.F.	Associazione Nazionale Pensionati Famiglia
J	FENAPI	Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori
K	DIRP - CONFEDIR	Dirigenti Parastato - Confederazione Nazionale Quadri Direttivi Dirigenti Funzionari Pubblici
L	FEP - CLAAI	Federazione Pensionati - Confederazione Libera Associazione Artigiani Italiani
L1	F.I.A.C.A.	Federazione Imprese Agricoli Coltivatori Mezzadri Allevatori
L2	AS.N.A.L.I.	Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori
L3	SLI	Sindato Sociale Lavoro Insieme
L4	FALCRI-SILCEA	Unità Sindacale Falcri Silcea
L5	FALCRI-SILCEA	Unità Sindacale Falcri Silcea
L6	FEDIMPRESE	Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario
L7	FILCTEM - CGIL	Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
L8	FLAEI - CISL	Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane
L9	UILTEC	Unione Italiana Lavoratori del Tessile Energia e Chimica
M	FABI	Federazione Autonoma Bancari Italiani
MD	FEDERAZIONE PENSIONATI M.C.L.	Federazione Pensionati M.C.L.
MK	F.DIRSTAT	Federazione dirstat
MN	C.M.S.	C.M.S.Confederazione movimenti sindacali
MP	A.N.P.P.E.	ANPPE-Associazione nazionale polizia penitenziaria
MW	CSE- FLP	Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche
M2	S.N.A.L.S	SNALS-sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola
M3	U.N.M.S.	UNMS-Unione nazionale mutilati per servizio
M5	U.G.I ex CISNAL	UGL ex CISNAL

codice	sigla	denominazione
M6	F.A.S.I.L. - Scuola	Fasil scuola
M8	A.N.P.	ANP-associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
N	SAVT	Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs
ND	DI.S.-CONF	Dirigenti scuola- Confedir
NH	DIRER	Federazione nazionale dei dirigente e dei quadri direttivi delle regionali
NJ	F.I.N.A	FINA Federazione italiana nazionale autonoma
NN	S.C.S.D.	SCSD-Sindacato comparto sicurezza e difesa
NY	C.S.E.R.	Coordinamento sindacale enti di ricerca (CSER)
N1	S.A.L.FI.	Sindacato autonomo dei lavoratori finanziari
N2	I.S.A.	Isa - intesa sindacato autonomo pensionati
N4	LIBERSIND	Libero sindacato lavoratori della radio, della televisione e dello spettacolo
P	AIC - FNP	Associazione Italiana Coltivatori - Federazione Nazionale Pensionati
P1	ANSAP	Associazione nazionale sindacale attività produttive
P2	AS.SI.PEN. Poste	Associazione sindacale Poste
P3	C.E.S.A.L.P.	Confederazione europa sindacati autonomi lavoratori e pensionati
P4	CONF.S.A.L.P.E.	Confederazione sindacale autonoma dei lavoratori e pensionati europei
P5	FEDERAZIENDE	Federaziende - confederazione delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e pensionati
P6	SAPENS	Sindacato autonomo pensionati
P7	S.N.A.L.P.	Sindacato nazionale autonomo lavoratori e pensionati
Q	UNAP - UCI	Unione Nazionale Pensionati - Unione Coltivatori Italiani
Q1	S.I.L.P.A.	Sindacato italiano lavoratori pensionati e agricoli
Q2	ES.A.AR.CO.	Confederazione esercenti agricoltura artigianato e commercio
Q3	CONFUNISCO	Confederazione e unione dei sindacati autonomi
R	Fe.N.P.I.	Federazione Nazionale Pensionati Italiani
S	SNAP	Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati
S1	SNAPFNA	Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati - FNA
S2	SNAPFEDAGR	Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati Federagri
T	CIU - CONF. ITAL. UNIONQUADRI	CIU - Confederazione Italiana Unionquadri
U	FISAPS - CISAS	Confederazione Italiana Sindacati Addetti Servizi
V	UIC	Unione Italiana Ciechi
W	ENS	Ente nazionale per l'assistenza e protezione dei Sordomuti
X	CUB PENSIONATI	Confederazione Unitaria di Base - Pensionati
Y	OVER 50	Associazione Pensionati Europei - Eurocoltivatori
Z	ANMIC	Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

Le pensioni ed altri trattamenti economici erogati dall'INPS per codice numerico e sigla

codice	sigla	descrizione della pensione
001	VO	Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
002	IO	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
003	SO	Pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
004	VO/S	Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale
005	IO/S	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale
006	SO/S	Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale
007	VO/P	Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250)
008	IO/P	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250)
009	SO/P	Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250)
010	VOSPED	Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali
011	IOSPED	Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali
012	SOSPED	Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali

codice	sigla	descrizione della pensione
013	VO/MIN	Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960)
014	SO/MIN	Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960)
015	VR	Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
016	IR	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
017	SR	Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
018	VO/ART	Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione artigiani
019	IO/ART	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione artigiani
020	SO/ART	Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione artigiani
021	VO/COM	Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali
022	IO/COM	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali
023	SO/COM	Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali
024	FS	Pensioni ex dipendenti FFSS.
027	VOCRED	Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche ordinarie, comprese le Casse di risparmio ed escluse le Banche di credito cooperativo
028	VOCOOP	Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche di credito cooperativo (ex CRA)
029	VOESO	Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle esattorie
030	VOBIS	Rendite facoltative di vecchiaia
031	IOBIS	Rendite facoltative di invalidità
032	VBANC	Pensioni di invalidità a carico della Gestione speciale dell'assicurazione dell'assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative

codice	sigla		descrizione della pensione
033	IBANC		Pensioni di vecchiaia a carico della Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative
034	SBANC		Pensioni ai superstiti a carico della Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative
035	VMP		Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe (legge 5.03.1963, n. 389)
036	IMP		Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe (legge 5.03.1963, n. 389)
037	VM	PM	Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione marittimi)
	IM		Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione marittimi)
	FM		Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione marittimi)
040	VSM	PMS	Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione speciale)
	ISM		Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione speciale)
	FSM		Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione speciale)
043	INDCOM		Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
044	INVCIV		Prestazione a favore di invalido civile / cieco civile / sordomuto
045	V/VOL	VL	Pensioni di vecchiaia del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
	I/VOL		Pensioni di invalidità del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
	S/VOL		Pensioni ai superstiti del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
048	VH	ES	Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
	IH		Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
	FH		Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

codice	sigla		descrizione della pensione
051	VT	ET	Pensioni di vecchiaia del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall'azienda autoferrotranviaria di Milano
	IT		Pensioni di invalidità del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall'azienda autoferrotranviaria di Milano
	FT		Pensioni ai superstiti del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall'azienda autoferrotranviaria di Milano
054	VF	TT	Pensioni di vecchiaia del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
	IF		Pensioni di invalidità del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
	FF		Pensioni ai superstiti del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
057	VD	DZ	Pensioni di vecchiaia del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo
	ID		Pensioni di invalidità del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo
	FD		Pensioni ai superstiti del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo
060	VG	GAS	Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle aziende private del gas
	IG		Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle aziende private del gas
	FG		Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle aziende private del gas
063	V/EL	EL	Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
	I/EL		Pensioni di invalidità del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
	F/EL		Pensioni ai superstiti del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
066	VSC	CL	Pensioni di vecchiaia del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
	ISC		Pensioni di invalidità del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
	FSC		Pensioni ai superstiti del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

codice	sigla		descrizione della pensione
069	PSO		Assegni vitalizi già liquidati a carico dall'ENPAS, dell'Istituto Postelegrafonici e dell'INADEL, trasferiti al Fondo sociale a norma della legge 20 marzo 1980, n. 75
070	VOTOT		Pensioni di vecchiaia, di anzianità in totalizzazione
071	IOTOT		Pensione di inabilità in totalizzazione
072	SOTOT		Pensione di reversibilità in totalizzazione
073	VOAUT		Pensione di vecchiaia a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati
074	IOAUT		Pensione di invalidità a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati
075	SOAUT		Pensione di reversibilità a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati
076	VOST		Trattamenti pensionistici in favore delle ostetriche trasferiti dall'ENPAO all'INPS a norma della legge 7.8.1990, n. 249
077	PS		Pensioni sociali
078	AS		Assegni sociali
079	VMO	PMO	Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	IMO		Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	FMO		Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	VSMO		Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	ISMO		Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	FSMO		Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
082	VDAI		Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell'ex INPDAI
083	IDAI		Pensioni di invalidità dell'ex INPDAI
084	SDAI		Pensioni ai superstiti dell'ex INPDAI

codice	sigla		descrizione della pensione
085	VR/S		Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale
086	IR/S		Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale
087	SR/S		Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale
088	VO/ART/S		Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale
089	IO/ART/S		Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale
090	SO/ART/S		Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale
091	VO/COM/S		Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale
092	IO/COM/S		Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale
093	SO/COM/S		Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale
094	VI	PI	Pensioni di vecchiaia del personale a rapporto d'impiego dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
	SI		Pensioni di invalidità del personale a rapporto d'impiego dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
	FI		Pensioni ai superstiti del personale a rapporto d'impiego dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
097	VL	PL	Pensioni di vecchiaia del personale salariato dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
	IL		Pensioni di invalidità del personale salariato dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
	SL		Pensioni ai superstiti del personale salariato dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
da 700 a 799	INF		Rendita erogata dall'INAIL
801	DIR		Tattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall'INPS
802	INV		Tattamento diretto di invalidità erogato da Ente diverso dall'INPS
803	SUP		Tattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall'INPS

Le pensioni erogate dall'Inpdap per numero di ruolo e di certificato d'iscrizione

La tabella che segue contiene la "Numerazione dei ruoli e certificati d'iscrizione delle pensioni ordinarie e di guerra" dell'Inpdap. Con questa, è possibile decodificare il numero di iscrizione riportato nei certificati di pensione dell'Inpdap, risalendo alla gestione pensionistica o all'amministrazione di provenienza del pensionato.

È necessario tener presente che i dipendenti statali andati in pensione dal mese di ottobre 2005 in poi, cioè da quando l'Inpdap ha completato il percorso di subentro alle amministrazioni dello Stato nella liquidazione del trattamento di quiescenza, hanno ricevuto un numero d'iscrizione progressivo che non permette più selezioni di questo tipo ma la mera suddivisione tra pensionati in carico alla CTPS e pensionati in carico ad uno degli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Dal 1° gennaio 2010, il SIN (sistema informativo nazionale dell'Inpdap) fornisce un numero progressivo a tutte le pensioni liquidate dall'Istituto, da qualsiasi amministrazione provengano, che inizia con la cifra 5 se in carico alla CPTS o la cifra 7 se in carico alla CPDEL o una delle altre gestioni.

	Dal numero	al numero	Categoria di pensione, gestione pensionistica o amministrazione di provenienza
STATO	1	500.000	FFSS - Pensioni normali
	500.001	600.000	FFSS - Assuntori ferroviari
	600.001	2.100.000	Pensioni di guerra (vecchia guerra, 1915-1918)
	2.100.001	2.104.000	Numeri non assegnati
	2.104.001	2.400.000	Infortuni civili vecchia guerra Iscrizioni miste - Spagna - Africa orientale
	2.400.001	2.499.999	?
	2.500.000	2.700.000	Causa nazionale
	2.701.001	2.800.000	?
	2.800.001	2.900.000	Infortunati civili nuova guerra (1940-1945)
	2.900.001	3.000.000	?
	3.000.001	3.069.900	Ministero Finanze
	3.069.901	3.070.000	Azienda Monopolio Banane
	3.070.001	3.100.000	Monopoli di Stato
	3.100.001	3.200.000	Ministero Grazia e Giustizia
	3.200.001	3.250.000	Ministero Affari Esteri
	3.250.001	3.290.000	Monopoli di Stato
	3.290.001	3.300.000	Ministero Affari Esteri
	3.300.001	3.350.000	Ministero Tesoro (ex Ministero Africa Italiana)
	3.350.001	3.400.000	Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
3.400.001	3.500.000	Ministero Pubblica Istruzione	
3.500.001	3.600.000	Ministero Interno	
3.600.001	3.690.000	Ministero Lavori Pubblici	

	Dal numero	al numero	Categoria di pensione, gestione pensionistica o amministrazione di provenienza
STATO	3.690.001	3.700.000	ANAS
	3.700.001	3.731.000	Ministero Trasporti
	3.731.001	3.800.000	Ministero Poste e Telecomunicazioni, di cui 30 per i Ministri e Sottosegretari di Stato (lettera PPTT del 6.12.1969, n. 17.019 - Prot. 186849, n/n 649)
	3.800.001	3.900.000	Ministero Difesa - Esercito
	3.900.001	4.000.000	Ministero Difesa - Marina
	4.000.001	4.100.000	Ministero Difesa - Aeronautica
	4.100.001	4.150.000	Ministero Agricoltura e Foreste
	4.150.001	4.200.000	Ministero Finanze
	4.200.001	4.260.000	Ministero Industria e Commercio
	4.260.001	4.299.000	Ministero Poste e Telecomunicazioni
	4.299.001	4.300.000	Ordine Militare d'Italia (Difesa)
	4.300.001	4.350.000	Ministero Tesoro (Servizio Stampa e Spettacolo)
	4.350.001	4.395.000	Ministero Turismo e Spettacolo
	4.395.001	4.400.000	Ministero Beni culturali ed Ambientali
	4.400.001	4.450.000	Ministero Commercio Estero
	4.450.001	4.500.000	Ministero Sanità
	4.500.001	4.599.000	Ministero Tesoro
	4.599.001	4.600.000	Ministero Bilancio e Programmazione Economica
	4.600.001	4.675.000	Ministero Lavoro e Previdenza Sociale
	4.675.001	4.700.000	Ministero Partecipazioni Statali
4.700.001	4.750.000	Ministero Marina Mercantile	
4.750.001	4.900.000	Ministero Difesa - Esercito	
4.900.001	4.999.999	Ministero Pubblica Istruzione	
5.000.000	5.999.999	Pensioni di guerra (nuova guerra, 1940-1945)	
ex IPP tesoro	6.000.000	6.399.999	Enti locali
	6.400.000	6.499.999	Sanitari
	6.500.000	6.549.999	Insegnanti elementari
	6.550.000	6.599.999	Ufficiali giudiziari
	6.600.000	6.999.999	Enti locali (CPDEL)
STATO	7.000.000	7.200.000	Partigiani (nuova guerra, 1940-1945)
	7.200.001	7.500.000	Vittime politiche (nuova guerra, 1940-1945)
	7.500.001	7.999.999	Pensioni di guerra (1940-1945)
	8.000.000	8.999.999	Vittorio Veneto

	Dal numero	al numero	Categoria di pensione, gestione pensionistica o amministrazione di provenienza
STATO	9.000.000	9.799.999	Provveditorati agli studi
	9.800.000	9.999.999	Vittorio Veneto
	10.000.000	10.019.999	Ministero Affari Esteri
	10.020.000	10.049.999	Ministero Agricoltura e Foreste
	10.050.000	10.079.999	Ministero Beni Culturali ed Ambientali
	10.080.000	10.089.999	Ministero Bilancio e Programmazione Economica
	10.090.000	10.099.999	Ministero Commercio Estero
	10.100.000	10.899.999	Ministero Difesa
	10.900.000	11.199.999	Ministero Finanze
	11.200.000	11.299.999	Ministero Grazia e Giustizia
	11.300.000	11.319.999	Ministero Industria
	11.320.000	11.619.999	Ministero Interno
	11.620.000	11.639.999	Ministero Lavori Pubblici
	11.640.000	11.689.999	Ministero Lavoro e Previdenza Sociale
	11.690.000	11.709.999	Ministero Marina Mercantile
	11.710.000	11.719.999	Ministero Partecipazioni Statali
	11.720.000	14.719.999	Ministero Pubblica Istruzione
	14.720.000	14.729.999	Ministero Sanità
	14.730.000	14.779.999	Ministero Tesoro
	14.780.000	14.799.999	Ministero Trasporti
	14.800.000	14.809.999	Ministero Turismo e Spettacolo
	14.810.000	14.859.999	Amministrazione Monopoli
	14.860.000	14.899.999	ANAS
	14.900.000	15.399.999	Amministrazione PPTT
	15.400.000	15.449.999	Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
	15.450.000	16.049.999	Ferrovie dello Stato
	16.050.000	16.499.999	Ministero Difesa (v. 220/83)
	16.500.000	16.549.999	Ministero Università e Ricerca (v. 548/89)
	16.550.000	16.550.999	Ministero Ambiente (v. 74/89)
	16.551.000	16.999.999	Ministero Interno (v. 128/89)
	17.000.000	17.001.999	Azienda Autonoma Assistenza Volo (v. 538/90)
	17.002.000	17.002.199	CNEL
17.002.200	17.002.699	Cassa Depositi e Prestiti	
17.002.700	17.005.999	Presidenza Consiglio e Magistratura Amministrativa e Contabile	

	Dal numero	al numero	Categoria di pensione, gestione pensionistica o amministrazione di provenienza
STATO	17.006.000	17.007.999	Ministero Telecomunicazioni
	17.008.000	17.008.029	Antitrust
	17.008.030	17.010.030	Ministero Lavoro e politiche sociali
	17.010.031	17.010.035	Presidenza Consiglio dei Ministri
	17.010.036	17.010.055	ARAN
	17.010.056	17.012.030	Presidenza Consiglio dei Ministri
	17.012.031	17.013.030	Corte dei Conti
	17.013.031	17.014.030	Consiglio di Stato
	17.014.031	17.014.330	Agenzia per la vigilanza sui lavori pubblici
	17.014.331	17.014.335	ISMEA
	17.014.336	-	Pensioni liquidate agli ex dipendenti dello Stato (gest. CTSP) a partire dal mese di ottobre 2005 al 31.12.2009 senza distinzione di provenienza e in ordine progressivo
ex IIPP tesoro	60.000.001	60.999.999	Pensioni liquidate dagli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro fino al 31.12.2009 una volta esaurita la disponibilità della fascia dal n. 6.000.001 al n. 6.999.999 (v. 541/88)

**Le segreterie regionali
delle organizzazioni
sindacali confederali
dei pensionati**

DOVE LE PUOI TROVARE

PIEMONTE

Spi-Cgil Via Pedrotti, 5 - 10152 Torino
tel.: 011/2442485 - fax: 011/2442262

Fnp-Cisl Via S. Anselmo, 11 - 10125 Torino
tel.: 011/6604434 - fax: 011/6603173

Uilp-Uil Via Bologna, 11 - 10152 Torino
tel.: 011/2417173 - fax: 011/2417139

VALLE D'AOSTA

Spi-Cgil Via Binel, 24 - 11100 Aosta
tel.: 0165/271620 - fax: 0165/271699

Fnp-Cisl Loc. Grand Chemin, 2 - 11020
Saint Christophe - Aosta
tel.: 0165/238287 - fax: 0165/31031

Uilp-Uil Viale Garibaldi, 23 - 11100 Aosta
tel.: 0165/262437 - fax: 0165/262437

LIGURIA

Spi-Cgil Via S. Giovanni d'Acqui, 6 - 16152 Genova
tel.: 010/6028371 - fax: 010/6028370

Fnp-Cisl P.zza Campetto, 7 int. 4/a - 16123 Genova
tel.: 010/2091344 - fax: 010/2510668

Uilp-Uil P.za Colombo, 4/9 - 16121 Genova
tel.: 010/586875-6-7 - fax: 010/588026

LOMBARDIA

Spi-Cgil Via Palmanova, 24 - 20127 Milano
tel.: 02/2885831 - fax: 02/26825232

Fnp-Cisl Via Gerolamo Vida, 10 - 20127 Milano
tel.: 02/89355300 - fax 02/89355350

Uilp-Uil V.le Marelli, 497 - 20099 S.S. Giovanni - Mi
tel.: 02/26261095 - fax: 02/24308727

PROVINCIA DI TRENTO

Spi-Cgil Via Muredei, 8 - 38122 Trento
tel.: 0461/303911 - fax: 0461/935176

Fnp-Cisl Via A. De Gasperi, 61 - 38123 Trento
tel.: 0461/215180 - fax: 0461/237458

Uilp-Uil Via Matteotti, 20/1 - 38100 Trento
tel.: 0461/376115 - fax: 0461/376145

PROVINCIA DI BOLZANO

Spi-Cgil Via Roma, 79 - 39100 Bolzano
tel.: 0471/926455 - fax: 0471/926457

Fnp-Cisl P.zza W.A. Loew Cadonna, 6 - 39100 Bolzano
tel.: 0471/264577 - fax: 0471/264258

Uilp-Uil Via Ada Buffolini, 4 - 39100 Bolzano
tel.: 0471/932475 - fax.: 0471/932475

VENETO

Spi-Cgil Via Peschiera, 5 - 30174 Venezia - Mestre
tel.: 041/5497888 - fax: 041/5497851

Fnp-Cisl Via Piave, 7 - 30172 Venezia - Mestre
tel.: 041/5330819 - fax: 041/5330824

Uilp-Uil Via Bembo, 2 - 30172 Venezia - Mestre
tel.: 041/2905375 - fax: 041/2905590

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Spi-Cgil Via Vidali, 1 - 34129 Trieste
tel.: 040/6760311 - fax: 040/6760307

Fnp-Cisl Via Cussignacco, 49 - 33100 Udine
tel.: 0432/503903 - fax: 0432/509497

Uilp-Uil Via Ugo Polonio, 5 - 34125 Trieste
tel.: 040/367800 - fax 040/367803

EMILIA - ROMAGNA

Spi-Cgil Via Marconi, 69 - 40122 Bologna
tel.: 051/294799 - fax: 051/251347

Fnp-Cisl Via Milazzo, 16 - 40121 Bologna
tel.: 051/256856 - fax: 051/251140

Uilp-Uil Via Serena, 2/2 - 40127 Bologna
tel.: 051/551172 - fax: 051/551437

TOSCANA

Spi-Cgil Via Pier Capponi, 7 - 50132 Firenze
tel.: 055/50361 - fax: 055/5036300

Fnp-Cisl Via Benedetto Dei 2/a - 50127 Firenze
tel.: 055/4392218 - fax: 055/4392253

Uilp-Uil Via Vittorio Corcos, 15 - 50142 Firenze
tel.: 055/4223306 - fax: 055/4222178

MARCHE

Spi-Cgil Via I Maggio, 142/a - 60131 Ancona
tel.: 071/285741 - fax: 071/2857400

Fnp-Cisl Via dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
tel.: 071/505217 - fax: 071/2814030

Uilp-Uil Via 25 Aprile, 37/a - 60125 Ancona
tel.: 071/2275390 - fax: 071/2275380

UMBRIA

Spi-Cgil Via Bellocchio, 26 - 06128 Perugia
tel.: 075/506981 - fax: 075/5002964

Fnp-Cisl Via Campo di Marte 4/m-5 - 06124 Perugia
tel.: 075/5051698 - fax: 075/5009163

Uilp-Uil Via R. d'Andreotto, 13 - 06100 Perugia
tel.: 075/5732783 - fax: 075/5732812

LAZIO

Spi-Cgil Via Buonarroti, 12 - 00185 Roma
tel.: 06/4474001 - fax: 06/491932

Fnp-Cisl Via Po, 19 - 00198 Roma
tel.: 06/44254001 - fax: 06/44265371

Uilp-Uil Via Cavour, 228/c - 00184 Roma
tel.: 06/4740392 - fax: 06/4747055

ABRUZZO

Spi-Cgil Via B. Croce, 108 - 65126 Pescara
tel.: 085/45431 - fax: 085/4543351

Fnp-Cisl Via Dei Sanniti, 18 - 65127 Pescara
tel.: 085/6104311 - fax: 085/4516589

Uilp-Uil Via Tirino, 14 - 65100 Pescara
tel.: 085/6922611 - fax.: 085/445366

MOLISE

Spi-Cgil Via T. Mosca, 11 - 86100 Campobasso
tel.: 0874/484628 - fax: 0874/629867

Fnp-Cisl Via Ziccardi, 10 - 86100 Campobasso
tel.: 0874/438326 - fax: 0874/709386

Uilp-Uil Via Conte Verde, 3 - 86100 Campobasso
tel.: 0874/94717 - fax: 0874/94717

CAMPANIA

Spi-Cgil Piazza Nicola Amore, 14 - 80138 Napoli
tel.: 081/3456288 - fax: 081/3456720

Fnp-Cisl Via A. Depretis, 102 - 80133 Napoli
tel.: 081/5511818 - fax: 081/5515385

Uilp-Uil Corso A. Lucci, 121 - 80142 Napoli
tel.: 081/5535254 - fax: 081/5632954

PUGLIA

Spi-Cgil Via Vincenzo Calace, 4 - 70123 Bari
tel: 080/5748600 - fax: 080/5748630

Fnp-Cisl Via Spalato, 2 int. E - 70121 Bari
tel.: 080/5588033 - fax: 080/5588665

Uilp-Uil Corso Italia, 43/B - 70100 Bari
tel.: 080/5231040 - fax: 080/5231155

BASILICATA

Spi-Cgil Via Bertazzoni, 86 - 85100 Potenza
tel: 0971/301111 - fax: 0971/37309

Fnp-Cisl Corso XVIII Agosto, 28 - 85100 Potenza
tel.: 0971/410470 - fax: 0971/36127

Uilp-Uil Via del Gallitello, 221 - 85100 Potenza
tel.: 0971/441093 - fax: 0971/441093

CALABRIA

Spi-Cgil Via Massara, 22 - 88100 Catanzaro
tel.: 0961/778410 - fax: 0961/770323

Fnp-Cisl Via Ninfa Giusti Nicotera, 19
88046 S. Eufemia di Lamezia T. (CZ)
tel.: 0968/411370 - fax: 0968/418865

Uilp-Uil Via F. Acri, 81 - 88100 Catanzaro
tel.: 0961/727457 - fax: 0961/727457

SICILIA

Spi-Cgil Via Cavour, 106 - 90133 Palermo
tel.: 091/588277 - fax: 091/582071

Fnp-Cisl Via Nicolò Garzilli, 62 - 90141 Palermo
tel.: 091/6252175 - fax: 091/6252363

Uilp-Uil Via Enrico Albanese, 19, - 90139 Palermo
tel.: 091/6090266 - fax: 091/6122092

SARDEGNA

Spi-Cgil Viale Monastir, 35 - 09122 Cagliari
tel.: 070/2795361 - fax: 070/2795210

Fnp-Cisl Vico 2' XX Settembre, 1 - 09125 Cagliari
tel.: 070/663103 - fax: 070/672731

Uilp-Uil Via Po, 1 (angolo Viale Elmas) -
09100 Cagliari
tel.: 070/283449 - fax: 070/283449

Appendice

Le pensioni secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2011

In questa parte del Vademecum sono riportate le condizioni per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità nel regime retributivo, nonché alla pensione di vecchiaia nel regime contributivo, secondo la normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011 che continua ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del [DL 201/2011](#), conv. L. 214/2011, in base a precisa deroga contenuta nella stessa e destinata ad alcune particolari categorie di lavoratori.

PENSIONE DI VECCHIAIA

I REQUISITI PER IL DIRITTO

Il requisito di età

Per i **lavoratori dipendenti del settore privato**, l'età pensionabile – e quindi il diritto alla pensione di vecchiaia – è fissata al raggiungimento di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini in tutti i Fondi o Gestioni. Tuttavia, per le donne, la cessazione del divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, che la legge sui licenziamenti individuali collega al compimento dell'età pensionabile, ed ora all'apertura della relativa "finestra" di decorrenza, non può avvenire prima dell'età fissata per gli uomini; trattandosi di un diritto e non di una facoltà, le lavoratrici che intendano avvalersene non sono tenute ad alcuna comunicazione preventiva al datore di lavoro (*sentt. Corte costituzionale n. 137 del 18 giugno 1986 e n. 275 del 29 ottobre 2009*).

Per i **lavoratori dipendenti del settore pubblico**, o meglio, per gli iscritti a forme di previdenza esclusiva dell'AGO, l'età per il collocamento a riposo d'ufficio è fissata a 65 anni sia per gli uomini che per le donne, in base all'art. 22 ter, comma 1, del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009. Con questa disposizione di legge si intende attuata la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 sulla presunta disparità di trattamento fra uomini e donne del settore pubblico in merito all'età pensionabile.

Fino al 31 dicembre 2009, la situazione era la seguente:

- 65 anni donne e uomini gli impiegati civili di ruolo o non di ruolo delle amministrazioni dello Stato;
- 60 anni le donne e 65 gli uomini gli operai delle amministrazioni dello Stato;
- 60 anni le donne e 65 gli uomini il personale degli Enti locali e sanità, salvo il caso di regolamenti particolari (es. laureati della sanità) che fissano l'età a 65 anni donne e uomini;

con l'avvertenza che, in base a precisa disposizione della legge di riforma del 1995, le donne del settore pubblico possono decidere di andare in pensione per dimissioni alla stessa età fissata per la pensione di vecchiaia alle donne nel settore privato, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età ([art. 2, comma 21, L 335/1995](#)). In ogni caso, anche nel settore pubblico è garantito il mantenimento in servizio fino all'età per il collocamento a riposo d'ufficio prevista per gli uomini ([art. 4 L903/1977](#)). Di conseguenza, il limite di età per il diritto a pensione di vecchiaia per le donne del settore pubblico è stato di fatto fissato a 60 anni fino al 2009; 61 nel 2010 e nel 2011; sarà 65 a partire dal 2012.

Queste disposizioni non riguardano le lavoratrici iscritte al Fondo pensioni FS, né quelle iscritte all'ex Ipost, organismi i quali, pur gestendo forme assicurative esclusive dell'AGO, interessano lavoratori il cui rapporto di dipendenza si inquadra ormai nel settore privato. A questo proposito fa testo il parere del Ministero del lavoro citato nel [messaggio INPS n° 30.289 del 30/12/2009](#) per il personale delle Ferrovie dello stato e nella nota del responsabile risorse umane della Poste Italiane SpA del 12 novembre 2009.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente, per la popolazione con 65 anni di età. È stabilito con l'[art. 22 ter, comma 2, del DL 78/2009](#), convertito in [legge 102/2009](#), che delega i Ministeri del lavoro e dell'economia ad emanare relativo regolamento tecnico entro il 2014. L'attuazione, anziché con DM, è avvenuta con l'[art. 12, comma 12 bis e segg., del DL 78/2010](#), conv. L 122/2010, che ha tra l'altro intensificato gli scatti di adeguamento disponendo un intervallo triennale anziché quinquennale. Infine, con l'[art. 24, commi 12 e 13 del DL 201/2011](#), conv. L 214/2011, l'applicazione del primo scatto di adeguamento è stata anticipata al 2013 ed è stato disposto che, dopo i primi tre, gli scatti avranno cadenza biennale, formando così la serie seguente: 2013; 2016; 2019; 2021; 2023; 2025, ecc.

Con quest'ultima disposizione, l'adeguamento non riguarderà soltanto tutti i limiti di età, a qualsiasi titolo stabiliti, per l'accesso al sistema con le pensioni previsti dalla disciplina vigente al 31.12.2011 e con le pensioni previste dalla nuova disciplina, ma anche il limite di contribuzione stabilito per l'accesso alla nuova pensione anticipata sia nel regime retributivo che nel regime contributivo.

In sede di prima attuazione della legge, comunque, l'aumento dei limiti di età pensionabile (in questo caso, evidentemente, per la pensione di vecchiaia) non può superare i tre mesi.

In deroga alla norma comune, la pensione di vecchiaia spetta ad età inferiori per i seguenti soggetti sia nel settore privato che nel settore pubblico:

**Le pensioni
secondo
la normativa
vigente
al 31 dicembre
2011**

- lavoratori in mobilità c. d. "lunga";
- personale di volo;
- personale viaggiante delle ferrovie e delle società di trasporto pubblico;
- lavoratori marittimi (solo radiotelegrafisti e macchinisti);
- particolari categorie dello spettacolo;
- appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate;
- vigili del fuoco, guardie carcerarie e forestali;
- lavoratori non vedenti.

Per i **lavoratori autonomi** la pensione di vecchiaia spetta al compimento dei 60 anni di età le donne e 65 gli uomini, senza alcuna eccezione.

Il requisito di contribuzione

Il requisito minimo assicurativo e contributivo è pari a 20 anni (era pari a 15 fino al 1993, anno dal quale è cominciato a crescere fino al 2001, quando si è raggiunta quota 20).

È confermato il precedente requisito di 15 anni di contributi o il requisito inferiore spettante in base a condizioni particolari:

- per i lavoratori dipendenti ed autonomi che entro il 31.12.1992 hanno maturato i 15 anni di contribuzione ed assicurazione;
- per i lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione o fondo previdenziale di provenienza entro il 31 dicembre 1992, anche se non hanno mai effettuato versamenti volontari;
- per i lavoratori dipendenti che possono far valere 25 anni di anzianità assicurativa, di cui 10 con attività lavorativa di durata inferiore alle 52 settimane (per esempio lavoratori stagionali);
- per i lavoratori non vedenti (10 anni di anzianità contributiva ed assicurativa).

Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari nel periodo tra il 30 aprile 1951 ed il 31 dicembre 1961, si mantengono i particolari requisiti ridotti acquisiti con tale autorizzazione.

Inoltre, i lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se aumentata dei periodi intercorrenti tra questa data e il compimento dell'età pensionabile, non consentirebbe di conseguire il nuovo requisito assicurativo e contributivo (*art. 2, comma 3, lettera c, del DLgs 503/92*), possono far valere un requisito ridotto fino ad un minimo costituito dal vecchio requisito (15 anni). Per il calcolo del requisito personale ridotto si può utilizzare lo schema seguente.

SCHEMA PER LA RICERCA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO RIDOTTO

(art. 2, comma 3, lettera c, DLgs 503/92)

La data di compimento dell'età pensionabile è

Numero di contributi settimanali accreditati al 31.12.1992: _____ +

Numero di settimane di calendario tra la data del 1.1.1993
e la fine del mese in cui si compirà l'età pensionabile: _____ =

NUOVO REQUISITO PERSONALE =====

MA:

- se il risultato è minore di 780 allora il requisito è fissato a 15 anni
- se il risultato è maggiore del requisito pieno allora è sufficiente il possesso di quest'ultimo

Il requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente

Per tutti i trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993, condizione per l'accesso è la cessazione del rapporto di lavoro. Non è richiesta la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti né la cessazione dell'attività di lavoro autonomo o di collaboratore familiare (lavoro domestico).

LA DECORRENZA (c. d. FINESTRE D'USCITA)

Per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2007

Per chi ha raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia entro la data del 31 dicembre 2007 la decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al giorno seguente la data di collocazione a riposo d'ufficio, nelle forme assicurative esclusive dell'AGO, ed al primo giorno del mese seguente quello nel quale venivano perfezionati i requisiti (compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente) per l'assicurazione generale obbligatoria e sue forme sostitutive; in ogni caso, fino al 31 dicembre 2007, era possibile scegliere la decorrenza al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempreché in presenza di tutti i requisiti, cessazione del rapporto di lavoro dipendente compresa.

Per chi ha raggiunto i requisiti in data compresa fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010

La regola

Per i lavoratori che raggiungono i requisiti di età e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010 (art. 1, commi 4 e 5, L. 247/2007), l'accesso alla pensione è possibile secondo il quadro seguente:

**Le pensioni
IVS
fino al 2011**

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

per chi ha raggiunto i requisiti tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010

data di maturazione del requisito contributivo e di età	data di prima decorrenza utile della pensione			
	lavoratori dipendenti			lavoratori autonomi
	in genere	personale comparto scuola	personale università	
entro il primo trimestre dell'anno	1° luglio	1° settembre	1° novembre	1° ottobre
entro il secondo trimestre dell'anno	1° ottobre			1° gennaio dell'anno seguente
entro il terzo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno seguente			1° aprile dell'anno seguente
entro il quarto trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno seguente			1° luglio dell'anno seguente

Le pensioni secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2011

Nel regime delle finestre, per requisiti da raggiungere entro le date indicate si intendono solo i requisiti di età e di contribuzione. Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, invece, attiene solo alla decorrenza di pensione, non alla formazione del diritto: e quindi può essere utilmente perfezionato alla vigilia della data di decorrenza della pensione come fissata dalla legge.

Poiché la disciplina vigente permette al datore di lavoro di avvalersi della facoltà di licenziamento di un suo dipendente dal momento in cui questi compie l'età pensionabile (termine esteso con due sentenze della Corte costituzionale per le donne fino al compimento della medesima età pensionabile prevista per gli uomini e per tutti fino al compimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia se posteriore), si è resa necessaria una nota del Ministero del lavoro per chiarire che "la possibilità di recesso *ad nutum* viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso" (*circ. Inps n. 5 del 15 gennaio 2008*). In seguito, con una disposizione inserita nel decreto-legge cosiddetto "milleproroghe" (*art. 6, comma 2 bis, DL 248/2007 conv. L. 31/2008*), l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18

dello Statuto dei lavoratori (reintegro in caso di licenziamento individuale senza giusta causa) è stata prorogata "fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante..."

Una volta trascorso il termine di decorrenza indicato dalla tabella, il lavoratore può andare in pensione in qualsiasi momento, se il rapporto di lavoro dipendente è già cessato, o alla cessazione di esso.

Le eccezioni (deroghe)

I lavoratori che avevano raggiunto i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2007 hanno mantenuto la vecchia disciplina e sono quindi potuti andare in pensione in qualsiasi momento, anche prima dell'"apertura della finestra" indicata nella tabella qui sopra. Questa deroga è stata applicata anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2007 avevano in corso il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se hanno raggiunto solo in seguito i requisiti anagrafici e contributivi (*circ. Inps n. 5 del 15 gennaio 2008*).

Sono stati esonerati dal regime delle decorrenze in vigore fino al 31 dicembre 2010 anche i lavoratori in esodo alla data del 31 dicembre 2007, con decorrenza dell'assegno straordinario di sostegno al reddito compresa entro il 1° gennaio 2008 (*mess. Inps n. 2.970 del 5 febbraio 2008*), i lavoratori impegnati in Lavori o Attività socialmente utili, i lavoratori collocati in mobilità "lunga", finalizzata all'ottenimento del pensionamento di vecchiaia, i lavoratori che chiedono la pensione di vecchiaia avendo già conseguito i requisiti per quella di anzianità, con apertura già avvenuta della relativa "finestra" (*mess. Inps n. 5.702 del 6 marzo 2008*).

Fino al 31 dicembre 2010, inoltre, il regime di decorrenza differita non è stato applicabile alle pensioni liquidate a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi (*art. 5 DLgs 42/2006*).

Per i soli lavoratori del comparto scuola o università (personale insegnante e non insegnante) la data di cessazione dal servizio indicata nella tabella ha effetto se i requisiti di età e contribuzione vengono raggiunti in una data qualsiasi nel corso dell'anno, anche dopo il 1° settembre o il 1° novembre purché entro 31 dicembre (*art. 59, comma 9, L 449/1997*).

Per chi raggiunge i requisiti dal 1° gennaio 2011 in poi

La regola

Per i lavoratori che raggiungono i requisiti di età e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2011 (*art. 12, comma 1, DL 78/2010 conv. L 122/2010*), l'accesso alla pensione è possibile secondo il quadro seguente:

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

Per chi raggiunge i requisiti a partire dal 1° gennaio 2011

data di maturazione del requisito (contributi + età) compresa nel mese di	data di prima decorrenza utile della pensione				
	settore privato	lavoratori dipendenti			lavoratori autonomi
		settore pubblico			
		in genere	scuola	università	
gennaio	1° febbraio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente	1° settembre dello stesso anno	1° novembre dello stesso anno	1° agosto dell'anno seguente
febbraio	1° marzo dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° settembre dell'anno seguente
marzo	1° aprile dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° ottobre dell'anno seguente
aprile	1° maggio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° novembre dell'anno seguente
maggio	1° giugno dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° dicembre dell'anno seguente
giugno	1° luglio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° gennaio del 2° anno successivo
luglio	1° agosto dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° febbraio del 2° anno successivo
agosto	1° settembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° marzo del 2° anno successivo
settembre	1° ottobre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° aprile del 2° anno successivo
ottobre	1° novembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° maggio del 2° anno successivo
novembre	1° dicembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° giugno del 2° anno successivo
dicembre	1° gennaio del 2° anno successivo	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° luglio del 2° anno successivo

Le eccezioni (deroghe)

Le disposizioni vigenti in materia di decorrenza della pensione prima del 1° gennaio 2011 (quindi, a seconda dei casi, l'assenza di "finestre" o il regime di decorrenze previsto nel periodo 2008 - 2010) continuano ad applicarsi (oltre, naturalmente, a chi ha raggiunto i requisiti prima del 1° gennaio 2011, anche se a tale data la finestra doveva ancora aprirsi) anche ai:

- lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (*art. 12, comma 4, lett. a DL 78/2010 conv. L 122/2010*);
- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (*art. 12, comma 4, lett b*).

Inoltre (*art. 12, comma 5*), le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 ai:

- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento;
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL REGIME DI CUMULO CON RETRIBUZIONE O REDDITO DA LAVORO

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, ivi compresi i trattamenti liquidati secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza

per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Rientrano in questa previsione anche le pensioni di anzianità dal momento in cui il titolare compie l'età pensionabile: dal 1° gennaio 2009, tuttavia, anche le pensioni di anzianità sono totalmente cumulabili con retribuzione e reddito da lavoro e quindi questa disposizione ha perso ogni efficacia a partire dalla stessa data.

Per i dipendenti pubblici, resta fermo quanto disposto con l'[articolo 4 del DPR 5.6.1965, n. 758](#): i trattamenti di pensione non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

La caratteristica della pensione di anzianità, istituita nell'AGO nel 1965 ed assimilabile alle preesistenti forme di pensione anticipata nelle forme assicurative esclusive dell'AGO, è quella di essere accessibile prima del raggiungimento dell'età pensionabile, a patto che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva ed assicurativa consistente, molto maggiore di quella richiesta per la pensione di vecchiaia e tendenzialmente coincidente con l'anzianità contributiva cui corrisponde la misura massima dell'aliquota di rendimento utilizzabile nel calcolo di pensione. Le condizioni per ottenere la pensione di anzianità sono state oggetto di numerose modifiche dal 1984 ad oggi, che hanno avuto l'effetto di unificare le normative anche molto differenti inizialmente in vigore in diverse gestioni assicurative.

I REQUISITI PER IL DIRITTO

In seguito a queste modifiche, i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di anzianità sono andati via via differenziandosi con riferimento a due modi alternativi di accedere alla pensione di anzianità. La differenza tra questi due modi consiste nell'assenza o nella presenza di un limite di età da rispettare assieme a determinati livelli di anzianità contributiva.

Dal requisito unico relativo all'anzianità contributiva (35 anni nell'AGO e meno nelle forme assicurative esclusive) originariamente richiesto per la pensione di anzianità si è passati ad un doppia modalità di accesso: una con il requisito contributivo congiunto all'età e l'altra con il solo requisito di una contribuzione maggiore, che oggi ha raggiunto i 40 anni di contributi. Dal 2008, continua a crescere solo il requisito previsto nella prima modalità, fino a raggiungere la situazione prevista a regime. Questo potrà avvenire nel 2013 o più tardi, se un'apposita verifica finanziaria darà risultati confortanti.

Riportiamo di seguito in sintesi i requisiti finali previsti dalla legge nelle due modalità di accesso e quelli richiesti alle donne, in via sperimentale, nel periodo 2008 - 2015; i requisiti previsti anno per anno nel periodo transitorio sono riportati nelle tabelle elaborate separatamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi, con le relative eccezioni.

Prima modalità (cosiddetta delle "quote": contribuzione + età):

(art. 1, comma 6, lett. a, L 243/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a, n. 1, della L 247/2007; mess. Inps n. 30.923 del 31 dicembre 2007; circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008)

- requisito d'età e contribuzione: a regime, la somma degli anni di età e degli anni di contribuzione deve raggiungere quota 97 per i lavoratori dipendenti e quota 98 per i lavoratori autonomi, con un'età minima di 61 anni interi per i lavoratori dipendenti e 62 per gli autonomi ed un minimo di 35 anni di contributi per ambedue. Concorrono a raggiungere la quota prescritta anche le frazioni di anno di contribuzione o di età: ad esempio, dopo il 2013, ad un lavoratore dipendente con 61 anni e mezzo d'età saranno necessari 35 anni e mezzo di contributi (1.846 settimane) per raggiungere il diritto. Per il periodo transitorio, si vedano le tabelle. E' necessario tenere presente che, ricorrendo alla modalità di accesso con il sistema cosiddetto delle "quote", nell'anzianità contributiva che va sommata all'età non potranno essere considerati i periodi coperti esclusivamente da contribuzione figurativa relativa ad indennità ordinaria di disoccupazione o ad indennità per malattia o infortunio extralavorativo o ad indennità temporanea per infortunio sul lavoro o malattia professionale; si tratta dei periodi di contribuzione non utili per il diritto alla pensione di anzianità, già esclusi dal computo dei 35 anni di contribuzione ed oggi esclusi dal computo dell'intera anzianità contributiva, anche se maggiore di 35 anni, fatta valere insieme all'età in questo particolare sistema delle quote (*circ. INPS n. 60/2008, punto 3*). Per i dipendenti pubblici, inoltre, il raggiungimento della quota dovrà essere verificato sommando età e anzianità contributiva senza operare alcun arrotondamento (*circ. Inpdap 7/2008, punto 2*);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Seconda modalità (40 anni di contribuzione senza età):

(art. 1, comma 6, lett. a, L 243/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a, n. 1, della L 247/2007; mess. Inps n. 30.923 del 31 dicembre 2007; circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008)

- requisito di età: nessuno;

- requisito di contribuzione: 40 anni di contributi per i lavoratori dipendenti ed autonomi (di cui almeno 35 con esclusione dei periodi di contribuzione figurativa non utili per il diritto a pensione di anzianità). Per i dipendenti pubblici, il requisito di 40 anni di contribuzione si considera maturato al raggiungimento di 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva (art. 59, comma 1, lett. b, L. 449/1997);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Terza modalità (sperimentale per le donne dal 2008 al 2015):

(art. 1, comma 9, L. 243/2004; circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008)

Dal 2008 al 2015 il diritto a pensione di anzianità è riconosciuto in via sperimentale con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 le lavoratrici autonome) "nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo" definite col DLgs 180/97. Questa particolare forma di opzione è esercitabile anche se si possiede anzianità contributiva in misura superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995. Invece, secondo l'Inps, l'opzione non sarebbe esercitabile dalle donne che hanno raggiunto il requisito per il diritto alla pensione di anzianità nel regime retributivo entro il 31 dicembre 2007, o possano comunque raggiungerlo in presenza dei requisiti vigenti prima del 1° gennaio 2008 in base ad una delle deroghe previste nella legge 243/2004. Sempre secondo l'Inps, non possono esercitare l'opzione le donne già in possesso dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nel regime retributivo.

Questa possibilità rimane confermata, sempre fino al 31.12.2015, anche in vigore delle nuove norme, disposte con il **DL 201/2011** convertito in L. 214/2011. Si tratta di accedere al pensionamento optando per il calcolo interamente contributivo, così come previsto dalla disciplina previgente (art. 1, comma 9, della legge 243/2004), le lavoratrici dipendenti, con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, e le lavoratrici autonome, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione. A questo proposito l'Inps precisa che, anche in questo caso, il requisito anagrafico è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita. Inoltre, sempre secondo l'Inps, per poter utilizzare questa possibilità è necessario che entro il termine del 31.12.2015 non solo siano maturati i requisiti di età e contribuzione, ma si sia completata anche l'attestazione di un anno o di 18 mesi prevista dalla normativa previgente per la decorrenza della pensione (*circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.2*).

È da tenere presente il fatto che l'efficacia di questa particolare forma di opzione è limitata alle regole di calcolo contributivo e non riguarda i requisiti per il diritto alla pensione, che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti nel regime retributivo, né altri aspetti. Quindi le lavoratrici non possono usufruire di benefici previsti dal regime contributivo, come ad esempio l'anticipo dell'età in presenza di figli e la maggiorazione dei contributi accreditati prima del 18° anno di età; d'altra parte

potranno utilizzare i versamenti volontari, pur dovendo escludere la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione. Inoltre potranno ottenere la pensione anche se d'importo inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale; in questo caso avranno diritto all'integrazione al minimo, in presenza dei requisiti reddituali. (*circ. Inps n. 105 del 19.9.2005, punto 5 e mess. Inps n. 7.300 del 12 marzo 2010*).

In questa modalità, il diritto a pensione si perfeziona in presenza dei seguenti requisiti:

- requisito di età: 57 anni;
- requisito di contribuzione: 35 anni di contribuzione (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti

Ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, per lavoratore dipendente si intende chi raggiunge il requisito contributivo prescritto in una delle forme pensionistiche da lavoro dipendente, nel settore privato o pubblico, anche a seguito di totalizzazione fra forme assicurative da lavoro dipendente. Invece, chi ricorre al cumulo di contributi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, e quindi consegue il diritto a pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, deve fare riferimento alla tabella di requisiti prevista per i lavoratori autonomi.

Requisiti per il diritto a pensione di anzianità - lavoratori dipendenti

Anno di calendario		Prima modalità			Seconda modalità	
		anni di contributi	anni di età	anni di contributi	anni di età	
2006		35	57	39	-	
2007			57			
2008			58			
2009	1° semestre		58			
		somma anni di età e di contributi	con minimo		40	-
			anni di contributi	anni di età		
2009	2° semestre	95	35	59		
2010		95	35	59		
2011		96	35	60		
2012		96	35	60		
dal 2013*	in poi	97	35	61		

* questa data può essere differita in seguito a verifica degli effetti finanziari ottenuti con l'incremento del requisito di somma di età e contribuzione già realizzato

La norma di salvaguardia per chi raggiunge i requisiti prima del 2008

Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo, può avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa (*art. 1, commi 3-5, L 243/2004*). Una persona che al 31 dicembre 2007 abbia nel regime retributivo una posizione assicurativa insufficiente per il requisito a pensione d'anzianità ma tale da consentirgli il raggiungimento del requisito richiesto nel regime contributivo, può acquisire le condizioni per l'applicazione della norma di salvaguardia in qualsiasi momento effettui l'opzione per il regime contributivo, anche dopo il 31 dicembre 2007. Per requisito richiesto nel regime contributivo si intende anche quello, ridotto, previsto nell'art. 1, comma 40, della legge 335/1995 in favore delle donne con figli, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata l'opzione ivi prevista per l'anticipo di età in luogo della maggiorazione del coefficiente di calcolo ed eventualmente anche l'opzione per il regime contributivo (*mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007*).

Versamenti volontari

I requisiti per la pensione di anzianità in vigore fino al 2007 continueranno ad applicarsi a chi abbia ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007 anche se non ha effettuato tali versamenti (*art. 1, comma 8, L 243/2004, come modificato con l'art. 1, comma 2, lettera c, L 247/2007; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008, punti 2.2 e 4.3; circolare Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta*). Questa salvaguardia opera solo in caso di prosecuzione volontaria conseguente a cessazione dell'attività lavorativa: non anche quando i versamenti volontari servano, ad esempio, a coprire periodi scoperti per lavoro a tempo parziale o in caso di sospensione del rapporto di lavoro (*mess. Inps n. 4.486 del 22 febbraio 2008*)

Mobilità e Fondi di solidarietà L 662/96

Mantengono la normativa della pensione di anzianità in vigore al 31.12.2007 anche i lavoratori collocati in mobilità nei territori del Mezzogiorno in base ad accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 per i quali era previsto il raggiungimento del requisito previgente entro il periodo di percezione dell'indennità. Questa deroga si applica entro il limite massimo di 10.000 unità, limite che comprende anche i lavoratori di enti ed aziende pubblici e privati in crisi, erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (cui la legge 662 del 1996 ha esteso un trattamento analogo all'indennità di mobilità) che abbiano definito entro il 29 febbraio 2004 la costituzione dei previsti Fondi di solidarietà di settore ed il trattamento economico di accompagnamento alla pensione (*art. 1, comma 18, L 243/2004*). A questi si aggiungono altri lavoratori, entro un massimo di 5.000, collocati in mobilità – indipendentemente dal territorio – in base ad accordi stipulati prima del 15 luglio 2007 e che avrebbero raggiunto il

requisito previgente entro il periodo di percezione dell'indennità (*art. 1, comma 2, lett. d, L 247/2007; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008, punti 2.2 e 4.3; circolare Inps n. 31 del 12 marzo 2008*).

Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco

I dipendenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e i Vigili del fuoco conservano i requisiti della loro normativa speciale in vigore al 31 dicembre 2007 (*art. 6 DLgs 165/1997 e art. 1, comma 8, secondo periodo, L 243/2004*).

Lavoratori autonomi

Ferma restando la possibilità di conseguire la pensione con 40 anni di contributi, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni il diritto a pensione di anzianità nella prima modalità richiede requisiti di età più elevati che per i lavoratori dipendenti, come si vede nella tabella seguente.

Questa tabella si applica anche ai lavoratori dipendenti che conseguono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori autonomi ed ai quali, quindi, viene liquidato un trattamento a carico della relativa gestione speciale dell'Inps.

Requisiti per il diritto a pensione di anzianità - lavoratori autonomi

Anno di calendario		Prima modalità			Seconda modalità			
		somma anni di età e di contributi	anni di contributi	anni di età	anni di contributi	anni di età		
2006				35	58	40	-	
2007		35		58				
2008		35		59				
2009		35		59				
			con minimo					
			anni di contributi	anni di età				
2009	2° semestre	96	35	60				
2010		96	35	60				
2011		97	35	61				
2012		97	35	61				
dal 2013*	in poi	98	35	62				

* questa data può essere differita in seguito a verifica degli effetti finanziari ottenuti con l'incremento del requisito di somma di età e contribuzione già realizzato

**Le pensioni
secondo
la normativa
vigente
al 31 dicembre
2011**

La norma di salvaguardia per chi raggiunge i requisiti prima del 2008

Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo, può avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa (*art. 1, commi 3-5, L 243/2004*).

Una persona che al 31 dicembre 2007 abbia nel regime retributivo una posizione assicurativa insufficiente per il requisito a pensione d'anzianità ma tale da consentirgli il raggiungimento del requisito richiesto nel regime contributivo, può acquisire le condizioni per l'applicazione della norma di salvaguardia in qualsiasi momento effettui l'opzione per il regime contributivo, anche dopo il 31 dicembre 2007. Per requisito richiesto nel regime contributivo si intende anche quello, ridotto, previsto nell'art. 1, comma 40, della legge 335/1995 in favore delle donne con figli, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata l'opzione ivi prevista per l'anticipo di età in luogo della maggiorazione del coefficiente di calcolo ed eventualmente anche l'opzione per il regime contributivo (*mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007*).

Versamenti volontari

I requisiti per la pensione di anzianità in vigore fino al 2007 continueranno ad applicarsi a chi abbia ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007 anche se non ha effettuato tali versamenti (*art. 1, comma 8, L 243/2004, come modificato con l'art. 1, comma 2, lettera c, L 247/2007; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008, punti 2.2 e 4.3; circolare Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta*).

LA DECORRENZA (c. d. FINESTRE D'USCITA)

Il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione immediata della pensione. La data di decorrenza della pensione è differita di un periodo che varia a seconda della gestione che eroga la pensione, dell'età dell'interessato e della data in cui raggiunge i requisiti.

Per i soli lavoratori del comparto scuola (personale insegnante e non insegnante) la data di decorrenza della pensione di anzianità è fissata alla data di inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre), purché il requisito di età e contribuzione previsto nell'anno venga raggiunto entro il 31 dicembre dello stesso anno (*art. 59, comma 9, L 449/1997*). Per l'anno 2009 vale il requisito richiesto nel primo semestre (*art. 1, comma 6, lettera c, ultimo periodo, L 243/2007 come sostituito con l'art. 1, comma 2, lettera a, n. 3, della legge 247/2007*).

Anche in sede di fissazione della data di decorrenza della pensione, per lavoratore dipendente si intende chi raggiunge il requisito contributivo prescritto in una delle forme pensionistiche da lavoro dipendente, nel settore privato o pubblico. Chi ricorre al cumulo di contribuzione da lavoro dipendente ed autonomo, e quindi consegue il diritto a pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, deve fare riferimento al regime di decorrenze previsto per i lavoratori autonomi.

Invece, chi raggiunge i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a seguito di totalizzazione di periodi contributivi presso forme assicurative diverse, utilizzando le opportunità previste nel DLgs 42/2006, come modificato dalla legge 247/2007:

- se ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2010 consegue il trattamento pensionistico il primo giorno del mese seguente quello di presentazione della domanda in regime di totalizzazione (*art. 5, comma 3, del DLgs 42/2006 nel testo vigente fino al 31.12.2010*);
- se raggiunge i requisiti a partire dal 1° gennaio 2011 consegue il trattamento pensionistico alla medesima data prevista per i lavoratori autonomi, anche se i contributi sono accreditati presso forme assicurative tutte da lavoro dipendente, privato o pubblico (*art. 5, comma 3, del DLgs 42/2006, come sostituito con l'art. 12, comma 3, del DL 78/2010 convertito in L 122/2010*).

Per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2007

lavoratori dipendenti

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Ulteriore condizione di età per la decorrenza	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° luglio
Entro il secondo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° ottobre
Entro il terzo trimestre dell'anno	-	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno	-	1° aprile dell'anno seguente

lavoratori autonomi

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	1° ottobre
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno seguente

Per chi ha raggiunto i requisiti in data compresa fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010

La regola

lavoratori dipendenti - prima e terza modalità

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Ulteriore condizione di età per la decorrenza	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il secondo trimestre dell'anno		
Entro il terzo trimestre dell'anno	-	1° luglio dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno		

lavoratori dipendenti - seconda modalità (quarant'anni di contributi)

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Ulteriore condizione di età per la decorrenza	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° luglio
Entro il secondo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° ottobre
Entro il terzo trimestre dell'anno	-	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno	-	1° aprile dell'anno seguente

Le pensioni secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2011

lavoratori autonomi - prima e terza modalità

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno seguente
Entro il secondo trimestre dell'anno	
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° gennaio del 2° anno successivo
Entro il quarto trimestre dell'anno	

lavoratori autonomi - seconda modalità (quarant'anni di contributi)

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	1° ottobre
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno seguente

Le eccezioni (deroghe)

Ai lavoratori cui si applicano i requisiti per il diritto a pensione in vigore al 31.12.2007 in virtù delle specifiche norme di deroga previste per:

- autorizzazione ai versamenti volontari (vedi);
- mobilità e Fondi di solidarietà (vedi);
- si applicano le tabelle di date di decorrenza in vigore al 31.12.2007.

È da segnalare qui il fatto che il preciso rinvio che la legge 247 del 2007 fa alla legge 243/2004 dovrebbe escludere le lavoratrici dipendenti e autonome che accedono al pensionamento di anzianità con la modalità sperimentale, optando per il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, dall'applicazione delle finestre semestrali. Gli enti previdenziali non hanno ritenuto di considerare tale eccezione.

**Per chi raggiunge i requisiti a partire dal 1° gennaio 2011 in poi
lavoratori dipendenti e autonomi**

data di maturazione del requisito (contributi + età) compresa nel mese di	data di prima decorrenza utile della pensione				
	lavoratori dipendenti				lavoratori autonomi
	settore privato	settore pubblico			
		in genere	scuola	università	
gennaio	1° febbraio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente	1° settembre dello stesso anno	1° novembre dello stesso anno	1° agosto dell'anno seguente
febbraio	1° marzo dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° settembre dell'anno seguente
marzo	1° aprile dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° ottobre dell'anno seguente
aprile	1° maggio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° novembre dell'anno seguente
maggio	1° giugno dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° dicembre dell'anno seguente
giugno	1° luglio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° gennaio del 2° anno successivo
luglio	1° agosto dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° febbraio del 2° anno successivo
agosto	1° settembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° marzo del 2° anno successivo
settembre	1° ottobre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° aprile del 2° anno successivo
ottobre	1° novembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° maggio del 2° anno successivo
novembre	1° dicembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° giugno del 2° anno successivo
dicembre	1° gennaio del 2° anno successivo	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° luglio del 2° anno successivo

La regola

Va tenuto presente che, secondo Il ministero del lavoro (*circolare Inps n. 53 del 16 marzo 2011*) il nuovo regime di decorrenze trova applicazione anche per:

1. le pensioni supplementari il diritto alle quali sia stato raggiunto dopo il 31 dicembre 2010;
2. le pensioni di vecchiaia anticipata ai lavoratori invalidi con grado non inferiore all'80% se compiono l'età ridotta o vengono riconosciuti invalidi dopo il 31 dicembre 2010;
3. le pensioni di vecchiaia da trasformazione di assegno di invalidità. Tra la data di compimento dell'età pensionabile e la data di trasformazione continuerà ad essere corrisposto l'assegno di invalidità, soggetto pertanto ad eventuale domanda di conferma triennale ancorché sia stata già compiuta l'età pensionabile;
4. le pensioni di vecchiaia a carico della gestione separata lavoratori indipendenti e parasubordinati per i soggetti iscritti e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: in quest'ultimo caso la pensione decorrerà trascorsi 18 mesi dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Le eccezioni (deroghe)

Le tabelle di date di decorrenza in vigore al 31.12.2010 si applicano ai:

1. lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (*art. 12, comma 4, lett. a, DL 78/2010 conv. L 122/2010*);
2. lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (*art. 12, comma 4, lett b, DL 78/2010 conv. L 122/2010*);
3. lavoratori collocati in mobilità in tutta Italia (non soltanto nelle aree del Mezzogiorno) ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (*circ. Inps n. 53 del 16 marzo 2011, punto 8*);
4. lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
5. lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le eccezioni di cui ai punti 3, 4 e 5 si applicano nel limite del numero di 10.000 lavoratori beneficiari (*art. 12, comma 5, DL 78/2010 conv. L 122/2010*).

IL REGIME DI CUMULO CON RETRIBUZIONE O REDDITO DA LAVORO

Dal 1° gennaio del 2009, il divieto di cumulo della pensione di anzianità con retribuzione da lavoro dipendente (divieto totale) o con reddito da lavoro autonomo (divieto parziale) è abolito (*art. 19 DL 112/2008, convertito in L 133/2008*). Questo vuol dire che, dalla stessa data, i pensionati-lavoratori non subiranno più la trattenuta giornaliera dalla retribuzione, né trattenute dalla pensione se svolgono lavoro autonomo, anche se non hanno ancora compiuto i 60 anni se donne o i 65 anni se uomini. Conseguentemente, i certificati di pensione non recheranno più l'indicazione della quota incumulabile da consegnare al datore di lavoro in caso di rioccupazione e i lavoratori autonomi non dovranno più consegnare all'Inps la dichiarazione annuale relativa all'importo del reddito da lavoro conseguito l'anno precedente (*circ. Inps n. 108 del 9 dicembre 2008; circ. Inps n. 1 del 2 gennaio 2009, punto 11*).

Per quanto riguarda l'Inpdap, nella sua *nota operativa n. 45 del 28 novembre 2008, punto A*, l'Istituto precisa che:

- resta fermo quanto disposto con l'articolo 4 del DPR 5.6.1965, n. 758: i trattamenti di pensione di cui beneficiano gli ex dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione;
- rimane in vigore la trattenuta rateale eventualmente ancora praticata ai pensionati a titolo di pagamento del cosiddetto "ticket" per accedere al regime di totale cumulabilità in base alla legge 289/2002.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME CONTRIBUTIVO

I REQUISITI PER IL DIRITTO

Come i trattamenti previsti nel regime retributivo, anche la "pensione di vecchiaia" (*art. 1, comma 19, L 335/1995*) richiede requisiti di età, contribuzione e cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma ve ne aggiunge un quarto: il requisito d'importo.

Questo perché, nell'impostazione iniziale della legge 335/1995, si trattava di un pensionamento flessibile, cioè azionabile ad una qualsiasi età compresa fra 57 e 65 anni, a scelta del lavoratore. La scelta dipendeva dall'importo della pensione, a sua volta dipendente dall'età raggiunta dal pensionato al momento della decorrenza; infatti, a parità di retribuzione pensionabile, il particolare sistema di calcolo contributivo, che ricava la rendita dal montante con l'applicazione di coefficienti variabili in funzione dell'età, garantiva risultati migliori ad età più elevate. Questa libertà di scelta era assoggettata alla sola condizione che non venga utilizzata per

produrre trattamenti di importo talmente basso da richiedere immediatamente un intervento di tipo assistenziale (ad esempio l'integrazione al minimo, non a caso non prevista nel regime contributivo); dal momento che la soglia d'accesso è molto bassa (5 anni di contributi), si tratta di una possibilità tutt'altro che remota. Quindi, la legge impedisce la liquidazione della pensione prima dei 65 anni di età finché l'importo della pensione risultante dal calcolo non raggiunge l'importo dell'assegno sociale maggiorato di un quinto.

Il raggiungimento dei 65 anni sblocca la possibilità di ottenere la pensione qualunque sia l'importo risultante dal calcolo, anche perché il coefficiente da utilizzare per pensionamento ad età più elevata è lo stesso previsto per i 65 anni e quindi cessa il meccanismo incentivante legato all'età; contemporaneamente, il compimento dei 65 anni ripristina per il datore di lavoro la possibilità di licenziare senza giusta causa o giustificato motivo.

Il limite minimo di 57 anni, invece, era stato fissato in coincidenza con l'età prevista a regime dalla tabella di accrescimento del requisito di età prevista dalla stessa legge 335/1995 per la pensione di anzianità nel regime retributivo. Prima dei 57 anni, le possibilità di accesso alla pensione sono limitate ai casi di invalidità, superstiti, lavori usuranti, maternità o al raggiungimento di 40 anni di contribuzione. In quest'ultimo caso, per il diritto a pensione nel regime contributivo sono utili anche i contributi figurativi per malattia o disoccupazione (che non sono considerati utili per il raggiungimento dei 35 anni di contributi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità nel regime retributivo) ma sono esclusi i contributi volontari e, all'inizio anche quelli derivanti dal riscatto di periodi di studio, mentre quelli versati o accreditati entro il compimento del 18° anno d'età valgono 1 volta e mezza ([art. 1, comma 7, L. 335/1995](#)); in deroga a questa disposizione di legge, con l'accordo sul *welfare* del 23 luglio 2007 è stato stabilito che ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio ([art. 2, comma 5 ter, DLgs 184/1977, come modificato con l'art. 1, comma 77, lettera b, L. 247/2007](#)).

Dal 1° gennaio 2008, in seguito alla c. d. legge Maroni, l'impostazione iniziale della pensione contributiva è stata profondamente modificata: scomparsa la flessibilità in fase di accesso alla pensione, il meccanismo incentivante di calcolo rimane applicabile di fatto in pochi casi ([art. 1, comma 6, lettera b, L. 243/2004](#)).

In seguito a quelle modifiche, l'accesso alla pensione nel regime contributivo, per le persone che possono applicare la normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011 in base a precisa deroga, avviene con una delle modalità seguenti, mutate dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione di anzianità vigenti nel regime retributivo. Si tenga presente che tutti i requisiti di età restano comunque adeguati all'incremento della speranza di vita secondo le modalità ed alle scadenze fissate, da ultimo, con [l'art. 24, commi 12 e 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011](#).

**Le pensioni
secondo
la normativa
vigente
al 31 dicembre
2011**

Prima modalità (5 anni di contributi all'età pensionabile):
(art. 1, c. 20, L 335/1995, e art. 1, c. 6, lett. b, L 243/2004)

- requisito di età: 60 anni donne e 65 uomini;
- requisito di contribuzione: 5 anni di contribuzione effettiva (esclusa figurativa e maggiorazioni);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- requisito d'importo: 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale vigente nell'anno (nel caso in cui la liquidazione sia richiesta con meno di 65 anni di età).

Seconda modalità (cosiddetta delle "quote": almeno 35 anni di contribuzione + età):

(art. 1, c. 6, lett. b, n. 2, L 243/2004, come modif. art. 1, c. 2, lett. a, n. 2, L 247/2007; mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007, punto C)

- requisito d'età e contribuzione: la somma degli anni di età e degli anni di contribuzione deve raggiungere quota 97 per i lavoratori dipendenti e quota 98 per i lavoratori autonomi, con un'età minima di 61 anni interi per i lavoratori dipendenti e 62 per gli autonomi ed un minimo di 35 anni di contributi per ambedue. Nella fase transitoria, si richiedono requisiti inferiori, riportati nelle tabelle qui pubblicate. Concorrono a raggiungere la quota prescritta anche le frazioni

Requisiti per il diritto alla pensione nel regime contributivo - lavoratori e lavoratori parasubordinati non iscritti ad altra forma pensionistica

Anno di calendario		Prima modalità		
		anni di contributi	anni di età	importo
2006		5	57	1,2 volte l'AS (prima dei 65 anni)
2007				
2008				
2009	1° semestre			
2009	2° semestre			
2010				
2011				
2012				
dal 2013*	in poi			

* questa data può essere differita in seguito a verifica degli effetti finanziari ottenuti con l'incremento del

di anno di contribuzione o di età. Per quanto riguarda il tipo di contribuzione, il Ministero del lavoro, ha espresso il parere che si debba applicare quanto previsto nell'art. 1, comma 7, della legge 335/1995. Per i casi di pensionamento con 40 anni di contribuzione e che quindi nel computo della contribuzione complessiva non vadano conteggiate le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età vada moltiplicata per 1,5. "In mancanza di una esplicita previsione normativa – afferma il Ministero del lavoro - l'adozione del suddetto criterio, infatti, consente di armonizzare all'interno del sistema contributivo, le modalità di computo dell'anzianità contributiva nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 335 del 1995" (*mess. Inps n. 29.224 del 4.12.2007 e circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte prima, punto 2.4*)

- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- requisito d'importo: 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale vigente nell'anno (nel caso in cui la liquidazione sia richiesta con meno di 65 anni di età).

Terza modalità (40 anni di contributi senza età):
(*art. 1, c. 20, L 335/1995, e art. 1, c. 6, lett. b, n. 1, L 243/2004*)

- requisito di età: nessuno;

dipendenti

Seconda modalità				Terza modalità			
	anni di contributi	anni di età	importo	anni di contributi	anni di età	importo	
	35	57	1,2 volte l'AS	40	-	1,2 volte l'AS	
	35	57					
	35	58					
	35	58					
somma anni di età e di contributi	con minimo		1,2 volte l'AS				
	anni di contributi	anni di età					
	95	35					59
	95	35					59
	96	35					60
	96	35					60
	97	35	61				

requisito di somma di età e contribuzione già realizzato

**Le pensioni
secondo
la normativa
vigente
al 31 dicembre
2011**

- requisito di contribuzione: 40 anni di contributi (con esclusione dei soli contributi volontari. I contributi versati entro il compimento del 18° anno d'età valgono 1 volta e mezza);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- requisito d'importo: 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale vigente nell'anno (nel caso in cui la liquidazione sia richiesta con meno di 65 anni di età).

Lavoratori dipendenti

Ai fini del diritto alla pensione, i lavoratori titolari di posizione assicurativa in via esclusiva (quindi non iscritti anche ad altre gestioni e non già pensionati) presso la gestione separata Inps dei lavoratori indipendenti e parasubordinati, di cui all'art. 2, comma 26, della L 335/1995, fanno riferimento alla normativa prevista per i lavoratori dipendenti (*art. 1, comma 6, lettera d, L 243/2004; circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte seconda, punto 2.2.1*).

Le eccezioni

Mentre per il diritto alla pensione di anzianità nel regime retributivo è prevista una serie di deroghe specifiche all'applicazione dei nuovi requisiti (vedi) per il diritto alla pensione nel regime contributivo l'unica condizione che si può far valere è quella

Requisiti per il diritto alla pensione nel regime contributivo - lavoratori e lavoratori parasubordinati iscritti ad altra forma pensionistica o già pensionati

Anno di calendario		Prima modalità				
		anni di contributi	anni di età	importo		
2006		5	57	1,2 volte l'AS (prima dei 65 anni)		
2007						
2008						
2009			1° semestre			
					60 donne 65 uomini	
2009						2° semestre
2010						
2011						
2012						
dal 2013*			in poi			

* questa data può essere differita in seguito a verifica degli effetti finanziari ottenuti con l'incremento del

di aver raggiunto i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2007 entro la stessa data, anche in seguito ad opzione effettuata successivamente.

La norma di salvaguardia per chi raggiunge i requisiti prima del 2008

Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo, può avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa (*art. 1, commi 3-5, L 243/2004*).

Una persona che al 31 dicembre 2007 abbia una posizione assicurativa insufficiente per il requisito a pensione, di vecchiaia o anzianità, nel regime retributivo ma tale da consentirgli il raggiungimento del requisito richiesto nel regime contributivo, può acquisire le condizioni per l'applicazione della norma di salvaguardia in qualsiasi momento effettui l'opzione per il regime contributivo, anche dopo il 31 dicembre 2007. Per requisito richiesto nel regime contributivo si intende anche quello, ridotto, previsto nell'art. 1, comma 40, della legge 335/1995 in favore delle donne con figli, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata l'opzione ivi prevista per l'anticipo di età in luogo della maggiorazione del coefficiente di calcolo ed eventualmente anche l'opzione per il regime contributivo (*mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007, punto B*).

autonomi

Seconda modalità				Terza modalità			
	anni di contributi	anni di età	importo	anni di contributi	anni di età	importo	
	35	58	1,2 volte l'AS	40	-	1,2 volte l'AS	
	35	58					
	35	59					
	35	59					
somma anni di età e di contributi	con minimo		1,2 volte l'AS				
	anni di contributi	anni di età					
	95	35					60
	95	35					60
	96	35					61
	96	35					61
	97	35	62				

Lavoratori autonomi

Questi requisiti sono richiesti anche ai lavoratori dipendenti che intendano conseguire il diritto alla pensione con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori autonomi ed ai quali viene liquidata una pensione a carico della relativa gestione speciale dell'Inps, alle decorrenze fissate nella tabella per i lavoratori autonomi. I trattamenti pensionistici conseguiti nel regime contributivo dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps per i lavoratori c. d. "para-subordinati", già titolari di altra pensione al momento del pensionamento a carico della gestione separata o contemporaneamente iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria alla stessa data, sono soggetti al regime delle finestre previsto per i lavoratori autonomi (*circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte seconda, punto 2.2.2*).

Le eccezioni

La norma di salvaguardia per chi raggiunge i requisiti prima del 2008

Anche per i lavoratori autonomi l'unica forma di salvaguardia nel regime contributivo è quella di aver raggiunto i requisiti alla data del 31 dicembre 2007. Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo, può avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa (*art. 1, commi 3-5, L 243/2004*).

Una persona che al 31 dicembre 2007 abbia una posizione assicurativa insufficiente per il requisito a pensione, di vecchiaia o anzianità, nel regime retributivo ma tale da consentirgli il raggiungimento del requisito richiesto nel regime contributivo, può acquisire le condizioni per l'applicazione della norma di salvaguardia in qualsiasi momento effettui l'opzione per il regime contributivo, anche dopo il 31 dicembre 2007. Per requisito richiesto nel regime contributivo si intende anche quello, ridotto, previsto nell'art. 1, comma 40, della legge 335/1995 in favore delle donne con figli, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata l'opzione ivi prevista per l'anticipo di età in luogo della maggiorazione del coefficiente di calcolo ed eventualmente anche l'opzione per il regime contributivo (*mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007, punto B*).

LA DECORRENZA (c. d. FINESTRE D'USCITA)

Dal 2008, anche nel regime contributivo il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione immediata della pensione. La data di decorrenza della pensione è differita di un periodo che varia a seconda della gestione che eroga la pensione, del modo in cui si accede alla pensione, dell'età dell'interessato e della data in cui raggiunge i requisiti.

Le tabelle delle date di decorrenza applicabili ai lavoratori dipendenti od autonomi

che raggiungano il diritto alla pensione nel regime contributivo sono identiche a quelle utilizzabili nel regime retributivo, con lo stesso avvicendamento temporale e le relative eccezioni, tenendo conto del fatto che:

- per la prima modalità di accesso alla pensione nel regime contributivo, al compimento dell'età pensionabile, si applicano le tabelle previste nel regime retributivo per la pensione di vecchiaia (vedi);
- per quanto riguarda la seconda e la terza modalità, l'Inps e l'Inpdap, sulla base di un parere del Ministero del lavoro, hanno stabilito che si applichi la tabella delle date di decorrenza prevista per la pensione di anzianità nel regime retributivo (*circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte seconda, punto 2.2; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008, punto 4.2, penultimo paragrafo*).

IL REGIME DI CUMULO CON RETRIBUZIONE O REDDITO DA LAVORO

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni liquidate nel regime contributivo sono interamente cumulabili con retribuzione da lavoro dipendente o reddito da lavoro autonomo quando siano state conseguite sia con la prima che con la seconda o con la terza modalità. Per le pensioni liquidate nel regime contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, o liquidate in data successiva ma sulla base dei requisiti in vigore nel regime contributivo fino al 31 dicembre 2007, grazie alla deroga prevista dalla legge per coloro che li hanno raggiunti entro tale data, la legge non dispone nulla (*art. 19 DL 112/2008 conv. L. 133/2008*).

In seguito all'intervento del Ministero del lavoro, il divieto di cumulo si intende abolito per tutte le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo in base ai requisiti previsti dalle nuove disposizioni e dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 2007 (*mess. Inps 21.394 del 25 settembre 2009*).

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i trattamenti di pensione continuano a non essere cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione (*nota operativa Inpdap n. 45 del 28.11.2008, punto A*).

Indice analitico - alfabetico

accompagnamento, indennità di	
- per gli invalidi civili totali	330
- ai ciechi assoluti	331
acquisti, carta	263
addizionali locali all'Irpef	382
adeguamento	
- al costo della vita	420
- alla speranza di vita	144,161
aggiuntiva, somma	236
aggiuntivo, importo	232
aliquota	
- contributiva artigiani	67
- contributiva CDCM	66
- contributiva commercianti	68
- contributiva parasubordinati	70
- di trasformazione nel sistema contributivo	134
- di trasformazione nel sistema retributivo ex Il PP Ministero del tesoro	142
- IRPEF	372
- percentuale di variazione dell'indice del costo della vita	420
anticipata, pensione	161
anzianità, pensione di	472
aspi	83
assegni familiari	349
assegno	
- al nucleo familiare	354
- a vita per i ciechi civili parziali	292
- di assistenza per invalidi civili parziali	288
- di invalidità	183
- mensile per l'assistenza personale e continuativa	184
- sociale	254
- sociale sostitutivo delle prestazioni INVCIV	297
- vitalizio	246
assicurazione INAIL	39
assistenza, assegno di	
- invalidi civili parziali	288
assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità, assegno mensile	184
assoluti, ciechi civili	282
aumento	
- prestazioni INVCIV e sostitutive	303
- della pensione sociale	248
calcolo della pensione	
- contributivo	102
- doppio	127
- in caso di opzione per il sistema contributivo	103
- nel periodo transitorio	105
- retributivo	108
carta acquisti	263
ciechi civili	280
civili	
- ciechi	280
- mutilati e invalidi	280
clero, tutela previdenziale del	59
codici	
- delle sedi INPS	440
- delle organizzazioni sindacali	444
- delle pensioni INPS	448
- delle pensioni INPDAP	454
coefficienti	
- di capitalizzazione	129
- di rivalutazione della retribuzione pensionabile	140
- di trasformazione del montante contributivo	135
combattenti, ex	228
comunicazione, indennità di	333

contributi	
- da riscatto	80
- di solidarietà	74
- figurativi	77
- obbligatori	65
- volontari	75
costo della vita	420
CU, certificazione unica	437
cumulo dei trattamenti di invalidità con i redditi da lavoro	193
decorrenza della pensione	
- anticipata	161
- di anzianità	478
- di vecchiaia dal 2012	144
- di vecchiaia fino al 2011	467
- della pensione nel regime contributivo fino al 2011	490
detrazioni d'imposta	376,38
disabili, prestazioni economiche in favore dei	277
doppio, calcolo trattamento pensionistico	127
età pensionabile dal 2012	144,147
età pensionabile fino al 2011	464
Europa, le pensioni in	177
ex combattenti	228
famiglia, trattamenti di	
- assegni familiari	349
- assegno al nucleo familiare	354
figurativi, contributi	77
finestre (c d) di decorrenza	
- della pensione di anzianità	478
- della pensione di vecchiaia	467
- della pensione nel regime contributivo	490
frequenza, indennità di	291
gestioni italiane di previdenza	
- complementare	36
- obbligatoria	30
guerra, pensione di	334
importo aggiuntivo	232
imposta sul reddito delle persone fisiche	372
INAIL, assicurazione	39
inabilità, pensione di	183
incremento	
- della maggiorazione sociale della pensione	218
- dell'aumento della pensione sociale	248
- della maggiorazione dell'assegno sociale	266
- delle maggiorazioni delle prestazioni INVCIV e sostitutive	324
indebiti, recupero degli	412
indennità	
- a favore di lavoratori affetti	348
- di accompagnamento ai ciechi assoluti	331
- di accompagnamento per gli invalidi civili totali	330
- di comunicazione	333
- di frequenza	291
- integrativa speciale	430
- speciale per i ciechi parziali	332
indennizzo	
- per danni da trasfusione e vaccinazione obbligatoria	347
- per la cessazione definitiva attività commerciale	242
- per le vittime del terrorismo	347
infortuni sul lavoro, assicurazione contro gli	39
INPDAP, pensioni erogate dallo	454
INPS	
- pensioni erogate dallo	448
- tutte le sedi	440
integrazione al trattamento minimo	208
interessi legali	432
invalidi civili	277
invalidità, trattamenti di	183
IRPEF	
- imposta annua sulle pensioni	379
- imposta mensile sulle pensioni	375
Isee	272

limite di reddito per il diritto a	
- assegni familiari	402
- assegno a vita	292
- assegno di assistenza invalidi civili parziali	289
- assegno di invalidità	400
- assegno sociale	400
- aumento della pensione sociale	400
- aumento delle prestazioni INVCIV e sostitutive	404
- importo aggiuntivo	404
- incremento	406
- indennità di frequenza	291
- integrazione al minimo assegno d'invalidità	400
- integrazione altre pensioni	400
- maggiorazione AS	404
- maggiorazione INVCIV	404
- maggiorazione sociale pensione	400
- pensione ai superstiti	402
- pensione di guerra	334
- pensione di invalidità	400
- pensione invalidi civili totali, ciechi e sordomuti	282
- pensione ciechi civili assoluti	285
- pensione sociale	247
- somma aggiuntiva	406
- tutte le prestazioni	400
limite massimo	
- di reddito pensionabile	137
- di retribuzione imponibile	136
- di retribuzione pensionabile	138
limite minimo	
- di retribuzione giornaliera imponibile	73
- di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi	95
maggiorazione	
- del trattamento INVCIV	295
- dell'assegno sociale	257
- ex combattenti	228
- sociale della pensione	218
maggiorazioni convenzionali dell'anzianità contributiva	96
malattie professionali, assicurazione contro le	39
matricola RED, decodifica della	395
mini-aspi	83
minimo, trattamento	208
modello	
- certificazione unica CU	437
- ObisM	433
mora, interessi legali di	432
mutilati e invalidi civili	277
naspi	83
nucleo familiare	
- assegno per	354
obbligatori, contributi	65
ObisM, modello	433
opzionale, pensione sociale	246
opzione per il sistema contributivo	103
organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS, sigle e codici	444
pagamento delle pensioni	384
parziali, ciechi civili	280
parziali, mutilati e invalidi civili	280
pensionabile	
- età dal 2012	144,147
- età fino al 2011	464
- retribuzione	101
pensione	
- anticipata	161
- anticipata per lavoratori che hanno svolto attività usuranti	174
- ai superstiti	200
- di anzianità	472
- di guerra	334
- di inabilità	183
- di inabilità per gli invalidi civili totali	282
- di invalidità	185

- di reversibilità.....	200	sociale	
- di vecchiaia dal 2012.....	144	- assegno.....	254
- di vecchiaia fino al 2011.....	464	- maggiorazione.....	218
- indiretta.....	200	- pensione.....	247
- maggiorazione sociale della.....	218	solidarietà, contributo di.....	74
- nel regime contributivo.....	147,162,484	somma aggiuntiva.....	236
- non reversibile per i ciechi assoluti.....	285	sommario, indice.....	5
- non reversibile per i ciechi civili		sordomuti.....	280
e sordomuti.....	282	sostitutiva, pensione sociale.....	297
- sociale.....	247	sostitutivo, assegno sociale.....	297
- sociale opzionale.....	246	speciale	
- sostitutiva delle prestazioni INVCIV.....	297	- indennità ai ciechi parziali.....	332
- supplementare.....	198	- indennità integrativa.....	454
- supplemento di.....	197	speranza di vita.....	144,161
pensioni in europa.....	177	superstiti, pensione ai.....	200
pensioni, pagamento delle.....	384	supplementare, pensione.....	198
periodi assicurativi, totalizzazione dei.....	88	supplemento di pensione.....	197
perequazione automatica.....	420	tasse.....	372
presentazione.....	7	totali, mutilati e invalidi civili.....	280
quattordicesima mensilità di pensione.....	236	totalizzazione dei periodi assicurativi.....	88
recupero degli indebiti.....	412	trattamenti di famiglia	
reddito		- assegni familiari.....	349
- imposta sul.....	372	- assegno al nucleo familiare.....	354
- influente sulle prestazioni, tipologia.....	397	trattamenti di invalidità.....	183
- limiti di.....	400	trattamento minimo.....	208
rilevanze.....	400	ulteriore incremento	
ricongiunzione delle posizioni assicurative.....	92	della maggiorazione sociale.....	223
riscatto, contributi da.....	80	usuranti, pensione anticipata	
sedi		ai lavoratori che hanno svolto attività.....	174
- dell'INPS.....	440	valuta da utilizzare nelle	
- regionali delle organizzazioni		dichiarazioni RED estero.....	394
SPI, FNP e UILP.....	459	vecchiaia, pensione di	
sigle		- dal 2012.....	144
- delle organizzazioni sindacali		- fino al 2011.....	464
convenzionate con l'INPS.....	444	vita	
- delle pensioni INPS.....	448	- adeguamento al costo della.....	420
sindacati convenzionati con l'INPS,		- adeguamento alla speranza di.....	144,161
sigle e codici.....	444	vitalizio, assegno.....	246
		volontari, contributi.....	75

Importi e limiti di reddito calcolati in via PRESUNTIVA per il 2016

(in corsivo gli importi calcolati in via presuntiva e destinati a modifica e conguaglio)

Prestazione			Titolare	
categoria	denominazione	specifica	denominazione	specifica
pensioni da lavoro	Integrazione al trattamento minimo	decorrenza < 1994 decorrenza = 1994 decorrenza > 1994 assegno invalidità		
	Maggiorazione sociale della pensione			
	Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo			
	Somma aggiuntiva (quattordicesima)			1° fascia 2° fascia 3° fascia
	Pensione d'invalidità (suspens.)	decorrenza < 7/84		
	Assegno d'invalidità (riduzione)		pensionati lavoratori	
	Pensione ai superstiti (riduzione)		pensionati con altri redditi	
trattamenti assistenziali	Pensione sociale			
	Aumento della pensione sociale			
	Assegno sociale			
	Maggiorazione dell'assegno sociale			
trattamenti d'invalidità civile	Pensione d'inabilità		mutilati e invalidi civili	totali
	Assegno mensile di assistenza			parziali
	Assegno di assistenza		sordomuti	
	Pensione non reversibile		ciechi civili	assoluti non ricoverati ass. ricoverati e parziali ventesimisti parziali decimisti
	Assegno a vita			
	Maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile		mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti	
	Pensione sociale sostitutiva		mutilati e invalidi civili, sordomuti	totali parziali
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000)		nati entro il 1930	tutti
	Assegno sociale sostitutivo		mutilati e invalidi civili, sordomuti	totali parziali
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000)		nati dal 1931 in poi	tutti
	Aumento L 448/98 (£ 100.000)		ciechi civili nati entro il 1930	assoluti non ricoverati ass. ricoverati e parziali ventesimisti
			ciechi civili nati dal 1931 in poi	
Incremento di tutte le maggiorazioni				
Indennità al solo titolo della minorazione	Indennità di comunicazione		sordomuti	
	Indennità speciale			parziali ventesimisti
	Indennità di accompagnamento		ciechi	assoluti ricoverati assoluti non ricoverati
			mutilati e inv. civili	totali

aliquote di perequazione

pensioni e limiti di reddito 0,0% - limiti di reddito invalidi civili tot 0,0% - indennità accompagnamento e simili 2,12%

	età minima	Importo trattamento		Limite di reddito annuo			
		mensile	annuo	individuale	coniugale		
		fino a	501,89	6.524,57	13.049,14	-	
		fino a	501,89	6.524,57	13.049,14	32.622,85	
		fino a	501,89	6.524,57	13.049,14	26.098,28	
					11.649,82	17.474,73	
	60		25,83	335,79	6.860,36	12.685,27	
	65		82,64	1.074,32	7.598,89	13.423,80	
	75		92,97	1.208,61	7.733,18	13.558,09	
			-	154,94	9.786,86	19.573,71	
	64		-	336,00	10.122,86	-	
	64		-	420,00	10.206,86	-	
	64		-	504,00	10.290,86	-	
					19.573,71	-	
			nessuna riduzione		fino a	26.098,28	-
			riduzione al 75%		da - a	32.622,85	-
			riduzione al 50%		oltre	32.622,85	-
			nessuna riduzione		fino a	19.573,71	-
			riduzione al 75%		da - a	26.098,28	-
			riduzione al 60%		da - a	32.622,85	-
			riduzione al 50%		oltre	32.622,85	-
	65		369,26	4.800,38	4.800,38	16.539,92	
	75		85,22	1.107,86	5.908,24	12.432,81	
	65		448,07	5.824,91	5.824,91	11.649,82	
	65		12,92	167,96	5.992,87	12.517,44	
	75		20,66	268,58	6.093,49	12.618,06	
	18		279,47	3.633,11	16.532,10	-	
	18		279,47	3.633,11	4.800,38	-	
	18		279,47	3.633,11	16.532,10	-	
	18		302,23	3.928,99	16.532,10	-	
	18		279,47	3.633,11	16.532,10	-	
	18		207,41	2.696,33	7.948,19	-	
	18		10,33	134,29	5.959,20	12.483,77	
	65		286,09	3.719,17	16.532,10	-	
	65		286,09	3.719,17	4.800,38	-	
	65		83,17	1.081,21	4.800,38	16.539,92	
	65		364,89	4.743,57	16.532,10	-	
	65		364,89	4.743,57	5.824,91	-	
	65		83,18	1.081,34	5.824,91	11.649,82	
	65		54,57	709,41	4.638,53	16.378,07	
	65		70,72	919,36	4.638,53	16.378,07	
	65		70,72	919,36	5.662,93	11.487,84	
	60/70	fino a	638,33	8.298,29	8.298,29	14.123,20	
			254,39	3.052,68	-	-	
			206,67	2.480,04	-	-	
			899,38	10.792,56	-	-	
			899,38	10.792,56	-	-	
			512,34	6.148,08	-	-	